BIBL. N.
Vitt. Emanuele
165
L
2-3
NAPOLI

H. II. 34.
B. S. D. M.
N.

ANALISI CRITICA

DEL TRATTATO

DEL SIG. LE VAYÉR DE BUTIGNÌ

DELL' AUTORITÀ DEL RE

SOPRA

L'ETÀ NECESSARIA ALLA PROFESSIONE SOLENNE DE' RELIGIOSI.

VOLUME I.

M. DCC. LXXII.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

PREFAZIONE.

Ragguaglio delle Opere del Signor le Vayér de Butignì, ſpecialmente in materia d' Ordini Regolari,

Ragione di queſt' Analiſi.

I. Ollando le Vayér de Butignì, già Avvocato del Parlamento di Parigi, diede di buon' ora a conoſcere, qual foſſe l' indole del ſuo talento, e di qual ſorta di ſtudj egli principalmente ſi dilettaſſe. Sino dall' anno 1643. diede egli alla luce la ſua prima Opera, che fu una Tragedia intitolata *Il gran Selim*; e due anni appreſſo, *Il Manlio* altra Tragedia. Nel 1649. ſtampò un vaſto Romanzo intitolato *Mitridate*, in quattro tomi; e un altro Romanzo anche più copioſo, compreſo in ſei volumi,

col titolo di *Tarfi*, *e Zelia* l'anno 1659. (1); quand'egli era già giunto all' età di trentadue anni, cioè a dire, a quella età, che ordinariamente decide della capacità, e del ſapere degli uomini.

Non altre, che queſte Opere, e due ſcritti (2) criminali in difeſa di un reo, uno ſulle pene del peculato, e l'altro ſull' incertezza della pruova, che ſi trae in giudizio dal confronto di caratteri (argomento avente più del pirronico, che del legale, e a cui perciò anche ſenza gran fondo di ſapere, colla ſola vivacità di ſpirito ſi potea dare qualche riſalto); non altre Opere, dico, che Tragedie, e voluminoſi Romanzi, e i detti due opuſcoletti, avea egli poſto a luce, nè altri ſaggi, che queſti, avea dati della ſua applicazione a' ſtudj del diritto, ſpecialmente Canonico, allorchè il Re Luigi XIV. pubblicò un Editto, ſegnato nel Dicembre del 1666., col quale ordinavaſi, che d'allora in poi non ſi fondaſſero in Francia nuove Caſe Religioſe ſenza averne ottenuta prima eſpreſſamente dal Re la licenza. Il Sig. Butignì, che aveva ormai quarant' anni, e che aſpirava con impazienza a farſi nome, per migliorar di fortuna, ſi avvi-

(1) Vedi i *Supplementi* del Goujet al *Dizionario del Moreri* nell' ultima edizione fatta in Parigi dello ſteſſo Dizionario *tom.* x. *pag.* 501. articolo *Le Vayer de Boutigny Rolland*; il quale articolo è altresì ſtampato nelle moderne edizioni franzeſi al del *Trattato de' Voti* del medeſimo Signor Butignì, che del di lui *Trattato dell' Autorità Regia nell' amminiſtrazione della Chieſa Gallicana*, delle quali opere, e edizioni più ſotto di propoſito parleremo.

(2) Goujet *ivi*.

visò di lavorare ſopra un tal Editto come una Tragedia di nuova ſpecie, non più indifferente, come le ſue precedenti, ma bensì di tanto rilievo, di quanto lo è l'eſtinzione degli Ordini Regolari in un paeſe Cattolico. E ſebbene il titolo dell' Editto era queſto, *Editto del Re intorno alle formalità neceſſarie per le fondazioni di Caſe Religioſe, o di altre Comunità* (1): ei nondimeno, aſſuefatto allo ſtile tragico, e romanzeſco, dove ſi attende non alla verità delle coſe, ma all' invenzione, e al capriccio, trasformò *le formalità neceſſarie per le fondazioni*, cangiandole in *Riforma*; e con prodigioſa franchezza intitolò il ſuo nuovo Opuſcolo in queſta guiſa (2), *Rifleſſioni ſopra l'Editto concernente la riforma de' Monaſterj*; e ſtampollo l'anno 1667. ſenza mettervi però il ſuo nome.

Tirava egli con quel libercolo alla diſtruzione degli Ordini Regolari in Francia: ma prevedendo egli ſteſſo, che un ſimil progetto, propoſto alla ſcoperta, avrebbe avuto troppo del ributtante preſſo il Cattolico animo del Re, e preſſo tutti i buoni, perciò lo veſtì a poſticcio col manto della *Riforma* da lui appiccicata all' Editto, progettando ſotto una tal maſchera ſette *Mezzi*, o *Eſpedienti*, adattati a meraviglia ad eſtin-

 gue-

(1) *Edit du Roi concernant les formalitez néceſſaires pour l'établiſſement des maiſons Religieuſes, ou autres Communautez*. E' ſtampato nelle Memorie del Clero di Francia *tom.* IV. *col.* 476. *ſegg. dell' ediz. di Parigi del* 1716.

(2) *Réflexions ſur l' Edit touchant la reformation des Monaſteres. MDCLXVII.*

guere nel corſo di pochi anni le Caſe Regolari per tutto il Regno. Dei quali *Mezzi*, o ſien *Eſpedienti*, il primo, e principale, ſu cui ſpecialmente ei ſi occupò nelle ſue *Rifleſſioni*, era quello d' impedire la Profeſſion Religioſa a' maſchj prima de' venticinque anni, e prima de' venti alle femmine. (Baſtava ſolamente conſiderare, che comunemente tra cento Religioſi appena uno ſi trova, il quale abbia abbracciato lo ſtato Regolare in età di venticinque, o più anni, per comprendere coſa foſſe per eſſere in breve tempo degli Ordini Religioſi, ſe ne reſtaſſe chiuſo l' ingreſſo ſino a tale età). Ma concioſſiacchè in vigore della diſciplina preſente, ſtabilita già dal Concilio di Trento, e oſſervata non meno in Francia, che in tutto il reſto della Chieſa Cattolica, ſi faccia liberamente la Profeſſione in età di ſedici anni; da queſta diſpoſizion della Chieſa egli s' immaginò di facilmente ſchermirſi col ſoſtenere, che i Veſcovi del paeſe, nelle debite forme adunati, potevano fiſſare l' età delle Profeſſioni agli anni del ſuo progetto. E quantunque non poſſa un Sinodo Nazionale decretar contro le diſpoſizioni di un Concilio Generale, nè poſſano i Veſcovi metter mano nel governo degli Ordini Regolari eſenti; tutte queſte però erano difficultà aſsai piccole per la ſtrana abilità del Signor Butignì, il quale con quella ſveltezza medeſima d' immaginazione, con cui era ſolito di comporre le ſue Tragedie, e i ſuoi Romanzi, ſi luſingò di poter an-

anche qui, ſenza fare diſtinzion di materie, a colpi di fantaſia accomodare ogni coſa a ſuo modo.

II. Ma di queſta o Tragedia, o Romanzo che vogliam dire, di cui il libro delle *Riſleſſioni* non formava ſe non la prima parte, e come il primo atto; fu poi più bizzarro, dirò così, l'atto ſecondo. Poichè egli vide, che i Veſcovi, nè pur ſognando di dare retta a ſimili vaneggiamenti, o altamente ne diſapprovavano la temerità, o ne diſprezzavano, ſenza farne alcun conto, la leggerezza; e che perciò il ſuo Sinodo Nazionale Anti-Ecumenico era ſvanito; preſe una aſſai più ardita riſoluzione, e con iſtravaganza non più da Romanziere, ma da invaſato, intrapreſe di ſoſtenere, che per mettere in pratica il ſuo progetto di determinare a' venticinque anni l' età delle Profeſſioni, non vi era biſogno nè di Veſcovi, nè di Chieſa, e che la Poteſtà laica potea farlo da ſe medeſima ſenz' altri riguardi. E quello, che fu l'eſtremo dell' invaſamento, ſi laſciò egli traſportar dal furore del ſuo nuovo impegno, ſino a pretendere, che il Magiſtrato politico abbia l' autorità non pure di regolare l' età pe' i Voti ſolenni, ma ſinanche di aggiugnere al ſuo proprio regolamento la pena di nullità, talchè i Voti fatti ſecondo tutte le leggi canoniche della Chieſa, ad ogni modo ſien nulli e appreſſo Dio, e appreſſo gli uomini, qualora ſien fatti prima del tempo, che foſſe ſtato fiſsato dalla Poteſtà temporale. Non mi trattengo per ora nè a recare i paſſi di lui, nè a citarli, poichè

in appreſso a ſuo luogo li dobbiamo recare uno ad uno; ed eſaminarli di propoſito; laddove in queſto *Ragguaglio* non d'altro ſi tratta, che di dare a' lettori, prima di ſcendere al particolare, la ſemplice notizia, e l' idea generale de i di lui libri.

Come le di lui *Rifleſſioni* dovevano avere eccitato del rumore in Parigi (ſiccome ſogliono eccitarlo ſempre le novità, e tanto maggiore, quanto ſono le novità medeſime più ſtravaganti, e più vaghi di eſse gli umori degli uomini); ed egli trattanto avea cominciato a ſpacciare nelle converſazioni, dove accadevagli di ritrovarſi, anche quel ſuo nuovo, e più maſſiccio ſpropoſito, così non tardò ad incontrarvi la diſapprovazione di tutt' i ſavj; confeſsando egli ſteſso (1), che un tal ſuo, com' ei lo chiama, *parere*, *venne DA UN GRAN NUMERO D' ILLUMINATISSIME PERSONE IMPUGNATO*; e potendo ognuno facilmente capire, quanto vaglia in bocca di lui medeſimo, e in tale materia, una ſimile confeſſione di eſsere ſtato impugnato *DA UN GRAN NUMERO di perſone*, e queſte *ILLUMINATISSIME*, cioè, a dir chiaro, da tutti univerſalmente i dotti, e i ſavj. Anzi confeſsa egli anche di più (2), che il ſuo principio fon-

(1) Nel *Trattato dell' età de' Voti* [di cui daremo ragguaglio or ora] *pag.* 1. dell' ediz. di Napoli, di quella di Venezia *p.* 15., delle quali edizioni parleremo più ſotto *num.* VIII. e IX. di queſta *Prefazione*.

(2) *Ivi p.* 126. ediz. di Napoli, di Venezia *p.* 134.

fondamentale di una tal nuova romanzeſca giuriſprudenza fu *da certe perſone d'ingegno, e di capacità riputato*, qual è in fatti, UN PARADOSSO; e potea ſoggiugnere ſenza ſcrupolo, de' più moſtruoſi. E qui di paſsaggio ſi oſservi, che coloro, da' quali egli confeſsa eſsere ſtato impugnato, e ributtato il ſuo paradoſso, dovettero eſsere, naturalmente parlando, non già Religioſi, i quali nè ſogliono frequentare le converſazioni da lui mentovate, e molto meno le adattate al di lui umore, nè erano per eſsere riputati *uomini d' ingegno, e di capacità*, e *perſone illuminatiſſime* da lui, che, oltre al tenerli per parziali, ed intereſsati in tale materia, gli ſtimava altresì qual gente ozioſa, ed inutile, ed era e per genio, e per maſſima da loro alieniſſimo; ma dovettero bensì eſsere uomini di mondo, e della profeſſione di lui, e perciò da eſso lui trattati, e ſtimati, vale a dire Avvocati, Politici, Giuriſconſulti, i quali nondimeno diſapprovarono, ed impugnarono quello ſtravagantiſſimo paradoſso.

Ma nè ingegno, nè capacità d' illuminatiſſimi uomini, nè la diſapprovazione loro, furon baſtevoli a far ritornare in ſe un uomo troppo aſſuefatto a vaneggiare, e troppo impegnato ne' ſuoi vaneggiamenti, il quale mentre per una parte altri principj non avea in capo, nè altre maſſime, ſe non che quelle, che gli ſuggerivano (per non dire alcuna coſa di più) la fantasìa, e il capriccio; ſi luſingava per l'altra di riportare una vitto-

ria

ria tanto più glorioſa, quanto più oppoſta al comune giudizio degli uomini, o almeno almeno di acquiſtare con una affatto nuova, e ſingolare intrapreſa l' opinione d' uomo di ſpirito, e così guadagnar credito, e far fortuna. Laonde ad onta della comune diſapprovazione, non ſolo perſiſtè oſtinatamente nel ſuo paradoſſo, ma lo miſe anche in iſcritto, e lo pubblicò colle ſtampe ivi in Parigi, ſenza il ſuo nome però, a' principj dell' anno 1669. (cioè poco più di un anno dopo che avea pubblicate le ſue *Rifleſſioni*), con queſto titolo: *Dell' autorità del Re intorno all' età neceſſaria per la Profeſſione Solenne de' Religioſi* (1): il qual ſuo libro egli ſteſso in un' altra ſua opera (2) poſteriore nomina con più brevità il *Trattato de' Voti*.

Sarebbe un dilungarci inutilmente il volere dar qui ai lettori la giuſta idea di un tal libro, giacchè ſiamo per farne in appreſſo con eſattezza l' eſame, e l'Analiſi, e per rilevarne di propoſito non ſolo le inconſeguenze, i ſofiſmi, e gli equivoci, ma gli aſſurdi altresì, le contraddizioni, la mala fede, e gli errori poſitivamente oppoſti al Cattoliciſmo; ſcogli inevitabili a chiunque ſedotto da falſa ſtima di ſe medeſimo, ardiſce di metter-

(1) *De l' autorité du Roi touchant l' age neceſſaire à la Profeſſion ſolemnelle des Religieux. A' Paris chez Jacques Cottin. MDCLXIX... Achevé d' imprimer pour la premiere fois le 25. de Janvier 1669.* in 12.

(2) *Traité de l' autorité des Rois touchant l' adminiſtration de l'Egliſe* dell' ediz. del 1754. colla data di Londra *part.* II. *Diſſert.* I. *p.* 182., *& Diſſert.* III. *p.* 288.

terſi a ſoſtener novità contrarie alla dottrina della Chieſa, e al comun ſenſo del Popolo Criſtiano. Convien confeſsare per altro, aver egli dato ſaggio d' ingegno, e di accortezza nell' avere (per iſcanſare l' odioſità, ch' era inſeparabile dalla ſua troppo ardita intrapreſa) con iſcaltra maniera affettato di parer di diſcutere con indifferenza quel ſentimento medeſimo, di cui egli ſteſſo era autore, e autore impegnatiſſimo a propalarlo; e di far credere a chi non era informato dell' intrigo, che ſtimolato da altri ſi foſſe indotto a dar fuori quel ſuo libercolo, quando in realtà egli ne avea concepita, ed eſeguita l' idea contro il comun ſentimento degli altri. Aſſuefatto allo ſtile tragico, e romanzeſco, non durò gran fatica a veſtire a poſticcio il carattere d' indifferente, di cui aveva biſogno per non ributtare a prima viſta i lettori. Nondimeno come trattavaſi d' un fatto non già ideale, ma vero; e com' egli vi avea più impegno di quello, ch'era di meſtieri per ſoſtenere coſtantemente un tal carattere; il cuore, e la ſteſſa di lui ſoverchia cautela tradirono l' arte, e gli fecero cader dalla penna varj tratti, come quelli, che accennammo pocanzi, onde poter facilmente ſmentirnelo.

III. Del reſto non tardò egli molto ad avere il conto ſuo. Un Anonimo in breviſſimo tempo diede fuori ivi in Parigi l' anno ſteſſo 1669. poco dopo ch' era comparſo il Trattato anzidetto, un piccolo libro in 12. di 303. pagi-

gine così intitolato (1): *Contro la nuova apparizione di Lutero, e di Calvino sotto le RIFLESSIONI fatte sull'Editto concernente la Riforma de' Monasterj; con un estratto delle falsità, e degli errori contenuti nel TRATTATO della Potestà Politica intorno all'età necessaria per la Professione solenne de' Religiosi.* Quest' anonimo impugnatore seguendo l' ordine stesso; con cui erano usciti alla luce i due Opuscoli del Signor Butignì, impugnò in primo luogo con venti distinti *Articoli* il libretto delle *Riflessioni*; confutandole di proposito passo a passo, dal principio del suo libro fino alla pagina 186.: indi dalla pagina 187. fino alla fine impugnò il *Trattato*, producendone i più notabili estratti, o saggi che vogliam dire; e mostrandone ora gli errori, e or le impostture, e i troncamenti, e le falsificazioni di testi, senza trattenersi però a confutare a piè fermo tutte minutamente le parti dello stesso *Trattato*; o fosse ch'egli avesse giudicate le *Riflessioni* più atte a sedurre gl' incauti, laddove il *Trattato* portava svelatamente in fronte la mostruosità, e il paradosso; o fosse, ciò ch' è più verisimile, per non tardare a dar fuori la sua confutazione, siccome mostrò e per la prestezza, con cui la pubblicò, e pel

(1) *Contre la nouvelle apparition de Luther, & de Calvin sous les Reflexions faites sur l'Edit touchant la réformation des Monastéres, avec un Echantillon des fausſetez, & des erreurs contenuës dans le Traité de la Puiſſance Politique touchant l'âge neceſſaire à la Profeſſion ſolemnelle des Religieux. MDCLXIX.*

e pe 'l lamento, che fece del ſuo Avverſario *pag.* 122., lagnandoſi di lui, che col citare Autori all' impazzata ſenza indicarne le Opere, e ſenza riportarne le parole, obbligava chi era capace d' impugnarlo, a perdere inutilmente molto tempo nel rivolgere tali Autori. Qualunque però ſia ſtato il motivo, che ritenne l' Anonimo dal confutare così minutamente il *Trattato*, come confutò le *Riflessioni*; vi è nondimeno sì nell' una, che nell' altra confutazione quanto baſta e avanza per formar giudizio della controverſia, e per comprendere, che tutto il capitale del Romanziere divenuto Canoniſta conſiſteva in ſomma in una quanto ardita, altrettanto pericoloſa, e vituperevole libertà di penſare, e nella mala fede di troncare i teſti de' Canoni, e i paſſi degli Autori, per farli parlare, malgrado loro, a ſuo favore, quand' eſſi o aveano detto tutt' altro, o avevano anche inſegnato l' oppoſto.

IV. Una tale confutazione fece ammutolire il Sig. Butignì; e quegli, che ſi era eſtemporaneamente dato a ſcrivere ſu tali materie con tanto prurito, che in breve tempo avea abortiti due libercoli poco men che gemelli, d' allora in poi non parlò più nè di Voti, nè di Riforma di Monaſterj. Laonde ha certamente il bel dire M. Goujet (1), il quale ha voluto far l' elogio del Signor Butignì, ha, dico, il bel dire a raccontarci con franchezza, ch' egli diſprezzò quella confutazione, ſen-

(1) Nell' *articolo* citato di ſopra *p.* xv. *not.* 1.

ſenza farne caſo, come di libro fiacco a ragioni; e biſognerebbe eſſer troppo innocenti per credergliene ſulla ſua ſola parola ſettant' anni dopo la morte del ſuo Eroe, ch' egli non potè aver conoſciuto: quantunque, a dir vero, non dovette coſtar più fatica al Signor Butignì il far moſtra di diſprezzare il ſuo impugnatore, di quello che aveſſe a coſtare al di lui Panegiriſta l' immaginarſelo. La difficultà ſta a provare ciò, che ſi dice: del reſto qualora uno ſi trovi confuſo, l' affettar non curanza, e diſprezzo, è una coſa aſſai facile, e l' unico partito, che reſta a chi convinto non vuole arrenderſi, nè confeſsare la ſua confuſione. Io, quanto a me, non ſo vedere, come abbia potuto il Signor Butignì diſprezzare un libro, dove non già a ciarle, ma co' teſti alla mano ſe gli chiedea conto de' Canoni da lui troncati, e de' paſſi d'Autori da eſſo lui trasformati, e ſtravolti; nè tanto era ripreſo di aver fatti due libercoli deboli, e inſuſſiſtenti, nel qual caſo ſarebbeſi potuto laſciar paſſare un tal eroiſmo di non curanza, ſe non come vero, almeno come ben inventato all' uſo di Tragedie, e di Romanzi; quanto era accuſato di aver proceduto con mala fede, e con impoſtura, e di aver ſeminate maſſime erronee, e oppoſte allo ſpirito del Cattoliciſmo; nel qual genere di accuſe l' indolenza a giuſtificarſi, non cammina nè per via di virtù Criſtiana, nè di onor mondano: laonde alla non curanza del Signor Butignì non ſi trova luogo, che negli ſpazj immaginarj della fantasia

del

del ſuo Panegiriſta. Non fa di meſtieri di gran commenti per capire coſa dica in ſomma, anche tacendo, uno, che riconvenuto in faccia al pubblico di avere frequentemente, e manifeſtamente mozzati, alterati, e ſtorpiati teſti di leggi, e di Autori, e di avere ſcritto da poco buon Cattolico, ſi ſta cheto ſenza fiatare, mentre il di lui ſteſſo ſilenzio conferma l'accuſa.

V. In una coſa avrebbe potuto aver ragione il Signor Goujet, cioè dove dice (1), eſsere ſtato dall'Anonimo impugnato il Signor Butigni con traſporto, e con ingiurie; avrebbe, dico, ragione, ſe il punto della diſputa aveſse riguardato qualche materia indifferente, ovvero alcuna opinione di quelle, che con permiſſion della Chieſa ſi dibattono tra' Cattolici; nel trattar le quali ſe ſi uſi ſtile aſpro, e riſentito, può chiamarſi traſporto, e ingiurie poſsono dirſi allora le critiche contro le perſone degli Autori. Ma qualor un uomo ardito introduce in materie dottrinali novità oppoſte al ſenſo comun de' fedeli, e aliene dagl' inſegnamenti, e dalle maſſime della Chieſa colonna e firmamento della verità; allora il confutare le novità con iſtile forte, e veemente, non è traſporto, ma zelo giuſtiſſimo; nè ſono ingiurie, ma è bensì fedeltà a ben trattare la buona cauſa, le critiche contro l'Autore, tendenti a rintuzzare l'orgoglio de' Novatori proſuntuoſi, e a preſervare dalla ſeduzione gl' incauti, con far loro conoſcere il fon-

(1) *Ivi*.

fondo de' Novatori medeſimi . E ſiccome è un diſordine l' adattare alle paſſioni il giudizio , e la volontà ; così all' oppoſto il far ſervire le paſſioni alla difeſa della verità , e della giuſtizia , è un fare delle paſſioni ſteſse quell' uſo appunto retto , e ben ordinato , pe 'l quale Iddio inſerì le paſſioni medeſime nella natura dell' uomo (1) ; poichè alla fine paſsa gran differenza tra l'affettata inſenſibilità degli Stoici , e la Criſtiana manſuetudine , ch' è ragionevole , e ſa ſoffrire quando conviene , e quando conviene ſa adirarſi ſenza peccare .

De' molti eſempj de' Santi Padri , e Dottori , che in confermazione di queſta maſſima potrei addurre , e che poſsono vederſi in gran numero , e con vaſtità di erudizione allegati nella moderna eccellente Opera *Del diritto libero della Chieſa d' acquiſtare , e di poſſedere beni temporali* (2) , uno ſolo ne recherò , per non di-

(1) Per iſchivare un equivoco , in cui cadono alcuni , i quali per nome di paſſioni , all'uſo degli Stoici , non intendendo altro , che diſordinati movimenti dell'animo , confondono colle paſſioni il diſordine di eſſe cagionato in gran parte dal peccato originale ; vuolſi avvertire con S. Tommaſo , che le paſſioni conſiderate in ſe ſteſſe altro non ſono , che moti delle potenze naturali iraſcibile , e concupiſcibile , le quali potenze ſono proprie della natura dell'uomo , come lo è il corpo ; e i movimenti di eſſe , cioè le paſſioni , atte a ſervire sì al bene , che al male , alla virtù , e al vizio , ſecondo l'uſo , che di eſſe o conforme alla retta ragione , o contro di eſſa fa la volontà ; così appunto , come accade delle membra del corpo , i movimenti delle quali ſono o virtuoſi , o vizioſi , ſecondo l'uſo , che volontariamente ne facciamo. Vedaſi S. Tommaſo 1. 2. *q.* 24. e ſpecialmente nell'articolo 3. *in corp* , e *ad* 1.

(2) *Tom* III. *part.* 1. *Introduz.* *p.* XXXVII. *e ſegg.*

dilungarmi, ma così a propoſito, che non potremmo bramarne un' altro più acconcio al caſo noſtro. Allor. chè Guglielmo di Santamore ſoſtenuto da' ſuoi partitanti, diede fuori contro gli Ordini Regolari il dannato ſuo libro, in cui, abuſandoſi così appunto, come ha fatto il Signor Butignì, de' paſſi della Scrittura Sacra, e de' Canoni, e de' Santi Padri, cercava di ſcreditare, e di rovinare, ſe gli riuſciva, gli Ordini Religioſi, con danno d' innumerabili anime, e con grandiſſimo diſcapito della Chieſa; San Tommaſo d'Aquino, quel Santo sì dolce, e sì amabile, ch' era l' iſteſsa manſuetudine, negli ſcritti del quale ha ſempre ammirata il mondo l' imperturbabilità d' animo nel confutare altrui ſenza inquietarſi mai, talchè lui appunto propoſe Benedetto XIV. (1) per modello di dolcezza, e di moderazione da dover eſsere imitato dagli Scrittori Cattolici; quel Santo, torno a dire, così alieno dall' ira, e cotanto manſueto, ſtimò nondimeno di dover uſare altro ſtile nell' Opuſcolo (2), con cui intrapreſe di confutare quel Novatore; e di opporre alla malizia di lui ſeduttrice, e inſidioſa, la verità non già placida, e nuda, ma armata anzi di tutta la forza di un ſanto ze-

(1) Nella Coſtituzione, che principia *Sollicita*, ſtampata nel nuovo Indice de' libri proibiti *edit. Rom. an.* 1758. *in* 8. *p.* xxix. §. 24.

(2) *Opuſcul.* xix. *Contra impugnantes Dei cultum, & Religionem* [chiama qui il Santo Dottore *Religionem* determinatamente la profeſſione della vita Religioſa] *edit. Bergomen. an.* 1741. *p.* 238. *ſeqq.*

zelo. Vediamone alcuni tratti. Diede principio il Santo Dottore al ſuo Opuſcolo con quel paſſo fulminante del Salmo 82. *Ecce inimici tui ſonuerunt; & qui oderunt te, extulerunt caput: ſuper populum tuum malignaverunt conſilium, cogitaverunt adverſus ſanctos tuos; dixerunt, venite diſperdamus eos de gente, & non memoretur nomen Iſraël ultra.* La ſpiegazione di queſto paſſo, e l'applicazione ch'ei ne fa parte per parte a Guglielmo, e a' di lui partitanti, forma tutto il Prologo. Nel quale, tralle altre coſe, *Il Diavolo*, ei dice (1), *invidioſo della gloria di Dio, e della ſalute degli uomini, cerca d' impedire l' una, e l'altra per mezzo de' ſuoi miniſtri, ch' egli ſtuzzica a perſeguitare i miniſtri di Dio; onde tali miniſtri del diavolo ſi fanno ſcorgere nemici appunto e di Dio nell' impedirne la gloria, e di tutto il genere umano, alla cui ſalvezza ſi oppongono, e ſpecialmente de' miniſtri di Dio, che perſeguitano.* Traſporti, e ingiurie, direbbe qui il Signor Goujet: ma o voglia egli, o non voglia, ſe tanto ſtimò di poter, e di dover dire con verità, e ſenza far torto agli avverſarj ſuoi San Tommaſo; potè ſimilmente dire altrettanto del Signor Butigni l'Anonimo, e il poſſiamo noi

(1) *Ibid. p.*239. „ Diabolus invidus divinæ gloriæ, & humanæ ſalutis, per miniſtros ſuos, quos ad perſecutionem miniſtrorum Dei incitat, utramque nititur impedire: unde tales miniſtri diaboli & inimici Dei in hoc oſtenduntur, cujus gloriam impediunt, & totius humani generis, cujus ſaluti adverſantur, & ſpecialiter miniſtrorum Dei, quos perſequuntur„.

noi pur ripetere sì del medesimo Signor Butigni, e sì ancora degli altri più moderni impugnatori dello stato Regolare. Ma andiamo innanzi. *Quello*, siegue a dir S. Tommaso (1), *che anticamente proccurarono di fare i tiranni colla violenza, cioè di togliere dal mondo i Santi, lo stesso tentano di fare presentemente* UOMINI PERVERSI CON ASTUTI RAGGIRI (qui il ritratto è anche più vivo) *specialmente in ordine ai Religiosi, i quali, perchè professano perfezione, possono e colle parole, e cogli esempli far frutto;* DANDO OPERA (ESSI MALIGNI) A INTRODURRE CERTE MASSIME, PER LE QUALI VERREBBE A TOGLIERSI AFFATTO LO STATO RELIGIOSO, *e a renderſi troppo pesante, e avvilito.... Finalmente si sforzano* GLI STESSI MINISTRI DEL DIAVOLO (così chiama costantemente il Santo Dottore gl'impugnatori dello stato Religioso, e determinatamente i suoi avversarj) *di rovinare il credito de' buo-*

(1) *Ibid.* „ Sanctorum expulsio- „ nem de mundo tyranni antiquitus „ per violentiam procurare conati „ sunt . . . . , sed nunc hoc idem „ PERVERSI HOMINES ASTU- „ TIS CONSILIIS attentant quan- „ tum ad Religiosos specialiter, qui „ verbo, & exemplo fructificare pos- „ sunt perfectionem profitentes, vo- „ lentes quædam astruere, per quæ „ eorum status totaliter destruitur, „ & redditur nimium onerosus, & „ vituperabilis . . . Famam Sancto- „ rum PRÆDICTI MINISTRI „ DIABOLI nituntur corrumpere in „ tantum, ut non solum per se apud „ præsentes Sanctos Dei infament ver- „ bo, sed etiam litteras per univer- „ sum orbem dirigant. PRÆDI- „ CTORUM igitur MALIGNAN- „ TIUM NEQUITIAM comprime- „ re intendentes &c. „

buoni (parla de' Religiosi), *a tal segno, che non solo gl' infamano a voce presso i presenti, ma eziandio spedisconо lettere da per tutto* (stampano, e ristampano libri, diremo noi). *L'INIQUITA' adunque DI TALI MALIGNANTI intraprendiamo di confutare &c.* E tralasciando altri passi del Santo Dottore, che simili a questi del Prologo sono sparsi nel corpo dell' Opera, ecco con quali parole egli chiuse il suo scritto, le quali parole contengono anche pe' i lettori di tali libri un salutevole importantissimo avviso. *Avendo noi dunque*, così egli conchiude (1), *coll' ajuto di Dio rintuzzata LA MALDICENZA DE' MALIGNI, resta chiaro, non aver che fare la dannazione con coloro, che sono incorporati in Gesù Cristo, i quali non camminano secondo la carne, ma portando anzi la Croce del Signore*

(1) *Pag.*299. *in Epilogo*. „ Sic „ igitur, divina auxiliante gratia, „ malignorum detractionibus repres„ sis, evidenter apparet, quod nihil „ damnationis est his, qui sunt in „ Christo Jesu, qui non secundum „ carnem ambulant, sed Crucem Do„ mini bajulantes, operibus spiritua„ libus insistunt, carnalia desideria „ contemnentes. Pateret quidem lo„ cus multa replicandi contra prædi„ ctos detractores, sed eos divino „ judicio reservamus, cum eorum „ nequitia possit esse omnibus mani„ festa ex his, quæ ex corde suo ne„ quissime protulerunt, secundum sen„ tentiam Domini dicentis *Matth.*12. „ Quomodo potestis bona loqui, cum „ sitis mali? Ex abundantia enim cor„ dis os loquitur. Siquis ergo emun„ daverit se ab istis, ut habetur 2.*Ti„ moth.*2., eorum scilicet iniquitati „ non consentiendo, erit vas in ho„ nosem sanctificatum, & utile Do„ mino ad omne opus bonum para„ tum. Qui vero eis consentiunt, „ cæci cæcos sequentes, simul cum „ eis in foveam cadent: a qua ut li„ beremur, hæc dicta sufficiant Do„ mino adjuvante, cui sit honor, & „ gratiarum actio in secula seculo„ rum „.

re ſi eſercitano nelle opere ſpirituali (che formano tutto il ſiſtema della vita Religioſa) *diſprezzando i deſiderj della carne. Molte coſe vi ſarebbon da dire contro de' medeſimi detrattori, ma gli laſciamo al giudizio di Dio, giacchè per quelle coſe medeſime, che dal cuore loro hanno* INIQVISSIMAMENTE *meſſe fuori, può L'INIQVITA' LORO eſſere conoſciuta da tutti, ſecondo la ſentenza del Signore, che dice* (1): *Come potete parlar bene, eſſendo voi cattivi? Imperocchè dalla pienezza del cuore* (2) *viene, che parli la bocca. Chi adunque purgherà ſe ſteſſo da tali coſe, non acconſentendo ALL' INIQVITA' DI COSTORO, ſarà vaſo onorevole, e ſantificato, utile al padrone, e atto ad eſſere adoprato ad ogni opera buona* (3). *Coloro poi, che loro acconſentono* (4), *SONO CIECHI, CHE SEGVONO ALTRI CIECHI, E CHE INSIEME CON LORO CADRANNO NELLA FOSSA; per liberarci dalla quale baſti il detto fin qui coll' ajuto di Dio; a cui ſia onore, e azione di grazie &c.* Un eſempio così chiaro di San Tommaſo, e in quella materia appunto, di cui trattiamo, può ben baſtare al Signor Goujet anche d'avanzo, per moderare la ſua ſoverchia delicatezza, e per deporre lo ſcrupolo de' traſporti, e delle ingiurie, che gli parve di trovar ne' due ſcritti dell' Anonimo impugnatore del Signor Butigni. Che ſe pure egli brama

(1) *Matth. cap.* XII. *v.* 34.
(2) *Ibid.*
(3) *Ep.* II. *ad Timoth. cap.* II. *v.* 21.
(4) *Matth. cap.* XV. *v.* 14.

un altro esempio più breve, e insieme più autentico, legga negli Atti degli Apostoli la contesa, che fu già in Pafo tra San Paolo, ed Elima mago, quando contro costui con tutta la forza del divino suo zelo si scagliò il Santo Apostolo investendolo con quelle formidabili parole: (1) *O uomo ripieno d'ogni sorta d' inganno, e d' ogni fallacia, figlio del diavolo, e nemico d'ogni bene, non cessi di sovvertire le rette vie del Signore*; e qui rifletta, che, se Elima cercava di alienare dalla religione di Gesù Cristo il Proconsolo, cioè un sol uomo; il Signor Butigni cercò di serrare le porte della perfezione Cristiana, che appartiene in modo particolare alle rette vie del Signore, ad innumerabili anime; e lo tentò con que' raggiri, e con quelle fallacie, ed inganni, che ha patentemente dimostrato l'Anonimo, e che noi pure coll' ajuto del Signore più distintamente ancora dimostreremo.

VI. Del resto non ebbe il *Trattato de' Voti* del Signor Butigni esito più felice appresso il Re, di quello, che avevano avuto presso de' Vescovi le di lui *Riflessioni*. Merita di essere qui trascritto un piccolo squarcio dell' Aringa, che il Signor Talon Presidente del Parlamento di Parigi fece in qualità d' Avvocato generale a' 3. Set-

(1) *Actor.* XIII. 9. 10. „ Saulus autem, qui & Paulus, repletus Spiritu Sancto, intuens in eum, dixit: O plene omni dolo, & omni fallacia, fili diaboli, inimice omnis justitiæ, non definis subvertere vias Domini rectas„.

3. Settembre 1681., col quale ſquarcio, come vien riflettuto nelle Memorie del Clero Gallicano (1), ov' è riferito, ſpiegò egli il ſiſtema de' Tribunali laici di Francia, qual era tuttavia in quel tempo, cioè a dire dodici anni dopo la miſera comparſa del *Trattato* del Signor Butigni. *Quantunque*, dice il Signor Talon, *il Voto ſolenne abbia rapporto alla Chieſa, e allo Stato, nondimeno è coſa certa, che il principale è il legame ſpirituale, e l' obbligazione di coſcienza; e che ciò, che riguarda gli effetti civili, è l' acceſſorio: e quantunque queſti differenti rapporti poſſano ſomminiſtrar fondamento alla competenza de' Giudici ſecolari; nondimeno ogni qual volta fu-*

(1) *Recueil des Actes, & Memoires concernant les affaires du Clergé de France, tom.* IV. *edit. Pariſien. an.* 1716. *tit.* I. *c.* II. *col.* 313. „ M. le „ Preſident Talon portant la parole „ en qualité d'Avocat géneral le 3. Septembre 1681. dans la cauſe de „ Dame Marie Henriette de Montebenne, qui avoit réclamè contre „ ſes vœux, explique en ces termes „ les maximes des Cours ſeculieres „ ſur leur competence pretenduë en „ ce qui regarde les vœux. Son plaidoïé a été inſeré dans l'Arrêt. „ Quoique le vœu ſolemnel ait rélation à l'Egliſe, & à l'Etat, il eſt „ pourtant vrai, que le principal eſt „ le lien ſpirituel, & l'obligation de „ conſcience, & que l'acceſſoire eſt „ ce qui regarde les effets civils; & „ quoique ces regards differens puiſſent fonder la competence des juges ſeculiers, neanmoins autant de „ fois que ces queſtions ſe ſont preſentées, on en a renvoié la connoiſſance aux Eveques, & à leurs „ Officiaux, & on s' eſt conformé à „ ce qu' ils en avoient decidé . . . . „ Il ſeroit mal aiſé de trouver des „ exemples ou le Parlement ait reçû „ l' apel ſimple d' une ſentence d' un „ Oficial, & où il ait prononcé par „ bien ou mal jugé, emendant &c. „ Il ſeroit dangereux d' introduire „ une ſemblable nouveauté, il faudroit pour cela un Edit du Roi, „ dont la ſageſſe, & la pieté nous „ aſſurent qu' il ne faira jamais cette „ plaïe aux immunitez de l' Egliſe „.

rono portate (*al Parlamento*) *tali cauſe , furon rimeſſe al giudizio de' Veſcovi , e de' loro Officiali , e* (*il Parlamento*) *ſi conformò alla lor deciſione ... Sarebbe difficile trovar eſempj , che il Parlamento abbia ammeſſa appellazione ſemplice dalla ſentenza di un Official* (*Veſcovile*) , *e che abbia ſentenziato eſſere ſtato ben , o mal giudicato , emendando &c. Sarebbe coſa pericoloſa introdurre una tal novità ; vi ſi richiederebbe un Editto del Re ; di cui la ſaviezza , e la pietà ci aſſicurano , ch' ei non farà giammai alle immunità della Chieſa una piaga di queſta ſorte* . Intorno al qual paſſo , a fine di non pigliar equivoco , e non confondere una coſa coll' altra , convien avvertire , che , quantunque non mancaſſero de' privati giuriſconſulti , i quali pretendevano , che per cagione degli effetti civili ſeguenti il Voto ſolenne , poteſſe competere al Magiſtrato laico di conoſcere delle cauſe de' Voti ſolenni , la qual particolar ſentenza di alcuni accenna il Signor Talon con quelle parole , *quantunque queſti differenti rapporti poſſano ſomminiſtrar fondamento alla competenza* (preteſa) *de' Giudici ſecolari* ; il Parlamento però non aveva adottata una tal maſſima , come teſtificano quelle altre parole (dette al Parlamento) : *Tali cauſe ſempre furon rimeſſe al giudizio de' Veſcovi , e de' loro Officiali , ed eſſo ſi è conformato alla lor deciſione : ſarebbe difficile trovar eſempj , che il Parlamento abbia ammeſſa appellazione ſemplice dalla ſentenza* (in tale materia) *di un Official Veſcovile* . E ne adduce

ce le ragioni, 1. perchè gli effetti civili ſono l' acceſſorio, e debbono perciò ſecondo ogni diritto ſeguir la natura del principale, ch' è puramente ſpirituale. 2. perchè conſeguentemente *ſarebbe coſa pericoloſa introdurre una tal novità*. 3. perchè nè i Parlamenti potevano ſtabilire un nuovo ſiſtema di giudicatura ſenza eſſerne autorizzati con un Editto del Re; e la *ſaviezza*, e *pietà* del Re ripromettevano con ſicurezza, ch' egli non ſarebbe giammai per fare una tal *piaga* alle immunità della Chieſa col trasferire ai tribunali laici il giudizio delle cauſe de' Voti; che fu in ſoſtanza un dire riſpettoſamente, che ciò non era lecito a farſi. E in fatti eſſendoſi innoltrato dipoi nel 1682. il Parlamento medeſimo di Parigi a pronunciare ſul giudicato di un Official Veſcovile intorno a una profeſſione ſolenne, ſebbene non pronunciò direttamente, nè in vigore della preteſa competenza, ma ſoltanto indirettamente, e ſotto il preteſto di abuſo; il Re nondimeno caſsò (1) un tale Arreſto del Parlamento,

(1) *Ibid. col.* 314. „ Le même Parlement par Arrêt du 7. Juillet 1682. „ aïant declaré la ſentence de l' Official du Mans abuſive, & la profeſſion faite par François le Jariel, n' aïant que treize ans, contre les Ordonnances, & en conſequent l' aïant rendu capable des effets civils; les Agens generaux du Clergé ſe crurent obligez d' en porter leur plaintes au Conſeil, à ce „ qu' il plût à Sa Majeſté caſſer cet „ Arrêt, comme rendu par attentat „ à la juriſdiction Eccleſiaſtique, en „ ce que par icelui le Parlement a „ pris connoiſſance & jugè de la nullité des vœux de François le Jariel, en le rendant capable des effets civils. Après diverſes procedures, Arrêt eſt intervenu au Conſeil le 3. Juillet 1685. par le quel „ le Roi a caſsè, & annullè cet Arrêt

to, come leſivo della giuriſdizione Eccleſiaſtica, e rimiſe la Parte a' Giudici appunto Eccleſiaſtici. In ſomma ſiccome anche ſotto Luigi XIII., e prima che nulla aveſſe ſcritto il Signor Butignì, i Tribunali laici ſi erano talvolta preſa la libertà d' intrometterſi con apparenti preteſti a giudicare della validità de' Voti ſolenni, così alcuna volta anche ſotto Luigi XIV., e in tempo del Signor Butignì, ſotto ſpecie di abuſo ſi preſero la medeſima libertà: ma ſempre vi ſi oppoſe il Clero, riclamando contro l'uſurpazione de i diritti Eccleſiaſtici; e come Luigi XIII. ſoſtenne contro gli attentati de' Parlamenti gli ſteſſi diritti della Chieſa *proibendo a' Giudici ſecolari di conoſcere della validità de' Voti di Religione fatti da perſone aventi l' età preſcritta dalle Ordinanze* (1), cioè l' età di ſedici anni, che in ſequela e in eſecuzione de' decreti del Concilio di Trento ſtabilirono an-

„ rèt du Parlement de Paris du 7. „ Juillet 1682. en ce que par icelui „ François le Jarriel eſt rendu capa„ ble des effets civils, & a fait Sa „ Majeſtè defenſe audit le Jarriel de „ ſe ſervir dudit Arrêt en ce chef, „ ſauf à lui à ſe pourvoir par appel „ ſimple pardevant les juges ſuperi„ eurs Eccleſiaſtiques ſur la pretenduë „ nullitè de ſes vœux „.

(1) *Ibid. col.* 312. „ Pluſieurs Aſ„ ſemblées generales du Clergé ont „ fait leurs plaintes contre les entre„ priſes des Cours ſeculieres de con„ noître des vœux de Religion; c'eſt „ le ſujet de l'article VI. du cahier „ des remontrances, preſenté au Roi „ Louis XIII. par l'Aſſemblée gene„ ral convoquée en 1635. „ Vos juges, „ Sire, prendent connoiſſance des „ vœux de Religion, & les decla„ rent nuls, quoique la choſe ſoit „ nuëment ſpirituelle. Voici la ré„ ponſe. „ Défenſe à nos juges de con„ noître de la validitè des vœux de „ Religion faits par ceux qui ont „ l'age porté par les Ordonnances „.

anche le Ordinanze del Regno, delle quali altrove (1) di propoſito ragioneremo; così pure li ſoſtenne anche Luigi XIV. non ſolo nell' accennata particolare occaſione, ma altresì, e molto più, dieci anni dopo con una legge generale contenuta nell'Articolo XXXIV. dell'Editto del 1695., colla qual legge vietò a' Tribunali ſecolari di prender cognizione di Cauſe di Voti, come di coſe puramente ſpirituali, e perciò appartenenti a' Giudici Eccleſiaſtici (2). Sicchè conchiudendo ripigliamo, che, come diceamo pocanzi, il *Trattato* del Sig. Butignì ebbe preſſo del Re quello ſteſſo eſito, che avevano avuto preſſo i Veſcovi le di lui *Rifleſſioni*, anzi anco peggiore: nè io credo di allontanarmi dal vero penſando, che poſſa avere contribuito a un tal eſito anche la confutazione dell' Anonimo, che gli tolſe d' indoſſo la pelle di agnello, onde poteſſe ognuno ravviſare il lupo nelle ſue proprie ſembianze, e guardarſene.

VII. Ma chi avrebbe creduto, che libercoli così meſchini, e di niun credito, aveſſero ad eſſere dopo un ſecolo riſtampati, e ſpacciati per capi d' opera? E pu-

(1) In queſto I. *Vol. p.* 113. *e ſegg.* e *p.* 120. *e ſegg.*

(2) Nel *tom.* VI. della ſteſſa Raccolta di Memorie del Clero di Francia *col.* 239. „ La connoiſſance des „ cauſes concernant les Sacremens, „ LES VŒUX DE RELIGION, „ l'Office divin, la diſcipline Eccleſiaſtique, & autres PUREMENT „ ESPIRITUELLES, appartiendra „ AUX JUGES D'EGLISE. Enjoignons à nos officiers, & même à „ nos Cours de Parlement de leur „ en laiſſer, & même de leur en renvoïer la connoiſſance „.

pure ſin qui è arrivata l' impoſtura del noſtro ſecolo illuminato. Tre diverſe edizioni ne ſono ſtate fatte in queſti ultimi anni: una in Parigi (1) colla data di Amſterdam l' an. 1751. in 16.; un' altra in lingua italiana nel 1768. in Venezia in 8.; e la terza pure in italiano in Napoli ſimilmente in 8. l'anno ſteſſo 1768.; delle quali ci conviene dare ragguaglio ai lettori. L'editore di Parigi, il quale ſtimò bene di mettere alla ſua edizione la data di *Amſterdam*, cioè di un paeſe eretico, falſa sì, ma che però quadra a meraviglia collo ſpirito dell'opera; ſi è preſo nondimeno particolar penſiere di avvertire i ſuoi lettori, che la prima edizione, cioè la originale del 1669., era ſtata fatta in Parigi, e con licenza; e non contento di averlo fatto ſapere ſino dal bel principio nel fronteſpizio ſteſſo della ſua edizione (2), ha creduto di dover altresì riportar e (3) tal quale la ſteſſa licenza, di cui era ſtata corredata la prima edizione; ſenza avere avuta tanta accortezza da riflettere, che chiunque aveſſe let-

(1) La maniera della carta, e del carattere, danno a conoſcere, eſſere ſtata fatta tal edizione in Parigi, dove in fatti ſi vende, e donde noi ne abbiam fatto venire l' eſemplare, che ne abbiamo. Anche l' edizione del Trattato *dell' Autorità del Re nell' amministrazione della Chieſa Gallicana* dello ſteſſo Butignì fatta nel 1753. colla finta data di *Londra*, è ſtata fatta in realtà ſimilmente in Parigi, come eſpreſſamente atteſta il Goujet nell' *articolo* più volte citato.

(2) *De l'autorité du Roi touchant l'âge neceſſaire à la Profeſſion ſolemnelle des Religieux par M. le Vayer de Boutigny. Nouvelle edition conforme à celle de Jacques Cottin de 1669. avec approbation & privilége du Roi. A' Amſterdam MDCCLI.*

(3) *Pag.* 28.

letto quel libro, e leggendolo ne aveſſe ſcoperto il fondo, e della ſtoria di eſſo foſſe informato, facilmente avrebbe capito, che perciò ſi potè ſtampare la prima volta *avec approbation*, *& privilege du Roi*, perchè eſſendo ſtato quel libro allora appena compoſto, e ancora incognito al mondo, ſi potè ſorprendere la religione de' regj Miniſtri, e carpir loro di mano la licenza di ſtamparlo; ma che dopo uſcito a luce, e letto con diſapprovazione del pubblico, e conoſciutane la malignità, e queſta non ſolo convinta dall' Anonimo impugnatore, ma altresì condannata implicitamente per l'articolo or ora (1) recato dell' Editto del Re Luigi XIV. del 1695., nel quale ſi dichiarò il Re di riconoſcere come coſe *puramente ſpirituali*, ſiccome i Sacramenti, così *i Voti di Religione*, cioè la Profeſſion Religioſa, e vietò a' Tribunali laici di prender conoſcimento delle cauſe di profeſſione, come appartenenti a' Tribunali Eccleſiaſtici; dopo, dico, queſti fatti, e queſte autorità, non eſſervi ſtato più luogo a ſimil ſorpreſa, e perciò non aver egli potuto riſtamparlo con licenza; e quindi inutilmente, e indarno eſſerſi egli abuſato di quell' antica licenza a coprire l' indegnità di un tal libro, e a dare un aſpetto ingannevole alla ſua edizione a fin di eludere ne' lettori poco informati quella cautela, a uſar la quale avrebbegli reſi avvertiti la ſemplice data, ancorchè falſa, di Amſterdam.

Due

(1) Sopra *p.*xxvii. *not.*a.

Due altre differenze in oltre paſſano tra la prima edizione franzeſe del 1669. e queſta ſeconda del 1751., cioè che quella fu anonima, laddove a queſta è poſto in fronte il nome del Sig. le Vayér de Butignì ſuo autore; e che dove quella conteneva il ſolo *TRATTATO de' Voti*, o ſia *Dell' autorità del Re intorno all' età neceſſaria per la Profeſſione ſolenne de' Religioſi*; in queſta vi ſono aggiunte le *RIFLESSIONI* del medeſimo Autore *ſopra l'Editto concernente*, come porta con impoſtura (1) il titolo di eſſe, *la Riforma de' Monaſterj*; ma vi ſono però aggiunte a roveſcio, perchè elle vi ſon collocate dopo il *Trattato*, quando l'Autore le avea pubblicate più di un anno prima del *Trattato* ſteſſo; nè io ſaprei poſitivamente affermare, ſe la ragion ſufficiente di queſta traſpoſizione, e dell' aver voluto far fare al *Trattato*, contro l' ordine naturale di quelle opere, la prima comparſa, ſia ſtata o il pregio dell' artificio, e dell' apparenza ſeduttrice, ch' è aſſai maggiore certamente nel *Trattato*, che nelle *Rifleſſioni*; o il merito del metterſi pe 'l Trattato nelle mani de' Magiſtrati laici la materia ſacra de' Voti, la quale nelle *Rifleſſioni* ſi laſciava almeno a' Veſcovi; ovvero, il che è più credibile, l' uno, e l' altro motivo inſieme, poichè tutti e due combinano a meraviglia e colla qualità riſpettiva dei due Opuſcoli, e colla data di Amſterdam, e coll' impegno dell' editore di riſtampare, e ſpargere libri di tal natura.

Non-

(1) Vedi ſopra *p.* v.

Nondimeno non fu egli accorto abbaſtanza nè pure in queſto, non eſſendoſi avveduto, che il mettere in mano ai lettori il *Trattato*, e le *Rifleſſioni* inſieme in uno ſteſso volume, era un preſentar loro due ſcritti contradditorj l' uno all' altro; e che le contraddizioni avrebbono loro dato a conoſcere, per poco che aveſſero ſaputo riflettervi ſopra, una parte non indifferente del carattere dell' Autore, cioè di un uomo, il quale affermava, e ſoſteneva co' ſuoi libelli coſe, delle quali egli ſteſſo non era coſtantemente perſuaſo, e a cui il sì era no, e no il sì, ſenz' altra differenza di vero, o falſo, che quella, che aveſſe portato il tempo, e l' impegno. Nè la contraddizione ſta ſolamente nello ſcopo, e nel ſiſtema dell' uno, e dell' altro Opuſcolo confrontati inſieme, de' quali uno riconoſce la Profeſſione Religioſa per materia ſacra, e di giuriſdizione Eccleſiaſtica, l'altro per materia temporale, e di legislazion laica; ma negli argumenti particolari ancora, ſiccome in ſiſtemi oppoſti dovea neceſſariamente accadere: laonde, tralle altre, avendo egli nelle *Rifleſſioni* (1) fatto tal confronto tra il Matrimonio, e la Profeſſion Religioſa, che quello, che nel Matrimonio è lecito in via di contratto, inevitabilmente e ſotto qualſivoglia aſpetto ſia ſimoniaco nella Profeſſione; all' oppoſito nel *Trattato* così ſcrive: (2) *La maggior differenza, che io trovo* (di ſacro,

(1) *P. 45. e 46. dell' ediz. di Nap.* perchè da eſſa prendo la traduzione italiana; *di quella di Venezia pagina 149.*

(2) *Pag. 141. ediz. di Napoli*, la qual edizione cito in primo luogo,

cro, e di temporale, tra il Matrimonio, e i Voti ſolenni) *ſi è, che eſſendo il Matrimonio un Sagramento, ſi può dire, che più ragione avrebbe d' eſſer libero dalle leggi civili, che i Voti ſolenni, i quali non hanno altro di ſanto, o di ſagro, che la loro intenzione*. E laddove nelle *Rifleſſioni* (1) ſi fa forte ſu i decreti del Concilio di Trento; nel *Trattato* (2) al contrario dichiaraſi apertamente con isfacciataggine da ſciſmatico di non *riconoſcere* quel Concilio nè come *legittimo*, nè come *canonico*, e perciò di niuna autorità ne' ſuoi decreti; del quale graviſſimo errore troveranno in queſto noſtro primo Volume (3) i lettori la dovuta confutazione.

Finalmente mancò d' avvedutezza altresì, e molto più, l' editore medeſimo di Parigi maſcherato all' Olandeſe, nel premettere alla ſua edizione l' articolo del Sig. Goujet, di cui abbiamo parlato di ſopra, e parleremo anche in appreſſo, contenente l' elogio del Sig. Butignì: perchè il mettere ſotto gli altrui occhj con un tale articolo, il catalogo delle Tragedie, e de' Romanzi di queſt'Autore, era un tradire il ſuo impegno, col far ſapere ai lettori, che il *Trattato*, e le *Rifleſſioni* di lui erano un frutto di notizie Canoniche, e Teologiche acquiſtate colla lunga applicazione di ben ſedici anni ſopra Tragedie, e Romanzi, e che i dodici volumi tragici, e romanzeſchi da lui compoſti formavano

(1) *Pag.* 37. 38. 40., *e altrove, dell' ediz. di Napoli.*

(2) *Pag.* 31. *e* 32. *della ſteſſa ediz.*

(3) *Pag.* 66. *e ſegg.*

vano il corpo più conſiderabile delle Opere di queſto novello Canoniſta ; onde delle ſtrane , e portentoſe novità di dottrina , che compongono il *Trattato* , e le *Rifleſſioni* di lui , tanto più avrebbono diffidato i ſavj lettori , e ſe ne ſarebbon guardati , quanto più era ſtato ſpregevole , e inetto a trattare tali materie l'Autore , e quanto più grave dall' altro canto , e importantiſſima è la materia , ſiccome quella , che intereſſa la coſcienza ; intorno alla quale perciò neſſuno , a cui prema la ſana credenza , e la ſalute dell' anima , ſi avventura giammai a giuocar di capriccio .

VIII. Tutte però queſte inavvertenze dell'editore Franzeſe ha avvedutiſſimamente ſcanſate l' editor di Venezia , il quale ſi è preſo generoſamente la briga di fare all' Italia nella ſua propria lingua il prezioſo regalo del *Trattato* del Sig. Butignì (1) . Valutoſi egli , o , a meglio dire , abuſatoſi della novità del libro , ch' era ſconoſciuto in Italia , dove nulla ancora ſapevaſi nè della peſſima qualità di eſſo , nè della confutazione già fattane dall' Anonimo contemporaneo , nè dello ſcredito , che aveva incontrato in Francia ſino da quando era comparſo alla luce ; ſoppreſſe francamente nella ſua edizione italiana sì l' articolo del Goujet , e sì le *Rifleſſioni*

(1) *Dell' autorità del Re ſopra l'età neceſſaria alla Profeſſione ſolenne de' Religioſi , Opera del Sig. le Vayer de Butignì , Avvocato del Parlamento di Parigi , ed ora traſportata in lingua italiana . Venezia 1768. Preſſo Luigi Pavini . Con privilegio .*

dell' Autore, occultando così destramente la notizia dello studio di leggi fatto dall' Autore stesso principalmente nei Romanzi, e nelle Tragedie, e le contraddizioni di lui: e come se avesse temuto, che si pensasse aver egli mozzata così l' edizione solo per rendere il libro più corto, e più facile a spargersi, e non anzi per tener nascosto il vero carattere dell' Autore, si è preso il pensiere di sostituirvi egli stesso del suo un altro carattere tutto diverso, e tale, quale gli bisognava per accreditare l' opera; e lo ha eseguito con un' impostura sì vile, e sì vergognosa, che non si sa a che dare la preferenza, se al coraggio di fingere, e di spacciar la menzogna con tanta franchezza, ovvero alla vana lusinga di credere, che a lui solo fossero noti i libri stampati in Francia, nè vi fosse per essere chi penetrasse ne' di lui nascondigli, e svelasse il mistero dell' iniquità. Nel *Proemio* adunque da lui premesso alla sua traduzione, del quale formano la tessitura inconseguenze d' idee, e ciarle incoerenti, dopo di avere con meschina stiracchiatura allegati alcuni pretesti, da i quali finge di essere stato indotto a tradurre, e a ristampare un tale liberco-lo (come se di grande acutezza di vista vi fosse bisogno per vedere sotto veli sì trasparenti, e per capire, che son tutti pretesti appiccicati a posticcio per gabbare i semplici); dopo, dico, di essersi così alla meglio, o alla peggio, introdotto; in appresso, a fine di conciliare la stima de' lettori a un tal libro, propone loro a consi-

de-

derare (1) *che l' Autore tanto riſpetto agli officii da lui eſercitati in tutto il corſo della ſua vita, e ne' quali fu impiegato dalla Maeſtà di Lodovico XIV. Re di Francia, e dal Signor Colbert, finiſſimi eſtimatori degl' intelletti, quanto riſpetto ai libri da lui pubblicati, può dirſi nudrito ſempre in queſto genere di cognizioni*, cioè (2) *di Storia Sagra, e profana, di Concilj, di Santi Padri, e di leggi divine, ed umane*. Ma qui i miei lettori ricordandoſi del *Gran Selim*, del *Manlio*, del *Mitridate*, del *Tarſi e Zelia*, che colla piccola giunta di due ſcritturelle criminali erano in ſomma l' *Opera omnia* del Sig. Butignì allorchè ei ſi miſe a ſcrivere le *Rifleſſioni ſull' Editto*, e il *Trattato de' Voti*; comprenderanno beniſſimo da ſe medeſimi, ſenza aver biſogno di oſſervazioni altrui, che *l'Autore*, allorchè ebbe il coraggio di metterſi a ſcrivere di materie canoniche, in tutt' altro *genere di cognizioni era nudrito*, fuorchè in *Iſtoria ſacra, e profana, in Concilj, in Santi Padri, e in leggi divine, ed umane*, e che il buon editore vuol qui loro, come ſuol dirſi, ficcar carote.

Ma queſto è il meno. Alle parole *pe' i libri da lui pubblicati*, mette l' editore in fondo di pagina (3) per modo di nota queſto catalogo di tali *libri* nè più, nè meno: 1. *Diſſertation ſur l'autorité legitime des Rois en matiere de Regale*. 2. *Traité de l'autorité des Rois dans l'ad-*

(1) *Pag.* 5. (2) *Pag.* 4. (3) *Pag.* 5. *not.* (*a*).

l' adminiſtration de l' Egliſe Gallicane. 3. *Hiſtoire des matieres Eccleſiaſtiques, ou Diſſertations hiſtoriques ſur la Regale*. 4. *Traité des bornes de la Puiſſance Eccleſiaſtique, & Civile*. Or che diranno i miei lettori, quando cogli occhj proprj avranno veduto, che queſte quattro Opere attribuite dal Traduttor di Venezia al Signor Butignì, non ſono, che una ſola ſoliſſima Opera, ſtampata varie volte con queſti diverſi fronteſpizj, la quale adeſſo il medeſimo Traduttore con una vile finzione ſpaccia per quattro Opere differenti, a fine di dar corpo al fantaſma della perizia canonica dell' Autore, per ingannare chi aveſſe la ſemplicità di fidarſi di lui; tacendo intanto, e ſottraendo alla notizia de' lettori le vere Opere di un tal Autore, cioè le di lui Tragedie, e i voluminoſi Romanzi?

Ha egli eſtratto il ſuo catalogo di fronteſpizj dall'articolo più volte citato del Goujet, e da lui ſoppreſſo; e dico, che l' ha eſtratto di là, perchè avendone io fatto minuto confronto sì coll' articolo ſteſſo, e sì ancora con qualche altro catalogo dell' Opere del Butignì, ho trovato, che il noſtro editore rapporta quei quattro fronteſpizj non ſolamente col medeſimo ordine, con cui gli avea mentovati il Goujet nel ſuo articolo, anche dove queſti, per paragonare di una coll' altra il pregio delle diverſe edizioni, eraſi diſcoſtato dalla ſerie cronologica; ma ſinanche colle ſteſſe parole: laddove

preſ-

preſſo altri (1) vi è della diverſità e nell' ordine, e nelle parole. Il Goujet adunque, dopo aver riferite per ordine le antecedenti Opere del Sig. Butignì, i di lui copioſi Romanzi, le Tragedie, il Trattato de' Voti, le Rifleſſioni intorno all' Editto &c., e una nuova Ordinanza per la marina con un Dizionario pur di marina (di cui neſſuno fa uſo) pubblicati nel 1677. e ſcritti da lui, ciò ch' è veramente maraviglioſo, e che vieppiù fa conoſcere la di lui prodigioſa franchezza, ſenza alcun preventivo uſo del meſtiere della marina (2); vie-

(1) Vedi la Prefazione dell'edizione di Londra [Parigi] 1753. *De l'autorité des Rois dans l' adminiſtration de l' Egliſe Gallicane par M. le Vayer de Boutigny.*

(2) L'Ordinanza, e Dizionario di marina ſcritto dal Sig Butignì, che nulla ſapeva di tal materia, e che forſe non avea neppur veduto mai nè marina, nè navi, mi riduce a memoria quel fatto grazioſo, che a certo Formione accadde in Efeſo con Annibale, raccontato da Cicerone *De Oratore lib.* II. „ Dicitur Phormio, „ cum Annibal Carthagine expulſus „ Epheſum ad Antiochum veniſſet „ exul; proque eo, quod ejus nomen erat magna apud omnes gloria, invitatus eſſet ab hoſpitibus „ ſuis, ut eum, quem dixi, ſi vellet, audiret; cumque is ſe non „ nolle dixiſſet: locutus eſſe dicitur „ homo copioſus aliquot horas de „ Imperatoris officio, & de omni „ re militari. Tum, cum ceteri, qui „ illum audierant, vehementer eſſent delectati; quærebant ab Annibale, quidnam ille ipſe de illo „ philoſopho judicaret. Hic Pœnus „ non optime græce, ſed tamen libere reſpondiſſe fertur: multos ſe „ deliros ſenes ſæpe vidiſſe, ſed qui „ magis, quam Phormio, deliraret, „ vidiſſe neminem. Neque mehercule injuria. Quid enim aut arrogantius, aut loquacius fieri potuit, „ quam . . . hominem, qui numquam hoſtem, numquam caſtra „ vidiſſet, numquam denique minimam partem ullius publici muneris attigiſſet, præcepta de re militari dare? Hoc mihi facere omnes „ iſti . . . videntur, qui, quod ipſi „ experti non ſunt, id docent ceteros„. Che avrebbe detto Annibale al veder comparire a luce un libro

ne finalmente il Goujet all' ultima di lui Opera ; la quale ei racconta eſſere ſtata ſtampata per la prima volta l' anno 1682. con queſto titolo : *Diſſertations ſur l' autorité légitime des Rois en matiere de Regale*. Queſto titolo , o ſia fronteſpizio , forma la prima delle ſuppoſte quattro Opere del Sig. Butignì nell' onorato catalogo dell' editor Veneziano .

Proſiegue il Goujet , e avverte in *ſecondo* luogo , che nel 1700. furono fatte due nuove edizioni dello ſteſſo libro , nelle quali fu falſamente attribuito al Sig. Talon, e che in tutte due fu intitolato così: *Traité de l'autorité de Rois dans l' adminiſtration de l'Egliſe Gallicane*. Potea per verità qui il Signor Goujet dar più compiuta la notizia di queſte due edizioni del 1700. , o piuttoſto dell' Opera ſteſsa coll' occaſione di mentovare queſte due edizioni , nelle quali fu attribuita al Signor Talon : voglio dire , che potea ben far ſapere ai lettori , che appunto ſotto il nome del Signor Talon , e col titolo di queſte edizioni del 1700. *Traité de l' autorité des Rois touchant l' adminiſtration de l' Egliſe* ella fu proibita dalla Santa Sede Apoſtolica con decreto dei 3. Gennajo

di marina ſcritto dal Sig. Butignì, che nulla ſapea di marina , nè di navi ? E che dobbiamo dir noi de' Trattati di lui ſulla riforma de' Monaſterj , ſull' età de' Voti , e ſu i limiti dell' autorità Eccleſiaſtica, e della Civile, cioè ſopra materie, per trattar le quali faceva duopo non la di lui intraprendente franchezza , ma fondo di dottrina tanto più eſteſo, e più ſodo, quanto furono più riſtrette le di lui cognizioni, e l'animo più leggiero?

najo 1703., e poſta nell' Indice de' libri proibiti (1); e che di eſſa ſotto lo ſteſſo nome ha fatta in poche parole la critica, non già un qualche Oltramontano prevenuto, com' egli direbbe, da pregiudizj, ma uno Scrittore Franzeſe, e un Difenſore delle libertà Gallicane, l'Abate Langlet du Freſnoy (2), dicendo, ch' ella *CONTIENE DE' PRINCIPJ, I QUALI MENANO TROPPO AVANTI*, ch' è quanto dire, ch' ella è appoggiata a' principj falſi, e di conſeguenze parimenti falſe, e pericoloſe; laonde ſoggiugne l'iſteſſo Langlet, che quell' Opera *ſembra derogare ai diritti della Poteſtà ſpirituale*: e col dire inoltre, che la ſeconda parte di eſſa, *ſe foſſe corretta*, *non ſarebbe del tutto inutile*, *perchè*, com' ei dice, *ſi accoſta al diritto Franceſe aſſai più*, *che la prima*, dà a divedere quanto cattiva ſia anche a giudizio di lui la prima parte, la quale neppure col benefizio della correzione ſi poſſa adattare non pure alle maſſime più comuni, e ſicure, ma

(1) *Verbo* Talon *pag.* 271. *edit. Rom. in* 8. *an.* 1758.

(2) Nella ſua Prefazione Critica al Commentario di Moſſiù Dupuy *Sur le Traité des libertez de l'Egliſe Gallicane de M. Pierre Pithou*, dell' ediz. di Parigi 1715. pag. lxv „ Plu- „ ſieurs Ecrivains ont traité particu- „ lierement de l'autorité du Prince „ dans les affaires Eccleſiaſtiques. „ L' ouvrage, qu' on a fait paroitre „ ſous le nom de M. Talon, CON- „ TIENT DES PRINCIPES QUI „ MENENT TROP LOIN, ET „ SEMBLE DEROGER AUX „ DROITS DE LA PUISSANCE „ SPIRITUELLE. Mais ſi l'on y „ ajoûtoit quelque correctif, la lectu- „ re de la ſeconde partie ne ſeroit „ pas tout-à-fait à negliger, parce „ qu'elle ſe rapproche beaucoup plus „ de nôtre Droit, que la premiere „.

ma nemmeno al moderno diritto Franzeſe. Il qual giudizio di uno Scrittore, a cui il Goujet non può dar l'eccezione di Oltramontano, e di pregiudicato, il quale nondimeno confeſſa la falſità de' principj del Sig. Butignì in una tal Opera, nè può diſſimulare l' oppoſizione di eſſi ai diritti ſacri della Poteſtà ſpirituale, darebbe per ſe medeſimo, anche malgrado la grazioſa delicatezza delle parole, colle quali è eſpreſſo, darebbe, dico, per ſe medeſimo ſufficientemente a conoſcere il merito di quell' Opera, che l' editor di Venezia ha propoſta per argumento della perizia, e buona dottrina del Signor Butignì in tali materie, quand' anche non foſſe eſpreſſamente condannata la ſteſſa Opera, come lo è, dalla Santa Sede. Ma ciò ſia detto come di paſſaggio, e per ſupplire l'omiſſione non indifferente del Sig. Goujet; del reſto quello, che preme oſſervino qui i miei lettori, ſi è, che del titolo poſto a quell' Opera nelle due edizioni del 1700., riferito dal Goujet in *ſecondo* luogo, e diverſo dal titolo della prima edizione, l' editor di Venezia ha formata l' impoſtura d' una *ſeconda* Opera: 2. *Traité de l' autorité des Rois dans l' adminiſtration de l' Egliſe Gallicane*.

Siegue la *terza* Opera del Sig. Butignì mentovata dall' editor di Venezia: 3. *Hiſtoire des matieres Eccleſiaſtiques, ou Diſſertations hiſtoriques ſur la Regale*: ed è queſto appunto il fronteſpizio recato in *terzo* luogo dal Signor Goujet, il quale racconta eſſere

ſta-

ſtato ſino dal 1690. inſerito il libro anzidetto del Signor Butignì in una raccolta, di cui quello era il titolo, o fronteſpizio che vogliam dire.

Finalmente mentova il Goujet in *ultimo* luogo l' edizione del medeſimo libro fatta nel 1734., nella quale fu falſamente attribuito al Sig. Delpech, e intitolato *Traité des bornes de la Puiſſance Eccleſiaſtique, & Civile*. Ed eccovi, nè più, nè meno, la 4. ed ultima Opera del Sig. Butignì nel catalogo del virtuoſo noſtro editor di Venezia.

Or io domando: può darſi impoſtura più sfacciata, o più vile di queſta? Metter fuori un libro tale, qual è il *Trattato de' Voti* del Signor Butignì, fondato ſopra cattivi principj; e ripieno di peggiori dottrine; ſopprimere nella ſua edizione le *Rifleſſioni* del medeſimo Autore *intorno all' Editto*, perchè facevano a calci col medeſimo di lui Trattato; e per far paſſare l' Autore ſteſſo per un gran Canoniſta, non ſolo traſandare ſotto ſilenzio i di lui ſcritti tragici, e romanzeſchi, e criminali, e marinerecci, che furono la maſſima parte, e quaſi tutte le di lui Opere; ma di più finger di pianta Opere da attribuirgli per ingannare i lettori, quattro edizioni, e fronteſpizj diverſi d' uno ſteſſo ſteſſiſſimo libro facendo con una viltà ſenza eſempio comparire per quattro Opere differenti?

E pure con una impoſtura così sfacciata non ha coſtui avuto ribrezzo di preſentarſi a un pubblico Magiſtra-

ſtrato dedicandogli l' impoſtura ſteſſa, e mettendole alla teſta i nomi riſpettabili di tre ſoggetti (1) rappreſentanti la Maeſtà Pubblica; e nella Dedica a nome dello Stampatore (a cui con buon giudizio, come in tutto il reſto, fa far la figura di erudito) chiamando a piena bocca, affidato alla ſua propria impoſtura, e alla buona fede de' lettori, *ſommo Maeſtro nelle diſcipline legali* il Sig. le Vayer de Butigni, che in tali *diſcipline* non fu neppur buon diſcepolo. Queſto ſolo mancava per coronar l' opera, che, ſiccome ſi era fatto ſcherno della ſacra autorità della Chieſa col tradurre, e riſtampare un libro, che la impugnava; e della verità con tante diſſimulazioni, e finzioni, e menzogne; ſi faceſſe anche giuoco della Pubblica Poteſtà temporale, e ne violaſſe il riſpetto, cercando, col preteſto di una Dedica, di ſorprenderla, ed ingannarla.

Ma poi queſt' Opera del Sig. Butigni, nella quale una e ſola ſono finalmente venute a riſolverſi ſenza punto di algebra le quattro Opere enunciate con tal buona fede dall' editor di Venezia, è ella almen tale da poter col

(1) Ha egli dedicata la ſua edizione *Agli Eccellentiſſimi Signori ç. Gian Antonio da Riva, ç. Andrea Querini, ç. Alviſe Vallareſſo, Deputati Eſtraordinarj aggionti al Collegio Eccellentiſſimo de' x. Savj*: a' quali parlando, incomincia così la ſua Dedica: „ Eſaminandoſi nel preſente breve Trattato una delle più importanti porzioni di quella grave materia, che venne dall' Eccelentiſſimo Senato con le ſue Sovrane deliberazioni raccomandata alla vigilanza, e profonda ſapienza dell' EE. VV., riconobbi eſſer mia preciſa obbligazione l' offerirlo umilmente a' venerati nomi di quelle „.

col ſuo credito ſoſtenere quello del *Trattato de' Voti*, come l'editore medeſimo ha voluto dare ad intendere? Già abbiam veduto, eſſere condannato un tal libro, e riputato pernicioſo ſino dal Langlet: nondimeno ſentiamone anche il Sig. Goujet, ch' è quegli, che di propoſito ha fatto l' elogio della vita, e degli ſcritti di eſſo Sig. Butignì. E' vero, ch' egli è parziale per l' Autore, e per le Opere di lui, come abbiamo già veduto di ſopra: ma ciò poco importa, mentre quello, che noi vogliamo da lui, non è il giudizio ſulle ſteſſe Opere, il quale ognuno è in diritto di formare da ſe medeſimo, e nel quale può averlo ingannato, ſeppur le ha lette (1), la ſua parzialità, e la ſua prevenzione; ma vogliamo ſoltanto aver da lui le notizie dei fatti; intorno ai quali tanto meno abbiamo difficultà di credergli, quanto che egli non ha dato ſaggio di avere avuta l' abilità dell' editor di Venezia, di finger di pianta coſe falſe: quanto poi al giudizio, non gliene ricerchiamo, nè vuol ragione, ch' ei tolga a noi, o a' noſtri lettori il diritto, che abbiamo, di formar quel giudizio, che ci paja più giuſto, e più coerente ai fatti, che avremo appreſi da lui medeſimo. Racconta egli adunque il Sig. Goujet nel tan-

(1) Ho detto *ſeppur le ha lette*, perchè nè dà egli indizio alcuno di averle realmente lette, nè è poſſibile, che un uomo, che intraprende, com' egli fece, di mettere inſieme cataloghi di tante opere di tanti Scrittori, le legga tutte, e paſſi più in là de' frontespizj, e al più al più di qualche ſpizzicatura in qua, e in là, di alcuni libri.

tante volte citato articolo, che il libro „ De l' autorité „ des Rois dans l' adminiſtration de l' Egliſe Gallica- „ ne „ (1) *fu compoſto dal Signor Butignì nel tempo delle ſciſſure, che furono tra la Corte di Francia, e quella di Roma* (cioè in tempo del Re Luigi XIV., e del Pontefice Innocenzio XI.); *ma per ragioni politiche non eſſend oſi potuto ſtampare colla ſolita regia licenza, ne furono ſparſe varie copie manoſcritte, ſu una delle quali fu ſtampato l'anno* 1682. *in Colonia*, cioè a dire alla macchia colla data di Colonia.

Sopra queſto barlume diſcorriamola un poco. Quali mai furono le *ragioni politiche*, per le quali non ſi potè ſtampare un tal libro colla ſolita licenza, o ſia, come in franzeſe appellaſi, privilegio? Non certamente quella di non diſpiacere al Re, delicato ne' ſuoi diritti, e allora attualmente in diſguſto col Papa; poichè anzi all' oppoſto quel libro attribuiva al Re un' ampliſſima poteſtà anco ſulle coſe Eccleſiaſtiche. Quella forſe di non offendere l' animo del Papa? Ma come? Se allora appunto bolliva più che mai l' impegno; e ſe in quel tempo medeſimo, in cui furono ſparſe le copie manoſcritte del detto libro, e ne fu fatta alla macchia la pri-

(1) „ Cet excellent „ [ho già avvertito di voler prendere dal Sig. Goujet le ſole notizie dei fatti, ſenza obbligarmi a ſeguire il di lui giudizio] „ Traité fut compoſé dans „ le temps des démêles de la Cour „ de France avec celle de Rome. „ Des raiſons de politique n' ayant „ pas permis qu' il fût imprimé avec „ privilége, il s' en répandit pluſieurs „ copies, ſur l' une deſquelles fut faite l' edition de Cologne, 1682. „

prima edizione nel 1682., in quel tempo medeſimo, torno a dire, furono portate le coſe ſino a far la celebre dichiarazione de' 19. Marzo 1682., in confronto di cui era un nulla quel libricciuolo di un uomo oſcuro, e privato, e di neſſuna autorità. Il giudizio ovvio, naturale, e il più ragionevole, che io poſſa formare in viſta di queſti fatti ſtorici, e manifeſti, e della combinazione de' tempi, e delle circoſtanze, ſi è queſto, che il Signor Butignì, il quale aſpirava a far fortuna a ogni coſto, e aſſai contava ſulla franchezza del ſuo talento, ſenza punto badare alla qualità, e alla delicatezza delle materie, ſiccome dall' Editto del 1666. avea preſa occaſione di uſcire agli occhj del mondo colle ſue *Rifleſſioni*, e in ſeguito col *Trattato dell' età de' Voti*; così, eſſendogli ite a vuoto queſte prime pruove della ſua induſtria, ed eſſendo trattanto nato quel diſguſto tra la Regia di Francia, e la Santa Sede, egli, mentre tutti i buoni gemevano per la diſcordia diſgraziatamente accaduta tra il Sacerdozio, e il Regno, e avrebbono voluto poter contribuire tutto dal canto loro all' accomodamento, egli, diſſi, il quale *omni Reipublicæ ulcere tamquam unguis exiſtebat* (1), cercando all' oppoſto nella comune calamità il ſuo guadagno, ſtimò di non laſciar paſſare inutilmente una tale occaſione d' inſinuarſi, ſe gli veniſſe fatto, nella grazia della Corte; e che nondimeno il veleno del di lui libro fu così manifeſto,

(1) Cicer. *Orat. pro domo ſua.*

ſto, che nè pure in circoſtanze così favorevoli al ſuo intento potè ottenere la permiſſion di ſtamparlo, onde lo ſparſe manoſcritto, e fu ſtampato alla macchia.

Che ſe altri per avventura ſi crede di poter altrimenti ſviluppare le *ragioni politiche* miſterioſamente accennate dal Sig. Goujet; veda egli, ſe gli poſſa riuſcire di combinarle meglio, che non ſi è fatto per noi, e coll' umore del Signor Butignì, e colle antecedenti di lui intrapreſe, e colle circoſtanze tutte della prima edizione fatta alla macchia per non averne potuto ottenere la licenza nè meno in quei tempi; e in quelle congiunture: e avverta inoltre, che neppure in appreſſo potè mai ſtamparſi in Francia quell'Opera con licenza, onde troppo lunga durata dovrebbono avere avuto quelle *ragioni politiche*, che ci ha volute far credere il Signor Goujet. Imperciocchè la ſeconda edizione dove ne fu ella fatta? in Parigi per verità, ma colla data dell' Haya. E la terza? in Amſterdam nel 1700. E la quarta? in Roan, ma colla data d' Amſterdam, pure nel 1700. La quinta parimenti in Amſterdam nel 1734., e la ſeſta finalmente in Parigi, colla data di Londra, nel 1753. (nella di cui Prefazione ſono diſtintamente noverate tutte le ſuddette antecedenti edizioni). E queſte date dell' Haya, d' Amſterdam, di Londra, cioè tutte di paeſi eretici, non danno elle a divedere a chiunque abbia occhj, qual credito abbia avuto in Francia, e quale vi ſia ſtato riputato un libro, che non vi potè eſ-

eſſere ſtampato mai con licenza? Veda dunque in queſti fatti, e in queſte chiariſſime pruove l'editor di Venezia apertamente ſvelata la ſua impoſtura, e ſi confonda non ſolo di trovarſi convinto di avere ad arte falſamente rappreſentati per quattro diverſe Opere i fronteſpizj diverſi d'un' Opera ſola, ma altresì al vedere, che per queſta ſteſſa Opera appunto, e pe 'l carattere di eſſa, fa l' Autore tanto più deplorabile la comparſa, quanto egli per mezzo dell' Opera medeſima corredata dalle ſue impoſture, a ſpeſe della buona fede del pubblico, eraſi luſingato di fargliela fare più luminoſa.

Ma biſogna pur dire alcuna coſa degli *officj*, che il medeſimo editore, ſempre intento a far comparire, a forza di bugie, per un grand' uomo chi non fu in realtà altro, che un legulejo dozzinale, e nulla più, ſpaccia con iſmargiaſſerla eſſere ſtati dall'Autore *eſercitati in tutto il corſo della ſua vita, e ne' quali*, ei ſoggiugne, *fu impiegato dalla Maeſtà di Lodovico XIV. Re di Francia, e dal Signor Colbert, finiſſimi eſtimatori degl'intelletti*. Ma perchè non ci ha egli mentovati queſti *officj*, onde non poteſſimo ſoſpettare, ch'ei ci vendeſſe luciole per lanterne; e non ha poſta qui pure una nota contenente il catalogo di tali *officj*? Oh, perchè qui ei non avea fronteſpizj da poterſi ajutare. Suppliremo noi brevemente a queſta di lui omiſſione, ſempre colla ſcorta del Sig. Goujet. Il Sig. Butignì da Avvocato che era, fu fatto Maeſtro di Richieſte, *Maître de Requêtes*, nel

nel 1671., indi Intendente di Soiſſons nel 1682., e ſenz' aver ottenuto altro impiego, terminò i ſuoi giorni l' anno 1685. Queſt' è tutto il catalogo de' di lui uffizj, nè più, nè meno (1); poichè l' uffizio di Conſigliere di Stato, il quale il Sig. Goujet crede (2) ch'egli avrebbe ottenuto in appreſſo, ſe trattanto non foſſe morto, non entra in un tal catalogo, sì perchè l'editore ſi contenta, che *conſideriamo gli officii da lui eſercitati in tutto il corſo della ſua vita, e ne' quali fu impiegato*, ſenza obbligarci a conſiderare anche quelli, che dopo morte lo ſeguirono nell' opinione de' ſuoi parziali; e sì ancora perchè noi ci ſiamo impegnati a fidarci del Signor Goujet come di Storico, non già come di Aſtrologo, o di Profeta, e quanto a' fatti accaduti, non già quanto agl' immaginarj, che poteano accadere. Fermandoci dunque ſu gli *officii eſercitati* dal Signor Butignì, i lettori, per non laſciarſi ingannare dal buon editore, hanno a ſapere, che l' uffizio di Maeſtro di Richieſte, che noi diremmo Relatore di Memoriali, conſiſte in ſuſtanza nel riferire al Conſiglio del Re i Memoriali, e le iſtanze portate allo ſteſſo Conſiglio, eſponendo le ragioni, che poſſono o favorire, o oſtare all' iſtanza, e nulla più; il quale uffizio, come che porti ſeco la ſperanza di conſeguire poi un più lucroſo impiego d' Intendenza di provincia, perocchè bene ſpeſſo dal ceto de'

(1) Nell' *articolo* del Sig. Goujet più volte citato.
(2) *Ivi*.

de' Maeſtri di Richieſte vengono eſtratti tali Intendenti, non ha del reſto nulla di ſingolare, nè ſi reputa per un grand' impiego. E in fatti, ſiccome ſi legge preſſo il Goujet medeſimo, allorchè il Signor Butignì, laſciata l' Avvocatura, comprò l' impiego di Maeſtro di Richieſte, avendo egli dopo pochi giorni incontrato per iſtrada il Signor de Mezeray, ch' era uno de' di lui amici, ed eſsendoſi fermato per parlargli; queſti, freddamente ſalutatolo, lo piantò con dirgli, *ah che voi ſiete decaduto* (1)! e il Butignì ſteſſo, anche dopo di aver conſeguita l' Intendenza di Soiſſons, non ſi potea dar pace di avere abbandonata l' Avvocatura, come quella, ch' era incomparabilmente più adattata a profittare nello ſtudio delle leggi (2). Come dunque può qui aver luogo la ſmargiaſseria dell' editore, ſe il povero Signor Butignì, invogliatoſi del carico più lucroſo d' Intendente, con queſta mira ſi fece fare Maeſtro di Richieſte, e per ben dodici anni dovette eſercitar

(1) „ Quelques jours après que „ M. le Vayer eut été pourvu de la „ charge de Maitre de Requêtes, il „ rencontra M. de Mezerai qui étoit „ de ſes amis, & l'aborda; mais „ l'autre le ſalua froidement, & le „ quitta en lui diſant, *Ah! que vous „ êtes déchu* „. M. Bretonnier appreſſo il Goujet citato.

(2) M. Bretonnier ivi: „ M. le „ Vayer avant de ſe retirer [de l'Intendence de Soiſſons] me fit l'honneur de me venir voir, & m'excita fortement à m'appliquer à „ l'étude du droit, comme le plus „ propre à former les juriſconſultes „ & les honnêtes gens; & éleva la „ profeſſion des Avocats au deſſus de „ toutes les dignités. Il me dit, qu' „ il s'étoit toujours repenti de l'avoir „ quittée „.

quest' impiego prima di ottenere un' Intendenza? E' egli questo un essere stato per tutto il tempo della vita dalla Maestà di Lodovico XIV., e dal Sig. Colbert, finissimi estimatori degl' intelletti, impiegato in tali *officii*, che dieno idea d' un grand' uomo *nudrito sempre in cognizioni di Storia sacra, e profana, di Concilj, di Santi Padri, e di leggi divine, ed umane*, come a' lettori italiani non informati delle più minute cose di Francia ha, perpetuamente impostorando, voluto far credere l' editor di Venezia?

Quanto alla chiusa del *Proemio* dell' editore medesimo, ov' egli dice di avere sperato, che il leggere il Trattato del Sig. Butigni *Dell' autorità del Re sopra l' età necessaria alle Professioni* da lui tradotto in italiano, *non fosse per esser discaro a tutti quegli uomini, i quali senza far punto professione di così fatte dottrine amano con ingenuo candore quelle opinioni, che servono ad edificazione della Chiesa, e a sostenimento de' Diritti sovrani*, non ne dico nulla per ora, giacchè quanto vaglia il libro e l' opinione del Sig. Butigni a *sostenere i Diritti sovrani*, lo vedranno a suo luogo distintamente i lettori allorchè in questi due Volumi si schiereranno loro sotto degli occhj i continui di lui sofismi, e i mostruosi troncamenti di testi, ne' quali sofismi, e troncamenti tutto consiste il nerbo di un tal Trattato; e come abbia *edificata la Chiesa*, lo scorgeranno pur a suo luogo con evidenza nelle continue tracce di Calvi-

ni-

niſmo, e ne' graviſſimi errori ſparſi a larga mano nel Trattato medeſimo; nè qui per ora aveamo a far altro, che dare ragguaglio in generale sì dell'Autore, e delle di lui opere, che delle edizioni ſpecialmente del Trattato ſteſſo; e neppur tanto vi ci ſaremmo trattenuti, ſe l' editor di Venezia colle ſue tante, e sì ſolenni impoſture non ci aveſſe addoſſata la neceſſità di ſviluppar-le, e diſcioglierle.

IX. Reſta in ultimo luogo a dire dell' edizione di Napoli (1). Ella è fatta ſull' edizion di Venezia, e nondimeno è da eſſa differente sì per eſſervi aggiunte al Trattato *Dell'autorità del Re ſopra l'età neceſſaria alle Profeſſioni*, così appunto come in quella di Parigi del 1751. anche le *Rifleſſioni intorno all'Editto &c.*, le quali nell'edizion di Venezia, come avvertimmo di ſopra (2), furono omeſſe; e sì ancora per la diverſità, che vi s' incontra frequentemente, di voci, di fraſi, e di ſintaſſi; non già che l'editore di Napoli, ſiccome traduſſe egli le *Rifleſſioni*, così abbia tradotto di nuovo anche il Trattato, poichè anzi dal confronto di eſſe due edizioni italiane ben ſi vede aver egli ſeguita la traduzione dell' editor di Venezia; ma bensì ha egli ripulita al-

(1) „ Dell' Autorità del Re ſopra „ l' età neceſſaria alla Profeſſione ſo- „ lenne de' Religioſi, Opera del Sig. „ le Vayer de Butignì Avvocato del „ Parlamento di Parigi, coll' ag- „ giunta delle Rifleſſioni intorno all' „ Editto concernente la riforma de' „ Monaſterj nuovamente traſportate „ dal Franzeſe. Napoli nella Stam- „ perìa di Giovanni Gravier 1768. „

(2) *Pag.* xxxiii.

alquanto la ſteſſa traduzion di Venezia, togliendo ciò, che nello ſtile di eſſa vi era di rozzo, e d' intralciato. Tutta la di lui cura in ſomma ſi è riſtretta a rendere la ſua edizione più terſa nel dire, e più copioſa di quella di Venezia, ſenza punto pigliarſi penſiere di renderla altresì più fedele, ch' era quello, che più importava; e non ſolo ſenza pigliarſi un tal penſiere, ma, quel ch' è più, adottando egli ſteſſo, e non già per inavvertenza, ma a bella poſta, le infedeltà dell' editor di Venezia col riſtampare il *Proemio* di eſſo, e col Proemio l' impoſtura sì degli *uffizj*, a' quali ſia ſtato dalla Maeſtà di Lodovico XIV., e dal Sig. Colbert, per tutto il corſo della ſua vita impiegato l' Autore; e sì, e molto più, de' quattro fronteſpizj ſpacciati per quattro diverſe opere, e della ſoppreſſione delle opere romanzeſche, e tragiche &c. dello ſteſſo Autore; mentre pure nell' edizion di Parigi del 1751., ond' ei traduſſe le *Riſleſſioni ſull' Editto &c.*, è diſteſamente ſtampato l'articolo del Goujet, nel quale non potè a meno di riconoſcere l' impoſtura del traduttor Veneziano. Queſt' articolo dovea egli tradurre, e mettere alla teſta della ſua edizione, ſe volea procedere con buona fede; e non al contrario, ſopprimendo queſto, adottare il *Proemio* dell' editor di Venezia, per ingannare, occultando la verità, e riproducendo le altrui menzogne, i lettori: il qual Proemio inoltre così ha egli riſtampato, che, chi non aveſſe notizia dell' edizion Veneta, lo crede-

reb-

rebbe di lui proprio ; e chi ne ha la notizia , vede , esserſi egli preſo la libertà di metter le mani anche nel Proemio ſteſſo , che pur non era tradotto dal franzeſe , ma originalmente ſcritto in italiano dall' editor di Venezia , ritoccandone egli a ſuo modo lo ſtile , ma ritenendone però tutte affatto le falſità , e le impoſture . Con queſta ſincerità , indizio di buona cauſa , e di miglior intenzione , ha voluto contribuire anch' egli *all' edificazion della Chieſa , e al ſoſtenimento de' Diritti ſovrani* .

X. Ma è ormai tempo di dare ai lettori conto di queſta noſtra *Analiſi Critica* , e per qual ragione in luogo di ſeguir l' eſempio de' riſpettivi italiani editori del *Trattato* , e delle *Rifleſſioni* del Sig. Butigni , col dare tradotta ſimilmente in italiano (come per verità aveamo da principio ideato di fare , e il che ſembrava baſtar poteſſe) la confutazione , che di ambidue i detti Opuſcoli pubblicò in franzeſe ſino dal 1669. l' Anonimo di lui contemporaneo ; ci ſiamo piuttoſto determinati a intraprendere del *Trattato* una nuova confutazione con queſta noſtra *Analiſi Critica* , laſciando a parte la confutazion dell'Anonimo , sì quella del *Trattato* , che quella delle *Rifleſſioni* . A mutare la noſtra prima idea , e ad appigliarci a queſta ſeconda riſoluzione , ci hanno indotti varie conſiderazioni , per le quali comprendevamo , che il *Trattato* , ch' era il pezzo peggiore , non era ſtato dall'Anonimo impugnato con quella pienezza , che fa di meſtieri ; e che la di lui impu-

impugnazione delle *Rifleſſioni*, ancorchè ſufficientemente rilevi l'irragionevolezza degli *Eſpedienti* di riforma propoſti dal Sig. Butignì, nondimeno non era ormai neceſsaria dopo una eſatta impugnazion del Trattato; e da un altro canto non era nè meno baſtevole a dare di riforma quell'idea giuſta, che la materia per ſe medeſima richiederebbe.

E primieramente quanto alla neceſſità di una nuova confutazion del *Trattato* più piena, che non è quella dell'Anonimo, convien oſſervare, ch'egli, come avvertimmo di ſopra (1), eraſi principalmente occupato a confutare le *Rifleſſioni*, ch'erano uſcite a luce le prime; e all'oppoſto, del *Trattato* avea dato ſolamente de' *Saggj*, i quali poterono bensì baſtare a farne ravviſar il carattere in quel tempo, quando un così ſtrano aſſunto prima ancora di ogni confutazione era comunemente riputato, e con ragione, un paradoſſo (2); ma non potevano eſſere ſufficienti a' dì noſtri, quando, come oſſerva un valente Scrittore (3), *il prurito d' impugnare la libertà, e i diritti della Chieſa, è ormai arrivato a una ſpecie di furore*; e mentre *compariſcono giornalmente or ſu di un punto, e or ſu di un altro, de' libri ripieni di falſi principj, e di paralogiſmi, e non per tanto trovano degli approvatori, ſecondo i quali, a mi-*

(1) *Pag.* XII. (2) Vedi ſopra *p.* VIII. *e ſeg.*

(3) *Del Diritto libero della Chieſa di acquiſtare, e di poſſedere beni temporali, Tom.* I. *Avvertim. p.* III.

a misura della insolenza, e della temerità degli Autori, cresce il pregio delle opere. Così vediamo, che del Sig. Butigni le *Riflessioni intorno all' Editto*, benchè appoggiate a falsi, ed erronei principj (1), nondimeno, perchè deferivano in alcun modo all' autorità della Chiesa, sono state da alcuno de' moderni editori (2) soppresse affatto, e dagli altri (3) posposte per modo di aggiunta, e come cosa di più; e che all'opposto, al *Trattato* de' Voti, perchè strappava violentemente dalle mani della Chiesa le chiavi della sua potestà, si sono accordati tutti a far fare o la sola, o almeno la principale comparsa. Ora in questo tempo, in cui il corso di una moltitudine di pessimi libri sopra tali materie, sparsi, per meglio sedurre il volgo, in lingua volgare appunto, e la funesta curiosità di molti di voler legger di tutto, ancorchè di nulla essi sappiano a fondo, ha confuse negli animi d' innumerabili persone le idee delle massime cattoliche, in iscambio delle quali perciò con somma facilità si adottano almen almeno le conseguenze di ereticali principj; in un tal tempo, io dico, la mostruosità dell' assunto posta in fronte ad un libro, ben lontano dall'avvertire i poco istruiti a guardarsene, è anzi un incentivo, che maggiormente solletica il gusto corrotto del secolo.

Non meno, che per la circostanza del tempo, è il

(1) Sopra *p.*VI.
(2) Sopra *p.*XXXIII.
(3) *Ivi p.*XXX. *e p.*LI. *not.*I.

il *Trattato*, più che le *Riflessioni*, pericoloso per la maniera, ond' è scritto. Un libro, che sembra steso con esattissimo ordine, e con precisione, dove la materia è distribuita in distinte *Proposizioni*, ognuna delle quali o vi comparisce provata con testi espressi di leggi sì canoniche, che civili, e con autorità di gravissimi Autori, o pur è evidentemente vera per se medesima, da cui in seguito pajon dedotte con raziocinio continuato le conseguenze; per la stessa apparenza di metodo, d'autorità, e di raziocinio, e per la sua brevità, e apparente chiarezza, sorprende di leggieri, e incanta il lettore, il quale nè sospetta, che i testi sieno mozzati con infedeltà, e contraffatti i passi; e per lo più non ha quel capitale di sapere, e di raziocinio, ch' è necessario sì per distinguere da argumentazioni giuste i paralogismi, e per accorgersi dove precisamente ne sia riposta la fallacia, e sì per iscorgere da quali principj derivino, e a quali conseguenze menino quelle nuove dottrine, che trova esposte in una bella comparsa. A confutare un libro così insidioso, e di cui tanta pompa facevano i moderni editori di esso, non eran bastevoli i *Saggj delle falsità, e degli errori*, che l'Anonimo ne avea dati: tutte bisognava rilevarne le falsità, e gli errori, almeno quelle, che formavano come l' ossatura, e il complesso del *Trattato*, e ricercarne tutte, per dir così, le giunture, e le connessioni; adoprando una pazientissima diligenza a collazionare in fonte i testi, che vi

fono

ſono addotti, e tutta l' eſattezza sì della teologia, e del diritto ad eſaminare i principj, ſu' quali è appoggiato; e sì della critica ad illuſtrar i fatti recativi in comprovazione di tali principj; e sì ancora, e principalmente della logica a peſar il valore delle argumentazioni impiegatevi o a ſtabilirgli, o a tirarne le conſeguenze: ch'è quanto dire, fare di tutto il libro una accuratiſſima *Analiſi Critica*, per cui tutta la pernicioſa macchina del *Trattato* veniſſe a reſtare, non pure ſcompoſta, ciò che co' ſuoi *Saggi* fece l'Anonimo, ma intieramente annientata; e non ſolo la mala fede dell'Autore, ma e del tema di tutto il libro, e degli errori tutti, che vi ſono ſeminati, ſi ſcopriſſe manifeſtamente la falſità, l' inſuſſiſtenza, il veleno.

Per queſte ragioni mi ſono io determinato a fare del *Trattato* medeſimo l'*Analiſi* appunto; la quale preſento a' miei lettori compreſa in queſti due Volumi. Avrei voluto eſſer più breve; ma tanta brevità non ſi confaceva nè alla ragion comune di confutazione, nè al carattere particolare di Analiſi Critica. Ogni riſpoſta di ſua natura rieſce più lunga della propoſta: e laddove per aſſerir un errore baſta una ſola propoſizione, a confutarlo vi vogliono parecchj ſillogiſmi, i quali ben coordinati formino una convincente dimoſtrazione. Molto meno ſi può oſſervar tanta brevità, allorchè a pienamente confutar un libro, è neceſſario farne l'Analiſi; nel qual caſo, oltre che convien traſcrivere una

gran parte del libro, che ſi confuta, riportandone tratto tratto diſteſamente gl' interi ſquarcj, biſogna ancora eſaminarne, per dir così, la ſtruttura tutta parte per parte, e diſcioglierne gli equivoci, e confutarne uno ad uno gli errori. Del reſto non è mai lunga, a mio giudizio, una confutazione, ſe tutto ciò, ch'ella abbraccia, contribuiſca a metter nel più chiaro lume la verità, che difendeſi, e a renderla non ſolo vittorioſa, ma pienamente trionfante dell'errore oppoſto; ed è ſempre utilmente ſpeſo sì dallo ſcrittore, che dai lettori il tempo, allorchè ſi giugne a precluder ogni adito a replica: il che ſe a me ſia riuſcito, lo giudicheranno gli altri; quanto a me, certamente ho cercato di conſeguirlo. Nondimeno in quelle parti medeſime del mio lavoro, che tendono, più che alla neceſſità della vittoria, al compito trionfo della verità, non ſarà diſcaro a'lettori il trovarvi illuſtrati con diligenza alcuni punti di Storia, e alcune leggi, che queſto lavoro medeſimo mi ha ſomminiſtrata l'occaſione di eſaminar a fondo, e di collocare nella più piena luce.

Circa alla maniera dello ſcrivere, la mia prima cura è ſtata quella di eſſer chiaro il più che poteſſi, con dare agli argumenti un giro facile, e piano, a fine di render il mio libro intelligibile, e utile a tutti, e ſpecialmente a coloro, l'imperizia de'quali potrebbe bensì eſſere ſtata ſedotta dal *Trattato*, che ſtampato e riſtampato in lingua volgare gira per le lor mani, ma i quali

non

non potrebbono riconoſcere la verità altrimenti, che trovando eſpoſte in una maniera non eccedente la loro portata quelle dottrine sì teologiche, che legali, dalle quali dipende il lor diſinganno. Col medeſimo fine ho accompagnato ordinariamente co' ſentimenti naturali di rimprovero i tratti di mala fede, che nel decorſo dell'Analiſi ſono andato ſcoprendo nel Trattatiſta; colle riſa, e col diſprezzo le inezie, e i ſofiſmi; e con eſpreſſioni di eſecrazione gli errori, e le inſidie teſe all' altrui ſemplicità: e al contrario, le maſſime di religione ho rammentate co' dovuti ſentimenti di riverenza, e di ſommiſſione. Oltre che la maniera naturale di ſcrivere richiede, che ogni coſa ſi eſprima così, come le conviene; io reputo ancora, che ſia di un eſtremo pericolo ſpecialmente preſſo del volgo la freddezza nel ſoſtenere la verità, e nell' impugnare gli errori; poichè la freddezza, e il languor dello Scrittore comunicandoſi ai lettori, genera negli animi loro una certa indifferenza, o piuttoſto inſenſibilità, la quale eſtingue in eſſi quel religioſo ribrezzo, e quella avverſione all' errore, ch' è un effetto della Fede (1), e uno de' più forti ripari contro la ſeduzione. Finalmente quanto all' uſo delle voci, e delle fraſi, ho adoprato ordinariamente le più familiari, e quelle, che nell' eſporre i miei penſieri come da ſe ſteſſe mi uſcivano dalla penna, acciocchè il mio li-

(1) S. Thom. 2. 2. q. 1. art. 4. ad 3. & q. 2. art. 3. ad 2.

libro ſia letto ſenza fatica, e ben inteſo da tutti. Non è perciò, che queſto ſtile familiare medeſimo non aveſſe potuto eſſere più colto, e terſo: ma dirò intorno a ciò a' miei lettori quello, che a' ſuoi nel principio del ſuo libro ſulla bugia diſſe Santo Agoſtino (1): Non iſtiate a richiedere cultura di ſtile: la noſtra applicazione l' abbiam data alle coſe, e alla premura di condur preſto a fine un'opera tanto neceſſaria al biſogno preſente; laonde o poco, o quaſi neſſun penſiero ci ſiamo preſi delle parole.

Riſpetto alle *Rifleſſioni* del Signor Butigni, la confutazione delle quali abbiamo ſtimato di omettere, già oſſervammo di ſopra (2), che di eſſe la parte principale, e come il nerbo, conſiſte nel *Primo Eſpediente*, cioè nelle ragioni, per cui convenga differire ſino a' 25. anni le profeſſioni ſolenni de' maſchj, e quelle delle femmine ſino a' 20.; il qual progetto avendo egli di nuovo poſto in campo nel *Trattato*, ed eſſendoſi perciò da noi nell'*Analiſi* detto ſu tal propoſito quanto era duopo; quindi la confutazione delle *Rifleſſioni* fatta dall' Anonimo ſarebbe per la maggior parte, ſe noi la riſtampaſſimo, una ripetizione inutile di ciò, che già nella no-

(1) *Lib. de Mendacio c.* I. *tom.* VI. *Opp. edit. Antuerp. an.* 1700. *p.* 307. „ Eloquium noli quærere: multum „ enim de rebus laboravimus, & de „ celeritate abſolvendi tam neceſ- „ ſarii quotidianæ vitæ operis: unde „ aut tenuis, aut prope nulla fuit „ nobis cura verborum „.

(2) *Pag.* VI.

noſtra *Analiſi* ſi contiene, eſpoſto anche con maggior diligenza. Per ciò poi, che concerne gli altri *Eſpedienti*, che compongono il reſto delle *Rifleſſioni*, ancorchè l'Anonimo ne abbia moſtrata l'irregolarità, e le cattive conſeguenze, nondimeno nè l'eſame di que' pochi *Eſpedienti* baſta a mettere nel ſuo giuſto lume la vaſtiſſima materia della riforma degli Ordini Regolari; nè ſi può da chi non è verſato più che tanto in tali materie, penetrare a fondo la giuſtezza, o l'inconvenienza di mezzi progettati per una riforma, ſe non ne ſieno prima fiſſati ſiſtematicamente i principj: e ſiccome in ogn'altra materia, così in queſta, chi vuol far opera veramente utile al pubblico, dee dar fuori tali libri, i quali, in vece di perpetuare con riſpoſte, e con repliche ſopra punti particolari, le diſpute, tocchino anzi il fondo della controverſia, e l'eſauriſcano. Il *Trattato* de' Voti, poichè conſiſteva tutto in un paradoſſo, la verità oppoſta al quale era ſicuramente appoggiata a certi, e già noti principj, ſi è potuto confutar pienamente col ſolo metodo analitico, riducendo la controverſia a' ſteſſi principj già noti, e ſciogliendo i ſofiſmi, per mezzo de' quali eraſi voluto abbujare, dirò così, i legami, e le commeſſure di una tal verità cogli ſteſſi principj. Ma trattandoſi del vaſto progetto di una giuſta, e ſtabil riforma d'Ordini Regolari, una Analiſi non ſarà mai perfetta, nè convincente, ſe prima con metodo ſintetico non ſi ſtabiliſcano, e non ſi pongano nel vero lor lume i giu-

i giuſti principj, che debbon ſervir di guida a una vera, e util riforma: in quella ſteſſa guiſa, che, trattandoſi di riformare il corpo umano, o ſia di ridurlo dallo ſtato d' infermità a quello di ſanità, non ſi può concludentemente dimoſtrare, quali mezzi ſieno atti a un tal fine, e quali in vece di curarlo, ſieno anzi per condurlo a ſtato peggiore, ſe prima non ſi ſia conoſciuto, quale ſia la ſtruttura del corpo umano, e quale de' membri sì eſterni, che interni l'organizzazione, e di ognuno di eſſi l'uſo, e il rapporto all'economìa animale di tutto l'uomo; e ſopra tutto ſe della qualità de' rimedj, ſe profittevoli, o ſe anzi nocevoli, nonchè inutili, non ſi ſia formato prima ſpecialmente ſul fondamento delle oſſervazioni, e della eſperienza, un ſodo, e prudente giudizio: ſenza le quali cognizioni, e notizie operando come al bujo, nulla è più facile ad accadere, che di uccidere, o almeno vieppiù indebolire per la cura mal applicata l'infermo, che ſi volea riſanare.

Di una tal opera ſopra lo ſtato degli Ordini Religioſi, e la loro riforma, in cui chiaramente compariſca tutta l'economìa Regolare, co i di lei rapporti sì al comun della Chieſa, che a quel dello Stato, e l'origine de' diſordini, che ne turbano l'equilibrio, e i mezzi di riſtabilirlo non capricciosi, ma dedotti dalla natura ſteſſa dell'economìa Regolare, e conſiderati ſecondo tutti i di lei rapporti, e, quel ch' è più, confermati perpetuamente colla ſtoria di tante riforme ne' ſe-

ſecoli paſſati utiliſſimamente eſeguite, e colle autorità, e cogli eſempj più autorevoli di tutt' i ſecoli, io ho non ſolo concepita l' idea, ma come diſegnato anche il piano; e il molto ſtudio, che da parecchj anni in qua ho fatto di propoſito ſopra tali materie, mi luſinga di potervi, coll' ajuto di Dio, non affatto infelicemente riuſcire; ſe pure altre occupazioni, sì quelle, nelle quali mi trovo preſentemente impegnato, e sì quelle, che mi poſſono ſopravvenire in appreſſo, non me ne impediranno l' eſecuzione. Il che quantunque o non così toſto, com' io vorrei, ovvero in neſſun modo mi riuſciſſe di fare, nè altri più abile, ch' io non ſono, ſi accingeſſe a farlo; non per queſto le *Rifleſſioni* del Sig. Butigni, ſpecialmente da che uno de' due italiani editori le ha ſoppreſſe, potranno per mancanza di una particolare confutazione in lingua italiana ingannar altri, che chi volontariamente amaſſe di reſtar ingannato. Imperocchè o ſi riguardi il libercolo ſteſſo delle *Rifleſſioni*, in queſta noſtra *Analiſi del Trattato* ne troveranno i lettori confutata, come dicevamo, la principal parte; o ſe ne conſideri l'Autore, la medeſima *Analiſi* il darà loro abbaſtanza a conoſcere. Anzi dalla notizia; che di eſſo, e delle di lui opere abbiamo data in queſta *Prefazione*, debbono eſſi lettori comprendere, di qual peſo poſſa eſſere un di lui ſcritto ſopra la riforma de' Monaſterj, che certamente non era argumento da Romanzo, nè da Dizionario di marina; e ſe ſpecialmente per cagio-

gione di un tale ſcritto ſi adatti a lui a meraviglia il giudizio, che del Filoſofo ciarlatore Formione già diede Annibale (1); poichè alla fine ancorchè l'eſaminare, a qual poteſtà appartenga fiſſar l'età pe' i Voti ſolenni, propriamente ſpetti a' Teologi (2), nondimeno vi può aver luogo anche la giuriſprudenza, di cui egli ſpacciavaſi profeſſore; laddove l'intavolare un progetto di riforma, richiede principalmente una profonda cognizione di tutto il ſiſtema Regolare, di cui egli non conoſcea nè pur gli elementi; e richiede altresì un lungo uſo delle coſe Monaſtiche, ch' egli non ebbe giammai nè lungo, nè breve.

(1) Vedi ſopra *pag.* XXXVII. *not.* 1.
(2) Vedi *pag.* 4. di queſto Volume.

IN-

INDICE DE' PARAGRAFI

DELLA PREFAZIONE.

I. *Rollando le Vayèr de Butignì ſcrittore di Tragedie, e di vaſti Romanzi.* Pag. III

Intraprende di ſcrivere contro gli Ordini Regolari. Di lui Opuſcolo fallacemente intitolato Rifleſſioni intorno all' Editto concernente la Riforma de' Monaſterj. IV

Idea in generale di un tal Opuſcolo. V

II. *Nuova, e più ſtrana intrapreſa dello ſteſſo Autore, intorno alla ſteſſa materia degli Ordini Regolari.* VII

E' diſapprovata dai dotti. VIII

Perſiſte egli nondimeno nel ſuo impegno, e pubblica un' altro Opuſcolo intitolato Dell' autorità del Re ſopra l' età neceſſaria per la Profeſſione ſolenne de' Religioſi. IX

Artificio nello ſteſſo Opuſcolo da lui vanamente adoprato per iſcanſare l' odioſità di sì ardito impegno. X

III. *Sì le* Rifleſſioni, *e sì ancora il Trattato* Dell'autorità &c. *del Butignì ſono prontamente confutati da un Franzeſe anonimo.* XI

IV. *Indarno il Goujet ha modernamente voluto ſoſtenere il credito dei due Opuſcoli del Butignì contro l'impugnazione fattane dal detto Anonimo.* XIII

V. *Ingiuſta accuſa dello ſteſſo Goujet, che l'Anonimo abbia ſcritto contro il Butignì con ingiurie. Quando ſia lecito, e quando no, impugnare altrui con iſtile veemente, e riſentito.* XV

No-

Notabile esempio di stile veèmente adoprato in somigliante contesa da San Tommaso d'Aquino; e altro esempio dell'Apostolo S.Paolo. XVI

VI. *Giurisprudenza, e leggi Francesi, opposte alla dottrina del Trattato* Dell'autorità &c. *del Butignì.* XXII

VII. *Edizioni moderne del* Trattato, *e delle* Riflessioni *del Butignì. Edizione di Parigi del* 1751. *colla data di Amsterdam. Osservazioni sulla stessa edizione.* XXVII

VIII. *Edizione di Venezia del solo* Trattato, *tradotto in lingua italiana; e artifizj, e mala fede dell' editore, per far credere un valente Canonista il Butignì.* XXXIII

Altra assai più ardita impostura dello stesso editore, che, pel medesimo fine, quattro diversi frontespizj di un altro libro del Butignì spaccia per quattro distinte opere. XXXV

Si scuopre a fondo una tale impostura. XXXVI

Continuasi a convincere la stessa impostura; e si osserva, che anche un tal libro del Butignì dall' editor di Venezia, per accreditarne l' autore, falsamente multiplicato, fu già da gran tempo condannato dalla Santa Sede, e dall'Abate Langlet Scrittore Francese riconosciuto per insussistente, e di cattiva dottrina. XXXVIII

Si prosiegue, e si termina la confutazione della stessa impostura dell' editor di Venezia. XLI

Si rinfaccia all' editore medesimo l'ardimento, che ha avuto, di dedicare a un Pubblico Magistrato la sua edizione così ripiena d' imposture. ivi

L' Opera del Butignì da lui falsamente spacciata per quattro Opere diverse, fu stampata, e ristam-

ſtampata più volte, ma ſempre furtivamente, e ſenza licenza de' Superiori. XLII

Uffizj ſoſtenuti dal Butignì mentre viſſe, eſagerati con artificio dal ſuddetto editore. XLVII

Altro rimprovero all' editore medeſimo. L

IX. *Edizione di Napoli pure in lingua italiana del* Trattato *del Butignì, e delle di lui* Rifleſſioni *inſieme. L' editore di Napoli ha adottate le impoſture di quel di Venezia.* LI

X. *Ragione di queſta Analiſi Critica.* LIII

Progetto di un' Opera ſiſtematica intorno a' giuſti principj della Riforma degli Ordini Regolari. LX

ANALISI CRITICA

DEL TRATTATO

DEL SIGNOR LE VAYER DE BOUTIGNÌ

Dell' autorità del Re ſopra l' età neceſſaria alla Profeſſione ſolenne de' Religioſi.

ANALISI DELL' AVVERTIMENTO.

A Tre punti ſi riduce l'*Avvertimento* poſto dal Trattatiſta in fronte al ſuo libro; e ſono, 1.° i motivi, pe' quali ei dice di eſſerſi indotto a ſcrivere: 2. la rettitudine delle ſue intenzioni: 3. che il differire la Profeſſione religioſa ſino all'età di 25. anni ſia il più ſicuro eſpediente per diſcernere, ſe quei, che vi aſpirano, ſieno moſſi da Dio, ovvero iſtigati dal comune nemico.

I. E quanto al primo, avendo egli dato principio dal raccontare, che il Re *deſiderò di eſſere pienamente*

informato di quanto ſi ſtendeſſe la ſua facoltà intorno alla diſciplina degli Ordini Regolari (1): i lettori, in ſequela di un tal principio, aſpettano naturalmente, ch' ei proſeguendo ſoggiunga, a lui appunto eſſere ſtato ordinato d' informarne il Re, giacchè egli ſolo ha intrapreſo di moſtrare con queſto ſuo Trattato quanto ſi ſtenda l'autorità del Re intorno all' età della Profeſſione; o almeno almeno, che a lui apparteneſſe per ragione del ſuo uffizio l' informarnelo. Egli però, che nè era uomo da eſſere conſultato dal Re, molto meno in materie di tanto rilievo; nè aveva allora altro uffizio, o impiego, che quello di ſemplice Avvocato, comecchè aſpirante a più vantaggioſa fortuna; quindi ben lungi dal ſoggiugnere di eſſerne ſtato richieſto, dice ſoltanto, che (2) *così fatta materia eſſendo ſtata incontanente trattata da dotti Teologi, parve a lui tuttavia, che nel deciderla doveſſe la Giuriſprudenza avervi almeno tanta parte, quanta la Teologìa: e ciò eſſere ſtato cagione, ch' egli credeſse obbligo della ſua profeſſione l'eſaminarla ſecondo i principj delle leggi Civili, e Canoniche.*

Ma

(1) *Pag. 7. ediz. di Napoli, e di Venezia*. Avvertiamo qui ſul principio i noſtri lettori, che ſebbene in tutto il decorſo di queſt' Analiſi citeremo ſempre tutte due le edizioni italiane del Trattato, i paſſi nondimeno li recheremo coſtantemente ſecondo l'edizione di Napoli, dalla quale nei termini, e nelle fraſi, e nella ſintaſſi, è frequentemente alquanto diverſa quella di Venezia, come avviſammo di ſopra *Prefaz. num. IX.*; benchè convengano ambedue nella ſuſtanza, ficcome traduzioni d' un medeſimo originale franzeſe.

(2) *Ivi, e pag. ſeg. d' ambedue le edizioni.*

Ma primieramente, avea forſe cercato il Re, ſe gli foſſe lecito di ritardare l'età della Profeſſione dei Religioſi, ch'è lo ſcopo di tutto il di lui Trattato? o era queſta la materia *ſtata incontanente trattata da dotti Teologi*? Non abbiamo certamente verun riſcontro, che tal coſa foſſe caduta in mente al Re; anzi nè pure, che alcun altro, fuori del Trattatiſta, aveſſe penſato ad una ſtravaganza così moſtruoſa; nè avrebbe egli per certo tralaſciato di coprire con un motivo così ſpecioſo la ſua intrapreſa, ſe in realtà aveſſe il Re fatta una tale richieſta: ed è ben tutt'altra coſa la diſciplina degli Ordini Regolari, *intorno a cui*, egli dice, *deſiderò il Re di eſſere pienamente informato di quanto ſi ſtendeſſe la ſua facoltà*, che non è il differire il tempo delle Profeſſioni, ſopra di che non ardì egli di dire che il Re aveſſe chieſto di eſſere informato, nè che ſi foſſe immaginato di avervi facultà alcuna. Ma coſtui ſiccome per colorire con qualche oneſta apparenza la ſua ſtrana intrapreſa delle *Rifleſſioni*, avea ad arte alterato il titolo dell'Editto Regio concernente le fondazioni de' Monaſterj, ſoſtituendo fallacemente nel fronteſpizio del ſuo libello alla parola *fondazioni* quella di *riforma* (1): così qui dalla *diſciplina degli Ordini Religioſi*, con un equivoco degno della ſua buona fede, paſſa all'*età delle Profeſſioni*, a fin di coprire all'ombra di un tal equivoco, e ſotto l'apparenza delle ri-

(1) Vedi la noſtra Prefaz. num. I.

cerche del Re, il ſuo ardimento di pubblicare un ſimile paradoſſo.

E poi, con qual buon ſenno *parve a lui, che nel decidere una tal materia doveſſe la Giuriſprudenza avervi ALMENO tanta parte, quanta la Teologia?* Si tratta egli forſe d' altro in queſto Trattato, che di decidere, ſe la natura del Voto comporti dipendenza dalla Poteſtà laica? Or l'eſame dell' eſſenza, e della natura del Voto a chi appartien egli principalmente, alla Giuriſprudenza, ovvero alla Teologia? Il Voto eſſendo eſſenzialmente, e propriamente un atto di religione (1), appartiene perciò al jus divino, e naturale, ch' è materia tutta Teologica; laddove la Giuriſprudenza sì Civile, che Canonica, rigoroſamente parlando, non ſi ſtende più in là delle leggi umane poſitive (2). Laonde anche un vecchio Giuriſconſulto, citato da Santo Antonino, diſſe già; che perchè le decime ſono di jus divino, il decidere le quiſtioni intorno alle decime, appartiene più a' Teologi, che a' Canoniſti, e che di quelli aſſai più, che di queſti, dee attenderſi in tali materie la deciſione (3).

Ma,

(1) S. Tommaſo 2.2. *q.*88. *art.*5. prova di propoſito, che *vovere proprie eſt actus latriæ, ſeu religionis.*

(2) Veggaſi intorno a queſta importantiſſima maſſima Melchior Cano *Loc. Theolog. lib.*VIII. *cap.*VI., e Franceſco Vittoria *Relect. de Indis Sect.*I. *n.*3. *pag.*170. *edit. Lugdun. an.* 1586.; ſecondo la qual medeſima maſſima tratta de' Voti anche S. Tommaſo, ſpecialmente 2. 2. *q.*88. *art.*II. *in corp.*

(3) S. Antonin. *Summ. Moral. part.*II. *tit.*IV. *cap.*III. §.XI. *n.*XV. *edit. Florent. an.*1744. *tom.*II. *par.*II. *pag.* 794. „ Antonius de Butrio di-„ cit,

Ma, dato ancora, che il punto *dell' autorità del Re ſopra l' età delle Profeſſioni* foſſe ſtata coſa da trattarſi da uomini della profeſſione del Trattatiſta, cioè da meri Giuriſconſulti, e niente verſati nelle diſcipline teologiche; come tra tanti ſoggetti creſciuti e invecchiati nello ſtudio delle leggi, ardiva egli ſolo, e anco giovane, e non ſolamente digiuno affatto di Teologia, ma verſato più in Tragedie, e in Romanzi, che in Canoni, come, dico, ardiva egli di metter fuori, intorno a una materia sì delicata, un paradoſſo di nuova invenzione, il quale gli uomini ſteſſi della di lui profeſſione non ſolamente non avevano coraggio di ſoſtenere, che anzi, per quanto dalle ſteſſe di lui parole raccoglieſi, furono appunto quegli, che lo qualificavano di paradoſſo, e l' impugnavano (1)? Si accorſe ben egli medeſimo, e conobbe quanto foſſe ardita la ſua impreſa, e perciò ſtudioſſi d' inviluppparla tra queſti raggiri; ſenza aver però riflettuto, che agli occhj di chi legge con un pò di attenzione è ſenſibile la differenza, che paſſa tra la naturalezza di veri, e giuſti motivi eſpoſti con ſincerità, e ſenza artificio, e la ſtiracchiatura di pretexti mal mendicati, che non mai legano bene inſieme.

„ cit, quod Canoniſta non eſt bo- „ nus determinator in iſta materia, „ ſed Theologus, cujus ſcientia eſt „ jus divinum: unde quum ſint de- „ cimæ de jure divino, & ad Theo- „ logos MAGIS ſpectet declaratio, „ & determinatio dubiorum circa jus „ divinum, quam ad Canoniſtas, „ videtur quod Theologis ſit ſtan- „ dum in materia decimarum, MA- „ GIS quam Canoniſtis.

(1) Vedi la noſtra *Prefaz. n.* 11.

II. Più palpabile è la ſimulazione dove volendo ei naſcondere le ſue vere intenzioni, proteſtaſi, che (1) *ſarebbe graviſſimo il ſuo rammarico, ſe ſi credeſſe, che la preſente Operetta poteſſe direttamente, o indirettamente mirare alla diminuzione di quella ſanta, e glorioſa milizia, che veglia, e combatte di giorno, e di notte ne' Chioſtri per la gloria di Dio, e per la ſalute del Prencipe, e de' Popoli*. Non dico nulla per ora di queſte, e altre lodi, vere sì, ma ch' egli però affettatamente contro il ſuo ſentimento manifeſtato in tant'altri luoghi, profonde in encomio degli Ordini Religioſi a fine d' inorpellare il ſuo veleno, per farlo più facilmente ingojare agl' incauti: parlo bensì della falſa di lui proteſta *di non mirare con la preſente Operetta nè direttamente, nè indirettamente alla diminuzione* de' Religioſi. Ne lo ſmentiſce il ſuo medeſimo panegiriſta Signor Goujet, il quale parlando appunto di queſta ſteſſa innocente *Operetta* „ QUESTO LIBRO, dice (2), TENDE INDIRETTAMENTE A SMINUIRE IL NUMERO DE' RELIGIOSI „. Potea dirlo più chiaramente? Sebbene che ſtiam noi riconvenendo il ſimulatore colle altrui teſtimonianze, quando abbiamo la confeſſione di lui medeſimo, che manifeſtamente ſi dichiara di proporre il ritardamento del-

(1) *Pag. 9. e ſeg. ediz. di Napoli, e di Venezia.*

(2) *Supplem. au Dictionnaire de Moreri art.* Le Vayer de Boutigni: „ Ce livre, qui tend indirectement „ à diminuer le nombre des Moines, déplut fort par cette raiſon „ à tous les Réguliers „.

delle Profeſſioni a oggetto di diminuire la *ſanta, e glorioſa milizia de' Chioſtri?* Imperciocchè non è egli forſe quel deſſo, che pochi meſi prima nelle ſue *Rifleſſioni*, colle quali cominciò a progettare il ritardamento de' Voti ſolenni fino a' 25. anni, lo propoſe non ſolo come utile alla Religione, ma altresì come (1) *un MEZZO ancora da procacciare allo Stato un popolo copioſo, un popolo capace di eſſere utilmente impiegato al commercio, all'agricultura, alle colonie, ed al meſtiere dell'armi?* Or l'impedire le Profeſſioni fino a' 25. anni, ch' è il MEZZO, che ſi progetta per formare quello *popolo copioſo* di commercianti, d' agricoltori &c., come condurrà egli a un tal fine, ſe per un tal MEZZO non vengaſi ad impedire di fatto, ch' entrin ne' Chioſtri tutti quegli, che vorrebbono entrarvi? E ſe per un tal MEZZO coloro, i quali avrebbono voluto aſcriverſi alla ſacra milizia de' Chioſtri, hanno anzi a venire impiegati al commercio, all' agricultura &c., come non verrà per tal MEZZO a diminuirſi neppur indirettamente *la ſacra milizia de' Chioſtri?* Come adunque, e con qual fronte nega egli adeſſo di tendere nè direttamente, nè indirettamente alla diminuzione de' Regolari?

Ma che? (ſoggiunge (2) egli) *Si penſa forſe, che ſia il diſegno di ritirarſi ne' Chioſtri incompatibile coll'uſo d'una matura, e perfetta ragione; e che non vi ſia Re-*

(1) *Rifleſſioni intorno all'Editto &c. pag. 3. e ſeg. ediz. di Napoli.*

(2) *Avvertim. pag. 11. e ſeg. ediz. di Nap., e di Venez.*

ligioso, che ne' venticinque anni ritornasse al suo Chiostro, se avesse la libertà di non rientrarvi? No, questo non è quel, che si pensa; ma è quello, a che voi da sofista torcete la difficultà per iscansarla, e per non essere colto in contraddizione. Quello, che si pensa, si è, che i Religiosi, i quali fino da' loro teneri anni sieno stati ben educati ne' Monasterj, e vi abbiano fatto profitto, avendo gustata la dolcezza della virtù, giunti poi a' venticinque anni, se fosse in libertà loro o di restare ne' Chiostri, o di uscirne, tanto più ansiosamente fuggirebbono il secolo, e si atterrebbero a' Chiostri, quanto che il solo primo aspetto del lubrico e licenzioso mondo li disgusterebbe, e farebbe loro tanto più conoscere, ed apprezzare la felicità del loro stato: ma che queste persone medesime all' opposto, se fossero restate nel secolo fino a' 25. anni, facilmente sarebbono cadute trattanto ne' lacci mondani, e penserebbono in quell'età a tutt'altro, che al celibato, al ritiro, e alla volontaria suggezione: e questo si pensa, e si dice, non già a capriccio, ma in vista della debolezza umana, e della piena della corruttela del secolo; e quel ch' è più, in vista dell' esperienza, che co i rari rarissimi esempli di persone, ch' entrino ne i Chiostri in età di 25. o più anni, fa scorgere colla maggior certezza questa medesima verità; per lasciar ora di dire, che un età sì avanzata è per lo più meno atta ad apprendere la disciplina claustrale, la quale così appunto, come

ognal-

ognaltra facoltà da apprenderſi, richiede pieghevolezza, e facilità, doti proprie dell'adoleſcenza.

Anzi abbiamo al contrario, ei ripiglia (1), *argomento di credere, che i Monaſterj ſarebbero più pieni, e più abbondanti, che oggi non ſono*. Non è queſto il luogo da confutare una ſimil chimera. Ma con qual fronte però oſa egli proporla? Come? il differire le Profeſſioni ſino a 25. anni, ſecondo lui, è un *mezzo* da procacciare allo Stato *un popolo copioſo* capace d'eſſere utilmente impiegato *al commercio, all' agricoltura &c.*, ed è inſieme mezzo atto a rendere i *Monaſterj più pieni, e più abbondanti, che oggi non ſono*? Potea egli impaſtojarſi peggio, o con una contraddizione più manifeſta? Potea rendere più ſenſibile la ſua finzione nel voler dare ad intendere di non aver mirato in conto alcuno *alla diminuzione della ſanta, e glorioſa milizia de' Chioſtri*? Nella ſteſſa maniera anche Guglielmo di Santamore quel gran nemico de' Religioſi, nel principio del dannato ſuo libro eraſi fallacemente *proteſtato di non voler parlare contro alcun Ordine approvato dalla Chieſa; ma* (come oſſerva il Fleury (2) a cui certamente non

(1) *Pag.* 12. *d'ambedue le edizioni.*

(2) *Hiſtoire Eccleſiaſtique liv.* 84. *n.* XXX. *tom.* XVII. *pag.* 542. *edit. de l'an.* 1716. *à Bruxelles*. „ Il proteſte [Guillaume de Saint Amour] „ qu' il ne parlera contre perſonne „ en particulier, ni contre aucun Or„ dre approuvé par l'Egliſe: mais „ on voit dans la ſuite que cette proteſtation n'eſt pas ſincére, car dans „ tout cet Ouvrage il deſigne les Religieux Mandians, & en particulier „ les Freres Prêcheurs, auſſi clairement que s' il les nommoit; & il „ eſt evident, que ſon bout n'eſt „ que de les décrier „.

non daranno la eccezione di parziale pe'Regolari i nuovi editori del Trattato del Butigni) *ſi vede nel decorſo del libro, che quella proteſta non fu ſincera, accennando egli in tutta l' opera i Religioſi mendicanti, e in particolare i Frati Predicatori, così chiaramente, come ſe gli nominaſſe: ed è coſa evidente, che ad altro non mirava egli, che a ſcreditarli*. Degno eſemplare del Trattatiſta, che avendolo ſeguito nel fondo dell' impreſa, non laſciò d' imitarlo nelle proteſte ancora, e nella ſincerità!

III. Baſtino queſte poche oſſervazioni ſulla qualità de' motivi, pe' i quali egli s' induſse a ſcrivere; e ſull' innocenza, e ſincerità delle di lui intenzioni. Reſta ſolo a vedere, con quai argumenti ei ſiaſi sforzato a provare, che il differire ſino a venticinque anni la Profeſſione, ſia il più ſicuro eſpediente per aſſicurare le vocazioni, e diſcernere le vere dalle falſe. Tra' quali argumenti apporta egli (e come di coſa di grandiſſimo peſo, e deciſiva, ſe ne vale per chiuſa del ſuo *Avvertimento*) il conſiglio, che (1) *il prudente Gamaliello propoſe agli Ebrei, per riconoſcere ſe la noſtra Religione veniva dal Cielo, o d' altronde. Non ve ne date penſiero, diſſe loro: aſpettate ſolamente un poco di tempo: imperciocchè, ſe tale impreſa deriva dagli uomini, la vedrete ſvanire, e diſtruggerſi incontanente da ſe medeſima; ma ſe viene da Dio, inutili ſono le voſtre cautele.* Egli

(1) *Avvertim. p.* 13. *e ſeg. ediz. di Napoli, e di Venezia.*

Egli avrà cura dell' opera ſua ; nè vi ſarà oſtacolo , che il poſſa impedire di condurla a perfezione . Ci mancava anche queſta , che ſi aveſsero a prefiggere per regola dell' umana condotta i decreti , e le predefinizioni di Dio , in cambio della legge , e della prudenza , che Iddio medeſimo ha data all' uomo per norma della ſua condotta , affinchè ſi governi , ſempre colla legge innanzi agli occhi , ſecondo la natura , e le circoſtanze delle coſe , e ſecondo l' ordinario corſo della provvidenza . Che ſe ſi pianti queſta nuova maſſima , e queſto nuovo principio del Trattatiſta ; quali conſeguenze non ſe ne avranno ugualmente a dedurre ? Iddio ha fiſsato il termine della vita d' ogni uomo , nè queſto termine ſi può accelerare , nè oltrepaſsare (1) , *conſtituiſti terminos ejus , qui præteriri non poterunt* : dunque non ci guardiamo da' pericoli di perder la vita , nè ci valghiamo più di medici , nè di medicamenti , che ſono i rimedj , che contro la morte ci ha forniti la provvidenza di Dio; anzi attentiamo anche , qualora ci torni a conto , alla vita altrui ; perocchè ad ogni modo e noi , e gli altri , non morremo nè prima , nè dopo di quello , che Iddio ha ſtabilito . Similmente varrà l' argumento dello ſpirito tentatore : o ſei predeſtinato , o reprobo : ſe predeſtinato , ti ſalverai per quanto tu ſappi fare di male ; ſe re-

(1) *Job* XIV. 5. „ Breves dies ho- „ terminos ejus , qui præteriri non „ minis ſunt ; numerus menſium ejus „ poterunt „ .
„ apud te [o Deus] eſt ; conſtituiſti

reprobo, per quanto tu facci di bene, ti dannerai: dunque datti bel tempo, che alla fine non sarà nè più, nè meno di quello, che ha ad essere; e se hai a salvarti, *Iddio avrà cura dell' opera sua, nè vi sarà ostacolo, che il possa impedire di condurla a perfezione*. Che se queste son' empie massime, opposte alla religione, e fallaci sofismi; perocchè altro è l' ordine delle predefinizioni di Dio, delle quali gli adorabili secreti sono riservati a lui solo; e altro è il corso, e l' ordine dell' esterior providenza, secondo cui è prescritto all' uomo di governarsi a norma della legge; onde l' oltrepassar questa regola non solo non è un oprar rettamente, e prudentemente, ma è anzi un gravissimo errore, e un disordine, che tutto sconvolge l'ordine della natura, e della grazia, e che chiamasi da' Teologi tentare Iddio: sofisma sarà dunque egualmente, e massima empia, e un tentare Iddio, il voler obbligare chi si sente di buon' ora chiamato da Dio all' asilo della vita religiosa, a restare in mezzo a' pericoli del secolo per questa ragione, che *Iddio avrà cura dell' opera sua, nè vi sarà ostacolo, che il possa impedire di condurla a perfezione*. Altri mezzi ha provveduti il Signore alla sua Chiesa per discernere le vere dalle apparenti vocazioni, mezzi santi e retti, e degni della sapienza di Dio, e della Chiesa di lui Sposa; ai quali ora costui, accecato dal furor del suo impegno, vuol sostituire una massima opposta alla Filosofia, e alla Fede, all' ombra dell' esem-

ſempio di Gamaliello da lui mal inteſo, e peggio applicato. San Gian Griſoſtomo, il quale meglio di lui capiva la Sagra Scrittura, commentando di propoſito quel paſſo degli Atti degli Apoſtoli, ben lontano da riconoſcere nelle parole di Gamaliello una maſſima generale atta a ſervir di regola all'umana condotta; oſſerva anzi, eſſere ſtato quello un ripiego, e uno ſtrattagemma adoprato da Gamaliello per raffrenare in alcun modo il cieco furor degli Ebrei, che in quell'impeto di rabbia non erano capaci di migliori ragioni. *Gamaliello*, così il Santo (1) Dottore, *per non far ſoſpettare agli Ebrei di convenir egli ne' medeſimi ſentimenti cogli Apoſtoli, parla con quei del conſiglio come con perſone del ſuo medeſimo ſentimento; nè adopra maniere forti, ma così parla con eſſi, come con uomini ebrii di furore*. Non fa egli il noſtro virtuoſo Trattatiſta un bell' onor a' Superiori, ſien eſſi Eccleſiaſtici, o ſieno, s'ei vuole, Laici, paragonandogli a quegli Ebrei *ebrii di furore*, onde abbiaſi a dar loro il conſiglio di Gamaliello? Io non vi trovo altra differenza, ſennonsè queſta, che con quel ſuo conſiglio Gamaliello volle ritrarre gli Ebrei dal far del male; laddove il noſtro Auto-

(1) *Homil.* XIV. *in Acta Apoſtolor. Tom.* II. *opp. pag.* 110. *edit. Pariſ. Montfauconi an.* 1731. „ Ne in ſuſpicionem veniret [Gamaliel], „ quod eadem, quæ illi [Apoſtoli], „ ſentiret; eos, qui in concilio ſe„ debant, ac ſi ſuæ opinionis eſſent, „ alloquitur: nec multa utitur vehe„ mentia, ſed quaſi cum viris furore „ ebriis ita loquitur „.

Autore ſe ne abuſa per indurre, ſe gli venga fatto, i Principi a impedir del bene, e a procurar del male.

IV. Che ſe queſt' eſempio per le accennate ragioni nulla a lui giova; non è meno inutile, e fuor di propoſito, l'altro de' Catecumeni, che avea recato pocanzi. *Era forſe*, egli dice (1), *un chiudere la porta del Cielo a' Catecumeni, il vietar loro, come s' uſava una volta, per un certo tempo, l' ingreſſo nelle Chieſe, e la partecipazione de' Miſteri ſagri?* E che? vietavaſi peravventura a' Catecumeni l' ingreſſo nelle Chieſe, e la partecipazione de' miſterj ſagri ſino a' venticinque anni, com' ei pretende che ſino a' venticinque anni abbiaſi ad impedire la Profeſſion Religioſa? E non venivano anzi i Catecumeni tanto più ſollecitamente (2) da un grado all' altro condotti ſino al batteſimo, quanto più ſi foſſero eſſi dimoſtrati fervoroſi, e diligenti ad apprendere la dottrina Criſtiana, e ad eſercitarſi in atti di penitenza? Nè io veggo certamente, qual altra coſa dall'eſempio de' Catecumeni ſi poſſa ricavare a noſtro propoſito, ſennon, che, come la Chieſa, prima di permettere agli aſpiranti ad eſſere di lei figliuoli l' ingreſſo ne' ſacri templi, e la partecipazione de' Miſteri ſagri, volea prima eſaminare la ſincerità delle loro diſpoſizioni, e volea, ch' eſſi apprendeſſero ciò, ch' era neceſſario, intor-

(1) *Pag.* 11. *ediz. di Napoli, e di Venezia.*

(2) Vedi Gaſparo Juenin *Commentar. de Sacram. Diſſert.* 11. *quæſt.* VII. *cap.* 11. *art.* 1. *edit. Venet. an.* 1730. *pag.* 71. *ſeq.*

intorno alla fede, e ai costumi, prima di ammettergli al santo battesimo; così, prima di ammettere alcuno alla vita religiosa, convenga esaminare la di lui vocazione, e, approvata questa, debba egli in seguito apprendere, e praticare i doveri di una tal vita, prima di essere ricevuto alla professione; ch' è quello appunto, che secondo i decreti della Chiesa medesima, e secondo le leggi Regolari si pratica dagli Ordini Religiosi sì cogli esami, e colle ricerche, che precedono la vestizione, e sì coll' anno del Noviziato, che alla professione si premette. Veggo bensì, che a' Catecumeni non era prefisso alcun tempo determinato, prima del decorso del quale non potessero, meritandolo, essere ammessi all' ingresso delle chiese, e alla partecipazione de' sacri misterj, e al battesimo; e che a misura delle loro buone disposizioni, era in arbitrio de' Vescovi l' accelerarne loro la consolazione (1): laddove non hanno presentemente gli Ordini Regolari arbitrio alcuno di ammettere alla profession chicchessìa prima de' sedici anni compiti; e che per quanto eccellenti disposizioni possano avere i Novizj, e ancorchè abbiano compiti i sedici anni, nondimeno non si può loro senza una speciale dispensa, la quale assai di rado, e solo in casi di particolarissime circostanze concedesi dalla Santa Sede, non si può, dico, abbreviar loro un giorno, nè un'ora di

(1) Veli lo stesso Autore *ivi n.8. §. Temporis spatium*, ove cita il primo Concilio Niceno.

di Noviziato. E avrà nondimeno coraggio il Trattatista di allegare a proposito delle professioni da differirsi fino a' venticinque anni l' esempio de' Catecumeni? Avrebbe egli anzi veduto all' opposto, se di quel molto tempo, ch' ei consumò a comporre dieci tomi di Romanzi, una qualche porzione almeno ne avesse utilmente impiegata a leggere i Santi Padri, o i libri trattanti di disciplina Ecclesiastica, avrebbe, dico, veduto, che il lungo differir che facevano i Catecumeni di ricevere il santo battesimo, era dalla Chiesa riputato un abuso, e un disordine, contro di cui perciò zelarono i medesimi Santi Padri, come consta dalle opere loro, e nominatamente da quelle di S. Basilio (1), di San Gian Grisostomo (2), e di Santo Agostino (3), per tacere degli altri. Quindi è, che di quest' esempio appunto recato dal Trattatista, formeremmo noi un argumento invincibile contro di lui, se potessimo, senza dilungarci alquanto, recar in particolare le ragioni, sulle quali que'Santi Maestri appoggiavano le riprensioni loro contro de'Catecumeni differenti il battesimo; quali sono l' essere trop-

(1) *Homil. in Sanct. Baptisma, præsertim num.* 1. 2. 5. *tom.* II. *Opp. edit. Paris. an.* 1722. *pag.* 113. *seqq.*, & *Serm.* VIII. *de Pœnitentia tom.* III. *pag.* 514. *seqq.*

(2) *Homil.* 1. *in Acta Apostolor. num.* 6. *tom.* IX. *Opp. edit. Paris. Montfaucon. p.* II., & *Homil.* XIII. *in Epist. ad Hebr. num.* 4. *tom.* XI. *pag.* 135. *seq.*, & *in Johannem Homil.* XVIII. *al.* XVII. *n.* 1. *tom.* VIII. *pag.* 104.

(3) *Serm.* CCCLVI. *al.* 27. *de Pœnitentia num.* 6. *tom.* V. *Opp. edit. Antuerp. an.* 1700. *pag.* 953. *seq.*, & *Serm.* CXXXII. *al.* 40. *de verbis Domini num.* 1. *tom. eod. pag.* 450.

troppo esposta la vita umana a tentazioni, alle quali siccome la grazia per mezzo de' Sacramenti dà forza a resistere, così per l'opposito facilmente soccombe chi non n'è anche vestito; e altre simili ragioni, tutte colla dovuta proporzione maravigliosamente addattabili al caso nostro. Ma non ci perdiamo dietro agli esempli da lui recati a rovescio: esaminiamo piuttosto le capitali ragioni da lui addotte a far credere, che il differire fino a' venticinque anni la Professione sia il più sicuro espediente per discernere le vere dalle false vocazioni.

V. Principia egli dagli sconcerti, che piacegli di supporre ne' Monasterj, e di supporveli *cagionati dall' incostanza, e dal pentimento della maggior parte di coloro, che quivi si sono senza cognizione legati* (1), cioè, secondo lui, di coloro, che professarono a' 16., o circa a' 20. anni di età, e prima de' 25., ch' ei chiama altrove (2) *precipitazione di voti, produttrice de' vizj, e de' disordini de' Chiostri*; avendo così il coraggio di dire, che di tutti, quanti essi sono i Religiosi, *la maggior parte* sia presa da *incostanza*, e da *pentimento* del proprio stato; certamente essendo rarissimi quegli che abbiano professato dopo i 25. anni, e perciò colla *cognizione*, ch' egli richiede, e senza quella *precipitazion*, ch'ei riprende. Soggiugne in appresso (3), che *si dee molto bene avvertire di non prendere sbaglio, e di*

(1) *Avvertim. pag.* 12. (2) *Riflessioni sopra l'editto &c. pag.* 26.
(3) *Avvertim. pag.* 13.

non confondere quelle ispirazioni, che ci manda Dio, con quelle, che ne suggerisce il nemico di lui: E quindi conchiude, che *l' espediente più sicuro ad impedire così nocevole inganno* (1), sia quello di prender tempo, obbligando gli aspiranti allo stato Religioso ad aspettare fino a' 25. anni: *imperocchè se l' impresa deriva dagli uomini, la vedrete svanire, e distruggersi da se medesima; ma se viene da Dio..., egli avrà cura dell' opera sua, nè vi sarà ostacolo, che il possa impedire di condurla a perfezione* (2).

A sentire costui parlare così francamente d' *incostanza*, e di *pentimento* di niente meno, che DELLA MAGGIOR PARTE de' Religiosi, chi non direbbe o che egli fosse stato lungo tempo Confessore di Religiosi, sicchè ne avesse conosciute le più secrete disposizioni; ovvero, poichè egli non potè esserlo, non essendo mai stato neppure Chierico, che almeno almeno avesse molto, e intimamente trattato co' Regolari, e con tanti di essi, che fosse venuto a scoprirvi un' *incostanza*, e un *pentimento* così universale? Ma chiunque sa, chi egli fu, a quali occupazioni si applicò, e di quali inclinazioni, e massime fu, facilmente capisce, ch' egli trattò tutt' altra gente, che Religiosi; e che, seppure alcuno, o alcuni pochi ne trattò peravventura con qualche familiarità, e intrinsichezza, dovettero essere appunto uomini dimentichi della lor vocazione, o fattisi Re-

(1) *Avvertim. pag.13.* (2) *Ivi, e pag.14.*

Religioſi ſenza vocazione alcuna, di qualunque età vi ſi foſſero fatti: dal pentimento, e dall' incoſtanza de' quali non più potea egli inferire, che lo ſteſſo accadeſſe nella *maggior parte* de' Religioſi, diquellocchè abbiano potuto inferire, per cagion di eſempio, i Giudei, che ſi foſſero pentiti di ſeguir Gesù Criſto per la maggior parte gli Apoſtoli, dal veder Giuda uno di eſſi tradirlo, e venderlo. Sono ormai poco men di trent' anni dacchè per miſericordia di Dio entrai io in Religione; e in queſto lungo tratto di tempo e per la condizion del mio ſtato, e per gli eſercizj, ne' quali ſono ſtato impiegato, avendo io ſempre trattati Religioſi in gran numero, e di diverſe nazioni, e avuto mano in mille affari di eſſi, ho trovato bensì quello, che, più, o meno, in ogni ceto di perſone ſi oſſerva, altri fervoroſiſſimi Religioſi, e ſpecchj di virtù, altri un pò meno, altri niente affatto; molti affezionatiſſimi alla regolare oſſervanza, e amanti di auſterità, e altri, che avrebbono voluto collo ſtato Religioſo accoppiare le comodità, e gli agi del ſecolo; ma in tutta queſta varietà di umori, e di ſpiriti, ſe alquanti ho trovati, che foſſero pentiti di avere abbracciato lo ſtato Regolare, e che o cercaſſero effettivamente, o bramaſſero almeno di uſcirne, il numero loro, riſpetto a' perſeveranti, è certamente sì piccolo, che, quanto a me, ſe altri argumenti non aveſſi, queſta ſola eſperienza mi baſterebbe per rifiutare una tale impoſtura del Trattatiſta. E in

fatti, facendo anche alla rinfusa, e senza la distinzione, che pur si dee fare, un solo conto sì di quegli, i quali, non dirò già *senza cognizione*, (perocchè, come di proposito diremo altrove, è assai strano, che in età di sedici anni un giovane non abbia quella cognizione, che basta per conoscere ciò, ch'ei fa); dirò bensì, che professarono, ancorchè con tutta la cognizione, più però per umani riguardi, che per vocazione, e i quali perciò non è meraviglia, che non vi perseverino volontieri; e sì di quegli, che, benchè entrati in Religione con buono spirito, e vissutivi molto tempo contenti, e con lode, si lasciarono nondimeno sopraffare in seguito da alcuna di quelle molte tentazioni, alle quali pur troppo è esposta in ogni stato, e in ogni tempo la debolezza del cuore umano, o di una noja intempestiva del ritiro, e della suggezione, o del desiderio importuno di una vita più agiata, e più commoda, o del soverchio amor pe' congiunti, o del rammarico di non aver conseguita alcuna cosa, che mal a proposito venne loro in cuor di volere, o dell' impazienza a soffrire l'avvilimento, e lo strapazzo che dello stato Religioso si fa oggidì con eccesso, si pentono per qualunque si voglia di questi, o altri simili umani motivi, e cercan di uscirne; pure, fatto, com' io diceva, un solo conto di tutti questi malcontenti, è egli peravventura nè pur da paragonarsi il loro numero col gran numero di que' tanti, i quali, altri più, e altri men fervo-

rosi

roſi, tutti però amano lo ſtato loro, e gemono benſì per lo ſtrapazzo, onde il veggono oppreſſo, ma nemmeno per ſogno penſano perciò di laſciarlo? Ne ſieno giudici gli ſteſſi lettori, ſecondo la notizia, che ognuno d'eſſi, qual più, e qual meno, ha degl'Ordini, e delle perſone Religioſe (e alcuni certamente, per cagione degl' impieghi, e uffizj loro, l' hanno aſſai diſtinta, e minuta): e confrontando in tutto il numero de'Religioſi lor noti, coloro, de' quali o per fatti pubblici, o almeno per private notizie abbian ſaputo, o inteſo (poichè delle intenzioni ſecrete del cuore non manifeſtate eſteriormente, delle quali Iddio ſolo è giudice, non ſi può nè giudicare, nè ſoſpettare ſenza temerità, ed ingiuſtizia) che ſieno pentiti del loro ſtato, con quegli, de' quali neſſun fondato indizio abbiaſi di pentimento, e con quegli, i quali anzi poſitivamente ſe ne dimoſtrano ſoddisfatti, e contenti; giudichino, torno a dir, eſſi ſteſſi i lettori, ſe ſia ſoffribile l' impudenza del Trattatiſta di ſcrivere, che de' Religioſi la MAGGIOR PARTE è preſa da *incoſtanza*, e da *pentimento*. Sebbene, a dir vero, col trattenermi tanto a confutare una calunnia così sfacciata io temo di far torto non meno all' evidenza della cauſa, che all' equità, e alla pietà de' lettori medeſimi; come ſe non baſtaſſe aver riferita ſoltanto una sì atroce, e sì patente calunnia, per farne concepir loro indignazione, e ſtomaco, non potendoſi con indifferenza ſoffrire da uomini onesti la sfacciataggi-

ne, e la menzogna, nè da chi ha ſentimenti di pietà Criſtiana il diſcredito, e la maldicenza contro i membri più riſpettabili della Chieſa. Nondimeno ha biſognato far oſſervare a i lettori, qual divario paſſi, ſiccome in ognaltra, così anche in queſta materia, tra il diſcorrere ſopra fondamenti certi, o almeno ſopra ragionevoli conghietture; e il cercar preteſti, come fa il Trattatiſta, per ſoſtenere a ogni coſto un cattivo impegno, e il dire ſenza ribrezzo tutto quanto ſuggeriſce una fantasìa riſcaldata, ſenza punto pigliarſi penſiero, ſe ſi dica vero, o falſo, ſe ſi parli a propoſito, o nò, e ſe vi ſia il Criſtiano, e il galantuomo.

Colla ſteſſa leggerezza, e colla medeſima malignità, per dar corpo alle ſue immaginazioni, individuò egli altrove (1) i diſordini, che ſi avvisò di trovare ne' Chioſtri, rammentando *Apoſtasìe*, e *ritorni al ſecolo* (i quali non più provano diſordine nello ſtato regolare, di quello, che in qualunque altro ceto d' uomini il provino reità rare di alcuni particolari; anzi tanto meno provano, quanto che in viſta degli ammirabili eſempli di ſantità, che in ogni tempo ha forniti, e forniſce il ceto Regolare nella chieſa di Dio, il loro luminoſo ſplendore cuopre, ſicchè nemmen vi appariſcano, quelle ombre di apoſtasìe, e di ritorni al ſecolo di alcuni ſciaurati) e và di più mentovando (2) *diſſenſioni di famiglie*

(1) *Riſleſſioni intorno all' editto &c. pag.26. ediz. di Napoli.*
(2) *Ivi.*

famiglie cagionate da tali ritorni di Religioſi al ſecolo, che ſono caſi anche aſſai più rari, diquellocchè ſieno i medeſimi ritorni al ſecolo, ed effetti totalmente accidentali, e da non entrare in conto alcuno nel merito della cauſa: mentre all' oppoſto ſono quotidiane, e continue le diſſenſioni, che nelle famiglie introduconſi, e aſſai più di preſſo, per cagioni di Matrimonj; i quali egli nondimeno ne' ſuoi libercoli promuove con tant' impegno, contrapponendogli frequentemente alla Profeſſion Religioſa. Chi avrebbe però creduto, o penſato giammai, che tra gli ſconcerti de' Chioſtri aveſſero a noverarſi ſinanche i *Matrimonj diſordinati*? Eppure ſin qui è arrivata la perſpicacia del Trattatiſta (1). Ma come mai *Matrimonj diſordinati*? Son queſti peravventura gli ſconcerti, che ſi trovano ne' Monaſterj? Io per me confeſſo di non l' intendere. Eppure a lui nemmen tutto queſto è ſembrato abbaſtanza; e dopo avere in parte eſagerati, e in parte finti di pianta i diſordini, che colle di lui ſteſſe parole abbiam riferiti, ſino a mettere in iſcena anche *Matrimonj diſordinati*, conchiude accennando generalmente (2) *molte altre così abbominevoli, e vergognoſe conſeguenze, che*, dice, *meglio aſſai per la Religione è di naſconderle, che di ſvelarle*. Ma ſe a ſoſtenere il ſuo impegno avea egli *abbominazioni vergognoſe* da rilevare con verità; come, in luogo di farſi forte con eſſe, andò anzi di lontano, e con iſtiracchia-

(1) *Ivi*. (2) *Ivi*.

chiature mendicando artificioſamente preteſti, ſino ad attribuire a' Religioſi, perchè profeſſano prima de' 25. anni, con una ſpecie di paradoſſo *matrimonj diſordinati, e diſſenſioni di famiglie*, che non hanno che fare nè co' Monaci, nè co' Monaſterj? E come per riſpetto verſo la Religione naſcondeva egli il reſto, anzicchè ſvelarlo? Se aveva egli un tale riſpetto, perchè accuſare in faccia a tutto il mondo i Religioſi di tanti vergognoſi ſconcerti, che, o veri, o falſi che foſſero, era pur *meglio per la Religione di naſcondere, che di ſvelare*? E doppo aver rinfacciate loro *apoſtasìe ſcandaloſe, matrimonj diſordinati, ritorni al ſecolo, diſſenſioni di famiglie*, che altro poteva egli, non dico ſoggiungere, ma inventare di più *abbominevole*, e più *vergognoſo*? Una eſagerazione così ſtrabocchevole, e incoerente, non porta ella in fronte per ſe medeſima i caratteri dell' ultimo sfogo di un animo invelenito, e furioſo, che non trovando più che fingere, vuole, che i lettori credano nondimeno anche quel male di più, chè nè eſſi poſſano immaginarſi, nè altri eſprimere?

VI. Ma foſſero anche i diſordini de' Monaſterj tanti, e sì abominevoli, com' egli non ſi vergogna di fingere, e, ſe foſſe poſſibile, più ancora; che hanno che fare gli ſconcerti de' Chioſtri col profeſſare in età di 16., o di 18., o di 20. anni, o in età, com' egli vuole, di 25.? Ella è pur una dimoſtrazione di fatto, che non più tardi ſi profeſſa nelle Comunità più oſſervanti, più eſem-

eſemplari, più eſatte, e meno ſoggette a diſordini, di quello che nelle più decadute dal fervore della diſciplina, e più ſconcertate: ed è parimenti una verità egualmente notoria, e coſtante, che nelle primizie degli Ordini Regolari di qualche antichità, le quali furono, qual più, e qual meno, tutte però come tanti nidi della più ſublime virtù, e della ſantità più illuſtre, ſi ammettevano pure alla profeſſione i giovanetti, non ſolo dopo i ſedici anni compiti, ma anche aſſai più teneri, e che l' età delle profeſſioni era a tempo di San Tommaſo d'Aquino quella di ſoli quattordici anni (1). E' dunque falſo, che il profeſſare in età di 16. anni, o altrimenti prima de' 25., ſia la cagione degli ſconcerti de' Chioſtri, qualunque eſſi foſſero: e per ciò ſiccome il dire, che il profeſſare prima de' 25. anni ſia un *legarſi ſenza cognizione, e una precipitazione de' voti*, è un' inſoffribile temerità, ingiurioſa non meno alla natura umana, che a Santa Chieſa, la quale ha ſempre riputata l' età di ſedici anni capaciſſima di profeſſare; così il dire, che una tal ſuppoſta precipitazione ſia la ſorgente degli ſconcerti de' Chioſtri, è una falſità manifeſta: e il voler quindi inferire, che abbianſi perciò a differire le profeſſioni ſino a' 25. anni, un argumentare da meſchino ſofiſta, e con quella ſpecie appunto di fallacia, che

(1) S. Thomas 2. 2. *q.* 189. *art.* 5. *in corp. Et ad* 1. „ Legitima ætas „ ad hoc, quod aliquis tondeatur „ cum voto ſolemni religionis, eſt „ tempus pubertatis „. Ma di ciò parleremo altrove.

che chiamano i Logici *non cauſam pro cauſa*. Le vere cagioni degli ſconcerti clauſtrali, non così gravi per verità, nè così frequenti, come coſtui, ora fingendo a capriccio, e ora malizioſamente eſagerando vorrebbe far credere, ma tali, quali ſono in realtà, le cagioni, io dico, reali del rallentamento della diſciplina Monaſtica le moſtreremo noi, a Dio piacendo, ſe, come ne abbiamo intenzione, così avremo anche il tempo di eſporre, ſecondocchè altrove (1) avvertimmo, di propoſito in altro Opuſcolo, e al chiaro lume della Storia, i *Principj veri della riforma degli Ordini Regolari*. Qui dee baſtarci, per non ci dilungar fuor di luogo, di avere ſcoperto il ſofiſma di coſtui, e d' aver rilevate sì le falſità, sù cui lo appoggiava, e sì il di lui mal talento. Aggiugneremo ſoltanto, che tralle perſone entrate in Religione con buono ſpirito, e mantenuteviſi, oſſervaſi ſovente in pratica queſto divario, che quegli, che profeſſano in età di 16., di 18., o 20. anni incirca, portano comunemente il giogo della regolar diſciplina con aſſai maggiore facilità, la quale molto contribuiſce al loro avanzamento, e al buon ordine della Comunità; laddove quegli, che vi entrano in età più avanzata, ancorchè non manchino di buona volontà, ſoggiaciono nondimeno a una difficultà maggiore di praticare uniformemente le regolari oſſervanze, come piante traſportate già adulte, e indurite, che ſerbano

(1) *Prefaz. num. ult.*

bano ſempre qualcoſa delle pieghe, che preſero nel primo terreno; locchè talvolta divien loro occaſione di rallentamento, e cagiona nelle Comunità alcun diſordine. E queſta appunto è la ragione, per cui San Tommaſo, quel San Tommaſo medeſimo, che viene citato sì di ſovente dal Trattatiſta, approva, e loda come coſa aſſai ben fatta, *valde expediens* (1), che i fanciulli ſieno allevati in Religione; locchè egli conferma coll' eſempio de' Santi, e coll' autorità delle divine Scritture; e oſſerva inſieme, tal' eſſere ancora l' uſo comune tra gli uomini di applicare di buon' ora i fanciulli a quegli eſercizj, ne' quali abbiano in appreſſo a paſſare la vita. Così ragionava San Tommaſo, quel non ſolamente Teologo incomparabile, ma altresì profondo, ed eccellente Filoſofo, alla cui ſublimità, e forza uniforme, e coſtante di raziocinio applaudiſcono con ammirazione anco tra' Proteſtanti i moderni Filoſofi di maggior grido, come il Leibnizio (2), e il Wolfio (3); e a confronto di cui che fu mai, e qual comparſa fa egli il Sig. Butignì? Ma poichè ſiam coſtretti a tenergli appreſſo, proſeguiamo il noſtro eſame.

VII. *Biſogna*, ei dice (4), *molto bene avvertire di non confondere quelle iſpirazioni, che ci manda Dio, con quelle, che ne ſuggeriſce il nemico di lui*. A meraviglia. Or

(1) 2. 2. *q.* 189. *art.* 5. *in corp.*

(2) *Eſſais de Theodicée ſur la bonté de Dieu* §. 330. *T.* 2. *p.* 214. *edit.* 1747.

(3) *Theol. natur. par.* I. §. 546., 683., 799, & *par.* II. §. 497.

(4) *Avvertim. pag.* 13.

Or quai caratteri ci assegna egli, e quali distintivi delle vocazioni divine, onde discernerle dalle suggestioni diaboliche? Ed eccoci insensibilmente da lui condotti ad un punto teologico de' più sottili, e difficili, e che sente di mistica; ed è certamente cosa degna dell'aspettazion de' lettori, dove sia per andar a finire colle sue dottrine sopra tali materie questo Teologo di nuova specie. Io per me temo assai, ch' ei non ci porti, senz'avvedersene egli medesimo, a qualche eresìa. Ma toccherà a noi di guardarcene. „ Le ispirazioni, o vocazioni, egli dice, che ci manda Iddio, sono stabili, e costanti, avendo Iddio cura dell' opera sua, e non essendovi ostacolo, che il possa impedire di condurla a perfezione; laddove quelle, che derivano dagli uomini, o che ne suggerisce il nemico, svaniscono, e si distruggono da se medesime, purchè si aspetti solamente un poco di tempo (1) „. Ma se basta aspettare *solamente un poco di tempo*; perchè vuol egli, che quei, che potrebbono, e che vorrebbero professare a' sedici anni, debbano aspettare per ben nove anni fino ad aver compiuti i venticinque? Sono forse, specialmente rispetto al breve corso della vita umana, una piccola cosa nove anni interi? E non si avvedeva egli, che con tal maniera di conseguenze avrebbe fatto capire ai lettori, ch' ei non mirava altrimenti a far discernere le vere dalle false vocazioni, ma bensì a chiuder l' ingresso de' Chiostri,

(1) *Ivi, e pag.* 14.

ſtri, e a colorire un' intenzione sì rea con un tale preteſto? ſpecialmente avendo egli ſteſſo in altro luogo apertamente manifeſtata la cura ſua di rendere meno *odioſi al Pubblico* (1) i ſuoi progetti.

Ma non ci trattenghiamo per via. Il di lui argumento, tal qual è, ſe lo aveva obbiettato già, cinquecento anni ſono, San Tommaſo, e obbiettato talmente, ch' io non ſo s' io mi abbia a dire, che il Santo Dottore abbia prevenuta appuntino tutta, e in tutte le ſue parti l' obbiezione del Trattatiſta, ſiccome prevenne quelle di tanti eretici (2), che infeſtarono con profane novità la Chieſa dopo quei tempi, e quelle altresì degl' increduli d' oggidì (3); ovvero che il Trattatiſta abbia copiata appunto da San Tommaſo quella difficultà; in tanto ſimili termini ella è propoſta sì preſſo l' uno, che preſſo l' altro: con queſta ſola differenza, che quella, che preſſo San Tommaſo è una obbiezione, cioè a dire una falſità, e un ſofiſma propoſto da lui per diſcioglierlo, ſiccome ha fatto; il Trattatiſta all' incontro l' ha recata come una prova, e prova principale

(1) *Rifleſſioni pag.4. ediz. di Napoli.*

(2) San Pio V. nella Coſtituzione *Mirabilis Deus* 11. April. 1567. *tom.v. Bullar. Ord. Prædd. pag.*155. „ Omnipotentis Dei providentia factum eſt, ut Angelici Doctoris vi, „ & veritate doctrinæ, ex eo tempore, quo cæleſtibus civibus adſcriptus fuit, multæ, quæ deinceps exortæ ſunt hæreſes, convictæ, & confuſæ diſſiparentur„.

(3) Vedi il P. Valſecchi *dei Fondamenti della Religione, e dei fonti dell' empietà dell' ediz. di Padova* 1767. *lib.*1. *cap.*11I. §.VII. *p.*62., *e cap.*VI. §. VI. *e* VII. *pag.* 146. *e ſegg.*, *e pag.*150., *e altrove.*

le del ſuo aſſunto, e qual maſſima fondamentale della regolar diſciplina. Si obbietta dunque San Tommaſo, che biſogna eſaminare le vocazioni, ſe ſieno da Dio; e che per diſcernerle, convien aſpettare del tempo; perchè il pentimento, da cui ſpeſſe volte ſon preſi coloro, ch' entrarono in Religione, e che perciò fanno ritorno al ſecolo, è ſegno, che la vocazione non fu da Dio: e affinchè nulla manchi dell' argumento del Trattatiſta, conchiude San Tommaſo l' obbiezione colla maſſima appunto di Gamaliello, e colle di lui ſteſſe parole: *ſe l' impreſa è da Dio, non potrà venir meno* (1). Giacchè dunque il Trattatiſta, ſiccome di altri ſcioli grazioſamente ha detto un moderno ſcrittor Franzeſe (2), non ha ſtudiata l' obbiezione, ſennonchè *ſino alla riſpoſta eſcluſivamente*; ſuppliremo noi. Come riſponde egli adunque quel Santo Dottore a un tale argumento? Falſo, ei dice (3), che il ritornare alcuni al

(1) S. Tommaſo 2.2.q.189. comincia l'articolo 2. da queſta obbiezione: „ Videtur, quod non ſit laudabile, quod aliquis Religionem ingrediatur abſque multorum conſilio, & DIUTURNA DELIBERATIONE præcedenti: dicitur enim Johan.1. *Nolite credere omni ſpiritui, ſed probate ſpiritus, ſi ex Deo ſint*. Sed quandoque propoſitum Religionem intrandi non eſt ex Deo, cum frequenter per exitum Religionis diſſolvatur: dicitur enim Actor.5. *Si eſt* [ſono le ſteſſe parole di Gamaliello ivi negli Atti riferite] „ *Si eſt hoc conſilium ex Deo, non poteritis diſſolvere illud*„.

(2) L'Autore anonimo delle *Lettres philoſophiques, ou l'on réfute le Deiſme &c., lett.41.*, citato dal Valſecchi *lib. III. part. III. cap. III. pag.363.*

(3) *Loc. indicato*: „ Non propter hoc oſtenditur non eſſe ex Deo [propoſitum de ingreſſu religionis] quod

al ſecolo, ſia pruova di non eſſere venuta da Dio la loro primiera riſoluzione; falſo: altrimenti, proſiegue a dire, biſognerebbe affermare, che le opere di Dio foſſero incorruttibili, e che le corruttibili non foſſero da Dio, ch' è l' eresìa de' Manichèi. Non lo diceva io, che il Trattatiſta, per farci Religioſi davvero, ci avrebbe fatti eretici? Andiamo innanzi. Ne ſeguirebbe ancora, ſoggiugne San Tommaſo, che chiunque ha ricevuta una volta la grazia di Dio, non la poſſa perder mai più, locchè è parimenti eresìa, *quod etiam hæreticum eſt*. Oh il maraviglioſo principio teologico del Trattatiſta, che ha per baſi due eresìe chiare, e rotonde, una dei Manichèi, e l' altra de' Calviniſti!

Proviam nondimeno, ſe ci rieſca di applicare ſenza eresìa un tal principio a qualche caſo particolare. E' celebre quel paſſo dell' Evangelio di San Giovanni, ove ſi riferiſce, che molti de' diſcepoli del Signore, offeſi di certe ſublimi verità, ch' ei loro annunciava, preſero la riſoluzione di allontanarſi da lui, e la eſeguirono effettivamente: *abierunt retro, & jam non cum illo ambulabant* (1). Or ci dica il Trattatiſta: i diſcepoli, che

„ quod aliqui retrocedunt. Non enim „ omne, quod a Deo eſt, incorru- „ ptibile eſt. Alioquin creaturæ cor- „ ruptibiles non eſſent ex Deo, ut „ Manichæi dicunt. Nec etiam ali- „ qui, qui habent a Deo gratiam, „ poſſent eam amittere, quod etiam „ eſt hæreticum „.

(1) *Johannis* VI. 67. 68. „ Ex hoc „ MULTI diſcipulorum ejus abie- „ runt retro, & jam non cum illo „ ambulabant. Dixit ergo Jeſus ad „ duodecim: numquid & vos vultis „ abire „?

che ſi erano dati a ſeguire il Signore, erano pure ſtati ammeſſi da lui medeſimo, ch' era Dio, e la vocazione loro era perciò indubitatamente da Dio: come dunque tornarono addietro quei tali diſcepoli, e l' abbandonarono? Dirà egli peravventura, che Iddio non ebbe *cura dell'opera ſua?* ovvero che vi fu *oſtacolo, che il potè impedire di condurla a perfezione?* Può egli mai, ſenza cadere in altre eresie, o in alcuna coſa di peggio, uſcire da queſto laberinto, in cui ſi è gettato col ſuo gran principio, che le vocazioni che vengon da Dio, non vengano meno col tempo; e che, ſe vengon meno, ſia ſegno, che non furono da Dio, ma dal nemico di lui? Si credeva egli forſe, che il metter le mani in materie teologiche foſſe impreſa da Tragico, e da Romanziere, da potervi giuocar di capriccio, e di fantaſia? Gli era duopo ſapere (e potea apprenderlo da' Teologi, che glielo avrebbono inſegnato) eſſere due doni tra ſe diſtinti (1), e non conneſſi neceſſariamente, quello della vocazione, e quello della perſeveranza finale; de' quali ſi può ricevere il primo, ſenz' avere il ſecondo; perchè Iddio, di cui ſono doni gratuiti l' uno, e l' altro, non ad ognuno, cui dà la grazia della vocazione, dà anche quella della perſeveranza: laonde ſiccome molti ſono chiamati alla fede, ma non tutti perſeverano in eſſa; e ricevono molti la grazia di Dio, ma tra eſſi molti la perdono poi, e ſi dannano, che è il *multi*

(1) Vedi S. Tommaſo 1. 2. *q.* 109. *art.* 10.

multi ſunt vocati, pauci vero electi del Vangelo (1): così pure tra i chiamati allo ſtato Religioſo, e chiamativi da Dio, poſſono mancare alcuni, e mancan di fatto alla vocazione, non perſeverando in eſſa: dalla quale loro incoſtanza voler inferire, che non ſieno ſtati chiamati da Dio, è un erroneamente confondere inſieme vocazione, e perſeveranza, come le confonderebbe chi diceſſe non avere mai avuta la fede chiunque ha apoſtato dalla fede; nè mai avere avuta la grazia di Dio chiunque, morendo in iſtato di peccato, ſi danna.

VIII. Ora la conſeguenza, che da una tal verità ſiegue al noſtro propoſito, ſi è queſta, che l'impedire le profeſſioni ſino a' 25. anni, ſia non già un aſſicurare le vocazioni, ma un eſporle anzi a perderſi. Imperciocchè, ſe a vocazioni vere veriſſime, e ſenza alcun dubbio procedenti da Dio, ſi può nondimeno mancare coll' andare del tempo, ſiccome abbiam dimoſtrato, e ſi manca di fatto, come abbiam pur veduto nell' eſempio memorabile di MOLTI diſcepoli di Gesù Criſto: domando io, chi è chiamato da Dio allo ſtato Religioſo in età di 15., o 17., o 20. anni, dove ſarà più eſpoſto a raffreddarſi, e a perdere la vocazione, nel ritiro del Chioſtro, e tra gli eſercizj della vita Regolare anche in una Comunità men fervoroſa; o in mezzo al mondo, e tralle occaſioni giornaliere di perderſi (2)?

(1) *Matth.* xx. 16. & xxii. 14.

(2) „ Converſatio ſecularis non „ diſponit ad perfectionem religionis, „ ſed magis impedit „. S.Tommaſo 2.2.*q.*189. *art.*1. *ad* 5.

Il ſoldato è egli così ſicuro in campagna aperta, come dentro de' trinceramenti? Ma il giovane, dice il Trattatiſta (1), dee *coltivare i buoni movimenti, e domandarne a Dio la continuazione, e procacciarſi colle orazioni, e colle buone opere di meritarli*. Sì bene: ma può egli far ſicurtà d' uno ſpirito così fervoroſo, e coſtante nei giovani, nei quali all' oppoſto ei medeſimo riconoſce *uno ſpirito d' incoſtanza così naturale ad eſſi, che non corrono dietro ad altro, che al cambiamento, e alla novità* (2)? E ſe il giovane foſſe peravventura eſpoſto a pericoli o in caſa propria, come ſpeſſo ſuccede, o in luoghi, dove abbia libero ad ogni ora l'acceſſo, e ſi trovaſſe in tali circoſtanze, dove a reggere non baſta molte volte nè innocenza, nè ordinaria virtù, ma vi ſi richiede eroica? Può egli aſſicurarlo con tutte le ſue eſortazioni, che, ſe reggerà oggi, domani, e domanlaltro, ſia altresì per reggere quattro, ſei, otto, nove anni interi, riguardando egli intanto la vita Religioſa, che vuol intraprendere, come una coſa ancora aſſai lontana, e mentre ſi vanno forſe trattanto multiplicando per lui, col creſcer negli anni, le occaſioni, e i pericoli, ſpecialmente in un ſecolo così guaſto di coſtumi, e di maſſime? Io per me tengo per certo, che ſe queſta foſſe una ſicurtà da farſi a danari

(1) *Avvertimento pag.*13. *Propoſ.*11. *pag.*56. *ediz. di Napoli, di Venezia pag.*68.

(2) Nel *Trattato* medeſimo, di cui ſtiamo facendo l'Analiſi, *part.*1.

nari, egli non vi arriſchierebbe nè pure uno ſcudo. All' oppoſto il ſolo ritiro del Monaſtero baſta a tener ſontano il giovane da tali occaſioni, e a togliernegli la preſenza, che forma il maggiore pericolo. Oltre di che il dover aſpettare sì lungo tempo prima di poter mettere in eſecuzione il buon proponimento, non formerà per molti e molti una particolar tentazione d'impazienza, ſicchè, annojati di tanto aſpettare, mentre vedono intanto i loro compagni abbracciare con libertà quello ſtato di vita ſecolare, a cui inclinano, ſi appiglino anch' eſſi a qualche partito, che trattanto lor ſi preſenti, o di un matrimonio vantaggioſo, o di un impiego onorifico, e di lucro, e di maggiori ſperanze, maſſime ſe non abbiano comodità temporali da mantenerſi con decoro più lungamente nel ſecolo così ſoſpeſi, e in aria; che ſono tutte tentazioni sì per chi è chiamato da Dio al ſuo ſervizio, ma tentazioni ovvie, e che troppa forza hanno ſull'animo umano, e dalle quali non aſſicura la vocazione ancorchè vera, ma che pur può mancare? Io ſo beniſſimo, e biſognerebbe eſſer ciechi per non vederlo, che queſto è appunto il fine, e lo ſcopo del Trattatiſta, di ſtancare gli uomini, o, per meglio dire, di tener loro chiuſa la porta de' Chioſtri ſino a quella età, giunti alla quale non ſoglion più entrarvi, onde finiſca la vita clauſtrale, e ſi propaghi dalle rovine di lei (benchè anche queſto ſia un'altro inganno, e una vana luſinga, della inſuſſiſtenza di cui ſi veda il ſaggio,

che nella infrapposta nota (1) rechiamo) *un popolo copioso*; e che appunto a quest'oggetto egli non solo ha fissata nel suo insidioso sistema l'età di 25. anni per le professioni, maravigliosamente addattata a un tal fine; ma inoltre, per vieppiù assicurarne il conseguimento, ha altresì progettato, *che s' interdica l' ingresso ne' monasterj a' giovani, fino all' anno, che precederà immediatamente a quello del loro Noviziato* (2): e quest' è appunto ciò, che abbiamo voluto far osservare ai lettori, che il di lui sistema non solo non è atto a far discernere le

(1) Mi cade in acconcio di trascrivere quì tradotto dal franzese ciò, che a tale proposito ha scritto l'Autore della *Dissertation sur les Vœux en général, & sur les Vœux solemnels des Religieux, & des Religieuses en particulier, à Paris* 1771. *cap.* x. *p.*135. „ Come osserva, *egli dice*, „ l'Autore dei *Saggi sopra la Religione Cristiana, e delle Riflessioni sulle campagne, lo Stato* [parla determinatamente della Francia] „ *non fu mai più popolato, che* „ *ne' tempi più rimoti; eppure non* „ *vi furono mai più celibatarj, che* „ *allora. Quest' è un fatto, che non* „ *si può mettere in dubbio. Sotto il* „ *Regno di Carlo IX., malgrado* „ *le guerre continue dentro, e fuori* „ *del Regno, si contavano diciotto* „ *milioni di anime, ancorchè la* „ *Francia fosse allora di un buon* „ *terzo meno estesa, che non è adesso: oggigiorno la popolazione non* „ *vi si conta maggiore di venti milioni d' anime, con tutte le nostre conquiste.* Io soggiungo, che „ oggidì il numero de' Religiosi è „ da per tutto diminuito di molto; „ che non più di mezzo secolo addietro era il doppio di adesso, e che „ nondimeno allora non si facevano „ lagnanze di spopolazione, come „ si fanno presentemente. Dee dunque la spopolazione attribuirsi ad „ altre cagioni, e non al gran numero de' celibatarj Religiosi; e „ queste cagioni distruttrici della popolazione altre non sono, che la „ miseria, l' irreligione, e il libertinaggio „.

(2) *Riflessioni Espediente* IV. *p.*12, *e pag.*47. *e segg. ediz. di Napoli*,

le vere dalle falſe vocazioni, ſiccome abbiam dimoſtrato; ma che tira anzi a mettere ne' maggiori cimenti le vocazioni più ſincere, e a fare quant' è poſſibile per diſtoglierle, e ſviarle; onde compariſca un tal ſiſtema tal quale egli è, malgrado i raggiri da lui uſati per coprire in faccia al pubblico l'odioſità, che n' è inſeparabile preſſo chiunque ne ſcorga il fondo, ed abbia ſentimenti di religione, e di pietà Criſtiana. Il qual ſiſtema ſe ſi metteſſe in pratica, chi potrebbe contare il numero delle vocazioni, che verrebbono per eſſo a perderſi; di tanti uomini, che, abbandonando la lor vocazione, uſcirebbono di ſtrada per ſempre, e ch' eſſendoſi reſi infedeli a Dio, non avrebbono certamente ſcrupolo di eſſere infedeli al Principe, alla patria, e agli altri uomini; di tanti matrimonj diſordinati, perchè contratti contro la propria vocazione (e qui sì entrano i *matrimonj diſordinati*, che il Trattatiſta volle cacciar a forza dove non avean luogo); di tante cattive educazioni di prole, fatali alla Religione inſieme, e allo Stato, ch' è il frutto de' matrimonj fatti in onta di Dio, e della vocazione; in una parola, di tanti peccati, di tanti danni, di tante anime rovinate? E chi ne avrebbe a dar conto a Dio? Se la taſſa della divina giuſtizia ripete *animam pro anima*; *dentem pro dente* (1); per la rovina ſpirituale di tante anime che ſarebbe? *Qui ſcandalizaverit unum de puſillis iſtis, qui in me credunt, expedit ei, ut ſuſpenda-*

(1) *Deuteron.* XIX. 21.

datur mola oſinaria in collo ejus, & demergatur in profundum maris (1). E chi ne avrà ſcandolezzate le centinaja, e le migliaja? Non dovea baſtare ella queſta ſola conſiderazione a far tremare da capo a piedi i moderni editori di un tal ſiſtema, al ſolo apprendere, che poteſſe loro diſgraziatamente accadere di avere effettivamente contribuito a promuovere sì orribili mali, e a procacciare *un popolo copioſo* a popolare non di utili cittadini, ma di ſciaurati prevaricatori lo Stato, e di dannati l' inferno? Ma laſciamo loro la cura di penſarvi ſopra, e torniamo a noi.

IX. Un' altra ragion capitale di doverſi differire ſino a' 25. anni le Profeſsioni, oltre quella del diſcernere le vere dalle falſe vocazioni, allega il Trattatiſta nel ſuo intralciato, e confuſiſſimo *Avvertimento*, ed è quella *d' indugiare fino a tanto che giunga quell' età, che dee rendere i giovani più degni* (2): perocchè, com' egli ſoggiugne (3), *quanto la vita religioſa è più eccellente, tanto maggior capacità richiede ne' ſoggetti, e tanto più merito*. S' ei richiedeſſe ne' ſoggetti ſolamente *maggiore capacità* di quella, che ſuole averſi comunemente a' ſedici anni, non ſarebbe queſta di lui aſſerzione differente da quella, con cui afferma, che il profeſſare in età di ſedici anni ſia un *legarſi ſenza cognizione*, la quale abbiam già oſſervato eſſere non ſolo falſa, ma ingiurioſa altresì alla natura umana, e alla Chieſa, come più

(1) *Matth.* XVIII. 6. (2) *Avvertim. p.* II. (3) *Ivi.*

più di propoſito altrove dimoſtreremo. Ma l' affermare qui egli di più, che un' età più avanzata dee rendere *degni* i giovani di entrare nella vita monaſtica; e che una tal vita *quanto è più ECCELLENTE, tanto maggior capacità richiede ne' ſoggetti, e TANTO PIU' MERITO*, come s' ella foſſe iſtituita non già a far Santi, ma ad accoglierli già fatti, non ſolo è un' aſſurdità, poichè ripete la *degnità*, e il *merito* preciſamente dal corſo degli anni, e dal tempo; ma è altresì un nuovo inganno, e un penſar da uomo, che non ha le prime idee delle coſe, ſulle quali ardiſce di ſcrivere. Il parlare in tal guiſa, dice S. Tommaſo, è un confondere l'idea dello ſtato Monaſtico con quella dello ſtato Veſcovile; la differenza de' quali due ſtati conſiſte appunto in queſto, che l' uffizio di Veſcovo richiede perfezione non da acquiſtarſi, ma acquiſtata già; laddove la vita Religioſa non è altro, che ſcuola, dove ſi apprende la perfezione (1); onde ſiegue, continua a dire

(1) „ Non eſt eadem ratio de ſtatu Religionis, & de ſtatu Epiſcopali . . ., quia ad ſtatum Epiſcopalem præexigitur vitæ perfectio . . , ſed ad ſtatum Religionis non præexigitur perfectio, ſed eſt via in perfectionem „. 2. 2. *q.* 185. *art.* 1. *ad* 2. „ Non oportet, quod quicumque eſt in Religione, jam ſit perfectus, ſed quod ad perfectionem tendat . . . Et hoc modo in Religione non omnes ſunt perfecti, ſed quidam incipientes, quidam proficientes „. *q.* 186. *art.* 1. *ad* 3. „ Religionis ſtatus PRINCIPALITER eſt inſtitutus ad perfectionem ADIPISCENDAM „. *Ib. ad* 4. Lo ſteſſo Santo Maeſtro *quæſt. eod. art.* 2. *ad* 1. „ Ille, *dice*, qui tranſit ad Religionem, non profitetur ſe eſſe perfectum, ſed profitetur ſe adhibere ſtudium ad perfectio-

re il Santo Dottore, che il non eſſer perfetto non rende il Religioſo traſgreſſore della ſua profeſſione, ma sì bene il non ſi voler prendere alcun penſiero di tendere alla perfezione; e che fino a' peccatori convertiti di freſco, e non anche ben raffermati nell' eſercizio della virtù convenga l' abbracciare la vita Religioſa, ſiccome quella, che ſenza eſiggere un requiſito tant' arduo, quant' è l' attual perfezione, è inſieme addattatiſſima per ogni parte e a tener l' uomo lontano dalle occaſioni di cadere, e a condurlo alla ſantità (1). Ma il Trattatiſta, che tante coſe imbrogliò, e confuſe inſieme, a fine di far credere de' Religioſi anco più male di quello, ch' egli avea ſaputo dire; qui all' oppoſto con eſagerare *l' eccellenza* dello ſtato Religioſo adopera i ſuoi artificj per far apprendere in eſſo maggiori difficultà,

„ ctionem conſequendam; ſicut etiam „ ille, qui intrat ſcholas, non pro- „ fitetur ſe ſcientem, ſed profitetur ſe „ tendentem ad ſcientiam acquiren- „ dam . . . Et ideo Religioſus non „ eſt tranſgreſſor profeſſionis, ſi non „ ſit perfectus, ſed ſolum ſi contem- „ nat ad perfectionem tendere „. Come poi abbiaſi a intendere il *contemnat*, lo ſpiega egli *quæſt.* 186. *art.* 2. *ad* 2., *& art.* 9. *ad* 3., che, per non dilungarmi, tralaſcio di traſcrivere.

(1) *Quæſt.* 186. *art.* 1. *ad* 4. „ Religionis ſtatus principaliter eſt inſtitutus ad perfectionem adipiſcendam per quædam exercitia, quibus tolluntur impedimenta perfectæ charitatis. Sublatis autem impedimentis perfectæ charitatis, multo magis exciduntur occaſiones peccati, per quod totaliter tollitur charitas. Unde cum ad pœnitentem pertineat cauſas peccatorum excidere, ex conſequenti ſtatus Religionis eſt convenientiſſimus pœnitentiæ locus. Unde in decretis 33. quæſt. 2. canone *Admonere* conſulitur cuidam, qui uxorem occiderat, ut potius monaſterium ingrediatur, quod dicit eſſe melius, quam quod pœnitentiam publicam agat remanendo in ſeculo „.

tà, che non vi ſono; abuſandoſi egualmente dei mezzi or di lode, e or di biaſimo, purchè poſſa o per l'una, o per l' altra parte ottener il ſuo intento di ritirare gli uomini, che aveſſero la debolezza di laſciarſi dalle di lui ciarle ſorprendere, dall' abbracciare un tale ſtato; così appunto, come ſuol fare lo ſpirito tentatore, che, purchè conduca gli uomini al male, o gli allontani dal bene, ora fa credere il mal per bene, e ora il bene vuol far apprendere come impoſſibile a praticarſi: eſempio tanto più acconcio al caſo noſtro, quanto che, come oſſervò già San Tommaſo (1), miniſtri appunto del demonio, e iſtromenti della di lui malizia ſono coloro, che ſi adoprano ad impugnare la Profeſsion Religioſa.

Troppo ci diffonderemmo, ſe tutti voleſſimo qui accennare i vantaggi della vita Religioſa, e ſulle orme luminoſe di San Tommaſo medeſimo moſtrar parte a parte per quante maniere ſia più facile all' uomo anche imperfetto il guardarſi da' peccati, e perciò ſalvarſi, nello ſtato Religioſo, di quello che nella vita ſecolareſca. Chi amaſſe di riconoſcere una tal verità, legga a ſuo bell'agio gli articoli 2. 3. 4. 5. 7. 9. e 10. della queſtione 186. della *Secunda Secundæ* dello ſteſſo Santo Dottore, e il di lui Opuſcolo XVII. intitolato *Contra retrahentes a Religionis ingreſſu*, dove la troverà ſpiegata, ed eſpoſta, come in un quadro, al più chiaro lume. A noi baſti di accennar ſolamente le conſeguenze;

(1) Vedi ſopra *Prefaz. num.* V.

ze, che il Santo ne deduce, tutte oppoſte a quelle, che ſtabiliſce il Trattatiſta; e di oſſervare, che laddove San Tommaſo, ſiccome in ognaltra materia, così in queſta fu ſempre attento a ſviluppare, e a diſtinguere le nozioni delle coſe, per mettere in chiaro la verità; il Trattatiſta al contrario usò ogni arte a inviluppare, e confonder le idee, per imbrogliare la verità, ſicchè i lettori non la poteſſero ravviſare. Le conſeguenze, io dico, che deduce il Santo da' ſuoi giuſti principj, ſon queſte: 1. Che ben lungi da doverſi *interdire*, come preteſe il Trattatiſta, *l' ingreſſo ne' Monaſterj a quei, e a quelle, che aſpirano alla Religione, fuorchè nell' anno, che precederà immediatamente a quello del lor Noviziato* (1), cioè, ſecondo lui, a' maſchj ſino a' ventiquattr' anni, e ſino a' diciannove alle femmine; convenga anzi al maggior luſtro, e profitto delle Religioni, e alla conſervazione dell' innocenza ne' giovani, e ſia aſſolutamente *valde expediens* (2), che i fanciulli ſieno di buon' ora conſegnati alla Religione, per eſſervi ben educati, e iſtradati per tempo alla vita mortificata, e pura. 2. Che, invece di prender tempo, come il Trattatiſta pretende, e conſultare alla lunga ſull' abbracciare la vita Religioſa; all'oppoſto non abbia a indugiar punto chi vi ſi ſente chiamа-

(1) *Rifleſſioni ſopra l' editto &c. p.12. ediz. di Napoli.* E nella *p.50.* ripetè: „ Qual biſogno vi ha di ſgo„ mentare i fanciulli coll' immagine „ della clauſura, e d' altre auſterità „ monaſtiche „?

(2) *2. 2. q.189. art.5. in corp.*

mato ; e che , ſecondo l' eſpreſsione ſignificante di San Girolamo , abbiaſi a tagliare addirittura la fune , con cui ſta legata la nave pericolante , piuttoſto che trattenerſi a diſcioglierla (1) .

X. Ma e i ſegni della vocazione , per non prendere sbaglio ? Qual ſegno di vera vocazione , ripiglia il Santo Dottore , più certo , e ſicuro , che l' intenzione ſteſſa di chi brama eſſere Religioſo per proprio ſpirituale profitto ? Una tal intenzione , e un tal deſiderio ; che indubitatamente è buono , e tende alla ſalvezza dell' anima , non viene egli forſe da Dio , di cui è proprio chiamar l' uomo al bene , e alla ſalute ? Queſto , egli dice , è il proprio , e vero ſegno della vocazione ; e il voler ripeterlo altronde ſarebbe un rigettar coſe certe per andar dietro ad incerte , un abbandonare la verità per ſeguire vaneggiamenti , e illuſioni . Or l' uomo , che aſpira alla vita Religioſa , non è egli conſapevole a ſe medeſimo delle proprie mire , e ſe vi aſpiri per ſuo ſpirituale vantaggio , ovvero per ſecondi fini , e per mondani riguardi ? Perciò , conchiude il Santo , ſopra un proponimento tale di entrare in Religione , non può cader dubbio prudente , nè ragionevole , ſe ſia , o no , da Dio (2) .

Ma

(1) *Quæſt. ead. art.* 10. *in corp.* „ Non eſt diuturna deliberatio habenda. Unde Hieronymus dicit in „ epiſtola ad Paulinum : *Feſtina* , „ *quæſo te* , & *hærentis in ſalo navicule funem magis præſcinde* , „ *quam ſolve* „ .

(2) 2. 2. *qu.* 189. *art.* 10. *ad* 1. „ Cum dicitur *Probate Spiritus* , *ſi* „ *ex Deo ſint* , locum habet in his, „ quæ

Ma la ſincerità, o la doppiezza dell' intenzione, dirà il Trattatiſta, della quale è conſapevole ognuno a ſe ſteſſo, non è però nota agli altri; e perciò dee eſſere eſaminata, e meſſa a pruova. Sì bene, meſſa a pruova, ma non mai eſpoſta a tentazione laſciandola per tanto tempo in mezzo agl' inciampi di un mondo guaſto. Debbono, dice San Tommaſo (1), i Religioſi provare lo ſpirito di chi richiede di eſſere ammeſſo tra loro, e riconoſcere, per quanto è poſſibile, ſe ſia guidato da buono ſpirito: quindi le rigoroſe ricerche de' loro coſtumi, e andamenti, prima di ammettere i poſtulanti; quindi gli eſercizj ſpirituali, che loro ſi ſoglion far fare; quindi finalmente tutte quelle altre diligenze, e precauzioni, che a un tal uopo ſono preſcritte e da' decreti della Chieſa, e da' particolari ſtatuti de' riſpettivi Ordini Regolari. E l' anno del Noviziato, ſoggiugne il medeſimo San Tommaſo (2), non è eſſo pure un' altra gran

„ quæ dubia ſunt, utrum Spiritus „ Dei ſit . . . Sed illi, qui ad Religionem accedit, non poteſt eſſe „ dubium, an propoſitum de ingreſſu „ Religionis in corde ejus exortum „ ſit a ſpiritu Dei, cujus eſt ducere „ hominem in terram rectam . . . . „ Et ideo propoſitum de ingreſſu Religionis non indiget probatione, „ utrum ſit a Deo, quia certa diſcuſſione non eget, ut dicit Gloſſa „ ſuper illud 1. ad Theſſalon. ult. „ *Omnia probate*„.

(1) *Ibid.* „ Dubium poteſt eſſe „ his, qui jam ſunt in Religione, „ utrum ille, qui Religioni ſe offert, „ Spiritu Dei ducatur, an ſimulate „ accedat; & ideo debent accedentem probare, utrum divino ſpiritu „ moveatur„.

(2) *Quæſt. eod.* 189. *art.* 9. *ad* 1. „ Illis, qui ad Religionem inducuntur, nihilominus reſervatur tempus probationis, in quo difficultates Religionis experiuntur„.

gran prova ? il quale appunto a tal effetto è ſtato dalla Chieſa iſtituito , e perciò anno di pruova , *annus probationis* , ſi appella . Un giovane , che un anno intero viva in mezzo d'una Comunità religioſa , alla viſta di tant' occhj , che lo ſtanno oſſervando dì , e notte , in ogni luogo , e in ogni tempo , nelle azioni religioſe , e nelle civili , e naturali , e in caſa , e fuori , nelle occorrenze prevedute , e nelle improvviſe , come operi , e come parli , un giovane , torno a dire , in tanta continuazione di tempo , e in tanta varietà d'occaſioni , non potrà mai, per quanto egli ſia accorto , e ſvegliato , talmente naſcondere le ſue interne diſpoſizioni , che non traſpirino ſuo malgrado al di fuori , e ſi facciano ſcorgere . Non iſtà dunque la difficoltà a diſcernere il buono dal cattivo ſpirito , il ſincero dal finto ; ella ſta bensì a non ammettere all' abito , e alla profeſſione , ſe non le perſone ſinceramente deſideroſe del loro ſpirituale profitto , e perciò veracemente chiamate da Dio ; e a rigettare coſtantemente quelle , che ſi ſcorge aver altre mire . Se chi dee eſaminare le vocazioni altrui , non è fedele ad approvare ſoltanto le riconoſciute per vere , e a rigettare le finte ; non ſarà meno infedele coi concorrenti di maggior età , che coi più giovani : e perciò il differire di ammettere in Religione le perſone ſino a età avanzata , per una parte non influiſce punto nel diſcernimento , e nella ſcelta delle vocazioni , e per l' altra parte , come già oſſervammo di ſopra , eſpone le vocazioni più ſince-

re

re a venir meno, e a perderſi. Che ſe ſi proceda, come ſi dee, ammettendo ſoltanto i chiamati da Dio, cioè quegli, che aſpirano al profitto dell'anima, ed eſcludendo coloro, che ſcuoprono altre diſpoſizioni, e altri penſieri; tutta la differenza, che può procedere dall' età o più avanzata, o più tenera, ſi ridurrà a queſti due capi, 1. che i più teneri più facilmente ſi addatteranno alla regolar diſciplina, come con S. Tommaſo avvertimmo pocanzi: 2. che un giovanetto di 15. o 17. anni comunemente ſarà meno atto a fingere, e a diſſimulare i veri ſentimenti del proprio cuore, di quello che uno di 24. anni, che perciò dovrà aver più malizia per ſaper ſimulare, e far travvedere.

Molte più coſe potremmo apportare a illuſtrar vieppiù, e confermare queſte verità; e agli argumenti ſteſſi, che abbiamo adoprati, dare più di energia, e di forza, con iſpiegargli un pò più, e con recar delle autorità, e degli eſempli, che li renderebbono più ſenſibili: ma noi temiamo anzi di eſſerci diffuſi anche troppo ſull' *Avvertimento* del Trattatiſta; ed è ormai tempo di venire all'Analiſi del Trattato. Il detto ſin qua baſta, e avanza, perchè ognuno poſſa ravviſare il fondo dei motivi, e delle intenzioni del Trattatiſta, malgrado tutto l' artificio da lui adoperato per inorpellarle, e naſconderle; e riconoſcere il vero carattere del di lui ſiſtema, tendente all' eſtinzione della vita Religioſa, e a richiamar gli uomini dal ſervizio di Dio alla libertà del

del ſecolo, e dal principio ſino alla fine tutt' oppoſto a quello di San Tommaſo; all' ombra di cui egli col citarlo, come vedremo, aſſai di ſpeſſo, ma ſempre malamente, nel decorſo del ſuo Trattato, ſi luſingò di eſſerſi poſto a coperto. Della quale oppoſizione di ſiſtemi non accade punto maravigliarſi. San Tommaſo piantò i fondamenti del ſuo ſiſtema intorno alla vita Religioſa ſopra i due gran punti dell' onor di Dio (1), e della ſalute delle anime (2): il Trattatiſta quelli del ſuo, ſul progetto (benchè falſo) di procacciare allo Stato *un popolo copioſo* (3). San Tommaſo ſi era prefiſſo lo ſcopo di ſpiegare le maſſime della religione Criſtiana; locchè eſiggeva verità di dottrina, e ſodezza di ragionamento: il Trattatiſta quello di coprire *preſſo il publico l'odioſità* (4) del ſuo progetto; locchè richiedeva raggiri, e ſofiſmi, maldicenze, e calunnie. San Tommaſo ſi appoggiò alle divine Scritture, e all' autorità de' Santi Padri: il Trattatiſta al ſuo capriccio, all' artifizio, a maſſime falſe, ed erronee, e ad eſempli o cattivi, o mal applicati. San Tommaſo parlò della vita Regolare mentre avea di eſſa una lunga non interrotta eſperienza ſino dalla ſua giovinezza, e mentre fioriva egli ſteſſo nello ſtato Religioſo con tanto ſplendore di ſantità: il Trattatiſta ardì di ſcrivere di vita Religioſa, mentre non avea altra eſpe-

(1) *Vedi* 2. 2. *q.*186. *art.*1.
(2) *Ivi art.*3. *e ſegg.*, *e qu.*188. *e* 189. *per tot.*
(3) *Riflеſſioni intorno all' edit. to &c. pag.*3. *e* 4.
(4) *Ivi p.*4.

esperienza, che quella, che gli avean potuto fornire gli amori della sua gioventù da lui medesimo esposti ne' sei volumi del suo *Tarsi*, *e Zelia*, e lo stato di matrimonio, in cui visse. San Tommaso fu un gran Filosofo, e un gran Teologo: il Trattatista fu Scrittore di Tragedie, e di Romanzi, e nulla più di un Curial dozzinale. Tal è la differenza, che passa tra San Tommaso d'Aquino, e Rolando le Vayèr de Butignl, tra le massime, e gl' insegnamenti dell' uno, e i progetti, o per meglio dire, i vaneggiamenti dell' altro.

ANA-

ANALISI CRITICA

DEL TRATTATO

Dell' autorità del Re ſopra l' età neceſſaria alla Profeſſione ſolenne de' Religioſi.

ORMAI ſuperfluo, e ſarebbe anche nojoſo, il trattenerci a ſviluppar l'artificio dell' introduzione, o ſiá preambolo, con cui dà principio al ſuo Trattato il Signor Butigni, dopo che nell' *Analiſi* dell' *Avvertimento* ſi è fatta toccar con mano l' indole, e il mal talento di lui; e dopo che nel *Ragguaglio delle Opere* di eſſo ſi ſono meſſi nel vero lor lume i fatti, e ſi è rilevata, tralle altre coſe, la confeſsione, ch' egli ſteſſo ha fatta, di eſſere ſtato l' aſſunto di queſto ſuo Trattato riputato da' più ſavj Giuriſconſulti per niente meno, che un *paradoſſo* (1). Perciò, ſenza perder più tempo, venghiamo addirittura all' eſame del medeſimo paradoſſo.

(1) Vedi ſopra *Prefaz. num.* II.

Divide l' Autore tutto il ſuo Trattato in due *Punti* (1); nel *primo* de' quali s' impegna a provare, che il Sovrano laico poſſa ſoſpendere le Profeſſioni ſolenni de' Religioſi ſino a quella età, che foſſe da lui riputata neceſsaria pel bene del ſuo Stato; e nel *ſecondo*, che poſſa il Sovrano medeſimo rendere invalide le Profeſſioni Monaſtiche, qualora veniſſero fatte prima del tempo da lui preſcritto.

ANALISI DEL

„ PRIMO PUNTO (2)

„ *Che il Re può ſoſpendere le Profeſſioni ſolenni del*
„ *Voto Monaſtico fino a quella età, che verrà*
„ *da lui giudicata neceſſaria pel bene*
„ *del ſuo Stato.* „

STabiliſce egli (3) tutta la pruova di queſto ſuo *Primo Punto* nelle tre ſeguenti *Propoſizioni*.

I. „ Che l'eſecuzione della Diſciplina Eccleſiaſtica „ appartiene al Re „.

II. „ Ch'egli è ſovrano Legislatore nelle coſe tem„ porali del ſuo Stato „.

III. „ Che per diſpoſizione eſpreſſa delle antiche „ Leggi Canoniche, e Civili, i laici non poſſono mu„ tare il loro ſtato, ſenza la permiſſione del Principe „.

Noi

(1) *Pag.4. ediz. di Napoli, di Venezia p.18.*

(2) *Pag.5. ediz. di Napoli, di Venezia p.19.*

(3) *Ivi.*

Noi ſeguiremo le di lui pedate, e riferendo per ordine le *Propoſizioni*, andremo facendo l' analiſi delle argumentazioni, ch' egli vi ha fabbricate ſopra, ed eſaminando il valor sì di eſſe, e sì ancora delle *Riſpoſte*, colle quali ha preteſo di ſciogliere le *Obbiezioni*, ch' egli medeſimo ſotto le riſpettive *Propoſizioni* ſi è andato opponendo.

ANALISI DELLA

„ I. PROPOSIZIONE. (1)

„ *Che l' eſecuzione della Diſciplina Eccleſiaſtica*
„ *appartenga al Rè* „ .

I. TUtta la pruova, che trae il Trattatiſta da queſta ſua *Prima Propoſizione*, sbrigata dall' inviluppo di parole, dentro cui egli l' ha involta, ſi riduce a queſta argumentazione:

„ Al Sovrano appartiene l' eſecuzione de' Sagri Canoni, e il diritto di conſervare, e di mantenere la Diſciplina Eccleſiaſtica (2):

„ Ma così è, che il ſoſpendere le Profeſsioni de' Voti ſolenni almeno ſino a' venti, o a' venticinque anni, altro non è, che una eſecuzione de' Sagri Canoni, e un punto di Diſciplina Eccleſiaſtica (3):

„ Dunque può il Sovrano ſoſpendere le Profeſſioni

(1) *Pag.6. Nap., Ven. p.20.*
(2) *Pag.6.7. Nap., Ven. p.20.21.*
(3) *Pag.8. N., V. p.22.*

ni de' Voti ſolenni almeno ſino a' venti, o a'venticinque anni (1) „.

II. Primieramente, ſe queſt'argumento aveſſe alcuna forza, proverebbe, non che *poſſa*, ma che *debba* il Sovrano ſoſpendere ſino a' venti, o a' venticinque anni le Profeſſioni, e che ſia obbligato in coſcienza a ſoſpenderle, e che, non facendolo, pecchi. Imperciocchè *l' eſecuzione* de' Canoni, e il *conſervare*, e *mantenere* la Diſciplina Eccleſiaſtica, non è un arbitrio, ma benſì un preciſo dover di coſcienza d' ogni Sovrano Cattolico: ſe dunque il ſoſpendere le Profeſſioni ſolenni ſino a' venti, o a' venticinque anni, altro non è, che una eſecuzione de' Sagri Canoni, e un punto di Diſciplina Eccleſiaſtica; ne verrà neceſſariamente in conſeguenza, ch' egli ſia obbligato in coſcienza a eſeguir queſti Canoni, e a conſervare, e mantenere queſta Diſciplina Eccleſiaſtica, e che, non facendolo, manchi a' ſuoi doveri, e perciò pecchi, e offenda Dio. Ecco il primo difetto dell' argumentazione del Trattatiſta, cioè ch' ella prova troppo, e perciò non prova nulla.

III. Eſaminiamo or di propoſito, e diſtintamente le parti della medeſima argumentazione. E ſenza fermarci qui a moſtrare il mal ſenſo, a cui torce il Trattatiſta l'eſecuzione de'Canoni competente al Sovrano, e a ſpiegare i Canoni da lui ſtorpiati per ſoſtenere un tal ſenſo a diſpetto dell'evidenza, giacchè intorno a tali coſe ci ha pre-

(1) *Pag.* 12. *N.*, *V. pag.* 25.

prevenuti l'Anonimo ne' ſuoi *Saggj* I. II. III., qui ſolamente domando, ſe i Canoni, de' quali appartenga al Principe l' eſecuzione, ſieno indifferentemente tutti i Canoni, fatti in qualſivoglia tempo, e anche abrogati poſteriormente dalla Chieſa medeſima, che gli avea in altro tempo ſtabiliti; ovvero que' ſoli Canoni, che ſono in vigore nel riſpettivo tempo di quel Sovrano, di cui ſi tratti: e ſe per Diſciplina Eccleſiaſtica, di cui ſpetti al Principe laico la conſervazione, e il mantenimento, s'intenda quella Diſciplina, che fu in uſo, per eſempio, nel terzo, nel ſettimo, o nel nono ſecolo; ovvero quella, che nel tempo riſpettivo preſcrive, e ingiugne la Chieſa? Non è dubbio, riſponderà prontamente ognuno, che abbia almeno le prime nozioni di Diſciplina, non è dubbio, che s' intendono i Canoni aventi vigore ne' tempi riſpettivi de' Sovrani, e quella Diſciplina, che ne' tempi medeſimi riſpettivi preſcrive, e ingiugne la Chieſa; sì perchè altrimenti potrebbe, per cagione di eſempio, oggidì un Sovrano dar facoltà ne' ſuoi ſtati di profeſſare in età di dodici anni alle femmine, e di quattordici a' maſchj, per eſeguire gli antichi Canoni altrove dal Trattatiſta medeſimo (1) riportati, che così diſponevano; e per conſervare, e mantenere la diſciplina de' ſecoli paſſati; ciò ch' è un paradoſſo: e sì ancora perchè (parlando anche gene-

(1) *Pag* 50. *not.* (a) (b) *ediz. di Nap., di Ven. p.* 62. *not.* (b) (c).

ralmente) se, prescrivendo la Chiesa in un dato tempo una certa Disciplina, avesse il Sovrano autorità di far eseguire, invece de' più recenti, gli antichi Canoni ormai o per legge, o per uso abrogati, sarebbe necessariamente duopo supporre, o che la Chiesa in forza dell' indipendente sua autorità conferitale immediatamente da Gesù Cristo suo istitutore potesse sì stabilir punti di Disciplina, ma stabiliti una volta non li potesse poi più variare, lo che è un error manifesto; ovvero che de' Canoni, e della Disciplina della Chiesa fosse il Sovrano non più esecutore, ma arbitro; la qual cosa, oltre ad essere per se medesima parimenti un errore, non può nemmeno ammettersi dal Trattatista in questo luogo, dove, considerando egli i Sovrani precisamente come *esecutori* de' Canoni, non come arbitri della Disciplina Ecclesiastica, è costretto a riconoscere non già ne' Sovrani stessi, ma nella Chiesa, la potestà di stabilire, e di abrogare i Canoni, e di prescrivere, e regolare secondo i tempi la Disciplina. Queste sono tutte cose manifeste; le quali nondimeno è stato necessario avvertire per ischivare gli equivoci, e per determinare a un certo, e vero senso la prima, o sia maggiore proposizione dell'argumento del Trattatista, espressa da lui in un modo troppo vago, ed ambiguo. Si dichiari dunque la stessa proposizione così:

Al Sovrano appartiene far eseguire i Canoni, che a tempo di lui sono in vigore; e conservare, e mantenere quel-

quella maniera di Diſciplina Eccleſiaſtica, che a quello ſteſſo tempo preſcrive la Chieſa.

Avrei qui veramente dovuto, per render eſatta la propoſizione medeſima, apporvi due clauſole determinanti l' obbligazione de' Principi intorno all' eſecuzione de' Canoni, cioè 1. riſpetto a' *Magiſtrati laici* (1), in-

(1) Il Concilio di Trento *Seſſ.*25. *de Reformat. cap.*xx. „ Cupiens Sancta Synodus, Eccleſiaſticam diſciplinam in Chriſtiano populo non „ ſolum reſtitui, ſed etiam perpetuo „ ſartam tectam a quibuſcumque impedimentis conſervari; præter ea, „ quæ de Eccleſiaſticis perſonis conſtituit, SECULARES quoque PRINCIPES OFFICII SUI ADMONENDOS ESSE CENSUIT, „ confidens, eos, ut CATHOLICOS, quos DEUS SANCTÆ FIDEI, ECCLESIÆQUE PROTECTORES eſſe voluit, JUS SUUM „ ECCLESIÆ RESTITUI, non „ tantum eſſe conceſſuros, ſed etiam „ ſubditos ſuos omnes ad DEBITAM „ erga Clerum, Parochos, & Superiores Ordines reverentiam revocaturos; NEC PERMISSUROS, „ UT OFFICIALES, AUT INFERIORES MAGISTRATUS, „ ECCLESIÆ, ET PERSONARUM ECCLESIASTICARUM „ IMMUNITATEM, DEI ORDINATIONE, ET CANONICIS „ SANCTIONIBUS CONSTITUTAM, aliquo cupiditatis ſtudio, „ ſeu inconſideratione aliqua VIOLENT; SED UNA CUM IPSIS „ PRINCIPIBUS, DEBITAM ſacris Summorum Pontificum, & „ Conciliorum Conſtitutionibus OBSERVANTIAM PRÆSTENT. „ Decernit itaque, & præcipit, Sacros Canones, & Concilia generalia omnia, nec non alias Apoſtolicas ſanctiones, in favorem Eccleſiaſticarum perſonarum, libertatis Eccleſiaſticæ, & contra ejus violatores editas, quæ omnia etiam „ præſenti decreto innovat, exacte „ ab omnibus obſervari debere. Præterea ADMONET IMPERATOREM, REGES, RESPUBLICAS, PRINCIPES, & omnes, „ & ſingulos cujuſcumqae ſtatus, & „ dignitatis extiterint, ut quo largius bonis temporalibus, atque in „ alios poteſtate ſunt ornati, EO „ SANCTIUS, QUÆ ECCLESIASTICI JURIS SUNT, tamquam „ Dei præcipua, ejuſque patrocinio „ tecta VENERENTUR; NEC ABULLIS BARONIBUS, DOMICELLIS, RECTORIBUS, ALIISVE DOMINIS TEMPORALI-

„ BUS

vigilando, ch'eſſi nulla attentino contro i Canoni, e la Diſciplina Eccleſiaſtica, ch' è propriamente quel ſenſo, in cui il Tridentino raccomandò, e ingiunſe a' Principi Cattolici la protezione de'Canoni: 2. riſpettivamente a' diſubbidienti, allorchè contro di eſſi chiama la Chieſa il *braccio ſecolare* in ſuo ajuto (1). Ma qui non ſi tratta di ſpiegare le Iſtituzioni Canoniche, ma ſolo di peſare le argumentazioni del Trattatiſta quanto baſti per iſcuoprirne la fallacia, e l'inſuſſiſtenza.

Or poſta quella maggiore, ſe alcuna coſa ſi voglia conchiudere, è neceſſario, che venga in appreſſo queſta minore: *Ma*

„ BUS, SEU MAGISTRATIBUS, „ MAXIMEQUE MINISTRIS IP- „ SORUM PRINCIPUM LÆDI „ PATIANTUR; SED SEVERE „ IN EOS, QUI ILLIUS LIBER- „ TATEM, IMMUNITATEM, „ ATQUE JURISDICTIONEM „ IMPEDIUNT, ANIMADVER- „ TANT: quibus etiam IPSIMET „ [PRINCIPES] EXEMPLO AD „ pietatem, religionem, ECCLE- „ SIARUMQUE PROTECTIO- „ NEM EXISTANT, imitantes an- „ teriores optimos, religioſiſſimoſque „ Principes, qui res Eccleſiæ ſua im- „ primis auctoritate, ac munificen- „ tia auxerunt, nedum ab aliorum „ injuria vindicarunt. Adeoque in ea „ re quiſque officium ſuum ſedulo „ præſtet, quo cultus divinus devo- „ te exerceri, & Prælati, ceterique „ Clerici in reſidentiis, & officiis „ ſuis quieti, & ſine impedimentis, „ cum fructu, & ædificatione popu- „ li, permanere valeant „. Ho voluto recar tutto intero il Capitolo, onde poſſa ognuno comprendere, quanto ſtranamente trasformino le coſe, e come ſieno traſgreſſori de' decreti del Sagro Concilio, e infedeli verſo i Sovrani, sì il Trattatiſta, che gli altri a lui ſimili feudo-politici, i quali, invece di ſuggerire a' Sovrani medeſimi di proteggere, com'è loro uffizio, e come loro raccomanda il Concilio, la Chieſa, gli Eccleſiaſtici, e i Canoni, all'oppoſto falſamente loro rappreſentano, che il Concilio abbia commeſſo, o permeſſo loro di metter le mani nelle coſe Eccleſiaſtiche, ch'è quello appunto, che il Concilio vietò con tanto calore, e premura.

(1) Canon. *Principes* 23. q. 5.

Ma così è, che il sospendere le Professioni de' Voti solenni almeno fino a' venti, o a' venticinque anni, altro non è, che un' esecuzione de' Sagri Canoni, che ora sono in vigore, e un' osservanza della Disciplina, che in questi tempi prescrive la Chiesa.

Incombeva dunque al Trattatista di provare, che l' anno 1669. quand' egli diede fuori il suo libro, e incombe similmente ora a coloro, che presentemente lo seguono, di provar, che oggidì sieno in vigore Canoni prescriventi la dilazione de' Voti solenni almeno fino a' venti, o a' venticinque anni; e tale essere la Disciplina prescritta in questi tempi dalla Chiesa: altrimenti, se non provano questo, dall' esecuzione de' Canoni, e della protezione della Disciplina, in qualunque maniera l' attribuiscano al Principe laico, non potranno inferir nulla, e anderà intieramente a vuoto la loro *Prima Propositione*. Ma che fanno essi? Vanno a cercare il Concilio III. di Cartagine del quarto secolo, il terzo Concilio di Tours del nono secolo, e i Capitolari di Carlo Magno, e il Concilio Meldense pure del secolo nono (1). Non è ella una maniera bizzarra, e di nuova invenzione, questa di mostrare la Disciplina de' secoli decimosettimo, e decimottavo, coi monumenti dei secoli quarto, e nono? Ma non importa: chi non è versato in tali materie, nè troppo assuefatto a ragionare, e ad esaminar a fondo le cose (e di questi è il maggior nu-

(1) *Pag. 9. e segg. edit. di Nap., di Ven. p. 22. e segg.*

numero) al ſentire tante belle coſe, Concilj Cartagineſi, Concilj Turoneſi, Concilj Meldenſi, Capitolari di Carlo Magno, rimane ſopraffatto, e confuſo; e ſe non ſi può imporre a' dotti, reſtano però perſuaſi, e pieni di ammirazione gl' ignoranti; e tanto baſta per far partito.

IV. Ma che tutta la pruova del Trattatiſta ſia ita a vuoto ſenza concluder nulla, ciò è il meno. Io dico di più, che la di lui *Prima Propoſizione* forniſce ella ſteſſa una pruova invincibile contro di lui medeſimo; e veggano i lettori, ſe dico il vero. Sì Signore: al Sovrano laico, come ad eſecutore, o, per dir più giuſto, come a difenſore, e protettore de' Canoni, appartiene l'obbligo di ſoſtener col ſuo braccio quei Canoni, che a' tempi di lui ſono in vigore, e quella maniera di Diſciplina Eccleſiaſtica, che in tal tempo vuole la Chieſa. Ma così è, che l' età delle Profeſſioni ſolenni è ſtata dal Concilio Generale di Trento regolata a' ſedici anni; e queſti ſono gli ultimi Canoni della Chieſa, che ſono preſentemente in vigore, e contengono la Diſciplina preſente intorno tale materia. Dunque queſti Canoni, e queſta Diſciplina debbono ſoſtenere, e proteggere i Principi col braccio loro; e perciò debbono caſtigare coloro, che la impugnano, e i libri, co' quali vien ella impugnata, proſcrivere da' loro Stati. Ecco la conſeguenza della *Prima Propoſizione*, che non può eſſere nè più giuſta, nè più vera.

ANA-

ANALISI DELLE

„ OBBIEZIONI I. II. e III. „

oggettateſi dal Trattatiſta ; e delle

„ *RISPOSTE* „

Che ha dato alle ſteſſe Obbiezioni.

I. IL Trattatiſta ſi fa in ſeguito *tre Obbiezioni* : „ I. *Non eſſer vero , che una volta le fanciulle faceſſero la Profeſſione ſolenne, ſennonchè a' venticinque anni* (1) ; dovendoſi intendere *il Concilio di Cartagine* non della Profeſſione , ma bensì *del velo della Conſagrazione* „ (2) . II. „ Che i Canoni de' Concilj di Cartagine , e di Tours , e l' articolo de' Capitolari di Carlo Magno , non parlan d'altro , che della Profeſſione ſolenne delle Religioſe , e non già di quella de' Religioſi (3) „ . III. Che la diſpoſizione de' Concilj di Cartagine , e di Tours , e de' Capitolari , è ſtata abrogata già da gran tempo , e principalmente dal Concilio di Trento , che limita le Profeſſioni agli anni ſedici (4) „ .

Sarebbe un perder tempo il trattenerci inutilmente a vedere , com' egli con ben ſedici pagine (5) ſi ſia ito in-

(1) *Pag.* 12. *ediz. di Nap.* , *di Ven. p.* 26.
(2) *Pag.* 13. *Nap.* , *Ven. p.* 26.
(3) *Pag.* 25. *e ſegg. N.* , *V. p.* 38.
(4) *Pag.* 28. *e ſegg. N.* , *V. p.* 41.
(5) *Pag.* 13. _ 28. *N.* , *V. p.* 27. _ 40.

ingegnando di rispondere alle due prime Obbiezioni; e se le sciolga, o no; giacchè elle riguardano l'intelligenza di que' Canoni antichi non aventi che fare colla nostra questione, la quale concerne propriamente, e unicamente, come abbiamo già fatto osservare ai lettori, la Disciplina de' tempi nostri: e troppo sarebbe cosa lunga l'andare scoprendo tutti gli errori contenuti nelle di lui sì lunge risposte; per saggio delle quali, e de' di lui raggiri, basti accennare, che il Canone, con cui egli chiude la sua *Risposta* all' *Obbiezione* II., *Nulla schemata Monachorum &c.* (1) ch' è l'unico testo, ch' ei potè pescando trovare per l'età di 25. anni ne'Religiosi, è apocrifo, e spurio; e ch' egli artificiosamente, per farlo creder vero, non ha già citato il Concilio, di cui fosse, ma solamente ha detto in generale *un Concilio de' primi secoli*, citando Antonio Agostini, che lo riporta, e sopprimendo la citazione, che si legge nell' Agostini: *Sylvester in Synodo Romana* CCLXXXIV. *Episcopor. c.*10., il qual Concilio, e gli Atti di esso contenenti un tal Canone, sebbene in tempo dell'Agostini eran tenuti per genuini, a' tempi però del Trattatista, dopo che il Valesio, e altri dotti uomini ne avean fatta patentemente conoscere la falsità, sapevasi già essere spurj, e supposti; sapevasi, dico, ed era notorio a' tempi del Trattatista, il quale nondimeno coll' artificiosa sua citazione ha voluto farli passare per veri

(1) *Pag.*27. *e p.*28. *not.* (*a*) *ed. di Nap., di Ven. p.*40.

veri preſſo i lettori innocenti, e poco avvertiti. Ma laſciando, come ho detto, inſieme colle *Riſpoſte* loro le *due* prime *Obbiezioni*, che non fanno al propoſito della controverſia, di cui ſi tratta, e le quali ad altro non ſervono, che a tenere a bada i lettori, e a diſtraere l' attenzion loro dal punto della queſtione, per meglio ſorprenderli; venghiamo alla *terza Obbiezione*.

II. Si obbietta egli adunque (1), che i canoni antichi, i quali non permettevano le Profeſſioni ſino a età avanzata, ſono ſtati abrogati *già da gran tempo, e principalmente dal Concilio di Trento*, il quale ha limitata per le Profeſſioni ſolenni sì de' maſchj, che delle femmine, l'età di ſedici anni: obbiezione, che in fatti troppo era ovvia, e perentoria, eſſendo il Concilio di Trento Ecumenico, e il più vicino a' tempi noſtri, il quale perciò regola la Diſciplina preſente della Chieſa, di cui ſono i Sovrani protettori. Ma chi crederebbe, che qui appunto, dove ſembra averſi il Trattatiſta ingenuamente obbiettata tutta la difficultà, vi ſia nondimeno dell'artificioſa diſſimulazione, e del raggiro? Eppure vi è, e vi è aſſai ſottile. E' noto, e lo ha altrove più volte eſpreſſamente detto ad altro propoſito il Trattatiſta (2) medeſimo, che dopo que' canoni Cartagineſe, e di Tours, del quarto, e del nono ſecolo, ne' quali era ſtato vietato di velar le Vergini prima di venticinque anni, fu in appreſſo dopo il ſecolo undecimo eſpreſſamente

(1) *Pag.* 29 *N.*, *V. pag.* 41. (2) Vedi la nota ſeguente.

te permeſso per più Canoni, e Decretali, che nell'infrappoſta nota (1) citiamo, di profeſſare all'età pubere, cioè di dodici anni le femmine, e di quattordici i maſchj, per le quali leggi vennero a rimaner abrogate le diſpoſizioni contrarie, che potevano eſſere contenute ne' Canoni de' ſecoli antecedenti; e che queſta diſciplina di poter profeſſare all'età pubere durò per ben cinque ſecoli, ſinchè finalmente il Concilio di Trento determinò l'età di ſedici anni: nella qual ſerie di variazione di diſciplina chiaro ſi vede, che i Canoni Cartagineſe, e di Tours, quand'anche per eſſi foſſe ſtato vietato di profeſſare prima di venticinque anni, furono abrogati, non già dal Tridentino, ma aſſai prima dai Canoni, e dalle De-

(1) Canon. *Firma* 20. q.1., citato anche dal Trattatiſta in queſto medeſimo Trattato *p.*50. *not.* (*a*) *edizz. di Nap.*, *di Venezia p.*62. *not.* (*b*) (il qual Trattatiſta nella nota ſeguente all'accennata cita altresì, allo ſteſſo propoſito, ma però falſamente, anche il Concilio Oxonienſe, cioè di Oxford del 1222., il qual Concilio non parlò in conto alcuno degli anni di pubertà per la profeſſione, ſiccome ſi può vedere negli Atti di eſſo: ma, ſiccome quivi, perchè ſi era egli impegnato a provare, non vi eſſere *mai ſtato in tutta la diſciplina della Chieſa un punto, che ſia ſtato a tanta variazione ſoggetto, quanto queſto* dell'età delle profeſſioni [*p.*46. *N.*, *V. p.*59.], e premeagli di far comparire in iſcena quante più variazioni aveſſe potuto, perciò non ſolo allegò le leggi vere, ma ne citò anche di falſe per far numero; così all'oppoſto nel paſſo, che ora ſtiamo eſaminando, ſoppreſſe con un profondo ſilenzio anche le vere, perchè qui non gli tornavano a conto]: e le Decretali di Aleſſandro III. *tit. de Religioſis, & tranſeuntibus ad Religionem*, *cap.* Ad noſtram, e *cap.* Significatum eſt, e *cap.* Cum virum. E per non multiplicar citazioni, vedi il Thomaſſin *Vet. & nov. Eccleſ. Diſcipl. part.* I. *lib.* III. *cap.* LV. *p.*763. *edit. Venet. an.*1730.

Decretali dei ſecoli all' undecimo ſuſſeguenti ; e che queſti Canoni , e Decretali de' ſecoli XII. &c. abrogò poi il Tridentino . Per qual motivo adunque il Trattatiſta con un ſalto portentoſo dai Concilj di Cartagine , e di Tours , al Concilio di Trento , cioè dai ſecoli quarto, e nono , al decimoſeſto , tace le leggi dei tempi di mezzo , che pur gli erano note notiſſime , per qual motivo , ripeto , con una ſtudiatamente ricercata eſpreſſione ſi obbietta egli , eſſere ſtata la diſpoſizione di quegli antichi Canoni *abrogata già da gran tempo , e particolarmente dal Concilio di Trento* , queſto ſolo Concilio nominando , e mettendo in campo (il quale nè pur ſi può dire , che abrogò Canoni , i quali già da più di cinque ſecoli innanzi di eſſo erano ſtati abrogati) e occultando intanto le diſpoſizioni de' ſecoli XII. &c., le quali col permettere le profeſſioni all' età pubere aveano abrogate le diſpoſizioni contrarie de' Canoni più antichi? Eccone la ragione, e il motivo. Dal Concilio di Trento ei ſi era avviſato (ſebbene invano, come or ora vedremo) di poter facilmente sbrigarſi col non ammetterne l'autorità, ſiccome di Concilio, ch'egli pretende non eſſere ſtato in conto alcuno accettato in Francia ; perciò lo nominò nell' Obbiezione : ma quanto alle leggi anteriori permettenti le profeſſioni agli anni di pubertà , perchè non potea sbrigarſene nè con queſto , nè con altro ſomigliante preteſto , perciò volle ſopprimerle , ſicchè i lettori non ſe ne avvedeſſero , portati da lui tutt' a un tratto al

al Concilio di Trento. Veggano per tanto essi lettori, con qual sincerità, e buona fede abbia proceduto l' ingenuo Trattatista, e se l' impegno di lui sia stato quello di cercare, e mettere in chiaro la verità; ovvero di oscurarla anzi, e nasconderla. Io intanto domando: o si vuole ammettere il Tridentino, o non si ammette. Se si ammette, la controversia è finita, e il Trattatista convinto, come di proposito tra poco dimostreremo. Se poi non si ammette; dunque sono tuttora in vigore i Canoni, e le Decretali, per le quali è permesso di professare all' età pubere, giacchè non vi sono altri Canoni, da' quali sieno state quelle abrogate, se non se i Decreti del Tridentino, che non si vuole ammettere; e così, anche prescindendo dal Tridentino, resterà in piedi, e senza risposta l'Obbiezione dal Trattatista propostasi, che la disposizione de'Concilj di Cartagine, e di Tours &c., alla quale egli ha appoggiata tutta la sua *Prima Proposizione*, sia stata già *da gran tempo abrogata*: onde riman' egli convinto anche per questa parte, e confuso.

III. Ora venghiamo pure al Tridentino, e vediamo, come lo scansi il Trattatista. Risponde egli adunque, 1. Che il Concilio di Trento non vieta di sospendere le Professioni fino a' venticinque anni (1). 2. Che quando anche il vietasse, un tal divieto non avrebbe luogo in Francia (2). Ma perchè poco importerebbe sapere, se

(1) *Pag.* 29. *N.*, *V. p.* 42. (2) *Pag.* 31. *N.*, *V. p.* 44.

ſe l'abbia, o non l'abbia vietato, quando quel Concilio non foſſe regola certa della Diſciplina preſente; per. ciò attenendoci all'ordine piuttoſto della materia, che a quello delle *Riſpoſte* del Trattatiſta, eſamineremo noi in primo luogo la di lui *ſeconda Riſpoſta* concernente l'autorità del Tridentino; e ſtabilita queſta, paſſeremo in ſeguito a ricercare la mente di eſſo Concilio, che il Trattatiſta preteſe di ſpiegare colla ſua *prima Riſpoſta*.

La mia ſeconda, e principale riſpoſta, egli dice (1), *ſi è, che noi non abbiamo nel Regno di Francia accettato il Concilio di Trento*.

S' egli ſi foſſe contentato di queſta riſpoſta, ſecondo il ſuo ſolito, ambigua, ed equivoca, con poche parole ce ne ſaremmo sbrigati riportandoci ai *Saggi IV. e V.* dell' anonimo di lui contemporaneo, che l' impugnò, e moſtrò che nel punto delle Profeſſioni ſolenni, di cui ſi tratta, fu accettata, ed eſeguita in Francia la diſpoſizione del Tridentino; e per la pratica uniforme, e coſtante di più di cent' anni (e ſino ad oggi di più di dugento) eſſer l' età di ſedici anni per le Profeſſioni un capo certo, e indubitabile della preſente Diſciplina Eccleſiaſtica non meno in Francia, che in tutto il reſto del mondo Cattolico: il che baſta per confutare pieniſſimamente queſta *principale riſpoſta* del Trattatiſta; mentre, come abbiamo oſſervato, ſi tratta qui della Diſciplina preſente della Chieſa, della

(1) *Ivi*.

qual Disciplina sono i Sovrani, non già arbitri, ma protettori, o *esecutori*, per parlar col linguaggio del Trattatista.

Ma avendo egli avuto in oltre l'ardire, e la sfacciataggine di aggiugnere, non potersi ammettere l'autorità del Tridentino (1) *senza riconoscere questo Concilio per legittimo, e canonico*, soggiugnendo immediatamente: *Ma il nostro principio in Francia è di non riconoscerlo*, cioè nè per *legittimo*, nè per *canonico*; proposizione falsa in materia di fatto, scismatica in massima, ingiuriosa alla Cattolicità della Francia, e atta a scandolezzare i deboli, e non abbastanza istruiti; ci si rende necessario il confutarla di proposito, e farla conoscere a ognuno per quella, ch'ella è, onde consti altresì con evidenza la mala fede del Trattatista, e la disperazione della cattiva causa, che lo potè spignere a un tal eccesso.

IV. E primieramente: se il Concilio di Trento non era riconosciuto in Francia per *legittimo*, nè per *canonico*; come dunque il Trattatista nelle sue *Riflessioni intorno all'editto* &c. stampate l'an. 1667. citò con tanta frequenza lo stesso Concilio, e ne trasse quella conseguenza: (2) *Hanno i Vescovi* (anche della Francia, de'quali determinatamente egli ivi parla) *obbligazione di fissare il numero de'Religiosi, e delle Religiose ne'Monasterj delle*

(1) *Pag.* 32. *N.*, *V. p.*44.
(2) *Riflessioni intorno all' Editto p.*36. *ediz. di Napoli.*

le loro Dioceſi ; ed obbligazione tale , che non poſſono non adempierla ſenza eſpreſſamente contravvenire a' Canoni de' Concilj , e alle Coſtituzioni della Chieſa ..... (1) *vi ſono SPECIALMENTE OBBLIGATI da' termini del 22. Capitolo del Titolo de' Regolari nella 25. ſeſſione del CONCILIO TRIDENTINO : ſicchè badando eglino eſattamente al rigore di tali ordinanze , ſodisferanno A' DOVERI della propria COSCIENZA .* Ma come ? *I termini* di un Concilio , che non ſia nè *legittimo* , nè *canonico* , poſſono indurre o ne' Veſcovi , o in chicchesſia una poſitiva *obbligazione* , e un *dover* di *coſcienza* ? E ſe i decreti del Tridentino formavano pe' Veſcovi della Francia una *obbligazione* , e un *dover di coſcienza* nel 1667. , come poi nel principio del 1669. quel Concilio non era ancora riconoſciuto in Francia come *legittimo* , nè come *canonico* ? Si può immaginare impoſtura più incoerente , o contraddizione più manifeſta ? O potea egli con più d' impudenza farſi giuoco del nome venerabile di un Concilio Ecumenico ?

V. Per far toccare con mano le falſità , e gli errori , ch' egli aggruppa in quelle quattro parole col dire , eſſere *principio* in Francia *di non riconoſcere* il Tridentino nè come *legittimo* , nè come *canonico* , non vi è biſogno nè di recar profonde dottrine teologiche , che non ſarebbono alla portata di tutti , nè di teſſere lunghi raziocinj : baſta aprire , per cagione di eſempio , un libro

(1) *Ivi p.40.*

bro così comune, com' è la Storia Eccleſiaſtica di Natale Aleſſandro, ſcrittor Franceſe, e delle coſe di Francia al par di chicchеſſia informatiſſimo, e a cui non ſi può dar eccezione di uomo prevenuto contro le maſſime Franceſi; talchè i partigiani medeſimi del Trattatiſta, ſe a loro ſteſſi ſe ne laſcj la ſcelta, non potrebbono allegar un altro Autore, che ſia ſtato veramente dott' uomo, e Teologo, più di lui impegnato per le così dette *libertà Gallicane*. Ora nel *Tomo nono* della ſua Storia Eccleſiaſtica, che termina appunto col Concilio di Trento, dopo di aver egli in varj *Articoli* della *Diſſertazione* XII. minutamente trattato della convocazione, e degli Atti di quel Concilio, paſſando finalmente a trattar in particolare dell' accettazione di eſſo, intorno alla quale impiega tutto *l' articolo* XVI., ch' è l' ultimo, e il più diffuſo di tutti gli altri, come principia egli, e con quali termini queſto Teologo Franceſe? Eccoli: *Che il Santo Concilio di Trento deve eſſere, come LEGITTIMO, ed ECUMENICO, da TUTTI I CATTOLICI riconoſciuto, venerato, e ricevuto* (1). Che ne ſiegue egli da queſta poſizione, ſe non ſe non eſſer compreſo, per ſentimento di Natal Aleſſandro Teologo Franceſe, nel numero di *tutti i Cattolici* chiunque non riconoſca come *legittimo*, ed *Ecumenico* il

(1) *Tom.* IX. *p.* 632. *edit. Lucen. an.* 1752. „SACRUM CONCILIUM „ TRIDENTINUM CEU LEGI- „ TIMUM, ET ŒCUMENICUM „ AB OMNIBUS ORTHODOXIS „ HABENDUM, COLENDUM, „ ET SUSCIPIENDUM EST „.

il Concilio di Trento ? e quindi, che il Trattatiſta nel rappreſentarci la Francia come non lo riconoſcente per *legittimo*, nè *canonico*, ch' egli, dico, ce la rappreſenti come non compreſa nel numero di *tutti i Cattolici*, ch' è quanto dire come ſciſmatica; e ſciſmatico profeſſarſi egli medeſimo nel ricuſare di riconoſcerlo. E oltre Natale Aleſſandro, anche il celebre Monſignor Boſsuet (1) nel famoſo *Progetto di riunione tra' Cattolici, e Proteſtanti*, intorno al quale tante lettere ſcriſse a lui il Leibniz, e tante egli al Leibniz, mentre queſti dal-

(1) *Projet de réunion entre les Catholiques, & les Proteſtans, tom.* I. *des Oeuvres poſthumes de M. Boſſuet à Amſterdam* 1753., *partie* II. *lettre* XXXVIII. *p.*519. „ Vous vous attachez, Monſieur, à nous propoſer pour préliminar la ſuſpenſion „ du Concile de Trente, ſous prétexte qu' il n' eſt pas reçu en France. J' ai eu l' honneur de vous dire, & je vous le répéterai ſans ceſſe, que ſans ici regarder la diſcipline, il étoit reçu pour le dogme. Tous tant que nous ſommes „ d' Evèques, & tout ce qu' il y a d' Eccleſiaſtiques dans l' Egliſe Catholique, nous avons ſouſcrit la foi „ de ce Concile. Il n' y a dans toute la communion Romaine aucun „ Theologien, qui réponde aux decrets de foi qu' on en tire, qu' il „ n' eſt pas reçu dans cette partie : „ tous au contraire, en France, ou „ en Allemagne, comme en Italie, „ reconnoiſſent d' un commun accord, „ que c' eſt-là une autorité dont aucun Auteur Catholique ne ſe donne la liberté de ſe départir. Lorſqu' on veut noter, ou qualifier, comme on appelle, des propoſitions „ cenſurables, une des notes des plus „ ordinaires eſt, qu' elle eſt contraire „ à la doctrine du Concile de Trente : toutes les Facultès de Theologie, & la Sorbonne comme les autres, ſe ſervent tous les jours de „ cette cenſure : tous les Evèques „ l' employent, & en particulier, & „ & dans les Aſſemblèes générales du „ Clergé „. *Lettre* XXXIII. *p.* 417. „ Pour ce qui régarde la foi, il eſt „ conſtant, que le Concile de Trente eſt tellement reçu & approuvé „ dans tout le corps des Egliſes qui „ ſont unies de communion à celle „ de Rome, & que nous tenons les „ ſuiv-

dalla banda del ſuo partito Proteſtante inſiſteva a propor-re per preliminare dell' unione il preſcindere dal Concilio di Trento, e allegava a favore della ſua propoſta l' eſempio de' Franceſi, i quali, diceva egli, non aveano accettato nè pur eſſi il Tridentino; non riſpoſe egli forſe ſempre, e coſtantemente il Boſſuet (1), ch' era ſuperfluo affatto, e inutile il trattar di unione, ſe non volevano ammettere i Proteſtanti il Concilio di Trento; nè poterſi in conto alcuno preſcindere dall'autorità di eſſo, le definizioni del quale intorno alla Fede eſſer falſo, che non aveſſero accettate i Franceſi, i quali, non altrimenti che gli altri Cattolici di tutto il Mondo, veneravano eſſo Concilio di Trento, niente meno che il Concilio Niceno?

VI. Sebbene che ſto io a citare Natale Aleſſandro, e il Boſſuet, e qual biſogno abbiamo del giudizio, e della teſtimonianza di privati ſcrittori, quando abbiamo nella gran *Raccolta degli Atti del Clero di Francia* regiſtrati a eterna memoria, e a confuſione del Trattatiſta impoſtore, i ſentimenti della Chieſa Gallicana, la quale infinite volte, e colle più ſignificanti eſpreſſioni ha

„ ſeules Catholiques, qu' on n'en „ rejette non plus l' autorité que celle „ du Concile de Nicée. Et la preu- „ ve de cette acceptation eſt dans „ tous les livres des Docteurs Catho- „ liques, parmi leſquels il ne s'en „ trouvera jamais un ſeul, où lorſqu' „ on objecte une déciſion du Con- „ cile de Trente en matiere de foi, „ quelqu' un ait répondu, qu' il n'eſt „ pas requ . . . On eſt donc d'ac- „ corde ſur ce point autant en Alle- „ gne, & en France, qu' en Italie, „ & à Rome même, & par tout „ ailleurs „.

(1) Vedi la nota antecedente.

ha dichiarata la ſua ſommiſſione al Concilio di Trento, come a Concilio Sagro, ed Ecumenico, di cui non ſolo i canoni intorno al dogma, ma ben anche i decreti di diſciplina ſi riconobbe, e ſi confeſsò obbligata a ricevere, e ad eſeguire? I Prelati dell'Aſſemblèa di Melun del 1579, dopo di aver mentovate (1) *le regole di riforma, e di diſciplina, dettate dallo Spirito Santo, e ſcritte nel SACRO, e UNIVERSALE CONCILIO DI TRENTO*, ſi proteſtarono di eſſervi obbligati *ſiccome a leggi fatte dalla CHIESA UNIVERSALE, ſotto pena di eſſere tenuti per SCISMATICI preſſo la Chieſa Cattolica Apoſtolica Romana, e d' incorrere preſſo Dio anatema, e dannazione eterna: il che*, ſoggiungono eſſi, *ſe non ſi tenga tra' Criſtiani per CERTO, per SICURO, per VERISSIMO, ella è finita per l' autori-*

(1) „ Le Clergé a choiſi de toutes les regles de Reformation, & „ Diſcipline, celles qui ont été par „ le Saint Eſprit dictées, & écrites „ au Saint, & univerſel Concile de „ Trente . . . particulierement parce qu'ils ſont liez & aſtraints aux „ loix ainſi faites par l'Egliſe univerſelle, ſous peine d'être tenus „ pour ſchiſmatiques envers l'Egliſe „ Catholique Apoſtolique & Romaine, & d'encourir envers Dieu anathéme, & perpetuelle damnation. „ Que ci cela n'eſt tenu pour conſtant, tres-ferme, & tres-veritable „ entre les Chrêtiens, c' eſt fait de „ l'autorité de l'Egliſe, vaine la „ Religion Chrêtienne, vaine la prédication de l'Evangile, que l'on „ ne croit, que ſous la créance & „ autorité de la même Egliſe . . . „ Jamais ne fut [c' eſt choſe trop „ verifiée] que Royaume ſe departiſt ou refuſat les Conſtitutions de „ l'Egliſe Catholique, qui ne fut „ ſchiſmatique, & que ce ne fut préſage & cauſe de ſa prochaine ruïne „. *Recueil des Actes &c. du Clergé de France tom.* XII. *edit. an.* 1740. *col.* 6. *ſeq. du* 3. *Juillet* 1579.

tà della Chieſa, vana è la Religione Criſtiana, e vana la predicazione dell' Evangelio, a cui non altrimenti ſi crede, che per la credenza, e l' autorità della Chieſa. E inſiſtendo preſſo del Re per la pubblicazione del medeſimo Tridentino, apertamente gli diſſero, che, riſolvendoſi Sua Maeſtà a farlo pubblicare, verrebbe così a ſottrarre e ſe medeſimo, *e il ſuo Regno dall'accuſa, per cui giuſtamente ſi potrebbe loro imputare di eſſere SCISMATICI, non ricevendo un CONCILIO UNIVERSALE* (1). Nella ſteſſa maniera l'Aſſemblèa di Fontainebleau tenuta nel 1582. confeſsò, che la tardanza de' Franceſi a pubblicare il Concilio *addoſſava loro preſſo le altre nazioni i rimproveri, e la taccia di SCISMA* (2). Quella pure del 1585. tenuta in Parigi ripetè ſimilmente, che *al bello, e glorioſo titolo ai Re Criſtianiſſimo recava grande oſcuramento, e gran torto il trovarſi altri Re, e altri Regni più obedienti, e più pronti a ricevere i decreti d' un CONCILIO GENERALE, E UNIVERSALE*; e ſoggiunſe al Re: *liberate, o Sire, il voſtro Regno da queſta macchia, e dal pericolo, in cui ſi trova pe'l tanto tardar a ricevere queſto SANTO CONCILIO, con riſchio di cadere in ISCISMA, e DI-*

(1) *Ib. col.24. du 18. Juillet 1579.* „ En quoi faiſant . . . Vôtre Majeſté s'exemtera, & ce Roïaume, „ de ce qu' on lui pourroit juſtement „ imputer d' être ſchiſmatique, ne „ recevant un Concile univerſel „.

(2) *Ib. col.78. du 17 Juillet 1582.* „ Demeure à cettui vôtre Roïaume „ une marque & réproches par les autres nations de crime de ſchiſme „.

DIVISIONE (1). E nel 1598. l'Aſſemblèa pur di Parigi inſiſtè, che *ſi ſchivaſſe la DISUNIONE, e lo SCISMA, marchio oppoſto al Criſtianeſimo, e ſi rigettaſſe il peſo di queſta verace accuſa, che foſſero ſoli i Franceſi a differire la pubblicazione, e il ricevimento del GRAN CONCILIO ECUMENICO DI TRENTO, ricevûto, e oſſervato da tutti i Re, e Potentati Criſtiani* (2). E quella del 1605. tenuta ſimilmente in Parigi: *E che?* diceva: *dovrà dunque la Francia ſola trovarſi in iſtato come di SCISMA, e di diſubbidienza a decreti sì ſanti* (del Tridentino), *e a definizioni certe, alle quali PRESEDETTE LO SPIRITO SANTO* (3)? animando il Re a reintegrare colla pubblicazione di eſſo Concilio *la veſte del Signore, che LO SCISMA DI DISU-*

(1) *Ibid. col.* 108. *du* 14. *Octobre* 1585. „ Ce beau & excellent tître de Roi tres Chrêtien eſt bien „ offenſé, & reçoit à mon jugement „ grande injure en cela, qu' il y ait „ d' autres Rois & Roïaumes plus „ obeïſſans, & plus promts à recevoir les Ordonnances d' un Concile général & univerſel. Delivrez, „ Sire, vôtre Roïaume de cette tache, & du hazard, auquel il eſt, „ demeurant ſi longuement à recevoir ce Saint Concile, en danger „ de tomber en ſchiſme & diviſion „.

(2) *Ibid. col.*253. *du* 28. *Septembre* 1598. „ Pour fuir la déſunion, „ pour éviter le ſchiſme, note contraire au Chriſtianiſme, pour rejetter le faix de cette vraïe accuſation, que ſommes ſeuls en France qui avons differé la publication, „ & reception de ce grand Synode „ Œcumenique de Trente, reçû & „ gardé par tous les Rois, & Potentats Chrêtiens „.

(3) *Ibid. col.*266. *ſeq. & col.*269. *du* 5. *Decembre* 1605. „ Quoi! qu' „ il faille, que la France . . . ſeule „ ſoit comme en ſchiſme, & en deſobeïſſance à des Ordonnances ſi „ ſaintes, aux réſolutions certaines, „ ou le Saint Eſprit a preſidé? . . „ Recevoir ce ſaint Concile, recoudre cette robbe de nôtre Seigneur „ miſe en pieces par le ſchiſme de „ deſobeïſſance „.

SUBBIDIENZA metteva in pezzi. Non altrimenti quella del 1608. *Il ricuſare* (di pubblicar il Concilio in Francia) *ſarebbe, a quel che ſembra, un attaccare all' UNITA' DELLA CHIESA il numero binario, numero di confuſione; un DIVIDERE la veſte inconſutile di Gesù Criſto; e far un taglio nel di lui corpo miſtico; e veder di bel nuovo ſpezzato per mezzo il velo del Tempio*: e che le lodi date in altri tempi alla Cattolicità della Francia *diverebbono diſguſtoſe, e laſcerebbono di eſſere meritate, ſe la Francia, coſtituendoſi in pietra di ſcandalo, ſola giugneſſe a diſprezzare le ordinazioni, e l' autorità di un sì SANTO CONCILIO* (1). Finalmente l'Aſſemblèa di Parigi del 1615. ſi dolſe nuovamente *del male, che arrecava a' Franceſi la dilazione a ricevere il Tridentino; perocchè molti prendevano indi motivo di dubitare della lor fede, ſtimando, ch' eſſi, non ammettendo quel Concilio, ne rigettaſſero la dottrina; la quale*, dicevano que' Prelati, *ſiamo obbligati a profeſſare ſotto pena di ereſia* (2): e riconoſcendo quel Concilio

(1) *Ibid. col.* 282. „ Le refus, que „ vous en feriez, Sire, ce ſeroit, „ ce ſemble, ajoûter le binaire, „ nombre de confuſion, à l'unité „ de l'Egliſe; diviſer la robbe ſans „ coûture de Jeſus Chriſt, faire un „ coupûre en ſon Corps myſtique, „ & voir rompre encore une fois par „ le miliéu le voile du Temple . . . „ Ces louanges, Sire, ſeroient in- „ grates, & ne ſeroient plus meri- „ tées, ſi la France ſeule ſe faiſant „ la pierre de ſcandale, venoit au „ mépris des Ordonnances, & du „ pouvoir d' un ſi Saint Concile „.

(2) *Ibid. col.* 408. *du* 23. *Février* 1615. „ Le mal que nous cauſe „ le delai de ſa reception [du Con- „ cile] puiſqu' à ce ſujet beaucoup „ font mauvais jugement de nôtre „ créan-

lio come *Ecumenico*, e *ricevuto in tutte le parti della Chiesa*, protestarono, che il differire più a lungo di pubblicarlo, sarebbe stato disprezzo, e *scisma*; non altrimenti, che *sacrilegio* il rigettarlo. Vedano di grazia i lettori l' infrapposta nota (1). Or io do-

„ créance, estimans que n' admet-
„ tans pas ce Concile nous en re-
„ jettons la doctrine, que nous som-
„ mes obligez de professer sous peine
„ d' heresie „.

(1) „ Vótre Majesté n' auroit le
„ contentement, que le Clergé lui
„ prepare par la nouvelle de la re-
„ ception qu' il a fait du Concile de
„ Trente, Concile Œcumenique,
„ Concile reçû par toutes les parties
„ de l' Eglise, & Concile partant qui
„ ne se peut non plus différer sans
„ mépris, & sans schisme, que re-
„ jetter sans sacrilége „. Così a nome dell' Assembléa il dì 8. Agosto 1615. parlò al Re Luigi XIII. Monsignor d' Harlay allora Arcivescovo d' Augustopoli *in partibus*, e Coadjutore dell'Arcivescovo di Rouen [poscia egli stesso Arcivescovo di Rouen] „ coll'assistenza dei Cardi-
„ nali de Perron, e de la Rochefou-
„ cault, e degli Arcivescovi, e Ve-
„ scovi, e degli altri Deputati in
„ quella Assembléa „ come si legge nel Tomo V. degli Atti del Clero Gallicano, stampato l' anno 1675., *p.* 261. *e* 264. *e seg.* Il nuovo editore della Raccolta degli stessi Atti nel Tomo XII. pubblicato l' anno 1740. ha omessa l' Aringa di Monsignor d' Harlay, pretendendo per alcune sue conghietture *col.* 410., ch' egli l' avesse preparata sì con animo di recitarla, ma che in fatti non l' avesse poi altrimenti recitata. Ma egli si è ingannato nelle sue conghietture; e sono altrettanti contrassegni, e come circostanze individuali della recita effettivamente seguita di quella Aringa, sì il *dì* 8. *Agosto* notato nel titolo di essa come giorno, in cui ella era stata recitata; e sì ancora i nomi similmente notativi de' Prelati, coll' assistenza de' quali era stata recitata. Ma quello, che toglie ogni dubio, e che convince di fatto, esser ella stata recitata realmente quell' Aringa da Monsignor d'Harlay, si è il Processo verbale, come chiamano i Francesi, che noi diremmo il Registro, o gli Atti dell'Assembléa stessa del 1615., il qual Processo verbale non essendo stato sinora, a quel, ch' io sappia, stampato, gioverà recarne quì i passi, trascritti da un esemplare manoscritto, che io ho tra le mani. „ Du
„ Vendredy dixiesme Juillet mil six
„ cens

domando: chi ſon queſti, che parlan così? Son pur i Ve-

„ cens quinze ... Monſeigneur l'Ar-
„ cheveſque d'Auguſtopoly Coadju-
„ teur de Rouen a eſté prié de por-
„ ter la parole à leurs Majeſtès pour
„ prendre congé de la part de cette
„ Compagnie. = Du Jeudy ſixieſme
„ Aouſt mil ſix cens quinze, preſi-
„ dent Monſeigneur le Cardinal de
„ la Rochefoucault. Meſſeigneurs les
„ Evêques de Bayonne, & de Char-
„ tres ont eſté priéz de demander
„ l'audiance pour la Harangue, le
„ premier au Roy, & l'autre à la
„ Reyne. = Du Samedy huitieſme
„ Aouſt mil ſix cens quinze, préſi-
„ dent Monſeigneur le Cardinal de
„ la Rochefoucault ... Reſolu, que
„ cet après dinée la Compagnie ſe
„ rendra au Louvre tant pour aſſi-
„ ſter à la Harangue que mondit
„ Seigneur l'Archeveſque d'Auguſto-
„ poly doit faire au Roy, quant
„ pour paſſer & ſigner le dit con-
„ tract. = Du dit jour de relevée.
„ Meſdits Seigneurs de l'Aſſemblée
„ s'eſtant rendus au Louvre, la di-
„ te Harangue y a eſté faite avec
„ grand applaudiſſement & conten-
„ tement de la Compagnie „.

Accuſano alcuni Monſig. d'Harlay, che, eſſendo negli Stati generali del Regno del 1614. e 1615. convenuto, dopo molta ripugnanza, col primo Stato, cioè con quello degli Eccleſiaſtici, il ſecondo, ch'è quel de' nobili, di chiedere la pubblicazione del Tridentino, e avendovi oſtinatamente ripugnato il terzo ſtato, nondimeno eſſo Monſignore nella detta ſua Aringa abbia affermato, averne gli Stati unanimemente, e ſenza contraddizione, richieſta la pubblicazione; il che fu, eſſi dicono, una falſità manifeſta. Ma ella è anzi un' ingiuſta accuſa queſta, con cui a torto aggravano quel Prelato. Egli non diſſe già, che *tutti* gli Stati, o che i *tre* Stati, nè diſſe che ſenza *precedente* ripugnanza, ſi foſſero accordati a domandare la pubblicazione del Concilio: diſſe bensì ſolamente, che ſenza contrarietà gli Stati unitamente, *ſans contrarieté*, *les Etats conjointement*, ne aveano richieſta la pubblicazione; mentre in fatti, come gli ſteſſi accuſatori confeſſano, e com'è notorio, il primo Stato, e il ſecondo, cioè gli Eccleſiaſtici, e la Nobiltà, ſi erano uniti a richiederla; onde potè con verità dir quel Prelato, che vi coſpiravano gli Stati *unitamente*, prevalendo alla ripugnanza del ſolo, e infimo terzo Stato, i due primi, e principali Stati, che realmente ſi erano uniti a richiederla. Quanto all'eſpreſſione *ſenza contrarietà*, e perchè ha ella a riferirſi piuttoſto alla reſiſtenza antecedente de' nobili, che alla loro attuale unione cogli Eccleſia-

Veſcovi della Francia adunati inſieme, che chiamano il Tridentino *Concilio univerſale*, *Generale*, *Santo*, *Gran*

ſiaſtici? Non era certamente lo ſcopo dell' Aringa il riferire, quali dibattimenti foſſero preceduti alla riſoluzione, ma era bensì il rilevare la riſoluzione ſteſſa, nella quale realmente ormai *ſenza contrarietà*, e *unitamente gli Stati* Eccleſiaſtico, e nobile erano convenuti, di domandare la pubblicazione del Concilio. Nè ſi ſtia a dire, che le eſpreſſioni furono caricate, e ambigue, e che, quantunque non contengano le parole poſitiva menzogna, nondimeno preſe nel ſenſo ovvio, e naturale, davano a intendere, che tutti tre gli Stati foſſero d'accordo. Quell' Aringa Monſignor d' Harlay non la recitò già all' Imperador della Cina ignaro delle coſe di Francia, ma allo ſteſſo Re di Francia, che ben ſapea quello, che avea riſoluto ognuno de' tre Stati nelle adunanze tenute ivi in Parigi a que' giorni medeſimi, e le diſſenſioni de' quali erano già ſtate formalmente portate alla Corte; laonde l'enfaſi dell'eſpreſſione non potea far sì, che il Re travvedeſſe, e pigliaſſe una coſa per l'altra. In fatti nelle oppoſizioni da' Conſiglieri del Re fatte nello ſteſſo meſe di Agoſto del 1615. alla medeſima Aringa allorchè ella comparve ſtampata, eſſendoſi cercato, come ſuol dirſi, ogni rampino per ſopprimerla, ognaltra coſa ſe le oggettò, fuorchè ch'ella conteneſſe fatti falſi, ſiccome conſta per la ſentenza *du Châtelet de Paris* de' 22. Agoſto 1615. Ed è certamente coſa ſtravagante, che le menzogne, e le impoſture in materia di fatto, le quali non vi poterono trovare allora coloro, ch'erano ſopra luogo, e ſapevano com' erano paſſate le coſe, pretenda di trovarvele adeſſo dopo un ſecolo e mezzo a forza di arzigogoli un uomo tutto applicato a far comparire nero il bianco, e bianco il nero, qual è l'Autor infelice de *l' Hiſtoire de la reception du Concile de Trente* ſtampata nel 1753. colla data di Londra. E ciò ſia detto più per dileguare la calunnia, giacchè così ha portato l'occaſione, che per altro motivo; mentre quanto al noſtro aſſunto, ci baſta, che, come conſta dal Proceſſo verbale della Camera Eccleſiaſtica, *con grande applauſo, e ſoddisfazione* dell'Aſſemblèa del Clero, abbia a nome di eſſo Clero l'Arciveſcovo d'Auguſtopoli ripetuto ciò, che dapprincipio fino allora i Veſcovi della Francia coſtantemente aveano inculcato, cioè, che nè potea *ſenza ſciſma differirſi* di pubblicare il Tridentino; nè *rigettarlo*, *ſenza ſacrilegio*. Vedi anche appreſſo *p.* 85. *not.* 1.

Gran Concilio Ecumenico; e i decreti, e le leggi di esso, anche le concernenti la riforma, e la disciplina, *fatte dalla Chiesa universale*, colla *presidenza dello Spirito Santo*, anzi *dettate* dallo stesso *Spirito Santo*. Dunque il Trattatista mentisce sfacciatamente quando dice essere *principio in Francia* di non riconoscere quel Concilio nè per *legittimo*, nè per *canonico*. Di più: i Vescovi medesimi, cioè i Pastori della Francia in corpo, affermano, e protestano, che il solo differir di pubblicare il Tridentino porta seco *pericolo*, *sospetto*, e *taccia* di *scisma*; che il ricusar di riceverlo, è un vero *scisma*; il rigettarlo, *sacrilegio*; ed *eresìa* il rigettarne la dottrina: dunque il Trattatista, che afferma essere *principio* in Francia di non riconoscerlo, cioè a dire di positivamente ricusare di ammetterlo, rappresenta la Francia almeno come positivamente *scismatica* senz' alcuna difficultà; e *scismatico* si dichiara egli stesso nell'attenersi a un tale *principio*. Potranno mai tutti i di lui partigiani insieme sbrigarlo da quest' imbarazzo? Se volessimo noi convincere coll' autorità del Concilio di Trento un qualche Protestante; qual altra risposta ci darebbe egli, se non questa appunto del Trattatista, nè più, nè meno, cioè che il *principio* de' Protestanti è di non riconoscere quel Concilio nè per *legittimo*, nè per *canonico*? E ben sembra aver avuto ragione anche per questo motivo l'impugnatore anonimo del 1669. d' intitolare i libercoli del Trattatista, appoggiati a un tal prin-

principio, *nuova apparizione di Lutero, e di Calvino* (1).

VII. Se non che ripiglierà qui per avventura taluno, che, non oſtanti tutte le rappreſentanze del Clero, egli è però certo non eſſere ſtato il Concilio di Trento, almeno quanto alla diſciplina, accettato in Francia.

Se il mio ſcopo richiedeſſe, che io eſaminaſſi a piè fermo una ſimile iſtanza, o poteſſi io farlo ſenza diſtrarmi con una lunga digreſſione dal mio propoſito, niente ſarebbe più facile, che il confutare una tale aſſerzione, e moſtrare con evidenza, quanto falſamente ſi dica, e ſi ſcriva con tanta generalità, non eſſere il Tridentino, quanto alla diſciplina, accettato in Francia, e perciò non obbligar ivi i decreti di eſſo riguardanti la diſciplina. Direi primieramente (nè poſſo tralaſciar di accennarlo), che alle leggi di un Concilio Ecumenico confermato dal Sommo Pontefice dee corriſpondere dalla parte di tutt' i fedeli, non già accettazione, ma bensì eſecuzione, e ubbidienza; e che il dipartirſi da un tal principio, è un ripetere la forza delle leggi dalla volontà non di chi comanda, ma di chi dee ubbidire; il che è un errore, che roveſcia i fondamenti d' ogni governo, e d' ogni poteſtà sì Eccleſiaſtica, che ſecolare, poichè non dà in realtà a' Superiori altro, che la direzione, mettendo realmente ne' ſudditi, e nella libera acce-

(1) Vedi ſopra *Preſaz. num.* XXI.

cettazion loro la forza coattiva della legge (1). Soggiugnerei, che per neſſun *concordato* è ſtata giammai conceduta da' Papi a verun Regno Cattolico la libertà di accettare, o non accettare i Canoni, e i decreti de' Concilj Ecumenici; e che l'allegare ſimili concordati o veri, o ſuppoſti, è una contraddizione in bocca di quegli, i quali pretendendo, falſamente per verità, com' io ſono pienamente perſuaſo, e convinto, ma pur pretendendo, che ſia ſuperiore al Papa il Concilio, ſono per neceſſaria conſeguenza coſtretti a dire, ſe non vogliano contraddirſi, che non poſſa il Papa come inferiore, ſecondo eſſi, al Concilio, far concordati pregiudiziali alla ſuperior potellà del Concilio. Aggiugnerei, che i Franceſi medeſimi hanno riconoſciuto, e confeſſato, che non era in libertà loro di accettare, o non accettare, anche quanto a' punti di riforma, e di diſciplina, il Tridentino, ma

(1) Meritano di eſſer lette intorno all'accettazion delle leggi le giuſte maſſime, che, fondate ſulla vera teologia, e ſulla vera giuriſprudenza, ha raccolte in poche parole, e con ogni eſattezza Don Pietro Ballerini di felice memoria nel ſuo dottiſſimo, e nervoſiſſimo libro *De Poteſt. Eccleſiaſt. Summorum Pontificum & Concilior.* ſtampato in Verona l'anno 1768. *cap.*xi. *Vindic. auctorit. Pontificiæ contra opus Juſtini Febronii p.*169. *ſeq.* Io qui mi contenterò di avvertir ſolamente, che nella definizione della legge, tralle parti eſſenziali d'ogni legge, richieſte per indurre ne' ſudditi obbligazione, ſi trova eſpreſſa sì la *promulgazione*, ma non vi ſi mentova nè poco, nè punto *l'accettazione*. „ Lex „ eſt quædam rationis ordinatio ad „ bonum commune, ab eo, qui curam communitatis habet, promul„ gata „. S. Thom. 1. 2. *quæſt.*90. *art.*4. *in corp.* Biſogna ſconvolgere, e roveſciare le nozioni delle coſe, per poter iſtabilire, che le leggi non obblighino di lor natura, ſe non chi le accetti.

ma che erano anzi positivamente, e strettamente obbligati in coscienza a riceverlo, siccome consta da'passi pocanzi recati delle Assemblèe del Clero. Che la promulgazione dello stesso Concilio, unica condizione legale richiesta per farne valer dovunque i decreti, fu effettuata non solo per la pubblicazione fattane dal Papa con ispecial Bolla spedita per tutto il mondo, e per la fama pubblica, e costante, che sola basta a promulgare una legge quant'è necessario perchè ella obblighi; ma fu effettuata altresì dalle Chiese medesime della Francia ne' Sinodi loro provinciali, di Rheims 1564. (1), e

(1) *Tom.x. Concilior. edit. Paris. an.*1714., negli Atti del qual Sinodo provinciale sono notabili, tragli altri, i seguenti passi. Nella Congregazione 3. *ivi col.* 490. trattandosi della formola della professione di fede, differo alcuni „ fieri injuriam „ Œcumenicæ Synodo Tridentinæ, „ si alia fieret Fidei professio, quam „ quæ ab ipsa prodiit „; e appunto secondo il Tridentino vi fu fatta la professione di Fede nella quarta Congregazione *col.*491. Nella decima s'inculcò la mente del Tridentino intorno alla residenza *col.*504. 509. 511., della qual disse, tralle altre cose, il Cardinal di Lorena Arcivescovo, „ Eam [residentiam] non solum decrevit Concilium Tridentinum, sed „ Pontifex quoque ratam habuit, & „ confirmavit: Qui si solus eam statuisset, jure potuisset ægre ferre „ quod suis decretis non pareretur; „ quanto autem est indignius, quod „ nec decretis Concilii, nec suis videat obediri „? Nella Congreg. 13. *col.*519. „ Nicolao Grivello &c. datum est negotium, ut viderent ea, „ quæ in statutis jam fuerant adnotata; & quid ex Concilio Tridentino posset excerpi, quod usui esset ad conscribenda, quæ in hac „ Synodo facienda sunt decreta „. Nella 18. *col.*529. prefato il Card. Arcivescovo dal Vescovo di Chalon a togliere le esenzioni come proibite dal Concilio di Trento, rispose, „ se esse Concilio Tridentino parturum; a Christiano enim esse alienum, quidquam moliri ei contrarium „. Vedansi pure negli stessi Atti i passi intorno alla visita della Dio-

1583. (1), di Rouen 1581. (2), di Bourdeaux 1583. (3), di Tours pur 1583. (4), di Bourges (5) 1584., di Aix (6) 1585., di Toloſa (7) 1590., e di Narbona (8) 1609., negli Atti di tutti i quali Sinodi s' incontrano ad ogni paſſo queſte formole, *ex decreto Concilii Tridentini*, *ex auctoritate Concilii Tridentini*, *juxta formam Concilii Tridentini*; e tra eſſi quello di Rheims del 1564. ordinò per coſtituzion ſinodale, *che i Rettori delle Chieſe di quella Provincia doveſſero prima del Natale provvederſi del Concilio di Trento o in latino, o in Fran-*

Dioceſi *col.* 517., quello „ de im- „ pedimento publicæ honeſtatis „ *col.* 518., e quegli altresì „ de man- „ datis Apoſtolicis, & prænomina- „ tionibus tollendis„ *col.* 518., de' privilegj *col.* 528., e delle eſenzioni *col.* 529. &c. &c.

(1) *Tom. eod.* x. *col.* 1275. *ſeqq.*

(2) *Tom. eod. col.* 1215. tit. *De Cultu Divino in genere* num. 2., & *col.* 1218. tit. *De Sacramentis* n. 6., & *col.* 1220. tit. *De Matrimonio* num. 12., dove il Sinodo „ moneri „ *dice*, in concionibus fideles jube- „ mus de hoc peccato, & de decre- „ to Concilii Trident.„: & *col.* 1226. tit. *De Epiſcopis*, *& Capitulis* num. 36. 37., & *col.* 1230. tit. *De Epiſcopor. officiis* n. 22., dove parlando di que' patroni di Benefizj Eccleſiaſtici, che ſi abuſano del giuſpatronato, dice il Sinodo: „ qui etiam „ [patroni] ex decreto Concilii Tri- „ dentini dictis patronatibus ex jure „ privati exiſtunt „: & *col.* 1231. *ſeq.* n. 26. 28., & *col.* 1233. n. 31., & *col.* 1235. tit. *De Curator. officiis* num. 2., & num. 17. *col.* 1239., & *col.* 1242. num. 32.

(3) *Tom. eod. col.* 1334. *ſeqq.* & *col.* 1350. 1352. 1353. 1354. *&c. &c.*

(4) *Tom. eod. col.* 1391. *ſeqq.* & *col.* 1398. 1419. 1422. 1437.

(5) *Ib. col.* 1458. *ſqq.*, & *col.* 1463. 1464. *ſeq.*, & *col.* 1486. *&c. &c.*

(6) *Ibid. col.* 1515. 1517. 1529. 1533. *&c. &c.*

(7) *Ibid. col.* 1785. *ſeqq.*, *& col.* 1786. 1791. 1792. 1794. 1796. *&c. &c.*

(8) *Tom.* XI. *Concilior. edit. ejuſd. col.* 1. *ſeqq.*, *& col.* 4. 7. 20. 21. 22. 24. 29. 32. 38. 44. *&c. &c.*

Frânceſe (1), che fu un promulgarlo in maniera anche ſpecialiſſima; altri, come quello pur di Rheims del 1583., e quel di Bourdeaux dello ſteſſo anno, inſerirono negli Atti loro, e non già come coſtituzion provinciale, ma come decreto appunto del Concilio Tridentino da doverſi *ab omnibus inviolabiliter obſervari*, anche quello de' Matrimonj clandeſtini (2), ordinando inſieme, che s' inſeriſſe anche nel Manuale da ſtamparſi in franceſe per uſo di tutta la provincia; e comandando (perocchè un tal decreto richiedeva neceſſariamente formale pubblicazione per cagion della ſpecial clauſola appoſtavi dal Tridentino (3), che cominciaſſe a obbligare in ogni Parrocchia paſſato il termine di trenta giorni dopo la pubblicazione fattane nelle Parrocchie riſpettive), comandando, dico, che ſi pubblicaſſe dai Parrochi nelle Chieſe in giorni feſtivi, e in occaſioni di maggior concorſo di popolo: altri, come quello di Aix del 1585. ordinarono riſolutamente, che tutt'i Veſcovi, *ognuno nella ſua dioceſi, a ſcarico delle proprie coſcienze, adattaſſero, il più che foſſe poſſibile, tutte le coſe ſecondo*

(1) *Tom.* x. *col.* 471. *Statuto* 1. „ Jubemus noſtrarum Eccleſiarum „ Rectores infra Natalem Domini „ Tridentinam Synodum ſive latine, ſive gallice comparare; in „ eaque tamquam in ſpeculo inſpicere omnium propemodum con„ tentionum, quæ Chriſtianos dive„ xarant, veritatem, ac ipſam ſincere, ac pacifice ſuis gregibus com„ mendare; contrarias vero opinio„ nes ut hæreſes deteſtari, ac fu„ gere „.

(2) *Tom. eod.* x. *col.* 1285. *&* 1287. *num.* 3. *&* *col.* 1349. *ſeqq.*

(3) *Seſſ.* xxiv. *de reformat. Matrimonii cap.* 1.

che prescriveano i decreti dello stesso Concilio (1); e tutti finalmente daccordo fecero sinodicamente le loro professioni di Fede appoggiate all'autorità del Tridentino medesimo, nominandolo espressamente, e riferendosi ad esso, che furono tutte altrettante pubblicazioni dello stesso Concilio, come si scorge e dal fatto medesimo, e dalle espressioni del citato Sinodo di Rheims del 1583., nel quale si fece istanza al Re per ottenere, non già assolutamente *promulgationem* del Concilio di Trento, ma soltanto *AMPLIOREM promulgationem* (2), dando così a divedere, che si teneva già per promulgato a sufficienza in Francia, benchè non ancora con tutta quella ampiezza, e formalità, che si sarebbe bramato; dovendosi in questo senso, coerente al fatto, e al diritto, intendere le istanze posteriori de' Vescovi per una tale pubblicazione, cioè a dire amplissima, e con tutte le solennità (3), benchè non assolutamente necessarie, ma sol-

(1) *Tom.* XXI. *Concilior. edit. Venet. an.* 1733. *in Proœmio Conciliti Aquen. col.* 938. *seq.* „ Episcopi ipsi „ in sua quisque diœcesi pro suæ con„ scientiæ exoneratione, omnia quo„ ad ejus fieri potest ad ipsius Con„ cilii [Tridentini] decretorum præ„ scriptum dirigant, & moderen„ tur „.

(2) *Tom. eod. col.* 683. *in Proœmio Concil. Rhemen.*

(3) Quantunque fino dagli anni 1564. e 1581. &c. era stato, come abbiamo veduto, pubblicato in più Sinodi provinciali il Tridentino; tutte però queste tali pubblicazioni erano state fatte dagli Ecclesiastici, senza che vi avesse avuto parte la Potestà laica. Ora gli Ecclesiastici medesimi proseguirono ad usare tutte le possibili diligenze, per farvi concorrere anche la Potestà laica, a fine di ottenere in sequela dal Re l'ordine a' suoi ministri, e tribunali di assistere loro colla forza, bisognando, per l'esecuzione del Concilio, come dis-

se

ſoltanto perchè foſſe il Concilio protetto, e ſoſtenuto colla forza ancora del braccio ſecolare ſecondo il biſogno, che vi era ſpecialmente in que' tempi, che perciò richiedevano *ampliorem promulgationem.* Che finalmente, quand'anche non foſſe baſtata la pubblicazione fattane univerſalmente dal Papa, e le pubblicazioni altresì fattene in particolare da' Sinodi provinciali di Francia, ma vi ſi foſſe richieſta in oltre accettazione ſpeciale di tutta inſieme la Chieſa di Francia, ella vi fu realmente fatta nell'Aſſemblèa generale del Clero tenuta in Parigi nel 1615, e compoſta di tre Cardinali, e di cinquanta tra Arciveſcovi, e Veſcovi, oltre molti altri Eccleſiaſtici di ſecondo rango; nella quale Aſſemblèa *i Cardinali, gli Arciveſcovi, i Veſcovi, i Prelati, e gli altri, rappreſentanti il Clero di Francia, riconobbero, e dichiararono di eſſere obbligati per loro dovere, e in coſcienza, a ricevere, come di fatto ricevevano, il detto Concilio, e di oſſervarlo il più che foſſe loro poſſibile nelle loro funzioni, e per l' autorità loro ſpirituale, e paſtorale* (1).

ſe Monſignor d'Agennes Veſcovo di Mans nella Rimoſtranza dei 24. Gennajo 1596. al Re Enrico IV. [*T.* XII. *delle Memor. del Clero col.* 214.]; e con queſta mira domandavano al Re la permiſſione di farlo pubblicare nelle riſpettive lor Dioceſi, o in Sinodi provinciali; perchè una tal nuova pubblicazione fatta col conſenſo del Re avrebbe implicitamente contenuto il concorſo della Poteſtà laica, che tanto premeva loro di ottenere.

(1) Negli Atti di ſopra citati, o ſia Proceſſo verbale dell' Aſſemblèa del 1615. al dì 7. Luglio. „ Les „ Cardinaux, Archevêques, Evê- „ ques, Prélats, & autres Eccleſia- „ ſtiques ſouſſignés, repréſentans „ le Clergé général de France, aſ- „ ſemblés par la permiſſion du Roi „ au

Eſſere vero, che non ſi potè venir mai a capo in Francia

„ an Convent des Auguſtins à Pa-
„ ris, après avoir meurement déli-
„ béré ſur la publication du Concile
„ de Trente, ont unanimement re-
„ connu, & déclaré, reconnoiſſent,
„ & déclarent qu' ils ſont obligés par
„ leur devoir & conſcience à rece-
„ voir, comme de fait ils ont receu
„ & reçoivent ledit Concile, & pro-
„ mettent de l'obſerver autant qu'
„ ils peuvent par leur fonctions, &
„ autorité ſpirituelle, & paſtoral.
„ Et pour en faire une plus ample,
„ plus ſolemnelle, & plus particulie-
„ re reception, ſont d'avis &c. &c.„
Queſta formale, ed eſpreſſa accettazione del Tridentino fatta dall' Aſſemblea generale del Clero del 1615. forma un' epoca particolare nella ſtoria dello ſteſſo Concilio riſpettivamente alla Francia; contro la quale accettazione perciò, non è immaginabile, con quanto impegno abbiano tentato di ſchermirſi que' politici, e giuriſconſulti, i quali, come pe' i fatti, e per la teſtimonianza del Fleury vedremo tra poco, eſſendo inclinati a ſecondare le maſſime de' Calviniſti, poſero quanti impedimenti poterono alla promulgazione del Tridentino, e fecero apprendere ai Re di Francia tanti pericoli, che li rattennero dal concorrere a una tale promulgazione; nè è credibile, con quante cavillazioni anche oggidì ſi sforzino ora di rendere dubbioſa quella ſteſſa formal accettazione dell' Aſſembléa, e ora di trarla a un altro ſenſo i malcontenti sì Novatori, che Refrattarj. Noi accenneremo alcuni de' principali fatti.

Allorchè Monſig. d' Harlay recitò il dì 8. Agoſto 1615. al Re Luigi XIII. in nome dell' Aſſemblèa *avec grand applaudiſſement & contentement* della ſteſſa Aſſemblèa ivi preſente, l'Aringa, di cui parlammo ſopra *p.* 75. *not.* 1., nella quale Aringa ſi facea eſpreſſa menzione *de la reception, que le Clergé avoit faite du Concile de Trente*; il Cancelliere del Re, ſe dobbiam credere al Dupin [*Hiſtoire de Louis XIII. tom.* II. *lib.* II. *p.* 12. & 13.] rilevò alcune maſſime, contenute in quell' Aringa, contrarie, com' egli dice, all' autorità del Re [perocchè dall' autorità regia ſi voleva far dipendere il vigore anco delle leggi Eccleſiaſtiche]; in conſeguenza delle quali difficultà promoſſe dal Cancelliere, ſe il fatto è vero, non è malagevole a capirſi ciò, che ſoggiugne il Dupin, che il Conſiglio del Re diſapprovò quell' Aringa; è bensì falſo quello, ch' egli, continuando a raccontar francamente ſulla ſua ſola parola tant' anni dopo il fatto, ſenz' allegare teſtimonianze atte a farlo credere, parimenti ſoggiugne, che i principali membri del Cle-

cia di far concorrere la Poteſtà laica ad una tale accetta-

 zio-

Clero *déſavouerent* quell'Aringa. Negli Atti, o ſia Proceſſo verbale dell' Aſſemblèa non vi è neppur ombra di tale *déſavouement*; anzi tutt'all' oppoſto vi troviamo eſpreſſamente regiſtrato, che l'Aringa fu recitata *avec grand applaudiſſement, & contentement de la Compagnie*, cioè di tutta l'Aſſemblèa. E quand'anche i Cardinali de la Rochefoucault, e du Perron abbiano in appreſſo, come ci racconta il Dupin, ſuggerito a Monſignor d'Harlay di non far iſtampare quella ſua Aringa, di che per altro non abbiamo teſtimonj degni di fede; ciò proverebbe bensì, ch'eſſi aveſſero creduto conveniente di non cimentare il Clero co i Cortigiani, i quali animati dalle doglianze del Cancelliere ſe l'erano preſa contro quell'Aringa; ma non proverebbe altrimenti, ch' eſſi l'abbiano *deſavouée*, come vuol far credere il Dupin a chi non ſapendo chi fu egli, e di quali ſentimenti fu, non iſtà ben attento a diſcernere dal fondo dei fatti i commenti, ch'egli vi lavora ſopra inſerendo nel racconto ſtorico come circoſtanze reali i ſuoi innocenti penſieri. Comunque ſia, egli è certo però, che Monſig. d'Harlay recitò effettivamente l'Aringa al Re *coll'aſſiſtenza, e con grande applauſo dell' Aſſemblèa*; e che all'oppoſto la Corte, checchè ne poſſano aver borbottato col Cancelliere i Cortigiani, non fece procedura alcuna contro quell' Aringa. Le procedure cominciarono dopo la ſtampa della ſteſſa Aringa, e cominciarono non dal Re, nè dal Conſiglio Regio, ma dal Tribunale *du Châtelet* di Parigi, la cui ſentenza di ſoppreſſione di detta ſtampa, emanata il dì 22. Agoſto del 1615. è riportata nel tomo 1. delle *Preuves des libertéz de l'Egliſe Gallicane cap.* 14. *num.* 3. *p.* 539. *ediz. del* 1651. queſta ſentenza, dico, di ſoppreſſione, emanata da un tal Tribunale, l'infimo de' tribunali di Parigi, ſiccome ſemplice tribunale di prima iſtanza, e dopo diſcioita già fino dal dì 14. Agoſto l'Aſſembléa del Clero, moſtra (ciò, che non fa punto maraviglia) che i minuti g'ureconſulti partigiani de' Calviniſti, e perciò nemici del Concilio di Trento, ſiccome negli Stati generali del 1614. e 1615. ſeduſſero co' loro raggiri il terz'ordine, e lo impegnarono a ricuſare oſtinatamente di unirſi co' due primi ordini, Eccleſiaſtico, e Nobile, a chiedere la promulgazione del Concilio; così, poichè videro accettato formalmente dal Clero lo ſteſſo Concilio, e annunziata una tal accettazione al Re dal Clero, e ſtampata l'Aringa, con cui era ſtata annunziata, non potendo far altro, ſi rivolſero contro la ſtampa medeſima in

un

zione, e promulgazione più ampla: ma eſser vero altre-

un tribunale di prima iſtanza, qual è quello *du Châtelet de Paris*; mentre per altro il Re, a cui era ſtata recitata quell'Aringa, non ſolo non fecè da ſe procedura veruna contro di eſſa Aringa, come dicemmo, ma neppur fece alcun atto, che appoggiaſſe la procedura di quel piccolo tribunale.

Quello però, che il Re non volle fare allora, lo coſtrinſero, poco dopo colla forza a farlo; perocchè il Principe di Condè collegato co' Calviniſti, della qual lega uno degli articoli era quello di opporſi, *collatis una viribus*, alla promulgazione del Tridentino, venuto a trattato col Re ſuo ſovrano, colle armi in mano, e colla mediazione del Re d'Inghilterra impegnato a ſoſtenere i ſuoi ſettarj in Francia, coſtrinſe il medeſimo Re Luigi XIII. nel congreſſo di Loudun a dar per nulla, dopo molte altercazioni, l' accettazione del Concilio fatta dal Clero: nel qual fatto il Gramond Storico Franceſe, e già Preſidente del Parlamento di Toloſa, nel lib. II. della ſua Storia di Francia all'anno 1616, *p.99. ſqq. ediz. di Toloſa del* 1643. altamente vitupera la baldanza di que'ſudditi ribelli, che oſarono di dar la legge al loro Re, e, per obbligarlo a riceverla, chiamare in ſoccorſo la mediazione di un Sovrano ſtraniero, e rivale. Nella ſerie de' quali avvenimenti, due coſe giova oſſervare; 1. il raggiro, e la cabala degli Ugonotti, e de' loro fautori, i quali, aborrendo il Concilio di Trento, da cui erano ſtati condannati i loro errori, per impedirne la promulgazione impegnarono prima i Re a non concorrervi, eſagerando loro pericoli di turbolenze &c., e poi quando lo videro formalmente accettato dal Clero, e videro, che il Re non vi ſi opponeva, l'obbligarono per forza a opporviſi ſuo malgrado, dando la legge al proprio Sovrano, di che giuſtamente ſi lagna il Gramond; onde ſi ſcorge, che l'autorità regia, di cui facevano tanta pompa, e per la quale affettavano tanto zelo, era per eſſi in realtà un mero giuoco, quando in fatti erano nemici non meno del Re, che della Religione Cattolica, diſpoſti ugualmente ad abuſarſi del braccio regio, qualunque volta veniſſe lor fatto di ſorprenderlo, contro gl' intereſſi della Religione, e a ſacrificare l' autorità ſteſſa del Re al loro ſacrilego impegno, ogni qual volta gl' intereſſi della fazione lo richiedeſſero. Laonde coloro, che a' dì noſtri, trattando dell' accettazione del Tridentino in Francia, citano il congreſſo di Loudun, e vi ſi appoggiano, fanno pompa di un fatto pieno d'onta, e di cui dovrebbono anzi vergognarſi, e abolirne la me-

tresl, che il concorso, e l' intervento di essa, il quale

memoria, se realmente nudrissero nell'animo quei sentimenti di onore, e di fedeltà verso il loro Sovrano, de' quali si pregia la nazione Franzese. 2. Si osservi, che, non ostanti tutti que' raggiri, ad ogni modo tutte le procedure fatte dopo accettato formalmente dall'Assemblèa del Clero il Concilio, non possono far sì, che il fatto non sia fatto; e che, quanto al diritto, tutte le possibili irritazioni procedenti dalla Potestà laica non tolgono nè punto, nè poco il vigor loro alle leggi, e agli atti Ecclesiastici, per diritto divino originario nella religione Cristiana indipendenti dalla Potestà laica, come dimostrano gli esempj irrefragabili, e le ragioni, che accenniamo nel testo.

Con queste notizie, e con questi lumi potrà ognuno da se scuoprir il fondo di quanto alcuni moderni, altri per mancanza di dottrina, e di avvedutezza, altri per malizia, vanno spacciando contro l' accettazione del Concilio di Trento fatta dal Clero di Francia. Tra' quali malizioso uno vi è stato a' giorni nostri, non so precisamente di qual setta, il quale, per istabilire il dogma Calvinistico, che i decreti Ecclesiastici non abbiano forza di legge, se non v'intervenga il consenso, e l' autorità del Principe secolare, a provare un tal principio ha impiegate 816. pagine in 12.° nel tessere una storia a suo modo dell'accettazione del Concilio di Trento: „ Histoire de la ré- „ ception du Concile de Trente dans „ les différens Etats Catholiques, „ avec les piéces justificatives, ser- „ vant à prouver, que les Décrets, „ & Réglemens Ecclésiastiques ne „ peuvent & ne doivent être exé- „ cutés sans l' autorité des Souve- „ rains, à Amsterdam 1756. „ raccontando i fatti, che facevan per lui, e questi bene spesso presi non già da legittimi fonti, nè da Autori gravi, e di sana dottrina, ma da scrittori di pessimo carattere, e simili a lui; e all'opposto i fatti veri ora dissimulando, e ora cavillandovi sopra, e malignandovi. Ma poichè tutto quello, ch'ei rapporta, o vero, o falso, consiste in meri fatti, de' quali gli restava a provare la legittimità, e la validità; si è egli avvisato di conchiudere dal fatto, come necessaria conseguenza, il diritto; consistendo perciò tutta la farragine della di lui opera in quella specie di sofisma, che chiamasi circolo vizioso, per prova del diritto adducendo il fatto, e giustificando il fatto pe'l diritto, che non ha nè men tentato di provare; onde possiam dir di lui con ragione, esser egli tanto buon Logico, quant'è buon Cattolico, e avere così dirit-

le avrebbe contribuito molto all' oſservanza del Concilio,

diritto il capo, come ha ſano il cuore.

Lo ſteſſo infelice ſcrittore, avendo oſſervato, che i Veſcovi di Francia, i quali ſino all'anno 1615. aveano fatte frequenti iſtanze al Re per la promulgazione del Tridentino, dall'Aſſemblèa di quell'anno in poi non ne fecero mai più iſtanza, ciò è accaduto, ei dice, per aver eſſi compreſo dall'inefficacia di tutti gli antecedenti loro ſforzi l'inutilità altresì di quanti ne avrebbono potuto fare in appreſſo: *Artic.*68. *tom.*II. *pag.*441. *e ſeg.* Ragiona egli anche qui da ſuo pari. Come? per cinquant'anni continui, dal 1564. ſino al 1615., non ceſſarono mai i Veſcovi di domandare la pubblicazione del Concilio; e l'inutilità delle loro iſtanze non fece mai loro in tutto quel tempo diſperar di poterne venire a capo, ſicchè non le replicaſſero coſtantemente; e poi tutt'a un tratto l'anno 1615. la negativa di un Re ancora fanciullo li diſingannò talmente, che nè eſſi, nè i ſucceſſori loro, nè ſotto il medeſimo Re già fatto grande, nè ſotto i Re ſucceſſori ſi luſingaſſero mai più di riuſcirvi? Chi è, che non vegga la ſtravaganza di una tal conghiettura; e in eſſa il torto del meſchino ſcrittore? La vera cagione di sì fatta mutazione, e cagione non inventata a capriccio, ma conteſtata dal fatto, ſi fu l'accettazione appunto del Concilio ſeguita, come abbiamo veduto, in quella ſteſſa Aſſemblèa del 1615. Capivano beniſſimo i Veſcovi ſin da principio, e l'avevano già nelle Rimoſtranze loro detto, e ridetto più volte, che indiſpenſabilmente biſognava eſeguire i decreti del Tridentino; ma le difficultà, che ſi frapponevano al ſolennemente pubblicarlo, eran di oſtacolo all'eſecuzione, almeno così uniforme, e ſicura, come conveniva che foſſe: quindi trovandoſi eſſi come preſi in mezzo tra i doveri della coſcienza, e gl'impedimenti di fuori, non ceſſarono mai per que' cinquant'anni di adoprarſi a ſuperare, ſe foſſe poſſibile, quegl' impedimenti; mentre, per quanto poca ſperanza aveſſero di riuſcirvi, ad ogni modo non potevano quietare la propria coſcienza, ſe non vi ſi adopravano dal canto loro. Ma dacchè finalmente l'anno 1615. tutto il Clero in corpo nell'Aſſemblèa generale, compoſta di tre Cardinali, di ſette Arciveſcovi, e di quarantatre Veſcovi, oltre gli Eccleſiaſtici di ſecondo rango, ſi dichiarò ſolennemente, e con atto formale, di accettare, e di ricevere quel Concilio, e ne diede anche al Re la notizia per pubblica Aringa; non dubitarono più i Veſcovi, che tutti ormai gli Eccleſiaſtici, e paſtori d'anime, ſi riconoſceſſero obbli-

lio, proteggendone colla forza i decreti, e l' eſecuzione di eſſi, non era però neceſsario, non dipendendo dall' autorità laica il vigore delle leggi Eccleſiaſtiche, nè l' eſsenziale loro promulgazione; laonde del Concilio tenuto dagli Apoſtoli in Geruſalemme, e che fu ſiccome il primo di tutti, così la norma, e la regola di tutti gli altri, i decreti, come abbiamo dagli *Atti degli Apoſtoli cap.* XV., furono pubblicati in Antiochia dalla ſola Poteſtà Eccleſiaſtica per mezzo della lettera ſinodica, e di due Apoſtoli Paolo, e Barnaba, accompagnati da due principali diſcepoli Barſaba, e Sila, ſenza che ne ſapeſſe nulla il Preſide, il quale per l' Impero Ro-

bligati ad eſeguirlo ſenza ſcuſa; e così acquietate le loro coſcienze, allora fu che deſiſterono da iſtanze ulteriori per una più ampla promulgazione, l'inutilità delle quali iſtanze aveano già da gran tempo prima conoſciuta. Comprovano queſta medeſima verità ſtorica le lettere paſtorali de' Veſcovi, e i libri de' Teologi della Francia, ne' quali a provar i doveri della vita Criſtiana ſi allegano i decreti del Tridentino, ſupponendolo così riconoſciuto e ammeſſo anche in quel Regno: e la ſteſſa coſa ſi ſcorge altresì, e molto più, nelle *Rimoſtranze* del Clero, e nelle *Aringhe* delle Aſſemblée generali, nelle quali dopo l'anno 1615. i Veſcovi, parlando ai Re, francamente, e coſtantemente citano il Tridentino medeſimo come un Concilio, all' oſſervanza di cui tutti anche in Francia i Cattolici, e Veſcovi, e Re, ed Eccleſiaſtici, e Secolari ſieno tenuti. Chi voleſſe vederne i paſſi, ſcorra il più volte citato Tomo XII. delle Memorie e Atti del Clero di Francia dell'ultima edizione, ſpecialmente *col.* 585. 768. 760. *e ſeg.* 823. 851. 1420. 1592. 1689. *&c.* Io conchiuderò colla teſtimonianza di Natale Aleſſandro *Hiſtor. Eccleſiaſt. Diſſert.* XII. *in ſec.* XVI. *Artic.* XV. *num.* XLIII. *p.* 742. *col.* 2. *Tom.* IX. *edit. Lucen.*, dove queſti chiaramente confeſſa, che „ Gallicana Eccle„ ſia Concilium Tridentinum TAN„ DEM RECEPIT in Generalibus „ Cleri Comitiis illam repræſentan„ tibus ANNO MILLESIMO SEX„ CENTESIMO DECIMO-QUIN„ TO Lutetiæ Pariſiorum habito „.

Romano governava la Siria ; quando per una parte non ſi può dire ſenza beſtemmia , che gli Apoſtoli , guidati in modo ſpeciale dallo Spirito Santo , abbiano violati i diritti della Poteſtà ſecolare , e per l' altra parte eſſendo certo , che i diritti ſteſſi della Poteſtà temporale non ſon divenuti per la profeſſione del Criſtianeſimo nè più ampli , nè più riſtretti , ma rimaſi i medeſimi , ch'erano ne' tempi del gentileſimo , nè più , nè meno : e confermandoſi pur queſta verità coll' eſempio altresì del primo Concilio Ecumenico , a cui eſſendo intervenuto in perſona l'Imperator Coſtantino il grande , nondimeno gli Atti ne furono ſpediti alle Chieſe per eſſervi pubblicati , non già dall' Imperatore , nè per mezzo de' prefetti laici , ma bensì dal Concilio medeſimo , il quale incaricò i principali Padri di recargli alle Chieſe delle riſpettive nazioni , ſiccome conſta dal catalogo , che per la diligenza di Gelaſio di Cizico (1) ſi è conſervato ; nè l' Imperatore ebbe altra parte , che quella di congratularſi cogli aſſenti per lettera amichevolmente , e per impulſo di zelo , della pace per mezzo del Concilio ridonata alle Chieſe , e di eſortargli a ſottommettervi-ſi (2) , ſenza aver egli eſercitato poteſtà in altro , che in proteggere col ſuo braccio le determinazioni del Concilio ſteſſo , e col mandare in eſilio coloro , che vi ripugna-

(1) *Concilior. edit. Venet. an.* 1728. *tom.* II. *col.* 278. *ſq.* (2) *Ibid. col.* 271. *ſqq.*

gnavano (1). Scorgerſi queſta medeſima verità nella pubblicazione ancora del Tridentino preſſo delle altre nazioni, riputandoſi effettivamente, e baſtantemente promulgato non meno preſſo le Chieſe gementi ſotto il giogo de' Maomettani, e preſſo i Cattolici dell' Inghilterra, quantunque non vi ſia concorſa la Poteſtà laica, di quello che per cagione di eſempio nelle Spagne, e in quegli altri Regni altresì, dove i Sovrani diedero tanta mano alla promulgazione del Concilio medeſimo. Confeſſare ſino il Fleury, il di cui paſſo traſcritto nell'infrapposta nota (2) merita di eſſer letto, che il non eſſere ſtato eſpreſſamente ricevuto dalla Poteſtà laica in Francia, nè promulgato col concorſo di eſsa il Concilio di Trento, procedette dalle falſe maſſime di giuriſconſulti inclinati agli errori de'moderni eretici, cioè de'Lutera-

(1) *Ibid. col.*270. *Gelaſii Cyzic. Hiſtor. Concilii Nicæni lib.* II. *cap.*XXXVI. *& lib.*III. *col.*290. *Epiſt. contra Euſebium, & Theognium, & col.*294.

(2) *Neuviéme Diſcours de M.l'Abbé Fleury, ſur les Libertés de l'Egliſe Gallicane, pag.*83. *de l'edit. de l'an.*1753. „ Les François, les gens „ du Roy, ceux-la même qui ont „ fait ſonner le plus haut ce nome „ de liberté, y ont donné de rudes „ atteintes en pouſſant les droits du „ Roi juſqu' à l'excès; en quoi l'in„ juſtice de Du-Moulins eſt inſup„ portable. Quand il s'agit de cen„ ſurer le Pape, il ne parle que des „ anciens Canons: quand il eſt que„ ſtion des droits du Roi, aucun „ uſage n'eſt nouveau, ni abuſif; „ lui, & TOUS LES JURICONSULTES qui ont ſuivi ſes MA„ XIMES, INCLINOIENT A „ CELLES DES HERETIQUES „ MODERNES, & auroient volon„ tiers ſoumis la puiſſance même ſpi„ rituelle à la temporelle du Prince. „ Cependant CES DROITS EXOR„ BITANS du Roi & des juges laï„ ques ſes officiers ont été un des „ motifs, qui ont empêché la réce„ ption du Concile de Trente „.

terani, e de' Calviniſti, i quali giuriſconſulti miſcredenti avrebbono voluto ſottomettere alla temporale la Poteſtà ſpirituale: onde ſiegue, che l' eſsere ſtata da tali partitanti dell' ereſia, circonvenuta la pietà de' Re' di Francia per non procedere eſpreſsamente alla formale accettazione, e promulgazione del Concilio, non può pregiudicare alla natìa forza delle leggi dello ſteſso Concilio, come non vi pregiudica preſſo i Cattolici dell' Inghilterra l' ereſia ivi dominante, nè l' infedeltà del Turco preſſo le Chieſe dell' Oriente. Tali eſſere i ſentimenti non ſolo degl' Italiani, e delle altre nazioni, tralle quali ſolennemente fu pubblicato il Tridentino, ma de' Franceſi medeſimi e Veſcovi, e Teologi; dal gran numero de' quali per mentovar uno ſolo, e quello appunto, ch' è il più nominato, e tra gli altri più accreditato, avere Monſignor Boſſuet manifeſtamente moſtrati i ſentimenti de' Franceſi Cattolici allorchè rinfacciò ai Veſcovi Proteſtanti d' Inghilterra come maſſima contraria alla Fede, e perciò oppoſta alle maſſime de' Franceſi Cattolici, *il ripetere*, che fanno eſſi Proteſtanti, (1) *l' ultima forma, e il valore dei decreti de' Sagri Paſtori, dall' autorità Regia, appunto come degli atti*

(1) Boſſuet *Hiſtoire des Variations des Egliſes Proteſtantes liv.* x. §. xviii. „ Les Evêques [d'Angleterre] & leur „ Clergé, qui avoient mis ſous le „ joug l'autorité Eccléſiaſtique, ſi- „ niſſent d' un maniére digne d' un „ tel commencement, lors qu' aïant „ expliqué leur foi dans tous les ar- „ ticles précedens, au nombre xxxix. „ ils en font un dernier, où ils dé- „ cla-

ti de' Parlamenti, ſenza avere coraggio di teſtificare, conforme all' eſempio di tutt' i ſecoli precedenti, che I DECRETI DE' PASTORI, VALIDI PER SE STESSI, E PER LA SACRA AUTORITA' DA GESU' CRISTO ANNESSA AL LORO CARATTERE, NON ALTRO ATTENDONO DALLA REAL POTESTA', CHE UNA TOTAL SOMMISSIONE, E UNA PROTEZIONE ESTERIORE. Anche il terz'Ordine del Regno negli ſtati del 1615. aver confeſſata queſta medeſima verità, quando, ſebbene abuſandoſi di un principio vero per ſoſtenere un cattivo impegno, a' Veſcovi, che lo preſſavano a unirſi anch' eſſo cogli altri due Ordini a chiedere al Re la pubblicazion del Concilio, riſpoſe, (1) *che non toccava*

„ clarent que ces articles autoriſez „ par l'approbation & le conſente- „ ment, *per aſſenſum, & conſen- „ ſum* de la Reyne Eliſabeth, doi- „ vent être *reçûs, & exécutez* par „ tout le Royaume d'Angleterre. „ Où nous voïons l'approbation de „ la Reyne, & non-ſeulement ſon „ conſentement *par ſoumiſſion*, mais „ encore ſon aſſentement, pour ainſi „ parler, par expreſſe délibération, „ mentionné dans l'acte comme une „ condition qui le rend valable; en „ ſorte que les décrets des Evêques „ ſur les matiéres attachées á leur „ miniſtére, reçoivent leur *derniére „ forme, & leur validité* dans le „ même ſtyle que les actes du Par- „ lement, par l'approbation de la „ Reyne, ſans que ces foibles Evêques „ aïent oſé témoigner, a l'exemple „ de tous les ſiécles précédens, que „ leurs décrets valables par eux-mê- „ mes, & par l'autorité ſainte que „ Jeſus-Chriſt avoit attachée à leur „ caractére, n'attendoient de la puiſ- „ ſance roïale qu'une entiére ſoumiſ- „ ſion, & une protection exterieure„.

(1) „ Monſieur le Préſident Mi- „ ron fait réponſe: Que cette Com- „ pagnie [du tiers état] ne préſu- „ mera jamais fournir d'elle même

„ ce

va a' laici di entrare in diſcuſſioni intorno a' Concilj, dovendo baſtar loro d' imparare le riſoluzioni dalla bocca de' loro Paſtori; e che doveaſi riflettere, eſſer coſa inaudita, che in Francia ſi procedeſſe a tali pubblicazioni di Concilj ancorchè Ecumenici, NESSUNO DE' QUALI SI TROVAVA NEI REGISTRI DE' PARLAMENTI: e che la vera pubblicazione de' Concilj conſiſte nell' oſſervanza, ed eſecuzione di eſſi; confeſſando così, quantunque con perverſo fine, nondimeno con verità, che, per obbligar tutti all' oſſervanza del Tridentino, non era neceſſaria maggiore formalità a pubblicarlo, di quello che era ſtato praticato cogli altri Concilj

„ ce qu'elle doit puiſer en l'Egliſe. „ Qu'elle eſt entierement inſtruite, „ que la Foi, & la Doctrine ont été „ annoncées par les Apôtres. Que „ nous . . . ſommes liés . . . . au „ S. Eſprit par l' obéiſſance que nous „ rendons à l'Egliſe, en laquelle il „ réſide, exprimée par les Conciles „ qui nous ſont annoncés par les Paſteurs remplis de ce Divin Eſprit. „ L'exemple du premier Concile rapporté aux Actes des Apôtres, nous „ donne aſſurance entiére que l'Aſſemblée des Conciles eſt la voix „ du Saint Eſprit, puiſque S. Pierre „ [les Apôtres] prononce *Viſum eſt „ Spiritui Sancto, & nobis*. Ce „ n'eſt à nous qui ſommes laïcs d'entrer en connoiſſance de cauſe pour „ ce ſujet, nous contentans d'en apprendre les réſolutions par la bouche de nos Paſteurs auxquels nous „ adhérons trés-religieuſement. Mais „ nous les ſupplions de conſidérer „ qu' il eſt inoui, que jamais on ait „ procédé en ce Royaume à aucune „ promulgation de Concile, combien „ qu' Ecumenique. Il n'y en a aucun dans les Regiſtres du Parlement, ni ailleurs. Auſſi le vraie „ publication desConciles git en l'obſervauce, & execution d'iceux„. *Extrait du Procès-verbal de la Chambre du tiers Etat des Etats généraux de Paris* 1614. 1615. riportato dall' Autore *de l' Hiſtoire de la réception du Concile de Trente dans les différens états Catholiques*, di cui parlammo di ſopra, *Tom.*II. *p.*351. *e ſeg. artic.*LV.

cilj Ecumenici. Finalmente baſtare aprir ſoltanto i libri de' Teologi Cattolici Franceſi, e prender in mano le lettere paſtorali de' Veſcovi di quella nazione, per iſcorgere nell' uſo continuo, che fanno gli uni, e gli altri, dei decreti del Concilio di Trento, la pruova più chiara dell' ubbidienza, e raſſegnazione loro allo ſteſſo Concilio, e come da veri Cattolici ne riconoſcano, e venerino le determinazioni. Che ſe da alcun tempo in qua fanno diſtinzione tra le definizioni di fede, e i decreti di diſciplina, ammettendo ſenza eccezione le prime, ma dei ſecondi eccettuando quegli, che reputano non conformi alle *libertà*, com' eſſi le chiamano, *Gallicane*; doverſi qui pur riflettere, non eſſere in balia de' ſudditi il mantenere ad onta delle diſpoſizioni di legittima poteſtà ſuperiore le proprie libertà, o eſenzioni, quando pure foſſero fondate queſte non ſolo nella pratica, ma anco in leggi anteriori; non eſſendovi, nè potendovi eſſere dubbio alcuno, che un Concilio Ecumenico poſſa abolire abuſi, e uſi antecedenti, e derogare a' canoni anteriori: ed eſſere queſto principio così certo, che allorchè ſi trattò di apporre al Tridentino l' eccezione delle libertà Gallicane, riconobbero i Veſcovi ſteſſi di non aver eſſi autorità baſtevole per apporvele, onde, per mantenere tali libertà, propoſero coſtantemente di richiederne il Papa (1), il quale ſolo, come avente la pienezza di

(1) Nella *Rimoſtranza* del dì 17. Luglio 1582. a Enrico III. *Tom.*XII. *col.*78. „ Quelques articles concernans la liberté de l' Egliſe Gallica„

di potestà nella Chiesa, poteva mettere una tale eccezione, o limitazione ai decreti di un Concilio Ecumenico, senza essersi eglino mai avvisati di mettervela da se medesimi: e la Facoltà Teologica di Sorbona altresì, consultata l'anno 1588. sullo stesso proposito, decise unanimemente, (1) *che il Concilio di Trento dovea pubbli-*

„ eane, peuvent être gracieusement „ tempéréz avec la permission de „ nôtre Saint Pere le Pape „. In quella de' 14. Ottobre 1585. *ivi col.*108. „ S' il y a quelques particularitez en ce Concile, dont aucuns pour leur interêt & commodité particuliére, ou pour n'avoir „ pas le corps & les humeurs assez „ bien preparées & disposées pour recevoir la medecine si fort, se plaignent & fassent quelque difficulté, „ il y a bon rémede à cela; & nous „ oserons nous assurer & promettre, „ que le Saint Pere étant réquis & „ récherché y pourvoir, ne le refusera „. In quella pure de' 24. Gennajo 1596. a Enrico IV. *ivi col.*214. „ S' il se trouve quelque chose (dans „ le Concile de Trente) en quoi les „ droits Roïaux de V. M. soient alterez, nous n'entendons y toucher, non plus qu'aux anciennes „ libertez, & immunitez du Roïaume, & de l'Eglise Gallicane; de „ quoi nous asseurons que nôtre Saint „ Pere donnera volontiers les déclarations necessaires &c. „. In quella altresì de' 5. Dicembre 1605. *ivi col.*268. „ Concile que nous réclamons, & du quel nous esperons „ la publication, sans préjudice des „ immunitez & exemptions concedées aux Chapitres & Communautez par les Saints Papes, dont Sa „ Sainteté par vôtre permission sera „ suppliée „. E *col.*269. „ Vous verrez [Sire] que ce que l'on dit „ être contraire aux loix de vôtre „ Roïaume, aux libertez de l'Eglise „ Gallicane, n'est rien, ou si peu, „ qu'avec la moindre conference ... „ vôtre Majesté en recevra toute sorte de contentement de la part de „ nôtre Saint Pere, qui ne souhaite „ rien tant que de voir ajoûté au „ bonheur de la France la publication de ce trés Saint Concile „. Tralascio, per non dilungarmi, parecchj altri passi simili, che potrei recare.

(1) Nell' Indice *Sententiar. Parisien. Scholæ* posto al fine della 2. parte del Tomo I. *Collectionis Judiciorum de novis erroribus* del Du Plessis d'Argentré, *Pag.* XXIV. *edit. Pa-*

blicarſi puramente, e ſemplicemente, ſenza alcuna mo-

G 2 *difi-*

*Pariſ. an.*1724. „ Anno Dom. 1588. „ die 15. menſis Novembris, Sacra- „ tiſſimæ Theologiæ Facultas Pari- „ ſienſis congregata eſt per juramen- „ tum apud Collegium Sorbonæ.... „ propter controverſiam ortam in „ congregatione trium Ordinum „ Bloeſis exiſtentium, an Concilium „ Tridentinum deberet promulgari „ cum modificationibus, ſcilicet *ſal-* „ *vis privilegiis Eccleſiæ Gallicanæ,* „ *exemptionibus, indultis, ſive immu-* „ *nitatibus Capitulorum, Monaſterio-* „ *rum, & aliorum*; vel pure, & ſim- „ pliciter. Super quibus, auditis om- „ nium Magiſtrorum, qui in magno „ numero convenerant, ſuffragiis, „ concluſum eſt a domino Decano „ UNANIMI CONSENSU ſenten- „ tiam eſſe Facultatis, pure, & ſim- „ pliciter, ſine ulla modificatione „ promulgandum, & recipiendum „ eſſe Concilium Tridentinum juxta „ Bullam Pii IV. ob id expreſſe ad „ calcem Concilii Tridentini poſi- „ tam, qua prohibetur ſub pœna „ excommunicationis, ne quis ſine „ Summi Pontificis auctoritate au- „ deat ullos commentarios, gloſſas, „ annotationes, ſcholia, ullumve „ omnino interpretationis genus ſu- „ per ipſius Concilii decretis quo- „ cumque modo edere, ſed ortas dif- „ ficultates, & controverſias ad Se- „ dem Apoſtolicam Fidelium Magi- „ ſtram referre præcipitur, decerni- „ turque irritum, & inane, ſi ſecus „ ſuper his a quoquam quavis aucto- „ ritate ſcienter, vel ignoranter con- „ tigerit attentari. Quæ quidem con- „ cluſio prima die Decembris anni „ prædicti, congregata in prædicto „ Collegio Facultate poſt Miſſam de „ Sancto Spiritu celebratam, Decano „ itidem concludente, comprobata, „ & confirmata eſt &c. In cujus rei „ fidem, & teſtimonium, ſigillo præ- „ dictæ Facultatis, cum ſigno ma- „ nuali ſcribæ ejuſdem præſentes mu- „ nitæ ſunt anno Domini 1588. die „ vero ſecunda menſis Decembris. „ De mandato prædictorum DD. De- „ cani, & Magiſtrorum dictæ Facul- „ tatis Theologicæ Pariſienſis „. Il moderno autore dell' *Hiſtoire de la réception du Concile de Trente &c.* riporta anch'egli *tom.* II. *artic.* XXVII. *pag.*197. *e ſegg.*, tradotta però in Franceſe, queſta ſentenza medeſima della Sorbona, la quale troppo era notabile, per poter eſſere diſſimulando omeſſa ſenza manifeſta taccia d'infedeltà; ma perchè ella era un monumento troppo forte contro di lui, e non avendo avuto egli nulla di ſodo, nè di vero da opporle contro, ſi è aviſato di poterla ſcreditare colle ſue bugie, ſoggiugnendo con prodigioſa franchezza *pag.*199. *e ſeg.*, che „ in „ que' tempi di turbolenze, i faziosi

(così

dificazione, conforme alla Bolla di Pio IV. posta appunto

(così egli chiama i Cattolici, che si opponevano agli sforzi de' Calviniſti, e di que' giureconſulti, e politici loro fautori) „ che dominavano nella „ Sorbona, non permettevano agli „ altri di trattare colla neceſſaria „ tranquillità; che i voti di quegli, „ che non penſavano a modo loro, „ non erano inteſi tra le grida inſen- „ ſate, colle quali venivano interrot- „ ti; che non erano nè pur richieſti „ del ſentimento loro, ſecondo il co- „ ſtume, tutt' i Dottori; che i pa- „ reri non ſi regiſtravano nella mi- „ nuta; e che la concluſione, che „ non era altrimenti raccolta dal „ maggior numero de' voti, non „ eſprimeva perciò i veri ſentimenti „ della Facoltà „. Ma di queſta ſua così minuta, e déttagliata crimina- zione non altra prova egli reca, ſe non ſe queſta, che l'anno 1595., cioè ſette anni dopo „ Monsù de la Gueſ- „ le procurator generale, il quale „ era ſtato teſtimonio di tutto ciò, „ ch'era accaduto in quel tempo di „ torbidi, e di confuſione, in un „ diſcorſo da lui recitato in Sorbo- „ na all'occaſione di certa altra Con- „ cluſione fiſſata nel 1589. parlò in „ queſta guiſa: = Io non voglio „ credere, che queſta propoſizione „ ſia ſtata riſoluta di comune con- „ ſentimento, come porta l'Atto, „ che di eſſa è ſtato formato: io ſti- „ mo anzi, che la ſimplicità di al- „ cuni ſia ſtata ſopraffatta dalla ma- „ lizia, la timidità d'altri dall'ar- „ dimento, e la modeſtia dall'im- „ pudenza di coloro, che pur trop- „ po è noto eſſere come le faci del- „ la ſedizione &c. „. = Io non mi meraviglio punto, che Monsù de la Gueſle, ch'era appunto uno di que' giureconſulti, e miniſtri deſcrittici dal Fleury, portati a ſtabilire le maſ- ſime de' Calviniſti, abbia chiamata col nome di ſedizione la reſiſtenza, che facevano alle novità, e agli er- rori di coloro i Cattolici; ſiccome non mi meraviglio nemmeno, che, per guadagnare gli animi de' Dottori più deboli, ſi ſia ſervito del ripiego di dire, parlando loro, ch' egli non volea credere, *je ne veux croire*, che la ſentenza loro del 1589. foſſe ſta- ta conchiuſa di loro unanime con- ſenſo, quando nell'atto autentico della ſentenza eſpreſſamente conſtava, ch' ella era appunto ſtata conchiuſa con unanime conſentimento; e che, per intimidire i più forti, abbia vo- luto atterrirgli coll'odioſa, e in que' tempi ſpecialmente pericoloſa taccia di ſedizioſi: mi meraviglio bensì, che la bizzarrìa di un tale mero e manifeſto artifizio rettorico del de la Gueſle non ſi ſia vergognato lo Storico di recare come pruova rea- le, e di fatto di que' tanti diſordi-

ni,

to per queſto motivo al fine del Concilio di Trento, per la quale viene proibito ſotto pena di ſcomunica a chi che ſia di pubblicare ſenza permiſſione del Sommo Pontefice commentarj, chioſe, annotazioni, ſcolj, interpretazioni di ſorta alcuna ſopra i decreti dello ſteſſo Concilio, con ordine di portare alla Sede Apoſtolica Maeſtra dei Fedeli le

ni, ch'egli ha avuta l'impudenza di ſingere, e di attribuire alla Sorbona; e tanto più me ne meraviglio, e ne reſterà ſtomacato ogn' altro, che vi rifletta ſopra, quanto che il de la Guesle non dice nè pur per ombra, che *con grida s'interrompeſſero i Dottori di ſentimento contrario*, nè che *non ſi chieleſſe a tutti i Dottori il ſentimento loro ſecondo il coſtume*, nè che vi foſſe tra' Teologi della Sorbona alcuno di *contrarie* maſſime ſopra tali materie; nè finalmente che *le concluſioni non ſi raccoglieſſero dal maggior numero de' voti*; e non ſolamente il de la Gueſle non dice nulla di tutto ciò, ma di più dall'atto autentico della Facoltà conſta eſpreſſamente, che dopo uditi *tutti* i Maeſtri, *in numero grande* concorſivi, di *unanime conſentimento* fu conchiuſa quella ſentenza, che tanto diſpiace al meſchino Storico. Tanto ſemplici lettori ei ſi credette peravventura di aver a incontrare, da potergli infinocchiar, come ſuol dirſi, ſenz'altra induſtria, che quella d' infilzar inſieme alquante bugie ſenza prova, quando aveva poſto loro egli ſteſſo ſotto gli occhj l' atto parlante della ſentenza? Vi vuol ben altro, che ciarle, e maldicenze, e caſtelli in aria, per ſottrarſi al peſo di autentici documenti. Da queſto piccolo ſaggio può il lettore conoſcere il carattere del noſtro Storico: *ab ungue leonem*; benchè altri ſaggi ne abbiam pur dati di ſopra. Del reſto dell'eſſere ſtati que' tempi in Francia tempi *di turbolenze*, *e di confuſione* (e turbolenze cagionatevi da' Calviniſti) la vera conſeguenza, e la quale appartiene propriſſimamente alla Storia dell' accettazione del Concilio di Trento, la conſeguenza, dico, di tali turbolenze non furono già i ſognati, e mentendo finti diſordini della Sorbona, dove i Settarj non avevano acceſſo, nè poteano introdurvi il diſordine, e la confuſione, ma fu bensì il non eſſerſi promulgato in più ampla forma il Concilio appunto per timore di accreſcere le turbolenze, come tra poco vedremo teſtificato dai Re medeſimi; perchè i Settarj capitali nemici del Concilio ſi erano reſi formidabili al loro proprio Sovrano.

difficultà, e le controverſie, che inſorgeſſero intorno a tali decreti; caſſandoſi, e dichiarandoſi nullo tutto quanto da qualſivoglia perſona di qualunque autorità veniſſe contro una tal proibizione o con cognizione, o per ignoranza attentato.

VIII. Tutte queſte verità poſte nel loro giuſto lume, e accompagnate dalle opportune rifleſſioni, farebbono conoſcere coll' ultima evidenza quanto ſtranamente, per non dir altro, ſi abuſino della credulità altrui coloro, i quali con prodigioſa franchezza, e coll'intenzione, ch' eſſi ben ſanno, ſpacciano aſſolutamente anche oggidì, non eſſere ſtato il Tridentino ricevuto in Francia: le quali nondimeno giova di aver almeno toccate così di paſſaggio, e di averne altresì nelle note accennati in parte, e in parte anco traſcritti i documenti, più per far conoſcere l' impoſtura di coſtoro, giacchè ſe n'è offerta l'occaſione, di quello che per biſogno che ve ne foſſe per convincere il Trattatiſta. Imperocchè quantunque ſi concedeſſe a lui, ciò che per altro ſi è già dimoſtrato eſſer falſo, che il Tridentino non ſia ſtato accettato in Francia; reſterebbe a vederſi, per qual cagione non vi foſſe ſtato ricevuto; non baſtando, per metter lui al coperto dalla taccia di bugia, di calunnia, e di ſciſma, che quel Concilio non foſſe ammeſſo in Francia, ma facendo di meſtieri in oltre, che non vi foſſe ricevuto per la ragione di non eſſervi riconoſciuto come *legittimo*, nè come *canonico*, ch' è quello, ch' egli ha avuto la sfacciatag-

gine

gine di affermare. Ma qui è appunto, dove lo ſmentiſce tutta la Francia, o ſi riguardi ella nel corpo de' ſuoi Paſtori, i quali abbiam veduto pocanzi con quanto zelo inſiſterono per la promulgazione, e l' oſſervanza del Concilio; o ſi conſideri ne' ſuoi diſtinti Ordini, e non ſolo ne' due primi, Eccleſiaſtico, e Nobile, i quali eſſendoſi uniti, come pur vedemmo, l' anno 1615. a chieder daccordo la promulgazion del Concilio, moſtrarono aſſai chiaramente di riconoſcerlo per quel Sagroſanto Concilio ch' egli è; ma ſinanche nel terz' Ordine, cioè in quell' Ordine ſteſſo, il quale ſolo ripugnò alla promulgazione, e il qual avendo in dodici riſpoſte (1), diſtinte per nazioni, eſpoſte le ragioni, o, per meglio dire, i preteſti della ſua ripugnanza, non osò mai di allegare nè tutto l' Ordine unito, nè ſeparatamente alcuna delle nazioni, che il componevano, che mancaſſe al Concilio *legittimità*, e *canonicità*; o ſi conſideri finalmente la Francia ne' ſuoi Sovrani, e in que' Sovrani medeſimi, i quali non ſi poterono indurre a concorrere alla ſolenne promulgazione, che ſi voleva. Allorchè il Cardinal di Lorena, ch' era ſtato il condottiere, e il capo de' Prelati Franceſi al Concilio, ritornato in Francia vi recò l'anno 1564. i canoni, e i decreti dello ſteſſo Concilio, il Re Carlo IX. vi tenne ſopra un Conſiglio a Fontaine-

(1) Riporta diſtintamente quelle riſpoſte compreſe nell' *Extrait du Proces verbal de la Chambre du tiers Etat des Etats generaux de Paris 1615.* l'Autore medeſimo dell' *Hiſtoire de la reception du Concile de Trente &c.* nel *Tom.* II. *artic.* IV. *p.* 355. *e ſegg.*

tainebleau, nel qual Conſiglio intervennero, oltre lo ſteſſo Cardinale, e altri Conſiglieri privati del Re, anche i Parlamentarj co'lor Preſidenti; e vi fu riſoluto, che non era eſpediente in quelle circoſtanze di tempo, *vû le tems* (1), pubblicare il Concilio, mentre la Francia era tutta ſoſſopra per le turbolenze de' Calviniſti, che aborrivano quel Concilio, e che formavano un partito formidabile non meno allo Stato, che alla Religione. Riconobbe dunque Carlo IX. col ſuo Conſiglio come *legittimo*, e *canonico* il Concilio di Trento, poichè, quando trattoſſi di pubblicarlo, ben lungi dall' opporre, che non foſſe Ecumenico, e che perciò non voleſſe riconoſcerlo, dovette, per ſoſpenderne la promulgazione, allegare il motivo eſtrinſeco dello ſconvolgimento, in cui ſi trovava allora il ſuo Regno (2). Gli ſuccedette

(1) Vedi più ſotto *p.* 105. *not.* 1.

(2) Si oſſervi co ll' occaſione di queſto fatto di Carlo IX., e di quegli altresì de' Re ſucceſſori, che ſiamo per riferire di ſeguito, da' quali fu riconoſciuto come vero, e legittimo Concilio quello di Trento, eſſere ſtate tutte queſte, e altre ſimili, altrettante rivocazioni di fatto delle proteſte ſatte contro il Concilio, durante la celebrazione di eſſo, maſſime da Enrico II.; perocchè, come al Leibniz Proteſtante, che obbiettava tali proteſte, riſpoſe perentoriamente con poche parole Monſignore Boſſuet „ il importe peu qu' on ait „ proteſté contre le Concile une fois, „ deux fois, tant de fois que l'on „ voudra: car, outre que ces proteſtations n'ont jamais regardé la „ Foi, il ſuffit qu' elles demeurent „ ſans effet par le conſentement ſubſéquent„: Boſſuet *Oeuvres poſthum. tom.* I. *part.* II. *lettr.* XXIII. *p.* 418. *edit. de* 1753. E pure l'Autore dell' *Hiſtoire de la réception du Concile de Trente*, o ignorando, come erudito del numero di quegli, che imparano le obbiezioni ſino alla riſpoſta eſcluſivamente, o diſſimulando

una

te Enrico III. di lui fratello; e quelli pure, preſſato dall' Aſſemblèa del Clero tenuta in Melun l' anno 1579. a farlo pubblicare, allegò le ſteſſe ragioni, e l' eſempio medeſimo di Carlo IX., proteſtandoſi, che (1) *la pub-*

una tal verità, fa gran pompa di quelle proteſte, impiegandovi in tre diſtinti articoli fino a ſedici pagine *tom.*1. *pag.*171. *e ſegg.*, dove, tralle altre coſe, fa oſſervare *pag.* 171., che Enrico II. nella ſua lettera a' Padri radunati in Trento, li chiamò non già Padri del Concilio, ch' ei ricuſava di riconoſcere per Ecumenico, ma ſoltanto Padri dell' Aſſemblèa di Trento; meſchina oſſervazione, che viene confutata dai monumenti medeſimi, ch' egli ſteſſo reca di ſeguito, e ſpecialmente da quello di Carlo IX. riportato da lui *pag.*178., dove il detto Re, parlando del Concilio di Trento, che allora attualmente ſtavaſi celebrando, proteſtaſi „ che l'intenzione di lui „ non era ſtata giammai, nè era „ altra, che quella di perſeverare „ nell' unione, e ubbidienza della „ Chieſa, come primo figlio di lei, „ e nell' oſſervanza di ciò, che foſſe „ ſtato SANTAMENTE DECISO, „ E RISOLUTO NEL CONCI- „ LIO „: al qual Concilio, appunto come Ecumenico, e perchè tale, mandò egli ſuoi Ambaſciatori (de' quali benchè il Duferrier abbia poi fatte le proteſte, ch' ei riferiſce *pagina* 176. *&c. e pag.*181. *e ſegg.*, tali proteſte però, per dirne ſolo quanto concerne al noſtro propoſito, verſavano ſopra punti particolari di diſciplina, non mai ſulla legittimità, e canonicità del Concilio). Ma troppo ſarebbe lungo l'andarci ſempre trattenendo per via a rilevare le incoerenze, e gli artifizj, e ſtrafalcioni di queſto, non già Storico, ma imbroglione della Storia, e nemico de' ſentimenti Cattolici, almeno intorno a queſte materie.

(1) „ Il dit [Enrico III. l' an- „ no 1579.] que pour le regard du „ Concile de Trente, du quel on „ demandoit la publication, c'étoit „ chofe qu' il avoit deſiré pouvoir „ faire depuis ſon avénement à la „ Couronne, & qu' il ne tenoit pas „ à lui ſeul qu' il ne ſe fit; ayant „ trouvé que le feu Roy Charles ſon „ frere ne l'avoit pû faire: que dès „ lors qu' icelui Concile fut apporté „ par feu M. le Cardinal de Lor- „ raine, il en fut tenu un conſeil „ à Fontainebleau, où ſe trouverent, „ outre ledit ſieur Cardinal & autres „ gens de ſon conſeil privé, les Pré- „ ſidens & gens du Roi de ſa Cour „ de Parlement, là où il ne fut pas „ trou-

pubblicazione del Concilio era una cosa, ch' egli avea bramato di fare fino dal suo avvenimento alla Corona, ma che non dipendeva da lui solo, ch' ella si effettuasse: e aggiunse, che *avendo egli fatto sapere al Papa lo stato turbolento del suo Reame, poco adattato a ricevere la pubblicazione del Concilio, Sua Santità avea desistito dal pressarnelo.* Nè altrimenti si diportò il di lui successore Enrico IV., il quale allorchè fu assoluto dall' eresia Calviniana, in cui era caduto, obbligatosi appresso il Papa non solo sulla parola di Re, ma anche con giuramento, di far pubblicare il Concilio, stimolato in appresso dai Vescovi a adempiere una tale obbligazione, rispose egli pure nel 1606., che *presentemente non poteva procedere alla pubblicazione, per gli stessi riguardi, da' quali n'erano stati ritenuti i Re suoi antecessori* (Carlo IX., ed Enrico III.)....., *e che avendone egli fatto parlare da'*

„ trouvé expédient, VU LE TEM-
„ PS: outre qu' on y remarqua
„ quinze ou seize articles, si bien
„ il s' en souvient, contraires aux
„ droits de son Royaume, & aux
„ libertés de l' Eglise Gallicane. Qu'
„ ayant fait entendre au Pape l'é-
„ tat des troubles de son Royaume,
„ mal propre à recevoir la publica-
„ tion du Concile, il avoit désisté
„ de lui en faire instance „. *Recueil des Actes &c. du Clergé de France T* XII. *edit. de* 1740. *col* 17., *du* 21. *Juillet* 1579. E nello stesso Tomo *col.* 1089. è riferita la seconda risposta ancora dello stesso Re, de' 12. Settembre del medesimo anno: „ Quant à la publication du
„ Concile de Trente, comme ce n'
„ est pas la premiere fois, que cet-
„ te requête a été faite, chacun a
„ pu aussi assez connoître les gran-
„ des & importantes causes, qui ont
„ retenu le Roi son frere, & ladite
„ Majesté, de faire ladite publica-
„ tion; lesquelles étant encore tou-
„ tes telles & semblables qu' elles
„ étoient par cy devant, elle ne peut
„ aussi entrer POUR LE PRE-
„ SENT en icelle publication „.

da' ſuoi Ambaſciatori al fu Papa Clemente VIII. di felice memoria, il Santo Padre era rimaſo ſoddisfatto del di lui zelo, e affezione, e avea ricevuto in buona parte quanto ei gli aveva fatto rappreſentare (1): che in ſuſtanza furono tutte come altrettante proteſte anche di Enrico IV. di riconoſcere ſenza dubitazione, ſiccome l'avevano riconoſciuto Carlo IX., ed Enrico III., per legittimo, ed Ecumenico il Concilio di Trento. Anzi, ſe crediamo al Tuano, il quale quanto fu avverſo al Tridentino, altrettanto merita più di fede quando racconta coſe favorevoli ad eſſo, ſe, dico, crediamo al Tuano, lo ſteſſo Re Enrico IV. l'anno antecedente 1605. avea data a' Veſcovi queſta anco più ſignificante riſpoſta (2): *Io bramo la pubblicazione del Concilio, come la bramate voi; ma, come dite voi ſteſſi, le ragioni umane ſi oppongono alle celeſti* (cioè le falſe ragioni di ſtato, colle quali que' giureconſulti, e cortigiani inclinati alle maſſime del Calviniſmo, mentovati dal Fleury, circonvenivano i Re, per diſtoglierli dalla pubblicazion del Concilio).

IX. Or

(1) *Ivi col.* 1164. „ Sa Maieſté ne „ peut A PRESENT faire paſſer outre à la publication pour les mêmes conſidérations, qui ont retenu les Rois ſes prédéceſſeurs .. & outre ce, ayant ſadite Maieſté fait conférer par ſes Ambaſſadeurs avec le feu Pape Clement VIII. d'heureuſe memoire, Sa Sainteté ſeroit demeurée contente de ſon „ zéle & affection, & auroit pris de „ bonne part ce qu' elle lui auroit „ fait repréſenter „.

(2) „ Ad Concilii promulgationem quod attinet, idem cum ipſis ſibi votum eſſe: rationes humanas, quod ipſi clamitant, adverſus cæleſtes pugnare „. Thuan. *Hiſtor. lib.* 134, *n.* XIV. *tom.* VI. *p.* 326. *edit. Londin. an.* 1733.

IX. Or che abbiamo colle teſtimonianze sì de'Veſcovi, e sì degli Ordini del regno, e sì finalmente degli ſteſſi Re, cioè a dire di tutta la Francia Cattolica, confutata la calunnia del Trattatiſta; venga in ultimo luogo a confutarla egli ſteſſo a ſua maggior confuſione, e a confuſione altresì de' moderni di lui editori. In fatti abbiamo ne' di lui libri, ripetuta da lui medeſimo, la confeſſione, che le modificazioni appoſte in Francia al Concilio di Trento, provennero non già dal non eſſervi ſtato riconoſciuto per legittimo, ma dalle regole generali, alle quali ſoggetta egli tutt' i Concilj i più Ecumenici, e i più indubitati; onde ſiegue, che, allorchè in queſto *Trattato dell' età de' Voti* lo rigettò come non riconoſciuto in Francia per *legittimo*, nè per *canonico*, in ciò dire non ſolo avanzò una propoſizione, ſiccome dicemmo di ſopra, e come abbiamo ſinora ad evidenza moſtrato, ſciſmatica in maſſima, falſa in materia di fatto, e ingiurioſa alla cattolicità della ſua nazione, ma che di più mentì sfacciatamente, parlando contro la ſua propria coſcienza, e con animo poſitivo d' impoſturare, e di far credere agl' incauti per vero ciò, ch'egli ſteſſo ben ſapeva eſſer falſo, e che perciò negli altri ſuoi libri e anteriori, e poſteriori al detto Trattato, egli medeſimo ha coſtantemente negato. Già avvertimmo di ſopra (1), come nelle *Rifleſſioni intorno all' editto &c.* pubblicate da lui nel 1667. poco più d' un anno prima del

(1) *Pag.66. e ſegg.*

del preſente Trattato, riconvenendo egli de' loro doveri i Veſcovi della Francia co' decreti del Tridentino, venne a confeſſare, eſſer quivi riconoſciuto per legittimo, e per canonico quel Concilio. Ora coſtui medeſimo, che poſcia l'an. 1669. in queſto medeſimo *Trattato* non ſi vergognò di ſcrivere, *eſſere principio in Francia di non riconoſcerlo* nè per *legittimo*, nè per *canonico*; in appreſſo poi nel ſuo libro *Dell' autorità dei Re nel governo della Chieſa*, compoſto circa l'anno 1680., chiamò CONCILIO GENERALE lo ſteſſo Concilio di Trento; e ſoggiunſe, che *ſino allora*, *per ciò che concerne la diſciplina*, *non era anco ſtato ricevuto in Francia*, *ſe non che ſotto le modificazioni delle Ordinanze* (1) di quel Regno. Che coſa vuol dire, non eſſervi ſtato ricevuto, ſe non che ſotto le modificazioni delle Ordinanze, *per ciò*, *che concerne la diſciplina*? Per queſta limitazione a *ciò*, *che concerne la diſciplina*, non viene a confeſſar egli ſteſſo, che quanto ai dogmi vi fu riconoſciuto ſenza limitazione alcuna? Ma poſſono eglino aver forza alcuna i decreti fatti intorno ai dogmi da un Concilio nè *legittimo*, nè *canonico*? E chi riconoſce ſomiglianti decreti fatti da un Concilio, può egli mai, ſenza contraddizione, rigettare un tal Concilio come non *legittimo*, nè *canonico*? Si

(1) *Part.* I. *Diſſert.* v. *pag.* 161. *edit.* 1754. „ Juſqu' à préſent il n'a „ été reçu en France (le Concile „ général tenu à Trente), en ce qui „ concerne la diſcipline, que ſous „ les modifications de nos Ordonnances „.

Si ſpiega egli anco più chiaramente in un altro luogo della medeſima opera (1), dove pianta queſta maſſima generale, che *i Concilj non hanno in Francia forza di legge, ſe non ſieno eſpreſſamente accettati dai Re*: e ſoggiugne ſubito, che *ciò s' intende quanto alla diſciplina; perocchè quello, che riguarda la Fede, non ha biſogno d' altro, che di eſſer ſaputo, per obbligare*. Io non voglio mettermi a eſaminar qui una tal maſſima; per cui la Poteſtà ſpirituale della Chieſa regolante la ſua diſciplina ſi vuol ſottomettere alla Poteſtà temporale: queſto punto non appartiene propriamente al noſtro propoſito (2); e quand' anche vi apparteneſſe, ne abbiam detto pocanzi (3) quanto baſta. Dico bensì, che, poichè ſecondo il Trattatiſta ella è regola generale, e principio delle libertà Gallicane, che i Concilj, quanto alla diſciplina, non abbiano forza di legge in Francia, ſe non ſieno eſpreſsamente accettati dal Re; e ciò,

(1) *Part.* II. *Diſſert.* II. *pag.* 254. „ Les Conciles n' ont point force „ de Loi en France, qu' ils n'ayent „ expreſsément été acceptés par nos „ Rois; j' entens en ce qui eſt de „ la diſcipline, car ce qui eſt de la „ Foi n'a beſoin que d'être connu „ pur obliger „. E chiama queſta maſſima uno de' principj delle libertà Gallicane, *ce principe de nos Libertés*.

(2) Dico, che non appartiene propriamente al noſtro propoſito, sì perchè la *Prima Propoſizione* del Trattato del noſtro Autore, della quale ſtiamo facendo l'Analiſi, è riſtretta alla ſola protezione de' Canoni attribuita a' Principi; e sì ancora, e molto più, perchè in queſto luogo *propriamente* trattiamo una queſtione *di fatto*, ſe ſia, o non ſia riconoſciuto in Francia per vero Concilio il Tridentino, e ſe il Trattatiſta ſi ſia contraddetto, ora affermando, e ora negando una ſteſſa coſa.

(3) *Pag.* 79. *e ſegg.*

e ciò, che da eſſi Concilj è definito intorno alla Fede, non ha biſogno d' altro, che di eſser ſaputo, per obbligare: è dunque per confeſſione di lui medeſimo ricevuto in Francia il Tridentino in quella maniera medeſima, in cui, ſecondo eſso, vi debbono eſsere ricevuti per maſſima generale, e per principio delle libertà Gallicane, tutt' i Concilj i più *legittimi*, e più *canonici*, eſsendo ſtati ammeſſi i decreti di eſso di *diſciplina ſotto le modificazioni delle Ordinanze*, cioè a dire in quello ch' è piaciuto ai Re di accettargli, ſenza aver punto alcun Re arbitrato ſulle definizioni di Fede di eſſo Concilio, ſiccome quelle, delle quali baſtava aver la notizia, per eſſere obbligato a tenerle. Con qual fronte adunque osò egli di ſcrivere, eſſere principio in Francia di non riconoſcere il Tridentino nè per *legittimo*, nè per *canonico*, mentre ſapeva, che non per alcun particolare difetto di canonicità in quel Concilio, ma per principio univerſale, e riguardante tutti egualmente i Concilj, ſi pretendeva di avere il diritto di accettarne, o non accettarne, e di accettarne o ſotto modificazioni, o aſſolutamente, i decreti? Quale ſpirito di vertigine agitava il meſchino, e come non ſi vergognava egli di dire, e diſdire, fare, e diſfare, tradendo a ſeconda de' diverſi ſuoi impegni la verità conoſciuta, e multiplicando inſieme co i libri le contraddizioni? Nel 1667. riconoſce il Tridentino per vero Concilio Ecumenico; nel 1669. lo rigetta come

me nè *legittimo*, nè *canonico*, perchè così tornavagli allora a conto per eluderne l' autorità, che non poteva altrimenti ſcanſare; e poi nel 1680. torna a noverarlo tra' Concilj generali. Tal è l' Eroe, di cui ſi promulgano adeſſo tradotti in italiano i bei parti, al quale sì poca fatica coſtava, ſcrivendo, ora veſtire, e ora ſpogliare il carattere di Cattolico, e ſino le apparenze di ſincerità, e di uom d' onore.

X. E' ſtato dunque ricevuto in Francia il Tridentino, dai Veſcovi ſenza limitazione, o reſtrizione alcuna; e dai Re, come l'avverſario ſteſſo confeſſa, e com' è notorio, per ciò, che concerne la diſciplina, è ricevuto ſotto le modificazioni delle Ordinanze. Or tra queſte Ordinanze, in quella di Blois (le parole della quale recheremo tra poco) è eſpreſſamente inſerito l'articolo dell' età di ſedici anni per le Profeſſioni: adunque, dato anche, ſenza però concederlo, che i decreti Eccleſiaſtici di diſciplina non abbian vigore, ſe non ſieno accettati da' Re, ad ogni modo, eſſendo l' articolo de' ſedici anni ricevuto da' Re di Francia, ella è perciò queſta non meno in Francia, che in tutto il reſto del mondo Cattolico, la regola canonica della diſciplina preſente intorno all' età delle profeſſioni; della qual diſciplina ſono protettori, non arbitri, nè legislatori, i Sovrani.

XI. Quantunque ſia evidente, e manifeſta la coſa, il Trattatiſta però ſi luſinga di potere cavillando sbrigar-

garſene ; laonde piantando queſto falſo principio (fondato ſulla ſciſmatica falſità di non eſſere il Tridentino riconoſciuto in Francia nè per *legittimo* , nè per *canonico*) che (1) *ſe il Re n' ha fatto inſerire alcuni Decreti nelle ſue Ordinanze , non vi ſono inſeriti , perchè v'abbiano luogo come Decreti del Concilio , ma ſolamente come Editti , e Ordinanze Regie , non come leggi ſtabilite dal concorſo delle due Potenze Eccleſiaſtica , e Reale* : nega perciò , che (2) *il regolamento dell'Ordinanza di Blois ſia regolamento ſtabilito dal concorſo della potenza del Concilio di Trento con l' autorità Reale* : e in prova di tale ſua negativa fa queſte due rifleſſioni , 1° (3) che l'Ordinanza di Blois talmente non fece conto del Tridentino , che ne cangiò anzi mezza la determinazione toccante le profeſſioni ; 2° (4) che nell'Ordinanza medeſima non ſi fa menzione alcuna del Concilio ; laddove , ei dice , nella Prammatica Sanzione furono eſpreſſamente accettati i decreti de' Concilj di Coſtanza , e di Baſilea .

XII. Ma , per cominciar appunto da queſte due rifleſſioni , quanto alla prima ne rilevò già l'Anonimo contemporaneo di lui impugnatore (5) tutta l' impoſtura , avendo moſtrato queſti , come l' infelice Trattatiſta non ſolo trasformò l' articolo dell' Ordinanza di

(1) *Pag.*31. *ediz. di Napol.* , *di Venez. p.*44.

(2) *Pag.*32. *Nap.* , *Ven. p.*44.

(3) *Pag.*32. *N.* , *V. p.*44. *e ſeg.*

(4) *Pag.*32. *e ſeg. N.* , *V. p.*45.

(5) Vedanſi i di lui *Saggi* v. e vi.

Blois, ingarbugliandolo, e troncandolo moſtruoſamente per farlo parlare a modo ſuo, e per far, a diſpetto del fatto, comparire mutata per metà dall' Ordinanza la determinazione del Concilio; ma che neppure avea letto in fonte quell' articolo, avendo citato il venſei in cambio del ventotto. Io, invece di ripetere inutilmente le medeſime coſe, che i lettori poſſono vedere preſſo l' Anonimo, recherò qui ſolamente in conferma delle ora accennate di lui oſſervazioni l' oſſervazione ſulla ſteſſa Ordinanza di Blois, e ſul decreto del Tridentino, confrontati inſieme, fatta, non già da un qualche ſtraniero, ma da un Franceſe, giuriſconſulto di profeſſione, e niente meno che Avvocato generale di Parlamento. Egli è il Sig. de la Molle, il quale l' anno 1680. riferendo al Parlamento di Aix una cauſa (1), dopo di aver recato il paſſo del Concilio intorno all' età di ſedici anni per le profeſſioni (2), e l' Articolo 28. dell'Ordinanza di Blois (3), oſſerva di ſeguito, che (4) *tutta la differenza, che paſſa tra queſte due deciſioni*, cioè quella del Concilio, e quella dell' Ordinanza, *conſiſte*

(1) Tom. IV. delle Memorie e Atti del Clero di Francia *col.* 37. *e ſegg. dell' ediz. del* 1716. *tit.* I. *cap.* I. *num.* XXVII.

(2) *Ivi col.* 41.

(3) *Ivi col.* 42.

(4) *Ivi col.* 42. „ Toute la difference que' il y a entre ces deux „ deciſions, c'eſt que l'Ordonnance „ a prononcé la nullité des contracts „ que le Concile n' avoit point annulléz; comme auſſi le Concile a „ declaré la nullité de la profeſſion, „ à la quelle l' Ordonnance n' a pas „ voulu toucher comme étant une „ action purement ſpirituelle, & de „ la ſeule connoiſſance de l'Egliſe „.

ſiſte in queſto, che l' Ordinanza ha decretata la nullità dei contratti, i quali non aveva annullati (eſpreſſamente) *il Concilio; e che il Concilio ha decretata la nullità della profeſſione, in cui l' Ordinanza non ha voluto ingerirſi, ſiccome in azione puramente ſpirituale, e ſoggetta al ſolo tribunale della Chieſa.* La quale teſtimonianza di un Avvocato generale di Parlamento non ſolo convince di falſità la prima rifleſſione del Trattatiſta ſull'Ordinanza di Blois, facendo vedere non aver ella nè poco, nè molto cangiata la diſpoſizione del Concilio; ma getta anco a terra tutta affatto la macchina del Trattato, che ſtiam confutando, poichè conteſta, che, anco ſecondo i principj della giuriſprudenza Franceſe, la profeſſion religioſa è un' azione *PURAMENTE SPIRITUALE*, e perciò ſoggetta *AL SOLO TRIBUNAL DELLA CHIESA*, e *NON* già all'*AUTORITA' DEL RE*, come porta con paradoſſo il titolo del libro dell' Avverſario, e com' egli ha preteſo di perſuadere.

Nè avrebbe certamente il Trattatiſta, ſe aveſſe voluto procedere con buona fede, neppur penſato a fare in ſecondo luogo confronto tra il Concilio di Trento, e quello di Coſtanza, tra la Prammatica Sanzione, e l'Ordinanza di Blois, mentre non poteva ignorare, che del non eſſerſi eſpreſſamente nominato nell' Ordinanza medeſima il Concilio di Trento la vera cagione era ſtata non già il non aver voluto accettare come leggi canoniche quelle diſpoſizioni di eſſo, che s' inſerirono nell' Ordi-

nanza ; ma bensì , come di ſopra abbiamo veduto , il timore , che , ſe ſi foſſe nominatamente menzionato il Concilio di Trento nell' Ordinanza , il partito de' Calviniſti , e de' loro fautori , eccitaſſe turbolenze maggiori ; o che , nominandolo , ſi poteſſe parere di ammetterlo anche in que' punti , che ſi ſtimavano pregiudiziali a' diritti regj , e alle libertà Gallicane , che furono i motivi di non pubblicarlo ſolennemente , allegati nel Luglio , e nel Settembre dello ſteſſo anno 1579. dal medeſimo Re Enrico III. (1), il quale pochi meſi prima , cioè nel Maggio dello ſteſſo anno , avea ſottoſcritta quell'Ordinanza : e il quale preſſato per una parte dai doveri della coſcienza , che colle Rimoſtranze loro continuamente andavangli inculcando i Veſcovi intorno ai diſordini da doverſi rimediare ſecondo i decreti del Tridentino (2) ; e per l' altra parte intimorito de' pericoli , che gli faceva apprendere il partito formidabile de' Religionarj nemici del Concilio , e ſedizioſi ; in tali anguſtie preſe il temperamento di promulgare ora in un' Ordinanza , e ora in un' altra que' decreti del Concilio , che più premevano , e ne' quali non apprendeva pregiudizio a' diritti della Corona , e così pubblicargli, e ſoſtenerli col braccio temporale , ſenza però nominare individualmente il Tridentino , il cui nome tanto aborrivano i ſedizioſi , pubblicarli

(1) Vedi ſopra *p.* 106. *not.*

(2) Ne ſono piene le Rimoſtranze , le quali potrà leggere chi vorrà nel Tomo XII. delle Memorie del Clero , onde abbiam noi eſtratti i paſſi recati di ſopra *p.* 71. *e ſegg.*

carli però come leggi ſacre, come coſtituzioni canoniche, in ſomma come decreti di Concilio, e della Chieſa, non come pure leggi civili. Io però voglio far iſcorger vieppiù a' miei lettori una tal verità, ſe non con tanta abbondanza di prove, quante potrei recarne, ma che troppo ſarebbe lungo voler apportar tutte; con tante però, quante baſtino a dimoſtrarla colla maggior evidenza: e facendo io vedere, eſſere ſtati inſeriti nelle Ordinanze, e determinatamente in quella di Blois, i decreti del Tridentino, e tra eſſi quello dell' età di ſedici anni per le Profeſſioni, non come leggi puramente civili, o regie, ma benſì come leggi canoniche, ed Eccleſiaſtiche; forza ſarà, che reſti non ſolo dileguata la ſeconda cavillazione del Trattatiſta fondata nel non eſſere ſtato nominato nell' Ordinanza il Tridentino, ma diſciolta altresì pienamente, e confutata la *principale* di lui *riſpoſta* conſiſtente in queſto principio, che, ſe il Re ha fatto inſerire (1) *alcuni decreti* (del Tridentino) *nelle ſue Ordinanze, non vi ſono inſeriti perchè vi abbiano luogo come decreti del Concilio, ma ſolamente come Editti, e Ordinanze regie, non come leggi ſtabilite dalle due Potenze Eccleſiaſtica, e Reale*; e che perciò (2) *l'Articolo dell' Ordinanza di Blois* intorno all' età di ſedici anni per profeſſare, *ſia un' Ordinanza del tutto regia, e una PURA LEGGE TEMPORALE, che può eſſere*

(1) *Pag.*31. *Nap., Ven. p.*44. (2) *Pag.*33. *N., V. p.*45.

ritrattata dal Magistrato politico. Così egli afferma; io lo nego: vediamo chi di noi due dica il vero.

XIII. Ecco a buon conto in primo luogo, che nell'Ordinanza appunto di Blois (1) sul bel principio, e sino dalla introduzione si dichiara il Re di pubblicarla *pel gran desiderio, ch' egli aveva, di ristabilire, per quanto era in lui, la disciplina Ecclesiastica SECONDO I SACRI DECRETI, de' quali*, prosiegue egli a dire, *c' incombe la CUSTODIA, e la PROTEZIONE* (2), Non fu dunque animo del Re inserire in quell' Ordinanza i decreti del Concilio di Trento *solamente come Editti, e ordinanze regie*, delle quali a lui medesimo appartenesse la legislazione, ma bensì come SACRI DECRETI, de' quali a lui incombeva LA PROTEZIONE, ch' era quello appunto, che da lui aveano richiesto colla loro *Memoria* gli Ecclesiastici degli Stati di Blois, sulle rappresentanze de' quali formò egli quell' Ordinanza (3); la qual sola di-

(1) Si trova stampata in varj libri, e tragli altri nel „ Recueil de Jurisprudence Canonique, & Beneficial „ par M. Guy du Rousseaud de la „ Combe „ verso la fine del volume tra le *LOIX CANONIQUES, & Beneficiales, p. 92. &c. edit. de Paris* 1755.

(2) *Ivi* nell' introduzione, o sia preambolo dell' Ordinanza, *pag* 92. „ N' avons voulu plus longuement „ différer la publication de notre Edit, „ pour le singulier desir que nous „ avons de pourvoir aux plaintes de „ nos sujets, & sur toutes choses, en „ tant qu'en nous est, faire que l'Ordre des gens d'Eglise soit rémis „ en bon état, par le rétablissement „ de la discipline Ecclésiastique, SELON LES SAINTS DECRETS, „ dont la GARDE & la PROTECTION nous appartient „.

(3) *Ivi*: „ Comme au mois de Novembre mil cinq cens soixante-seize „ nous

dichiarazione eſpreſſa del Re da ſe ſteſsa è baſtevole a ſmentir ſenza replica il Trattatiſta. Ma non ci fermiamo nell'introduzione; anzi, per non ci trattenere neppur a riferire tutti quegli articoli dell' Ordinanza, ne' quali ſono ripetute le formole, SECONDO I SACRI DECRETI, E COSTITUZIONI CANONICHE, e SECONDO I SACRI CONCILJ (1), le quali formole danno manifeſtamente a conoſcere, eſſere riguardati dal Re quegli articoli della ſua Ordinanza non come mere leggi civili, e Ordinanze puramente regie, ma benſì come Coſtituzioni canoniche emanate dalla Chieſa, e appoggiate dal braccio regio per eſigerne l' oſſervanza; laſcian-

„ nous euſſions fait aſſembler en no-
„ ſtre ville de Blois les trois Eſtats
„ de noſtre Royaume, & benigne-
„ ment oui & reçu leurs plaintes,
„ doléances, & remontrances, rédi-
„ gées, & préſentées par écrit ....,
„ veu & fait voir les cahiers, qui
„ nos furent préſentez par les Depu-
„ tez deſdits Eſtats . . . , & aprés
„ avoir veu & fait voir derechef leſ-
„ dits cahiers . . . , avons fait, or-
„ donné, & ſtatué &c. les choſes qui
„ enſuivent &c. „. Vedaſi nel Tomo XII. delle Memorie del Clero di Francia *col.* 993. *e ſegg.* la Memoria intitolata „ Cahier de remontrances,
„ plaintes, & doléances de l' Etat
„ Eccleſiaſtique de France préſenté
„ au Roi en l'Aſſemblée generale de
„ ſes Etats à Blois le 8. Février 1577.„ nella qual Memoria perpetuamente, e quaſi ſopra ogni punto ſi cita dal Clero il Tridentino, e ſe ne domanda al Re l'eſecuzione.

(1) *Pag.* 82. *art.* III., e *p.* 93. *art.* VII. VIII. X. XI. &c., i quali articoli corriſpondono eſattamente ai decreti del Tridentino *Seſſ.* 25. *de Regularib. c.* 6., *Seſſ.* 23. *de Reformat. c.* 2., *Seſſ.* 24. *de Reformat. cap.* 12. *e* 17. *&c.* E ſi può generalmente affermare con verità, che l' Ordinanza di Blois nella maggior parte non contien altro, che i decreti del Tridentino tradotti in franzeſe, e inſieme inſieme riconoſciuti come canoni per le formole „ſuivant les Saints décrets,
„ & Conſtitutions Canoniques, *e* ſuivant les Saints Conciles „ e altre ſimili.

do, dico, per brevità gli altri articoli, venghiamo addirittura a quell'articolo appunto, che concerne l'età delle professioni; e per meglio farne veder la natura, e la forza, si prenda la cosa dal suo principio.

Era già per soperchieria de' Calvinisti, coll' idea di togliere a' Cattolici della Francia l' assistenza, e l' appoggio degli Ecclesiastici, e specialmente de' Regolari, de'quali in pochi mesi migliaja intere soffrirono valorosamente il martirio per mantenere il Cattolicismo in Francia (1), era, dissi, per opera de' Calvinisti, e con una tale idea stato prescritto pochi anni prima per l'Ordinanza d'Orleans *art.*12. *e* 19. (2), che l'ordine del Sacerdozio non si conferisse a chi non avesse l'età almen di trent' anni, nè si facessero le professioni prima de' 25.anni da' maschj, nè prima de'venti dalle femmine (3). Ma negli Sta-

(1) Lo attestò nel Concilio di Trento il Cardinale di Lorena Arcivescovo di Rheims testimonio di quei fatti, il quale nel suo voto, che più sotto riporteremo, parlando de i Regolari, „ Quorum, *disse*, in Gallia paucis „ mensibus ad tria millia martyrium „ subierunt, hac potissima causa, „ quia Papatui adversari nollent „.

(2) Nella Raccolta sopraccitata *de Jurisprudence Canonique &c.* del de la Combe *p.*75.

(3) A chiunque sia un pò versato nella Sroria di Francia, è noto abbastanza, che l'anno 1560. nella minorità di Carlo IX., succeduto nel regno a Francesco II., la Regina Caterina, che aspirava alla reggenza del Regno, se la procacciò a spese degl' interessi della Religione Cattolica; e che in tali critiche, e al partito Ugonotto favorevoli circostanze furon tenuti gli Stati d'Orleans. In epilogo riferisce il fatto Natale Alessandro *Histor. Eccles. sec.*XVI. *c.*XI. *art.*IX. *num.*I. *p.*289. *edit. Lucen.* „ Carolus annum agens ætatis decimum cum per ætatem incapax „ esset administrationis Regni, Catharina regina mater .... adeo „ artibus suis, femina solers juxta „ & ambitiosa, utrasque factiones, „ tam

Stati di Blois convocati nel 1576. avendo prevaluto al partito Ugonotto quel de' Cattolici, fecero queſti iſtanza al Re Enrico III. per l'eſecuzione de' decreti del Concilio di Trento, chiedendo tralle altre coſe, che ſotto la di lui protezione, *non oſtanti quegli Editti d'Orleans, gli Ordini ſacri ſi poteſſero ricevere nell'età riſpettivamente preſcritta dalle Sacre Coſtituzioni Canoni che, cioè l' Ordine del Suddiaconato a' ventidue anni* (principiati), *a' ventitrè quello del Diaconato, e a' venticinque quello del Sacerdozio; e che parimenti ſi poteſſero fare le profeſſioni regolari sì de' Religioſi, che delle Religioſe, all' età di ſedici anni*: aggiugnendo, che *ſi proibiſſe rigoroſamente a' Parlamenti d' ingerirſi a tirar fuori delle caſe Regolari i giovani entrativi nell' età preſcritta dal Concilio di Trento* (1). A queſta rappreſentanza riſpondendo il

„ tam religionis, quam politicæ, „ ſeorſim ſibi devinxit, ut optatam „ regni procurationem obtinuerit: „ cujus retinendæ ſtudium ipſi fuit „ religione ipſa antiquius. Nocuit „ enim ſæpe Religionis Catholicæ re„ bus, ut auctoritatem ſuam tuere„ tur. Celebrata ſtatim Aureliæ co„ mitia &c. „ Quindi il pocanzi lodato Cardinal di Lorena, ch' era uno de' capi del partito Cattolico, quattr' anni dopo il fatto nel ſuo Concilio Remenſe del 1564. nella Congreg. IX. *Tom.* IX. *Concilior. edit. Pariſien. an.* 1714. *col.* 508. parlando di quegli Stati „ Comitia Aureliana, *diſſe*, cu„ juſmodi fuerint, nolo hic dicere „. E più apertamente nella Congreg. X. *ibid. col.* 512. „ Fuiſſe quidem in illis „ Comitiis ſpecioſas factas leges, cu„ juſmodi eſt, qua cavetur, ne or„ dinetur Sacerdos, qui non ſit tri„ ginta, aut quadraginta annos na„ tus „ [*e che non ſi poteſſe fare la profeſſion Religioſa da chi non ne aveſſe venticinque*] „ ſed eæ [leges] „ non aliud ſpectabant, quam ne am„ plius ordinarentur Presbyteri „ e che non vi foſſero più Religioſi.

(1) Nella *Memoria* citata pocanzi [nella *not.* 3. della *p.* 118. *e ſeg.*] *col.* 999. „ Et que non obſtant les edits faits „ aux

il Re cogli articoli 28. e 29. dell'Ordinanza di Blois, primieramente quanto alle profeſſioni traduce litteralmente il decreto del Tridentino; e quello, che avea ordinato il Concilio in latino (1): *In quacumque Religione tam virorum, quam mulierum, profeſſio non fiat ante decimum ſextum annum expletum; nec qui minore tempore, quam per annum poſt ſuſceptum habitum in probatione ſteterit, ad profeſſionem admittatur &c.*, lo ripete in volgare il Re nell' Ordinanza (2): *La profeſſione sì de' Religioſi, che delle Religioſe, non ſi farà prima dell' età di ſedici anni compiti, nè prima dell' anno di provazione dopo preſo l' abito &c.* E continuando nell' articolo ſeguente (3): *Gli Ordini Sacri*, dice, *ſi potranno ricevere nell' età preſcritta dalle Coſtituzioni Canoniche, cioè il Suddiaconato a' ventidue anni, a' ventitrè il Diaconato, e il*

„ aux Etats d' Orleans, les Ordres „ Sacrez ſe puiſſent prendre en l'age „ préfcrit par les Saintes Conſtitu- „ tions canoniques, ſçavoir eſt l'Or- „ dre de ſou-Diacre à vingt-deux „ ans, & de Diacre à vingt-trois, & „ de Prêtriſe à vingt-cinq ans; com- „ me auſſi ſe pourront faire les pro- „ feſſions reguliéres tant de Religieux „ que de Religieuſes en l'age de ſeize „ ans „. E *col.* 1034. „ Il ne ſoit „ loiſible à l' avenir, ains étroite- „ ment defendu aux Cours ſouveraines „ de s' entremettre d' extraire ni ti- „ rer des maiſons regulieres les jeu- „ nes enfans, les-quels aïant l'age „ limité par le Concile de Trente y „ ſont entrez &c. „

(1) *Seſſ.* 25. *de Regularib. c.* 15.

(2) *Art.* 28. „ La profeſſion tant „ de Religieux, que de Religieuſes „ ne ſera auparavant l'age de ſeize „ ans accomplis, ny devant l'an de „ probation après l'habit pris &c. „

(3) *Art.* 29. „ Les Ordres Sacrez „ ſe pourront prendre en l'âge pre- „ ſcrit par les Conſtitutions Canoni- „ ques; ſçavoir eſt l'Ordre de Soû- „ diacre à vingt-deux ans, de Dia- „ cre à vingt-trois, & de la Preſtre „ à vingt-cinq; non obſtant l'Ordon- „ nance d' Orleans, à laquelle avons „ derogé & derogeons pour ce re- „ gard „.

e il Sacerdozio a' venticinque, non oſtante l' Ordinanza d' Orleans, a cui intorno a ciò abbiam derogato, e deroghiamo; ch' è ſimilmente il decreto del Tridentino (1): *Nullus in poſterum ad Subdiaconatus Ordinem ante vigeſimum ſecundum, ad Diaconatus ante vigeſimum tertium, ad Presbyteratus ante vigeſimum quintum ætatis ſuæ annum promoveatur.*

Ho voluto mettere ſotto gli occhj dei lettori la ſerie del fatto, e i paſſi sì della Rimoſtranza, o ſia Memoria del Clero, che dell'Ordinanza del Re, e del Concilio di Trento, affinchè poſſa ognuno in viſta de' documenti ſcorgere a fondo l'inſuſſiſtenza della cavillazione, anzi, a parlar più giuſto, l' impoſtura del Trattatiſta nell' aver voluto dar ad intendere, che i decreti del Concilio inſeriti nelle Ordinanze, e nominatamente in quella di Blois, vi ſieno inſeriti per valere non come leggi Canoniche, ma come mere regie Ordinanze. Come? Domanda il Clero, tralle altre coſe importanti al ſoſtegno del Cattoliciſmo, che ſi tolga la violenza uſata dagli Stati d' Orleans contro i Sacri Miniſtri sì Secolari, che Regolari, onde l' Ordinanza di eſſi Stati non ſia più d'oſtacolo alla conſervazione del Clero Cattolico coll'impedire di ricevere gli Ordini Sacri nell' età preſcritta dalle COSTITUZIONI CANONICHE, e di fare le profeſſioni all' età limitata DAL CONCILIO DI TRENTO: il Re vi acconſente, e ne forma due articoli eſpreſſi della ſua Or-

(1) *Seſſ.23. de Reform. c.12.*

Ordinanza di Blois, dichiarandosi fino dal prologo dell' Ordinanza medesima di promulgarla a fine di risarcire la disciplina Ecclesiastica SECONDO I SACRI DECRETI, come PROTETTORE di essi; e in uno di que' due medesimi articoli mentovando di nuovo le COSTITUZIONI CANONICHE, ed esprimendo l' altro colle stesse stessissime parole del Concilio Tridentino, ciò che nè pur avea fatto il Clero nella sua Rimostranza: e ad ogni modo il Trattatista ha il coraggio di scrivere, che i decreti canonici inseriti nell' Ordinanza vi sono inseriti come leggi meramente civili? Sarebbe tollerabile una tale cavillazione, se o gli Stati di Blois avessero semplicemente richiesto al Re di ordinare, che si potesse ricevere il Suddiaconato a' ventidue anni, a' ventitrè il Diaconato, e il Sacerdozio a' venticinque, e che le professioni si potessero fare a' sedici anni, senz' aver fatta menzione alcuna nè di Costituzioni Canoniche, nè di Concilj; o se almeno non ostante l' aver gli Stati mentovato e Concilj, e Canoni, il Re nondimeno si fosse astenuto di farne menzione nella sua Ordinanza: imperocchè sebbene la materia era tale da appartenere direttamente alla Potestà Ecclesiastica, non alla Secolare; ad ogni modo vi sarebbe stato luogo a sospettare, che il Re avesse voluto decretar egli stesso da se medesimo, ovvero prescindere dall' autorità canonica, e ristrignersi unicamente alla sua. Ma e avendo gli Stati nella loro *Memoria* proposto il piano

su' SACRI DECRETI, e ſulle COSTITUZIONI CANONICHE; e avendo altresì il Re dal canto ſuo autorizzato colla ſua Ordinanza il medeſimo piano, riportandoſi eſpreſſamente; e ſino dall' introduzione, e nel corpo ancora dell' Ordinanza medeſima, agli ſteſſi SACRI DECRETI, e COSTITUZIONI CANONICHE; lo ſpacciare, che gli articoli compreſi in una tale Ordinanza vi ſieno inſeriti come mere Ordinazioni regie, e nulla più, è non ſolo una miſerabile cavillazione, ma una sfacciata impoſtura, manifeſtamente ripugnante all' evidenza del fatto; per ſoſtenere la qual impoſtura biſognerebbe o poter ſopprimere tutti gli eſemplari dell' Ordinanza, e tutt' i libri, ne' quali ella è ſtampata, o almeno almeno aſſicurarſi di trovar lettori tanto ſemplici, che neſſuno d' eſſi penſaſſe a chiarirſene con leggere la ſteſſa Ordinanza.

XIV. Nè può ſottrarſi da queſta giuſtiſſima taccia d'impoſtura il Trattatiſta ſul preteſto, che il Re, quantunque mentovi nell'Ordinanza le COSTITUZIONI CANONICHE, e i SACRI DECRETI, non mentova però il Concilio di Trento, di cui ſi tratta. Imperciocchè in qual altro Concilio, o in quali altri *Decreti*, o *Coſtituzioni Canoniche*, ſi trova limitata a' 22. anni l' età pel Suddiaconato, pel Diaconato a' 23., a' venticinque pel Sacerdozio, e a' ſedici per le profeſſioni, fuorchè nel Concilio di Trento? Volga e rivolga chi vuole tutta la ſerie de' Concilj, e de' Canoni dal principio della Chie-

Chieſa Criſtiana ſino al Concilio di Trento, e ſino al tempo dell' Ordinanza di Blois; e per chiarirſene con un'occhiata, vegga il Thomaſſin, il quale ordinatamente ſecolo per ſecolo ha raccolte inſieme le diſpoſizioni canoniche sì intorno all' età degli Ordini (1), che a quella delle Profeſſioni (2); e troverà, che l' età eſpreſſa nell' Ordinanza come età preſcritta dalle COSTITUZIONI CANONICHE, fu originalmente fiſſata dal Concilio di Trento, nè poterſi per le COSTITUZIONI CANONICHE mentovate nell' Ordinanza intendere altri *Decreti*, nè altre *Coſtituzioni*, che quelle del Tridentino, ed eſſere perciò riconoſciuti indubitatamente nell' Ordinanza ſteſſa que' decreti del Tridentino come *Coſtituzioni Canoniche*.

Nè ſtia alcuno a dire, che le *Coſtituzioni Canoniche* ſono nominate nell' articolo degli Ordini Sacri, ma non già in quello delle Profeſſioni. Imperciocchè primieramente il Trattatiſta non ha già detto, che, quantunque negli altri articoli ſieno ſtati inſeriti decreti del Tridentino come decreti del Concilio, non ſia però lo ſteſſo dell'articolo 28. concernente le profeſſioni. Egli ha parlato di tutte generalmente le Ordinanze, nelle quali ſono inſeriti decreti del Tridentino, e di tutti affatto gli articoli di quella di Blois in particolare. *Se il Re*, egli dice (3), *ha fatto inſerire alcuni decreti del Concilio di Tren-*

(1) *Vet. & Nov. Eccleſ. diſcipl. part.* I. *lib.* III. *cap.* LXX. *T.* I. *p.* 447. *edit. Lugdun. an* 1706.

(2) *Ibid. part.* I. *lib.* III. *capp.* LII. *ſeqq. Tom. eod.* I. *p.* 809. *ſeqq.*

(3) *Pag.* 31. *Nap.*, *Ven. p.* 44.

Trento NELLE SUE ORDINANZE, *non vi ſono inſeriti, perchè v' abbiano luogo come decreti del Concilio, ma ſolamente come Editti, e Ordinanze Regie, non come leggi ſtabilite dal concorſo delle due Potenze, Eccleſiaſtica, e Reale*. E dell'Ordinanza parimenti di Blois determinatamente dice, che l' *ORDINANZA DI BLOIS*, non già alcun articolo di eſſa, ma tutta intera eſſa *ORDINANZA è un'Ordinanza DEL TUTTO REGIA* (1). E poi quantunque o aveſſe egli riſtretto, o ſieno per riſtrignere i di lui partigiani al ſolo articolo delle profeſſioni una tal eccezione, ſarebbe queſta un'inutile ſcappatoja, che nulla potrebbe loro giovare; poichè chiunque ammetta, ciò ch' è innegabile, eſſere alcuni decreti del Tridentino inſeriti in altri articoli dell' Ordinanza di Blois come leggi *canoniche*, egli è coſtretto a confeſſar la medeſima coſa anche dell' articolo della ſteſſa Ordinanza concernente le profeſſioni. Imperciocchè il decreto del Concilio di Trento ſopra l' età delle profeſſioni nell' Ordinanza non potè eſſer eſcluſo dal numero di tali leggi *canoniche*, ſe non che o per la ragione comune di eſſer decreto di un Concilio, che non ſi voleſſe riconoſcere in Francia; o pel motivo particolare della diſpoſizione dell' età di ſedici anni, la quale per avventura non piaceſſe in Francia, così, come non piacquero i decreti relativi alle preteſe libertà Gallicane, e a' diritti regi. Ora il motivo generale non ha luogo,

(1) *Pag.* 33. *N.*, *V. p.* 45.

go, dacchè ſi concede, ed è manifeſto, che ſono ſtati inſeriti realmente in altri articoli dell' Ordinanza come leggi canoniche alcuni decreti del Tridentino. Reſta dunque la ſola ragione particolare dell'età di ſedici anni. Ma queſta non diſpiacque, nè ſi ſoppreſſe con quegli altri decreti, che non ſi vollero eſeguire, che anzi fu ammeſſa, e inſerita nell' Ordinanza, e inſeritavi, come vedemmo, colle parole medeſime del Concilio. Non vi è dunque luogo a ſutterfugio; ed è forza o negare, che ſieno inſeriti in altri articoli dell'Ordinanza come Coſtituzioni canoniche alcuni decreti del Tridentino, ciò che non può in alcun modo negarſi, nè metterſi in dubbio, e che qui ſi ſuppone ammetterſi anche da' contraddittori [nominatamente nell'articolo degli Ordini Sacri]; ovvero riconoſcere tra i decreti del Concilio di Trento inſeriti come leggi canoniche nell'Ordinanza anche quello de' ſedici anni per le profeſſioni.

Che ſe o per ſoverchia curioſità, o per oſtinazione d' impegno ſi voglia inſiſtere ricercando, per qual motivo nell' Ordinanza non ſieno ſtate eſpreſſamente mentovate anche nell' articolo delle profeſſioni *le Coſtituzioni Canoniche*; riſpondo 1. perchè non era neceſſario ripetere in ogni articolo perpetuamente, e con affettazione *le Coſtituzioni Canoniche*, dacchè nel prologo premeſſo a tutta l'Ordinanza era già ſtato avvertito, ch' ella ſi promulgava per riſtabilire la diſciplina Eccleſiaſtica *ſecondo i ſacri Decreti*, il qual motivo generale abbraccia, e com-

e comprende tutti gli articoli particolari, e ſpecialmente quelli, che di fatto ſono eſtratti da' decreti canonici, come quello appunto delle profeſſioni preſo letteralmente dal Concilio di Trento. 2. perchè eſſendo ſtata ſteſa l' Ordinanza correlativamente alla Memoria del Clero quanto alle materie degli articoli, ma non quanto alla ſerie, e all' ordine degli articoli ſteſſi; è accaduto, che dove nella Memoria all' *età preſcritta per gli Ordini Sacri dalle Coſtituzioni Canoniche*, era ſtata ſoggiunta di ſeguito nello ſteſſo periodo come una continuazione delle ſteſſe *Coſtituzioni Canoniche* l' età per le profeſſioni, mutato nell' Ordinanza l' ordine delle materie, e antepoſte nell' articolo 28. le profeſſioni, che nella Memoria erano ſtate poſpoſte, la menzione delle *Coſtituzioni Canoniche* riguardanti l' età sì per gli Ordini Sacri, che per le profeſſioni, è rimaſta nell' articolo 29. toccante i ſoli Ordini. Benchè qual biſogno abbiam noi di obbligarci a ſciorre ſcrupoloſamente tutte le cavillazioni, che ſi poſſano immaginare, o di trattenerci più a lungo ſopra una coſa sì manifeſta, come abbiamo veduto eſſer queſta, che ad iſtanza del Clero adunato negli Stati di Blois, il Re inſerì nella ſua Ordinanza parecchj decreti del Tridentino, e tra gli altri quello dell'età di ſedici anni per le profeſſioni, quali leggi Canoniche, appoggiandone coll'Ordinanza medeſima l' eſecuzione come protettore de' Sacri Canoni, ſiccome egli ſteſſo ſino dal principio dell' Ordinanza apertamente ſi dichiarò?

XV. In fatti così l' hanno inteſa, e con queſto linguaggio parlano gli Scrittori Franceſi non ſolo Eccleſiaſtici, e Teologi, ma Giuriſconſulti ancora, e Parlamentarj; onde nell' *Eſtratto* degli Arreſti del Parlamento di Grenoble raccolti dal Sig. Expilly Preſidente dello ſteſſo Parlamento, troviamo ſcritto (1), che *l'Ordinanza di Blois rimette l' età delle profeſſioni a' ſedici anni, AUTORIZZANDO* (o, come più eſattamente diremmo noi, *APPOGGIANDO*) *IN CIO' IL CONCILIO DI TRENTO, che così ordina*: il che non ſi ſarebbe potuto dire, ſe l' articolo dell' Ordinanza di Blois conteneſſe sì una diſpoſizione ſimile a quella del Tridentino, ma non foſſe la diſpoſizione medeſima del Concilio, cioè una legge canonica, appoggiata, o, come ivi è ſcritto, *autorizzata* dal Re, e perciò, a parlare co i termini del Trattatiſta, ſtabilita dal concorſo delle due Potenze, Eccleſiaſtica, e Reale. Anche il ſummentovato Sig. de la Molle Avvocato generale del Parlamento d' Aix conteſta la medeſima coſa, affermando, che il motivo di ridurre per l' Ordinanza di Blois, contro quella d' Orleans,

(1) „ Extrait des Arrêts du Parlement de Grenoble recuëillis par M. Claude Expilly Préſident au même Parlement „ *chap.* 26. *p.* 536. *edit. de Lyon en* 1636. riferito nel Tom. IV. degli Atti del Clero di Francia dell' edizione del 1716. pag 16. num. XVIII. „ L' Ordonnance d' Orleans veut que les mâles ayent vingt cinq ans, & les filles vingt avant que faire profeſſion. Celle de Blois au 20. [28.] article rémet l' âge à ſeize ans, AUTORISANT EN CELA LE CONCILE DE TRENTE, qui en ordonne de même Seſſ. 25. cap. 15.

leans, l' età delle professioni a' sedici anni, fu quello di *conformarsi* (1) alla disposizione dell' ultimo Concilio, cioè di quello di Trento; e coerentemente a un tal principio dice egli ancora, non già, che in Francia per legge civile si pratichi quello, che altronde per legge canonica stabilì intorno a un tal punto il Concilio, ma bensì, che lo stesso *ultimo* CONCILIO NEL PUNTO DELLE PROFESSIONI E' STRETTAMENTE OSSERVATO IN QUEL REGNO (2).

Che più? l' istesso Trattatista, contraddicendosi al suo solito, confessa anch' egli questa medesima verità nel passo pocanzi da noi recato(3) dal libro di lui *Dell' autorità dei Re nell' amministrazione della Chiesa*, composto circa dieci anni (4) dopo questo Trattato *Dell' età de' Voti*, di cui stiamo facendo l' Analisi. Quivi parlando egli del Concilio di Trento, afferma, che *per ciò, che concerne la disciplina*, esso Concilio *non è ricevuto in Francia, se non che sotto le modificazioni delle Ordinanze*. Ma come sarebbe *sotto le modificazioni delle Ordinanze* RICEVUTO IN FRANCIA il Concilio, se i decreti di esso inseriti nelle Ordinanze medesime,

(1) „ Plaidoyé de M. de la Moi- „ le Avocat Général au Parlement „ d'Aix„ riferito nello stesso To. IV. degli Atti del Clero col. 46.„ Si l'âge „ a été réduit à seize ans par l' Or- „ donnance de Blois de l' an. 1579. „ art. 28. , CE N' A ÉTÉ, QUE „ POUR SE CONFORMER A LA „ DISPOSITION DU DERNIER „ CONCILE „.

(2) *Ivi col.* 40.„ Le dernier Con- „ cile, qui en ce point EST OB- „ SERVÉ A LA RIGUEUR DANS „ CE ROYAUME „.

(3) Sopra *p.* 109. *e ivi not.* 1.

(4) Sopra *Prefaz. num.* VIII.

ſime, vi foſſero inſeriti *per avervi luogo non come decreti del Concilio, ma SOLAMENTE come Editti, e Ordinanze regie?* In queſta guiſa eſſo non vi ſarebbe ricevuto in conto alcuno; e ſolo potrebbe dirſi in tal caſo, che a imitazione del Concilio i Re aveſsero fatte delle Ordinanze ſimili a' decreti di eſso; così appunto, come, ſe un Re di Francia, o di altro Reame Cattolico, compiaciutoſi di alcune delle leggi, per eſempio, dell' Imperatore del gran Mogol, le adottaſse, e fattele ſue le promulgaſse pe' ſuoi Stati, diremmo bensì, ch' egli aveſse fatte delle leggi a imitazione di quelle del Mogol, ma non diremmo già, nè potremmo dire, che le leggi dell' Imperatore del Mogol foſsero accettate, o ricevute in Francia ſotto le modificazioni delle Ordinanze. Poichè dunque, per confeſſione ancora del Trattatiſta, *ſotto le modificazioni delle Ordinanze E' RICEVUTO il Tridentino in Francia*, forza è, che i decreti di eſso inſeriti nelle Ordinanze, vi ſieno inſeriti appunto come decreti del Concilio accettati dal Re. Intorno alla qual confeſſione del Trattatiſta, tre oſservazioni vi ſono a fare. 1. Ch' egli, dopo di avere nel Trattato *Dell' età de' Voti* ricuſato di riconoſcere come leggi canoniche i decreti del Tridentino inſeriti nelle Ordinanze, avendo poi parlato altrimenti, e col linguaggio comune de' Franceſi Cattolici intorno a un tal punto nel ſuo ultimo libro, diede così a divedere o di eſserſi implicitamente ritrattato, o di non eſsere ſtato nè pur egli per-

perſuaſo di ciò, che avea ſcritto contro i decreti del Concilio di Trento, e di averlo detto, ſtraſcinato dall'impegno, cavillando contro la ſua propria coſcienza, e impugnando la verità conoſciuta. 2. Che s' ei con una tale o confeſſione che vogliam dire, o ritrattazione, non aveſſe moſtrato nella ſua ultima Opera di penſare intorno al Concilio di Trento così come penſano i Franceſi Cattolici, certamente dal Trattato *Dell' età de' Voti*, e dalle *Rifleſſioni* altresì *intorno all'Editto &c.* non ſi ſarebbe potuto riputarlo, ſennonchè Ugonotto, sì perchè impegnato a ſoſtenere il progetto delle profeſſioni da non poterſi fare prima de' 25. anni, inventato da' Calviniſti a fin di diſtruggere gli Ordini Regolari (1); e perchè a ſoſtenerlo adduce ragioni appoggiate al dogma Calviniſtico dell' inamiſibilità della grazia (2); sì ancora perchè delle due oppoſte Ordinanze approva quella d' Orleans, frutto de' raggiri, e della ſoperchieria de' Calviniſti, e diſapprova quella di Blois, parto dello zelo de' Cattolici, attribuendola a paſſioni di gelosìa, e di partito (3); e sì finalmente perchè rigetta il Concilio di Trento come nè legittimo, nè canonico (4); che fu in ſomma un penſare, e un parlare perpetuamente in tai libri da vero Calviniſta. 3. Che quantunque in virtù del paſſo anzidetto dell' ultima opera del Trattatiſta, la

(1) Vedi ſopra *p.20.*
(2) Sopra *p.31. di queſto volume.*
(3) *Rifleſſioni intorno all' editto &c. p.26. ediz. di Napoli.*
(4) Sopra *p.66. e ſegg. di queſto volume.*

di lui perſona ſi poſsa ſcuſare dalla nota di Calviniſmo, non poſsono però del beneficio di queſta diſcolpa godere i detti di lui due libri, e ſpecialmente il Trattato *Dell'età de' Voti*, che ora ſtiamo impugnando, ne' quali due libri il Calviniſmo, come abbiamo veduto, or trapela, e or compare a faccia ſcoperta; ed avere perciò avuto ragione il primo di lui impugnatore Anonimo di chiamare que' due libri una *nuova apparizione di Lutero, e di Calvino*. Ma delle tracce di Calviniſmo in queſto ſteſso Trattato ne vedremo più altre nel decorſo di queſta Analiſi.

Ed ecco non ſolo diſciolta, ma da capo a fondo, e in tutte le ſue parti annientata, e convinta di falſità, d' impoſtura, e di errore, la *principale riſpoſta* del Trattatiſta, per cui egli eraſi luſingato di far ſuſſiſtere, a fronte dell' autorità del Concilio di Trento, la vana conſeguenza, che paralogizzando avea tratta dalla ſua *Prima Propoſizione*. Del reſto quanto a' di lui Italiani editori non vi era nè pur biſogno di queſta confutazione, giacchè le cavillazioni, e le falſità di lui intorno all' accettazione in Francia dello ſteſso Concilio, non ſi potevano far giuocare in Italia, dove il Concilio di Trento fu univerſalmente, e ſenza eccezione pubblicato, e ricevuto. Quindi sì il Trattatiſta da un lato, che i di lui editori dall' altro, ſon coſtretti a riſtrignerſi alla ſola *prima*, e men principale di lui riſpoſta, che ci riſerbammo (1) a eſaminare in ultimo luogo, conſiſtente nell'

(1) *Pag. 64. e ſeg. di queſto volume.*

nell' interpretazione della vera mente del Concilio.

XVI. Per iſpiegar la qual mente del Concilio il Trattatiſta, tralle altre, è ricorſo alla teſtimonianza dell'*Autore*, *che ci diede la Storia di eſſo Concilio* (1), il quale, ei dice, *ci fa ſapere*, *che* NON SENZA GRAVISSIMA DIFFICULTA' *venne* COMPORTATA *queſta brevità di tempo* (*dei ſedici anni*) ; *che coloro, a' quali era ſtato impoſto di ſtendere le dottrine, ſoſpendevano le profeſſioni ſino a diciotto anni* ; *e che fu queſto canone* (*dei ſedici anni*) *fatto* IN GRAZIA *dello zelo* DEI GENERALI *di Ordini* (*Regolari*), *che il domandarono*. Ma chi è egli queſt'*Autore*, *che ci diede la Storia del Concilio di Trento*, e che *ci fa ſapere* tutte queſte coſe ? Due diverſi Storici del Concilio mentovò pur egli medeſimo il Trattatiſta nelle ſue *Rifleſſioni intorno all' editto &c.* così ſcrivendo *pag.* 24. (2) *Raccontano* FRA PAOLO, *e 'l* CARDINALE PALLAVICINO *nelle loro* STORIE (del Concilio), *che fu queſta materia* (delle profeſſioni) *bilanciata* (nel Concilio) *fra tre diverſe opinioni &c.* Or per qual miſterioſa ragione qui poi nel Trattato *Dell' età de' Voti*, parlando della ſteſſa materia, contenuta riſpettivamente ne' medeſimi paſſi di que' due autori, non ne mentova, che uno ſolo, e queſto ſenza nè pur nominarlo, ſicchè i lettori non capiſcano, ſe di Fra Paolo ſia il raccon-

(1) *Pag.*30. *ediz. di Napoli, di Venezia p.*43.
(2) *Ediz. di Nap.*

to, ovvero del Cardinale Pallavicini ? Tutta queſta tanto ſtudiata diſſimulazione , vogliam noi credere , che non abbia il ſuo particolare motivo ? Poco vi vuole a capirlo : baſta vedere come raceonti un tal fatto Fra Paolo , e come il Pallavicini . Queſti così ſcrive (1) : *Erasi preparato di ſtatuire , che la profeſſion regolare non poteſſe preceder l' anno diciotteſimo ; ma l' Arciveſcovo di Braga , uomo perito del chioſtro , fortemente diſconfortò da queſto penſiero ; affermando , ſperimentarſi , che mal frutto rendono le più volte in religione coloro , i quali non vi ſono piantati dalla tenera età , e però immaculati ancora da' vizj del ſecolo . Meglio poterſi ordinare , che il Noviziato ſi prolungaſſe a due anni ; sì veramente , che foſſe lecito il far profeſſione l' anno decimo ſeſto . Un altro inconveniente prima di lui v'avea conſiderato l' Arciveſcovo di Granata , che potendoſi una fanciulla maritare di dodici annni , di poi ſe voleſſe renderſi religioſa avanti di conſumare il matrimonio , al marito ſarìa convenuto d'aſpettare ſcompagnato ſei anni ſenza poterſi ammogliar con altra ; non diſciogliendoſi un tal matrimonio ſe non per la profeſſione. Onde a lui , e ad altri piaceva , che nulla in ciò s'alteraſſe il diritto comune , e traevano argomento ſopra l'età del matrimonio carnale allo ſpirituale . Ma in fine ſi venne al narrato temperamento (de' ſedici anni) , parendo che prima dell' anno decimoſeſto mal poſſa una perſona conoſcere la malagevolezza , a cui ſottoponſi per-*

(1) *Lib.* XXIV. *c.* VI. *n.* 2. *par.* III. *p.* 817. *dell' edizione del* 1664.

perpetuamente nella vita del Chioſtro; e che prendendo l' abito di quindici anni, ſia tenera, e pura a ſufficienza per eſſer formata dalla Regolare educazione.

Sentaſi ora Fra Paolo (1). *Nel 15. capo era ſtatuito, che la profeſſione non ſi faceſſe innanzi 18. anni finiti, & il Novitiato duraſſe almeno due anni, in qualunque età il Novizio foſſe entrato: a che tutti li Generali ſi oppoſero, dicendo, che non era giuſto l' impedire l' ingreſſo della Religione a niſſun capace di conoſcer quello, che li voti regolari importano: che queſta capacità era ſtata dalla Chieſa giudicata nel 16. anno in tempo che il mondo non era tanto ſvegliato; che ora più toſto conveniva abbaſſar, che inalzar l' età: la qual ragione anco adoperavano contra il biennio del Novitiato. In fine poichè s' attendeva à dar ſodisfattione a tutti, deliberarono di ſodisfar anco li Generali, & non innovar niente in queſta parte.*

Tra queſti due racconti paſſa; come ognun vede, queſta notabiliſſima diverſità, che, ſecondo il Pallavicini, il progetto de' diciotto anni propoſto al Concilio, fu rigettato da' Padri per gl' inconvenienti rilevati in eſſo, ſpecialmente dagli Arciveſcovi di Braga, e di Granata; e fu perciò dal Concilio fiſſata l' età di ſedici anni come un giuſto mezzo tra l' immaturità del giudizio, e i pericoli della tardanza: laddove, ſecondo Fra Paolo, i Padri tutt' all' oppoſto non vi ſi riduſſero per

(1) *Lib. VIII. p. 782. dell' ediz. di Londra di Marcantonio de Dominis.*

per giudizio loro, ma per l' oppoſizione de' Generali, nè col retto fine di provvedere con ciò alla riforma della Chieſa, ma perchè *s' attendeva a dar ſodisfattione a tutti, onde deliberarono di ſodisfar anco li Generali*, ch'è quello per l' appunto, che dice il Trattatiſta, che *non ſenza GRAVISSIMA DIFFICOLTA' venne COMPORTATA una tale brevità di tempo, e che fu queſto canone fatto IN GRAZIA dello zelo DE' GENERALI di Ordini, che il domandarono.* Io non decido ancora chi de' due abbia ſcritto il vero, e chi il falſo, ſe Fra Paolo copiato dal Trattatiſta, o il Cardinale Pallavicini, a cui egli ſi oppone; queſto ſi vedrà tra poco dagli Atti del Concilio, e da' Voti de' Padri: domando ſoltanto, poichè que' due Storici erano in queſto punto contrarj l' uno all' altro, con quale ſpirito, e con qual buona fede il Trattatiſta, che aveagli letti ambidue, diſſimulò il racconto del Pallavicini, e ſi attaccò a quel di Fra Paolo? Vi ha egli, o vi può avere confronto ragionevole tra il Cardinale Pallavicini, e Fra Paolo, il quale F. Paolo, per dirlo colle parole del celebre M. Boſſuet, aſſai più che Storico del Concilio di Trento, ne fu anzi il nemico dichiarato? *Frà-Paolo, qui n' eſt pas tant l' hiſtorien de ce Concile, que l'ennemi déclaré* (1). Oltre di che il Pallavicini avea pur moſtrato perpetuamente in tutto il corſo della ſua Storia, e ne' lunghi ca-

ta-

(1) Boſſuet *Hiſtoire des Variations num.* CIX. *p.* 352. *edition d'Argentine des Egliſes Proteſtantes liv.* VII. [de Veniſe] *vol.* II.

taloghi degli *errori in fatto* asseriti da Fra Paolo, avea, dissi, mostrato, che il libro di costui era un impasto di falsità, e di spropositi: e in questo punto delle professioni avea citato il Diario del Paleotto (1), quando al contrario l'impostore Fra Paolo non dava mallevadore alcuno della sua maligna asserzione. Come dunque, e con qual buona fede a occhj veggenti dissimulò il Trattatista il racconto documentato del primo, e afferrò il maligno, e arbitrario del secondo? Perchè almeno non lo citò apertamente, ma cercò d'occultarlo sotto l'indicazione d'*Autore, che ci diede la Storia del Concilio*, indicazione ambigua, e che posta a sangue freddo in un libro d'uomo, che fa la figura di Cattolico, da chiunque legge senza sospetto d'inganno si prende piuttosto per citazione del Pallavicini, che dello screditato Fra Paolo? E ha talmente affettato l'equivoco, che fino nella nota apposta a un tal passo, con nuova foggia di citazione, per meglio gabbare gl'incauti, ha citato il *libro finale della Storia di Trento*, citazione corrispondenden-

(1) E' vero, che il Pallavicini nel riferire i sentimenti degli Arcivescovi di Braga, e di Granata, ha presi alcuni abbagli, siccome appare da' voti loro inseriti negli Atti, che riporteremo tra poco: ma il Trattatista, che non aveva veduti gli Atti, nè avea letto altro, che il Pallavicini, e Fra Paolo, sarebbe stato obbligato per le ragioni esposte da noi nel testo, a seguitare il Pallavicini, e a diffidare almen di Fra Paolo, se avesse voluto procedere onoratamente, e con buona fede. Oltre di che gli abbagli presi dal Pallavicini non alterano la sustanza del fatto, come or ora si scorgerà nel confronto, che faremo del racconto tutto bugiardo di Fra Paolo cogli Atti del Concilio, e co' Voti de' Padri.

dente non meno al libro VIII. di Fra Paolo, che al XXIV. del Pallavicini, che ſono riſpettivamente i *finali*, o ultimi che vogliam dire, dell' una, e dell' altra Storia, invece di citare, com' era naturale, il libro VIII., il che avrebbe in alcuna maniera fatto capire, che s' indicava Fra Paolo, non già il Pallavicini, di cui il libro VIII. ognuno, che ne abbia un pò poco maneggiata la Storia, ſa quanto ſia lontano, e quanto anteriore alle ultime ſeſſioni del Concilio, nelle quali ſi trattò della riforma de' Regolari. Ed egli è un ſaggio dello ſpirito Calviniſtico, che regna in tutto queſto libro del Trattatiſta, l' aver egli, diſſimulando il racconto del Pallavicini, afferrato quello di Fra Paolo, Scrittore, come ognun ſa, quanto applaudito da' Proteſtanti, perchè riconoſciuto da eſſi favorevole alle maſſime loro, altrettanto per la ſteſſa ragione ſcreditato preſſo i Cattolici; talchè il pocanzi lodato Monſignor Boſſuet (1) non ebbe dif-

(1) *Loc. cit.* „ Ils ſçavent bien en „ leur conſcience [les Proteſtans] que „ ce Frà-Paolo, qui faiſoit ſemblent „ d' être des nôtres, n' étoit en effet „ qu' un Proteſtant habillé en moine. „ Perſonne ne le connôit mieux que „ M. Burnet qui nous le vante. Lui „ qui le donne dans ſon hiſtoire de „ la Reformation pour un Auteur „ de nôtre parti, nous le fait voir „ dans nn autre livre . . . comme „ un Proteſtant caché qui regardoit „ *la liturgie Anglicane comme ſon* „ *modéle*; qui à l' occaſion des trou- „ bles arrivez entre Paul V. & la „ République de Veniſe, ne travail- „ loit qu' à porter cette République „ à *une entiére ſéparation, non ſeu-* „ *lement de la Cour, mais encore* „ *de l' Egliſe de Rome*; qui ſe croïoit „ *dans une Egliſe corrompuë, & dans* „ *une communion idolâtre*, où il ne „ laiſſoit pas de demeurer: qui écou- „ toit *les confeſſions, qui diſoit la* „ *Meſ-*

difficultà di chiamarlo *un Proteſtante veſtito da Frate, il quale teneva per idolatrico il culto della Chieſa Cattolica; e ſotto un capuccio naſcondendo un cor Calviniſtico, ſi adoprava ſotto mano a ſcreditare la Meſſa, ch' egli ſteſſo diceva ogni giorno*: e chi ſi preſe a dì noſtri l' impegno di giuſtificare Fra Paolo, alla fine, come ſi può veder nell' infrappoſta nota (1), non altro ha fatto, che con-

„ *Meſſe & adouciſſoit les reproches* „ *de ſa conſcience en omettant une* „ *grande partie du canon, & en* „ *gardant le ſilence dans les parties* „ *de l'office qui étoient contre ſa* „ *conſcience.* Voilà ce qu'écrit M. Burnet dans la vie de Guillaume Bedell Evêque Proteſtant de Kilmore en Irlande: qui s'étoit trouvé „ à Veniſe dans le tems du demêlé, „ & à qui Fra Paolo avoit ouvert ſon „ cœur. Je n'ai pas beſoin de parler des lettres de cet auteur toutes „ Proteſtantes ..... Je ne parle à „ M. Burnet que de ce qu'il écrivoit lui-même pendant qu'il comptoit parmi nos auteurs Frà-Paolo „ Prpteſtant ſous un froc, qui diſoit „ la Meſſe ſans y croire, & qui demeuroit dans une Egliſe dont le „ culte lui paroiſſoit une idolatrie. „ ex. Mais ce que je lui pardonne „ le moins, c'eſt ces images ingénieuſes qu' il nous trace, à l'exemple de Frà-Paolo, & avec auſſi „ peu de verité, des anciens dogmes „ de l'Egliſe .... Il n'eſt pas juſte „ que M. Burnet, ſous le titre inſinuant d'Hiſtorien, décide ainſi des „ antiquitez, ni que Frà-Paolo qu'il „ a imité, acquiére le droit de faire „ croire tout ce qu' il voudra de nôtre Religion, à cauſe que ſous un „ froc il cachoit un cœur Calviniſte, „ & qu' il travailloit ſourdement à „ décréditer la Meſſe, qu' id diſoit „ tous les jours „. Delle alterazioni, e dei troncamenti di queſti paſſi del Boſſuet, fatti nell'edizioni in lingua italiana della *Storia delle Variazioni*, a fine di ſoſtenere il credito dello ſcreditato Fra Paolo; ha già avvertito il pubblico l'Autote dell'opera „ Del diritto libero della Chieſa di „ acquiſtare, e di poſſedere beni temporali „ pubblicata l'anno 1769., *lib.* II. *par.* I. *nell'Introduzione p.* 27. *in not.* laonde tralaſcio di ripetere le medeſime coſe.

(1) Un certo Sig. Franceſco Griſelini, che s' intitola „ Veneziano della „ celebre Accademia dell' Iſtituto „ delle ſcienze di Bologna „ prima ſotto il finto nome di Giuſto Nave, e ſot-

confermar egli ſteſſo vieppiù la peſſima opinione, che an-

e ſotto la falſa data di Colonia l'anno 1752. con un piccolo libro in 8. che ha per titolo *Fra Paolo Sarpi giuſtificato*, indi alla ſcoperta nelle „ Memorie anedote ſpettanti alla vi„ ta &c. di Fra Paolo Servita „ [delle quali *Memorie* l'eſemplare, ch'io ho alle mani, è della ſeconda edizione di Loſana 1760.], a diſpetto del giudizio comune fondato negli ſcritti medeſimi di Fra Paolo, ha intrapreſo di perſuadere al mondo, eſſere colui ſtato Cattoliciſſimo uomo, e poco meno che un Santo da eſſere canonizzato: ma intanto i paſſi ſteſſi di Fra Paolo, ch'ei reca a giuſtificarlo, ne ingroſſano anzi il proceſſo, e ne aggravan le accuſe. Io avrei volontieri laſciato di far menzione di un tale apologiſta, e delle vane di lui apologie. Dacchè però egli, per aver il Padre de la Mare Genoveſe Miſſionario nella ſua *Filoſofia degl'increduli* ripetute le cenſure del Boſſuet contro F. Paolo, ſe gli è avventato contra con un libriccino intitolato con grande animoſità „ Le ſcioc„ che, e maligne impoſture già meſ„ ſe fuori per denigrare l'illuſtre me„ moria di Fra Paolo Sarpi Servi„ ta nuovamente riprodotte dal P. M. „ D. M. „ rinfacciandogli di avere o ignorate, o diſſimulate le ragioni, ch'egli reputa concludentiſſime, da lui ne' ſuddetti Opuſcoli addotte in diſcolpa di Fra Paolo; a fine di togliergli ogni occaſione di fare anco a me lo ſteſſo rimprovero, ſono coſtretto a rendergli ragione, perchè, non oſtanti le ſue apologie, io perſiſta nel primiero peſſimo concetto del di lui Eroe: e lo farò, per eſſere più breve, ſu gli ſteſſi di lui libri apologetici.

Oſſerva egli nel ſuo *Fra Paolo giuſtific. pag.* 16., tre eſſere i ſonti, onde ſi traggon principalmente le accuſe fatte al Sarpi: 1. La di lui Storia del Concilio di Trento. 2. Ciò, che di lui ſcrive M. Burnet nella vita di Bedell. 3. Le lettere di eſſo Fra Paolo ſtampate, colla falſa data di Verona, in Ginevra nel 1673. E in fatti queſti ſono per l'appunto i fonti, che accenna eſpreſſamente il Boſſuet.

Cominciamo dal primo. Dice il Boſſuet, che del Concilio di Trento fu Fra Paolo non già lo Storico, qual s'infinſe, ma un nemico dichiarato. E in fatti tutta quella *Storia*, aſſai più che Storia, è anzi una perpetua irreligioſiſſima ſatira contro la Santa Sede, i Papi, e le determinazioni del Concilio, tanto più maligna, quanto più artificioſamente lavorata: laonde l'apoſtata Marcantonio de Dominis, che la pubblicò in Londra, nella ſua Dedicatoria al Capo della Setta Angli-

ca-

antecedentemente vi era di colui ; così appunto , come ſuc-

cana , ch'ei chiama „ vero Difenſo- „ re della vera Fede Cattolica „ ſi fa pregio di averla meſſa alle ſtampe , come un trionfo de' Proteſtanti contro la Chieſa Cattolica . Or che ne dice il Sig. Griſelini ? Confeſſa egli pure (*Fr. Paol. giuſtif. pag.* 30.) eſſervi in quella Storia ſparſe „ quà , „ e là (*coſe tali da dar*) rifalto alle „ pretefe ragioni degli Eretici ; e „ piccole parolette poſte a nicchio , „ (*che fanno*) comparire l'animo del- „ lo Scrittore, piuttoſto agli Ereti- „ ci , che alla Cattolica Religione in- „ clinato.„ Soggiunge pure *ivi*,contener ella coſe atte „ a incontrare il „ genio degli Eretici , e a far credere „ lo Scrittore tinto della medeſima „ pece : e tratti di penna (*tali da*) „ farlo credere fautore degli Ereti- „ ci „ ivi *pag.* 35. Ma ſe è così ; dunque non ſi aggrava punto Fr.Paolo, ma ſe gli fa la giuſtizia , che merita , chiamandolo finto Cattolico , e vero nemico del Concilio . No, ſoggiugne il Griſelini . Ma perchè no ? Perchè, ei riſponde , quella Storia non la ſtampò il Sarpi , ma l'apoſtata de Dominis . Se il de Dominis ficcome la ſtampò , così l'aveſſe anche ſcritta , noi faremmo daccordo : ma avendola ſcritta Fr. Paolo , che non ardì di pubblicarla , e e il de Dominis avendola pubblicata, la conſeguenza , che ne viene , ſi è queſta , che ebbero cuor Proteſtante ambidue , l'editore a viſiera alzata , l'autore copertamente , ch' è quello per l'appunto , che di lui dice il Boſſuet . Ma quelle „ parolet- „ te poſte a nicchio , *quei* tratti di „ penna &c. „ ripiglia il Griſelini ne' luoghi citati , non ſono di Fr.Paolo , ma dell'editore de Dominis , che ve le inſerì del ſuo . Dovrei riſpondergli , che non aggiunte , nè coſe intruſe , ma l'impaſto ſteſſo di quella Storia da capo a fondo tutto è velenoſo ; nondimeno , poichè mi ſono impegnato a trattare con lui *ad hominem* , mi dica egli , onde conſti , avere il de Dominis alterato con aggiunte , e con interpolazioni il teſto del Sarpi ? Ei vi ha meſſo di ſuo il titolo , ch' è ſcandaloſo , e la dedica , *ivi pag.* 24. Sì ; ma qui non parliamo di titolo , nè di dedica , il qual titolo , e la qual dedica ſi leggono nella ſola prima edizione di Londra , e ſono ſtati omeſſi nelle poſteriori edizioni ; parliam bensì del teſto della Storia , che leggeſi uniformemente sì nella edizione del de Dominis , come in tutte le edizioni ſeguenti : nel qual teſto della Storia, come ci proverà il Griſelini , che il de Dominis abbia poſte le mani ? Gli Eretici tutti , ei dice *pag* 30. , ſono ſtati ſoliti di depravare le opere altrui . Riſpondo ,

che

ſuccede a chiunque rivolge, e maneggia coſe lezzoſe, le

che nè tutti, nè ſempre; e gli eſempj di alcuni non ſono una idonea prova del fatto altrui. E poi allora gli Eretici alterano, nè alterano ſolamente, ma ſopprimono altresì gli altrui ſcritti, quando queſti non ſono conformi a' loro errori; quegli ſcritti però, che fan per eſſi, ben lungi dal ſopprimergli, o alterarli, li producono anzi tali quali, e ne fanno pompa. Reſta dunque al Sig. Griſelini di provare, che alla Storia di Fra Paolo abbia fatte il de Dominis interpolazioni, e aggiunte; e che non anzi perciò abbiala appunto pubblicata, perchè ella conteneva quelle „ parolette po- „ ſte a nicchio (*dall'autore*) per dar „ riſalto alle preteſe ragioni degli „ Eretici „, e per favorirli. Ora aſpettando ch' egli ce lo provi, domando io: allorchè uſcì a luce dai torchj di Londra quella Storia, il Sarpi, vedendola reſa pubblica, la riconobbe egli ſteſſo, o non la riconobbe per ſua? „ Sua, tale, e qua- „ le, non la riconobbe già Fra Pao- „ lo „ riſponde francamente il Signor Griſelini *ivi pag.* 24. Ma onde lo prova? Perchè, ei dice „ di „ tale pubblicazione Fra Paolo ſi ri- „ ſentì, e ſi affliſſe: „ e ne dà per teſtimonio Ceſare Aquilinio ſcrivente così: „ De hac re [*cioè*, avverte il Griſelini ſteſſo, *della ſtampata ſua Storia*] „ Auctor adhuc vivens „ FERTUR ſatis doluiſſe, & que- „ ſtum eſſe adverſus M. Antonium „ de Dominis „. Laſciamo, che Ceſare Aquilinio non è buon Autore da citarſi in queſta materia (come non lo è neppure Trajano Boccalini, che il noſtro bravo Apologiſta ha ſempre in bocca) e laſciamo pur anco, che l'Aquilinio non afferma, ma riferiſce ſemplicemente ciò, che a ſuo tempo dicevaſi, *fertur*: ci ſi dica, di che „ ſi dolſe, e ſi affliſſe „ Fra Paolo? Forſe, che foſſe ſtata interpolata con aggiunte ſtraniere la ſua Storia? Queſto non lo dice l'Aquilinio, nè ardiſce di dirlo neppure il Griſelini, benchè abbia voluto darlo ad intendere. Al contrario Fra Paolo medeſimo (e il Sig. Griſelini è quegli, che ce lo racconta *Memor. anedote pag.* 295.) „ interrogato „ dal Principe di Condè ſul parti- „ colare della Storia del Concilio „ Tridentino, ſi contentò riſpondergli „ ſoltanto, che a Roma ben ſapeaſi „ chi aveala ſcritta „: la qual breve riſpoſta ſignifica aſſai più di quello, che al Sig. Griſelini facea di meſtieri per poter dire, che „ ſua, tale, „ quale non la riconobbe Fra Pao- „ lo „. Si dolſe queſti (e lo eſprime eſattiſſimamente, ſebbene contraddicendoſi, il Signor Griſelini) „ della STAMPATA SUA Storia „ cioè,

le quali per lo ſteſſo maneggiarſi tanto più fanno ſenti-

cioè, che quella Storia, che realmente era *SUA*, *tale quale*, contro la ſua intenzione foſſe ſtata *ſtampata*: ed ebbe ragion di dolerſene, perchè la pubblicazione di eſſa gli toglieva dal viſo la maſchera, e facealo comparire in pubblico quel, ch'egli volea eſſere di naſcoſto; nè al di lui giuoco tornava bene, che una tale Storia da lui non comunicata, ſe non naſcoſtamente, e ad uomini della ſpecie di Marcantonio de Dominis, ſi divolgaſſe, e da'Cattolici ſi riſapeſſe eſſer ſua. Nondimeno non ardì egli mai di lagnarſi, come ſarebbe ſtato naturale, anzi nè pur di far un cenno, che gli foſſe ſtata interpolata; che anzi con eroica pazienza ſoffrì di eſſerne tenuto interamente per autore, e con pari modeſtia accolſe gli applauſi, che incontanente dagli Eretici gliene vennero fatti da ogni banda. Io mi ſono dilungato ſin qui ſolo per far conoſcere le inconſeguenze, e i paralogiſmi dall'apologiſta, il quale ſembra aver contratta una irreconciliabile inimicizia colla logica; onde preſe già motivo un letterato di bello ſpirito di ſcrivere contro le di lui *Memorie anedote* il *Sermone parenetico dell' Impudenza letteraria*, provandogli in primo luogo, ch' ei non ſa penſare; poichè non conclude mai nulla, e le ſue dicerie fanno a calci le une colle altre. Ormai però, laſciando le ſpeculazioni, venghiamo ai monumenti, e alle prove di fatto. La Storia del Concilio di Trento di Fra Paolo Sarpi dell'edizione di Londra „ dà riſalto alle preteſe ragioni „ degli Eretici; vi comparisce l'ani- „ mo dello Scrittore più agli Ere- „ tici, che alla Cattolica Religione, „ inclinato; e fa credere lo Scritto- „ re fautor degli Eretici, e tinto „ della medeſima pece„: e tutte queſte coſe riconoſce, e confeſſa, come abbiamo veduto, il Sig. Franceſco Griſelini. Ora di queſta medeſima Storia l'originale dell'Autore, o ſia „ L'AUTOGRAFO, che ſcoperto', „ non ha molt'anni, fu poi da per- „ ſone aſſai illuminate riconoſciuto „ per tale *ſenza eccezione alcuna*, „ CAMMINA ONNINAMENTE „ DACCORDO COLLA STAMPA „ DI LONDRA „: e queſta notizia pure ce la forniſce nelle *Memor. aned. pag.* 284. *e* 285. il Sig. Franceſco Griſelini, citandone i migliori, e più idonei teſtimonj, che ſi poſſan bramare, cioè il P. Buonfiglio Capra Servita „ curioſo indagatore, e rac- „ coglitore di quanto ſi appartiene „ al Sarpi „ e il celebre Sig. Marco Foſcarini Autore della Storia della Letteratura Veneziana. Dunque queſte *Memorie Anedote* del Signor Franceſco Griſelini provano, che

re l' impurità, e lezzo loro. Nè ſono già ſoli gli Scrittori

che Fra Paolo nel ſuo *autografo* della Storia del Concilio, che *cammina ONNINAMENTE daccordo* colla edizione di Londra „ dà riſalto alle „ preteſe ragioni degli Eretici; che vi „ moſtra un animo piuttoſto agli Ere„ tici, che alla Cattolica Religione, in„ clinato; e che vi compariſce fauto„ re degli Eretici, e tinto della me„ deſima pece„. Dunqne a torto il Sig. Franceſco Griſelini ſi lamenta del Boſſuet, dell' Arciveſcovo d' Ambrun, del Padre de la Mare, e degli altri, i quali hanno detto, e dicono, che, per conto della Storia del Concilio, Fra Paolo ha più dell'Eretico, che del Cattolico; poichè egli ſteſſo non tanto coll' inſuſſiſtenza de' ſuoi apologetici raziocinj, quanto co i monumenti poſitivi, che allega, ci conferma neceſſariamente in una tale opinione, e concetto del Sarpi.

Paſſiamo al ſecondo fonte. Sulle memorie di Bedell Proteſtante Ingleſe, il quale aveva dimorato alcun tempo in Venezia in compagnia dell' Ambaſciator d' Inghilterra Wotton, di cui era Capellano, ſcrive nella Vita dello ſteſſo Bedell il Burnet, che a lui avea Fra Paolo confidenzialmente aperto il ſuo cuore, e confeſſatogli, ch'ei riputava idolatrico il culto della Chieſa Romana, e che perciò nel canone della Meſſa, e nell' uffizio divino ometteva quelle preghiere, ch'ei teneva per idolatriche; aggiugnendo, che in tempo de' diſturbi accaduti ſotto il Pontificato di Paolo V. tra la Santa Sede, e la Repubblica di Venezia, eſſo Fra Paolo ſi era adoprato a ſeparare interamente, ſe gli veniva fatto, la ſteſſa Repubblica non ſolo dalla corte di Roma, ma ben anco dalla Chieſa Romana [vedaſi ſopra la *nota* della *p.*140. *e ſeg.*]. Il Sig. Griſelini sì nel ſuo *Fr. P. Giuſtif.* dalla pag.59. ſino alla 68., e sì nelle *Memorie* dalla p.130. alla 148. ſi luſinga di avere evidentemente convinto d'impoſtura un tale racconto, ficchè ſoltanto poſſa farſi queſtione, ſe l'impoſtura debba attribuirſi a Bedell, ovvero a Burnet. Una nota inſerita di paſſaggio, come queſta mia, non dà nè luogo, nè tempo per vagliare minutamente ogni coſa: oltre di che alcuni degli argumenti del Sig. Griſelini ſono fondati ſul confronto delle date di certi libercoli Ingleſi, che io non ho, e alcuni de' quali ſono, come il Griſelini ſteſſo ci avverte, rariſſimi, laonde non poſſo verificarne le date, nè ſcoprire, ſe alla prima ſtampa di eſſi, ovvero a poſteriori edizioni appartengano le accennate dal noſtro Apologiſta, nè fare ſu' libri ſteſſi le altre oſſervazioni, che ſarebbe duopo. Per la qual coſa ſolo mi contenterò di far oſſervare al Sig. Griſelini alcune graviſſime eccezioni,

alle

tori di mente ſana a riconoſcere in Fra Paolo un uomo,

alle quali è eſpoſta anco queſta ſeconda capital parte della ſua apologìa. Fra Paolo, ei dice *Memor. p.*142., [e queſto è il principale di lui argumento] non potè aver trattato confidenzialmente col Bedell, eſſendo per legge della Repubblica di Venezia ſeveramente vietato a' pubblici Conſultori di Stato di avere la minima corriſpondenza ſia co' Miniſtri delle Corti ſtraniere, ſia co' loro domeſtici. Ma un tal argumento prova bensì, che Fra Paolo avrebbe dovuto aſtenerſi dal trattar col Bedell; ma non prova, ch'egli abbia fatto il ſuo dovere, e che ſi ſia effettivamente aſtenuto di trattarlo. Io mi perſuado, che le leggi della Repubblica vietanti a' Conſultori ogni corriſpondenza co' Miniſtri de' Principi eſteri, e co' loro domeſtici, molto più la vietino loro co' Principi ſteſſi, e co' loro intimi confidenti. Or ſentaſi, come ad Iſacco Caſaubono intimo confidente del Re d' Inghilterra ſcriſſe il Sarpi, e come per mezzo di eſſo cercò d' inſinuarſi nella grazia di quel Sovrano [il teſto latino della lettera ce lo mette ſotto gli occhj l' apologiſta *Memor. p.*255., noi lo traduciamo letteralmente in italiano]: „ Che voi „ godiate la grazia di coteſto ſapien„ tiſſimo Re, io di cuore me ne ral„ legro con voi. In lui con raro „ eſempio ſono accoppiate le virtù „ del Principe con quelle dell'uomo. „ Egli è il modello dei Re, ſul qual „ modello neſſuno per avventura ne „ fu formato ne' ſecoli trapaſſati. Se „ io foſſi fatto degno della di lui „ protezione, ſtimerei, che nulla più „ mi mancaſſe per eſſer felice in que„ ſto mondo „. E qui oſſervisi di paſſaggio, che queſto *Re ſapientiſſimo*, queſto *modello dei Re*, di cui un altro ſimile non vi era mai ſtato, queſto ſacrario *delle virtù di Principe, e d' uomo*, era Jacopo I., il quale eſſendoſi per alcun tempo finto Cattolico, aſſicurato poi che ſi vide ſul trono, ſi ſcoprì acerrimo nemico della Religione Cattolica; e già da circa quattr' anni prima, che tali elogj di lui faceſſe Fra Paolo, avea egli inviata a' Principi Cattolici la famoſa ſua Apologìa ripiena di eresìe, la qual perciò i detti Principi Cattolici altri ricuſarono di ricevere, altri ricevutala e fattala eſaminare, la riprovarono, e altri la fecero conſegnar alle fiamme; e Fra Paolo ſteſſo avea confeſſato [Griſel. *Memor. p.*140.] ch'ella rovinava da' fondamenti la Fede Cattolica: al qual medeſimo Jacopo I. dedicò poi il de Dominis la Storia del Concilio del Sarpi; e il quale, oltre l' odio ſuo contro il Cattoliciſmo, e i Cattolici, fu anche uomo avaro, e di piccoliſſimo animo, che certamente non ſo-

che pensò, e scrisse da Protestante; fino l' apostata Cou-

no virtù nè di Principe, nè di uomo. Sentasi adesso la risposta altresì, che all' insinuantissimo complimento di Fra Paolo per mezzo dello stesso Casaubono fece fare quel Re fior di virtù [*ivi*]: „ Il Re fa gran conto di „ voi . . . . Avendogli io poste sott' „ occhio le ultime parole della vo„ stra lettera: *Se io fossi fatto de„ gno della sua protezione &c.*, mi „ ordinò subito di farvi, secondo l'af„ fetto suo verso di voi, le più am„ ple esibizioni. Brama egli, che „ voi proseguiate ad essere tra'vostri, „ come siete stato sinora, qual fiac„ cola luminosa, che li guidi alla „ virtù „ [faccia un pò di riflessione il lettore su queste parole, e ne pesi in bocca di Jacopo I., e nella penna del Casaubono il vero senso] „ ma „ se accadesse alcuna cosa sinistra, „ egli vi fa sapere, che nella magni„ ficentissima di lui Città [Londra] „ vi è preparato il ricovero; e che „ intanto egli ha scritto al suo Am„ basciatore costì [in Venezia], che „ vi assista in tutto „. Ora Fra Paolo, il quale con una cotanto vile, e strabocchevole adulazione, e con tanta premura cercò la protezione di quel Sovrano straniero, e tale Sovrano, nè dal procacciarsela lo ritenne lo scrupolo di non trasgredire le leggi della Republica, avendo ben saputo trovar la maniera d' insinuarsi nascostamente presso di lui per mezzo del Casaubono, assente, e per lettera; vorrem noi poscia credere al Signor Griselini, che abbia egli avuto scrupolo, o non abbia saputo trovar la maniera d' intendersela secretamente col Wotton, che aveva dal Re la commissione di assisterlo, e col di lui Capellano Bedell, presenti ivi in Venezia? Del resto il Sig. Griselini per ismentir i racconti del Bedell ha un bel recarci, in pruova dell' animo cattolico di Fra Paolo, i sentimenti cattolici espressi nelle di lui lettere al Gillot, e al Lescasserio [*Memor. p.*130. *e* 140.], i quali due soggetti l' apologista medesimo ci fa sapere [*P. F. giustif. p.86. e seg.*], che dal Sarpi erano tenuti per Cattolici; come se l' accusa fatta al Sarpi non fosse questa appunto di essersi finto Cattolico presso i Cattolici, mentre a' Protestanti si facea conoscere per vero Protestante. Era dunque d' uopo al Sig. Griselini tra tanti passi, e squarci di lettere di esso Sarpi, recarne alcuno, dove scrivendo egli a qualche Protestante, avesse confessato il Primato del Papa, o alcun altro de' dogmi Cattolici opposti al Protestantismo; e allora sì avrebbe concludentemente provato, avere il Sarpi nudriti in cuore sentimenti cattolici. Ma di questa specie, tra tanti aneddoti del Sarpi, e tra tante cose edi-

Courayer, e il ſuppoſto Giuſtino Febronio gli hanno

fatto

edite, quante egli accenna, non ce ne addita nè pur un ſolo. Laſcio, per non dilungarmi, eſſervi molto di che ridire ſu quella ſteſſa lettera al Leſcaſſerio [*Memor. p.*141.], nella quale dopo aver detto il Sarpi, che l'Apologìa del Re Jacopo ſconvolgeva le fondamenta della fede, nondimeno ſoggiugne „: Io ſtimo avere il „ Re operato prudentemente, perchè „ così per avventura richiedevano i „ di lui intereſſi, e così conveniva„ gli trattar co' ſuoi ſudditi „ ſentimento non ſolo ereticale, ma empio; ſopra il quale, e ſopra il reſtante del conteſto ſe il Signor Griſelini aveſſe fatto un pò di rifleſſione, avrebbe potuto avvederſi, che le ſeguenti eſpreſſioni cattoliche della lettera eſprimono piuttoſto i ſentimenti de' paeſi Cattolici, relativamente ai quali parla ivi il Sarpi dell'eſito di quella Apologia, di quello che i ſentimenti proprj dello ſteſſo Sarpi, il quale la condotta contraria del Re Jacopo riputava degna non pur di ſcuſa, ma della lode di prudente. Più inſuſſiſtente degli accennati è quell' altro argumento del Griſelini [*Memor. p.*144. *e ſegg.*], preſo da un paſſo di Bedell, dove vantandoſi queſti di aver conoſciuto in Italia Fra Paolo, lo dice colle ſteſſe parole, colle quali avealo detto di ſe pochi anni prima il de Dominis nell' anzidetta dedicatoria al Re d' Inghilterra, colla ſola differenza, che queſti l'aveva ſcritto in lingua italiana, e quegli poi lo ripetè in latino: onde l'apologiſta inferiſce, eſſere ſtato dunque il Bedell un plagiario, e perciò un impoſtore. Ma qual difficultà vi ha egli mai a capire, che, avendo realmente trattato con Fra Paolo sì l'apoſtata de Dominis, e sì il Proteſtante Bedell, il carattere di lui adattato al genio, e all'umore di entrambi, e che ambidue aveano ravviſato in lui converſando con eſſo, ſiccome avealo eſpreſſo in italiano il primo, così il ſecondo, ſembrandogli ben eſpreſſo, l'abbia ripetuto in latino? Troppi plagiarj, e troppi impoſtori ci troverà il Sig. Griſelini, ſe tutte le coſe dette da uno Scrittore coll'eſpreſſioni di altro Scrittor anteriore, e ad imitazione di eſſo, ſi dovranno noverare tra le impoſture. Dovea il Sig. Griſelini provare, e provar concludentemente, che il Bedell non aveſſe avuto mai che far con Fra Paolo, e allora sì avrebbe potuto accuſarlo di plagio, e d'impoſtura per conto di quelle eſpreſſioni: laddove il pretendere di rifiutare come falſo il fatto, perchè eſpreſſo dal Bedell a imitazion del de Dominis, non è buona critica, nè buona logica. Baſtino queſte poche oſſervazioni ſugli argumenti dell'apologiſta,

fatto lo ſteſſo carattere: de' quali il primo avendo intra-

ſta, per giudicare ſe ſieno eſſi ſufficienti a ſmentire Bedell, che di ſe ſteſſo racconta di aver confidenzialmente converſato con Fra Paolo, e averlo inteſo dire ciò, che ſi riferì di ſopra. Io intanto per chiuſa delle mie oſſervazioni ricorderò al Signor Griſelini il paſſo da lui medeſimo nella *nota* 33. *p.* 116. delle *Memorie* recato, e ugualmente, che gli altri teſtè addotti, da lui pure riconoſciuto per genuino, e ſincero, dell'Ambaſciator Ingleſe Wotton, di cui era Capellano, come dicemmo, il Bedell; laſciando a' lettori il conſiderare, ſe ſembri, o nò, aver un tal paſſo alcuna correlazione a corriſpondenza che abbiano coloro avuta col Sarpi, e al racconto di macchinata ſeparazione dalla Chieſa di Roma. Eccolo. „ Il gran Fra Paolo „ [così ſcriveva da Venezia il Wotton al Caſaubono a Londra] „ è ſtato man- „ dato da Dio, qual fortiſſimo atle- „ ta, per fare una grande impreſa, „ in un tempo, in cui ve n'era ne- „ ceſſità „. Al quale annuncio facendo eco l'iſteſſo Caſaubono, bramava di vivere tanto da vedere condotta a fine la grand'impreſa: vedi Griſelini *Memor. pag.* 116. *e ſegg. not.* 33. *e* 34.

Reſta a dire delle lettere del Sarpi ſtampate in Ginevra. „ Quando „ queſte lettere ſieno ſue [così l'Apologiſta nel *F. P. giuſtif. pag.* 69.] „ convien dirlo non ſolo un vero „ Proteſtante, ma un ingrato anco- „ ra, un fellone, un traditore .... „ Oltre che in queſte lettere ad „ ogni paſſo vi ſi ſcorge evidentiſ- „ ſima la paſſione dello Scrittore per „ l'eresìa nell'ardente deſiderio, che „ vi traluce, di vederla proſpera- „ mente dilatata; altro non vi ſi „ legge, che rivelazioni de' più gra- „ vi ſegreti affari de' Magiſtrati, e „ conſigli della Repubblica; e que- „ ſta frequentemente accuſata di de- „ bolezza nelle ſue intrapreſe, e de- „ liberazioni „. Della qual coſa neſſuno ſi maraviglierà, il quale rifletta, non poterſi ripromettere i Principi fedeltà da que' ſudditi, e miniſtri, i quali non la ſerbano a Dio, e alla vera Religione: l'eſempio appunto de' Proteſtanti, ſpecialmente in Inghilterra, e in Francia, fece ſcorgere fino da' loro principj, eſſer eglino ſoliti di ſacrificare agl'intereſſi della ſetta i più ſtretti doveri verſo del Principe. Per eſimere Fra Paolo da queſta doppia taccia di Proteſtantiſmo, e di ſlealtà, che troppo chiaramente riſulta da quelle lettere, ſi ſono impegnati i di lui difenſori a ſoſtenere, che eſſe, quantunque in gran parte ſcritte da Fra Paolo, ſieno nondimeno interpolate. Ma gli argumenti, che a provare l'interpo-

la-

trapreſo di riſtampare la di lui Storia del Concilio, nella

lazione eſſi adducono, altri non provan nulla, e altri provano anzi, ch'elle non ſieno interpolate altrimenti; e va a finire queſta interpolazion delle lettere preſſocchè nella ſteſſa guiſa, che l'interpolazion della Storia del Concilio di Trento, di cui ſi è detto di ſopra. Nel *Fr. Paol. giuſtif.* per concludere, che ſieno intruſi que' paſſi delle lettere Ginevrine, ne' quali ſi parla con diſcredito del Senato di Venezia, recati *ivi p.*70., ecco il bell' argumento, che adduce l'apologiſta. Contrappone egli ad eſſi *p.*84. il paſſo d'una lettera dello ſteſſo Fra Paolo riconoſciuta da lui per genuina, in cui facendoſi confronto tra il Parlamento di Parigi ſcelto da tutto un vaſto Regno, e il Senato di Venezia compoſto di ſoggetti ſcelti tra un piccolo numero di nobili, ſi viene così a deprimere l'eſtimazione di queſto Senato come formato più dal caſo, e dalla neceſſità, che a ſcelta; e come ſe ciò foſſe ſtato poco, vi ſi ſoggiugne ſpiatellatamente, che, quantunque tra' Senatori vi foſſero alcuni pochi, *nonnulli*, forniti d'ingegno, e di ſapere, nondimeno al loro piccolo numero prevaleva nelle deliberazioni la maggior parte, cioè quella, in cui non vi era nè dottrina, nè ingegno. Ecco il paſſo fedelmente tradotto dal latino: „ Per ciò, „ che concerne il Senato di Vene„ zia, non vi crediate, ch'eſſo, co„ me quel di Parigi, venga ſcelto da „ un gran Regno; ma bensì dal „ riſtretto numero di queſta nobil„ tà. Vi ſono per verità in eſſo al„ cuni di eccellente ingegno, ed eru„ dizione, ma la maggior parte pre„ vale alla migliore, eccetto che „ ove trattiſi di libertà, poichè al„ lora tutti hanno giudizio „. Non è egli queſto un bell' onore, che facea Fra Paolo al ſuo Principe preſſo il Leſcaſſerio, cioè preſſo uno ſtraniere, a cui ſcriveva in tal guiſa? Eppure l'apologiſta vuole, che queſto paſſo medeſimo ſia una pruova per dover credere interpolate quelle lettere Ginevrine, ove ſi parli con poco riſpetto del Veneto Senato. Ma ſentaſi anche queſt' altro paſſo, recato pur *ivi* dall' apologiſta allo ſteſs' uopo: „ In queſta Repubblica „ (di Venezia) è coſtume, che il „ governo ſi commetta a' vecchj; e „ tale riſpetto verſo di eſſi hanno i „ giovani, che neſſuno vuol eſſere „ antepoſto ad un vecchio benchè „ ignorante. Sperafi, che tra pochi „ anni, morti che ſaranno certuni, „ le coſe ſieno per pigliar miglior „ piega „. Sul qual paſſo più rifleſſioni vi ſarebbono a fare: io l'hò recato ſolo in conferma del riſpetto, e della riſerva, con cui ſcriveva del ſuo

Vita di esso Fra Paolo, che vi ha premessa, dopo aver fatti

suo Principe allo stesso Lescasserio Francese il fedele, e circospetto Consultore Fra Paolo in una lettera pure riconosciuta per sincera dall'apologista; a cui giudizio questo stesso passo è un'altra pruova dell'interpolazione delle lettere stampate in Ginevra; perchè in esse si parla con poco rispetto della Repubblica Veneta. Per non abusarmi della sofferenza de' miei lettori con più allungar questa nota, ometto di far il confronto delle lettere Ginevrine colle riconosciute dal Griselini per sincere, sull'affare della Badìa della Vangadizza, ch'è un altro degli argumenti del *Fr. P. giustif. p.69. e seg. e p.84.*, contentandomi di accennare, che i segreti, e i consigli della Repubblica intorno a un tal affare sono svelati non meno nei passi delle une, che in quegli delle altre, ivi recati; e che, quanto a' sentimenti, la incoerenza, che tra le une, e le altre ha creduto di trovarvi l'apologista, facilmente svanisce col solamente coordinarne le date *ivi* accennate, e combinarle insieme. Dal *Fr. P. giustif.* passiamo alle *Memorie anedote*, dove il Sig. Griselini in una lunga nota *p.222. e segg.*, a convincere d'interpolazione l'edizion di Ginevra, rammenta principalmente, essere stato costume di Fra Paolo di scrivere a' suoi corrispondenti oltramontani non in lingua italiana, come porta quella edizione, ma bensì in latino; e aggiugne, che nelle stesse lettere italiane di Ginevra si trovano ad ogni passo de' franzesismi, alieni sì dalla lingua italiana, e sì dallo stile usato di Fra Paolo. Ma questa difficultà l'ha sciolta benissimo *ivi* il medesimo Sig. Griselini, avendo osservato, non esservi ostacolo alcuno a capire „ che Fra Paolo avesse scritto in la„ tino al Groslot; che altri poi aves„ se tradotte queste lettere in Fran„ cese; e che finalmente state fos„ sero le medesime voltate in ita„ liano da qualche Francese poco in„ tendente del volgar nostro „. E in fatti egli stesso poco dopo nella medesima nota *p.223.* ci avvisa, che la lettera italiana, penultima tra le Ginevrine, trovasi anche nel codice delle lettere sincere del Sarpi, e che vi è notato sopra, esser ella tradotta da un testo Inglese; onde siegue, che quella lettera, in qualunque lingua sia ella stata originalmente scritta dal Sarpi, fu poi tradotta in Inglese, e finalmente in quella lingua, con cui trovasi inserita nel codice delle riconosciute dall'apologista stesso per genuine. [Tal era l'applauso, con cui oltre i monti, dove inondavano i Protestanti, si accoglievan le lettere di Fra Paolo, che si traducevano in Inglese, in Francese &c.,

onde

fatti tutti i poſſibili sforzi per liberarlo dalla macchia di Pro-

onde tutti anche ignoranti ne poteſſero godere, ſinchè finalmente i Proteſtanti medeſimi fecero ad eſſe l'onor di pubblicarle colla ſtampa]. Per altro una tale giuſtiſſima oſſervazione del Sig. Griſelini, la quale ha tutta la forza non per impugnare, ma per difendere l'italiana edizione di Ginevra, non impediſce, che alcune delle lettere in eſſa contenute poſſano eſſere anco ſtate originalmente ſcritte da Fr. Paolo in italiano, e ſenz'altra traduzione ſtampate colle altre; poichè il coſtume di Fra Paolo di ſcrivere in latino agli Oltramontani, che comunemente non ſanno l'italiano, non toglie, che a taluni di eſſi, i quali poſſedeſſero la lingua italiana, in queſta appunto ei ſcriveſſe. Anzi, poichè in una lettera latina recata come ſincera dal Signor Griſelini *Memorie pag.* 340. *nota* 86., ſcritta al ſuddetto Leſcaſſerio Franzeſe, il Sarpi, invece di *Franciſcanis*, ſcrive con franzeſiſmo *Cordigeris*, ſi rende probabile, che, anche ſcrivendo in lingua italiana, adattaſſe egli con ſomiglianti franzeſiſmi lo ſtile ai ſuoi corriſpondenti di colà, de' quali franzeſiſmi non facea, nè dovea far uſo ne' ſuoi libri ſcritti per eſſer letti in Italia. Nondimeno il Sig. Griſelini, dopo averci fornita la notizia delle molte verſioni delle lettere Sarpiane in varie lingue, onde ſiegue, non oſtar punto nè la lingua italiana, nè i franzeſiſmi della edizion Ginevrina alla genuinità di quelle lettere, ſoggiugne nell' anzidetta *nota pag.* 222., che chi le traduſſe in italiano, dovette „ per fini particolari „ introdurre in eſſe de' ſentimenti, „ per cui il pubblico ſoſpettar do- „ veſſe, che Fra Paolo foſſe favo- „ revole al partito de' Proteſtanti „. Ma queſto è ciò, che a lui incombe di provare, che tali ſentimenti favorevoli a' Proteſtanti ſieno ſtati intruſi da mano interpolatrice, e non anzi ſcritti originalmente dal Sarpi. „ Queſti ſentimenti (ei ſoggiu- „ gne) incaſtrati, manifeſtamente „ ſi diſtinguono dal rimanente; ed „ il leggitore non ha altro che ſcor- „ rerle per rilevarli faciliſſimamente: „ Veggaſi il libro intitolato Fra Pao- „ lo giuſtiſ. &c. „ Io ho *ſcorſe* quelle lettere, e vi ho ben trovate a ogni paſſo delle ſcorrezioni, e degli errori groſſolani di ſtampa, i quali moſtrano chiaramente, che l'editore ſapeva poco, o nulla d'italiano, e che perciò non era atto a far edizioni di libri italiani: ma l'*ineaſtro* di ſentimenti intruſi, ch'è il punto della noſtra controverſia, io non ve gli ho *rilevati* altrimenti; nè il Signor Griſelini eſigerà da me, che a un ſuo detto ancorchè franco io abbia a credere più, che a me ſteſſo, e

alla

Proteſtante, ſi trova obbligato a confeſſar, ſuo malgrado

alla mia propria eſperienza. Ho letto pure il *Fra Paolo giuſtif. dalla pag.73. fin' al* 85. da lui indicate, e ho veduto, che di tanti preteſi *incaſtri* ſpacciati così in generale, non ſe ne accenna individualmente, ſe non che uno ſolo *pag.*75., e queſto non già *incaſtro di ſentimento*, ma ſgarrone moſtruoſo di una parola, che guaſta sì il ſenſo di tutto il periodo, ma non ha che fare poco, nè punto co i ſentimenti favorevoli a' Proteſtanti, e perciò non è una pruova degli *incaſtri*, che ſi pretendono: dei quali l'apologiſta giuſtificatore non avendone potuto nelle lettere moſtrar nè pur uno determinatamente, è andato a ripeſcarne uno [*ivi pag.*74.] nell'edizione del Trattato di Fra Paolo de' Benefizj, dall' interpolazione del qual Trattato non ſeguirebbe altrimenti eſſere interpolate anco le lettere, quantunque quella foſſe ſtata una interpolazione fatta ad arte, e non piuttoſto, come il Griſelini ſteſſo oſſerva *Memor. pag.*200. *not.*27., una nota marginale intruſa nel teſto per errore o dei copiſti, o dello ſtampatore. Ma venghiamo ormai alle corte, e finiamola. Per convincere interpolate le lettere Ginevrine, non vi vogliono ciarle, ma prove. Di quelle lettere una, cioè la penultima, trovaſi nel codice delle riconoſciute per ſincere, come dicemmo pocanzi, e ce ne avviſa egli ſteſſo il Sig. Griſelini. Or bene: combina ella una tal copia ſincera con quella dell' edizion di Ginevra, o no? Riſponde il Signor Griſelini *Memor. p.*223. *not.*56., che nell' edizione di Ginevra quella lettera „ ſta mutata non ſolo di lin„ gua, ma ancora col falſo indiriz„ al Gillot„ laddove nel codice delle genuine ella è latina, e indirizzata a Franceſco Ottomano. Sia pur indirizzata a chi ſi voglia, e ſcritta in qualſivoglia lingua, ciò poco importa: ne' ſentimenti convien ella, o non conviene la ſincera colla ſtampata? Qui il Sig. Griſelini ſe la paſſa con grandiſſima diſinvoltura, ſenza moſtrarci incaſtro, nè interpolazione veruna. Ma ſe di quella lettera, di cui avete copia genuina, non ci provate interpolazioni, nè incaſtri; avrem noi ad eſſere così buoni da creder, che vi ſieno nelle altre, e crederlo ſolamente perchè così voi ve lo ſiete immaginato? Nè ſi creda già, che queſta lettera penultima delle Ginevrine, in cui neſſuna interpolazione nota l'apologiſta, ſia una lettera innocente. In eſſa a uno, che brama d'iſtruirſi di Teologia, ſi dà il bel ſuggerimento, che, trattandoſi di leggere Scolaſtici, faccia conto di Guglielmo Ockam (il quale, per non dir nulla dell' inettiſſimo ſiſtema nomi-

grado, eſſere colui ſtato Cattolico nel groſſo, e in punti

minale, di cui fu autore, fu uno ſciſmatico, e da' Luterani è tenuto qual teſtimonio della verità della loro eresìa), e che all' oppoſto nel leggere le opere di S. Tommaſo (di quel Santo Dottore, ch'è gloria delle ſcuole, braccio della Chieſa Cattolica, flagello de' Novatori) ſtia ben cauto, e guardingo. Potevaſi dare ad un principiante miglior iſtruzione per formare un Teologo, invece di Cattolico, Proteſtante?

Aſſai più coſe avrei a dire sì delle ſteſſe lettere di Fra Paolo, e sì del di lui intimo, e continuo commercio con Proteſtanti d'ogni nazione; ma queſta nota è già creſciuta più ch' io non credeva, ed è ormai tempo di chiuderla. Il detto fin qui dee baſtare al Sig. Griſelini per non rimproverarmi di avere o traſcurate, o diſſimulate le ſue apologìe, giacchè ſenza partirmi da' di lui ſteſſi libri gli ho reſo ragione della diſfavorevole opinione, che col comune de'Cattolici io continuo ad aver di Fr. Paolo; dalla qual opinione ben lungi da rimovermi le notizie da eſſo raccolte, mi hanno anzi raffermato vieppiù nel comun ſentimento. Mi prenderò intanto la libertà di avvertirlo, che, poichè ei ſi era prefiſſo di far comparire Fra Paolo non ſolo immune da ogni ragionevol ſoſpetto di ſentimenti da Proteſtante, ma ben anche, ciò ch' è più maraviglioſo, un uomo di ſingolar virtù; non avrebbe dovuto giammai pubblicar nelle ſue *Memorie pag.64.* il Memoriale dal ſuo Eroe dato alla Repubblica, nel quale ricordando un' antecedente *ſua ſupplicazione* di eſſere raccomandato a Roma pel Veſcovato di Caorle, la quale non avea avuto effetto, ricorreva con nnova *ſupplicazione* per eſſere, mediante le raccomandazioni della Repubblica, promoſſo al Veſcovato allora vacante di Nona, adducendone per motivo il deſiderio ſuo *di attendere più ripoſatamente a' ſuoi ſtudj.* Un monumento di queſta ſorte dà ben un' idea di Fra Paolo aſſai diverſa di quella, che ce ne volle far concepire il Sig. Griſelini; poichè non ſolo fa conoſcere al mondo, che Fra Paolo nel tempo ſteſſo, che all' uſo de' preteſi Riformatori facea lo zelante, e inculcava lo ſpirito dell' Evangello, era pieno d'ambizione, e ambizione di Veſcovato, fino ad aver l'eroico coraggio di farne replicatamente egli ſteſſo pubblica iſtanza; e che di queſta gran dignità egli avea sì falſa, e irreligioſa idea, che la riputava occaſione d'ozio per attendere *ripoſatamente* a' geniali ſuoi ſtudj; ma di più ſomminiſtra un nuovo motivo di creder di lui ciò, che da gran tempo ſi è detto, che tutto il di lui veleno contro la Santa Sede,

ti particolari Proteſtante, *il étoit Catholique en gros, & Proteſtant en detail* (1), ch' è quanto dire Cattolico in aſtratto, e Proteſtante in concreto, o ſia Cattolico immaginario, e Proteſtante vero, eſſendo indiviſibile la Fede Cattolica, e perciò non potendo eſſere Cattolico in realtà chiunque anche un ſolo dogma della Chieſa Cattolica rifiuti, e abbracci l' errore oppoſto; nè lalaſciando d' eſſere realmente Proteſtante chiunque anche una ſola eresìa abbracci di quelle, che ne' Proteſtanti ha condannate la Chieſa, ancorchè non tutti ſiegua gli altri errori loro, nè tra loro prenda ſcopertamente partito: E l' altro, cioè il Febronio, quantunque impegnatiſſimo a ſpogliare delle ſue divine prerogative, e dell' autorità ſua la Santa Sede Apoſtolica, e avente così confuſe le idee delle verità cattoliche, e degli errori de' Proteſtanti, ſino a luſingarſi di accordar inſieme Cattoliciſmo, e Luteraniſmo; ad ogni modo non ha potuto ſoffrire di eſſere paragonato con Fra Paolo, il quale, egli dice, fu un *depreſſore del Pontificato, nemico de' Pontefici, SEGUACE DI LUTERO, E DI CALVINO* (2). Sebbene qual biſogno vi è di addurre i giu-

de, al quale dava l'apparenza di zelo, altro non fu, che uno ſfogo del diſpetto ſuo di non aver potuto mai ottenere da Roma, malgrado le più forti raccomandazioni, le dignità Eccleſiaſtiche, che aveva ambite.

(1) „ Hiſtoire du Concile de Tren- „ te écrite en italien par Fra-Paolo Sarpi, & traduite en frances „ par Pierre-François le Courayer, „ *à Basle* 1738. *tom.* 1. *Vie de Fra Paolo pag.* LXIV.

(2) *Juſtini Febronii de Statu Eccleſiæ, & legitima poteſtate Roma-*

i giudizj altrui ? L' iſteſſo Trattatiſta moſtrò abbaſtanza di aver conoſciuta egli ſteſſo l' indole, e il carattere di Fra Paolo, poichè ſotto gl' inviluppi, e gli equivoci, che abbiam veduto, volle occultarne la citazione nel tempo ſteſſo, che il di lui bugiardo racconto metteva in campo, e vi ſi appoggiava.

XVII. Vediamo adeſſo, come ſia paſſato nel Concilio l' affare del decreto de' ſedici anni; e vediamolo non già preſſo gli Storici particolari (gli ſcritti de' quali, più, e meno, ſempre però ſon ſottopoſti, non dico alla malignità, e alla menzogna, che queſta prerogativa è tutta propria di Fra Paolo, bensì ad abbagli); ma veggiamolo nella propria ſua fonte, cioè negli Atti medeſimi del Concilio (1). I decreti *de Regularibus, & Monialibus,* che nel Concilio di Trento ſtampato *ſeſſ.* 25. ſi

mani Pontificis libri ſingularis edit. Bullioni an. 1766. *Appen.*1. *pag.*1. „ Vir amicus . . . . an, inquit, „ ignoras fata PAULI SARPII, & „ Edmundi Richerii? . . . Ego re„ ponebam . ., meum propoſitum „ a cauſa, & facto binorum illorum „ virorum toto cœlo diſtare; illos „ fuiſſe oſores Papatus, & inimicos „ Pontificum, qui LUTHERUM, „ ET CALVINUM HABUERE „ DUCTORES „.

(1) Degli Atti del Concilio raccolti, e ſteſi dal Maſſarelli, che fu Segretario del Concilio ſteſſo, una porzione contenente le prime otto ſeſſioni tenute in Trento, e le due ſeguenti tenute in Bologna, fu già pubblicata dai PP. Martene, e Durand Monaci Benedettini della Congregazione di S. Mauro *Veter. Scriptor. & Monum. Collect. Ampliſſ. T.*VII. *col.*1022. *ſeqq.* ſtampato in Parigi l'anno 1733. La quarta e ultima parte degli ſteſſi Atti, di cui qui faremo uſo, non eſſendo anche edita, ne riporteremo perciò tutto quello ſquarcio, che alla noſtra diſputa appartiene, avvertendo i lettori, che l'eſemplare, di cui ci valghiamo, è ſottoſcritto di proprio pugno dal ſuddetto Monſignor Maſſarelli.

ſi leggono quali furono ridotti a norma de' Voti de' Padri, che gli avevano eſaminati in congregazioni generali, e quali furono pubblicati e confermati in pieno Concilio, e in ſeſſione formale, il Maſſarelli Segretario del Concilio ſteſſo li riporta primieramente tali quali erano ſtati propoſti ad eſaminarſi; e paſſa tra gli uni, e gli altri della differenza non ſolo ne' ſentimenti, e nelle eſpreſſioni, non avendo il Concilio approvato tutto quello, che i Legati avevan propoſto; ma anche nel numero; perocchè laddove i capi propoſti erano 22. *de Regularibus*, e 7. *de Monialibus*, piacque al Concilio, che foſſero ridotti tutti a 22., e uniti inſieme gli uni, e gli altri. Quindi è accaduto, che il decreto intorno all' età delle profeſſioni, che tra i popoſti era il capo 17., negli approvati venne ad eſſere il capo 15., come nel Concilio ſtampato. Il dì 20. Novembre 1563. furono date a' Padri le copie di tali decreti, o per dir meglio, capi propoſti, affinchè li poteſſero conſiderare, per dirvi poi ſopra i loro pareri nelle Congregazioni generali: le quali Congregazioni furono principiate a tenerſi il dì 23. Novembre, e continuate ne' quattro dì ſuſſeguenti mattina, e giorno, ſinchè tutti i Padri finirono di dire i loro pareri. Riporta il Maſſarelli per ordine queſti pareri, o Voti che vogliam dire, i quali noi ora traſcriveremo per maniera di nota, non tutti diſteſamente, che troppo ſarebbe lunga coſa, ma per quella parte ſoltanto, che concerne il punto dell' età del-

delle profeſſioni, e ciò, che vi ha relazione (1).

Fu-

(1) Die Martis xxiiI. Novembris hora xxI.

Cardinalis Lotharingus. Quoad Regulares, cuperem, ut prius Abbates, & Generales de hac materia loquerentur. Fateorque, me valde debere Regularibus, quibus etiam omnes debent, cum eorum opera unuſquiſque in ſua diœceſi utatur. Quorum in Gallia paucis menſibus ad tria millia martyrium ſubierunt, hac potiſſima cauſa, quia illi Papatui adverſari nollent. Quare eorum privilegia conſervari debent, præſertim in Gallia, ſi in aliis regionibus id fieri non poſſit; maximeque placet, quod ipſi exempti ſint ab Epiſcopis. Quoad canones, xviI. (*ch'era quello della profeſſione a'* 18. *anni*) placet, &, ſi aliter majori parti placebit, idem placet.

Cardinalis Madrutius. xvII. placet.

Patriarcha Aquilejen. Quoad Regulares, omittatur, vel relinquatur eorum Superioribus.

Venetiarum. Quoad Regulares fiant canones brevlores: & ut propoſiti ſunt, non placent; ſed præcipiatur Superioribus eorum, ut infra biennium eorum regulas reforment . . . De Monialibus, profeſſio fiat in xvI. anno.

Creten. Quoad Regulares majora vel ſtatuenda, vel relinquenda SS. D. N., & ſerventur ſtatuta regulæ cujuſque.

Hydruntin. Quoad Regulares, remittit ſe ad Patres, qui fuerunt Regulares, & Generales eorum.

Granaten. Quoad Regulares non diſplicet ſententia Hydruntini. xvI., cum ætas profeſſionis ſit eadem, quæ requiritur in Matrimonio, non eſt varianda; ideo tempus xvIII. annorum non placet . . . . . Sed omnia iſta dimitti deberent, & ad Generales remitti.

Florentin. Quoad Regulares, & Moniales, reſervari deberet SS. D. N.

Verall. Quoad Moniales, & Regulares, remittit ſe ad Lotharing. Bracharen. Rhegin. Panormitan. Juſtinopolitan. Interamnen. Montiſmarani, quorum ſententias probat.

Antibaren. xvII. placet.

Roſſanen. Quoad Regulares unicum tantum decretum fiat, quod omnibus conveniret, vel tria, ſuper quolibet voto unum . . . . . De Monialibus, de ætate placet ſententia Granaten.

Die Mercurii xxIIII. ejuſdem menſis hora xv.

Sanctæ Severinæ. xvI. Placet.

Materan. Quoad Regulares, remittantur eorum Generalibus.

Callaritan. Quoad Regulares, remittantur ad eorum Generales.

Bracharen. Quoad canones Regu-

Furono i Padri, che intervennero a queſte Congre-

gularium . . . . , placet ætas 18. annorum ad profeſſionem ; ſed probatio extendatur ad duos annos.

Genuen. Quoad Regulares, hoc totum remittatur Generalibus . De profeſſione placet ſententia Bracharen. Quoad Moniales eſt cum majori parte ; & quoad profeſſionem earum cum Granaten.

Nicoſien. XVII. placet.

Corcyren. Profeſſio fiat in XX. anno.

Senen. Quoad Regulares, remittantur eorum Capitulis.

Tarentin. Quoad Regulares, placet ſententia Lotharingi.

Reginen. Quoad Regulares, non eſt deſcendendum ad particularia, cum non omnia omnibus conveniant, ſed remittenda ſunt eorum Superioribus.

Pragen. Quoad Regulares, multitudo canonum non placet . . . Si autem remaneant, placet ſententia Lotharingi.

Meſſanen. XVII. placet.

Lancianen. Quoad Regulares, fiat unus canon, quo mandetur Generalibus, ut infra biennium reforment; alias Protectores provideant; & poſt aliud biennium, Capitula.

Eadem die hora XXI.

Panormitan. Quoad Regulares . . . . . melius eſt remittere omnia Generalibus; & placet ſententia Lancianen.

Naxien. Quoad Regulares, remittatur totum negotium Generalibus. Si canones manere debent, non placet quod dicitur de profeſſione in XVIII. anno.

Caven. Quoad Regulares, remittatur Generalibus cum Lancianen. & Rhegin.

Patavin. Omnia placent cum notatis Lotharingi.

Pientin. XVII. ætas profeſſionis ſit 20. annorum.

Millopotamen. Regulares remittantur Generalibus cum aliquibus Patribus cum eis aſſuetis.

Lectoren. Quoad Regulares ſtatuatur quod obſervari poteſt ; & placet ſententia Lotharingi.

Bellicen. In profeſſione ſit ætas 22. annorum.

Cathanien. Quoad Regulares, canones reducantur ad numerum pauciorem.

Camerinen. Quoad Regulares, eſſentialia ſtatuantur, cætera remittantur Generalibus.

Viglevan. Quoad Regulares placet ſententia Lancianen. De Monialibus remittit ſe expertis.

Jerapetren. Quoad Regulares, particularia remittantur Generalibus.

Caſtren. Placent notata Lotharingi, & Granaten.

Oſcen. Sequitur ſententiam Bracharen. in omnibus.

Co-

gregazioni, 140. Veſcovi, due Abati, e ſei Gene-

Colimbrien. Quoad Regulares, ſerventur eorum regulæ. Remittantur igitur Generalibus, ut dixit Hydruntinus. Si manent, non placet tempus profeſſionis.

Brugnaten. De ætate profeſſionis non placet: ſerventur regulæ eorum. Melius eſſet, ut ad particularia non deſcenderet Synodus in his canonibus, ſed remittantur Generalibus.

Virdunen. Quoad Regulares, & Moniales innovetur Conſtitutio Concilii Lateranen. quæ incipit *In ſingulis*; cetera remittantur Generalibus, & Capitulis generalibus. De Monialibus tempus probationis ſit 16. annorum.

Laſinen. Quoad Regulares, fiat unus canon, & Generales reforment.

Melden. Sequitur ſententiam Bracharen., & Lancianen.

Maceraten. De Regularibus placent notata Reginen. & Lancianen.

Thesnen. Sequitur Bracharen.

Parmen. De Regularibus placet ſententia Lotharingi, & Hydruntini.

Albinganen. Sequitur Parmen.

Alerien. Cum Lotharingo, & Pragen.

Sanctonen. Cum Lotharingo.

Bovin. Dabit in ſcriptis.

Feretran. [*niente al noſtro propoſito*].

Tyburtin. Placent notata Lotharingi, & Veralli.

Ilcinen. Cum Lotharingo.

Caſertan. De Regularibus fiat unus canon, quo remittatur hoc negotium Regularibus [Generalibus]: & placent notata Lotharingi, ſi manent [canones].

Adrien. De Regularibus, & Monialibus cum Rhegin.

Aſtoricen. Regulares remittantur Generalibus.

Aſſaphaen. Ætas in XVIII. [anno] non placet.

Quinquecclesien. Quoad Regulares, remittantur Generalibus particularia.

Cremonen. Quoad Regulares, remittatur Generalibus; & placet ſententia Cathanien.

Sagonen. Quoad Regulares cum Lancianen.

Torcellan. Cum Hydruntin. Parmen. & Lancianen.

Piſaurien. Quoad Regulares cum Rhegin.

Sancti Marci. Cum Rhegin. & Lancianen.

Zacynth. De Regularibus cum Hydruntin.

Meſſan. Cum Hydruntin.

Trivican. Cum Lotharingo.

Sancti Leonis. Cum Hydruntin. Tarentin. Panormitan.

Monopolitan. Quoad Regulares, remittatur Generalibus cum Lancianen. Si remanent, placent notata Hydruntin.

Cal-

rali. Tra' quali più di cinquanta Veſcovi furono di ſenti-

Calven. Quoad Regulares, & Moniales, placet ſententia Hydruntin. Lancianen. Si manent, placent notata Lotharingi.

Die Jovis XXV. ejuſdem menſis Novembris hora XVI.

Baren. qui ſuo loco non dixit. Quoad decreta Regularium, remittantur Generalibus eorum. Quod ſi manebunt canones, in decreto de profeſſione dicatur, quod obligationes infra biennium ſint invalidæ.

Britonorien. Sequitur Bracharen.

Clodien. Quoad Regulares, fiat unum tantum decretum, ut dixit Venetus, & Hydruntinus; & hoc onus imponatur Abbatibus, & Generalibus, ut reforment infra duos annos.

Juſtinopolitan. Non placet, ut profeſſio differatur uſque ad XVIII. annum, cum ſolemniter puella poſſit contrahere XII. anno. Placet, ut probatio extendatur ad duos annos.

Interamnen. Quoad Regulares, ſequitur Venetum, Hydruntin. & Juſtinopolitan.

Sulmonen. Sequitur Lotharingum. Reſp. Juſtinopolitano, qui dixit, mulieres duodecimo anno poſſe contrahere, & non poſſe profiteri; quia non eſt eadem ratio. Unde in Subdiaconatu, in quo caſtitatem profitemur, aſſignatur XVIII. [*ſic*] annus. [*Queſta obbiezione è diſciolta da S. Tommaſo 2. 2. qu.189 art.1. ad 3.*]

Umbriaticen. Sequitur majorem partem.

Ariminen. Quoad Regulares, dimittatur hoc negotium peritis in arte, puta Generalibus, ut in Capitulis generalibus fiat reformatio &c.

Pactен. Quoad Regulares, uno, vel duobus capitibus agatur, & totum negotium Sanctiſſimo committatur, qui convocatis Generalibus, faciat reformationem; aut ſi hoc non placet, ſubſcribit annotationibus Rhegini.

Nicien. Quoad Regulares ſequitur majorem partem.

Calamonen. Quoad Regulares ſequitur Lancianen., & ut negotium committatur Generalibus &c. Si autem decreta manebunt, approbat annotationes Lotharingi, & Lancianen.

Inſulan. Dixit ſe eſſe Monachum, & nihil ſcire de Fratribus, præter tria vota principalia; conſequenter minus ſcient qui nec Monaci, nec Fratres fuerunt. Quare nihil dicendum de Monacis, aut Fratribus.

Feſulan. Quoad Regulares melius eſſet, ut committeretur Generalibus, ut infra biennium realiter reforment &c. Verum ſi canones reformandi ſunt, habeatur ratio annotationum Lotharingi, & Bracharen., & in XVII. petitionis Veneti.

La-

timento, che generalmente tutta la riforma de' Rego-

Laquedonen. Quoad Regulares, fiat reformatio a Generalibus, adjunctis aliquibus Epiſcopis. In XVII. non placet ætas 18. annorum.

Aquinaten. Quoad Regulares, cenſet omnia remittenda ad Concilia provincialia; aut, ſi hoc non fiat, ſequitur Lancianen.

Montiſmarani. Quoad Regulares, approbat annotata Juſtinopolitani, ne pueri recipiantur in religione; in reliquis ſequitur Granaten. & Bracharen.

Eadem die hora XXI.

Segobien. Quod diſponitur de viris in XVIII. anno profitendi, idem ſtatuatur de mulieribus.

Lucerin. Sequitur Panormitanum.

Belicaſtren. Sequitur Lotharingum, & majorem partem Patrum.

Atrebaten. Quoad Regulares, Epiſcopi in negligentia Superiorum Regularium provideant auctoritate Apoſtolica.

Alexanen. Sequitur Atrebatenſem.

Zarinen. Tempus profeſſionis ſit annorum 16.

Senogallien. In XVII. Religioſi non profiteantur, niſi eo anno, quo ſuſcepturi ſunt Ordinem Subdiaconatus. Provideatur, ne pueri recipiantur ad religionem; & prius examinentur ab Epiſcopis.

Montisfaliſci. Quoad Regulares, ſequitur Rhegin. & Lancianen. & Generales S. Auguſtini, & Minorum Conventualium.

Gerunden. Sequitur Segobienſem.

Aurien. Quoad Regulares, eorum reformatio non poteſt fieri in Concilio generali. Nec placet, ut eorum reformatio remittatur ſuis Superioribus, ſed faciant eorum Capitula. In XVII. ſervetur jus commune.

Gebennen. Quoad Regulares, ſequitur Hydruntin. Rhegin. Lancianen. & Panormitan.

Arianen. Quoad Regulares, approbat annotata Lotharingi.

Sibinicen. In XVII. tollantur omnes profeſſiones tacitæ.

Comen. Quoad Regulares, fiat tantum unus canon, quo præfigatur Generalibus tempus reformandi.

Tutellen. In omnibus ſequitur Illuſtriſſimum Lotharingum.

Papien. Quoad Regulares, ſequitur majorem partem.

Cortonen. Quoad Regulares, ſequitur Bracharen. & Britinorien.

Pampilonen. Sequitur Segobien. & Aurien.

Roſſen. Subſcribit Bracharen.

Die Veneris XXVI. ejuſdem menſis Novembris hora XV.

Verulan. Cum Varallo, & Lotharingo, in omnibus.

Auguſten. Cum Lotharingo.

Mazarien. Totum hoc remittendum eſt Generalibus ... XVII. placet.

Co-

lari, in cui era compresa l' età delle professioni, si rimet-

Cotronen. Regulares remittantur suis Generalibus: &, si maneant canones, placet cum Hydruntin.

Legionen. Addatur canon, vel clausula, quod si Generales infra certum tempus non reformaverint, devolvatur ad Ordinarios.

Almerien. Quoad Regulares placet sententia Segobien.

Buduen. Probat in omnibus sententiam Legionen. & Almerien.

Vicen. Italus. Quoad Regulares, fiat unus canon de generalioribus; cætera remittantur Generalibus.

Aquen. Placent notata Legionen. Senogalliен. Augustan. Almerien.

Ostunen. (*niente sul proposito, nè in comune, nè in particolare*).

Eadem die hora XXI.

Præmislien. Quoad Regulares, & Moniales, totum hoc negotium committendum esset Generalibus, & earum Superioribus; & id a S. Synodo eis præciperetur, ut infra tempus id facerent; quo elapso, ad Synodum provincialem devolvatur. Placet cum Lotharingo tempus professionis.

Ilerden. Probat sententiam Bracharen.

Clusin. Quoad Regulares, placet sententia Hydruntin. Rhegin. & Comen.

Uxentin. Quoad Regulares, unusquisque cogatur servare suam regulam; &, si hoc negotium remittitur Generalibus, teneantur ipsi reddere rationem eorum, quæ fecerint, in Concilio provinciali; & placet sententia Bracharen.

Calaguritan. Quoad Regulares, fiant pauciores canones.

Neocastren. (*niente sul proposito*).

Acerren. Quoad Regulares placet sententia Lotharingi.

Civitatis Castelli. In XVII. exceptio est superflua.

Caprulan. Quoad Regulares, & Moniales, cum Lancianen. & Hydruntin.

Hypren. Quoad Regulares, mandetur Generalibus, ut infra tempus reforment.

Namurcan. Quoad Regulares ..., remitti deberet eorum Generalibus, qui in Conciliis provincialibus teneantur reddere rationem eorum, quæ fecerint.

Massalubren. Quoad Regulares remittatur negotium Generalibus, ut infra certum tempus &c., & cum notatis Justinopolitan. & Senogallien., placet de professione cum Almerien.

Nimosien. Quoad Regulares, & Moniales, cum Hydruntin. & Granaten.

Barchinonen. [*niente sul proposito*].

Guadisten. XVII. placet.

Columbrien. Quoad Regulares, & Moniales, cum Segobien. & Legionen.,

metteſſe a' Generali, e che il Concilio ne laſciaſſe loro

nen., & fiat unus canon, in quo eſſentialia contineantur, cetera remittantur Generalibus, qui infra certum tempus id faciant, alias fiat a Concilio provinciali.

Lucerin. Mittet in ſcriptis.

Famaguſtan. Probat ſententiam Bracharen.

Sarzanen. Quoad Regulares, & Moniales, in profeſſione eſt cum Granaten., in reliquis cum majori parte.

Oppiden. [*nihil ſui propoſito*].

Pennen. Quoad Regulares, Generales infra annum reforment, alias Pontifex id curet. Si maneant canones . . ., cum majori parte.

Alyphan Quoad Regulares, cum Granaten. & Segobien.

Die Sabbati XXVII. ejuſdem menſis Novembris hora XV.

Nemauſen. Quoad Regulares, remittatur ad eorum Generales, ut infra biennium reforment &c., alias Concilia provincialia &c. Innoventur canones ſextæ Synodi in Trullo, & nemo recipiatur in Monaſterio ante X. annum; & ad profeſſionem, niſi per biennium in Monaſterio permanſerint, & unum extra. Si manent canones, placent notata Lotharingi.

Licien. Dixit ſe daturum ſuas cenſuras in ſcriptis.

Lucen. Quoad Regulares, fiat unus tantum canon, quo remittatur negotium Generalibus; quibus negligentibus, Concilium provinciale provideat. Si manent canones . . ., placet cum Lotharingo.

Guardien. [*nulla al propoſito*].

Uſellen. Probat ſententiam Bracharen. & Lancianen.

Abbas Lunævillan. Quoad Regulares, de profeſſione ætas 18. non placet; ſcriptum eſt enim, *Sinite venire ad me parvulos*. Relinquantur omnes in ſuo jure, & reſtituatur regularis diſciplina.

Abbas Villabertan. Cum Bracharen.

Generalis Prædicatorum. Quoad Regulares, retulit, ipſos Generales ſemper quaſi iviſſe ad reſtituendam obſervantiam. Quod factum non ſit, ab intrinſeco provenire, & extrinſeco: ab intrinſeco propter paupertatem Monaſteriorum: propterea petierunt, quod habetur in quarto canone [*dei propoſti; cioè che poteſſero poſſedere: che ſi reſtituiſſero loro i beni tolti loro da quarant' anni addietro fino allora: e che non ſi poteſſero alienare*] . . . In omnibuſque ſequitur ſententiam Lotharingi, excepto canone XVIII. [XVII.] de profeſſione. Ætas profeſſionis relinquatur ſuis Regulis, ut eſt in Prædicatoribus XVI. annus; præſertim cum hoc tempore malitia ſuperet ætatem.

Generalis Minorum Conventualium.

la cura, ſiccome a quegli, che aſſai meglio, che i Veſcovi, conoſcevano le vere cagioni della decadenza della diſciplina regolare, e i mezzi atti a farla rifiorire; e parecchj altri opinarono, che il Concilio procedeſſe sì alla riforma de' Regolari, ma che prima però di riſolver nulla, ſentiſſe i Generali, e que' Veſcovi, ch' erano Regolari eglino ſteſſi, come perſone perite, e più intelligenti di tali materie. Degli anni della profeſſione, e del canone, o capo XVII. tra i propoſti, riguardante la profeſſione medeſima, moltiſſimi non ne diſſero nulla, comprendendolo generalmente nella riforma da rimetterſi a' riſpettivi Superiori Regolari, o da farſi ſecondo le relazioni, e i voti loro: e ſe furono non pochi Padri, che approvavano o eſpreſſamente, o implicitamente l' età propoſta di 18. anni; furono però in maggior numero quegli, che la rigettarono, de' quali ad altri piaceva l'età di 16. anni, ad altri quella di pubertà, ſtabilita pel giuſ comune; e altri volevano, che ſi oſſervaſſero le riſpettive regole d' ogni iſtituto, ſenza far novità, nè mutazione alcuna, che fu anche il ſentimento più comune de' Generali. Così paſſarono le

lium. Probat dicta per Generalem Prædicatorum de viſitatione, ætate, & profeſſione.

Generalis Heremitarum S. Auguſtini. Ætas profeſſionis non eſt immutanda.

Generalis S. Mariæ Servorum. Profeſſionis ætas non mutetur.

Pro-Generalis Carmelitarum. Probat ſententiam Lotharingi.

Præpoſitus Generalis Jeſuitarum. De ætate profeſſionis ſerventur cujuſque Regulæ ſtatuta.

le coſe nelle otto Congregazioni generali, nelle quali ſi trattò di tali materie. In ſeguito delle quali Congregazioni, furono, a norma de' Voti de' Padri, ridotti i capi, o canoni che vogliam dire, a quel numero, e a quella forma, con cui ſi leggono ſtampati nella Seſſione xxv. del Concilio; la qual Seſſione adunataſi ſolennemente il dì 3. Dicembre, in eſſa (come ſcrive Aſtolfo Servantio nel ſuo *Diario del Concilio di Trento*) „ il Veſcovo di Sulmona leſſe i decreti, cioè la ri-„ forma de Frati, & Monache, & il reſtante della ri-„ forma generale: Eadem Sacroſancta Synodus refor-„ mationem proſequens &c. habetur in impreſſ. in ejuſd. „ Concil. Seſſ. 25. Li quali decreti di riforma, cioè di „ Frati, Monache, & generale, letti; e pigliati i „ voti da' Padri dai Secretarj, & Notarj, & portati „ agl' Illmi Sigg. Legati, videro, ch' erano ſtati ſan-„ tamente confermati: per la qual coſa l' Illmo Moro-„ ne primo Preſidente diſſe con alta voce alla Santa Si-„ nodo un bel Sermone; dalla quale, *magna voce*, „ *magnoque jubilo* fu riſpoſto *Deo gratias* „.

XVIII. Con queſta eſatta, e diſtinta ſerie del fatto confrontiſi adeſſo il racconto dell' impoſtore Fra Paolo, per meglio ſcoprirne una ad una le falſità. Afferma coſtui, ch' *eraſi ſtatuito, che la profeſſione non ſi faceſſe innanzi diciotto anni finiti; & il Novitiato duraſſe almeno due anni, in qualonque età il Novitio foſſe entrato: a che tutti i Generali ſi oppoſero &c.* Contengono

queſte poche parole un gruppo intero di falſità. Falſo è in primo luogo, che tal coſa foſſe ſtata dal Concilio *ſtatuita*; mentre, come abbiamo veduto, l' età di 18. anni non fu altrimenti *ſtatuita* mai dal Concilio, ma ſoltanto progettata da que' determinati ſoggetti, che proponevano le materie; e tra' Padri componenti il Concilio fu maggiore, ſenza comparazione, il numero di quegli, che nell' eſame di un tal punto diſapprovarono, che di quegli, i quali approvavano l' età propoſta. 2. E' falſo, che foſſe ſtato non pure *ſtatuito*, ma nè meno propoſto, *che il Novitiato duraſſe almeno due anni*: queſto fu un penſiere particolare dell' Arciveſcovo di Braga, non inſerito ne' capi propoſti ad eſaminarſi, ma ſoltanto progettato dallo ſteſso Arciveſcovo nel ſuo voto, e che trovò pochi approvatori tra' Padri, nè fu mai abbracciato dal Concilio. 3. Non ſolo mentiſce Fra Paolo nell' attribuire falſamente al Concilio lo ſtatuto di due anni di Noviziato, ma impoſtura di più coll'aggiugnervi l' *almeno*; laddove di que' pochi Padri, che ſuggerirono una tal coſa, nè pur uno vi fu, che vi metteſſe l' *almeno*, come ſe aveſſe ſtimato meglio, che aveſſe a durare anche più di due anni il Noviziato. 4. Falſo, che alle coſe già *ſtatuite* intorno all' età della profeſſione ſi ſieno *oppoſti i Generali*, come ſe eſſi Generali ſi foſſero oppoſti alle riſoluzioni preſe da' Padri, e dal Concilio; quando al contrario alla ſemplice propoſizione fattane ſi oppoſero anzi i Veſcovi in

gran

gran numero, altri rimettendo il tutto a' Superiori Regolari, e altri rigettando eſpreſſamente quel progetto. In 5. luogo, qualunque foſſe ſtata l'oppoſizione de' Generali, ſarebbe ad ogni modo falſo, ch' eſſi TUTTI, come ſcrive Fra Palo, ſi foſſero oppoſti; mentre di ſei ſoli Generali, che intervennero a quelle Congregazioni, quel de' Carmelitani ſi riportò al voto del Cardinal di Lorena, il quale, ſebben colla clauſula *& ſi aliter majori parti placebit, idem placet*, avea però approvato il capo XVII. che preſcriveva l'età di 18. anni. Falſo in 6. luogo, che tra le ragioni recate contro una tale età, ſieſi recata anco queſta, *che la capacità di riconoſcer quello, che li voti regolari importano, era ſtata dalla Chieſa giudicata nel 16. anno*; e che perciò nel fiſſar che fece il Concilio l' età di 16. anni, *non* ſi ſia *innovato niente in queſta parte*. Non altri, che un uomo, come Fra Paolo, quanto maligno, e ardito, altrettanto ignorante, potea ignorare, che l' età delle profeſſioni in quei tempi era pe 'l gius comune l' età pubere (1), cioè a dire quella di dodici anni per le femmine, e di quattordici pe' maſchj (ho detto pe 'l gius comune, perocchè alcuni Ordini, o Congregazioni particolari, per cagione della maggiore auſterità di vita, eſigevano età un pò più avanzata): laonde tra' Padri Tridentini l'Arciveſcovo di Granata diſſe nel ſuo voto, *cum ætas profeſſionis ſit eadem, quæ requiritur in matrimonio, non eſt*

(1) Vedi ſopra *pag.62. not.a. e pag.63.*

eſt varianda; e il Generale de' Predicatori accennò l' età di ſedici anni non come coſa di diſciplina univerſale, ma come propria del ſuo Ordine, *ut eſt in Prædicatoribus 16. annus*. Il Concilio adunque coll' obbligar tutti ad aſpettare ſino a' ſedici anni, riſtrinſe il gius comune, di due anni riguardo a' maſchj, e quanto alle femmine di ben quattr' anni. Sicchè non una ſola, ma ſino a tre ſono le falſità, che ſu queſto ſteſso punto ha aggruppate Fra Paolo; la prima intorno alla diſciplina, e al gius comune di que' tempi; la ſeconda nella ragione, ch' egli di ſua invenzione fa allegare da' Generali; la terza in dire, che il Concilio di Trento *non* abbia *innovato niente in queſta parte*: e così non ſei, come aveamo cominciato a contare, ma ben otto ſono ſinora le falſità. Andiamo innanzi. La nona è compreſa in quelle parole: *la qual ragione anco adoperavano* (i Generali) *contro il biennio del Novitiato*; il qual biennio di Noviziato, come oſſervammo, nè fu propoſto ne' capitoli, ma ſoltanto progettato dal Bracarenſe, e da alcuni altri pochi Veſcovi, nè ſegulto dal Concilio; e contro il quale perciò nè *adoperarono* i Generali, nè ebbero biſogno di adoperare nè queſta, nè altra ragione. 10. E falſo falſiſſimo, che veruno de' Generali abbia detto, *che piuttoſto conveniva abbaſſar, che innalzar l'età*: ne' voti loro non vi è neppur ombra di ciò. 11. Falſo è finalmente, e una maligna calunnia, che la riſoluzione preſa dal Concilio, foſſe preſa *per ſoddisfare li*

Ge-

Generali, eſſendoſi atteſo a dar ſoddisfattione a tutti; mentre tutt' all'oppoſto contro il parere appunto de' Generali, i quali, eccettuatone uno ſolo, erano di ſentimento, che *ætas profeſſionis relinqueretur ſuis Regulis*, come diſſe il Generale de' Predicatori, ſegulto da quel de' Minori Conventuali; che *ætas profeſſionis non mutaretur*, come diſſero l' Agoſtiniano, e il Servita; che *de ætate profeſſionis ſervarentur cujuſque regulæ ſtatuta*, che fu il voto del Generale de' Geſuiti; ad ogni modo, contro il ſentimento, e deſiderio loro, fu fatta mutazione, riducendo univerſalmente a neceſſità di diritto comune il non poter profeſſare prima di ſedici anni, e differendo così di due anni pe' maſchj, e di quattr' anni per le femmine, in tutti gli Ordini, anco in quelli, che non avevano ſu ciò legge alcuna municipale più rigoroſa del diritto comune d' allora. A tutte queſte falſità dell' *Autore, che ci diede* una così fedele, e accurata *Storia del Concilio*, aggiungaſi anco l' aver coſtui ſcritto, che queſta materia delle profeſſioni era poſta *nel capo* 15., quando ella era anzi poſta nel decimoſettimo: colla qual citazione corriſpondente al Concilio ſtampato, cioè a dire, non alle Congregazioni, dove furono propoſti, ed eſaminati i decreti, ma alla *Seſſione*, dove furono poi, dopo la riduzion, pubblicati, con una tal citazione, io dico, dà egli a divedere, che, a riſerva del ſolo Concilio ſtampato, e di alcune ſcarſe, e chi ſa quali, notizie, tutto il di lui capitale per iſcrivere la ſua Sto-

ria

ria in ſomma non conſiſteva in altro, che in una prodigioſa impudenza d' inventare di pianta fatti, e circoſtanze falſe, e ſpacciarle artificioſamente come fatti reali; e nella malignità di dare un aſpetto odioſo alle coſe vere, anche le più edificanti. Fa orrore, e inſieme muove a ſdegno una tanto sfrontata temerità di mentire, e il vedere in così poche righe ſino a undici maligne impoſture ammaſſate una addoſſo all' altra, e avanzate con tanta franchezza: le quali per altro non eſſendo ſtate rilevate dal Cardinal Pallavicini, aggiunganſi adeſſo alla ſomma dei tanti *errori in fatto, de' quali riman convinto con evidenza d' autorevoli ſcritture* quell' impoſtore, notati riſpettivamente al fine d' ognuno dei tre Tomi della Storia dello ſteſſo Cardinale: e ſia queſto un ſaggio di quante più impoſture ſi potrebbono ſcoprire in quella cloaca di menzogne, ſe cogli Atti del Concilio alla mano di propoſito ſe ne intraprendeſſe l' eſame. Nè io punto mi meraviglio, che conſàpe vole Fra Paolo a ſe ſteſſo delle menzogne, che formavano tutta la teſſitura della ſua Storia, non abbia ardito di pubblicarla, mentre capiva, che, pubblicandoſi, e venendo alle mani di chi avea cattolico il cuore, e più copioſe, ed eſatte le notizie, e i documenti del Concilio, poco vi ſarebbe voluto a ſmaſcherarla: laonde quel veleno, che non avrebbe potuto tentar d' introdurre tra' Cattolici ſenza reſtar ſvergognato, ſi contentò di ſpargerlo di ſoppiatto tra' miſcredenti ſimili a lui, e prevenuti, com'

com' esso, di odio contro la Chiesa Cattolica, comunicando furtivamente la sua Storia ad uomini tali, qual era Marcantonio de Dominis, che gli fece il cattivo servizio di pubblicarla; gente, appresso cui bastava dir male del Papa, e de' Papisti, per essere creduto senz'altro, e applaudito.

Al bell' originale di questo accreditato *Autore, che ci diede la Storia del Concilio di Trento*, corrisponde a meraviglia la copia del Trattatista scrivente con innocenza degna di tal discepolo, e di tale Maestro (dopo di aver letto il Pallavicini) che *non senza gravissima difficultà venne COMPORTATA dal Concilio quella brevità di tempo* (de' sedici anni); e che *fu questo canone fatto IN GRAZIA dello zelo de' Generali di Ordini, che il domandarono*. Ma poichè negli Atti del Concilio abbiam veduto tutto l'opposto, e che fu questo canone fatto non *in grazia de' Generali*, ma anzi contro il loro comun sentimento; e altresì, che il Concilio, cioè il maggior numero de' Padri, ben lungi dall' aver avuta, non dico *gravissima*, ma neppur *minima* difficultà di fissare l'età piuttosto di sedici, che di diciotto anni, scelse anzi quella, e rigettò questa, la scelse, dico, *non* già la *comportò*; quindi dal fatto vero del Concilio viene una conseguenza tutta opposta a quella, che dal fatto stesso falsamente rappresentato il medesimo Trattatista volle dedurre. Imperocchè dall' avere il Concilio, secondo Fra Paolo, e secondo lui, non per suo giudi-

zio,

zio, ma per compiacenza verſo i Generali, *comportata*, *non ſenza graviſſima difficultà*, l' età di ſedici anni, ne inferiva egli, eſſere più conforme alla mente del Concilio il differire le profeſſioni oltre i ſedici anni, che il permetterle in tale età; quando al contrario dall' avere in fatti il Concilio poſitivamente rigettata la propoſizione fattagli de' diciott' anni, ne ſegue anzi eſſère affatto alieno dalla mente dello ſteſſo Concilio l' obbligare le profeſſioni a più lunga dilazione oltre i ſedici anni. Il che ſia detto per moſtrare a fondo la verità qual è realmente in ſe ſteſſa; non già quaſi che a confutare gli ſpropoſiti di coſtui, che tanto ſono groſſolani, e maſſicci, foſſe neceſſaria tanta eſattezza, e preciſione.

In fatti quantunque la mente del Concilio non foſſe così manifeſta, com' è per gli Atti recati; non baſterebbe forſe il ſolo decreto del Concilio tal quale ſi legge ſtampato, per disfare tutti' i raggiri, e le ſofiſticherie del noſtro Avverſario? Non ha forſe il Concilio apertamente ſtabilito nel ſuo canone, che ſi poſſa profeſſare a' ſedici anni? Come può dunque mai il Trattatiſta attribuire la poteſtà di ordinare, che non ſi poſſa profeſſare a' ſedici anni, al Magiſtrato politico, in cui non riconoſce egli intorno a ciò, nè può riconoſcere, altra iſpezione, che quella di eſeguire, e di proteggere i canoni? Non è ella una contraddizione patente, dar eſecuzione a un canone, e vietare l' eſecuzione dello ſteſſo canone? E poi, ſe non foſſe il canone così chiaro, com'

com' è, chi ne averebbe ad eſſer l' interprete? Il Trattatiſta, che, ſebbene ne' Romanzi, e nelle Tragedie avea fatto il noviziato dell' Avvocatura, ad ogni modo, poichè o bene, o male, facea pur l'Avvocato, e il giuriſconſulto, non poteva ignorare, che l' interpretazione delle leggi è un diritto proprio, e privativo del legislatore; e che perciò convenivagli o dichiararſi alla ſcoperta, e ſenza tanti raggiri, ſeguace della ſetta Anglicana, per poter attribuire al Sovrano laico la poteſtà ſiccome di fare, così d' interpretare i canoni; o, ſe volea ſoſtenere il carattere di Cattolico, ſiccome non accordò alla Poteſtà laica la legislazione intorno a' canoni, ma l' eſecuzione ſoltanto, così neppure le ne potea attribuire la interpretazione. E molto meno può aver luogo l' interpretazione ne' canoni del Concilio di Trento, l' interpretazione de' quali per legge eſpreſsa della Chieſa è riſervata alla ſola Sede Apoſtolica, com' è notorio, e come con unanime conſentimento confeſsò già la Sorbona (1).

Per altro l' interpretazione del Trattatiſta è la più maravigliosa interpretazione del mondo. Stabiliſce il Concilio con termini chiari, ſenz' ambiguità, e ſenza equivoci, che ſi poſſa profeſſare a' ſedici anni: ma il Sig. Butigni, avendo, per capirne a fondo la mente, conſultata la Storia di Fra Paolo, è finalmente arrivato a comprendere, eſſere più conforme alla mente di eſſo Con-

(1) Vedaſi ſopra la *nota* x. della *pag.* 98. *e ſeg.*

Concilio, che non ſi profeſſi a' ſedici anni, interpretando acutiſſimamente il *sì* per *no*. *Iſtuc eſt ſapere*, avrebbe detto il Siro (1) della Commedia. A me tanto pare ingegnoſo un tal ripiego del Trattatiſta, quanto lo è quello del ſuppoſto Giuſtino Febbronio, il quale per togliere la diviſione, che ſepara dai Cattolici i Proteſtanti, ci ha progettato in ſuſtanza di adottare intorno al punto capitale dell' unità della Chieſa, e del centro di eſſa, i ſentimenti de' Proteſtanti, ch' è quanto dire di farci Proteſtanti ancor noi; ch' è certamente la via più breve, e la più sbrigativa di togliere tutte le differenze. Del reſto ſe ha da valere la ſtrana maniera del Trattatiſta d' interpretare le leggi ſpiegando il *sì* pel *no*, e il *no* pel *sì*, non ſolo il decreto del Tridentino ſopra l' età delle profeſſioni, ma neſſun altro decreto, nè canone Eccleſiaſtico, ſia di dogma, o ſia di diſciplina, e neſſuna legge civile, non avrà più effetto, ma ſi violeranno tutte a capriccio, e ſuccederà univerſalmente e nella Religione, e nella Repubblica quello, che in alcun paeſe accade pur troppo, dove comandando il Sovrano una coſa, da chi dee ubbidire, e dar eſecuzione a' di lui comandi viene anzi riſpoſto, non eſſere tale la di lui mente, quali ſono gli ordini; e per quanto egli inſiſta a ripetere i medeſimi ordini, e ſi dichiari di voler eſſere aſſolutamente ubbidito, ſi perſiſte a riſpondergli, che non è tale la ſua volontà; e con queſto continuo

(1) Terent. *Adelph.* *Act.* III. *Sc.* III.

nuo giuoco reſta ſenza efficace autorità il Principato, comandando chi può, e ubbedendo chi vuole. Conchiudiamo: il Trattatiſta così è buon interprete, come vorrebbe Protettori de' Canoni a modo ſuo i Principi, non per ſoſtenerli, ma per diſtruggerli; e vanno in lui del pari il buon giudizio nello ſpiegare la mente del Concilio, e la buona fede nel rintracciarla preſſo Fra Paolo, e nel diſſimularne con artificio la citazione.

XIX. E pure, preſcindendo anche dalla ſtoria del Concilio, recata da lui ſoltanto come amminicolo a confermazione del ſuo ſentimento, la ragion principale di differire per decreto della Potestà ſecolare ſino a' 25. anni le profeſſioni, ſenza contravvenir al Concilio, la trova egli, il che è incomparabilmente più maraviglioſo, nelle parole medeſime del Concilio eſigenti l'età di ſedici anni per le profeſſioni. *Credo, che s' abbia a fare*, egli dice, (1) *gran differenza fra la quiſtione, che potrebbe naſcere, per ſaperſi ſe abbia il Re facoltà d' ordinare, che i Voti ſi facciano da oggi in poi prima de' ſedici anni; e quella, di cui trattiamo, ch' è di ſapere, ſe gli poſſa ſoſpendere ſino a' venticinque anni. Se ſi trattaſſe d' ordinare, che i Voti di qui innanzi ſi facciano prima degli anni ſedici, al certo ſarebbe queſto direttamente contrario al Concilio di Trento; imperocchè vieta il Concilio poſitivamente di riceverſi alcuno alla profeſſione prima de' ſedici anni. Ma non ſi troverà già,* che

(1) *Pag. 29. e ſeg. ediz. di Nap., di Ven. pag. 42.*

che vieti il prorogarla ſino a' venticinque. Il Concilio non dice „ Si faranno i Voti a' ſedici anni „ *ma ſolamente* „ Non ſi potranno fare prima de' ſedici „.

A quel ch' io veggo, queſt' uomo con un giuochetto di parole vuol cambiarci, come ſuol dirſi, le carte in mano. Ma ſtiamo pure alle parole del Concilio, e vi ſtia anch' egli ſenza prenderſi la libertà di trasformarle a modo ſuo. *Profeſſio non fiat ante decimum ſextum annum expletum*, dice il Concilio; e diciamolo pur in volgare, *La profeſſione non ſi faccia prima de' ſedici anni compiti*. Ognuno vede, che queſta propoſizione negativa vietante le profeſſioni prima de' ſedici anni compiti, contiene la permiſſione di poter profeſſare a' ſedici anni compiti, perocchè *exceptio firmat regulam in contrarium*; ed è in ſuſtanza lo ſteſso il dire, *la profeſſione non ſi faccia prima de' ſedici anni compiti*, che il dire, *compiti che ſieno i ſedici anni, ſi poſſa fare la profeſſione*. La coſa è troppo chiara. Si opporrà dunque a un tal canone non ſolo chi pretenderà *d' ordinare, che i Voti ſi facciano da oggi in poi prima de' ſedici anni*, ch' è la prima *quiſtione* propoſta dal Trattatiſta; ma ſe gli opporrà altresì chi pretenderà di ordinare, che non ſi poſsa fare la profeſſione compiti che ſieno i ſedici anni, *ſoſpendendola ſino a' venticinque anni*, ch' è la ſeconda *quiſtione*. Dunque la *gran differenza*, che ſi *ha a fare* tra queſte due *quiſtioni*, o caſi che vogliam dire, non conſiſte già, come vuol far credere l' Avverſario, non con-

consiste, dico, nell' essere il primo caso contrario al Concilio di Trento, e l'altro no, mentre si va realmente contro il Concilio non solo col permettere ciò, ch' esso ha vietato, cioè che le professioni si facciano prima de' sedici anni compiti; ma anche col vietare ciò, ch' egli ha permesso, cioè che compiti i sedici anni si possa fare la professione. *La differenza* dunque, ripeto, non è altrimenti quella, che ha voluto far credere il Trattatista; ella è bensì questa, che nel primo caso, oltre l' infrazione del canone, vi sarebbe anche la nullità della professione, perchè fatta prima dell' età dal Concilio richiesta; laddove nel secondo caso, sebbene sarà valida la professione siccome fatta dopo compiti già, da quanto tempo si voglia, i sedici anni richiesti dal Concilio, nondimeno vi sarà l' attentato contro l' autorità del Concilio, perchè, permettendo esso Concilio di professare appena terminati i sedici anni, si sarà voluto annullare realmente una tal permissione, obbligando, a onta di essa, a differire per anni interi dopo i sedici anni. Non sarebbe dunque questa una *protezione*, nè una *esecuzione* del canone del Tridentino, ch' è ciò che richiede la I. *Proposizione* del Trattatista; ma bensì sarebbe o un canone nuovo, abrogante quello del Tridentino, se venisse statuito da' Superiori Ecclesiastici aventi autorità di derogare a un canone di un Concilio Ecumenico, cioè a dire, o da un altro Concilio pur Ecumenico, o dal Pa-

pa; ovvero, qualora veniſſe così ordinato dalla Potestà laica, ſarebbe un attentato contro l' autorità della Chieſa; ſarebbe una uſurpazione della potestà delle chiavi, e della pienezza di eſſa; ſarebbe non *eſecuzione*, ma abolizione di canoni; non *protezione*, ma violazione.

Ma il Concilio *direttamente* non vieta altro, ſe non che non ſi profeſſi prima di ſedici anni. Sì Signore: ma che per queſto? Non hanno peravventura vigore le leggi, ſe non che in quello, che *direttamente* preſcrivono, o vietano; e non in quello altresì, che, benchè *indirettamente*, realmente però diſpongono? Contravverrà dunque alla legge ſolo chi ſe le opponga di faccia, ch' è quanto dire, *direttamente*; e non ſe le opporrà chi l'attacchi di fianco, cioè *indirettamente*? Ci mancherebbe anche queſta. Del reſto la ragione, per cui ha detto il Concilio, *la profeſſione non ſi faccia prima de' ſedici anni compiti*; e non abbia detto piuttoſto affermativamente, *la profeſſione ſi poſſa fare a' ſedici anni compiti*, ella è aſſai facile a ſcorgerſi. Il Concilio, come abbiamo veduto, non ampliò l' età delle profeſſioni, ma la riſtrinſe. Se l'aveſſe ampliata, cioè ſe ſino allora foſſe ſtato proibito di profeſſare prima de' 20., o de' 18. anni; e il Concilio di Trento aveſſe voluto permettere, che prima di tali età ſi poteſſe profeſſare; ſarebbe ſtato modo di eſprimerſi naturale, e coerente a un tale ſcopo, il dire, *le profeſſioni*, le qua-

quali per lo paſſato non potevano farſi prima di 18. o 20. anni, quindi in poi *ſi poſſano fare a' ſedici anni*; mettendo nella legge *direttamente* la permiſſione, e *indirettamente* la proibizione di profeſſar prima di ſedici anni compiti. Ma eſſendo il fatto andato all' oppoſto, cioè avendo il Concilio di Trento riſtretta all' età di ſedici anni la libertà di profeſſare, che prima avevano gli uomini ne gli anni di pubertà; fu perciò naturale, e adattata a un tal canone reſtrittivo l' eſpreſſione negativa, *la profeſſione non ſi faccia prima de' ſedici anni compiti*; che fu lo ſteſſo, che dire, la profeſſione, che ſinora gli uomini potevano fare a' quattordici anni, e le donne a' dodici, da ora in poi e dagli uomini, e dalle donne non ſi farà prima de' ſedici anni compiti, eſprimendo così *direttamente* la proibizione di profeſſare prima de' ſedici anni, e *indirettamente* la permiſſione di profeſſare compiti i ſedici anni. In ſuſtanza però l' uno, e l' altro diſpone il decreto del Concilio; al qual decreto perciò contravviene non ſolo chi ne viola la proibizione, ma anco chi alla permiſſione di eſſo ſi oppone; quegli *direttamente*, *indirettamente* queſti; ma e l'uno, e l' altro ſon traſgreſſori.

Quantunque la coſa ſia patente per ſe medeſima, nondimeno, poichè ſi ha a far con ſofiſti, gioverà renderla anco più ſenſibile, onde veggano eſſi, malgrado loro, ſotto i proprj occhj nel ſuo maggior lume quella verità medeſima, ſu cui con tanto impegno cer-

cano di ſpander tenebre, ſicchè non ſia ravviſata. Ponghiamo il caſo, che prima del Concilio di Trento il jus comune aveſſe richieſto per le profeſſioni ſolenni de' Religioſi l'età, come pocanzi dicevamo, di diciotto, o vent' anni; e che quel Concilio, ampliando, come pure dicevamo, una tale diſpoſizione, aveſſe decretato così, *la profeſſione ſi poſſa fare a' ſedici anni compiti*. Domando io a' noſtri Avverſarj, ſe in tal caſo avrebbe contravvenuto a sì fatto decreto chi aveſſe preteſo d'ordinare, che le profeſſioni ſi faceſſero anche prima de' ſedici anni? Che dicono? Son pur coſtretti a confeſsare, che in tal caſo ſi ſarebbe ſenz' alcun dubbio contravvenuto al decreto, perchè chi permette di profeſſare a' ſedici anni, non permette di profeſsare prima de' ſedici anni; e la permiſſione, che non ſi eſtende più in là degli anni ſedici, comprende la proibizione di profeſsar prima, mentre tanto vale il dire, *le profeſſioni ſi poſſano fare compiti i ſedici anni*, quanto il dire, *le profeſſioni non ſi facciano prima di ſedici anni compiti*. Egregiamente. Ma io qui ripiglio, e dico, che un tal decreto non altro conterrebbe *direttamente*, ſe non che la permiſſione di profeſsare in età di ſedici anni compiti; e che la proibizione di non profeſsare prima di ſedici anni compiti, vi ſarebbe compreſa *indirettamente* ſoltanto, com' è manifeſto. O hanno dunque a confeſsar eglino, a loro diſpetto, ciò ch' è vero, che nel caſo reale del decreto del Tridentino, *la profeſſione*

ſione non ſi faccia prima de' ſedici anni compiti, chi ſi oppone alla permiſſione in eſso *indirettamente* compreſa di profeſsare a' ſedici anni, contravviene al Concilio, e così darſi per vinti; ovvero, ſe per ſoſtenere l' impegno loro, il neghino, per eſservi ella contenuta ſoltanto *indirettamente*; rimangon forzati a dir parimenti, che nel caſo ſuppoſto del decreto, *la profeſſione ſi poſſa fare a' ſedici anni compiti*, non ſi contravverebbe al Concilio profeſsando prima di aver compiti i ſedici anni, per la ſteſsa loro ragione di eſsere ſolo *indirettamente* compreſa in un tale decreto sì fatta proibizione; il che è un aſsurdo moſtruoſo, che non poſsono ammettere, nè ammetteranno giammai. Portata la coſa a queſto grado di evidenza, non ſo vedere, che altro ſi poſsa bramare di più.

E ben ſi avvide il Trattatiſta, che la permiſſione di profeſsare a' ſedici anni compiti, contenuta *indirettamente* nel decreto del Tridentino, era per lui uno ſcoglio fatale, dove, camminando ſecondo la direzion da lui preſa, doveva andare inevitabilmente a urtare col ſuo ſofiſma; e perciò che ha egli fatto? Ha voluto ſcanſarlo torcendo il cammino; perciò dopo di aver egli oſservato, che, *ſe ſi trattaſſe d' ordinare, che i Voti di qui innanzi ſi facciano prima degli anni ſedici, al certo ſarebbe queſto DIRETTAMENTE contrario al Concilio di Trento, imperocchè vieta il Concilio poſitivamente di riceverſi alcuno alla profeſſione prima*

de' ſedici anni ; indi , invece di tirare innanzi ad eſaminare di ſeguito , come la ſerie del diſcorſo eſigeva , ſe almeno INDIRETTAMENTE ſi opponeſſe al Concilio il vietare ſino a un'età più avanzata le profeſſioni , che il Concilio permette a' ſedici anni compiti ; egli , diſſimulando affatto , e paſsando ſotto ſilenzio queſta permiſſione contenuta nel decreto del Concilio , nella quale ſta tutto il forte della diſputa , con una maravigliosa diſinvoltura fa un ſalto da gigante proſeguendo a dire così : *Ma non ſi troverà già , che vieti il prorogarla ſino a' venticinque anni : il Concilio non dice* ,, Si faranno i ,, Voti a' ſedici anni ,, *ma ſolamente* ,, Non ſi potran- ,, no fare prima de' ſedici ,, . Ma piano un poco , dico io ; che prima di arrivare a queſta propoſizione precettiva ,, Si faranno i Voti a' ſedici anni ,, alla quale voi ſaltate di botto ; vi conviene a diſpetto voſtro paſſar prima per queſta permiſſiva ,, Si poſsa fare la pro- ,, feſſione a' ſedici anni ,, mentre il Concilio col vietare le profeſſioni prima de' ſedici anni compiti , viene a permetterle , compiti che ſieno i ſedici anni . E' veriſſimo , che il Concilio non dice ,, Si faranno i Voti a' ſe- ,, dici anni ,, perchè in tal guiſa avrebbe ordinato , che non ſi poteſsero fare nè prima , nè dopo , ma che preciſamente ſi aveſsero a fare a' ſedici ; onde ſeguirebbe , che chiunque foſse chiamato da Dio allo ſtato Religioſo in età di 17. , di 18. , o più anni , non potrebbe eſeguire la ſua vocazione , perchè avrebbe oltrepaſsata l' età pre-

preciſamente fiſsata per le profeſſioni; il che ſarebbe un' aſsurdo, aſsai lontano dalla mente del Concilio, e dall' intenzion della Chieſa. Ma ſe il Concilio nè diſse, nè volle dire „ Si faranno i voti a' ſedici anni „; ha però ſtabilito, che „ ſi poſsano fare a' ſedici anni „; e queſta era la propoſizione affermativa del Concilio (compreſa nella negativa „ la profeſſione non ſi faccia prima „ di ſedici anni compiti „), queſta, dico, era la propoſizione affermativa, dalla quale il Trattatiſta avea a penſar di sbrigarſi, ſe gliene baſtava l' animo; e non quella, che inventata a capriccio egli ha poſta in comparſa, per ſorprendere con un tale ſofiſma i ſuoi lettori.

Nondimeno, non altrimenti, che ſe aveſse egli fatta una dimoſtrazione, conchiude colla ſolita ſua franchezza dicendo (1): *Onde ſi vede, che non toglie (il Concilio) la LIBERTA' di prorogare i Voti più oltre (de' ſedici anni), ſe è neceſſario.* Ma io ne cavo un' altra conſeguenza aſsai diverſa, ed è queſta, che il Trattatiſta continua a paralogizzare, e che, dopo di avere ingarbugliato il decreto del Concilio, ci vuol fare un nuovo ſottomano anche nella conſeguenza, naſcondendo ſotto la voce *libertà* un' altro equivoco. Laſcia, è vero, il Concilio a chi vuol eſsere Religioſo la *libertà* di fare la profeſſione in qualunque età egli vorrà dopo compiti i ſedici anni, e di farla in età non ſolo di venticinque, ma anco di trent' anni, di trentacin-

(1) *Pag. 30. ediz. di Napol., di Ven. p. 42.*

cinque, e di quaranta &c., ma non dà facoltà alla Potestà secolare di far canoni, e canoni toglienti agli uomini la libertà, ch' esso Concilio ha loro lasciata, di professare allorchè abbiano compiti i sedici anni; la qual libertà talmente ha voluto conservar loro, che rigettò il progetto fattogli di differire le professioni fino a' diciotto anni. Ma il Trattatista alla sorda questa *libertà* da coloro, a' quali l' ha data il Concilio, la passa nella Potestà secolare, senza avvedersi, che in così fare accoppia all' equivoco anche l' improprietà, non potendosi dire, che il Concilio abbia lasciata alla Potestà laica la *libertà di statuire* nè poco, nè molto sull' età delle professioni, se non si mostri, ch' essa avesse antecedentemente autorità di fare tali stabilimenti; il che nè ha provato egli, nè proverà giammai verun altro; e il che nè pur suppor si può in questa *I. Proposizione*, in cui si considerano i Sovrani come Protettori, ed esecutori dei Canoni della Chiesa, e non altro. Ripigliamo tutto in poche parole. Per qual ragione in somma pretende il Trattatista, che possano i Principi, non ostante il decreto del Concilio, proibire le professioni dai 16. fino a' 25. anni? perchè il Concilio, egli dice, non ordina, che si professi a' sedici anni, ma lascia la libertà di professare anche dopo. Dunque perchè il Concilio lascia agli uomini la libertà di professare in età di 16., di 17., di 18. anni &c., appunto per questo vuol egli, che una tal libertà possa esser loro tolta dalla Potestà lai-

laica come esecutrice del Concilio. Se questa non è contraddizione, e paradosso, qual sarà mai?

Entran però qui a sostenere gli arzigogoli del Trattatista gli editori italiani (1) dello stesso Trattato, allegando la seguente dichiarazione della Sagra Congregazion del Concilio, emanata sopra gli statuti di alcuni Ordini esigenti per la professione età più avanzata, che non prescrive il Tridentino: *Quod si Religionis instituta plus*

(1) *Pag.*31. *N. not.a.*, *V. p.*43. *n.b.* Una tale notizia, ch'essi spacciano come *Nota del Traduttore*, è presa dalle *Riflessioni* dell'Autore *ed. Nap. p.*31., dove altresì *p.*25., oltre i Cappuccini, mentova i *Conventuali di S. Francesco*, i quali, ei dice, *non vestono a' Clerici l'abito prima de' 19. anni, nè a' Laici prima de' 25.*; e *ivi p.*49. ricorda anco, *che avea Papa Pio V. progettata una Costituzione generale, per cui proibiva a tutti gli Ordini Regolari di ammettere* all'abito *figliuoli prima de' 18. anni; che l'avrebbe pubblicata, se non erano le urgenti contrarie premure de' Procuratori Generali degli Ordini; che ne rimise l'esame alla Congregazione de' Cardinali del Concilio di Trento; e che l'essersi eglino diviſi di sentimenti, ne fece sospendere l'esecuzione.*

Lascio sì i Cappuccini, compresi tra gli Ordini austeri, de' quali parlo nel testo; e sì i Laici, le fatiche corporali dei quali richiedono età più robusta. I Conventuali, è vero, che presero la risoluzione mentovata dall'Avversario, che fu anche confermata da S. Pio [*Bull. Rom. tom.*2. *ed. Rom. a.*1638. *p.*198.]; ma è vero ancora, che in seguito disingannati dall'esperienza, coll'autorità di Urbano VIII. rimisero la Professione a' 16. anni [*Bull. ejusd. tom.*5. *ed. an.* 1672. *p.*181., *& Constitt. Urban. FF. Ord. Min. Conv. S. Franc. in cap.*2. *Reg. tit.*19.]. Non dissimilmente accadde a S. Pio; il quale sulle rappresentanze de' Procuratori d'Ordini, e dopo un maturo esame fatto da' Cardinali, rimise a' termini del Concilio il suo progetto. Mostrerebbe di non sapere chi sia stato S. Pio chiunque potesse solamente sospettare, che non già la forza delle ragioni, ma, come scrive il Trattatista, le *urgenti contrarie premure*, non dico di pochi Procuratori d'Ordini, ma di tutto il mondo fossero state per esser valevoli a distogliere la costanza Sacerdotale di quel gran petto da ciò, ch'ei fosse stato persuaso essere di maggior gloria di Dio. Sebbene qual segno più chiaro di esattezza, non

di

plus temporis requirant, Concilium non repugnat, quippe quod non disponit, ut professio fiat anno decimosexto, sed ut non possit fieri ante, sed post.

Ma che hanno essi che fare col caso nostro gli statuti particolari di alcuni Ordini Religiosi, o la dichiarazione a favor di essi emanata dalla Sagra Congregazione? Non è ella per avventura palpabile la differenza, che passa tra le ragioni, per le quali al-

di condiscendenza, che quello di aver sottoposto l'affare all'esame della Congregazione? I *sentimenti* poi de' Cardinali, come attesta il Fagnano, che ne lesse i Voti, *furon divisi* soltanto intorno al poter ricevere all'abito i giovani anco prima de' 15. anni, non mai quanto al poterli ricevere in età di 15. anni, il che la Congregazione senza discrepanza giudicò doversi onninamente permettere, e perciò *censuit omnino temperandam* la Costituzione progettata, che ne differiva la recezione fino a' 18. anni.

Del resto tali esempj nulla giovano a puntellare l'interpretazione, che al Concilio dà a rovescio il Trattatista, poichè S. Pio sì nel confermare lo Statuto de' Conventuali, e sì in quel suo progetto generale, non intese già d'interpretare la disposizione del Tridentino, ma bensì di ristrignerla; il che potea ben far egli, ch'era Papa, ma non può già farlo, come il Tratratista pretese, il Magistrato laico, che non è nè Papa, nè Concilio. Rispetto poi al quesito, se convenga, o no, differire oltre i 16. anni le Professioni, anche fuori del caso della particolare austerità di alcuni Ordini, generalmente per tutti; tali esempj appunto provano, che non convenga, da che un tal progetto quante volte è stato proposto, altrettante è stato rigettato, prima nel Tridentino, poi da S. Pio, e finalmente da Urbano VIII. in ordine a' Conventuali, che l'avevano anco posto in pratica. Non si nega, che a prima vista un tal progetto sembri avere specioſa apparenza; e appunto perchè ha buona apparenza, perciò fu proposto e nel Concilio, e da S. Pio, e abbracciaro da' Conventuali: ma non è già l'apparenza, nè sono i primi progetti, ma è bensì la risoluzione presa dopo maturo esame quella, che dee servire di norma: il contrario, sarebbe un metter il capo nel luogo de' piedi, e in quello de' piedi il capo. E ciò sia detto quanto a tali dilazioni fino a' 18., o 19. anni; poichè quella fino a' 25. non potea aspettarsi da altri, che da' Calvinisti, dall'originale de' quali, come vedemmo, l'ha copiata il Trattatista.

alcuni Ordini particolari richiedono età più avanzata di ſedici anni; e la ragione, per cui inculca la dilazion delle profeſſioni il Trattatiſta? E' oſſervazione fatta da' Canoniſti già da gran tempo, che ad eſempio di S. Gregorio Magno, il quale, *quia DURA erat in inſulis congregatio Monachorum*, avea con legge particolare vietato, che nelle iſole ſi ammetteſſero al Monachiſmo perſone non anco aventi diciotto anni di età, quando in molto minore età erano generalmente ammeſſi ne' Monaſterj di terraferma (1); hanno, diſſi, oſſervato già i Canoniſti, che a imitazione di una tal provvida legge di S. Gregorio, alcuni Ordini più ſtretti, e più rigoroſi degli altri nelle loro oſſervanze, hanno prudentemente, e con gran diſcrezione richieſta per le profeſſioni maggior età, che non richiede il Tridentino, il quale, perchè, come appunto a propoſito delle profeſſioni ſolenni riflette San Tommaſo (2), *Eccleſia reſpicit id, quod in pluribus eſt*, ha accomodato il ſuo decreto al comune degli Ordini, laſciando a quegli tra eſſi, i quali oſſervano un' auſterità particolare, la cura di provvedere come meglio loro in particolare convenga, e di eſigere un' età più capace di portar il peſo della loro maggiore auſterità. Ma queſti, e altri particolari motivi non ſi oppongono al Concilio riguardante *id, quod in*

(1) Vedi il Thomaſſin *Vet. & nov. Eccleſ. Diſciplin. Part.* I. *lib.* III. *cap.* LIII. *num.* VIII. *p.* 815. *Tom.* I. *edit. Lugdun. an.* 1706., *&* *cap.* LV. *num.* IV. *pag.* 819.

(2) Sanct. Thom. 2. 2. *quæſt.* 189. *art.* 5. *in corp.*

in pluribus eſt : ſe gli oppone bensì il Trattatiſta col voler differite oltre i ſedici anni, e ſino agli anni venticinque, le profeſſioni generalmente di tutti per queſta ragione, che il profeſſare a' ſedici anni ſia un *legarſi ſenza cognizione* (1); *un precipitare ne' Chioſtri per cieco bollore di gioventù* (2) *in un' età, nella quale ORDINARIAMENTE l'uomo non ſa quello, che ſi faccia* (3); *un abbandonarſi a un capriccio di giovinezza* (4); *non altro PER LO PIV', che un abbandonarſi ad una paſſeggiera fantaſia ſotto colore di darſi* (5) *a Dio*; finalmente una *precipitazione di Voti, produttrice di mali, e radice di vizj* (6). Che poſſono dunque giovare ad un furioſo, che con tanta sfrenatezza ardiſce di riprovare l'età ſcelta dal Concilio con preferenza alle altre, che poſſono, dico, giovare a coſtui o gli ſtatuti particolari di alcuni Ordini, o le dichiarazioni a favor di eſſi fatte dalla Sagra Congregazione? Gli Ordini con tali ſtatuti vengono a dir in ſuſtanza, che ſebbene la legge del Concilio è ſanta, è prudente, è accomodata al comune delle Religioni, nondimeno ad eſſi per le particolari circoſtanze del proprio iſtituto meglio ſi adatta un' età un pò più avanzata: il Trattatiſta dice all' oppoſto, la legge del Concilio è cattiva, perchè autorizza i giovani a *legarſi ſenza cognizione*, e ſen-

(1) *Pag.*12. *ediz. di Nap., e di Venez.*
(2) *Pag.*54. *Nap., Ven. p.*66.
(3) *Pag.*55. *N., V. p.*67.
(4) *Pag.*56. *N., V. p.*68.
(5) *Pag.*106. *N., V. p.*116.
(6) *Riſleſſioni intorno all' Edit. &c. p.*26. *e ſeg. ediz. di Nap.*

ſenza ſaper quello che ſi facciano ; ella è cagione , che ſi abbandonino alla fantasia , e al capriccio , onde ne ſegue l' inconſtanza , e il pentimento ; in ſomma ella è una *radice di vizj* , una *produttrice di mali* . Vi vuol dunque ben altro , che una *Nota del Traduttore* , per conciliare inſieme due coſe tanto tra ſe oppoſte , e ripugnanti .

Ma la principal differenza , che paſſa tra tali particolari ſtatuti di Ordini , e il progetto del Trattatiſta , conſiſte in queſta capitale , ed eſſenzialiſſima diverſità , che gli ſtatuti di Ordini o ſono fatti dalla Sede Apoſtolica , o da eſſa eſpreſſamente approvati , o almeno fatti dagli Ordini Regolari per l' autorità ſpirituale comunicata loro dalla Chieſa , allorchè queſta confermando eſſi Ordini , e per una tale conferma abilitandogli ai voti ſolenni , diede loro poteſtà di fare pe 'l proprio loro regolamento quegli ſtabilimenti , che più ſtimaſſero confacevoli al riſpettivo loro iſtituto . Quindi è , che la Sagra Congregazione , poichè non avea già intrapreſo di fare come una Diſſertazione , ma ſoltanto di riſpondere preciſamente colla ſua deciſione al dubbio propoſtole , perciò , ſenza toccare altre ragioni , accennò ſemplicemente , che il Concilio non avea ordinato , che ſi doveſſe fare la profeſſione preciſamente appena compiti i ſedici anni , ma ſolamente vietato , che non ſi profeſsaſse prima , come quella ragione , che ſola baſtava nel caſo propoſtole , in cui trattavaſi di ſtatuti ſem-

particolari di Ordini Regolari, *Quod ſi Religionis inſtituta &c.*, i quali ſtatuti ſi ſuppongono fatti per autorità competente: laddove il Trattatiſta pretende, che la Poteſtà laica poſsa fare Ordinanze ſopra l' età de' Voti, e Ordinanze, ſiccome abbiamo veduto, riprovatrici, e diſtruggitrici de' canoni della Chieſa; cioè a dire, che la Poteſtà ſecolare faccia leggi in materie ſpirituali, e le fatte dalla Poteſtà ſpirituale aboliſca, ciò ch' è evidentiſſimamente un paradoſso. Oltre di che, quantunque gli Ordini Regolari procedano in queſta materia coll' autorità della Chieſa loro comunicata, nondimeno *i più ſavj Canoniſti* (ſono parole del Trattatiſta medeſimo, il quale antecedentemente nelle ſue *Rifleſſioni intorno all' Editto &c.* (1) l' avea già confeſsato) *portano ſentimento, che l' autorità de' loro ſtatuti non ſi eſtenda a potere indurre nullità ne' voti fatti dopo l' età dal Concilio Tridentino approvata*: e che, per indurre una tal nullità, ſia neceſsaria negli ſtatuti medeſimi una clauſola annullante, o irritante, eſpreſsamente confermata dalla Sede Apoſtolica (2). Con qual fronte adunque oſa egli il Trattatiſta di ſoſtenere, che poſſa il Principe laico, privo d' autorità ſpirituale, non ſolo ingerirſi a far leggi nella materia ſpirituale de' Voti, ma ben anche aggiugnervi la nullità delle profeſſioni, ſe vengano fatte prima del tempo, che

(1) *Pag.*31. *e ſeg. ediz. di Nap.* *vis*, *num.*15. *e* 16. *tom.*VI. *p.*300.

(2) Vedi la *Bibliotheca Canonica* *edit. Rom. an.*1761. del P. Ferraris *v. Profeſſio Regula-*

che a lui foſſe ſtato in grado di ſtabilirne? E come ardiſce l' inconſiderato Traduttore, che dovea aver ſotto degli occhj una tal confeſſione del Trattatiſta, da lui medeſimo tradotta in italiano, come, dico, ardiſce diſſimulare una contraddizione di queſta ſorta, e riprodurre in campo, troncate per metà, le di lui oſſervazioni ſu gli ſtatuti particolari di Ordini, tanto diverſi dallo ſtrampalato, e moſtruoſo impegno d'entrambi loro, quanto il giorno è diverſo dalla notte?

XX. Ed ecco terminato finalmente l' eſame della 1. *Propoſizione* del Trattato, ſulla quale ci ſiamo per verità trattenuti più a lungo, che non avremmo voluto: ma oltre che ſommamente importava mettere in chiaro tutto ciò, che riguardava il decreto del Tridentino, da cui o unicamente, o principalmente dipende il retto, e vero giudizio di tutta la controverſia; io ſpero ancora, che mi ſapranno buon grado i lettori delle notizie intorno all' accettazione in Francia dello ſteſſo Concilio, da me raccolte, e poſte in un ſol punto di veduta; le quali quanto ſono importanti e per ſe medeſime, e per ciò, che giovano a ſmaſcherare i falſi racconti, che ne ſono diſſeminati in tanti libri di moderni Scrittori parte inconſeguenti, e parte miſcredenti; altrettanto ſarebbe ſtata loro lunga coſa, e a molti anco impoſſibile, l' andarle da ſe medeſimi ripeſcando parte per parte ne' molti volumi, dove giaciono ſparſe, e poco note. Nè ſarà loro men grato, io ſpero, l' ap-

prezzabile anecdoto de' voti de' Padri Tridentini intorno all' età delle professioni, i quali, per quanto io ne so, nessuno sinora avea prodotti in pubblico, e coll'appoggio sicuro de'quali si è da noi posto nel maggior lume un tal passo della storia del Concilio, il quale, come tutti gli altri, era stato orribilmente sfigurato colle sue sfacciate imposture dal nemico dello stesso Concilio, Fra Paolo. Raccolga intanto dal sin qui detto il lettore, che, siccome abbiamo con accurata analisi, e con esattissima critica dimostrato, questa *Prima Proposizione* del Trattato del Sig. Butigni, toltene le cose, che non fanno al proposito, si riduce tutta, quanto alle pruove, a un mero equivoco giuocato sotto la parola *canoni*, de' quali sieno esecutori, o, per meglio dire; protettori i Sovrani Cattolici, con allegare paralogizzando, invece de' canoni, che sono in vigore, gli abrogati già da gran tempo; e quanto alle *Risposte* al decreto del Tridentino, ch' è la regola della Disciplina presente, ad un sofisma puerile per quello riguarda la mente dello stesso Concilio; e per ciò, che concerne l' accettazion di esso Concilio in Francia, ad una impostura vergognosa, e scismatica.

ANALISI DELLA

„ PROPOSIZIONE II. (1)

„ *Che ſia il Re Sovrano legislatore nelle coſe*
„ *temporali del ſuo Regno* „.

I. QUeſta propoſizione è sì vera, e netta, che non vi è intorno ad eſſa, nè vi può eſſere veruna difficultà. La difficultà ſta a inferire da queſto principio vero la falſa conſeguenza, che poſſa dunque il Sovrano laico fiſſare a ſuo arbitrio l'età delle profeſſioni; non vedendoſi, come tra le coſe temporali dello ſtato civile, ſoggette alla legislazione de'Re, ſi poſſa contare la profeſſion religioſa, ch'è eſſenzialmente un atto di religione, e perciò una coſa intrinſecamente ſpirituale. E' vero, che accompagnano la profeſſione alcuni effetti temporali; ma ciò avviene dall'eſſer l'uomo, non già puro ſpirito, ma compoſto d'anima inſieme, e di corpo, e vivente in ſocietà ſiccome di repubblica, così ancora di religione; onde naſce, che la religione, e il culto degli uomini verſo Dio dee conſiſtere non ſolo negli atti interni dell'anima, ma negli eſterni altresì, che per mezzo del corpo ſi eſercitano; nè vi è alcun atto eſterno di religione, ſia pure ſpirituale quanto ſi voglia, il quale non porti ſeco qualche coſa di temporale, o corporeo che vogliam dire. Qual co-

(1) *Pag.33. ediz. di Nap., di Ven. p.46.*

cosa più sacra, che i Sacramenti? Eppure quello dell' Eucaristia, per esempio, non si può fare senza pane, e vino, che son cose corporee, e materiali; nè senza olio, ch' è parimenti cosa materiale, e corporea, il Sacramento dell' estrema Unzione; e così degli altri Sacramenti. Che se non ostante essere stati istituiti da Gesù Cristo i Sacramenti in cose materiali, e corporee, e portanti seco circostanze temporali, e tra queste il contratto o di donazione, o di vendita, e compra delle cose medesime materiali; nondimeno, perchè sono essi intrinsecamente, ed essenzialmente atti di religione diretti immediatamente al culto di Dio, e alla santificazione degli uomini, e perciò sottoposti alla legislazione non già de' Governanti della Repubblica, ma de' Sacri Pastori, a' quali ha Iddio privativamente commessa la cura della Religione, e il carico di pascere la greggia di Cristo; non si può, se non si rinunzj al Cattolicismo, in conto alcuno affermare, che i Sacramenti, considerati in qualunque modo si voglia, sieno compresi tra le cose soggette alla legislazione del Principe laico: come si potrà, senza rinunziar parimenti al Cattolicismo, soggettare alla legislazione laica la professione religiosa, la quale, comunque porti seco effetti temporali, è però essenzialmente atto spirituale di religione (1), ordina-

(1) S. Thomas 2. 2. *qu.*88. *art.*5. *in corp.* „ Vovere PROPRIE est actus „ latriæ, seu RELIGIONIS „: e lo prova ivi di proposito. *Et art.*7. *in corp.* „ Solemnitas voti attenditur „ cundum aliquid SPIRITUALE, „ quod

nato al culto di Dio, e alla ſantificazione di chi profeſſa (1)?

Queſte idee Cattoliche, che ſono altrettanti principj ſempliciſſimi, e noti per ſe medeſimi al ſenſo comune dei fedeli, ben accorgevaſi il Trattatiſta, che non avrebbono laſciato entrare nell' animo di que' lettori, che foſſero veramente Cattolici, il ſuo paradoſſo; e perciò, avendo contraria la ragione, ſi è valuto dell'artificio, e a forza di ſtudiati preamboli, di epiſodj ricercati, e di obbiezioni propoſte a ſuo modo, è andato girando, e rigirando qua, e là, e frammiſchiando colla maggior diſſimulazione i ſuoi ſofiſmi, coperti, come potè meglio; luſingandoſi di potere in mezzo a tante tenebre da ſe ſparſe guidare i lettori dov' ei voleva. Quindi la dicerla di ventiquattro pagine, ch' ei fa ſopra

„ quod ad Deum pertineat, ideſt ſe„ cundum aliquam ſpiritualem bene„ dictionem, vel conſecrationem „. *Et ibid. ad* 1. „ Hujuſmodi ſolem„ nitas pertinet non ſolum ad homi„ nes, ſed ad Deum, inquantum ha„ bet aliquam ſpiritualem conſecra„ tionem, ſeu benedictionem, cujus „ Deus eſt auctor, etſi homo ſit mi„ niſter „.

(1) Idem 2. 2. *qu.*186. *art.*1. *in corp.* „ Antonomaſtice Religioſi di„ cuntur illi, qui ſe totaliter manci„ pant divino ſervitio, quaſi holo„ cauſtum Deo offerentes ... In hoc „ autem perfectio hominis conſiſtit, „ quod totaliter Deo inhæreat: & ſe„ cundum hoc Religio perfectionis ſta„ tum nominat „. Vedi anche *q.*184. *art.*5. *in corp.* Queſto gran Dottore, di cui mi ſo gloria di eſſere ammiratore, e diſcepolo, contro il Trattatiſta io cito con un piacere tutto particolare, per aver la conſolazione di confondere gli errori di coſtui colle dottrine di quel medeſimo Santo Dottore, co' teſti del quale, ora troncati, come vedremo a ſuo luogo, e ora mal inteſi, e peggio applicati, egli ha voluto inorpellare la moſtruoſità de' ſuoi paradoſſi.

queſta ſua *ſeconda Propoſizione*, è un vero laberinto di confuſione, e d' imbroglj; l' analiſi della quale perciò dee conſiſtere nell' andare eſtraendo da quella farragine di parole uno ad uno i di lui argumenti, e in eſaminarne con diligenza i fondamenti, e il valore; premettendo però in primo luogo la giuſta idea, e il vero ſtato della queſtione, che ſia come il filo di Arianna in queſto laberinto di ſconneſſioni, e come la pietra di paragone di sì fatti argumenti. E noi abbiamo la ſoddisfazione di proporre appunto lo ſtato della controverſia, più che colle noſtre parole, con quelle anzi del Sig. Talon giuriſconſulto Franceſe, colle quali egli da Avvocato generale la propoſe già al Parlamento di Parigi l' anno 1681. (1). *Quantunque*, ei diceva, *il Voto ſolenne abbia relazione e alla Chieſa, e allo Stato; ella è però coſa certa, che il principale del Voto ſi è il legame ſpirituale, e l' obbligazione di coſcienza; e che ciò, che riguarda gli effetti civili, n' è l' acceſſorio*. Or ella è coſa coſtante, e uno de' principj fondamentali della giuriſprudenza, che l'acceſſorio veſte la natura del principale. Dee dunque il Trattatiſta, ſe dagli effetti civili, o ſien temporali del Voto ſolenne, ha da inferire, che intorno all' età conveniente per far un tal Voto poſſa far leggi il Principe della civile Repubblica, dee, dico, o negare queſto principio, che l'acceſſorio ſiegua il

(1) Vedi ſopra *Preſaz. num.* VI., dove abbiamo nelle note traſcritto il paſſo in franceſe.

il principale, e col negarlo roveſciare da' fondamenti la giuriſprudenza; o, concedendo un tal principio, provare almeno, che nel Voto ſolenne gli effetti civili tengano luogo non di acceſſorio, ma di principale. Tutto quello, che fuori di queſti due punti egli ne poſſa dire, ſarà un parlare fuor di propoſito, un ciarlare all' aria ſenza conchiuder nulla, un multiplicar parole, non ragionare.

II. Ma egli, a cui non tornava a conto, che ſi prendeſſe la coſa del ſuo giuſto punto di veduta, volendo ingarbugliare i lettori, dopo di avere ſpeſe tre intere pagine in un lungo, e oltremodo intralciato epiſodio, alla fine propone la queſtione in queſta maniera (1): *Di che ſi tratta? Di ſapere, ſe poſſa il Re regolare l'età d' un contratto civile, e, come dicono i giuriſconſulti, d' un contratto* ſinallagmatico, *che colla profeſſione del Voto ſolenne tacitamente ſi forma fra i Religioſi, ed il Pubblico. Che coſa è mai queſto contratto? Dalla parte del Religioſo è, ch' egli s' obbliga verſo il Pubblico di rimanere eſcluſo da ogni ſorta di ſucceſſione, d' eſſere incapace di tutti gli atti, e di tutti i contratti civili, di non poterſi intrigare in niuna facenda ſecolareſca, e finalmente di vivere nel pubblico ſecondo tutte le regole, e gli ſtatuti del ſuo Ordine. E dall' altra parte il Pubblico s' obbliga verſo il Religioſo di mantenerlo libero da tutti i tributi, d' iſgravarlo dall' obbligazione di ſervire nel-*

(1) *Pag.*36. *e ſeg. ediz. di Nap., di Ven.* p.49. *e ſeg.*

le guerre allo Stato, di dispensarlo dall' amministrazione degli offizj pubblici, e di rovesciarne tutto sopra gli altri Cittadini il peso, d' esentarlo altresì da' Tribunali Secolari; e finalmente di fargli godere tutt' i diritti, i privilegj, e le immunità degli Ordini Regolari, ed Ecclesiastici.

III. Se per istar a vedere, com' egli tirasse innanzi, volessi io per poco menargli buono il suo supposto, che *colla professione del Voto solenne tacitamente si formi fra i Religiosi, ed il Pubblico* un tal *contratto*; ad ogni modo troppo gli resterebbe anco a fare prima di potere arrivar a conchiudere da questo contratto, che dunque abbia il Principe laico autorità di far leggi sull' età delle professioni. Per poter tirare una sì fatta conseguenza, farebbe di mestieri aver prima mostrato, che un tal civile contratto appartenga non all' accessorio, ma al principale della professione; ciò ch' egli non ha nemmen tentato di provare, nè si potrà provar mai in eterno, finchè sarà vero, che il voto solenne è essenzialmente, e principalmente un atto di religione, e una consacrazione della persona a Dio, e che di questa consacrazione altro non sono, che sequele secondarie, e accessorie, tutti gli effetti civili. Il peggio è però, che questo *contratto*, ch' ei sogna, *fra i Religiosi, ed il Pubblico*, non è poi altro, che una pura chimera non avente realità alcuna fuori del cervello di lui romanzesco; e che con tutto lo spauracchio della parola *final-*

lagma-

lagmatico ei non può gabbare chi lungi da lasciarsi sopraffare dal suono pellegrino di termini ricercati, ricerca anzi nelle parole le idee delle cose. Poteva aver detto in buon volgare, per farsi capir da tutti, un contratto commutativo, un contratto scambievole, o reciproco, senza affettare mistero per dar corpo all' ombre presso degl' ignoranti con un greciſmo, che non è in uso, e che comunque si trovi talvolta in libri di giurisconsulti, era però una pedanteria posto in un Trattatello volgare, che dovea girare per le mani di centinaja di persone, che tanto capivano il termine *Sinallagmatico*, quanto per avventura egli medesimo il Trattatista capiva, per cagione di esempio, l' *Omousìa*, benchè assai più nota tra' Teologi, che non è nota tra' Giurisconsulti la parola *Sinallagmatico*.

IV. Ho detto, essere questo contratto un sogno, e una chimera. In fatti qual documento, o qual pruova ne ha recata giammai o egli, o altri? Di tante migliaja di sì fatti contratti stipulati tra i Religiosi, ed il Pubblico, quante sono state le professioni solenni di Religiosi, e di Monache, dalla istituzione degli Ordini Regolari fino ad ora, come mai nè pur d' un solo non si è potuto trovar l' istromento? Ma egli ha detto, che un tal contratto si *forma tacitamente*; ed essendo tacito il contratto, non si può esigerne atto espresso. Alla buon'ora: nondimeno dei contratti taciti, se non si roga istromento, ne trattano però i Giurisconsulti, e i Teologi; gli uni,

uni, e gli altri de' quali, occupati a determinar i doveri della ſocietà, e della coſcienza, tanto hanno ſcritto d' ogni ſorta di contratti sì eſpreſſi, che taciti, che ſe ne formerebbe una biblioteca. Se dunque i doveri de' Religioſi verſo del Pubblico mentovati dal Trattatiſta, e gli obblighi del Pubblico verſo de' Religioſi, procedono da un contratto, che colla profeſſione ſi formi tacitamente tra loro; che vuol egli dire, che neſſuno ſinora nè Teologo, nè Canoniſta ha conoſciuto un tale contratto tacito, e non ne ha mai fatto menzione? Io per me non ne ho trovato veſtigio; e il Trattatiſta, che tanto abbonda di citazioni ſino a ſoggiugnerle a coſe le più ovvie, e le più triviali, pure non cita autore alcuno, il quale abbia ammeſſo, ovvero accennato ſoltanto un tal contratto, al quale egli ha voluto dare ſpaccio ſulla ſola ſua parola. E vogliam noi dire, che la gloria di avere ſcoperto nelle profeſſioni ſolenni un contratto, che neſſuno tra tanti valentuomini vi avea ravviſato, foſſe riſerbata dopo tanti ſecoli ad un uomo, il quale le maggiori ſue applicazioni aveſſe impiegate a comporre Romanzi? Diciamo la coſa, com'è: un Romanziere appunto vi ſi voleva per giuocar di cervello in punto sì ſerio, e per ripetere da un ſognato contratto i doveri de' Religioſi, e gli obblighi del Pubblico verſo di eſſi, procedenti in realtà e gli uni, e gli altri da principj aſſai più alti, e anteriori ad ogni umano contratto. Imperocchè non tutto quello, che debbono gli uomi-

uomini gli uni agli altri, ſe lo debbono in forza di contratto reciproco, o, per dirlo col Trattatiſta alla pedanteſca, *ſinallagmatico*: vi ſon dei doveri, che ſi fondano immediatamente nel jus o naturale, o divino poſitivo, i quali obbligano indipendentemente da ogni contratto, e i quali per neſſun contratto nè pur eſpreſſo ſi poſſono togliere: laddove all'oppoſito le ſcambievoli obbligazioni procedenti da contratto anche tacito accade che ſi tolgano, o perchè una delle parti manca dal ſuo canto ai patti, o perchè amendue le parti ſi accordano a ſciorre volontariamente il contratto, che volontariamente avevano ſtretto. Così, per eſempio, nel matrimonio interviene contratto tacito, per cui i conjugi danno a vicenda l'uno all' altro poteſtà ſul proprio corpo, e ſi obbligano ſcambievolmente a mantenerſi la fede conjugale; ma oltre a queſto contratto, vi è ancora il precetto divino poſitivo dell'indiſſolubilità del matrimonio, indipendente da qualſivoglia contratto umano. Quindi ſe uno de' conjugi rompe la fede maritale, reſta l'altro ſciolto dall' obbligazione di rendere il debito; e fuori anche del triſto caſo d'infedeltà, poſſono i conjugi di mutuo conſenſo, come tante volte è accaduto, per ſolo amore di maggior virtù, ſeparare il letto per ſempre, e obbligarſi anco, ſe vogliano, o uno di eſſi, o ambidue, con voto perpetuo di caſtità, rivocando così il contratto, per cui eranſi reciprocamente dati in balla l'un dell'altro: ma nè pel primo, nè pel ſe-

con-

condo caſo, non reſta ſciolto il matrimonio; nè può la moglie, vivente il marito, nè queſti, vivente quella, prender altro marito, o altra moglie. E perchè ciò? perchè, come abbiamo detto, la poteſtà reciproca ſu' corpi, richiede un contratto ſcambievole, il quale contratto, appunto perchè contratto, può diſcioglierſi o per l' infedeltà d' una delle parti, o pe 'l conſenſo di tutt' e due; ma l' indiſſolubilità del matrimonio, dipendendo immediatamente dal precetto divino, che la ſtabiliſce, non può venir meno nè per l' infedeltà, nè per la volontà degli uomini. Per ſimil modo, ſe i doveri del Religioſo di non intrigarſi in ſecolareſche facende, e i doveri del Pubblico verſo il Religioſo medeſimo di non eſiger da lui ſervizj ſecolareſchi, procedeſſero da uno ſcambievol contratto; ne ſeguirebbe, che, qualora un Religioſo mancaſſe a' ſuoi doveri, e in ſecolareſche facende s' impacciaſſe, il Pubblico ſarebbe in diritto di coſtrignerlo, per eſempio, a ſervire nelle guerre allo Stato, e ad amminiſtrare uffizj civili nella Repubblica; e che a vicenda, ſe il Pubblico foſſe il primo a violare i patti eſigendo dal Religioſo ſervizj ſecolareſchi, o negandogli *l' eſenzione da' Tribunali ſecolari, o i diritti, i privilegj, e le immunità degli Ordini Regolari, ed Eccleſiaſtici*, reſterebbe parimenti ſciolto il contratto, e diverrebbe il Religioſo padrone d' impacciarſi in contratti, e in uffizj ſecolareſchi, e capace di acquiſti proprietarj perſonali, a' quali avea rinunziato

ziato pe 'l *contratto tacito* intervenuto nella ſua profeſſione. E pure la coſa va tutt' all' oppoſto; poichè per quanto un Religioſo poſſa violare i doveri della ſua vocazione, ſino a ſtipulare contratti proprietarj, o anco peggiori; potrà ben il Pubblico dichiarar nulli tali contratti, come fatti da perſona non avente poteſtà di contrarre; ma non potrà giammai eſigere perciò da un tal Religioſo ſervizj ſecolareſchi nella guerra, nella mercatura &c.: e ſimilmente, ſe il Pubblico di un qualche paeſe ricuſaſſe di mantenere al Religioſo l' eſenzione da' Tribunali ſecolari, e il godimento de' diritti, privilegj, e immunità degli Ordini Regolari, ed Eccleſiaſtici, violando così eſſo Pubblico i ſuoi doveri verſo del Religioſo; non perciò il Religioſo diverrebbe capace di contratti perſonali, e di facende ſecolareſche. E' adunque falſo, che da un contratto *ſinallagmatico* tra il Religioſo, ed il Pubblico, proceda l' obbligazione, in cui ſi trovano, l' uno di non s' intrigare in ſecolareſche facende &c., e l' altro di eſentarlo dal ſervire nelle guerre allo Stato, e dall' amminiſtrazione degli uffizj pubblici &c.; e perciò tutto queſto contratto non è altro, che una chimera, ed un ſogno.

V. Ma quando dico, ch' è una chimera, ciò è il meno: eſſo è un aſſurdo de' più grandi. Imperocchè il Trattatiſta, e i traduttori, e i ſeguaci di lui, qual coſa intendono eglino quando dicono *il Pubblico*? Intendono eſſi il *Pubblico della Chieſa*, ovvero *il Pubblico*

dello

dello Stato ? *Ognuno confeſſa* (dice altrove (1) il medeſimo Trattatiſta), *che* , *eſſendo la Chieſa un corpo politico* , *e miſtico tutt' inſieme* ; *in quanto corpo politico ella non ha altro capo* , *che il Magiſtrato politico* ; *in quanto corpo miſtico* , *ella non ha altro capo* , *che la Poteſtà ſpirituale* , *cioè* , com' egli ſteſſo avea già detto dianzi (2), *il Papa* , *ch' è quella Poteſtà ſpirituale* , *a cui il Figliuolo di Dio* , *ch' è il vero capo della Chieſa* , *ne ha dato il Vicariato*. Per verità una tal diſtinzione , così propoſta , non è punto eſatta , perocchè diſtingue *la Chieſa* in due maniere di corpi , *politico* , e *miſtico* , quando il *politico* non è propriamente parte della Chieſa , anzi è una coſa diverſa affatto , e diſtinta da eſſa , talmente che la Turchìa per cagione di eſempio , la Moſcovia , l' Inghilterra , ſono altrettanti corpi *politici* , eppure non hanno che far colla Chieſa , dalla quale il primo è affatto ſtraniero , il ſecondo , e il terzo ne ſono ſeparati già da gran tempo : laonde , a parlar giuſto , dovea egli dire , che ogni fedele è membro di due diverſi corpi , uno politico , o civile , a cui

(1) *Traité de l' autorité des Rois touchant l' adminiſtration de l' Egliſe part.* II. *Diſſert.* I. *p.* 186. *& ſuiv. à Londres* 1754. „ Tout le mond convient , par exemple , que l' Egliſe étant un Corps politique , & myſtique tout enſemble ; en tant que Corps politique , elle n' a point d' autre Chef, que le Magiſtrat politique ; en tant , quæ Corps myſtique, elle n'a point d'autre Chef, que la puiſſance ſpirtuelle „.

(2) *Avant-propos p.* 3. „ Conſidérant l'Egliſe comme un Corps myſtique , ſon chef eſt le Pape ; c'eſt-à-dire , cette Puiſſance ſpirituelle, à qui le Fils de Dieu , qui en eſt le véritable Chef , en a commis le Vicariat „ .

a cui appartiene come cittadino ; l' altro Criſtiano Cattolico , a cui ſpetta in quanto fedele : ovvero col Concilio VI. di Parigi tenuto nel 829. (1) , che il corpo della Chieſa , uno , e ſolo , abbraccia due ſomme Poteſtà , la Sacerdotale , e la Regia de' Sovrani Cattolici ; quella eſſenziale , propria , iſtituita per governare la Chieſa ; queſta accidentale , addittizia , aggiunta per ſoſtenere colla forza il governo de' Sacerdoti . Ma ſenza fermarci più a lungo a rilevare la confuſione d' idee in un tal uomo , che ſcriſſe di materie , ch' ei non capiva , e l' improprietà delle di lui eſpreſſioni , come quella del *corpo miſtico* contrappoſto al *politico* , quaſi che in quella guiſa , che corpo miſtico di Gesù Criſto ſi chiama la Chieſa per diſtinguerla dal corpo vero , e fiſico del medeſimo noſtro Signore , compoſto di carne , e di oſſa , così il corpo *politico* , o civile , foſſe un corco fiſico , e reale , compoſto pur d' oſſa , e di carne , onde *miſtico* ſi aveſſe a chiamare il corpo formante l' altro membro della diviſione ; laſciando , dico , tali coſe , qui ci baſti aver notati due diſtinti corpi di ſocietà , o ſien due diverſi *Pubblici* , l' uno *Civile* , o politico , l' altro di *Religione* . Domando io ora : con quale di queſti due *Pubblici* pretende il Trattatiſta che formino tacitamente i Religioſi contratto *ſinallagmatico* nella lor profeſſione ? Non certamente con quello , il quale non ha altro capo , che la Poteſtà ſpirituale ; ma

(1) *Lib. I. cap. III. tom. IV. Concilior. edit. Pariſ. an. 1714. col. 1197.*

ma bensì con quello, che non ha altro capo, che il Magiſtrato politico; sì perchè la *Propoſizione*, a cui riferiſce il Trattatiſta un tal contratto, ſi è, che *il Re*, cioè l' unico capo del corpo politico, *è ſovrano legislatore nelle coſe temporali del ſuo Regno*; sì ancora, perchè, ſe il contratto ſi faceſſe tra' Religioſi, e quel Pubblico, di cui è unico capo la Poteſtà ſpirituale, nulla ſe ne potrebbe inferire a favore dell' altro Pubblico avente altro capo; e sì finalmente, perchè gli *atti*, e *contratti civili*, *le faccende ſecolareſche*, *i tributi*, *le guerre &c.*, che ſono la materia del contratto eſpreſſa dal Trattatiſta, appartengono appunto al Pubblico del corpo politico, non al Pubblico del corpo ſpirituale. Or bene. Tra il corpo ſpirituale, e il corpo politico, paſſa, tralle altre, queſta gran differenza, che, laddove il corpo ſpirituale non è, nè può eſſere, che uno ſolo, avente un ſol capo, ch' è il Papa, talchè chiunque non iſtà ſotto un tal capo, riman ſeparato dalla unione di queſto corpo ſpirituale, perchè è carattere eſſenziale, intrinſeco, neceſſario della Chieſa l' eſſere *Una*, e *Cattolica*, cioè univerſale, onde ſiegue, che chiunque riconoſce un tal capo, appartiene, in qualunque parte del mondo ei ſi trovi, a queſto *uno*, e *univerſal* corpo ſpirituale: all' oppoſto i corpi politici ſono molti, e tanti, quanti ſono i diverſi Stati aventi proprio Magiſtrato politico ſovrano, e indipendente, e diſtinto da quello d' altrui. Tra' quali Stati diſtinti, e di-

diverſi tutto ciò, che vi ha, di comune, naſce da principj ad ogni volontario ſtabilimento di qualunque particolare corpo politico ſuperiori, quali ſono il diritto della natura, e delle genti, e i doveri della Religione; laonde i Turchi, per eſempio, ſi riconoſcono anch' eſſi obbligati a oſſervare il diritto naturale, e delle genti, come vi ſi riconoſcono obbligati i Criſtiani; e i Criſtiani non ſolo Cattolici, ma anco eretici, ſi confeſſano tenuti a tutto ciò, che riconoſcono eſſere per la Religione Criſtiana impoſto. Ma tutto ciò, ch' è preſcritto dal diritto naturale, e delle genti, e dalla Religione rivelata, ſiccome è comune a tutti i differenti Stati politici, e a tutti quelli riſpettivamente, che la Religione rivelata profeſſano; così è anco antecedente, e ſuperiore ad ogni umano contratto. All' oppoſto i doveri procedenti da contratto, non obbligano, ſe non i contraenti; e per quanti contratti poſſano fare tra loro, per eſempio, la Moſcovia, e la Francia; gli altri Stati, ſiccome corpi politici da ſe, e indipendenti, e aſſoluti, non vi ſaranno tenuti in conto alcuno, ſe non entrino volontariamente anch' eſſi negli ſteſſi contratti. Per la ragione medeſima i contratti ſtabiliti, per eſempio, tra il Pubblico della Francia, e i negozianti dello ſteſſo Regno, non inducono obbligazione alcuna tra il Pubblico della Spagna, e i negozianti di eſſa, ch' è corpo politico diſtinto, e da ſe. Ripiglio io ora: poichè i doveri de' Religioſi, mentovati dal Trattatiſta, e le obbligazioni

del Pubblico verſo di eſſi, naſcono, ſecondo lui, da un *contratto* ſinallagmatico, che per la profeſſione ſolenne tacitamente ſi forma tra il Pubblico, e il Religioſo; e queſto Pubblico contraente col Religioſo, è, parimenti ſecondo lui, come abbiamo veduto, il *Pubblico politico*, il quale è proprio d'ogni Stato, e non obbligato a' contratti degli altri Stati: dunque i doveri riſultanti da un tal contratto sì nel Religioſo, che nel Pubblico politico, obbligano a vicenda i Religioſi con quel Pubblico politico, preſſo di cui profeſſano, e con cui contraggono; non cogli altri Pubblici politici non aventi che fare con eſſo: e obbligano il corpo politico con quei Religioſi, che con eſſo hanno contratto, non cogli altri Religioſi appartenenti ad altri corpi politici diſtinti da eſſo, e ſeparati. Dunque i Religioſi, che hanno fatta la ſolenne profeſſione in Francia, ſe in appreſſo paſſino in Iſpagna, o in Germania, col Pubblico de' quali paeſi non hanno eſſi fatto contratto alcuno, potranno quivi ſenza ſcrupolo impacciarſi in facende ſecolareſche: e il Pubblico della Spagna, o di quello Stato della Germania, dove ſi ſaranno portati, non eſſendo entrato nel contratto fatto da eſſi col Pubblico del loro paeſe, potrà lecitamente eſiger da loro ſecolareſchi ſervizj. Ed ecco per miracolo della prodigioſa giuriſprudenza del Sig. Butignì, mutati ſenz' alcuno ſcrupolo di coſcienza, e ſenz' altra fatica, che quella di paſſare da uno Stato all' altro, anzi per avventura ſenza nep-

neppur prenderſi queſta briga, dove accada, che un Sovrano ſoggioghi colla forza dell' armi un paeſe già ſoggetto ad altro Sovrano, ecco, dico, mutati tutt' a un tratto i *Religioſi* profeſſi in altrettanti *Secolari*, capaci di *tutti gli atti, e contratti civili*, non più obbligati *a viver in pubblico ſecondo le regole, e gli ſtatuti del loro Ordine*, ſottopoſti *a' tributi*, e a *ſervire nelle guerre alla Stato*; incaricati *di uffizj pubblici*, e ſoggetti a' *Tribunali ſecolari*, e privi di *tutt' i diritti, privilegj, e immunità degli Ordini Regolari, ed Eccleſiaſtici*. Anzi, poichè la ſuſſiſtenza de' contratti ſcambievoli dipende dalla volontà delle parti, e potendoſi di reciproco loro conſenſo rivocare il contratto già fatto; perciò, ſenza abbandonare la patria, e fuori anco del caſo di conquiſta, potranno il Religioſo, ed il Pubblico, ſempre che loro piaccia, ſciorre di ſcambievole conſentimento il contratto già ſtretto tra loro, e rifarlo poi di nuovo, ſe vorranno, e nuovamente disfarlo tante volte, quante lor piacerà, multiplicando ſenza termine i miracoli di queſta nuova giuriſprudenza. Metamorfoſi in vero meravigliosa della repubblica Butigniana, dove in virtù di due ſole parole, *contratto ſinallagmatico*, e nulla più, ſi poſſono far vedere, ſempre che vogliaſi, a turbe intere coloro, che pocanzi da' pergami in abito religioſo ſolevano predicar il Vangelo, mutati (per dar loro impiego adattato allo ſtudio di eloquenza da eſſi già fatto) in altrettanti Avvo.

cati nei tribunali, e, se non tutti, alquanti però di essi sulle pedate del Sig. Butignì diventar successivamente *Maîtres de Requêtes*, e Intendenti di Provincie; colla spada al fianco, e col bastone, o colla picca in mano alla testa di compagnie, di reggimenti, e talvolta d'interi eserciti, gli Abati, i Priori &c., divenuti per l'incantesimo di quelle due parole magiche Capitani, Colonelli, Generali &c., e tutto ciò (per non diffondermi nell'enumerazione degli altri uffizj secolareschi) senza il menomo scrupolo di coscienza, perchè in virtù del discioglimento reciproco di un contratto anteriore, e perciò legittimamente, e giustamente. Ho voluto far sentire ai lettori il ridicolo del sistema del Trattatista; benchè, a dir vero, assai più che a riso, muova anzi a sdegno una giurisprudenza di tal natura, degna di essere insegnata in Turchia, o in Ginevra; nè si possa senza orrore ravvisar nelle assurde conseguenze di un tal contratto chimerico proposta qual cosa innocente, e lecita, la più mostruosa profanazione di persone co' voti solenni a Dio consecrate. Io sono persuaso, che molti degli Avversarj non ammetteranno mai tali conseguenze; nè li reputo giunti a quest'eccesso di empietà, e di cecità: vedo però, che da' loro principj necessariamente vengono queste conseguenze, e parmi di averlo mostrato abbastanza: ad essi ora, se non vogliano ammetterle, incombe di far vedere, che tali assurdi non seguano da quel capriccioso contratto. Ma se

ciò

ciò moſtrare non poſſono (come no'l poſſono certamente), rigettino dunque il medeſimo ſuppoſto contratto, e lo rigettino non ſolo come chimerico, ma come involvente altresì moſtruoſi aſſurdi; ch' è quello, ch' io mi era propoſto a provare.

Un ſolo ſcampo vi ha in apparenza, per cui poſſano luſingarſi di ſcanſare le accennate conſeguenze, cioè il dire, come in fatti dice poco dopo il Trattatiſta, che il Religioſo pe 'l voto ſi obbliga riſpetto a Dio, e per la ſolennità del Voto contrae obbligazione col Pubblico; onde pare, che ſiegua, che, tolta anche l' obbligazione contratta col Pubblico, ſuſſiſta nondimeno l' altra contratta con Dio; e perciò reſtar ſempre ne' Religioſi l' obbligo di non profanare con impieghi ſecolareſchi la ſantità della lor profeſſione. Tra poco, a ſuo ſuo luogo, metteremo nel ſuo giuſto lume queſta diſtinzione di obbligazioni, e la faremo ſcorgere tal quale ella è: qui trattanto ſe ſi voglia diſſimularne la falſità, anzi menarla anco buona, ad ogni modo forza è, che rimanga preſo il Trattatiſta in queſta medeſima grettola, per cui penſava fuggirſene. Imperocchè, ſe il Religioſo, quantunque ne' caſi indicati diſobbligato verſo quel Pubblico, con cui o non ha mai fatto, o ha poi ſciolto il contratto, è nondimeno obbligato a Dio per ragione del Voto: il Pubblico certamente, non avendo eſſo fatto il Voto, ſarà libero affatto da qualſivoglia ſomigliante obbligazione. Potrà dunque ne' caſi

indicati il Pubblico (fuori anche de' particolari casi di necessità, de' quali parleremo altrove, e i quali non entrano nella presente ipotesi, che tutta si fonda ne' diritti ordinarj del Pubblico sopra i Cittadini, e de' comuni doveri de' Cittadini verso del Pubblico) potrà, dico, il Pubblico stesso, siccome esente da obbligazione e di contratto, e di voto, valersi, secondo il sistema del Trattatista, del suo diritto esigendo dal suddito Religioso tutti que' servizj secolareschi, che può esigere dagli altri Cittadini; e, ricusando il Religioso di prestare tali servizj, avrà esso Pubblico diritto di costrignervelo colla forza in tutti que' casi, ne' quali può costrignere il restante de' Cittadini. Sussistono adunque per parte del Pubblico le assurde conseguenze del contratto sinallagmatico esposte di sopra; e gli Avversarj non le possono scansare con tutta l' obbligazione del Religioso verso Dio, distinta dall' obbligazione verso il Pubblico. Ma vi è di più. Imperocchè, domando io agli Avversarj medesimi, che avrà egli a fare il Religioso professo, qualora il Pubblico, valendosi del suo diritto, esiga da lui servizj secolareschi, e voglia costrignervelo, se sia duopo, anco a forza? Ubbidirà egli agli ordini del Pubblico, e cederà alla forza? Ma come, s' egli ha contratta con Dio una obbligazione inviolabile, che ne lo impedisce? Dovrà dunque costantemente resistere, perchè, come risposero già a' Magistrati gli Apostoli (x), *obedire oportet magis Deo, quam hominibus*;

(x) *Act.* v. 29.

e do-

e dovrà piut toſto ſoffrire tutta l' indignazione degli uomini, che incorrere, col renderſi prevaricatore, quella di Dio. Ecco dunque nella repubblica Butigniana il Pubblico eſigente dal Religioſo coſe, che queſti per l' obbligazione contratta con Dio non può fare ſenza peccato, e prima che far le quali, dee anzi ſoffrir l' eſilio, e la morte; ch' è quanto dire, rinovati nel ſeno medeſimo della Chieſa i tempi delle perſecuzioni: con queſto ſolo divario, che ne' tempi antichi i perſecutori erano infedeli, ed illecitamente eſigevano ciò, che non potea lecitamente farſi da' Criſtiani; laddove nel caſo noſtro con un nuovo, e più ſtupendo prodigio di giuriſprudenza, e di teologia, ciò, che il Religioſo non può fare lecitamente, lecitamente, e di pien diritto potrà da lui eſiger il Pubblico; e la coſtanza del Religioſo a non violare l' obbligazione con Dio contratta pe 'l voto, punirà legittimamente, e con tutta giuſtizia un Pubblico Criſtiano Cattolico. Il paradoſſo può egli eſſere più moſtruoſo? Se poi vogliano gli Avverſarj, che al Pubblico eſigente, nel caſo propoſto ſecondo il loro ſiſtema, ſecolareſchi ſervizj, debbano i Religioſi, non già reſiſtere, ma ubbidire; ecco dunque i Religioſi ſteſſi, a richieſta del Pubblico, divenuti Avvocati, Soldati, Finanzieri, Mercatanti, e tutto quello, che ſi vorrà; e così con tutta la diſtinzione delle obbligazioni verſo Dio, e verſo il Pubblico, ricadranno eſſi Avverſarj, vogliano, o non vo-

gliano, nelle medeſime aſſurde-conſeguenze, che con una tal diſtinzione ſi luſingavano di ſcanſare.

VI. In ſomma, girino eſſi, e rigirino quanto piacerà loro, urteranno in aſſurdi ſempre maggiori, ſinchè, rigettato onninamente il contratto finto a capriccio tra i Religioſi, e il Pubblico, non ſi appiglieranno alla vera origine di que' doveri sì de' Religioſi, e sì del Pubblico, che il Trattatiſta, ſenza capire quanto grande ſpropoſito ei ſi diceſſe, attribuì ad un contratto. Or la vera origine, e il vero principio di tali doveri, ſi è queſto, che (come prova di propoſito San Tommaſo (1) trattando del voto ſolenne) nella ſolenne profeſſione il Religioſo, coll' intervento del miniſtero della Chieſa, rinunziando per ſempre al ſecolo, e alla propria volontà, e obbligandoſi a ſtato di perfezione, viene a reſtar *ipſo facto* conſecrato a Dio (2); onde naſce

(1) S. Thom. 2. 2. *q.* 88. *art.* 7.

(2) *Ib. in corp. art.* „ Solemnitas „ voti attenditur ſecundum aliquid „ ſpirituale, quod ad Deum pertinet, ideſt ſecundum aliquam ſpirituálem benedictionem, vel conſecrationem, quæ ex inſtitutione Apoſtolorum adhibetur in profeſſione certæ regulæ . . . Voti ſolemnitas „ adhibetur . . . in profeſſione certæ „ regulæ, quando per abrenunciationem ſeculi, & propriæ voluntatis, aliquis ſtatum perfectionis aſſumit „. *Et ibid. ad* 1. „ Hujuſmodi ſolemnitas pertinet non ſolum ad homines, ſed ad Deum, „ inquantum habet aliquam ſpiritualem conſecrationem, ſeu benedictionem, cujus Deus eſt auctor, „ etſi homo ſit miniſter, ſecundum „ illud Numer. 6. *Invocabunt nomen meum ſuper filios Iſrael, & ego benedicam eis* „. *Et ad* 2. „ Cum quis vovet aliqua particularia opera, ſicut aliquam peregrinationem, vel aliquod ſpeciale jejunium, tali voto non congruit ſolemnitas; ſed ſolum voto, quo aliquis TOTALITER ſe ſubjicit divino miniſterio, ſeu famulatui „. E *ad* 3. ripete, eſſere la ſolennità di tali voti *ſpiritualem, & divinam*.

ſce neceſſariamente sì nel Religioſo, che nel Pubblico, il dovere di religione di non profanare in uſi ſecolareſchi, i quali o per ſe ſteſſi, o per le lor circoſtanze ſi oppongano alle obbligazioni contratte colla profeſſione, la di lui perſona a Dio conſecrata: il qual dovere di religione è di aſſoluto diritto, e perciò indipendente da ogni umano contratto, non altrimenti, che l' indiſſolubilità del Matrimonio. Imperocchè ſiccome è ſcritto (1): *Quod Deus conjunxit, homo non ſeparet*: così è ſcritto (2) pure: *Quidquid ſemel fuerit conſecratum, Sanctum Sanctorum erit Domino*. Oſſerva S. Tommaſo (3), che ſiccome neſſuna Poteſtà nè pur Eccleſiaſtica può fare, che una coſa conſecrata a Dio, ancorchè inanimata, perda la conſecrazione, come, per eſempio, che un calice conſecrato, ſinchè mantiene l' eſſer di calice, laſci di eſſere conſecrato; così molto meno può fare, che un uomo conſecrato a Dio, ceſſi, mentre vive, di eſſere conſecrato. La conſecrazione dunque del Religioſo al ſervizio di Dio, fatta nella ſolenne profeſſione, durando neceſſariamente per tutto il tem-

(1) *Matth.* XIX. 6.

(2) *Levit.* *uls.* 28.

(3) *Sec. ſec. q.* 88. *art.* II. *in corp.*

„ Sicut habetur Levitici ultimo, illud, quod ſemel ſanctificatum eſt „ Domino, non poteſt in alios uſus „ commutari. Non autem poteſt „ facere aliquis Eccleſiæ Prælatus, „ ut id, quod eſt ſanctificatum, „ ſanctificationem amittat, etiam „ in rebus inanimatis. puta quod calix conſecratus, deſinat eſſe conſecratus, ſi maneat integer. Unde multo minus poteſt hoc facere „ aliquis Prælatus, ut homo Deo „ conſecratus, quamdiu vivit, conſecratus eſſe deſiſtat „.

tempo del di lui vivere, s' egli ſi volgerà a coſe ſecolareſche oppoſte ai doveri della ſua profeſſione, profanerà la ſua perſona conſecrata già tutta a Dio; e ſe il Pubblico pretenderà da lui ſervizj ſecolareſchi di tal natura, ſarà ciò lo ſteſſo, che voler ſimilmente profanare la di lui perſona; il che ſarebbe un ſacrilegio, oppoſto direttamente alla religione, all' oſſervanza di cui tutti, anche il Pubblico, e il Sovrano, ſono obbligati per diritto naturale, e di vino, ſuperiore ad ogni umano contratto, e non mutabile per la volontà degli uomini. Che ſe alcuno chiedeſſe, poichè la profeſſione ſolenne importa conſecrazione della perſona a Dio, ſe poſſa il ſuddito conſecrarſi a Dio ſenza il beneplacito del Sovrano, e ſe abbia diritto il Sovrano di proibire ſino all' età, che a lui piaccia, una tale conſecrazione, o dedicazione de' ſuoi ſudditi; ſi compiaccia egli di aſpettare l' Analiſi della ſeguente *Propoſizione III.*, e della *ſeconda Parte* altresì del Trattato, dove il Trattatiſta ha riſerbato di propoſito un tal punto, diverſo dal punto di queſta *Propoſizione II.*, nella quale ſi cerca, ſe abbia il Principe laico diritto alcuno ſull'età delle profeſſioni, non per cagion della conſecrazione, o ſia della mutazion dello ſtato, ma bensì per ragion *delle temporalità* anneſſe alla profeſſione; il primo ſaggio delle quali temporalità collocò il Trattatiſta nel contratto ſinallagmatico, che ora ſtiamo eſaminando, e il quale abbiamo moſtrato eſſere chimerico, capricciоſo, aſſurdo;

e fal-

e falsamente aver egli attribuito a contratto ciò, che assolutamente procede da un dovere di religione, e dal diritto comune Cattolico.

VII. Ma il più bello si è, ch' egli stesso il Trattatista ha poi confessata questa verità nel suo Trattato *dell' Autorità de' Re nell' amministrazione della Chiesa*, cioè in quel libro medesimo, in cui vedemmo di sopra (1) aver egli stesso smentito tutto quanto in questo Trattato *Dell' età de' Voti* avea prima scritto contro la canonicità del Concilio di Trento, e l' accettazione de' decreti di esso inseriti nelle Regie Ordinanze. Come nel detto suo ultimo libro prese egli a sostenere un altra novità, che gli bisognava inorpellare in qualche maniera, il che non avrebbe potuto fare, se in tutti i punti incidenti avesse parlato senza cautela; perciò ebbe a confessare alcune verità, le quali, trattando dell' età de' Voti, avea negate: ed è un peccato, che dopo questo Trattato *Dell' età de' Voti* non abbia egli composte altre Opere Canoniche, che la sola testè mentovata; poichè se ne avesse scritte tre, o quattro, probabilissimamente avremmo passi di lui medesimo da opporre a tutti quanti gli errori di questo suo, anzi che Trattato, piuttosto Romanzo dell'età de' Voti. Ma prevalghiamoci pure di quelli, che nell' unica suddetta posteriore sua Opera ci ha somministrati. Ivi dopo di aver egli detto, che

(1) *Pag.* 109. *e seg.*

che *le* (1) *eſenzioni dai ſuſſidj, e dagli altri pubblici peſi, dai quali ordinariamente il Re diſpenſa le Comunità Religioſe, dipendono puramente dal Re*, cioè dal di lui arbitrio; ſoggiugne immediatamente così: *dico, le Comunità Religioſe, perchè quanto a' ſemplici RELIGIOSI IN PARTICOLARE, eſſi ne SONO ESENTI non per privilegio, ma PER DIRITTO COMUNE*. Potea egli dirlo più chiaramente, o in termini meno equivoci? Dai ſuſſidj, e degli altri pubblici peſi, o tributi che vogliam dire, *i Religioſi particolari ſono eſenti per diritto comune*? Dunque voi ſtabiliſte un falſo principio allorchè nel Trattato *Dell'età de' Voti* ripeteſte una tal eſenzione, non già dal diritto comune, ma tutt' all' oppoſto da un contratto, e contratto ſinallagmatico, per cui dal canto ſuo *il Pubblico s' obblighi verſo il Religioſo di mantenerlo libero da tutt' i tributi*. Con queſta ſola di lui contraddizione, ch' è sì palpabile, io me la ſarei potuta sbrigare, ſenza dilungarmi a moſtrare l' inſuſſiſtenza, e l' aſſurdità di quel ridicoloſo contratto; ma ha voluto moſtrarla di propoſito, acciocchè

(1) *Traité de l' autorité des Rois touchant l' adminiſtration de l' Egliſe part.* II. *Diſſert.* IV. *p.*367. *à Londres en* 1754. „ Les immunités des „ ſubſides, & des autres charges pu„ bliques, dont le Roi diſpenſe „ d'ordinaire les Communautés Re„ ligieuſes, dépendent purement du „ Roi; je dis les Communautés Re„ ligieuſes, car pour les ſimples Re„ ligieux en particulier, ce n'eſt pas „ par privilége qu'ils en ſont exem„ pts, c' eſt DE DROIT COM„ MUN, parce qu' étant morts au „ monde par leur profeſſion, ils ne „ ſont plus nombre parmi les Ci„ toyens „.

chè ognuno poſſa toccare con mano, che di queſti due di lui paſſi contraddittorj, che fanno a calci l' uno coll' altro, il falſo è quello del ſognato contratto, e quello del diritto comune il vero.

VIII. Nondimeno da imbroglione ch' egli era, ſiccome colui, che ſcriveva a caſo ſenza capir le materie, nè pure la verità ſapea dire ſenza meſcolarvi degli ſpropoſiti: quindi, come nel paſſo da noi recato di ſopra, dov' ei diſtinſe dalla Chieſa la civile Repubblica, meſchiò le improprietà, e la confuſione, che rilevammo pocanzi; così qui nel paſſo ora traſcritto, nel tempo ſteſſo, che dice con verità, l' eſenzione de' Religioſi particolari dai tributi procedere dal diritto comune, ne allega queſta falſa ragione, *perchè per la loro profeſſione eſſendo eſſi morti al mondo, non fanno più numero tra' Cittadini* (1). Vi è gran differenza tra il dire, che i Religioſi pe'l voto ſolenne di povertà fatto nella lor profeſſione ſi ſono ſpogliati per ſempre d' ogni dominio e proprietà perſonale; onde ſiegue, che, per diritto comune non potendoſi eſiger tributo da chi non ha, nè può avere coſa alcuna di ſuo, i Religioſi particolari vengono perciò ad eſſere appunto per diritto comune eſenti da ogni tributo, ciò ch' è veriſſimo; e il dire, che i Religioſi perciò ſono eſenti di diritto comune da i tributi, *perchè per la loro profeſſione eſſendo morti al mondo, non fanno più numero tra' Cittadini*, Al-

(1) Vedi la nota antecedente.

Altro è *l' eſſer morto al mondo*, cioè alle brighe del ſecolo, atte di lor natura a riempiere di vane ſollecitudini il cuore umano già guaſto pe'l peccato originale, e a diſtrarre l' uomo dall' amore di Dio all' amore diſordinato delle creature, la qual alienazione dalle mondane coſe coſtituiſce il carattere della profeſſion religioſa (1); e altro è il *non fare più numero tra' Cittadini*, come ſe il Religioſo non più apparteneſſe alla ſocietà umana, o come ſe la ſocietà conſiſteſſe preciſamente nella ſola ſcambievole comunicazione de' pericoli del ſecolo, a' quali per la profeſſione loro i Religioſi, appigliandoſi al conſiglio di Gesù Criſto, ſi ſono ſottratti. Anche San Paolo era morto al mondo, perocchè come Apoſtolo *intelligitur vovisſe pertinentia ad perfectionis ſtatum, quando Chriſtum, relictis omnibus, ſecutus eſt* (2); e talmente era morto al mondo, che potè dire, *mihi mundus crucifixus eſt, & ego mundo* (3): e nondimeno tanto fu lontano dal creder per queſto di non fare più numero tra' Cittadini, che anzi e appreſſo i Magiſtrati della Città di Filippi (4), e in Geruſalemme appreſſo il tribuno Claudio Liſia (5), allegò coſtantemente la ſua cittadinanza Romana, e ſe la fece valere per non eſſere maltrattato. Se aveſſe avuto il Trattatiſta punto punto di

(1) S. Thom. 2. 2. *q.* 184. *art.* 5. *in corp.*, *& q.* 186. *art.* 1. 3. 4. 5. 6.
(2) Idem 2. 2. *q.* 88. *art.* 4. *ad* 3.
(3) *Galat.* VI. 14.
(4) *Actor.* XVI. 37. *ſeqq.*
(5) *Actor.* XXII. 25. *ſeqq. & XXIII.* 27.

di giudizio, e di dottrina, avrebbe facilmente avvertito, che nel numero de' Cittadini ſono compreſi non ſolo i capi di famiglia, e i poſſidenti, ma i figli minori ancora, non aventi uſo legale della volontà propria, e ſottopoſti a quella de' genitori, o de' tutori; e i poveri altresì, che nulla poſſiedono, e quegli, che non ſono legati col matrimonio, anzi, per ſervirmi dell'eſempio accennato da Gesù Criſto (1), quegli pure, che ſono fiſicamente incapaci di contraerlo; laonde comſarebbe ſciocchezza l' eſcludere dal numero de' Cittadini tali perſone; così eſſerlo parimenti l' eſcluderne i Religioſi per queſta ragione, che, alla diſpoſizione de' Superiori loro ſoggettatiſi, alla volontà propria, e alla proprietà perſonale d' ogni dominio, e alla procreazione di prole hanno ſpontaneamente (nel che conſiſte il loro eſſer morti al mondo) rinunziato; quaſi che l'uſo aſſoluto del libero arbitrio, e il poſſeder beni proprj e e l' avere, o il cercare di aver figliuoli, foſſero il coſtitutivo eſſenziale del Cittadino, o almeno condizioni neceſſarie per non perdere la cittadinanza, che l' uomo acqui-

(1) *Matth.* XIX. 10. *ſeqq.* „ Dicunt „ ei [Jeſu] diſcipuli ejus, ſi ita eſt „ cauſa hominis cum uxore, non „ expedit nubere. Qui dixit illis, „ non omnes capiunt verbum illud „ [il Sig. Butignì fu tra quei *non omnes*; e non contento di non aver egli capito *verbum illud*, ſoffriva di mal animo, che lo capiſſero altri], „ ſed „ quibus datum eſt. Sunt enim eu„ nuchi, qui de matris utero ſic na„ ti ſunt; & ſunt eunuchi, qui facti „ ſunt ab hominibus; & ſunt eunu„ chi, qui ſeipſos caſtraverunt pro„ pter regnum cælorum. Qui poteſt „ capere, capiat „.

acquiſta nella ſua patria col naſcere . Molto più ancora avrebbe egli potuto , e dovuto avvertire , che , dipendendo principaliſſimamente lo ſtato della civile Repubblica dalla conſervazione , e dall' oſſervanza della Religione ; per la qual coſa tutti coloro anco tra' gentili , i quali trattaron dell' arte di ſtabilire , e di ben governare Repubbliche , particolariſſimo penſiere ſi preſero di ciò , che alla religione apparteneva ; e quello , che per un principio naturale malamente applicato all' idolatria oſſervarono vanamente i legislatori gentili , verificandoſi unicamente nella Religione Criſtiana Cattolica , nella quale una e ſola ſi adora con legittimo culto il vero Iddio , e inſegnanſi ſenza meſcolanza di errori le regole del retto vivere , e virtuoſo operare ; potea, diſſi , e dovea anzi avvertire il Trattatiſta , che o gli era duopo rigettar da Deiſta il culto Cattolico , e la Religion rivelata , o confeſſare , che l' iſtituto de' Religioſi , per cui vengono eſſi a morire al mondo , eſſendo uno de' modi più perfetti di praticare le maſſime della medeſima Religion rivelata , viene a recare alla civile Repubblica grandiſſima utilità ; e tanto eſſer lungi dal vero , che non faccian numero tra' Cittadini coloro , che tale utilità recano alla Repubblica , che anzi tengono eſſi tra' Cittadini un rango particolare di merito , e di dignità . In fatti o ſi conſiderino quegli Ordini Regolari , che la ſola vita contemplativa profeſſano , o ſi riguardino quegli , che abbracciano anco l' attiva , i

qua-

quali sono in assai maggior numero; i primi coll'esempio edificano i loro Concittadini, e colle loro mortificazioni, e preghiere implorano dì, e notte sullo Stato civile le benedizioni del Cielo (facendo duopo, per non riconoscere il vantaggio, che essi apportano alla Repubblica, o di negare cogli empj, che dipenda la felicità, o la calamità degl' Imperj dalla provvidenza di Dio; o di negare almeno, che vagliano a impetrare da Dio misericordia, e pietà verso i cattivi le orazioni de' buoni, ciò che sarebbe un errore contrario alla Fede Cattolica): e i secondi non solo coll'esempio, e colle preghiere, ma colle funzioni altresì del ministero, colle prediche, colle scuole &c. e istruiscono la gioventù nelle scienze, e nella pietà, cioè a dire, formano Cittadini atti a ben servire lo Stato, e a mantenerne il buon ordine; e ad ogni genere, e condizion di persone insegnano i loro doveri siccome verso Dio, così verso gli uomini, onde dipende il buon ordine appunto, e la felicità delle famiglie, della Città, e di tutta la Repubblica; e per mille maniere gli esortano, e gli animano, e in privato, e in pubblico, e co' scritti, e colla voce, ad adempierli colla maggiore puntualità, ed esattezza. E che? coloro adunque, che tutto dì si adoprano a mantenere nella società umana il culto di Dio, l' innocenza, la pace, la tranquillità, la giustizia, che sono i primi beni della Repubblica, e come le basi della pubblica felicità, non avranno ad esser con-

tati nel numero de' Cittadini, malgrado tanti, e sì importanti servizj, ch' eglino rendono alla stessa Repubblica; anzi per questo motivo appunto, perchè a renderle tali servizj si sono abilitati colla rinunzia della propria volontà, degli agi, e de' piaceri mondani, perciò avranno a non contarsi tra' Cittadini; e Cittadini trattanto, a confronto loro, saranno i miscredenti, i disseminatori di false, e pernicioſe dottrine, gli autori di pessimi libri, che colle parole, e co' fatti insegnano a' Cittadini di essere ribelli a Dio, e di violare la santa autorità della Chiesa, per poi violare senza ribrezzo anco quella del Principe, e per vivere non più secondo lo spirito, di cui sono frutti, noverati già da S. Paolo (1), la carità scambievole, l'allegrezza santa, la pace, la pazienza, la benignità, la bontà, la longanimità, la mansuetudine, la fede, la modestia, la continenza, la castità, formanti la più bella immagine, che si possa ideare, della più felice, e sicura Repubblica; ma per vivere anzi secondo la carne, onde nascono (2) la fornicazione, l' impudicizia, l' idolatria, le fattucchierie, le inimicizie, i contrasti, le gare, le ire, le risse, le dissensioni, le sette, le invidie, gli omicidj, le ubbriachezze, gli stravizj, e altri somiglianti disordini tendenti di lor natura a mettere in iscompiglio, e in rovina la più ben ordinata Repubblica, e a renderla, più che società d' uomini, una selva di bruti, o, a meglio dire, un inferno di demonj? Cittadini saranno quegli, che

(1) *Galat.v.* 22. *seq.* (2) *Ibid.*19. *seqq.*

che col loro ſcandaloſo libertinaggio, e con peſtilenziali dottrine irritando lo ſdegno di Dio, tirano addoſſo allo Stato i flagelli dell' ira vendicatrice dello ſteſſo Dio; e non ſaranno Cittadini i Religioſi, l' iſtituto de' quali è appunto ordinato a placarne lo ſdegno, a diſarmarne la collera, e a formare de' membri ſani per la Repubblica, e a richiamarli, ſe traviati, a' loro doveri? Ma io non mi meraviglio, che il Trattatiſta eſcluda dal numero de' Cittadini i Religioſi, nè altri ſe ne meraviglierà, qualora, dopo di aver lette le di lui *Rifleſſioni intorno all' Editto &c.*, e il Trattato *Dell' età de' Voti*, di cui ſtiam facendo l' Analiſi, ſi metta ſotto gli occhj in un ſol punto di veduta quell' idea di civile Repubblica, che viene a formarſi da' di lui principj; Repubblica Epicurea, compoſta, come vedremo tra poco a ſuo luogo, di ſoli *corpi*, e di cui la felicità, indipendentemente da ogni rapporto e alla Religione, e a Dio, eſige anzi, che ſi diminuiſca il numero de' Religioſi, per procacciare allo Stato *un popolo copioſo, un popolo capace d' eſſere utilmente impiegato al commercio, all' agricultura, alle colonie, e al meſtiere delle armi*. Chiunque però da vero Filoſofo, e da vero Criſtiano ſanamente penſando riflette, che l' uomo è creato da Dio non ſolo per la vita mortale, ma altresì, e principalmente per la eterna; che la vita civile appartiene al cammino, e non al termine; e che per ben condurlà sì riguardo al cammino appunto, e in ſe ſteſſa, co-

me anco in ordine all' ultimo fine , a cui è diretta , abbisogna , più di ognaltra cosa , della guida , e del sostegno della vera Religione ; chiunque , dico , così la pensa , sa molto bene , che la felicità della Repubblica dalla Religione medesima principalmente dipende, e perciò non solo Cittadini , ma Cittadini , più che gli altri , necessarj , e utili allo Stato esser coloro , che al culto della Religione di proposito , e il più perfettamente che sia possibile per professione si consacrano ; e quindi il sentimento del Trattatista , che questi dal numero esclude de' Cittadini , riguarderà come un errore pernicioso , e pestilenziale allo Stato ; o almeno almeno come una sciocchezza d' uno di que' molti scioli prosontuosi , che colla frase di Santo Agostino *superbæ animulæ* si possan chiamare , i quali parlano , e decidono d' ogni cosa senza sapere ciò che si dicono , *non intelligentes neque quæ loquuntur , neque de quibus affirmant* (1) , come li definì già San Paolo , Apostolo di Gesù Cristo , e Cittadino Romano .

IX. Spropositi simili a quello della Cittadinanza ha spacciati il Trattatista colla stessa franchezza nella sua descrizione altresì del contratto tra il Religioso , ed il Pubblico , dove dice , che per la professione *il Religioso si obbliga verso il Pubblico di rimanere escluso da ogni sorte di successione , d' essere incapace di tutti gli atti , e di tutti i contratti civili , di non potersi intrigare in niu-*

(1) 1. *Timoth.* 1. 6. 7.

niuna faccenda ſecolareſca (1). Se il Religioſo per cagione del Voto di povertà non è capace di ſucceſſione egli ſteſſo perſonalmente, n' è capace però in vece di lui il Monaſtero; e i diritti perſonali, ch' egli ebbe prima, per la profeſſione di lui non ſi eſtinſero già, ma paſſarono bensì nel Monaſtero, cioè a dire ſi trasferirono dalla ſingolare di lui perſona a tutto inſieme il corpo della comunità Religioſa. Nè è neceſſario, che io qui mi diffonda ad arrecare le leggi Eccleſiaſtiche, e le Civili altresì di molti Stati, per le quali è definito, che i Monaſterj ſuccedano ne' beni, ne' quali ſarebbono ſucceduti riſpettivamente i Religioſi particolari, ſe foſſero rimaſti nel ſecolo; o a mettere in viſta i ſentimenti de' Santi Padri intorno a queſta materia (2). Per confutare la falſa aſſerzione dell'Avverſario, baſta, e avanza la ſola Novella 123. di Giuſtiniano (3) riportata anche nel Decreto di Graziano (4): *Nullam vero licentiam damus aut parentibus filios, aut filiis parentes, ſeculárem vitam ſectantes, & relinquentes, velut ingratos, a ſua excludere hæreditate Monaſterium, aut monaſticam vitam ſubſequutos*; per la qual legge non ſolamente

(1) Vedi ſopra *pag.* 199. *e ſeg.*

(2) Un ſaggio ſe ne può vedere nell' opera *Del diritto libero della Chieſa d' acquiſtare, e di poſſedere beni terreni, lib.* II. *cap.* III. §. VI. *tom.* II. *part.* II. *p.* 239. *e ſegg.*

(3) *Novell.* CXXIII. *c.* XLI. *p.* 1371.

corp. Jur. Civil. edit. Henrici Freiesleben alias Ferromontani Lugdun. an. 1740.

(4) *Decret.* II. *par. cauſa* XIX. *quæſt.* III. *cap* X. *p.* 296. *edit. Taurin. an.* 1746. *Pithœorum.*

non vengono eſcluſi dalla ſucceſſione i Religioſi, che anzi, appunto perchè Religioſi, è mantenuta loro la ſucceſſione. Che più? Egli ſteſſo il Trattatiſta, con una delle ſue molte contraddizioni, riconoſce, non dico già in qualche altro ſuo libro, ma in queſto Trattato medeſimo (1) una tal verità, ove oſſerva, che *per la profeſſione d' un Religioſo il Monaſtero acquiſta un' azione civile per ſuccedere nel peculio dello ſteſſo Religioſo, e per trattare di tutte le ſue azioni avanti a' tribunali ſecolareſchi.*

Quanto poi alle ſecolareſche facende, tanto è falſo, che *in niuna* di eſſe poſſa il Religioſo intrigarſi, e che a ciò ei *s' obblighi verſo il Pubblico*; che anzi, eccettuate ſoltanto quelle, le quali di lor natura s' oppongono a' Voti religioſi, in tutte le altre non contenenti tale intrinſeca ripugnanza, è non ſolamente lecito, ma atto poſitivo di virtù nel Religioſo l' ingerirſi colla dovuta moderazione, ſempre che l' altrui bene o privato, o pubblico, lo richieda, e i Superiori glielo permettano. La dottrina è di San Tommaſo, il quale di propoſito ha trattata queſta materia (2), e ha deciſo

(1) *Pag.* 128. *ediz. di Nap., di Venez. p.* 136.

(2) Nella 2. 2. *q.* 187. *art.* 2., dove eſpreſſamente cerca, *utrum Religioſis liceat ſecularia negotia tractare*, e riſolve „quod cauſa cupiditatis „ ſecularia negotia gerere nec Monachis, nec Clericis licet: cauſa „ vero charitatis ſe negotiis ſecularibus cum debita moderatione ingerere poſſunt ſecundum Superioris „ licentiam, in miniſtrando, & dirigendo . . . Eadem autem ratio „ eſt de Religioſis, & Clericis, quia „ utriſque ſimiliter negotia ſecularia „ interdicuntur „.

ſo, che *per motivo di cupidigia non è lecito nè ai Religioſi, nè ai Chierici maneggiare affari ſecolareſchi; ma che poſſono bensì gli uni, e gli altri per motivo di carità, colla dovuta moderazione però, e ſecondo la licenza de' Superiori, ingerirviſi*, e non ſolo *dirigendo e col conſiglio*, ma anche *coll' opera*: la qual verità egli dimoſtra con ragioni teologiche, e coll' autorità de' ſacri Canoni, e delle divine Scritture. E biſognerebbe non aver mai letto nulla nè di Storia Eccleſiaſtica, nè di Vite di Santi, per ignorare, quanti, e quanto grandi ſervizj in ogni tempo, e in ogni ſorta di affari, ſantiſſimi Religioſi abbiano reſo e alla civile Repubblica nelle più ſcabroſe occorrenze, e a' privati Cittadini ne' loro anche temporali biſogni. Conchiudiamo: falſe ſono dunque in ſe ſteſſe molte delle parti, che al ſuo ſognato contratto aſſegna dal canto del Religioſo il Trattatiſta.

X. Ma io dico di più, che, quantunque ſe ne voleſſe diſſimulare la falſità, ad ogni modo ſarebbe ſempre ridicoloſo il compoſto, ch' egli ne ha fatto colle obbligazioni del Pubblico verſo il Religioſo; poichè, ſtando a lui medeſimo, e a' di lui principj, nella maggior parte non poſſono mai fare tal lega le une colle altre, che ne riſulti un contratto. Ogni contratto reciproco richiede di ſua natura, che le parti contraenti ſi addoſſino ſcambievolmente delle obbligazioni, le quali apportino vantaggio, e utilità all' altra parte; e da queſta re-

reciprocazione proporzionale di vantaggi, e di pesi, dipende la giustizia del contratto. Ora, *obbligandosi*, secondo il Trattatista, *il Pubblico verso il Religioso di mantenerlo libero da tutti i tributi, d' isgravarlo dall'obbligazione di servire nelle guerre allo Stato, di dispensarlo dall' amministrazione degli offizj pubblici, e di rovesciarne tutto sopra gli altri Cittadini il peso, d' esentarlo altresì da' tribunali secolari &c.*, cioè addossandosi il Pubblico tutti questi pesi a pro del Religioso; il Religioso quai pesi si addossa egli in contraccambio a pro del Pubblico? *Il Religioso*, dice il Trattatista, *si obbliga verso il Pubblico di rimanere escluso da ogni sorta di successione, d' essere incapace di tutti gli atti, e di tutti i contratti civili, di non potersi intrigare in niuna facenda secolaresca &c.* Ma tutte queste obbligazioni, che il Trattatista fa contrarre a' Religiosi rispetto al Pubblico, tant' è lontano, se diamo retta a lui, che sieno allo stesso Pubblico profittevoli, e vantaggiose, che anzi, stando a lui, sono altrettanti pesi, e aggravj del medesimo Pubblico. Imperocchè non è egli forse quel desso, che poco dopo, facendo confronto tra la limosina, e il Voto solenne, ci dice in aria di decisione, che (1) *La limosina non ispoglia altro, che 'l privato, che la fa; ma IL VOTO SOLENNE SPOGLIA il privato, ed IL PUBBLICO...., e priva il Pubblico di tutti i diritti civili, e temporali, che avea su quel privato?*

(1) *Pag. 44. ediz. di Nap., di Ven. p. 56.*

to? Non ha forſe parimenti egli ſteſſo alcune pagine appreſſo ſpiegato un tale ſpoglio del Pubblico, con queſte parole (1)? *Il Religioſo rimane eſcluſo dagli ufficii militari, e quindi priva lo Stato di quei ſervigii, che potea da lui ricevere nelle guerre. Si eſclude da tutti gli ufficii pubblici, e rendeſi in tal guiſa incapace di ſervire allo Stato nella giudicatura, nelle tutele, nelle cariche della Città. Privaſi della capacità de' trattati più eſſenziali alla ſocietà civile; imperocchè ſi lega le mani per tutti gli affari, e contratti del commercio. Finalmente rinuncia al Matrimonio, da cui dipende la prima ſuſſiſtenza, e conſervazione degli Stati.* Io non dico ancora, che il Trattatiſta imbroglia anche qui le coſe malamente, al ſuo ſolito, quando dal non ſervire i Religioſi in tali impieghi puramente ſecolareſchi allo Stato, ne inferiſce, che la profeſſion religioſa ſpogli lo Stato; come ſe le occupazioni de' Religioſi foſſero ſtraniere, o indifferenti alla Repubblica, e al bene di eſſa, la qual falſità ſi confuterà tra poco a ſuo luogo: qui tratto ſoltanto di far vedere il ridicolo del di lui ſuppoſto contratto, ſtando a' ſuoi ſteſſi principj. Imperocchè dov' è ella in un tale contratto la reciprocazione de' peſi, e de' vantaggi? Se l' obbligarſi il Religioſo verſo il Pubblico *di rimaner eſcluſo da ogni ſorta di ſucceſſione, di eſſere incapace di tutti gli atti, e di tutti i contratti civili, di non poterſi intrigare in niuna facenda ſecolareſca*, è, come in-

(1) *Pag.* 53. *Nap.*, *Ven. pag.* 65. *ſeg.*

inſegna il Trattatiſta, uno *SPOGLIARE LO STATO*, un *PRIVARLO de' ſervigii, che potea da lui ricevere*, e privarnelo ſino in quelle coſe, che ſono *PIU' ESSENZIALI ALLA SOCIETA' CIVILE*, e in quelle, onde *dipende LA PRIMA SUSSISTENZA, E CONSERVAZIONE DEGLI STATI*: ciò poſto, ognun vede, (e l'Avverſario medeſimo (1) lo confeſſa), che le obbligazioni, che il Religioſo nella ſua profeſſione ſi addoſſa *verſo il Pubblico*, non ſono dunque vantaggioſe, e profittevoli, ma grandemente dannevoli anzi, e pregiudiziali allo Stato; il che, come abbiamo avvertito, ripugna alla ragion di contratto, eſigente, che ciò, a che s' obbliga una delle parti contraenti, ſia proficuo all' altra. Qual dunque nuova, e ridicoloſa maniera di contratto ella è queſta? Il Religioſo ſi obbliga di ſpogliare lo Stato, e lo Stato ſi obbliga a laſciarſi da lui ſpogliare per ſempre, *mantenendolo libero da tutti i tributi, ſgravandolo dall' obbligazione di ſervire nelle guerre, diſpenſandolo dall' amminiſtrazione degli ufficii pubblici &c.* Non è egli un farſi burla del Pubblico, e un tenere per iſtupidi tutti gli uomini, lo ſpacciare in aria dottrinale inezie sì groſſolane? Vi volea ben altro, che

(1) Imperocchè *pag.* 101. *Nap.*, *Ven. p.*110. così egli ſcrive: „ Se il „ Voto ſolenne è una rinuncia alla „ capacità degli officii di giudicatura, alle funzioni militari, all'amminiſtrazione delle cariche pubbliche, in breve, di tutti que' ſervigi, de' quali un ſecolare è debitore allo Stato; come può mai un ſuddito diſporre di tutte queſte coſe in PREGIUDIZIO, e contro al volere DELLO STATO?

che l' incanteſimo della parola *finallagmatico*, e l'artificio del contratto *tacito*, per coprire ſtrafalcioni di queſta fatta. Io per me ammiro la ſtrana abilità del Trattatiſta di aver ſaputo ammaſſare ſotto la ſola idea di un contratto, e in meno di una pagina in ottavo, tanti ſpropoſiti: fondare tutta la prima, e principal pruova della ſua *Propoſizione* nella chimera d' un contratto inventato a capriccio, e poſcia in altr' Opera da lui medeſimo rigettato; ridurre a mero patto umano ciò, ch'è un dovere aſſoluto di Religione, e di diritto divino; contro tutte le regole della teologia, e del diritto sì Eccleſiaſtico, che Civile, attribuire a' Religioſi delle obbligazioni, che nè naſcono da' loro Voti, nè eſſi mai ſi hanno volontariamente addoſſate; e formarne un contratto ridicoloſo, di cui le parti ſi diſtruggono tra ſe l'une le altre. Convien pur confeſſare, che per ſaper dire in così poche parole tanti, e sì grandi ſpropoſiti, non baſtava una comune, e mediocre abilità: vi ſi richiedeva tutto quel compleſſo d' ignoranza, e di ardimento, che potè trovarſi in un uomo, il quale dopo aver conſumato il ſuo tempo più prezioſo, a comporre Romanzi, ſi avventurò a farla da Canoniſta ſenz' altro capitale, che quello d'una ſingolar proſunzione. E intanto ſi vergognino i nuovi di lui editori, traduttori, panegiriſti, approvatori, e ammiratori, vergogninſi, dico, e ſi confondano di non avere avuto tanto diſcernimento da accorgerſi di sì madornali errori, e di abbagli così groſſolani.

XI. Una

XI. Una ſola coſa avrebbe potuto mancare per compimento dell'opera, voglio dire, che il Trattatiſta citaſſe di più con mala fede, come a ſe favorevoli, Autori, che gli foſſero eſpreſſamente contrarj: ma egli è ſtato attento a ſupplire una tal mancanza nel ſuo ſecondo argumento, e l' ha ſupplita abbondantemente col colmo di nuovi ſpropoſiti. Dopo di aver egli con quel ſuo sì maravigliosamente ideato contratto, dirò così, final. lagmatizzati i lettori; a vieppiù confermare la relazione de' Voti ſolenni *col Pubblico*, paſſa in ſeguito a far comparazione del Voto ſemplice col ſolenne (1), e decide 1. Che *non differiſcono tra loro queſti due Voti nell'eſſenza*, citandone per mallevadori, colla buona fede, che or ora vedremo, San Tommaſo, e Domenico Soto. 2. Che *non differiſcono nella natura dell' obbligazione, che producono riſpetto a Dio*. 3. Che *ſono differenti queſti Voti in una coſa ſola, cioè il Voto ſemplice non produce altro, che l' obbligazione; e il Voto ſolenne comprende l' obbligazione, ed inſieme l' eſecuzione pubblica di tale obbligazione*, citando qui pure San Tommaſo: e ſul fondamento di tali poſizioni conchiude poi finalmente, che il Voto ſolenne per la *pubblica* eſecuzione, che porta ſeco, intereſſando il Pubblico, debba perciò ſoggiacere alle diſpoſizioni del Magiſtrato politico, che ne regoli il tempo. A noi tocca ora di eſaminare ognuna diſtintamente delle ſuddette tre poſizioni; e poi peſarne per ultimo la conſeguenza. XII. E

(1) *Pag.* 38. *e ſeg. Nap.*, *Ven.* p. 50. *e ſeg.*

XII. E cominciando dalla prima, in tutto l' articolo di San Tommaſo da lui citato 2. 2. *q.*88. *art.*7. io non trovo mai nè detto, nè inſinuato in modo alcuno, che il Voto ſemplice, ed il ſolenne *non differiſcano nell' eſſenza*; vi trovo bensì ſtabiliti, e fiſſati i principj, onde inferir tutto l' oppoſto. Ma laſciamo pur le illazioni, per non affaticare con ſottili raziocinj i lettori, e attenghiamoci ſemplicemente alle aſſerzioni eſpreſſe del Santo, che ſono più chiare, e le quali accenna chi ſemplicemente lo cita. L' unico paſſo in detto articolo contenuto, al quale ſi raſſomigli l' aſſerzione del Trattatiſta, ſi è il primo argumento, che il Santo Dottore ivi ſi oppone con queſte parole: *Votum eſt promiſſio Deo facta; ea vero, quæ exterius aguntur ad ſolemnitatem pertinentia, non videntur ordinari ad Deum, ſed ad homines: ergo per accidens ſe habent ad votum.* E in fatti di qui per l' appunto deve aver preſa la ſua prima aſſerzione il Trattatiſta; perocchè come nell' allegata obbiezione ſi oppone San Tommaſo, che la ſolennità *PER ACCIDENS ſe habet ad Votum*; così il Trattatiſta afferma, che i Voti ſemplice, e ſolenne *NON differiſcono tra loro NELL' ESSENZA*, ch' è quanto dire che differiſcono ſoltanto *NEGLI ACCIDENTI*; e ne allega la ragione, *poichè sì dell' uno, che dell' altro conſiſte l' eſſenza nella PROMESSA, CHE SI FA A DIO*, dicendo in volgare ciò, che ivi in latino ſi obbiettò San Tommaſo, che *Votum eſt PROMISSIO DEO FACTA*

CTA. Altro divario non vi ha tra l' obbiezione appreſſo San Tommaſo, e l' aſſerzione del Trattatiſta, ſe non che coſtui ſcrive, che d' ogni Voto sì ſemplice, che ſolenne, *conſiſte l' eſſenza nella SOLA promeſſa, che ſi fa a Dio*, mettendovi l'epiteto reſtrittivo *ſola*, il qual rende la propoſizione ſpiattellatamente falſa; laddove San Tommaſo nell'obbiettarſi un tale argumento usò la cautela di ſerbare nell' obbiezione, come fa chiunque obbietta con giudizio, l'apparenza del vero, dicendo ſoltanto *Votum eſt promiſſio Deo facta*, ſenza aggiugnervi altri epiteti, e riſerbando alla riſpoſta il moſtrare, che il Voto ſolenne non è già una promeſſa a Dio fatta comunque, qual' è il Voto ſemplice, ma che in eſſo Voto ſolenne, come tale, e perciò nell'eſſenza di eſſo, intervengono, oltre la promeſſa a Dio fatta, altre coſe riguardanti lo ſteſſo Dio, che lo rendon ſolenne. Ma ſenza trattenerci ſull' inconſideratezza del Trattatiſta di mettere parole all' impazzata, e ſenza diſcernimento, ſe pure inconſiderazione ella fu, e non anzi malizioſo artificio: con qual fronte, domando io, ha egli oſato di citare come dottrina di San Tommaſo una obbiezione dal Santo Dottore propoſta per iſcioglierla, e da lui diſciolta di fatto? E' egli queſto un procedere da uomo d' onore? Potranno nella ſteſſa maniera gli Ateiſti, i Politei, gli Ebrei, gli Eretici d'ogni ſetta, citare, ſempre che loro ne venga voglia, a favor loro San Tommaſo, allegando, ſull' eſempio del

del Sig. Butignì, come dottrine dello ſteſſo Santo gli argumenti, ch' egli ſi obbietta contro l' eſiſtenza, e l' unità di Dio, contro la ſucceſſione del nuovo al vecchio Teſtamento, contro la Trinità, e l'Incarnazione, e contro tutti gli altri miſterj, e verità della Fede. Anzi allegar potranno in ſimil guiſa contro l' eſiſtenza di Dio ſino le divine Scritture, nelle quali ſi trova ſcritto *Non eſt Deus* (1), ancorchè vi ſia ſcritto come un' obbiezione, e un falſo principio degli empj: *Dixit inſipiens in corde ſuo, non eſt Deus*; e mille altre beſtemmie degl' infedeli riferite ne' libri ſacri potranno eſſi citare come inſegnamenti della Scrittura. Si foſſe egli almen contentato di valerſi dell' obbiezione, e diſſimularne inſieme colla riſpoſta anche il fonte, onde l' avea tratta: ma aver l' ardimento di citare San Tommaſo come approvatore di un ſentimento, che il Santo Dottore non ha accennato, ſe non per confutarlo, qual eccesſo di sfacciataggine non è egli queſto? Era forſe la Somma di San Tommaſo un libro sì raro, o così poco uſato preſſo i Teologi, che aveſſe ad eſſer difficile il confrontarne il teſto colla di lui citazione? O era egli ſtato così fedele altrove nel citare gli Autori, e riferirne i ſentimenti, onde aveſſe potuto luſingarſi, che neſſuno foſſe per dubitare della ſua citazione, per confrontarla in fonte? Ma a maggior di lui confuſione ecco la ſteſſa obbiezione propoſta già da San Tommaſſo anche in

(1) *Pſal.* XIII. 1.

in termini più preciſi nello Scritto *in 4. Sentent. diſt.38. quæſt.1. art.2. quæſtiunc.2. arg.2. Privatum* (o ſia ſemplice), *& ſolemne, non dividunt Votum per aliquod, quod ſit ei eſſentiale; quia VOTUM ESSENTIALITER EST QUÆDAM OBLIGATIO DEO FACTA.* E la diſcioglie così: *Dicendum, quod dicta diviſio* (del Voto in ſemplice, e ſolenne) *datur per ea, quæ SUNT ESSENTIALIA VOTO. Illud enim, ex quo Votum habet vim obligandi, EST ſibi ESSENTIALE &c.*, dov' ei apertamente rigetta come falſa la propoſizione del Trattatiſta, che quelle due ſorte di Voti *non differiſcano nell' eſſenza*; e inſieme inſegna, che appartiene *all' eſſenza* del Voto non ſolo la obbligazione, o ſia la promeſſa, ma ciò ancora, onde prende il Voto la forza d' obbligare; nel che vi è gran differenza tra il ſemplice, ed il privato, come or ora a ſuo luogo co' paſſi del medeſimo San Tommaſo dimoſtreremo.

Fu ancora più sfacciata arditezza il citare Domenico Soto, il quale (in quel medeſimo luogo appunto, ch' ei cita) ſpiegando, e ſoſtenendo la dottrina di San Tommaſo, di propoſito, e colla maggior energia impugna quello ſteſſo ſteſſiſſimo ſentimento, a favor del quale ei non ſi vergogna di citarlo. Queſto rinomato Teologo *De juſtitia, & jure lib.7. q.2. art.5.* (l' articolo l' innocente Trattatiſta ſe lo laſciò nella penna; nè mancherà forſe chi ſoſpetti averlo egli omeſſo a bella po-

posta per renderne a' poco pratici più difficile il confronto ; sospetto , che può ben esser falso , ma certamente non sarà temerario), Domenico Soto, io dico, riferendo col Gaetano le varie sentenze degli Autori intorno alla differenza del Voto semplice dal solenne (1) : *La seconda opinione* , dice , *si è , che la solennità del Voto consista nella consegna della persona ; sicchè* LA SOSTANZA (cioè L' ESSENZA) *del Voto solenne sia* DIFFERENTE *dal semplice in questo , che il* SEMPLICE *è soltanto una* PROMESSA *di cosa da doversi poi consegnare ; e il* SOLENNE *sia una* CONSEGNA *della persona , o sia ella stata promessa , o no : e quantunque il Gaetano disapprovi una tale opinione , io però la stimo verissima ; ed è* ESPRESSAMENTE *l' opinione* DI SAN TOMMASO *in* 4. *dist.* 38. *q.* 1. *art.* 3. , *e ancora* PIU' ESPRESSAMENTE *in questo luogo* , cioè nel citato dal Trattatista , il qual luogo ivi di proposito espone il Soto . E qui si noti , che , ancorchè il Gaetano sia di sentimento diverso dal Soto, l'autorità però del Gaetano nulla giova a discolpare di mala fede il

(1) *Fol.* 232. *edit. Lugd. an.* 1582. „ Secunda opinio est , quod Voti solennitas consistat in exhibitione „ personæ ; itaque SUBSTANTIA „ solennis voti a simplici hoc DIFFERAT , quod simplex est tantum *promissio rei* tradendæ ; solenne autem fit *traditio personæ* , „ sive promissa fuerit , sive secus . „ Et quamvis opinio hæc a Cajetano reprobetur, arbitror tamen esse veriſſimam : & est EXPRESSE opinio S. THOMÆ *in* 4. *dist.* 38. *qu.* 1. *art.* 3. , & EXPRESSIUS hoc loco „ .

Trattatiſta ; perchè , laſciando anche da parte , che il Gaetano medeſimo , ſebbene non ammette differenza *ſpecifica* , o eſſenziale che vogliam dire , tra il Voto ſemplice , ed il ſolenne, *ex parte objecti* , ammette nondimeno tra eſſi differenza *ſpecifica* almeno *ex parte ſubjecti* ; e che le ſentenze dello ſteſſo Gaetano intorno al Voto ſolenne non ſono nè ſecondo San Tommaſo , nè molto abbracciate da' Teologi , e fondate ſopra errori di fatto (1) ; laſciando , dico , da parte tali coſe , ciò , che ſenza ſcampo convince di mala fede il Trattatiſta , ſi è l' aver egli citato non il Gaetano , ma Domenico Soto , il qual Soto ſoſtiene eſpreſſamente il contrario , e lo dimoſtra , mentre , com' ei poco dopo ripete (2) , *tenendo* , *quod unum* (cioè il Voto ſemplice) *eſt promiſſio* , *& alterum* (il ſolenne) *traditio* (il che è patente) ; *PROCUL DUBIO SPECIE DIFFERUNT ex ratione formalis objecti* ; e lo conferma coll' autorità di San Tommaſo . E in fatti tanto è grande , e , per così dire , palpabile , la differenza tra la promeſſa , e la conſegna (e perciò tra il Voto ſemplice , ed il ſolenne) , che , come ivi oſſerva il Soto , chi ſoltanto promette una coſa , ancorchè contragga obbligazione di mantener la promeſſa , nondimeno reſta col dominio della

(1) Vedi nelle ultime edizioni fatte in Napoli della Somma di San Tommaſo *il tom.* VII. *in* 4. *p.*319. *not.*2. ovvero *il tomo* XIV. *in* 12. *p.*478. *not.*1. , e queſta noſtra *Analiſi Part.*II *Nullità* II. *num.*XXIII.

(2) *Fol.*232.

la cosa promessa fino a che ei non la dà ; laddove colla consegna il dominio realmente si trasferisce , e passa da chi dà a chi riceve.

XIII. Afferma in secondo luogo il Trattatista , che quelle due sorte di Voti (1) *non differiscono nella natura dell' OBBLIGAZIONE , che producono RISPETTO A DIO ; e chiunque ha fatto il Voto semplice , TANTO è obbligato a Dio , QUANTO colui , che ha fatto il Voto solenne* . A sostener questa sua seconda asserzione ei non cita nè San Tommaso , nè Domenico Soto ; li citerem però noi a mostrar esser falsa essa pure. S. Tommaso 2. 2. *q.* 88. *art.* 7. *ad* 1. , cioè nello stesso stessissimo articolo citato pocanzi , benchè a rovescio , dal Trattatista , insegna espressamente, che (2) *il Voto solenne produce RISPETTO A DIO un' OBBLIGAZIONE MAGGIORE* , FORTIOREM OBLIGATIONEM APUD DEUM , *di quello che il Voto semplice ; e che perciò la trasgressione del solenne è un peccato PIU' GRAVE* . E il Soto nel luogo citato (3) : *Di queste*

 due

(1) *Pag.* 38. *N.*, *V. p.* 51.

(2) „ Votum solemne habet fortiorem obligationem apud Deum, „ quam votum simplex ; & gravius „ peccat qui illud transgreditur „ . S. Thom. *loc. ind.*

(3) „ Horum [votorum simplicis, „ & solemnis] VINCULA , & OBLIGATIONES MULTUM DIFFERUNT . . . Simplex votum „ obligat sicut promissio , cujus ideo „ transgressio est non reddere , quod „ promisisti : sed tamen solenne obligat sicut traditio ; ob idque qui „ illud transgreditur peccat auferendo , quod tradidit , vel abutendo „ voluntate Deo mancipata ; unde „ fit , ut sit GRAVIOR transgressio „ Voti solennis , quam simplicis „ .

due ſorte di Voti, ſemplice, e ſolenne, I LEGAMI, E LE OBBLIGAZIONI ſono ASSAI DIFFERENTI; conſiſtendo la traſgreſſione del ſemplice nel non dare ciò, che ſi è promeſſo; laddove chi traſgrediſce il ſolenne toglie ciò, che avea già dato; ond' è, che la traſgreſſione del Voto ſolenne è PIU' GRAVE peccato, che quella del ſemplice; e al certo *più grave* ſpecificamente, cioè a dire eſſenzialmente, come dianzi ne' paſſi del Soto abbiamo veduto. E' dunque anche la ſeconda aſſerzione del Trattatiſta eſpreſſamente contraria a S. Tommaſo, e al Soto; i quali egli per verità non ha qui citati di nuovo, potea citarli però ugualmente, come avea fatto nella prima aſſerzione tanto contraria alle loro dottrine, quanto queſta ſeconda. Aggiungo, che anche il Gaetano ne' ſuoi Commentarj ſull' accennato articolo di S. Tommaſo concede egli pure, che pecchi *più gravemente*, *GRAVIUS PECCAT*, chi traſgrediſce il Voto ſolenne, che chi traſgrediſce il ſemplice. Ma come ſarebbe ciò vero, ſe, come ſcrive all' impazzata il noſtro teologo di nuova foggia, *TANTO* foſſe obbligato a Dio chi ha fatto il Voto *ſemplice*, *QUANTO* colui, che l' ha fatto *ſolenne*? La traſgreſſione de' Voti è peccaminoſa in quanto è un mancare all' obbligazione contratta con Dio: ſe dunque *TANTA OBBLIGAZIONE* produce riſpetto a Dio il Voto *ſemplice*, *QUANTA* il *ſolenne*, forza è, che uguale peccato ſia la traſgreſſione dell' uno, che quella dell' altro.

Quin-

Quindi nemmeno dalla ſentenza del Gaetano ammettente gravità di peccato, ancorchè non iſpecificamente diverſa *ex parte objecti*, maggiore però *intra eamdem ſpeciem* nella violazione del Voto ſolenne, che del ſemplice, non può trarſi preteſto alcuno, che o appoggi, o ſcuſi almeno l' errore del Trattatiſta; e dico *errore*, perchè non è improprietà ſo ltanto di eſpreſſione, ma è realmente vizio di ſentimento, come nell'infrappoſta nota ſi può vedere (1).

(1) A prima viſta potrebbe per avventura parere a taluno, non avere negato il Trattatiſta, che induca obbligazione maggiore, e più forte il Voto ſolenne, che il ſemplice, il che riguarda i gradi dell'obbligazione; dicendo egli ſoltanto, che non differiſcono queſti due voti *nella natura dell'obbligazione*, ſenza entrare nella comparazione dei gradi dell' una, e dell' altra. Ma checchè ſia delle eſpreſſioni di lui, le quali, nè quì, nè altrove, non ſono mai preciſe, nè eſatte, ma ſempre imbrogliate anzi, e confuſe, come di colui, che non capiva le materie, delle quali avventuravaſi a ſcrivere; il ſentimento però di lui ſi è, che ne' gradi appunto dell' obbligazione ſieno eguali tra ſe il Voto ſemplice, ed il ſolenne. Queſto eſſere il di lui ſentimento, ſi comprende non ſolo dai termini TANTO, e QUANTO da lui uſati, i quali appunto denotano uguaglianza di gradi d'obbligazione; ma altresì, e deciſivamente, dalla di lui terza aſſerzione, ch' eſſi Voti differiſcano tra ſe IN UNA SOLA COSA, cioè nell'obbligazione verſo il Pubblico, riſultante dal Voto ſolenne, a differenza del ſemplice. Imperocchè s'egli aveſſe creduto, che induceſſe il ſolenne un'obbligazione, riſpetto a Dio, maggiore in ſe ſteſſa, e più forte, che non produce il ſemplice, non avrebbe potuto dire, che *in una ſola coſa* differiſcono; mentre, oltre la differenza dell'obbligazione verſo il Pubblico, avrebbe riconoſciuta una ſeconda differenza, cioè che il Voto ſolenne induceſſe obbligazione più forte riſpetto a Dio, di quello che il ſemplice. La ſteſſa coſa ſi ſcorge da ciò, ch'egli ſoggiugne, che non è immaginabile *più ſanto, nè più ſtretto legame* del diritto naturale, e divino, in forza di cui obbliga il Voto ſem-

Del reſto queſta di lui ſeconda aſſerzione, che *tanto* obblighi appreſſo Dio il Voto ſemplice, *quanto* il ſolenne, non è più falſa di quello, che ſia inetta, per non dire qualche coſa di più, la ragione, ch' egli ne aſſegna. *Imperocchè*, ei dice (1), *il Voto ſemplice obbliga per Diritto naturale, e Divino; nè può immaginarſi più ſanto, nè più ſtretto legame*. Coſtui, al vedere, non conoſceva altri capi, onde peſare le obbligazioni, e i diverſi gradi di eſſe, ſe non che il diritto o naturale, e divino, o poſitivo umano; ſenza far punto conto nè della gravità della materia, nè delle altre circoſtanze eſſenziali dei diverſi precetti ſtabiliti da uno ſteſſo diritto. Sicchè, eſſendo per diritto naturale, e divino, proibito non ſolo l' uccidere, e il rubbare, ma eziandio il dir bugie anche ozioſe; ſaranno, ſecondo il valente noſtro Trattatiſta, peccati egualmente gravi una bugia giocoſa, e un omicidio, poichè è vietata sì l' una, che l' altro, *per Diritto Naturale, e Divino, di cui non può immaginarſi più ſanto, nè più ſtretto legame*:

ſemplice; la qual eſpreſſione, *più ſanto, e più ſtretto legame*, manifeſtamente riguarda la forza, o ſia il ſommo grado dell' obbligazione. Finalmente toglie ogni luogo di dubitare di queſto di lui errore ciò, ch' egli medeſimo poco dopo *p.*43. *ediz. di Nap., di Ven. p.*56. apertamente, e ſenza diſſimulazione alcuna dice, ch' *è uguale la eſſenza di tutti i Voti, ED UGUALE E' ANCHE LA LORO OBBLIGAZIONE*. Onde chiaramente appariſce, che nel paſſo, che ora ſtiamo impugnando, dalla natura, o ſia dall' origine delle obbligazioni ei paſſa ai gradi di eſſe, con un paralogiſmo degno ſolamente di lui, e della perizia ſua nelle coſe teologiche.

(1) *Pag.*38. *Nap., Ven. p.*51.

me: e per la ſteſſa ragione non ſarà più grave peccato il ſacrilegio, e il parricidio, che il furto, perocchè e quegli, e queſto, ſono proibiti per lo ſteſſo diritto naturale, e divino. Povera teologia! preſa per mano da un uomo ignorante, per eſſere malmenata a ſegno di ſconvolgere le prime nozioni della morale, e del ſenſo comune.

XIV. E pure non ſiamo anche al meglio. Il più bel gruppo di ſpropoſiti ei l' ha ſerbato per la ſua terza aſſerzione, ove così ſcrive (1): *In che dunque ſono differenti queſti Voti? IN UNA COSA SOLA; cioè che il Voto ſemplice non produce altro, che l' obbligazione; e il Voto ſolenne comprende l' obbligazione, ed inſieme l' eſecuzione PUBBLICA di tale obbligazione.* Prima ch' io ſciolga di propoſito il ſofiſma da lui quivi naſcoſto ſotto la parola, *pubblica*, vedano trattanto i pii, ed eruditi di lui Editori, ſe *UNA SOLA*, o ſe *più* ſieno le coſe, nelle quali *differiſcono queſti Voti*; e, per vederlo, attenganſi appunto a San Tommaſo, e a Domenico Soto, cioè agli Autori medeſimi allegati in queſta materia dal Trattatiſta. San Tommaſo nel citato articolo (2), e il Soto altresì nel luogo pur dianzi ci-

(1) *Pag.* 38. *e ſeg. Nap., Venez. pag.* 51.

(2) „ Solum hujuſmodi Vota [*de' Chierici promoſſi agli Ordini Sacri, e de' Religioſi*] impediunt „ matrimonium contrahendum, & „ dirimunt jam contractum; QUOD „ EST EFFECTUS VOTI SOLEMNIS „. 2. 2. *q.* 88. *art.* 7. *in arg. Sed contra.*

citato (1), assegnano questa gran differenza tra il Voto semplice, ed il solenne, che il secondo porta seco impedimento dirimente di Matrimonio, e il primo no. Un' altra differenza è quella, che colle parole degli stessi Dottori abbiamo riferita pocanzi, dell' obbligazione più forte, che produce anche rispetto a Dio il Voto solenne, di quello che il semplice. La terza sia questa capitalissima differenza, che, come insegnano con San Tommaso (2) sì il Soto (3), e sì tutti i Teologi, nel Voto solenne interviene la Chiesa accettante, senza il quale intervento, e accettazion della Chiesa il Voto non può mai esser solenne; a differenza del semplice, il quale non dipende, se non da chi lo fa. Una quarta diversità consiste nell' essere, secondo San Tommaso

(1) *Fol.*231. *edit. indic.* „ Adnotandum est, DISCRIMEN inter „ simplex votum, & solemne, si ex „ effectu perpendatur, hoc esse, quod „ simplex matrimonium impedit contrahendum, haud dirimit contractum; impedit, inquam, quia peccatum est mortale post emissum „ votum simplex Religionis, connubialia fœdera celebrare; tenet „ tamen matrimonium. Solenne autem, non modo matrimonio contrahendo obstat, verum & contractum dirimit; non quod sit propria diremptio, quia matrimonium „ nullum est; sed dicitur eo dirimere, quod personas inhabiles ad contrahendum reddit. Discrimen hoc „ extat apud Bonifacium VIII *De* „ *voto*, *& vo. redempt.* c. unico „ lib.*6.*„

(2) S.Thom. 2. 2. *q.*88. *art.*9. *in corp.* „ Solemnitas voti in quadam „ spirituali benedictione, & consecratione consistit, quæ fit PER „ MINISTERIUM ECCLESIÆ... „ Votum autem simplex efficaciam „ habet ex deliberatione, qua quis se „ obligare intendit „.

(3) *Fol.*231. *v.* „ In hoc, quod „ est hominem Deo se per illum tradere, a quo nomine Dei recipitur [*cioè per mezzo della Chiesa, com' egli ivi diffusamente spiega*], „ consistit substantia solennis Voti„.

ſo (1), e il Soto (2), indiſpenſabile il Voto ſolenne de' Religioſi; laddove ognuno ſa, eſſere diſpenſabile il ſemplice. Sicchè, laſciando anche di mentovare altre differenze men principali, almen almeno queſte quattro tanto palpabili, e di tanto rilievo, paſſano, ſecondo San Tommaſo, e Domenico Soto, tra il Voto ſemplice, ed il ſolenne, oltre l'UNA, e SOLA, che vi ha ſaputo trovare il Trattatiſta; la quale nè pure ha egli eſpoſta a dovere, e l'ha anzi a bello ſtudio imbrogliata, e ſtravolta, per fabbricarvi ſopra un ſofiſma, come toſto vedremo, rappreſentandola tutt' altra da quella, ch' eſattamente ſi ſcorge deſcritta negl' infrappoſti teſti di San Tommaſo (3), e di Domenico Soto (4), riconoſ-

(1) S. Thomas 2. 2. *quæſt.* 88. *artic.* 11., dove di propoſito tratta un tal punto.

(2) *Fol.*237. *quæſt.*4. *art.*2. diſteſamente ſoſtiene il Soto la ſteſſa Concluſione di S. Tommaſo, che ſul Voto ſolenne de' Religioſi non cada diſpenſa.

(3) S.Thom. *in* 4. *Sentent. diſt.*38. *quæſt.*1. *art.*2. *quæſtiunc.* 3. *in corp.* „ Votum dicitur ſolemne ex hoc, „ quod habet completam vim obli„ gandi . . . Votum enim cùm eſ„ ſentialiter ſit promiſſio, comple„ mentum ſuæ virtutis accipit ut „ promiſſio; cujus quidem obligatio „ tunc completur, quando aliquis „ hoc, quod promittit, in præſenti „ dat, quodammodo ponens eum, „ cui fit promiſſio, in corporali poſ„ ſeſſione alicujus rei, unde habere „ poſſit, quod promittit . . . Et ideo „ tunc votum SOLEMNIZARI di„ citur, quando aliquis PRÆSEN„ TIALITER ſe dat DEO, divinis „ ſe ſervitiis mancipando; quod qui„ dem fit per ordinis ſacri ſuſceptio„ nem, & per profeſſionem certæ re„ gulæ debito modo factam, ſcilicet „ in manum ejus, qui debet recipe„ re, & aliis circumſtantiis ſervatis, „ quæ ſecundum jura determinan„ tur; alias non eſſet Votum ſolem„ ne quantumcumque quis profite„ retur „.

(4) *Fol.*232. „ Simplex [Votum] „ ob-

noſcenti tra il Voto ſemplice, ed il ſolenne quella eſſenzial differenza, che paſſa tra una ſemplice promeſſa *de futuro*, e la conſegna attuale, l' una, e l' altra però fatta a Dio, a cui ſi dirige ogni Voto, o ſia ſemplice, o ſia ſolenne.

XV. Ma il Trattatiſta, per iſtravolgere una così netta, e preciſa idea, ecco come propone una tal differenza di Voti: *Il Voto ſemplice non produce altro, che l'obbligazione; e il Voto ſolenne comprende l' obbligazione, ed inſieme l' eſecuzione pubblica di tale obbligazione*: e ne reca per pruova in una nota il ſeguente paſſo di San Tommaſo, nè più, nè meno. „ *Hujus rei ratio* „ *eſt, quia ſolemnitates non conſueverunt adhiberi, ni-* „ *ſi quando aliquis totaliter alicui rei mancipatur. Non* „ *enim ſolemnitas nuptialis adhibetur, niſi in celebra-* „ *tione matrimonii, quando uterque conjugum ſui corpo-* „ *ris poteſtatem alicui tradit.* D. Thom. q.88. art.8. „ in reſp. ad quæſt. „. Tali parole non ſono altrimenti dell' articolo 8., ma del ſettimo; nondimeno ſi perdoni al Trattatiſta queſto sbaglio, che può eſſere ſtato errore di ſtampa; e ſe gli perdoni altresì, quantunque per la

„ obligat ſicut PROMISSIO . . . , „ ſed ſolenne obligat ſicut TRADI- „ TIO . . . Qui SOLENNITER „ vovet, promittit obedientiam, ſe- „ ipſum, ſuamque voluntatem, & „ totum jus TRADENDO, addi- „ cendoque, & mancipando DEO: „ Votum autem SIMPLEX, NON „ eſt TRADITIO voluntatis, ſed „ promiſſio, qua obligatur eam tra- „ dere, ſtatumque mutare „.

la ſua infedeltà non lo meriti, l' inavvertenza di aver citata la queſtione, ſenza citare la parte della Somma. Un altro sbaglio ſi è, che nel teſto di San Tommaſo, *quando uterque conjugum ſui corporis poteſtatem ALTERI tradit*, al termine *alteri* uſato dal Santo Dottore, il qual termine denotando correlazione tra l' uno, e l' altro conjugato, determina la propoſizione al ſuo vero, e oneſto ſenſo, egli, fatto appoſta per guaſtare ogni coſa, ha ſoſtituito la parola *alicui*, la quale, ſiccome aſſoluta, vaga, indeterminata, rende un ſenſo e falſo, e cattivo: *uterque conjugum ſui corporis poteſtatem alicui tradit*. E quantunque poſſa eſſere ſtato queſto pure un errore di ſtampa, o una ſviſta, realmente però ſi verifica, che in queſto Trattato non vi è coſa, che ſtia a dovere; e vi ſi ſcorge il buon giudizio, e diſcernimento de' moderni editori, che non ſono ſtati da tanto di avvederſi di sbagli così materiali, e invece di correggerli ſul teſto in fonte, l' han fatti paſſare tutti, un dopo l' altro, nelle riſpettive loro edizioni. Ma dei difetti commeſſi sì nel citare, e sì nel copiare il paſſo di San Tommaſo, ſia ciò detto di paſſaggio. Quello, che importa, ſi è, che il Santo non dice ivi, che *il Voto SOLENNE comprende l' obbligazione, ed inſieme l' eſecuzione PUBBLICA di tale obbligazione*, ch' è la propoſizione, che il Trattatiſta pretende di provare con un tal paſſo. Ivi San Tommaſo cerca, ſe per la Profeſſione religioſa, e per l' Ordine Sacro ſi renda ſolen-

lenne il Voto; e decide che sì, adducendone queſta ragione, che la ſolennità ſi adopra in quegli atti ſolamente, i quali portano ſeco una effettiva, e totale alligazione, o addizzione che vogliam dire, della perſona a un nuovo ſtato di vita, e ne reca l' eſempio allegato della ſolennità delle nozze; onde inferiſce, che, poichè per la Profeſſion religioſa, e per l' Ordine Sacro, viene a dedicarſi interamente l' uomo al ſervizio di Dio in uno ſtato di perfezione, e riſpettivamente al miniſtero dell' Altare, perciò a tali Voti convenga la ſolennità; la quale non conviene a que' Voti, pe' quali ſi promette alcuna particolare azione non inducente mutazione totale di ſtato, o d' impiego. Ora in tutto queſto diſcorſo del Santo Maeſtro, nel qual diſcorſo, o raziocinio che vogliam dire, conſiſte tutto il corpo dell'articolo, o ſia, per parlare colla fraſe del Trattatiſta, tutta la riſpoſta alla queſtione, (la quale traſcritta eſattamente dal teſto latino del Santo può vedere il curioſo lettore nella nota (1) infrappoſta) vi è egli mai detto, che

(1) S. Thom. 2.2. q.88. „ Articu- „ lus VII. Utrum votum ſolemnize- „ tur per ſuſceptionem Sacri Ordi- „ nis, & profeſſionem ad certam re- „ gulam. Reſpondeo dicendum, „ quod unicuique rei ſolemnitas ad- „ hibetur ſecundum illius rei condi- „ tionem; ſicut alia eſt ſolemnitas „ novæ militiæ, ſcilicet in quodam „ apparatu equorum, & armorum, „ & concurſu militum; & alia eſt „ ſolemnitas nuptiarum, quæ conſi- „ ſtit in apparatu ſponſi, & ſponſæ, „ & conventu propinquorum. Vo- „ tum autem eſt promiſſio Deo fa- „ cta: unde ſolemnitas voti attendi- „ tur ſecundum aliquid ſpirituale, „ quod ad Deum pertineat, id eſt „ ſecundum aliquam ſpiritualem be- „ nedictionem, vel conſecrationem, „ quæ

che *il Voto ſolenne comprende l' obbligazione , e inſieme l' eſecuzione PUBBLICA di tale obbligazione ?* Non ha dunque che fare colla propoſizione dell'Avverſario il teſto di San Tommaſo da lui allegato ; e così la propoſizione di lui , in cui ha poſto il nerbo del ſuo argumento , riman ſenza pruova .

Ma io dico di più , ch' ella è falſa , e oppoſta a ciò appunto , che perpetuamente in tutto queſto medeſimo articolo inſegna il Santo Dottore . La qual oppoſizione affinchè rendaſi più manifeſta , traſcriviamo il reſto del paſſo del Trattatiſta ; il quale , dopo le parole pocanzi riferite , così proſiegue a ſcrivere (1) : *Col primo* (cioè col Voto ſemplice) *l' uomo promette ſolamente a Dio ; col ſecondo* (cioè col ſolenne) *promettendo eſeguiſce , e ſi dà PUBBLICAMENTE al Monaſtero , perchè così fatta dedizione (ſe lice valermi di queſto vocabolo) , eſſendo PUBBLICA , e ſolenne , poſſa eziandio*

„ quæ ex inſtitutione Apoſtolorum „ adhibetur in profeſſione certæ Regulæ , ſecundo gradu poſt Sacri Ordinis ſuſceptionem , ut dicit Dionyſius 2. cap. Eccl. Hier. Et hujus ratio eſt , quia ſolemnitates non conſueverunt adhiberi , niſi quando aliquis totaliter mancipatur alicui rei . Non enim ſolemnitas nuptialis adhibetur , niſi in celebratione matrimonii , quando uterque conjugum ſui corporis poteſtatem alteri tradit . Et ſimiliter Voti ſolemnitas adhibetur , quando aliquis per ſuſceptionem Sacri Ordinis divino miniſterio applicatur ; & in profeſſione certæ Regulæ , quando per abrenunciationem ſeculi , & propriæ voluntatis , aliquis ſtatum perfectionis aſſumit „ . Queſt' è tutto il corpo dell'articolo , o ſia tutt'intera la *Reſp. ad quæſt.* citata dal Trattatiſta , nè più , nè meno .

(1) *Pag.* 39. *Nap.* , *Venez.* *p.* 51. *e ſeg.*

dio produrre PUBBLICI effetti . Eſſendo dunque LA SOLENNITA' AGGIUNTA A' VOTI NON PER ALTRO , CHE PER RENDERNE PUBBLICA L' ESECUZIONE ; quando ſi domanda , ſe poſſa il Re regolare l'età de' Voti ſolenni , non è forſe l' iſteſſo , che domandare , ſe regolar poſſa l' età della PUBBLICA eſecuzione de' Voti ? Ecco adunque in che conſiſte tutto il di lui raziocinio : „ Non differiſcono il Voto ſemplice, e il ſolenne nell' obbligazione , che producono riſpetto a Dio , ma ſoltanto nell' eſecuzione *pubblica* di una tale obbligazione ; la qual *pubblica* eſecuzione è compreſa nel Voto *ſolenne* , non già nel ſemplice : dunque , poichè ſi tratta di coſa *pubblica* , può il Re come Capo del *Pubblico* regolare l'età de' Voti ſolenni „ . Ora io dico , eſſere queſto un miſerabile ſofiſma , fabbricato ſull'equivoco d' una parola a due ſenſi , e diametralmente oppoſto al citato articolo di San Tommaſo . Imperciocchè la *pubblicità* compreſa nella ſolennità del Voto , qual *Pubblico* riguarda ella , ſecondo San Tommaſo ? Riguarda forſe quel *Pubblico* , il quale *non ha altro capo , che il Magiſtrato politico* ? ovvero quel *Pubblico* , il quale *non ha altro capo , che la Poteſtà ſpirituale* (1) , e di cui il Magiſtrato politico non è capo , ma membro ? In una parola : riguarda ella il *Pubblico* dello Stato temporale ; o il *Pubblico* della Chieſa ? *La ſolennità del Voto*, dice ivi (2) San Tommaſo, *conſiſte in coſa SPIRITUA-*

(1) Vedi ſopra *p.*206. *e ſeg.* (2) Vedi ſopra *p.*196. *e ſeg. not.*

TUALE riguardante Dio, cioè in una certa SPIRITUALE BENEDIZIONE, o sia CONSECRAZIONE. E nella risposta al primo argumento ripete di nuovo, che (1) *la solennità del Voto riguarda non i soli uomini, ma Dio, siccome importante una certa spirituale CONSECRAZIONE, o BENEDIZIONE, di cui l' autore è Iddio, ancorchè ne sieno ministri gli uomini*. Che ha dunque che fare colla solennità del Voto, cioè con una *benedizione spirituale*, quel *Pubblico*, di cui è capo il Magistrato politico? Non appartiene ella direttamente, propriamente, privativamente, e interamente a quel *Pubblico*, di cui unico capo è la *Potestà spirituale*? Ci mancherebbe anche questa, che quegli uomini, i quali San Tommaso chiama *ministri della consecrazione*, o sia *benedizione spirituale* costituente solenne il Voto, che i *ministri*, dico, della *benedizione*, e *consecrazione*, avessero ad essere i Magistrati secolari, e i loro Ministri, e non gli Ecclesiastici, e la Potestà spirituale. Dico di più, che quella *pubblicità* politica, a cui passa sotto mano col suo sofisma il Trattatista, non ha che fare colla solennità intrinseca, ed essenziale del Voto; nè son io che lo dico, egli è S. Tom-

ma-

(1) „ Ad primum ergo dicendum, „ quod hujusmodi solemnitas pertinet non solum ad homines, sed „ AD DEUM, in quantum habet „ aliquam spiritualem consecratio- „ nem, seu benedictionem, cujus „ Deus est auctor, etsi homo sit mi- „ nister, secundum illud Numeror. 6. „ *Invocabunt nomen meum super „ filios Israel, & ego benedicam „ eis*„.

maſo, il quale nella riſpoſta al terzo argumento riflette, che dalla *pubblicità* del Voto può riſultare una certa ſolennità *umana* ſoltanto, non già *SOLENNITA' SPIRITUALE, E DIVINA, QUALE INTERVIENE NE' VOTI SOLENNI, ancorchè fatti in preſenza di pochi*; onde conchiude, che *ALTRO E'* l'eſſere un Voto *PUBBLICO*, e *ALTRO* l'eſser *SOLENNE* (1). E in fatti vorrem noi dire, che di que' Religioſi, che profeſsano in paeſi di eretici, o d'infedeli non tolleranti il Cattoliciſmo, i Voti non ſieno ſolenni, ma ſemplici, perchè fatti di naſcoſto da' Magiſtrati, e non ſolo ſenza conſentimento, ma anche con ripugnanza del Pubblico politico? Conchiudiamo. Che coſa intende il Trattatiſta, quando ripone la ſolennità del Voto nella relazione di eſso verſo il *Pubblico*? Se intende il Pubblico laico, ei ſi oppone a quel San Tommaſo medeſimo, che, citandolo, fa moſtra di ſeguitare; mette nelle mani del Magiſtrato politico l'incenſiere, e il miniſtero delle coſe ſpirituali, e divine; diſtrugge la diſtinzione da lui medeſtmo riconoſciuta delle due tra ſe affatto diverſe Poteſtà, laica, e ſpirituale; e, rigettandola, ammette un errore contro la Fede Cattolica. Se

(1) „ Ad tertium dicendum, quod „ Vota ex hoc, quod fiunt in publi„ co, poſſunt habere quamdam ſo„ lemnitatem humanam, non autem „ ſolemnitatem ſpiritualem, & divi„ nam, ſicut habent vota præmiſſa [*de' Religioſi, e de' promoſſi a Ordine ſacro*], etiamſi coram pau„ cis fiant. Unde aliud eſt votum „ eſſe *publicum*, & aliud eſſe *ſo„ lemne* „.

Se poi intende il Pubblico avente per capo la Potestà ſpirituale; con quale logica, e con quale ſincerità, da premeſſe riſtrette alla Potestà ſpirituale, torce egli la conſeguenza alla Potestà laica? Ed ecco in che conſiſte tutta la ſeconda pruova del Trattatiſta, cioè in un ſofiſma fabbricato ſulla parola *Pubblico* adoprata equivocamente tra il *Pubblico* della *Chieſa*, e il *Pubblico politico*: per coprire il qual ſofiſma, fece egli tutti que' giri, che abbiam veduto ſinora, intorno alla differenza del Voto ſolenne dal ſemplice, a fine d'ingarbugliare, ſe gli veniva fatto, i poco accorti, e condurgli appoco appoco a ingojarſi tranquillamente, e ſenza avvederſene, una conſeguenza così lontana dal vero.

XVI. Scoperto ormai l'equivoco, e diſciolto il ſofiſma, ſarebbe ſuperfluo, e sì a me, che a' lettori nojoſo, il trattenergli a piè fermo a rilevare gli aſſurdi, che il Trattatiſta aggruppa nella dicerìa, con cui ſi va ingegnando di amplificare, e di ſtendere la ſua conſeguenza (1). Baſterà accennarli con brevità. 1. Dopo di avere nelle premeſſe coſtituito il Voto ſolenne nell' obbligazione unita all' *eſecuzione pubblica* di tale obbligazione; poi nella conſeguenza diſtingue un' *eſecuzione* di eſſi Voti

(1) *Pag.* 39. *Nap.*, *Venez. p.* 52. „ Eſſendo dunque la ſolennità aggiunta a' Voti non per altro, che „ per renderne pubblica l' eſecuzione; quando ſi domanda, ſe poſſa „ il Re regolare l'età de' Voti ſolenni, non è queſto forſe l'iſteſſo, „ che domandare ſe regolar poſſa l'età „ della pubblica eſecuzione de' Voti? „ non già della loro eſecuzione ſpirituale, ed interna, la quale non „ ha che fare col Pubblico, ma dell' „ eſecuzione d'eſſi eſterna, temporale, e civile „?

ſolenni *ſpirituale*, *ed INTERNA*, *la quale non abbia che fare col Pubblico*; e un' altra *eſecuzione* di eſſi *ESTERNA*, *temporale*, *e civile*. Sicchè egli ammette de' Voti ſolenni inſieme, e non ſolenni: *ſolenni*, perchè de' ſolenni appunto qui egli parla, e li nomina, e ad eſſi aſſegna un' *eſecuzione ſpirituale*, *ed interna*: e inſieme *non ſolenni*, perchè conſiſtendo, ſecondo lui, la ſolennità del Voto nella *pubblica eſecuzione*, non poſſono eſſere ſolenni que' Voti, i quali per volere del Principe laico non abbiano *eſecuzione pubblica*, ma ſolamente *ſpirituale*, *ed interna*. La contraddizione è palpabile. 2. Col ſoggettare l' eſecuzione *eſterna* de' Voti ſolenni alla Poteſtà laica, e ſottrarre da eſſa ſolamente l' eſecuzione *ſpirituale*, *ed interna*, ſuppone, che la Poteſtà ſpirituale, e la Chieſa, ſieno tutte *interne*, e perciò inviſibili; il che è un' ereſia formale: e queſto medeſimo errore lo vedremo più ſotto a ſuo luogo (1) ammeſſo da lui più chiaramente. 3. Dopo avere appoggiate le premeſſe all'equivoco della parola *Pubblico*, ed eſſerſi nella conſeguenza andato ſchermendo coll' eſecuzione interna, e ſpirituale, diſtinta dall' eſterna, e temporale; ha poi aggiunto a queſta nella conſeguenza ſteſſa, per iſtenderſi un pò più, anche l' epiteto *civile*, di cui non vi è veſtigio alcuno nelle premeſſe; inſinuando così nella conſeguenza furtivamente quello, che ſe nelle premeſſe egli aveſſe ſolamente toc-

(1) Nell'Analiſi del *Secondo Punto*, *Nullità* II., *num.* VII.

toccato, avrebbe ſmaſcherato egli ſteſſo l'equivoco, a cui ſtava appoggiato tutto il di lui ſofiſma.

XVII. Prima di paſſar oltre, giacchè la neceſſità di andar ſeguendo le tracce del confuſiſſimo, e imbroglia-tiſſimo Trattatiſta, ci ha ſinora obbligati di andare vagando diſordinatamente qua, e là, ſtimo aſſai conveniente il riſtrignere in poche parole ciò, che dalle recate dottrine, ſpecialmente del gran Dottor San Tommaſo, raccoglieſi della pubblicità del Voto ſolenne, affinchè ne vegga il lettore in una ſola occhiata le giuſte, e preciſe idee. Il Voto ſolenne adunque non per altro ſi può chiamar pubblico, a differenza del ſemplice, ſe non perchè a renderlo ſolenne non baſta la volontà di chi lo fa, come baſta nel ſemplice, ma vi ſi richiede neceſſariamente l'intervento della Chieſa, che a nome di Dio lo accetti per mezzo de' ſuoi miniſtri: i quali miniſtri perchè ricevono i Voti non come uomini particolari, e privati, ma pe 'l carattere pubblico di miniſtri appunto della Chieſa, e come rappreſentanti lei, e in nome di eſſa accettanti; perciò pubblico in queſto ſenſo ſi può chiamare il Voto ſolenne. Tutto ciò poi, che dal Voto ſolenne ne viene in conſeguenza riſpetto alla vita civile, e in ordine alla civile Repubblica, tutto ciò, dico, altro non è, che una ſequela della conſecrazione della perſona a Dio già fatta pe 'l Voto, ſequela però eſtrinſeca allo ſteſſo Voto, e accidentale alla ſolennità di eſſo: la qual ſolennità perciò, ſiccome in-

dipendente affatto da una tale eſtrinſeca, e accidentale ſequela, ſuſſiſte ſempre per ſe medeſima, o ſi rigetti una tal ſequela da chi preſiede alla civile Repubblica, come farebbe un Sovrano infedele, o ſi ammetta, come debbono ammetterla i Sovrani Cattolici per un principio comune, e neceſſario di Religione. Laonde il confondere, e meſchiar inſieme, come in tutta queſta ſua ſeconda pruova ha fatto il Trattatiſta, la pubblicità intrinſeca del Voto ſolenne, conſiſtente unicamente nell' accettazione fattane per pubblica autorità della Chieſa, cogli effetti civili ſecondarj, ed eſtrinſeci allo ſteſso Voto, è un confondere inſieme coſe tra ſe affatto diverſe, e un imbrogliar le nozioni delle coſe, per potere, a diſpetto della verità, peſcare, come ſuol dirſi, nel torbido.

XVIII. Ma via; ſe il Trattatiſta ha ſinora giuocato d' equivoci, ormai però ha egli preſa la riſoluzione (per verità un pò troppo tardi) di parlare preciſo, e netto. *Per isfuggire*, ei dice (1), *ogni equivoco* (manco male, che ſe n' è avveduto una volta egli ſteſſo), *facciano i popoli* (al vedere, nel di lui vocabolario tanto vale *popoli*, quanto *uomini particolari*, o ſien *individui*, a' quali, e non già a' *popoli*, ſi conviene il Voto ſolenne) *quanti Voti vogliono, e di quella natura, e in quella età, che più loro piace: non intende il Magiſtrato Politico* (come ſe il Magiſtrato Politico aveſſe data

(1) *Pag.* 40. *Nap.*, *Ven. pag.* 52.

data al Trattatiſta carta di procura, per dichiarare coſa egli intenda, e coſa non intenda) *d' eſaminarne la validità riſpetto a Dio; nè tampoco s' impaccerà nella loro eſecuzione, ſe può queſta ſuccedere ſenza ferire l'intereſſe legittimo de' particolari, e dello Stato.* Ma una tal promeſſa di *ſfuggire ogni equivoco*, ancorchè tarda, ce la mantiene egli almeno? Baſta ſentire, com' ei proſiegue a ſpiegarſi. (1) *Faccia un fanciullo, per eſempio, i Voti di povertà, di caſtità, e d'obbedienza negli anni quattordici, o in qualunque età verrà dal ſuo zelo iſpirato; gli eſeguiſca altresì quando gli ſembri a propoſito, con un interno ſtaccamento dalle coſe del mondo, con la purità del celibato, col rinunziare alla propria ſua volontà, e a ſe medeſimo, e in quella maniera finalmente, che meglio ſi adatterà al ſuo diſegno; ove nulla diſporrà egli di temporale, con pregiudizio di que' doveri, a' quali è civilmente tenuto verſo i particolari, ed il Pubblico, non pretenderò mai, che poſſa il ſuo fervore eſſere dal politico Magiſtrato impedito. Ma ſe ſi tratta di fare gli ſteſſi Voti in una forma, che richiegga una eſecuzione civile contraria al Pubblico, e che ſi ſtenda ſulle coſe temporali, come vi ſi ſtende il Voto ſolenne; allora giuſtiſſima coſa mi ſembra, che tal eſecuzione ſoggiaccia al Magiſtrato politico, e ch' egli ſolo poſſa regolarne il tempo, eſſendo egli il Sovrano Legislatore nelle coſe temporali dello Stato.* Permette

(1) *Ivi.*

dunque il Romanziere Canoniſta a' fanciulli, anco di quattordici anni, di fare, indipendentemente dalla cognizione del Magiſtrato politico, Voti ſemplici di qualſivoglia natura, e di eſeguirgli altresì, *quando ſembri loro a propoſito*, parimenti ſenza dipendenza dal Magiſtrato politico: ma ſe ſi tratti di fare gli ſteſſi Voti ſolenni, allora *giuſtiſſima coſa* a lui *ſembra*, che vi abbia ad entrare il medeſimo Magiſtrato. E perchè ciò? perchè il Voto ſolenne *ſi ſtende ſulle coſe temporali dello Stato*. Ma il Voto ſolenne (per addurre l' eſempio più chiaro) di caſtità, a qual coſa temporale ſi ſtende? Oh vi ſi ſtende, dic' egli, pur troppo, poichè per eſſo l' uomo (1) *rinuncia al Matrimonio, da cui dipende la prima ſuſſiſtenza, e conſervazione degli Stati*. E che? non ſi rinunzia peravventura al Matrimonio anche pe'l Voto ſemplice di caſtità? E *la purità del Celibato* (ch'egli laſcia la libertà non pure agli uomini particolari, ma anco a' *popoli*, di oſſervare coll' eſecuzione del Voto ſemplice) *la purità*, replico, *del Celibato* non toglie ella pure, al dir di lui, *allo Stato la prima ſua ſuſſiſtenza, e conſervazione*? Non ſon elleno due coſe contraddittorie, *purità di Celibato*, e *uſo di Matrimonio*, onde *dipende la prima ſuſſiſtenza, e conſervazione degli Stati*? Queſta contraddizione, ch' è troppo ſenſibile, gliela rinfacciò anche il primo di lui impugnatore (2): io

(1) *Pag. 54. Nap., Ven. p. 66.*
(2) *Nel Saggio* VII. *pag. 236. e ſegg.*

io l' ho ritoccata, per far vedere, come il Trattatista allora appunto s' impastoja con nuovi sofismi, quando si protesta di volere *sfuggire ogni equivoco*; onde scorgano i miei lettori, com' egli con tutti i suoi raggiri di parole, e con tutti i suoi sforzi, non può mai sbrigarsi dallo strano impiccio del suo paradosso.

XIX. Intanto avendo egli con tante contraddizioni, paralogismi, ed equivoci, consumate già sulla sua *Seconda Proposizione* più di sette intere pagine (stando alle edizioni italiane, che noi andiamo seguendo; poichè nelle edizioni franzesi, elle sono anche più); ad ogni modo noi siam anche da capo, ed egli non ha ancora cominciato a provar daddovero, che il Voto solenne, perchè porta seco effetti civili, perciò alla legislazione del Magistrato politico, come di Sovrano legislatore delle cose temporali dello Stato, appartenga. Gli era duopo per questo, come avvertii da principio, e com' è manifesto, o rovesciare quell' assioma fondamentale di diritto, che l' accessorio siegue il principale; ovvero mostrare, il che è impossibile, che ne' Voti solenni il temporale, o civile che vogliam dire, sia il principale, e lo spirituale sia solamente accessorio. Or questo scoglio, dove non si poteva egli appressare senza farvi naufragio, da buon navigante badò con ogni studio a scansarlo. Credendosi di avere a forza di tanti paralogismi, infilzati un sopra l' altro, confusa già abbastanza la mente de' suoi lettori, e stan-

cata la loro attenzione, parvegli di potere ormai con tanto minor ſuo pericolo venire al maſſiccio della difficultà, dove lo ſarebbe ſtato aſpettando chiunque leggeſſe la ſua dicerìa; non vi ſi avanza però di fronte, ma facendo moſtra di obbiettarſi, che (1) *dee l' intereſſe temporale dello Stato cedere a quello di Dio*, e riſerbandoſi per altro a ſciorre altrove una tal obbiezione, qui per ora ſi dichiara di volerne dir ſoltanto alcuna coſa, *per dimoſtrare anche preſentemente, che non è tale obbiezione applicabile al caſo noſtro*: e in tal guiſa introdottoſi di ſoppiatto, ſotto un tal ricercato preteſto, a parlare come di paſſaggio della diſtinzione dello ſpirituale, e del temporale de' Voti ſolenni, e della conneſſione dell' uno coll' altro; e rappreſentato ſcaltritamente come piccola coſa, e paſſeggiera al ſuo aſſunto ciò, in che realmente conſiſte tutto il punto eſſenziale della diſputa, ſi è luſingato di potere con queſto artificio, ſenza toccare il di dentro della materia, che non faceva per lui, ſcapparne deſtramente con due eſempiuzzi, e queſti tali, quali vedrem tra poco; laſciando per tal modo deluſi sì, ma però apparentemente ſoddisfatti i ſuoi lettori. Ma ſe con un ſomigliante ſottile artificio ha egli ottenuto in parte il ſuo intento di ſorprendere i ſemplici, e i poco aſſuefatti a ragionare, e ad eſaminare a fondo la teſſitura de' ragionamenti; l'ha però sbagliata nel credere, che a coloro ſol-

(1) *Pag.* 41. *Nap.*, *Ven. p.* 53.

ſoltanto, che ſanno adoprare intrighi, foſse riſerbato anche il diſcoprirgli, e lo ſvolgerli. Torno a dirlo: nello ſpirituale conſiſte il principale, e l' eſſenziale dei Voti; e il temporale non n' è altro, che l' acceſſorio: adunque o ſi ha a ſoggettare ſenza diſſimulazione, e alla Calviniſtica, le coſe ſpirituali alla legislazione del Magiſtrato laico, onde non vi ſia poi difficultà di ſoggettargli collo ſpirituale de' Voti anche le temporalità acceſſoriamente loro anneſse; ovvero, ſe ſi vuol eſſer Cattolici, e non riconoſcere nel Magiſtrato laico autorità ſulle coſe ſpirituali, non ſi può nè pur ſoggettargli le temporalità indiviſamente acceſsorie al Voto, e perciò ſeguenti il foro dello ſpirituale. Qui è, dove ſi ha a battere, ſe alcuna coſa ſi voglia conchiudere: tutto il reſto non è altro, che ſcanſare la difficultà, e ſcanſandola moſtrarſi confuſo, e perdente.

XX. Nondimeno aſcoltiamo pure gli eſempj, ch'egli allega a provare, che le coſe temporali acceſsoriamente anneſse alle ſpirituali, appunto perchè temporali dipendano dalla Poteſtà laica (benchè per altro egli diſſimula la diſtinzione di acceſsorio, e di principale, ſenza giammai mentovarla, come quella, ch' era perentoriamente deciſiva contro di lui; e va ingarbugliando la coſa accennando coſe ſpirituali, e coſe temporali, così confuſamente ſoltanto, e per alto). Gli eſempj ſon queſti. I. (1) Che la conſacrazione de' Templi, an-

(1) *Pag.* 41. *N.*, *P. p.* 58. *e ſeg.*

ancorchè ſpirituale, nondimeno, poichè concerne coſe temporali, il Re in Francia non la concede, ſe non in quel tempo, che gli ſembra neceſsario. II. Che (1) ſe un giovane faceſse Voto di dare tutto il ſuo in limoſina, al Magiſtrato laico apparterrebbe di regolare il tempo dell' eſecuzione di queſto Voto: onde inferiſce, doverſi giudicar lo ſteſso de' Voti ſolenni, pe' quali pure ſi diſpone di coſe temporali, ancorchè ſieno eſſi Voti ſpirituali. Ma era forſe queſta una materia così indifferente per ſe medeſima, o di sì piccola importanza per la dimoſtrazione del Teorema propoſto, che con due eſempietti ei poteſse luſingarſi di ſoſtenere il peſo di tutta la controverſia, e di aver provato il ſuo aſſunto? Vi voleva ben altro per evacuare una difficultà così capitale: ma l' impoſſibilità appunto di evacuarla, e la diſperazion della cauſa lo ha coſtretto ad attaccarſi ad eſempj, cioè ad argumenti eſtrinſeci, tra' quali, e la cauſa, per cui provare ſi adducono, per lo più niente è più facile, che trovarvi delle diſparità eſſenziali, che ſole baſtano ad annichilare tutta la pruova; ſiccome appunto nel primo eſempio da lui addotto, quantunque ſi provaſſe dipendere in alcuno Stato la conſacrazione de' Templi dall' arbitrio del Sovrano, e dal tempo, in cui piaceſſe a lui di permetterla, e che la Chieſa non vi reclamaſſe, nè foſſe queſta una di quelle coſe appoggiate al ſolo fatto, benchè contrarie al diritto, e pro-

(1) *Pag. 42. N., V. p. 54. e ſeg.*

e procedenti per via di forza ; pure anche ſuppoſto tutto ciò , reſterebbe a provare , che ciò accadeſſe per la ragione addotta dal Trattatiſta del *concernere* eſſa conſacrazione *alle coſe temporali* , e per diritto proprio della Sovranità , e non piuttoſto per alcuna particolare giuſta ragione o di fondo ſoggetto al fiſco , o di juſpatronato , ovvero per alcun eſpreſſo concordato , o almeno per uſo antico , invalſo , conſenziente la Chieſa , a favore della Poteſtà laica : ognuno de' quali capi da ſe ſolo baſterebbe a diſtruggere tutto l' arzigogolo del Trattatiſta , impedendogli di poter applicare un ſimile eſempio alla noſtra queſtione de' Voti ſolenni , nella quale tutto milita privativamente per la ſola Poteſtà Eccleſiaſtica , tutto , dico , Canoni , ragione teologica , principj di giuriſprudenza , conſuetudine , e ſino le ſteſſe leggi civili , nominatamente quelle di Francia , le quali già abbiamo recate altrove (1) . Baſtino queſte poche rifleſſioni ſull' inutilità degli eſempj in generale a provare l'aſſunto ; ed eſaminiamo pur più dappreſſo i due recati dal Trattatiſta .

XXI. Con quali documenti prova egli , che *la conſacrazione de' Templi* dipenda dal Re , il quale *non la conceda , ſe non in quel tempo , che a lui ſembra neceſſario* ? Eccone tutta la pruova da lui recata , eſpreſſa colle di lui proprie parole , nè più , nè meno : „ (2) *Ve-*

„ *di* ,

(1) *Prefaz. num.* VI.

(2) *Pag.* 41. *not. a Nap.* , *Ven. p.* 54. *not. a.*

„ *di* , ei ci dice , *tutto il capo* 33. *al Tom.*2.*delle Pruo-* „ *ve delle Libertà della Chieſa Gallicana* . „ Ma domando io in primo luogo , era egli da citarſi in materie così delicate , com' è il punto , di cui ſi tratta , un libro tale , che appena comparſo a luce , era ſtato incontanente da un' Aſſemblea numeroſa di Veſcovi della Francia autenticamente riprovato , ed eſecrato (1) come

(1) „ *Epiſtola Cardinalium , Archiepiſcoporum , & Epiſcoporum* „ *Pariſiis nunc agentium, ad Cardinales , Archiepiſcopos , & Epiſcopos per Gallias , de damnandis* „ *duobus voluminibus , quibus præfixi ſunt hi tituli : Uni* : Traité des Droicts , & Libertéz de l'Egliſe Gallicane : *Alteri :* Preuves des Libertéz de l'Egliſe Gallicane : *Pariſiis excudebat Antonius Vitray Regius , & Cleri Gallicani typographus M. DC. XXXIX. cum privilegio Regis* .

„ Reverendiſſimis , ac Religioſiſſimis DD. Archiepiſcopis , & Epiſcopis per Gallias fratribus obſervandiſſimis , Cardinales , Archiepiſcopi , & Epiſcopi Pariſiis agentes, ſalutem in Chriſto , & felicitatem .

„ Speculatores Iſraeliticæ domui datos , ſi venientem gladium viderint , & non videntes non monuerint , pereuntium ſanguinem ſuo ſanguine repenſuros , jam olim edixit per Ezechielem Dominus . „ Nobis itaque Sacroſanctæ Eccleſiæ „ Dei vigilibus ſuper Dominicum „ gregem excubantibus id proprii „ muneris incumbit , nec charitati „ veſtræ ſupervacua videri poterit „ noſtra ſollicitudo , ſi periculoſiſſimum toti Jeſu Chriſti regno imminens malum , quod nos hic pro „ Eccleſiarum noſtrarum rebus agentes , primi vidimus , abſentibus intimamus . In hac alma Regni ſede paucis ab hinc diebus nullo palam authore , nulla publica edendi facultate , typis mandata ſunt duo volumina vulgari idiomate , quorum uni titulus eſt : *Traicté des Droicts , & Libertez de l'Egliſe Gallicane* 1639. : alteri vero : „ *Preuves des Libertez de l' Egliſe Gallicane* 1639. = Quæ haud dubie furtivo curſu non ad veſtras modo diœceſes , ſed ad exteras etiam nationes deſtinantur graſſatura . Non enim hæreſeos , & ſchiſmatis , ac talium operum promotor , & artifex dæmon hujuſmodi faces accendit , niſi ut ſpargat . „ Horum voluminum titulum qui

„ ex

me libro *VELENOSO*, e *MORTIFERO*, nel quale ſotto

„ ex veſtris ovibus inſpexerint Ca-
„ tholici, occurrent ſtatim, & totis
„ ulnis amplexabuntur. Libertatum
„ enim Eccleſiæ Gallicanæ nomen,
„ quod præferunt, primogenitis Ro-
„ manæ Eccleſiæ Gallis dulce ſem-
„ per fuit, dum citra Fidei, & uni-
„ tatis præjudicium ſibi merito in-
„ dulta jura quaſi inviolatæ ſuæ er-
„ ga Eccleſiam obſervantiæ clariſſi-
„ ma monumenta ceteris gentibus
„ æmulanda venerantur. Verum quam
„ blandus, & lætabilis eſt HORUM
„ VOLUMINUM titulus, TAM
„ VENENOSUS, ET LETHALIS
„ EST eorum CONTEXTUS, plane
„ ut infelix ille, quiſquis eſt, com-
„ pilator id præſtiterit, quod ſolent
„ venefici, qui nocentiſſima toxica
„ dulciſſimis condiunt eduliis. NUS-
„ QUAM ENIM FIDEI CHRI-
„ STIANÆ, ECCLESIÆ CATHO-
„ LICÆ, ECCLESIASTICÆ DIS-
„ CIPLINÆ, REGIS, AC REGNI
„ SALUTI NOCENTIBUS DOG-
„ MATIBUS ADVERSATUM EST,
„ QUAM QUÆ ISTIS VOLUMI-
„ NIBUS SUB TAM LENI TI-
„ TULO RECLUDUNTUR. Equi-
„ dem ſicut hæreticis, & ſchiſmati-
„ cis mos eſt, compilator ille MUL-
„ TIS PESSIMIS, quæ propina-
„ bat, bona quædam immiſcuit; &
„ inter FALSAS, ET HÆRETI-
„ CAS, QUAS DETESTAMUR,
„ ECCLESIÆ GALLICANÆ AD-
„ SCRIPTAS SERVITUTES PO-
„ TIUS, QUAM LIBERTATES,
„ vera quædam, & legitima glorio-
„ ſiſſimi Regis noſtri jura, & Gal-
„ licanæ Eccleſiæ privilegia expoſuit,
„ quibus ut nulla ætas, nulla auc-
„ ritas derogavit, nec nos derogare,
„ aut ea convellere vellemus, aut
„ intendimus; ſed EX VERIS iſtis
„ aliunde ſatis agnitis PAUCULA
„ illa, quæ adſcripſit, IN TAM
„ VASTA, ET PESTILENTI EO-
„ RUM ABYSSO demerſa latent,
„ ut ſatius duxerimus LIBROS IN-
„ TEGROS apud vos cenſura veſtra
„ DAMNANDOS accuſare, quam
„ difficilem, immo IMPOSSIBI-
„ LEM EORUM EXPURGATIO-
„ NEM tentare. Pereant ergo fun-
„ ditus, & ventilabro juſtæ veſtræ
„ diſcuſſionis eiiciantur de area pa-
„ trisfamilias VENENATA zizania;
„ non ideo tritici, SIQUID TAN-
„ TILLUM ſubeſt, peribit, mille
„ locis alibi conſervatum. Arcean-
„ tur oves veſtræ a paſcuis, ubi pul-
„ lulant ACONITA TAM DEN-
„ SA, inter quæ ſalutaris herba
„ RARISSIMA latitans vix poteſt
„ ſine præſentiſſimo periculo ſeligi.
„ VOLUMEN enim UTRUMQUE
„ FERE PER OMNIA COMMA-
„ TA NOXIUM, HÆRETICUM
„ PASSIM, SCHISMATICUM,

„ IM-

ſotto il titolo luſinghiere di libertà della Chieſa Gallicana, ſe le addoſſavano in realtà delle *falſe*, ed *ERETICALI ſervitù*; e in cui alcune *pochiſſime* verità ſparſevi, reſtavano tra *CONTINUE*, e *PESTILENZIALI FALSITA'* talmente ſoffocate, e ſepolte, che rendendoſi *impoſſibile* l'eſpurgare una tal Opera, era neceſſario *condannarla*; libro finalmente, in cui *preſſocchè ogni parola* era *dannoſa*, *ERETICALE*

„ IMPIUM, VERBO DEI FRE-
„ QUENTER CONTRARIUM,
„ HIERARCHIÆ ECCLESIASTI-
„ CÆ, ET DISCIPLINÆ SACRA-
„ MENTORUM, AC SACRO-
„ RUM RITUUM DESTRUCTI-
„ VUM, SANCTÆ SEDI APO-
„ STOLICÆ, glorioſiſſimo REGI
„ noſtro, SACERDOTIBUS DEI,
„ ET ECCLESIASTICO ORDI-
„ NI, IPSIQUE ADEO GALLI-
„ CANÆ ECCLESIÆ INJURIO-
„ SUM, AC PERICULOSISSIMO
„ SCANDALO PLENUM, a no-
„ bis PUBLICO CONSENSU JU-
„ DICATUM EST. Diu vos ſervet
„ incolumes Deus, Domini religio-
„ ſiſſimi, ac merito obſervandiſſimi
„ fratres. Ex ædibus Sanctæ Geno-
„ vefæ apud Pariſios nono Februarii
„ anno Domini milleſ. ſexcenteſ. trige-
„ ſimo nono. F. Cardinalis de la Ro-
„ chefoucault. = Andreas P. anti-
„ quus Archiepiſcopus Biturienſis. =
„ Octavius Archiepiſcopus Senonen-
„ ſis. = Victor antiquus Epiſcopus
„ Bolonienſis Archiepiſcopus Coadju-
„ tor Turonen. cum futura ſucceſſio-
„ ne. = Jacobus Epiſcopus Sagien-
„ ſis. = Franciſcus Epiſcopus Vabren-
„ ſis. = Auguſtinus Epiſcopus & Co-
„ mes Belvacenſis. = Leonorius d'
„ Eſtampes Epiſcopus Carnutenſis. =
„ Nicolaus Epiſcopus Silvanectenſis. = Claudius Epiſcopus Andegavenſis. = Stephanus Epiſcopus Dardanienſis. = Henricus Epiſcopus Appamiarum. = Ægidius Epiſcopus Adurenſis. = Ludovicus Epiſcopus Regienſis. = Nicolaus Epiſcopus Aurelianenſis. = Nicolaus Epiſcopus, & Comes Ucetienſis. = Dominicus Epiſcopus Meldenſis. = Stephanus Epiſcopus Briocenſis. = Alanus Epiſcopus, & Comes Cadurcenſis. „ =

La ſteſſa lettera è anco ſtampata nel Tomo II. *des Actes, & Memoires concernant les affaires du Clergè de France* dell'edizione di Parigi del 1646. preſſo Antonio Vitré *part.* II. *p.*263. *e ſeg.*

LE A OGNI TRATTO , SCISMATICO , EMPIO , OPPOSTO bene ſpeſſo ALLA PAROLA DI DIO , diſtruttivo della gerarchia Eccleſiaſtica , e della diſciplina de' Sacramenti , e de' Sacri Riti , oltraggioſo alla Santa Sede Apoſtolica , al Re , ai Sacerdoti di Dio, all' Ordine Eccleſiaſtico , e alla Chieſa Gallicana , e RIPIENO DI SCANDALO , E DI PERICOLO.

E un libro di queſta natura ardiſce di citare il Sig. Butignì in pruova del ſuo aſſunto ? Ma per far dipendere da' Magiſtrati politici la conſecrazione de' templi , di tali Codici appunto gli biſognava valerſi . Sebbene , che dico io valerſi ? come s' ei quel libro così cattivo l'aveſſe almen citato con verità , e non anzi falſamente , e con iſtudiata impoſtura . Io ho *veduto* , e riveduto il capo XXXIII. , ch' egli ne cita , e l' ho *veduto* , e riveduto TUTTO da capo a fondo , e sì nell' edizione anteriore del Pitèo , che nella ſeconda del Dupuy , ch' è l' allegata da lui , comprendente in due tomi le *Pruove* ; nè quel capo ſolamente ho veduto , ma gli altri ancora, che o pel numero , ſe mai vi foſſe ſtato nella citazione errore di ſtampa , o per la materia potevano avere col punto , ſu cui vien citato dal Trattatiſta , alcuna correlazione ; e ſono rimaſo altamente ſorpreſo al vedere , che non ſolamente nel capo citato ſi tratta di tutt' altro , ſenza mai nè pur nominarviſi *conſecrazione di Templi* , ma che nemmeno in tutto il reſto delle preteſe *Pruove* non ſi tratta mai di tal coſa , nè altro veſtigio ſe ne incno-

contra, che una ſemplice, e nuda nota dell' editore (la quale prego i lettori di leggere nell' infrappoſta mia nota (1) inſieme colle rifleſſioni ch' io vi fo ſopra) al

(1) Al capo XXXI. non contenente altro, che Arreſti, lettere patenti, editti &c. ſopra l' introduzione in Francia di nuovi Ordini Regolari, e le fondazioni di nuovi Monaſterj d' Ordini già introdotti, queſta è tutta la nota, o appendice finale, che del ſuo ſoggiugne l' editore Dupuy *p.*1160. „ Ce Chapitre (XXXI.) „ tant pour ce qui concerne la re- „ ception des nouveaux Ordres de „ Religieux, que pour la conſtru- „ ction des nouveaux Monaſteres, „ ſe peut augmenter de beaucoup d' „ autres lettres patentes de nos Rois, „ & d' Arrets des Cours ſouveraines: „ mais parceque ces points ne ſont „ point revoquez en doute, & qu'ils „ ſont ordinairement obſervez, l'on „ s'eſt contenté des pieces cy deſſus. „ Un des differens qu'euſt le Pape „ Paul V. avec la Republique de Ve- „ niſe, fut celuy-cy de la conſtru- „ ction des Egliſes, & Monaſteres, „ que le Senat de Veniſe ſouſtenoit „ ne devoir eſtre entrepriſe dans l' „ Eſtat ſans ſa permiſſion. Cette „ matiere fut amplement traittée „ par ceux qui écrivirent lors pour „ la Republique, qui prouverent que „ par les loix de tous les Royaumes „ & Eſtats, l' on ne peut faire edi- „ fier des nouvelles Egliſes ſans la „ permiſſion des Rois & Princes. „ Ceux qui écrivirent lors au con- „ traire, defendirent foiblement ce „ point „. Dove egli 1. diſtingue l' introduzione di nuovi Ordini, e la fondazione di nuove Caſe Religioſe, la diſtingue, dico, in realtà dalla coſtruzione di nuove Chieſe: perocchè ſebbene alle parole *la conſtruction des Egliſes* ſoggiugnendo egli ſubito *& Monaſteres*, abbia voluto deſtramente confondere l' una coll' altra, e farne un ſolo capo di diſputa; il fatto ſi è però, che quantunque ogni Monaſtero porti ſeco conſeguentemente una Chieſa, non però ogni Chieſa porta Monaſtero; e che ciò, che propriamente, ed eſpreſſamente riguardano quegli Arreſti, e lettere patenti &c, ſono i nuovi Ordini, e i nuovi Monaſterj, non le Chieſe loro preciſamente in quanto Chieſe. In fatti ſu i nuovi Ordini, e nuovi Monaſterj tutto batte interamente il ſuddetto capo XXXI., laddove delle Chieſe nè Regolari, nè Secolari, nè della o erezione, o conſecrazione di eſſe, non vi è in tutta quella raccolta di due vaſti volumi nè capo diſtinto, che ne tratti, nè monumento alcuno particolare, che le concerna; e il Dupuy medeſimo, che quanto a' primi dice,

al fine del capo XXXII. , nella quale il Dupuy ha ben

ee , che ſi potea impinguare , ſe ſi voleva , quel Capo trattante degli Ordini , e dei Monaſterj ; non ha però ardito di dire di aver monumenti da poter recare quanto alle Chieſe ; e , per dirne a modo ſuo alcuna coſa almeno in generale , ha dovuto ricorrere alle conteſe ſtate già colla Repubblica di Venezia , cioè a notizie ſtraniere alla Chieſa Gallicana. Dice egli 2., aver provato coloro , i quali ſcriſſero allora per la Repubblica di Venezia , non doverſi intraprendere fabbriche di nuove Chieſe ſenza la permiſſione del Sovrano, averlo , dico, provato eſſi *dalle leggi di tutti i Regni , e Stati*. Per non dilungarmi a rilevare di propoſito la ſtrabocchevole eſagerazion dell' eſpreſſione di *leggi di TUTTI i Regni , e Stati* ; baſti oſſervare, che , come ho già detto, di quelle di Francia a buon conto egli non ne ha potuto recar nè pur una . Ma foſſero quante ſi voglia , e di tutti i Regni , e Stati , ſimili leggi ; qual forza hanno le leggi umane civili in punti fondati ſul diritto divino della Religione , al qual certamente non poſſono derogare giammai le leggi umane ? *Aliæ ſunt leges Cæſarum , aliæ Chriſti* , come oſſervò già San Girolamo : *aliud Papinianus , aliud Paulus noſter præcipit* : [*Epiſt.77. ad Oceanum de morte Fabiolæ t.I. Opp. edit. Veron. ann.1734. p.455.*]. E delle Chieſe appunto parlando Santo Ambrogio, a' politici Ariani, i quali pretendevano , come preteſero poi il Dupuy , e il Trattariſta , che tutto il temporale , ancorchè anneſſo a coſe ſpirituali , nondimeno , perchè temporale , dipenda dalla Poteſtà politica , *Imperatori licere omnia , ipſius eſſe univerſa ; Imperatorem jure ſuo uti , eo quod in poteſtate ejus eſſent omnia* ; riſpoſe il Santo Dottore , *ea , quæ divina ſunt , Imperatoriæ poteſtati non eſſe ſubjecta* ; a indirizzando il diſcorſo all'Imperatore, *noli te gravare , Imperator* , continuò a dire , *ut putes , te in ea , quæ divina ſunt , imperiale aliquod jus habere . . . Scriptum eſt , quæ ſunt Dei , Deo ; quæ Cæſaris , Cæſari . Ad Imperaterem palatia pertinent , ad Sacerdotem Eccleſiæ . Publicorum tibi mœnium jus commiſſum eſt , non ſacrorum* (non ſolo dopo fatti, ma neppure per farſi , come vedremo tra poco): S. Ambroſ. *Epiſtol.XX. ad Sororem n.VIII. p.903. , & n.XIX. pag.906. Tom.III. Opp. edit. Venet. an. 1751.* Vedi anche l' Opera *del Diritto libero della Chieſa d' acquiſtare , e di poſſedere beni terreni lib.II. part.II. cap.IV. §.I. pag.302. e ſegg.* 3. Di coloro , che in tempo di Paolo V. ſcriſſero

con-

accennata una tal maſſima, veramente degna del libro, in

contro una tal pretenſione de' politici, dice ivi il Dupuy in aria di deciſione, che difeſero eſſi *debolmente* un tal punto. Ma perchè ſi contenta egli di dirlo ſoltanto, e non ſi prende la briga altresì di provarlo? Oh, perchè il provare una coſa non è così facile, come il dirla; nè baſtano ciarle, ma voglion eſſer ragioni.

Or io dico 1. ch'egli il Dupuy non era buon giudice nè in queſta, nè in altre ſomiglianti materie, sì perche egli era più politico, che Cattolico, e dichiaratamente impegnato a ſoſtenere le nuove erronee maſſime contro la Poteſtà ſpirituale; e sì ancora perchè tutto il di lui capitale conſiſteva in gran raccolte di carte, cioè a dire in zibaldoni, ſenza quel fondo di dottrina, ch' è neceſſario per ſaper diſcernere ne' zibaldoni le coſe buone dalle cattive, e per giudicar rettamente, e ſanamente chi abbia ragione in una diſputa, e chi abbia il torto.

Dico 2., che, come moſtrano le ſteſſe diſpute, ch'egli mentova, ſtate già in tempo di Paolo V., la Santa Sede ſi oppoſe alla preteſa dipendenza dalla Poteſtà laica per la coſtruzione di Chieſe; onde naſcono due importantiſſime, e naturaliſſime rifleſſioni: la prima, che adunque nè pure quegli Stati, i quali preteſero una tal dipendenza, non ne ſono in pacifico poſſeſſo, dacchè la Chieſa contraſta loro un tal diritto: la ſeconda, che adunque, comecchè una tal preteſa abbia avuti de' diſenſori, ella però ha contro di ſe la Santa Sede Madre, e Maeſtra di tutt' i fedeli; la cui oppoſizione di qual peſo ſia in materie concernenti, come queſta, i diritti, e le maſſime di Religione, ben il ſanno que' Cattolici, che lo ſono realmente, e non a poſticcio.

In 3. luogo dico, che nelle ſuddette conteſe avean ragione que', che impugnavano la preteſa dipendenza: e benchè contro il Dupuy, che dà loro torto, debba baſtare queſta mia ſemplice aſſertiva, non eſſendovi ragione alcuna, per cui più abbia a valere un di lui no ſcuſſo ſcuſſo, che il sì ſimilmente nudo e ſcuſſo o mio, o d' altrui, non voglio nondimeno laſciarla affatto ſenza pruova, per quanto permettono le riſtrettezze d'una ſemplice nota, ſenza dilungarmi o a recar le ragioni, che furono allegate allora pro, e contra, e a farne minuto confronto; o ad apportar lunghi teſti, e autorità. Nella erezione di nuove Chieſe due coſe ſi poſſono conſiderare, cioè la coſtruzione dell' edifizio materiale, che alcuno fa ergere per ſervire di Tempio in onore

di

in cui è inſerita, ma ſenza però aver potuto recare nè

 pu-

di Dio; e dell' edifizio coſtrutto la conſecrazione: e o ſi riguardi l'una, o l'altra, dico, non eſſervi ragione alcuna, per cui abbia a dipendere dalla Poteſtà laica. Imperocchè, quanto alla prima, non ha egli ogni Cittadino la libertà d'impiegare i ſuoi danari a coſtruire in fondo ſuo qualſivoglia edifizio a uſo umano o ſuo proprio, o di altrui, una caſa, un palazzo, un caſino di campagna &c.? Ora ſe per coſtruir tali fabbriche neſſuno domanda licenza al Principe; qual irreligioſo aſſurdo non farà il pretendere, che ſenza licenza del Principe non poſſa lo ſteſſo Cittadino ergere una fabbrica, anzi che ad uſo d' uomini, piuttoſto a ſervizio, e onore di Dio? Ci mancherebbe anche queſta, che Iddio nella Repubblica aveſſe ad eſſere di condizione inferiore degli uomini. Se poi ſi riguardi la conſecrazione, queſta è d'iſpezione de' Sacri Paſtori, a' quali, allorchè una perſona ha offerto al Signore un edifizio, ſpetta di conſecrarlo; nè, per eſercitar queſta funzione del loro miniſtero, hanno biſogno di domandarne licenza al Magiſtrato, ſiccome nè pur la domandano per conſacrare i calici, per benedire i paramenti ſacri &c., e ſiccome nè meno il Parroco chiede al Magiſtrato permiſſione per conſacrare col batteſimo a Dio i figliuoli, che a queſt' effetto preſentano loro i genitori, o i tutori ſenza dipendenza da' tribunali civili. Nè ſi ſtia a cavillare, che può eſſervi dell' inconveniente a fabbricare una Chieſa, per eſempio, in ſito pregiudiziale al pubblico, e che perciò al Principe appartenga l' impedire tali inconvenienti. Queſti inconvenienti accidentali, ed eſtrinſeci, non fanno, che la coſtruzione de' Sacri Templi dipenda di ſua natura dall' autorità del Sovrano, come biſognerebbe che ne dipendeſſe, perchè univerſalmente vi foſſe biſogno della di lui licenza; ma ſoltanto provano al più al più, che quando ciò accada, poſſa il Principe vietare in tal caſo particolare un tal edifizio in tal ſito, non già che generalmente non ſi poſſa ſenza di lui permiſſione intraprenderlo; ſiccome ſuccede anche negli edifizj ſecolareſchi, de' quali ſe alcuno s' intraprenda ſcommodo al pubblico, ha il Magiſtrato autorità d'inibirne il proſeguimento, ma non perciò è tolta a' Cittadini generalmente la libertà di fabbricare ſenza ſpeciale licenza del Magiſtrato co' danari loro, e in fondo proprio, ciò che loro più aggrada. Ma della libertà di conſecrare a Dio indipendentemente dall' arbitrio del Sovrano, riparleremo nell' Analiſi del *ſecondo Punto Nullità* XI. *num.* VIII. dove

pure un ſolo documento Franceſe, che in alcuna maniera le ſerviſſe almeno in apparenza di appoggio (benchè per altro in quella nota medeſima neppur egli parli di *conſecrazione*, ma ſoltanto di erezione, o coſtruzione di nuove Chieſe). Ma il Trattatiſta infedele, a cui, per inorpellare i ſuoi errori non baſtavano i ſofiſmi, ſe non ſi ajutava anche colle più ardite bugle, ha citato falſamente, e con artificio *TUTTO il capo* 33., immaginandoſi, che neſſuno, per verificare la di lui citazione, ſarebbe ſtato per pigliarſi la briga di leggere *TUTTO* quel

dove farem vedere a quali eccefſi ſia ſtato ſtraſcinato il Trattatiſta dall' impegno di ſottoporre all' arbitrio della Poteſtà laica i doni da farſi a Dio, o ſia la conſecrazione delle temporali ſoſtanze al Signore; il qual argumento medeſimo è ſtato già con immenſa erudizione, e ſopra fondamenti incontraſtabili ampiamente trattato nell' eccellente opera citata di ſopra *del Diritto libero della Chieſa &c.*

Dico 4., che la pruova del Trattatiſta, tratta dalla conſecrazione de' Templi, ſvaniſce da ſe medeſima, o ſi ſtia alle *Pruove delle libertà Gallicane* da lui falſamente citate, le quali nè pur un ſolo documento contengono, che verſi ſopra tale materia; o ſi ſtia alla nota nuda, e ſcuſſa del Dupuy, dalla quale altro non ſi raccoglie in ſuſtanza, ſe non che eſſerſi controvertito, ſe la coſtruzione de' Templi debba, o non debba dipendere dalla Poteſtà laica. Ora una coſa contraſtata, e dubbioſa, con quale logica può mai addurſi come fondamento, onde inferirne una conſeguenza certa, e determinata? Anzi all'oppoſto, eſſendoſi da noi impugnata, e moſtrata falſa la nota del Dupuy, io ſono in diritto di ritorcere contro il Trattatiſta il ſuo argumento medeſimo. La conſecrazione de' Templi non dipende dal Principe laico, e io l'ho già provato: dunque nè pure la conſecrazione delle perſone, che ſi fa per la profeſſione ſolenne. Ed ecco la biſcia rivoltata, come ſuol dirſi, contro il ciarlatano, e ciarlatano daddovero. (Vedaſi intorno alla erezione di nuove Chieſe la *Riſpoſta del P. Gio. Antonio Bovio alle Conſiderazioni di Fr. Paolo part.* II. *pag.* 14. *e ſegg.*

quel lungo lunghiſſimo capo, onde, non leggendolo *tutto*, non potrebbe nè pur accorgerſi dell' impoſtura. Laſcio da parte l' improprietà artificioſa dell' eſpreſſione, ſtirata a forza, e affettatamente, per adattarla alle profeſſioni, dicendo, che dipende la conſecrazione de' Templi dal Re, che non la concede, ſe non *in quel TEMPO, che gli ſembra NECESSARIO*, come ſe la ragione, per cui ſi vuol far dipendere dalla Poteſtà politica la conſecrazione delle Chieſe, foſſe quella del *tempo*, ſinchè ſieno bene ſtagionate le pareti, ſiccome egli pretende, che poſſa il Sovrano differire le profeſſioni ſino a età più ſicura per la ſua maturità; laſcio, dico, da parte queſta improprietà, poichè ſarebbe un non mai finirla il volerſi fermare ſopra ognuno de' tanti ſtrafalcioni di un uomo, di cui ſembra foſſe il principale impegno quello di non parlar mai con eſattezza.

XXII. Non è meno inſuſſiſtente di quello di lui primo eſempio il ſecondo, conſiſtente in una mera di lui immaginazione, e queſta pur falſa, e ridicoloſa. *Supponiamo*, ei dice (1), *che uno de' ſudditi del Re voglia dare, ſecondo il conſiglio divino, tutte le ſue facoltà per mezzo della limoſina a' poveri, o alla Chieſa: ſupponiamo anche, per accoſtarci più che ſia poſſibile, alla noſtra idea, ch' egli n' abbia fatto Voto in età di ſedici, o diciotto anni*. Poſta una tale ipoteſi, fa egli di ſegui-

(1) *Pag.42. Nap., Ven. pag.55.*

to queſto queſito: *Dimando, a chi apparterrà di regolare il tempo dell' eſecuzione di queſto Voto? Se farà bene la legge civile a ſoſpenderlo ſino a' venticinque anni? E ſe il Magiſtrato Politico avrà anche l' autorità di opporviſi per ſempre, ove comprenda, che queſto privato ſi riduce per tal cagione ciecamente a una eſtrema neceſſità, onde incommodi poi la ſua famiglia, ed il Pubblico?* Per non dire anco nulla delle frange, onde ha caricato il queſito, certamente a ſentirlo proporre il caſo con tanto ſtudio, ognuno s' immagina, ch' ei ſia per recarne la ſoluzione tratta da qualche canone, o da alcun Canoniſta di credito, o almeno almeno da alcuna legge civile, trattandoſi di nulla meno, che di una deciſione, che gli ha a ſervire di baſe, e di fondamento, ſu cui riſolvere l'altra queſtion principale delle temporalità anneſſe a' Voti ſolenni. Ma l'aſpettazion de' lettori rimane deluſa, mentre il Trattatiſta, in cambio di canoni, di giureconſulti, e di leggi, non ci reca altro, che l' autorità del ſuo bizzarro legislativo capriccio, riſpondendo al propoſto queſito in queſta guiſa, nè più, nè meno: (1) *Certamente MI PARE, che per diritto comune, non poſſa negarſi, che appartenga tal cura, o tal autorità alla provvidenza del Magiſtrato. Certamente mi pare?* Se gli ſia ben paruto, ovvero ſe male, e maliſſimamente, il faremo vedere tra poco: per ora gli ſia *paruto* pur com' ei volle; ma intan-

(1) *Pag.43. N., V. pag.55.*

intanto un ſuo *mi pare* era egli un buon fondamento, ſu cui aveſſero ad appoggiarſi i lettori per decidere la queſtion principale delle temporalità ſeguenti i Voti ſolenni, e per dargliela vinta in un aſſunto nuovo, inaudito, e oppoſto al ſentimento univerſale di tutti quanti, e Teologi, e Canoniſti, che aveano ſino allora trattato de'Voti ſolenni? Se per iſtabilire ſentenze, ancorchè dibattute tra autori, non nuove però, nè pellegrine, ſi ricercano pruove ſode, e fondate; e ſe, ſenza tal ſorta di pruove non ſi può nè dare un paſſo innanzi, nè con buona coſcienza allontanarſi in pratica dal ſentimento comune de'dotti, e dall'uſo delle perſone timorate di Dio; quale, e quanto grande ſodezza appunto, ed evidenza di pruove non ſi richiederà per perſuadere un ſentimento del tutto nuovo, portante in fronte il paradoſſo, e oppoſto a principj i più comuni, e coſtanti della giuriſprudenza? E quale nuova foggia non ſolo di ridicoloſiſſima logica, ma eziandio di marcio, e ſcandaloſo laſſiſmo non ſarebbe ella l'abbandonare la maſſima coſtante, e univerſale, che l'acceſſorio ſiegue il principale, l'abbandonarla, dico, ſul meſchiniſſimo fondamento di un *mi pare*, e queſto di chi? dell'autore del Gran Selim, del Manlio, del Mitridate, del Tarſi e Zelia. Io non ſo qual idea egli aveſſe de' ſuoi lettori, poichè ſi è luſingato di ſorprenderli con inezie così miſerabili: ma egli è ſtato troppo

fortunato di aver ritrovato appunto gli uomini, che bramava, ne' ſuoi traduttori, editori, approvatori; ſe pur fortuna, e non anzi eſtrema diſgrazia ſi hanno a riputare gli ſcandoli così per chi ne abbia poſte l' uova, come per chi le abbia covate.

Ora voglio riſpondere anch' io al queſito; e perchè ſo dove ho a fondare la mia riſpoſta, perciò non dirò *mi pare*, ma parlerò aſſolutamente, e quel, che dirò, lo proverò ancora. E qui mi cade in acconcio di traſcrivere ſul bel principio l' eſordio, con cui il Trattatiſta dopo l' eſempio della conſecrazione de' Templi, s' introduſſe a proporre queſto ſecondo eſempio della limoſina. (1) *Per venire ad eſempj più preciſi, non è forſe vero*, egli dice, *che non vi ha coſa più ſpirituale del Voto di fare limoſina? Non è forſe vero, che non può idearſi operazione più conforme al conſiglio Evangelico del vendere tutte le ſue facoltà, e diſtribuirle a' poveri?* „ Va, vendi quanto hai, e dallo a'po- „ veri „. *Sono queſti i proprj termini del conſiglio, che diede il Figliuolo di Dio a colui, che gli chiedeva la ſtrada della ſalute*. Supponendo adunque, che un uomo in età di ſedici, o diciotto anni, abbia fatto voto di dare, ſecondo queſto conſiglio divino, tutte le ſue facultà in limoſina; e ſupponendo ſimilmente, che di eſſe facultà queſto tal uomo ſia legalmente padrone, poichè altri-

(1) *Pag.42. N., V. pag.54*

altrimenti non vi ſarebbe nè pur luogo a proporre il queſito; ciò, dico, preſuppoſto, tre coſe ricerca il Trattatiſta: 1°. *A chi apparterrà regolare il tempo dell' eſecuzione di queſto voto*. 2°. *Se farà bene la legge civile a ſoſpenderlo ſino a' venticinque anni*. 3°. *Se il Magiſtrato politico avrà anche l' autorità di opporviſi per ſempre, ove comprenda, che queſto privato ſi riduce per tal cagione ciecamente a una eſtrema neceſſità, onde incommodi poi la ſua famiglia, e' l Pubblico*. Oſſervino di grazia i lettori, come il noſtro Trattatiſta innocente ha voluto anche qui ingarbugliare, al ſuo ſolito, coll'andar, nel proporre il queſito, aggiungendo a bello ſtudio circoſtanze, ſinchè parvegli di avere inſenſibilmente poſta già la limoſina in un aſpetto odioſo, e di avervi intereſſato la famiglia, ed il Pubblico; e poſta la coſa in tale aſpetto (benchè fallacemente, come vedremo), ſtimando ormai diſpoſti abbaſtanza i lettori ad aſcoltare ſenza ribrezzo il ſuo umaniſſimo *mi pare*, e *la provvidenza del Magiſtrato*, ve gli ha meſſi a tempo, facendo inſieme cadere con diſinvoltura queſta ſola riſpoſta anche ſu' due primi membri del queſito, i quali non eragli tornato comodo di proporre a prima viſta con ſimile odioſità. Ma per oſcurare la verità, non vi è artificio, che baſti, comunque vagliano i raggiri, e le cabale a ſopraffare i poco avveduti.

XXIII. Riſpondiamo partitamente a ogni membro del queſito. Tra il Voto ſemplice, ed il ſolenne (ſicco-

come inſegna S. Tommaſo (1) citato tante volte, e ſempre malamente, dal Trattatiſta) per ciò, che concerne il tempo de' Voti, paſſa queſto divario, che, ſebbene il tempo pe'l Voto ſolenne deve eſſere regolato dalla Chieſa, perchè ſenza l'intervento di lei neſſun Voto può mai eſſer ſolenne; il ſemplice però non eſige altro tempo, che quello, che ſi ricerca perchè l'uomo abbia il pieno uſo della ragione; il quale pieno uſo della ragione, proſiegue a dir il Santo Dottore, ordi-

(1) S. Thom. 2. 2. *q.*189. *art.*5. „ Duplex eſt . . . Votum. Unum „ ſimplex, quod conſiſtit in ſola „ promiſſione Deo facta, quæ ex interiori mentis deliberatione proce„ dit: & hoc Votum habet efficaciam „ ex jure divino; quod tamen . . . „ impediri poteſt, uno modo per de„ fectum deliberationis, ut patet in „ furioſis, quorum vota non ſunt „ obligatoria, ut habetur extra De „ Regularibus, & tranſeuntibus ad „ Religionem c. Sicut tenor: Et ea„ dem eſt ratio de pueris, qui non„ dum habent DEBITUM USUM „ RATIONIS, per quem ſint doli „ capaces; quem quidem PUERI „ HABENT ut frequentius CIR„ CA QUARTUMDECIMUM AN„ NUM, puellæ vero circa duode„ cimum, qui dicuntur ANNI PU„ BERTATIS: in quibuſdam tamen „ anticipatur, & in quibuſdam tar„ datur, ſecundum diverſam diſpo„ ſitionem naturæ . . . Sic ergo ſi „ puer ante annos pubertatis ſimplex „ votum emittat, antequam habeat „ plenum uſum rationis, non obli„ gatur ex Voto. Si autem habeat „ uſum rationis, obligatur quidem „ quantum in ſe eſt ex ſuo Voto; ta„ men poteſt obligatio removeri per „ auctoritatem patris, in cujus po„ teſtate adhuc exiſtit; quia ordina„ tio legis, qua unus homo ſubdi„ tur alteri, reſpicit id, quod in „ pluribus accidit. Si vero annos „ pubertatis excedat, non poteſt re„ vocari (votum) auctoritate paren„ tum. Si tamen nondum haberet „ plenum uſum rationis, non obli„ garetur quoad Deum. Aliud autem „ eſt Votum ſolemne . . . ., quod „ quidem ſubditur ordinationi Eccle„ ſiæ propter ſolemnitatem, quam „ habet annexam &c. „. La ſteſſa dottrina ſpiega San Tommaſo anche 2. 2. *q.*88. *art.*9. *in corp.*

ordinariamente acquiſtano gli uomini negli anni di pubertà. E ancorchè, ſecondo la diverſità del temperamento d'ognuno in particolare, in alcuni anticipi, e in altri ritardi; nondimeno perchè la diſpoſizion della legge, per cui un uomo è ſottopoſto a un altro, riguarda ciò, che ſuccede nei più; perciò toſto ch'è giunto l'uomo agli anni di pubertà (è ſempre San Tommaſo, che parla) talmente non dipendono più i di lui Voti ſemplici, generalmente parlandone, dal regolamento altrui, che, purchè fatti in materie, di cui egli ſia padrone, non poſſono eſſere irritati nè pure dai genitori; e ancorchè per avventura non aveſſe anco il pieno uſo della ragione, e perciò il Voto non obbligaſſe preſſo Dio, pure ad ogni modo non potrebbono i genitori irritarlo: tanto è vero, che non dipende l'uomo pubere dall'arbitrio altrui ne' Voti ſemplici concernenti materie, di cui ſia egli padrone di diſporre, come ſi dee ſupporre nel caſo noſtro eſſer padrone di diſporre delle ſue facoltà l'uomo pubere, che riſolva di disfarſene ſecondo il conſiglio Evangelico. Appoggiandomi adunque ſu queſta dottrina di San Tommaſo, la quale, a valutarla anche poco, ha da valere almen almeno dieci mila volte più, che non vale il *mi pare* del Sig. Butignì; e ſupponendo d'accordo con lui, che il Voto di chi promette a Dio di dare tutte le ſue facultà in limoſina, ſia, com'è in fatti, Voto ſemplice: alla prima parte del queſito, dove ſi cerca, *a chi apparterrà di rego-*

regolare il tempo dell' eſecuzione di queſto Voto? riſpondo, che appartiene alla madre natura, la quale l'ha già regolato col recare agli anni di pubertà, poco più, poco meno, il pieno uſo della ragione, *debitum uſum rationis*, e l' ha già regolato ſin da cinquantaſette ſecoli prima che al Sig. Butignì foſſe venuta la curioſità di domandarlo (e ho detto cinquantaſette ſecoli prima, cominciando dall' origine del genere umano, e ſeguendo la cronologia dell' Uſſerio; il che ſia detto per ſoddisfare gli eruditi traduttori, editori, e approvatori del Trattato, che andiamo eſaminando).

XXIV. Al ſecondo queſito, *ſe farà bene la legge civile a ſoſpenderlo ſino a venticinque anni?* riſpondo, che farebbe aſſai male, sì perchè s' intrometterebbe in una materia, che non le appartiene; e sì ancora perchè con onta dell'umanità, e della religione, verrebbe ad eſcludere dall' adempimento effettivo di un conſiglio Evangelico un' età, che Gesù Criſto ha compreſa nello ſteſſo conſiglio, e a cui la natura ha data la capacità neceſſaria per praticarlo. E quanto al non appartenere alla legge civile una tal materia, domando io, di chi è il *Và, vendi quanto hai, e dallo a' poveri?* Non ha oſſervato egli medeſimo il Trattatiſta, *eſſere queſti i proprj termini del conſiglio, che diede il Figliuolo di Dio a colui, che gli chiedeva la ſtrada della ſalute?* Come vuol egli adunque farvi entrare il Magiſtrato politico? I conſigli dati da Gesù Criſto pe' l conſeguimento della eter-

eterna ſalute, ſon eglino peravventura leggi civili, onde ne ſpetti al Magiſtrato politico l'iſpezione? E la cura di ciò, che propriamente appartiene al conſeguimento della vita eterna, l'ha egli commeſſa Gesù Criſto al Magiſtrato politico, ovvero alla Poteſtà Eccleſiaſtica da lui iſtituita appunto per queſto fine? Come dunque, e con qual logica, o con qual buona fede, da un tal eſordio, *che ſono queſti i proprj termini del conſiglio, che diede il Figliuolo di Dio*, paſsa il Trattatiſta a conchiudere nella ſua maravigliosa ſoluzion del queſito, che *certamente gli pare non poterſi per diritto comune negare, che appartenga tal cura, o tal autorità alla provvidenza del Magiſtrato*? Ad ognaltro fuori di lui *certamente parrà* (e *parrà* con ragione) tutto il contrario; mentre appunto dall'eſſere un conſiglio dato dal Figliuolo di Dio per la ſalute delle anime quello di vender tutto, e darlo a' poveri, ne ſiegue, eſſere queſta una delle coſe, la cura delle quali non tocca alla Poteſtà civile. E in fatti il Signore, che, quantunque a neſſuna legge, e a neſſuna poteſtà umana foſſe ſoggetto, ad ogni modo e per eſempio degli uomini, e per togliere altrui ogni occaſione di ſcandalo, ſiccome volle ſpontaneamente pagare il didramma (1), così anche a'leb-

(1) *Matth.* XVII. 23. *ſeqq.* „ Acceſſerunt qui didrachma accipiebant, ad Petrum, & dixerunt ei: „ Magiſter veſter non ſolvit didrachma? Ait (Petrus): Etiam. Et „ cum intraſſet in domum, prævenit eum Jeſus, dicens: Quid tibi „ videtur, Simon? Reges terræ a „ qui-

a'lebbroſi da lui miracoloſamente ſanati ordinava di preſentarſi a'Sacerdoti, per non parere di offendere il diritto, che per la legge era al Sacerdozio loro attribuito (1); il Signore, io dico, che con tanta cura ſchivò le apparenze di voler intaccare i diritti altrui, e ordinò, che ſi dia a Ceſare ciò, ch'è di Ceſare, e quello, ch'è di Dio, a Dio, diſſe forſe a colui, che l'avea richieſto della ſtrada della ſalute, che prima di vendere il ſuo, e darlo a' poveri, doveſſe andare dal Magiſtrato politico a prenderne la licenza, o almeno almeno a dargliene conto? Se il Trattatiſta peravventura tra' ſuoi Romanzi non ebbe alcun nuovo Evangelio; noi certamente nè in San Luca da lui citato, nè in S. Matteo, che pur racconta il medeſimo fatto, non troviamo altrimenti, che il Redentore, come ſempre coſtumò

„ quibus accipiunt tributum, vel „ cenſum? a filiis ſuis, an ab alie„ nis. Et ille dixit: ab alienis. „ Dixit illi Jeſus: ergo liberi ſunt fi„ lii. UT autem NON SCANDA„ LIZEMUS EOS, vade . . . . , „ da eis pro me, & te„. Sopra il qual fatto del noſtro Signore, è degna di eſſer letta la dottiſſima confutazione, che della propoſizione eretical di un moderno feudopolitico ha fatta l'Autore dell'opera dianzi citata *Del Diritto libero della Chieſa &c. lib.*II. *cap.*I. §.VIII. *T.*II. *part.*I. *p.*212.

(1) *Levit.* XIV. dove preſcrivendoſi l'offerta, che dovean fare i lebbroſi ſanati, tralle altre coſe è ſcritto *v.*13. *Immolabit agnum, ubi ſolet immolari hoſtia pro peccato, & holocauſtum, idéſt in loco ſancto. Sicut enim pro peccato, ita & pro delicto ad Sacerdotem pertinet hoſtia: Sancta Sanctorum eſt.* La qual legge a favore de' Sacerdoti eſattiſſimamente volle oſſervata il noſtro Redentore *in teſtimonium illis*, ſebbene i lebbroſi da lui ſanati non erano per avventura tenuti a eſeguirla, e, quand'anche vi foſſero ſtati obbligati, aveva egli autorità di diſpenſarneli.

mò di ordinare ad ogni lebbroſo da lui ſanato, *Vade, oſtende te Sacerdoti, & offer munus, quod præcepit Moyſes in teſtimonium illis* (1), così diceſſe a colui, *Vade, oſtende te* al Magiſtrato, e poi *vende*, ſe a lui piacerà, e quando gli piacerà: troviam bensì e in San Matteo, e in San Luca, che gli diſſe preciſamente, *Vade, vende, da pauperibus* (2). E negli Atti degli Apoſtoli, ſe mai li leſſe, vi trovò egli il Trattatiſta, che allora, quando in Geruſalemme *quotquot poſſeſſores agrorum, aut domorum erant*, mettendo appunto in pratica quel conſiglio di Gesù Criſto, *vendentes afferebant pretia eorum, quæ vendebant, & ponebant ante pedes Apoſtolorum* (3), trovò egli, dico, che ne aveſſero chieſta la permiſſione, o il regolamento del tempo al Preſide? Ovvero nella Storia Eccleſiaſtica, che alcuno di que' tanti Santi, e altri virtuoſi fedeli, i quali ne' ſuſſeguenti tempi, e in tante varie parti del mondo Criſtiano, eſeguirono lo ſteſſo conſiglio, dipendeſſero mai nell' eſeguirlo da' Magiſtrati civili? Io trovo sì negli atti de' Martiri, eſſere ſtati alcuni di eſſi maltrattati da' tiranni aſpiranti a occupar le ſuſtanze, ch'e-

(1) *Matth.* VIII. 4., *Marc.* I. 44., *Luc.* V. 14., & XVII. 14.

(2) *Matth.* XIX. 21. „ Ait illi Jeſus: Si vis perfectus eſſe, vade, „ vende quæ habes, & da pauperibus, & habebis theſaurum in cœlo; & veni, ſequere me „. Et *Luc.* XVIII. 22. „ Jeſus ait ei: adhuc unum tibi deeſt: omnia, quæcumque habes, vende, & da pauperibus, & habebis theſaurum in cœlo; & veni, ſequere me „.

(3) *Actor.* IV. 34. 35.

ch'eglino aveano già date in limoſina ; ma non trovo giammai , che i fedeli in ciò ſi ſtimaſſero obbligati in verun conto a dipendere dai Magiſtrati (1).

E per verità l'eſecuzione del Voto ſemplice di vender tutto , e darlo in limoſina , talmente non dipende dalla Poteſtà laica , che non ſolo non può il Magiſtrato politico determinar nulla intorno alla limoſina per ſe medeſima, ſia col pretendere di preſcriver un certo tempo, innanzi al quale non ſia permeſſo al ſuddito di liberamente eſeguire il conſiglio Evangelico , ancorchè poſſa ciò fare il ſuddito indipendentemente ancora da ogni contratto , come chi tutto il ſuo aveſſe in danari contanti da poter diſtribuire a' poveri a ſuo piacere ; ſia col prefiggere in particolare a' contratti di vendita , o di donazione diretti all' eſecuzion dello ſteſſo conſiglio Evan-

(1) Notabile è a queſto propoſito il paſſo di Prudenzio *περὶ στεφάνων Hymn.* XI. *verſ.* 76. *ſeqq.* dal quale ſi raccoglie 1. quanto copioſe foſſero le limoſine , che facevano gli antichi Criſtiani , e come per far limoſina vendeſſero le loro ſuſtanze . 2. Che le facevano indipendentemente da' Magiſtrati , i quali ſoltanto per la fama ne acquiſtavano qualche notizia . 3. Che facevano i gentili a' Criſtiani quella ſteſſa calunnioſa obbiezione , che fa il Trattatiſta , che con tali limoſine s'incommodino le famiglie . Ecco i verſi accennati di Prudenzio , dove il tiranno così parla a San Lorenzo:

„ Tum ſumma cura eſt fratribus ,
„ Ut ſermo teſtatur loquax ,
„ Offerre , fundis venditis ,
„ Seſtertiorum millia .
„ Addicta avorum prædia
„ Fœdis ſub auctionibus
„ Succeſſor exheres gemit ,
„ Sanctis egens parentibus .
„ Hæc occuluntur abditis
„ Eccleſiarum in angulis :
„ Et ſumma pietas creditur
„ Nudare dulces liberos „ .

Evangelico, un termine più lungo di quello, che richiedeſſero generalmente per la validità degli altri civili contratti le leggi; non ſolo, ripeto, non può ciò fare il Magiſtrato politico, perocchè verrebbe così egli, sì nell'uno, che nell' altro caſo, a diſporre direttamente del tempo dell' eſecuzione de' conſigli Evangelici, i quali, come abbiamo veduto, alla di lui legislazione non ſono ſoggetti; ma di più, quantunque abbia eſſo Magiſtrato politico autorità di richiedere una certa età per la validità de' contratti civili in genere, e perciò poſſa, aſſolutamente parlando, col togliere il valore a' contratti civili, come tali, di donazione, o di vendita neceſſarj per effettuare l' eſecuzione del conſiglio Evangelico, venir così indirettamente a impedire l'eſecuzione medeſima prima del tempo per tutti generalmente i contratti civili fiſſato; nondimeno, s' egli è, come qui ſi ſuppone eſſer, Cattolico, la venerazione verſo la Religion ch' ei profeſſa, eſige da lui, che dalla legge determinante un certo tempo per gli contratti civili in genere, ei debba eccettuare quei contratti particolari, ſenza i quali non poſſa effettuarſi alcun conſiglio Evangelico, a fine di non impedirne l' eſecuzione a veruna età; ſiccome vediamo, per cagione di eſempio, in Francia, che, quantunque per legge comune del Regno richiedaſi l' età di venticinque anni per diſporre validamente delle proprie ſuſtanze, ad ogni modo ſono da queſta comune legge eccettuate quelle diſpoſizioni di

beni, le quali ſi fanno in ordine alla profeſſion religioſa, e ſono riconoſciute per valide anche in età di ſedici anni, cioè nell'età determinata dalla Chieſa per la profeſſione. Perciò nella mia riſpoſta a queſta ſeconda parte del queſito, *ſe* nel caſo propoſto *farà bene la legge civile a ſoſpendere ſino a' venticinque anni* l' eſecuzione del Voto ſemplice fatto in età di ſedici, o diciotto anni, di vender tutto, e darlo in limoſina per ſeguir Criſto, ho io detto, ch'ella farebbe aſſai male non ſolo perchè, facendolo, s' intrometterebbe in una materia, che non le appartiene, il che abbiamo già provato abbaſtanza; ma altresì perchè verrebbe ad eſcludere dall' adempimento effettivo del conſiglio Evangelico una età, a cui la natura dà la capacità neceſſaria per praticarlo, e la quale Gesù Criſto ha compreſa nello ſteſſo conſiglio. E in fatti vi ſarà mai chi ardiſca affermare, che quegli, a cui diede quel conſiglio il Figliuolo di Dio, aveſſe già l' età di venticinque anni? Queſt' uomo medeſimo detto *quidam princeps* da San Luca (1), che lo denotò pel ſuo rango, San Matteo, accennandone la età, lo chiama giovane, o giovanetto: (2) *dicit illi* ADOLESCENS... (3) *cum audiſſet autem* ADOLESCENS *verbum*. Io potrei dire, che la parola latina *adoleſcens*, e, come leggiamo nel greco, νεανίσκος, più conviene ad un giovanetto di vent' anni, o meno, che ad un uomo di venticinque, o più anni: nondimeno mi con-

tem-

(1) *Cap.* XVIII. *v.*18. (2) *Cap.*XIX. *v.*20. (3) *Ibid. v.*22.

tento di dire, che colui potè bensì avere venticinque anni, ma potè altresì non avergli ancora. Or posto che non gli abbia anco avuti, come può essere che in fatti non gli abbia avuti; come osa il Trattatista di dire; che farà bene la legge civile a differire fino a' venticinque anni quello, che Gesù Cristo in tal caso avrà suggerito di fare per motivo di perfezione a chi ne avea meno? E poi, al tempo della vita comune sotto gli Apostoli in Gerusalemme, è egli neppur verisimile, che tra tante migliaja (1) di fedeli nessuno vi fosse *possessor agrorum, aut domorum* minore di venticinque anni? Che se al Trattatista *certamente è paruto, che farebbe bene la legge civile a sospendere fino a' venticinque anni* l' esecuzione d'un tal consiglio Evangelico; forza è adunque, che *certamente gli dovesse parere* aver fatto male gli Apostoli a permetterla prima di tale età; non potendo senza contraddizione manifesta sembrar *ben fatto* ciò, l'opposto di cui si stimi ben fatto. A tali bestemmie lo strascinava a forza il suo scrivere, e ciarlar a fanfera di materie, che non capiva; dico, bestemmie, perchè nien-

(1) Oltre gli Apostoli, e i Discepoli, e gli altri fedeli, che avevano creduto in Gesù Cristo ancora vivente vita mortale, circa tre mila persone eransi convertite alla prima predica di San Pietro il dì della venuta dello Spirito Santo *Act.* II. 41.; e poco dopo alla seconda predica del medesimo Principe degli Apostoli se n'erano convertite altre cinque mila, *quinque millia virorum*, *Act.* IV. 4. Laonde in que' principj della vita comune in Gerusalemme, il numero de' fedeli almeno almeno oltrepassava di otto mila persone.

te è più noto tra' fedeli, che l' eſſere ſtate quelle primizie del Criſtianeſimo, e la condotta de' Santi Apoſtoli, in modo ſpeciale dirette, e regolate dallo Spirito Santo. Ma per recare anco dalla Storia Eccleſiaſtica un qualche eſempio, ci fa maravigliosamente al propoſito quello di Santo Antonio il Grande, adattato letteralmente al caſo propoſto dal Trattatiſta, e al paſſo da lui addotto dell' Evangelio. Allorchè quel Santo entrato in Chieſa, e ſentito leggere quello ſteſſo ſteſſiſſimo paſſo Evangelico, *Vade, vende omnia quæ habes, & da pauperibus*, appena uſcito di Chieſa ſi disfece delle ſue copioſe, e fertili poſſeſſioni, e ſino i mobili, a eccezione di alcuni pochi riſervati per la picciola ſua Sorella, vendè, e ne diſtribuì il prezzo a' poveri; e allorchè ritornato di nuovo in Chieſa, e ſentito leggere ſimilmente nel Vangelo, *Nolite ſolliciti eſſe in craſtinum* (1), uſcito frettoloſamente, anche que' pochi mobili, che avea riſervati per la Sorella, diſtribuì pure tra' biſognoſi, e la Sorella medeſima miſe in educazione in un Monaſtero; allorchè, dico, così puntualmente, e con tanta ſollecitudine eſeguì Santo Antonio, ſenza lettere patenti del Magiſtrato regolatrici del tempo, il conſiglio Evangelico, quanti anni ſi ſarebbe immaginato il Trattatiſta, ch' egli aveſſe? Per teſtimonianza di Santo Atanaſio, che fu contemporaneo di S. Antonio, e ſuo intimo amico, e ch' eſſendogli ſopra-

(1) *Matth.* VI. 34.

pravviſſuto, ne ſcriſſe la vita, non avea allora S. Antonio più di diciotto, o vent' anni: *Cum decem & octo, vel viginti annorum eſſet* (1). Or che ne dicono gli editori, e gli approvatori del Trattato *Dell' età de' Voti* del Sig. Butigni? Diranno per avventura, ſe non per altro motivo, almen almeno per non opporſi ſcopertamente al ſentimento univerſale della Chieſa, e di tutt' i Padri, che i fedeli di Geruſalemme, e Santo Antonio, e altri tali, furono moſſi da impulſo interiore di grazia

 ad

(1) *Opp. S. Athanaſii edit. Pariſ. an.1698. Tom.1. part.II.p.795. ſeq. Vit. Antonii num.2. ſeq.* Per non dilungarmi col teſto greco, trascriverò ſolo il latino della verſione de' Monaci Benedettini della Congr. di S. Mauro editori. „ Poſt parentum obitum (Antonius) ſolus „ cum ſola Sorore admodum parva relictus, CUM DECEM ET „ OCTO, VEL VIGINTI ANNORUM ESSET, domus, Sororiſque curam geſſit. SEX autem „ NONDUM EXACTIS MENSIBUS a parentum exitu, cum de „ more ad Dominicum procederet.., „ in Eccleſiam ingreditur, contigitque, ut tum Evangelium legeretur, & audivit Dominum diviti „ illi dixiſſe: *Si vis perfectus eſſe, vade, vende omnia, quæ habes, & da pauperibus, & veni, ſequere me, & habebis theſaurum in cælis*. Antonius porro .... „ quaſi ſui cauſſa lecta illa fuiſſent, „ egreſſus QUAMPRIMUM ex Dominico, quas a majoribus habuit „ poſſeſſiones [erant autem illi aruræ trecentæ, fertiles, & perquam „ amœnæ] vicanis dono dedit, ne „ ſibi, Sororique moleſtiam afferrent: mobilibus vero omnibus venditis, multam hinc collectam pecuniam pauperibus diſtribuit, paucis ſolum Sororis cauſſa reſervatis. „ Rurſus in Dominicum ingreſſus „ audivit Dominum in Evangelio dicere: *Nolite ſolliciti eſſe in craſtinum*. NEC ULTRA ILLIC REMANERE SUSTINENS, egreſſus illa quoque tenuioribus largitus „ eſt. Sorore vero virginibus notis, „ atque fidelibus commendata, atque „ apud parthenonem tradita, ut illic educaretur, ipſe ante domum „ ſuam aſceticæ vitæ deinceps operam dedit „.

ad eſeguire in età così tenera il conſiglio Evangelico? È che dunque? per movimento forſe di natura, e non di grazia, avranno ad eſeguirlo gli altri, onde ſi abbia a fare per eſſi una tal legge, quale la progetta il buon Trattatiſta? Se, perchè moſſi dallo Spirito Santo, poterono quegli virtuoſamente, e con loro ineſtimabil profitto, in età di diciotto, o vent' anni, e talvolta anche meno, disfarſi di tutto il loro, e darlo a' poveri; altri, i quali muova parimenti di buon' ora lo Spirito Santo a una ſomigliante eroica riſoluzione, perchè avranno ad aſpettare per una legge civile ſino a' venticinque anni? E' egli forſe il Magiſtrato civile quello, a cui tocchi giudicare, ſe vengano, o non vengano da impulſo di grazia le riſoluzioni degli uomini? O può egli trattenere lo Spirito Santo, ſicchè non più, *ubi vult, ſpiret* (1), e una riſoluzione iſpirata da lui per lo paſſato a tanti, e tanti aſſai prima de' venticinque anni, non più la iſpiri per l'avvenire ad altri di ugual età? E iſpirando Iddio ad alcuno di eſeguirla in età di quindici, di diciotto, di vent' anni, come la iſpirò a Santo Antonio; non farà ella una bella legge civile quella, che riterrà l'uomo a forza da ciò, che vorrà Iddio da lui? Tal è la prodigioſa giuriſprudenza del Trattatiſta, che da ogni banda, per poco che ſe le tenga dietro, va ella dirittamente a urtare in aſſurdi i più moſtruoſi, e i più oppoſti a' primi elementi del Criſtianeſimo. Maravigliosò giuriſ-

(1) *Johann.* III. 8.

riſconſulto, e conſigliere appropoſito per una nuova Repubblica antievangelica! Io intanto queſte mie rifleſſioni ſulla bella legge civile da lui progettata, chiuderò colle parole di Santo Ambrogio a Valentiniano II. Imperatore (1): *Non vorrei, che la voſtra legge ſovvertiſſe la legge di Dio. La legge di Dio* (l' Evangelio, in cui ſta regiſtrato, e propoſto ad ogni età, e ad ogni ſeſſo il conſiglio di perfezione di vender tutto, e darlo a' poveri) *la legge di Dio ci ha inſegnato quello, che abbiamo a cercare; queſto non poſſono inſegnarlo le leggi degli uomini*, e molto meno il poſſono inſegnare le leggi di un Romanziere.

XXV. Con queſta medeſima ſoluzione, che abbiam data al ſecondo membro del queſito, ne reſta ſciolto anche il terzo. Imperocchè, ſe, poichè l'eſecuzione del conſiglio Evangelico, *Và, vendi tutto, e dallo a' poveri*, ſiccome non già con un *mi pare*, ma con ragioni evidenti, e incontraſtabili abbiam provato, non appartiene in conto alcuno all' iſpezione della Poteſtà ſecolare, perciò non può il Magiſtrato politico fare ſopra di eſſa leggi; quanto meno il medeſimo *Magiſtrato politico avrà autorità di opporviſi per ſempre?* Ma dirà taluno, che il Trattatiſta non dice già, che aſſolutamente abbia il Magiſtrato politico autorità di opporviſi

(1) „ Legem tuam nollem eſſe „ ſupra Dei legem. Dei lex nos do- „ cuit quid ſequamur; hoc humanæ „ leges docere non poſſunt „. S. Ambroſ. *Epiſt.* 21. *num.* 10 *tom.* III. *Opp. edit. Venet. an.* 1751. *col.* 911.

per sempre, ma solamente nel caso, *ove comprenda, che questo privato si riduce per tal cagione ciecamente a una estrema necessità, onde incommodi poi la sua famiglia, e'l Pubblico*. Ma piano un poco, ripiglio io. Di *questo privato*, in persona di cui propone il Trattatista un tal caso, qual idea avea egli, e qual volle, che la concepissero i suoi lettori? Intese egli di parlare di un uomo avente il suo giudizio, ovvero di uno scemo, di un pazzo? Se di uno scemo, un tal caso non fa punto al caso, sì perchè i consigli Evangelici non sono dati pe' scimuniti, e pe'pazzi, ma per gli uomini di ragione; e sì ancora perchè a' pazzi la provvidenza delle leggi dà de' tutori, nelle mani de' quali tutori, e non di essi pazzi, stia l'amministrazione delle loro sustanze; laonde lo scemo non si può trovar mai in grado di vendere le sue facoltà per darle in limosina: e se peravventura accadesse talvolta (l'avvenimento per verità sarebbe assai strano, e singolare; pur nondimeno suppongasi per ipotesi), che alcuno scemo non avente parenti, nè amici, che avessero cura di lui, prima che dal Pubblico gli fossero destinati tutori, vendesse il suo per darlo a'poveri, o a chiunque si fosse; chiaro è, che il Pubblico sarebbe obbligato in coscienza a dichiarar nullo il contratto di vendita, come fatto da persona legalmente incapace; e allora l'incommodo ridonderebbe non nella *famiglia* del pazzo, il quale si è già supposto non avere parenti, e perciò non aver famiglia; nè ridonderebbe nel *Pubblico*, ma ri-

ricaderebbe tutto ſopra i compratori, i quali verrebbero coſtretti dal Magiſtrato a rendere il mal acquiſtato, perchè comprato da un pazzo; che ſe il Pubblico non vi metteſſe le mani, allora l' incommodo, ch'eſſo ne riſentiſſe, ſarebbe voluto da lui, e *volenti, & conſentienti nulla fit injuria*; e l' *eſtrema neceſſità*, a cui in tal caſo ſi troverebbe ridotto il povero pazzo, ſarebbe un inconveniente, di cui egli ſteſſo, ſenza conoſcerla, porterebbe la pena, e il Magiſtrato la colpa di non far le ſue parti di far rendere al meſchino il ſuo. Ma il Trattatiſta non inteſe di parlare di un pazzo. Tanto peggio per lui. Imperocchè ſe non parla di un pazzo, parla dunque d'un uomo di giudizio. Or com'è egli poſſibile, che un uomo di giudizio venda *CIECAMENTE* tutto il ſuo, e ſi riduca di ſua propria elezione ad una *ESTREMA NECESSITA'*? Se lo fa moſſo, come la materia richiede, da impulſo di grazia, allora nè oprerà *ciecamente* (e il dirlo ſarebbe una beſtemmia), nè ſi ridurrà ad *eſtrema neceſſità*; ma oprerà virtuoſamente, e con una ſaviezza ſuperiore infinitamente a tutta l' umana ſapienza; e ridottoſi a povertà volontaria, ſi contenterà del puro neceſſario per campare; il qual neceſſario, quand'anche non ſe lo poſſa procacciare colle ſue fatiche, nondimeno il troverà ſempre, non ſolo perchè il poco, che baſta per campare, mentre da per tutto trova di che ſoſtentarſi una turba innumerabile di mendici, non mancherebbe certamente a così

rare

rare persone, come rari sono, e rarissimi tali esempj di eroica perfezione; ma altresì, e molto più, perchè Gesù Cristo, che ha detto, *và, vendi tutto, e dallo a' poveri*, ha dato ancora quest' altro consiglio di perfezione, *non vogliate prendervi follecitudine dicendo che mangeremo? o che berremo, e di che ci copriremo? sa Iddio vostro padre, che di tutte queste cose avete bisogno* (1); e l' ha dato coll' aggiunta di questa certa, e infallibil promessa, che non può giammai venir meno: *Cercate dunque primieramente il regno di Dio, e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno somministrate in aggiunta* (2): e la stessa grazia di Gesù Cristo, la quale conduce gli uomini, ch' egli vuole, a questo grado di perfezione di disfarsi di tutto, e ridursi a povertà, ella medesima ispira loro anche quella fiducia, ch' è necessaria per ottenere l' effetto di una tale promessa. Nè questo tal uomo, di cui parliamo, incommoderà altrimenti la *famiglia*, *o il Pubblico*: non la famiglia, perchè, s' egli ne ha, il consiglio Evangelico non lo porta in tal caso a vendere tutto, ma a dare anzi alla propria famiglia, specialmente se bisognosa (siccome abbiamo veduto, che S. Antonio non dubitò di ben eseguire il con-

(1) Nolite folliciti esse, dicentes, „ quid manducabimus, aut quid bi- „ bemus, aut quo operiemur ..... „ Scit enim pater vester, quia his „ omnibus indigetis „. *Matth.* VI. 31. *seq.*

(2) *Ibid.v.*33. „ Quærite ergo primum regnum Dei, & justitiam „ ejus; & hæc omnia adjicientur „ vobis „.

consiglio Evangelico dando a' poveri il solo prezzo de' mobili, gli stabili al contrario dando in dono *vicanis, ne sibi, sororique molestiam afferrent*, i quali nè erano bisognosi, nè a lui eran parenti); e quando pur accadesse, che dalla famiglia avesse ad essere sovvenuto, ne riceverebbe sempre meno di quello, che le avesse dato, e così resterebbe sempre la famiglia non con incommodo, ma con guadagno: nè incommoderebbe tampoco il Pubblico, rispetto a cui le sustanze di una, o di poche persone, se tenui, sono un nulla, e, se pingui, è assai indifferente, che le abbia o Tizio, o Sempronio; purchè rimangano nel paese: oltre di che una persona vivente per amor di Dio in povertà volontaria, trova senza incommodare il Pubblico nè poco, nè punto, assai facilmente nella pietà, e negli avanzi de' privati quelle minuzie, di cui si contenta, senza comparazione minori di quello, che si consuma in alimentar tanti cavalli, e tanti cani da caccia, e in tant' altre spese di mero lusso, che incommodano pur troppo il Pubblico, in danno di cui ridondano tali eccessi, senza che il Trattatista pensi perciò ad eccitare al rimedio *la provvidenza del Magistrato*, ch' ei vuol per altro tutta occupata a impedir la limosina. Ma tal è la moderna politica: finchè si profonde nel lusso, e per cagione di esso vanno fuori di Stato le ricchezze, con impoverimento del privato, e del Pubblico, tutto va bene: allora soltanto s' incommoda la famiglia, e il Pubblico, quando

a po-

a poche perſone, che per amore di Dio abbiano abbandonato tutto, laſciandolo però ad uſo d' altri Cittadini, e dentro lo Stato, ſi tratti di dare un tozzo di pane; e nel tempo ſteſſo, che ſi reputa un peſo inſoffribile il ſoſtentamento de' poveri, ſi affetta zelo, e carità pel ſovvenimento loro ogni qual volta ſi tratti di togliere il ſuo alla Chieſa ſotto preteſto di ſoccorrere i biſognoſi. Ma non c'ingolfiamo in un tal caos; e ritorniamo a noi.

Poichè dunque il caſo dal Trattatiſta propoſto non può verificarſi nè in uomo pazzo, nè in uom di giudizio; anzi, a dir più giuſto, poichè egli ha propoſto un caſo impoſſibile, che un uomo avente il ſuo giudizio operi da pazzo; forza è confeſſare, che con tutti gli ſpauracchj di parole da lui accozzate inſieme ſenza alcuna idea vera, che ad eſſe corriſponda, non gli rieſce in realtà di far apprendere con ragione neppur un caſo rimoto, che ſerva di preteſto, onde *alla provvidenza del Magiſtrato* appartenga *la cura, o l' autorità* di regolare il Voto ſemplice di privati di dar tutto *in limoſina*. Se non che ſi dirà per avventura, che può darſi un uomo nè così pazzo, che ſecondo le leggi poſſano eſſere dichiarate invalide le di lui diſpoſizioni, nè così ſavio da ſaperſi condurre colla dovuta maturità; ma piuttoſto imprudente a tal ſegno, che abbandoniſi per leggerezza d' animo, e per inganno d' immaginazione a una falſa idea di perfezione, a cui non lo muova altrimenti la grazia; e queſto eſſere il caſo, in cui un tal *privato ſi ridur-*

durrebbe per tal cagione ciecamente a un' eſtrema neceſſità, onde aveſſe poi a incommodare la famiglia, e il Publico. E in fatti qua il Trattatiſta è coſtretto a ridurſi col ſuo queſito. Or io primieramente potrei dir con ragione, ch' eſsendo l' uomo naturalmente portato al deſiderio di avere, e attaccato pur troppo all' amor della robba; il ſupporre, che una mera leggerezza, e imprudenza baſti a indurre alcuno a vendere tutto il ſuo, per ridurſi egli volontariamente a eſtrema neceſſità, ſembra piuttoſto un tratto da romanzo, che un caſo pratico da recarſi in una controverſia, com' è la noſtra, o legale, o morale che vogliam dirla, dove trattaſi di azioni umane, le quali debbono eſsere conſiderate ſecondo la natura delle coſe, e ſecondo ciò, che comunemente ſuccede. Nondimeno un caſo così ſtrano ſi ammetta pure, ſe non come probabile, almeno come aſsolutamente poſſibile. Poſto il quale, conſiſterà dunque tutta la difficultà a decidere, ſe *queſto privato* operi per movimento della grazia, ovvero per fanatiſmo; ſe ſecondo le regole della virtù Evangelica, oppure traſportato da leggerezza. E ſe è così, come può mai entrare il Magiſtrato politico a giudicare di queſte materie? Queſt'uomo ha pure, come ſi ſuppone nel caſo propoſto, il diritto naturale, e civile, o ſia legale, di diſporre de' ſuoi beni a ſuo talento, e a pro di chiunque gli piaccia; nè di queſto diritto il può privare il Magiſtrato, ſinchè egli ritiene legittimamente la proprietà ſul ſuo, e non

ha

ha debiti da pagare, e mentre, come parimenti qui ſi ſuppone, non è privo di ragione, ſicchè dalle leggi gli venga impedito il diſporre delle ſue facoltà. Si dichiara *queſto privato* di voler vendere tutto il ſuo, e darne il prezzo in limoſina: il Magiſtrato vi ſi oppone. Replica egli, che le leggi non tolgono a neſsuno la libertà di diſporre a proprio talento di ciò, ch' è ſuo. E il Magiſtrato che riſponderà? ch' egli *va a ridurſi per tal cagione ciecamente a una eſtrema neceſſità, onde incommodi poi la ſua famiglia, e 'l Pubblico*? Ma replicherà il privato, ch' egli ſi ſente iſpirato a eſeguire il conſiglio Evangelico, e che perciò non opera *ciecamente*, ma che ſa molto bene quello, ch' ei fa; nè avere il Magiſtrato autorità d' impedirgli un atto di perfezione Criſtiana, e di ridurſi volontariamente a ſtato di povertà: ch' egli non ha famiglia, o, ſe l'ha, ella è già ben provveduta, e che i beni, de' quali ei vuol diſporre, ſon beni liberi ſecondo le leggi, ſopra i quali la ſua famiglia non ha alcun diritto: finalmente ch'ei non intende d' incommodare il Pubblico, ma di campare colle ſue fatiche, ſinchè potrà faticare, e, quando non potrà più, con quella tenue miſeria, che gli ſomminiſtrerà la pietà altrui, ſenza incommodare veruno nè Pubblico, nè privato; e che, qualora non lo ſovvengano gli uomini, egli è ſicuro di aver ad eſsere ſovvenuto anche miracoloſamente, quando ciò foſse neceſsario, da Dio, il quale ſi è impegnato a ſomminiſtrar il biſognevole a chiun-

chiunque cerca in primo luogo il regno di Dio, e la ſua giuſtizia. Se il Sig. Butigni aveſse avuto ad eſsere il Fiſcale di un tal Magiſtrato, che avrebbe egli potuto riſpondere a queſte ragioni? Avrebbe egli avuto il coraggio di dire a queſto privato: il Magiſtrato *comprende*, che voi non ſiete altrimenti iſpirato da Dio; che non è movimento di grazia, ma voſtro fanatiſmo? Ripiglierebbe quegli con ragione: il Magiſtrato ha egli il dono di profezia, o di diſcernimento di ſpiriti? E ſe anche lo aveſse, da quando in qua hanno i Magiſtrati civili a governare la loro condotta per lo ſpirito di profezia, e non per le leggi? E i ſecreti della mia coſcienza, onde dipende il conoſcere da quale ſpirito io ſia moſso, ho io a confidargli al Magiſtrato? Ha la Chieſa i ſuoi Miniſtri dati da Dio, e con eſſi me l'ho io a intendere per ciò, che concerne le mie interne, e ſecrete diſpoſizioni. Chi ha data al Magiſtrato politico autorità di prendere cognizione del mio interno? Da quale ſpirito io ſia moſso, a queſto ci ho a penſar io, e chi è incaricato della direzione di mia coſcienza, per diſcernere in me i movimenti della grazia dalle illuſioni di fantasia: quello, che a voi tocca, ſi è il vedere, ſe io ſia legalmente capace di diſporre delle mie facoltà, e ſe di ciò, onde voglio diſporre, io ſia realmente padrone; e nulla più: ſe voi v' innoltrate più in là, voi o vi prendete l' incenſiere in mano, o fate a me ſotto il vano preteſto del mio bene una prepotenza, e una vera ingiu-

ſti-

ſtizia, privandomi del diritto, che per tutte le leggi io ho, di diſporre del mio. Laſcio a' lettori di giudicare, chi de' due abbia la ragione, e chi il torto, ſe il Fiſcale, o il privato.

Aſsai più coſe potrei aggiugnere a confuſione maggiore del Trattatiſta, ſe di propoſito voleſſi trattare il punto della limoſina, e moſtrare a piè fermo, come, e per quanto certi principj ella, ſecondo le regole del Vangelo, e ſecondo la dottrina, e gli eſempj de' Santi, non cada ſotto la cognizione della Poteſtà civile; come alcuni inconvenienti, che dall' abuſo, ſiccome di ogn' altra coſa buona, e ſanta, così anco della limoſina, poſsono occorrere, la provvidenza di Dio gli abbia prevenuti per mezzo della direzione de' ſuoi miniſtri, a' quali privativamente ha commeſso il governo delle coſcienze; e, ſe con tutto ciò accada talvolta alcun diſordine, doverſi queſto contare tra quelle coſe ſtraordinarie, le quali non cadono ſotto la provvidenza degli uomini, e perciò neppure ſotto la cura delle leggi umane, non ſolo civili, che certamente non vi hanno che fare, ma tal volta nè pure Eccleſiaſtiche del foro eſterno; niente eſsendo più oppoſto allo ſpirito della legislazione, nè più atto a ſconvolger l' ordine del governo, e a riempiere il tutto di confuſione, che il volere ſminuzzando ſtendere la diſpoſizione delle leggi a tutti i caſi particolari poſſibili, e immaginabili. Ma non è neceſsario, nè conveniente, ch' io mi diffonda di

di vantaggio ſopra un punto eſtraneo alla noſtra queſtione ; e temerei di eſsermivi già trattenuto anche troppo, ſe, per iſcoprire l' inganno, che in quelle poche parole del Trattatiſta, *ove comprenda il Magiſtrato politico, che queſto privato ſi riduce per tal cagione ciecamente &c.* ſtava ſotto ſpecioſa apparenza artificioſamente inviluppato, e naſcoſto, non foſse ſtato duopo eſporre la di lui ſuppoſizione, alla quale appoggiò egli tutta la ſua ſoluzion del queſito, eſporla, dico, in tutti que' varj aſpetti, de' quali era ſuſcettibile, onde ſi toccaſſe con mano, che da ogni banda ella non è poi altro, che uno de' ſoliti di lui arzigogoli di parole, privi d'ogni giuſta, e ragionevole idea, e compoſti di errori maſcherati con degli equivoci. Molto meno è neceſſario, che perdiam il tempo a tener dietro al confronto, ch' ei fa del Voto ſemplice di limoſina co' Voti ſolenni, appoggiato principalmente alle antecedenti ſue falſe ſuppoſizioni dell' eſſenza, e obbligazione uguale di tutti i Voti, come fondati tutti ſul jus naturale, e divino (1); le quali falſe ſuppoſizioni abbiam già di ſopra (2) pienamente confutate.

XXVI. Non poſſo però fare a meno di dire alcuna coſa de' nuovi ſpropoſiti, ch' ei qui, continuando lo ſteſſo confronto, aggiugne di più. *Quanto alla materia de' Voti*, ei dice (3), *la limoſina è di conſiglio Evan-*

(1) *Pag.* 43. *N.*, *V. p.* 55. *e ſeg.* (2) *Pag.* 236. *e ſegg. di queſto volume.*
(3) *Pag.* 43. *N.*, *V. p.* 56.

gelico, è di consiglio uscito dalla propria bocca del Figliuolo di Dio. E che? il *Veni, & sequere me*, onde deriva, come insegna S. Tommaso (1), la professione religiosa, non è parimenti *di consiglio Evangelico, di consiglio uscito dalla propria bocca del Figliuolo di Dio?* Ma perchè degli errori di lui intorno a ciò, ed errori massicci, di proposito avremo a parlar altrove (2); qui basti osservare, ch' egli nel trascrivere dall' Evangelio le parole di Cristo contenenti quel consiglio, ha troncato il passo, fermandosi al *da pauperibus* (3); e le restanti, *& habebis thesaurum in cælo, ET VENI SEQUERE ME*, come quelle, che giovano alla causa della professione religiosa, ha lasciate nel testo, facendo in tal guisa cadere tutto il consiglio di Gesù Cristo, di cui lo scopo principale, e il fine si è il *Veni, sequere me*, facendolo, dico, cader tutto, e unicamente sulla limosina, che non n' è altro, che un mezzo.

Andiamo innanzi. Dall' essere *la limosina di consiglio uscito dalla propria bocca del Figliuolo di Dio* qual cosa ne inferisce il Trattatista al proposito? *Che mai* (così prosiegue (4) egli a scrivere) *che mai si troverà nella Religione* (cioè nella professione religiosa) *di più favorevole in materia di Voti? Altro non può dirsi, che nel-*

(1) S. Thom. 2. 2. q. 186. art. 6. ad 1.

(2) Nell' Analisi del *Secondo Punto Nullità* 11. n. x. e segg.

(3) Pag. 42. not. a. N., V. p. 54. not. b. Vedi sopra p. 287. not. 2.

(4) Pag. 43. N., V. p. 56.

nella limoſina ſi tratta di diſporre di coſe temporali. E ripiglia ſubito: *Ma io domando, ſe di temporalità maggiormente non ſi tratta nella profeſſione del Voto ſolenne?* Egli s' affretta un pò troppo; facciamogli fare un paſſo indietro, e fermiamci un pochino ſulla ſua prima interrogazione; alla quale, invece di laſciar ch' ei riſponda a ſuo modo per iſcapparci dalle mani, baderemo noi a dar la giuſta riſpoſta. *Altro non può dirſi?* Oh veda un poco, ſe altro non ſolamente ſi poſſa, ma ſi debba anzi dire; e ſe *quanto alla materia de' Voti*, molto di *più* e incomparabilmente *più favorevole* ſi trovi nella profeſſion religioſa, che nella limoſina. Nella limoſina dà l' uomo per amor di Dio altro, che beni eſterni, e di fortuna? All' oppoſto nella profeſſion religioſa oltre i beni eſterni, e oltre l' uſo del proprio corpo, ch' è una porzione di lui medeſimo, non abbandona egli irrevocabilmente per ſempre ſino la propria volontà, ch' è la coſa più intima dell' uomo, e la più prezioſa, ch' ei poſſa donare a Dio (1)? Or io domando: non è egli il Trattatiſta quel deſſo, che ſcrive più ſotto (2), che *nella diviſione, che Iddio fece dell' uomo fra la ſua*

(1) S. Thom. 2. 2. *q.*186. *art.*6. *ad* 3. „ Inter alia, quæ licet nobis „ non impendere, eſt etiam propria „ libertas, quam homo ceteris rebus „ cariorem habet „. Et *art.* 8. *in corp.* „ Per votum obedientiæ aliquid „ majus homo offert Deo, ſcilicet „ ipſam voluntatem, quæ eſt potior, „ quam corpus proprium, quod offert „ homo per continentiam, & quam „ res exteriores, quas offert homo „ per votum paupertatis „.

(2) *Pag.*99. *Nap.*, *Ven. p.*109.

Chiesa, ed i Re, dopo aver lasciata alla Chiesa la signoria delle anime, diede al Magistrato politico il diritto della sovranità sopra i corpi? Ma la volontà, che l'uomo sacrifica per la professione religiosa, nel qual sacrificio della volontà appunto la professione religiosa principalmente (1) consiste, la volontà, torno a dire, è ella per avventura un membro del *corpo*, ovvero è una potenza dell' *anima*? E se è una potenza dell' *anima*; dunque, secondo i di lui stessi principj, il dominio, e la signoria sopra di essa l'ha la Chiesa, e non l'ha il Magistrato politico. Dunque nella *materia* de' Voti solenni di Religione vi ha delle cose *favorevoli*, e perentoriamente *favorevoli* alla Potestà Ecclesiastica, le quali non sono nel Voto semplice di limosina, il quale è interamente ristretto a *materia* puramente corporea, temporale, ed esterna. Ecco dunque colto il Trattatista di nuovo in falsità, e in contraddizione.

Passi ora egli pure alla sua seconda interrogazione, e *domandi* adesso, *se di temporalità maggiormente non si tratta nella professione del Voto solenne*, che nel Voto semplice di limosina. Stando allo stesso di lui principio della divisione dell' uomo, forza è risponder di no; pe-

(1) S. Thom. 2. 2. *q.*186. *art.*8. *in corp.* „ Votum obedientiæ proprie „ se extendit ad actus propinquos fini „ Religionis. Quanto autem aliquid „ propinquius est fini, tanto melius „ est. Et inde etiam est, quod Vo- „ tum obedientiæ est Religioni es- „ sentialius. Si enim aliquis absque „ Voto obedientiæ, voluntariam pau- „ pertatem, & continentiam etiam „ Voto servet, non propter hoc per- „ tinet ad statum Religionis.

perocchè nella profeſſione del Voto ſolenne è compreſa principaliſſimamente la volontà, cioè una potenza dell' anima, che, ſecondo lui, appartiene alla ſovranità della Chieſa; laddove il Voto ſemplice di limoſina ſi ſtende a ſole coſe corporee, le quali egli ha aſſegnate alla Poteſtà laica. Ma per non fondare le mie riſpoſte ſulle ſole di lui contraddizioni, domando io: il Voto ſolenne non porta egli ſeco, come abbiamo veduto altrove (1) con San Tommaſo, una effettiva conſecrazione della perſona a Dio? E' forſe la *conſecrazione* una *temporalità*? O nella limoſina, ſu cui il Trattatiſta, ſebbene invano, ſi appoggia, intervien forſe tale conſecrazione o di perſona, o di coſa, ſicchè non poſſa eſſere adoprata mai più in uſi profani?

Ma affinchè vedaſi ſino a qual ſegno d' incoerenza arrivino i di lui arzigogoli, e inconſeguenze, facciam così; diſſimuliamo la di lui contraddizione, ancorchè manifeſta, e dell' argumento della conſecrazione, ch'è deciſivo, pure non facciam uſo: ſe gli conceda, ciò, che ho dimoſtrato eſſer falſiſſimo, che nel Voto ſolenne ſi tratti di temporalità ugualmente, e anco *maggiormente*, che nel Voto di limoſina; che ſe ne avrà perciò ad inferire? E' ella forſe queſta la noſtra controverſia? O è queſto il punto, che gl' incombeva di dimoſtrare, per provare la ſua *Seconda Propoſizione*? Il punto, ch' egli avea a provare, come ſi è detto già tante vol-

(1) *Pag.196.* di queſto volume *not.x.*, *e p.216. e ſeg.*

te, è queſto gran paradoſſo, che le temporalità ſieno il principale, e non l' acceſſorio, sì nell' uno, che nell' altro Voto. Che più? Permettaſi anche queſto paradoſſo: ma, *ciò poſto*, per dirlo co' ſteſſi termini del Trattatiſta (1), ſi potrà mai tirare la conſeguenza finale di queſt' eſempio, e domandare: *perchè non avrà il Magiſtrato politico l'iſteſſo diritto di regolarne così per l' uno, come per l' altro l' età?* Imperocchè come ha egli provato, che ne abbia il diritto *per l' uno*, onde ſi poſſa conchiudere, che l' abbia dunque anche per l' altro? Ne ha egli recata altra pruova, che un ſuo *certamente mi pare*? E non ho io fatto vedere ad evidenza, eſſergli paruto certamente aſſai male? Ho pur moſtrato coll' Evangelio, cogli Atti degli Apoſtoli, colla Storia Eccleſiaſtica, e co i principj della teologia ſpiegati da San Tommaſo, cui ſieguono tutt' i Teologi, che ſul Voto della limoſina di chiunque ſia legalmente padrone del ſuo, non ha il Magiſtrato politico diritto alcuno per regolarne l'età, la quale è regolata già dal diritto naturale, e divino, ſu cui non può il Magiſtrato ſenza ſacrilegio metter le mani. Or vedaſi dunque quant' è diverſa la conſeguenza, che dall' eſempio della limoſina ſi deduce pe' Voti ſolenni, da quella, che a forza di tanti ſofiſmi, e di tante cabale ſi ſtudiò di dedurne il Trattatiſta; e oſſerviſi, come, quant' è intralciata, ſtiracchiata, e ſconneſſa la di lui dicerla, al-

(1) *Pag.44. N., V. p.57.*

altrettanto ſia chiara, ſegulta, e ſtretta la ſeguente argumentazione, ch' io ne formo.

Sul Voto ſemplice di limoſina il Magiſtrato politico non ha poteſtà alcuna di procraſtinarne l' eſecuzione, come ſi è dimoſtrato: dunque molto meno ha egli poteſtà di far differire i Voti ſolenni di Religione. Provo la conſeguenza. Così il Voto di limoſina, come il Voto ſolenne de' Religioſi, eſſendo Voti, e perciò eſſenzialmente atti di religione (1), la loro eſſenza è ſpirituale; e le temporalità loro anneſſe, non ſono, che acceſſorie allo ſpirituale: tra' quali due Voti il gran divario, che paſſa, ſi è queſto, che il ſolenne tanto più è coſa ſpirituale, che il ſemplice, quanto che il ſolenne importa effettiva, e reale conſecrazione (2) della perſona a Dio, la quale non importa il ſemplice: dunque, poichè il Magiſtrato politico, come ſi è dimoſtrato, non ha poteſtà alcuna ſul Voto ſemplice, molto meno la può aver ſul ſolenne, ch' era quello, che reſtava a dimoſtrare. Che ſe ſi vuole una dimoſtrazione più breve, eccola. Si è dimoſtrato coll' Evangelio, cogli Atti Apoſtolici &c., che ſulla limoſina de' privati, anche preſcindendo da ogni Voto, non ha iſpezione, nè poteſtà alcuna il Magiſtrato politico: dunque molto meno può avere iſpezione, o poteſtà ſu' Voti: dunque aſſai meno ancora ſu' Voti ſolenni. Ed ecco roveſciata ad-

(1) Vedi ſopra *p.* 196. *not.* 1.

(2) *Pag.* 216. *e ſegg.* di queſto volume.

dosso al Trattatista tutta la macchina di lui, coll'esempio appunto della limosina, sul quale egli erasi lusingato di stabilirla.

XXVII. Nelle tre prove, o argumenti che vogliam dire, del Trattatista, sin qua esaminati, cioè nel chimerico, e assurdo contratto sinallagmatico; nel capriccioso, e falso confronto tra' Voti semplici, e solenni; e negli esempli sì della consecrazione delle Chiese, e sì ancora della limosina, uno de' quali abbiam veduto essere falsamente supposto, immaginario l'altro, e tutti due erronei; in questi argumenti, dico, consisteva il nerbo della di lui *Seconda Proposizione*: tutto quello, ch'egli aggiunge di seguito nelle dodici pagine, che anco ne restano, è così inetto, e ridicoloso, e privo sino dell'apparenza di ragione, e di raziocinio, che, per essere rigettato, non abbisogna d'altro, che d'esser letto con qualche attenzione; laonde tanto meno ci costerà di briga, e di tempo il terminarne l'Analisi. Principia egli in questa guisa (1): *Ma non ci fermiamo qui* (cioè ne' tre primi argumenti suddetti); *consideriamo la cosa più a fondo*: e con questo principio grandioso, e con questa promessa di voler cominciare finalmente una volta ad esaminare a fondo la controversia, continua a scriver così: *In primo luogo potrei dire &c.* Bellissima maniera di toccare il fondo della materia con un *potrei dire*! cioè con una preteri-

(1) *Pag.44. N., V. p.57.*

rizione, con un argumento, ch' egli ſteſſo appena ſi arriſchia di ſolamente accennare, e che non ha il coraggio di proporre poſitivamente, e daddovero. Si propone egli intanto a provare, che (1) *l' età del Voto ſolenne dipende in ogni maniera da una pura* COGNIZION TEMPORALE; ed ecco come accenna di *poterlo* provare. (2) *In alcuni popoli la ragione, e la prudenza è molto più anticipata, che in altri..... Tal cognizione dipendendo da' coſtumi de' popoli, dal temperamento de' corpi, e dalla ſituazione de' luoghi, ſi potrà mai dire, che queſta ſia materia ſpirituale? E' queſta forſe una quiſtione di Teologìa? E ſe un famoſo Teologo diſſe, che quella dell' uſura, a parlar propriamente, era quiſtione di pura Fiſica, perchè dipendente da coſe, che s'improntano* (cioè che s' impreſtano); *non avremo forſe maggior ragione di dire, che queſta dell' età de' voti ſolenni ſia quiſtione di Morale, di Fiſica, e di Geografìa inſieme, ſtantecchè da' coſtumi dipende, e dal temperamento, e dalla ſituazione delle nazioni, dove ſi fa il Voto?*

XXVIII. Prima di riſpondere direttamente a queſte cavillazioni, voglio far ravviſare l' inutilità di eſſe coll' accennare breviſſimamente le ſtrane, e moſtruoſe conſeguenze, che da una tale maniera di cavillare ſeguono a dirittura. Imperocchè, per cagione di eſempio, quale mutazion di parole cangi il ſenſo di una propoſizione, e quale no'l cangi, è certamente queſtione di Grammatica:

(1) *Ivi.* (2) *Ivi, e pag. ſeg.*

tica: dunque quale mutazione nelle forme de' Sagramenti compoſte di parole, ne muti il ſenſo, e perciò renda nullo il Sagramento, onde biſogni rifarlo, e quale non ne muti il ſenſo, e perciò nè pur renda nullo il Sagramento, è una pura *cognizion temporale*: dunque il decidere della nullità, o della validità de' Sacramenti, per le difficultà, che poſſono inſorgere ſopra i difetti riguardanti le forme di eſſi, apparterrà, ſecondo la logica del Trattatiſta, a' Principi laici, come a' ſoli Sovrani legislatori delle coſe *temporali* de' loro Stati. Similmente, quale parte del corpo baſti che ſia o immerſa, o aſperſa di acqua, e quale non baſti, perchè ſi verifichi di una perſona, ch' ella ſia lavata con acqua, il che neceſſariamente richiedeſi pel Sagramento del batteſimo, è queſtione di Fiſica; e queſtione parimenti di Fiſica è quell' altra, tra tante varie ſorte d' acqua, acqua di fonte, o di mare, acqua di neve ſquagliata, acqua minerale, acqua di fiori diſtillati &c., quali ſieno veramente acque, e quali no: dunque anche le queſtioni toccanti la materia del batteſimo (e lo ſteſſo dicaſi delle materie degli altri Sagramenti) dipendono da *una pura cognizion temporale*: dunque al Principe laico, come a Sovrano legislatore delle coſe temporali dello Stato, apparterrà l'ordinare di quali materie ſi abbia a far uſo ne' Sacramenti, e di quali no. Può eſſere la maniera di argumentare più ſimile, anzi, non è ella la ſteſſa ſteſſiſſima del Trattatiſta? Ma ſi può immaginare maggiore

giore ſciocchezza, o errore più intollerabile? Se ne vergognerebbe ſino un Calviniſta della ſetta Anglicana; poichè quantunque ſien giunti coſtoro a ripetere dal Sovrano laico l'ultimo vigore de' decreti Eccleſiaſtici anche in materia di Sagramenti, nondimeno nè gli attribuiſcono la poteſtà di decretare direttamente ſu di tali materie; e l'autorità, che riconoſcono in lui di convalidare i decreti Eccleſiaſtici, ve la riconoſcono coerentemente al loro ſiſtema ereticale di tener il Principe per Capo ſupremo della Chieſa Anglicana, non mai per la ridicoloſa ragione, ſu cui ſi appoggia il Trattatiſta, che *dipenda da cognizione temporale* il giudizio di alcune materie Eccleſiaſtiche; per poter adottare la qual ragione non baſta eſſer eretico, ma fa duopo inoltre aver perduto ſino il ſenſo comune. Maraviglioſa dialettica! Il giudizio dell'età, e della capacità degli uomini per legarſi co' Voti, dipende dalla *Morale*, dalla *Fiſica*, dalla *Geografia*: dunque al Magiſtrato laico appartiene il giudicare di una tale capacità, e il fiſſare l'età pe'Voti. Certamente con queſta ſua nuova maniera di penſare il Sig. Butigni, ſe in vece di dodici volumi tra Romanzi, e Tragedie, ſi foſſe contentato di comporne ſoli dieci, e negli altri due libri aveſſe trattato in uno di Fiſica, e nell'altro di Geografia, avrebbe dovuto addurre, per riſolvere le queſtioni di Fiſica, non già eſperimenti fiſici, ma Ordinanze Reali, e Arreſti di Parlamenti; e con Ordinanze altresì, e con Arreſti,

non

non con oſservazioni Aſtronomiche, nè con monumenti di Storia, nè con relazioni di viaggiatori, avrebbe preteſo d' illuſtrare la Geografia.

XXIX. Ma al di lui bell' argumento, ancorchè non ſia degno di riſpoſta, riſpondiam pure direttamente, ſe non per altro, almeno a fine che i di lui nuovi editori, i quali hanno avuto così poca malizia da cadervi dentro, miſurando altrui da ſe ſteſſi non abbiano la ſemplicità di credere, che non ſi riſponda perchè non ſi poſſa riſpondere. Dico dunque 1. eſſer falſo, che la ragione, di cui il pieno uſo è neceſſario per legarſi co' Voti, *in alcuni paeſi ſia molto più anticipata, che in altri*. L'avere gli uomini *in una regione lo ſpirito più ottuſo, o più acuto di quello, che l' hanno in un' altra*; e l' eſſere gli uomini, per eſempio, *della Beozia groſſolani, peſanti, e tardi*, (che ſono i due gran teſti, l' uno del de la Mothe le Vayer, l' altro del Poeta lirico, recati in pruova della ſua aſſerzione (1) dal Trattatiſta) vuol dir sì, che gli abitatori di alcun paeſe, anche avanzati in età di venti, di trenta, di quarant' anni &c., ſono naturalmente o più abili, e ſpiritoſi, o più rozzi, e più goffi, che quegli d' un altro; ma non vuol già dire, che il pieno uſo della ragione in tutti i paeſi non ſi abbia comunemente agli anni di pubertà. Queſto poteva eſſere un argumento appropoſito per comporre un nuovo Romanzo, dove Tarſi, e Zelia compariſſero diſcopritori di

(1) *Ivi*.

di alcun nuovo paeſe, i di cui abitanti in età di venti, o più anni, non aveſsero più giudizio di quello, che altrove hanno i fanciulli di quattro, o cinque anni (e in queſto paeſe, giacchè non vi può andar più il Trattatiſta, io vi manderei volentieri i di lui odierni editori, ſe non foſſero per averlo a male); ma non era coſa da recarſi in aria di pruova in un' opera ſeria, in un Trattato Canonico intorno all' età de' Voti, e all' autorità del Re. Dico 2. che avendo il Sig. Butignì compoſto queſto Trattato determinatamente pe' paeſi di Francia, alle leggi del qual Regno perciò ordinariamente ei ſi riſtrigne; e avendo quindi pe' Franceſi progettata l' età di 25. anni per le profeſſioni; ſe vale il di lui argumento dell' anticipazione, o del ritardo della ragione, ſecondo la diverſità de' paeſi, viene così egli a fare ingiuſtiſſimamente a quella illuſtre nazione un torto, che non ſe gli può perdonare, ſeguendo dalla ſerie di queſto di lui ſiſtema, che i Franceſi, ſecondo lui, tardino ſino a' venticinque anni ad aver l' uſo pieno della ragione, ch' è neceſſario per fare i Voti; quando pure ſa ognuno, come tralle altre nazioni ſi ſegnalino ſpecialmente i Franceſi per la prontezza, e la vivacità di ſpirito. Dico 3. ch' eſſendo fiſſata dalla Chieſa l' età pe' Voti ſolenni a' ſedici anni, ch' è quanto dire a ben due anni dopo il tempo di pubertà pe' maſchj, e ſino a quattro anni per le femmine, reſta colla maggior certezza aſſicurato l' uſo pieno della ragione ne' Voti ſolenni

ni di qualunque perſona, e in qualſivoglia paeſe; perocchè in chi la ragione non ſi è fatta vedere ſino a' ſedici anni, ella non vi compariſce mai più; e il caſo allora non è più quello de' Voti, ma diventa una *quiſtione di Fiſica*, cioè ſe una tale perſona ſi debba contare tra' ſcemi, o ſcimuniti che vogliam dire, ovvero tra' pazzi dichiarati. Dico 4. che le cognizioni delle arti, e delle ſcienze naturali ſervono al regolamento della vita umana, sì conſiderata nell' ordine civile, e sì ancora in quello di Religione, il quale innalza bensì, e perfeziona, ma però non toglie l' eſſere naturale, che anzi ſuppone; laonde non meno i Magiſtrati politici, che gli Eccleſiaſtici, pel buon governo della Repubblica, quegli della civile, queſti della Criſtiana, hanno biſogno di valerſi delle arti, e ſcienze umane; e non ſolo i politici, ma i Canoniſti altresì, e i Teologi debbono ſapere di *Morale*, di *Fiſica*, di *Geografia &c.*, talmente che tra' luoghi teologici, cioè tra' fonti, onde tira il Teologo le prove delle ſue concluſioni, ſi contano non ſolo le Scritture, la Tradizione, i Padri &c., ma anco la Filoſofia in tutta la ſua eſtenſione, e le leggi civili, e la Storia (1). Per la qual coſa dall' uſo, che delle ſcienze umane abbiaſi a fare in una queſtione, o per fare una legge, voler inferire, che perciò la ma-

te-

(1) Vedi Melchior Cano *De Locis Theol. lib.* VIII. IX. X. e XI., e San Tommaſo 1. *p. q.* 1. *art.* 5. *ad* 2., *& art.* 8. *ad* 2. *&c.*

teria ſia d'iſpezione del Principe laico, non mai della Chieſa, è un dire una ſcempiaggine, e uno ſpropoſito più groſſolano, che non ſono groſſolani *gli uomini della Beozia*.

Quanto poi a Domenico Soto, ch' è il Teologo dal Trattatiſta citato, il qual *diſſe, eſſere quella dell'uſura, a parlare propriamente, queſtione di pura Fiſica, perchè dipendente da coſe, che s' impreſtano*; è vero, ch' ei fu profondo Teologo, e perciò accreditatiſſimo; ma è vero ancora, che in alcune ſue particolari ſentenze egli ſi avventurò alle volte a dir delle coſe non corriſpondenti alla ſua dottrina, e al ſuo credito; e tal è appunto la ſentenza di lui intorno a i *Monti di Pietà*; per farſi ſtrada alla quale ei recò la ragione allegata, benchè indarno, come toſto vedremo, e infedelmente, dal Trattatiſta: il qual Trattatiſta ſembra che ſia ito di propoſito a peſcare un paſſo, dove il Soto non aveſſe parlato da ſuo pari, per abuſarſene, non altrimenti di quello che farebbe chi da' ſcritti di Platone ripeſcaſſe la perniciosiſſima maſſima della comunità delle mogli, o da' libri maravigliosi *de Officiis* di Cicerone la maſſima della vendetta, per abuſarſi di que' luoghi per l' appunto, dove sbagliarono que' grand' uomini, e che ſono, per così dire, i nei delle loro opere, e col credito loro pretendere di ſoſtenere gli errori enormi, ne' quali eſſi caddero. Del reſto, ſenza ſtar qui a ripetere ciò, che il primo impugnatore del Trattatiſta oſservò già

già ne' ſuoi *Saggi* (1) intorno all'avere ſtorpiato egli nella ſua traduzione il paſſo latino del Soto col torcere, contro la mente eſpreſſa dello ſteſſo Autore, all'uſura in generale quello, ch' ei diſſe ſoltanto de' contratti in particolare; ciò, che qui principalmente importa di oſservare, ſi è, che il teſto del Soto non ſolo non può ſervire di appoggio alle cavillazioni del Trattatiſta, ma che anzi contiene una confutazione di eſſe. Imperocchè primieramente dal dipendere il giudizio de' particolari determinati contratti, ſe ſieno uſurarj, o no 'l ſieno, dalla cognizione fiſica della natura delle coſe, che s'impreſtano, non altro inferiſce il Soto, ſe non che i decreti della Chieſa concernenti tali particolari contratti non hanno forza di definizioni di fede; ſiccome neſſuno dice neppure, che contengano definizione di fede i decreti, co' quali la Chieſa ha in diverſi tempi regolata diverſamente la diſciplina circa l'età delle Profeſſioni. Ma non ha mai detto il Soto, che, perchè dipendono i giudizj de' particolari contratti dalla notizia fiſica, e dalla cognizion temporale delle coſe, che s'impreſtano, perciò il determinare quali contratti in particolare ſieno uſuraj, e quali no, appartenga non alla Chieſa, ma al Principe laico; come il Trattatiſta pretende, che, perchè dipende il fiſſar l'età per le profeſſioni da temporali cognizioni fiſiche, morali, e geografiche, perciò al Sovrano laico, come a legislator delle coſe tem-

(1) *Saggio* IV. *pag.* 209. *e ſegg.*

temporali dello Stato, appartenga fiſſare una tal età; nè era uomo il Soto da dire uno ſpropoſito così groſſolano. In ſecondo luogo il Soto anzi all' oppoſto talmente riconoſce, che il decretare del lecito, o dell' illecito de' contratti, ancorchè dipendente da cognizioni fiſiche &c., nondimeno appartenga alla Poteſtà Eccleſiaſtica, e che i fedeli ſieno ſtrettamente obbligati a ubbidire a' decreti di eſſa ſopra gli ſteſſi contratti, talmente, dico, ciò riconoſce il Soto, che proteſtaſi, perciò eſſerſi egli avanzato a proporre quelle ſue difficultà intorno al contratto de' *Monti di Pietà*, perchè la Chieſa, a di lui parere, non l' aveva approvato aſſolutamente, ma con alcune reſtrizioni; e nondimeno ſi dichiara prontiſſimo a ritrattare tutto quanto dalla Chieſa gli veniſſe ordinato (1). Onde ſiegue, che, ſecon-

(1) *De juſtitia, & jure lib.* VI. *q.* I. *art.* 6. (ch'è il luogo ſteſſo citato dal Trattatiſta *p.* 46. *not. a. Nap. Ven. p.* 58. *not. b.*) *fol.* 192. *Edit. Lugdun. an.* 1582. „ Quoniam non „ cuncta ejuſdem Montis capitula „ fuerunt per Bullam (in Concilio „ Lateran. ſub Leone X.) approba„ ta, ſed quatenus Sacris Canoni„ bus non eſſent contraria, nulla „ irrogatur injuria Apoſtolicæ Sedi, „ ſi de eadem Montis ratione con„ troverſetur; eo præſertim quod „ Papa, & Concilium &c. [*come „ nel Saggio IV. citato*]. Et ideo „ licet in eadem Bulla ſententia ex„ communicationis in eos feratur, „ qui contra vel prædicaverint, vel „ diſputaverint, debet illa tamen in„ telligi cum eadem clauſula, ſcili„ cet ſi impugnaverint capitula, quæ „ Sacris Canonibus non fuerint con„ traria . . . . Cum hac ergo, quam „ facimus, proteſtatione, quod decre„ tis vel Concilii . . . , vel Sanctæ Sedis „ nullatenus volumus contra ire, „ ſed eiſdem ſanctiſſime obedire, pa„ ratiſſimi retractare quidquid Eccle„ ſia Catholica juſſerit, nihil aliud „ quam operæ pretium arbitror ex„ plicare rationes, quæ eumdem „ Montem oppugnare videntur, ac „ poſt ſubjicere qua ratione eadem „ Apoſtolica Bulla ſit interpretanda. „

do il Soto, quand' anche il determinare il tempo delle professioni dipendesse da notizie fisiche, e geografiche &c., non per questo lascerebbe di spettare alla Chiesa: e questo solo basta per distruggere affatto tutta la cavillazione del Trattatista.

XXX. Andiamo innanzi. Il nostro Canonista delle *cognizioni temporali*, dopo un sì ingegnoso, e aggiustato argumento, così prosiegue: *Nè questo è tutto; poichè SI POTREBBE DIRE, che dipende pure (l'età del Voto solenne) dal cambiamento delle stagioni, e degli anni* (1). Eccoci di nuovo al *si potrebbe dire*. O la bella maniera di toccare *il fondo* delle questioni da valente Canonista, e da sodo, e bravo ragionatore! cominciar con un *potrei dire*, e tirar poi innanzi con un *si potrebbe dire*. Noi intanto, poichè abbiamo ammirata la di lui pruova di *Fisica*, e di *Geografia*, vediamo ora brevemente anco questa (non so se abbia a dirsi Astronomica, o Cronologica) presa *dal cambiamento delle stagioni, e degli anni*. Consiste ella in un catalogo di canoni, e di leggi, da' principj del Cristianesimo sino al secolo XVI., pe' quali canoni, e leggi fu prescritta l'età pe' Voti ora più, e ora meno avanzata, dichiarandosi egli di tessere un tal catalogo per mostrare, che (2) *non vi è in tutta la disciplina della Chiesa un punto, che sia stato a tanta variazione soggetto, quanto questo* dell'età de' Voti: e in così dire, trasportato malgra-

(1) *Pag.46. Nap., Ven. p.59.* (2) *Ivi.*

grado ſuo dalla forza della verità, ſi dà da ſe ſteſſo, ſenza avvederſene, la zappa ne' piedi. Imperocchè ſe queſto dell'età de' Voti è un *PUNTO DELLA DISCIPLINA DELLA CHIESA*; dunque non appartiene alla legislazione del Sovrano laico; mentre *la diſciplina della Chieſa* è regolata da' Sacri Canoni, de' quali Canoni il Principe laico è ben protettore, o, com' egli ama di parlare, eſecutore, ma non mai legislatore: ed ei perciò chiamando *punto della diſciplina della Chieſa* queſto de' Voti, getta a terra da ſe medeſimo tutta la macchina della ſua *Seconda Propoſizione*, la quale ſinora con tanti ſofiſmi ſi è ingegnato di andar puntellando, e vuol continuar qui a puntellare adeſſo col ſuo catalogo.

XXXI. Queſto catalogo, che occupa ben cinque pagine (1), e che perciò troppo ſarebbe lungo a traſcrivere, potranno vederlo i lettori, qualora ne venga lor voglia, nel Trattato di lui: io dal canto mio propongo loro queſte poche rifleſſioni, che vi ho fatte ſopra. 1. Che malamente ei conta tra' Canoni riguardanti le profeſſioni de' Religioſi, que' Canoni, che appartengono alla conſecrazion delle Vedove, e delle Diaconeſſe, ch' era tutt' altra coſa, e appoggiata a' principj aſſai diverſi, che la profeſſione monaſtica, ſiccome è noto a chiunque ha un pò di tintura di coſe Eccleſiaſtiche, e come ſi può vedere in una occhiata preſſo il

(1) *Pag.* 47. – 51. *Nap.*, *Ven.* 59. – 63.

Thomaſſin (1). 2. Che mette a mazzo i canoni della Chieſa Greca con quegli della Latina, quando ſi ſa non eſſere ſtata uniforme nè in queſta, nè in molte altre materie, la diſciplina dell'una con quella dell'altra; e a mazzo mette altresì le leggi comuni di tutta la Chieſa, le quali riguardano *quod in pluribus accidit*, colle particolari di Monaſteri, o di Ordini, adattate a' particolari loro (2) iſtituti. 3. Che tra le leggi regolanti l'età della profeſſion religioſa annovera anco l'Ordinanza d'Orleans, che fu, come accennammo altrove (3), una ſoperchieria de' Calviniſti, e una mina da eſſi giuocata per far finire in Francia, ſe veniva lor fatto, e Preti, e Frati, e Cattoliciſmo. 4. Che in tutto queſto zibaldone di canoni, e di leggi d'ogni ſorta, ammaſſate inſieme alla rinfuſa, ſe ſi confrontino le diſpoſizioni degli uni con quelle degli altri, ſono in minor numero quei, che preſcrivono venticinque, o più anni, di quelli che ne richiedono meno, e aſſai meno, di venti: e che da' primi detraendo, com'è ragione, quelli, che non appartengono alla profeſſion religioſa (quali ſono i fatti per le Vedove, e per le Diaconeſſe) e quegli altresì, che determinatamente riguardano il velar delle Vergini; e finalmente quelli, che non ſono leggi, ma iniquità, come l'attentato de' Calvi-

(1) *Vet. & Nov. Eccleſ. Diſciplin. part.*I. *lib.*III. *Cap.*XII. *ſeqq. pag.* 809. *edit. Lugdun. an.* 1706., *præſertim p.*810. *num.*V., *& p.*811. *n.*IX. *& p.*814. *num.*V.

(2) Vedi ſopra *p.*188. *e ſegg.*

(3) Sopra *p.*120.

viniſti or ora mentovato; detratte, dico, dal catalogo tutte queſte partite, che non fanno al propoſito, ciò, che ricavaſi alla fine del conto, ſi è queſto, che la profeſſion religioſa in tutt' i tempi dalla Chieſa è ſtata permeſſa quando a' 10. quando a' 12. 13. 14. e quando a' 16. anni, ſempre però comunemente, e univerſalmente prima de' 20; e perciò aſſai prima de' 25. ch' è il progetto del Trattatiſta, quanto contrario *alla perpetua diſciplina della Chieſa*, che dallo ſteſso di lui catalogo ſi rileva, altrettanto uniforme col ritrovato de' Calviniſti; il qual ritrovato è in tutto quel lungo catalogo l' unico, e ſolo teſto, con cui egli appuntino vada d' accordo; e donde anzi ei preſe in preſtito il ſuo progetto, ſiccome altrove ei medeſimo ſi è dichiarato (1). Aggiungo, ſenza partire da queſta medeſima oſſervazione, che, laddove la Chieſa ha più volte richieſto pe' Voti delle femmine, ſiccome per natura più deboli, e più incoſtanti, età ora aſſolutamente maggiore, che pe' maſchj, e ora maggiore almeno riſpettivamente alla loro pubertà più anticipata, i Calviniſti all' oppoſto (ſulle tracce de' quali il Sig. Butigni ha piantato il ſuo ſiſtema) contentandoſi di vent' anni per le femmine, pe' maſchj al contrario ne volevano ben venticinque; perocchè non tanto premeva loro l' eſtinzion delle Monache, le quali non predicano, nè ſcrivono contro l' eresìe, quanto quella de' Frati;

(1) *Pag. 4. e p. 86. Nap., V. n. p. 18. e p. 97.*, e altrove.

maſſime che coll' eſtinguerſi Frati, Preti, e Cattolicíſmo, doveano andar a finire inſieme anco le Monache. 5. Che tutte le leggi dal Trattatiſta ammaſſate nel ſuo catalogo, compreſevi, come vedremo tra poco, anche quelle, ch' egli accenna ſotto i nomi di Maggiorano, e di Carlo Magno Imperatori, e come Ordinanze Regie, tutte, dico, ſono canoni di Concilj, ch' è quanto dire leggi fatte dalla Chieſa; laonde intorno all' aſſunto, e allo ſcopo di tutto il Trattato, e ſpecialmente di queſta *Seconda Propoſizione*, a chi appartenga fiſſar, e mutare l' età de' Voti, quello, che ſi deduce da un tal catalogo, ſi è, che appartenga alla Chieſa; e che al Principe ſecolare non tocchi altro, che appoggiare, e ſoſtenere, qualora ne lo richieda la Chieſa, col ſuo braccio i decreti fattine appunto dalla Chieſa medeſima.

XXXII. Queſte ſono per verità le conſeguenze di un tal catalogo, quanto naturali, e ovvie, altrettanto deciſive contro il meſchino Trattatiſta; e quel ch' è più notabile, deciſive in entrambi i capi, ne' quali conſiſte tutto il Trattato, cioè sì in quello dell' età conveniente per far i Voti ſolenni, e sì in quello della Poteſtà competente, a cui appartenga fiſſare tale età. Ma i lettori, che queſte conſeguenze veggono con evidenza, ſaranno certamente impazienti di vedere altresì, come, e con qual nuova induſtria, da queſto catalogo medeſimo argumenti in favor ſuo il Trattatiſta ingegnoſo, e come pro-

provi egli il ſuo aſſunto, cioè che al Principe laico come Sovrano legislatore delle coſe temporali del ſuo Stato, appartenga il determinare l'età de' Voti, come, dico, ciò egli provi dall' avere i Canoni in varj tempi richieſto quando più anni di età, e quando meno, per le profeſſioni Religioſe. Imperocchè tutti inſieme i trattati di logica ſcritti ſinora, e tutti quelli, che poſſono ſcriverſi in appreſſo, non ſono baſtanti per trovar conneſſione in una tal conſeguenza. Ma aſcoltiamo lui medeſimo, che ce la additi. *Sicchè* (ei dice (1) conchiudendo il ſuo catalogo) *non vi fu mai* PUNTO *DI DISCIPLINA più di queſto agitato, nè più ſoggetto a riforma, e all' inſtabilità delle coſe umane, e temporali*. Primieramente, ſpurgato che ſia il di lui zibaldone, piuttoſto che catalogo, dalle coſe, che non hanno che fare col capo delle profeſſioni, e tarato il conto, come diſſi pocanzi; *l' agitamento* di queſto punto, e la *riforma* di eſſo, com' è piaciuto a lui di chiamarla, diviene ſenza comparazione minore di quello, ch' ei l'ha voluta far comparire. E poi, dato anche, ch'ella foſſe ſtata tanto grande, quant'ei l'ha falſamente rappreſentata, con quale franchezza oſa egli dire, che non vi fu *MAI* punto più di queſto agitato, nè più ſoggetto a riforma, e ad inſtabilità? In quanti altri punti di diſciplina non troviam noi altrettante mutazioni, e anco più, fatte ſecondo la varietà de' tempi, e delle circoſtanze, nel-

(1) *Pag.* 51. *Nap., Ven. p.* 63.

nello ſcorrer de' ſecoli ? Baſta vedere, per accennare tra tanti altri un ſolo eſempio, e quello appunto, che per la materia dell' età è ſimile al noſtro, baſta, dico, vedere, quante diverſe diſpoſizioni furono fatte in diverſi tempi intorno all' età di ricevere gli Ordini Sacri. Ma ſi paſſi con tutto ciò una tal eſagerazione, e ſi diſſimuli tutta queſta ciarlatanerìa di parole meſſe a tempeſta, *punto agitato più d'ognaltro, riforma, inſtabilità*, e che ſo io: da tutta queſta agitazione, riforma, inſtabilità, e quello ch' ei vuole; come ſi conchiude, che dunque al Principe laico, come a Sovrano legislatore delle coſe temporali dello Stato, appartenga il determinare l'età de' Voti ? imperocchè queſto è quello, ch' ei ſi è impegnato a provare, e che perciò da lui aſpettano i lettori. *S' egli è vero* (così proſiegue (1) a ſcrivere) *come ci ammaeſtra Iſidoro, che il ſegno, a cui ſi poſſono le leggi Divine dalle umane diſtinguere, ſi è, che le prime ſono ſtabili, e permanenti, perchè fondate ſulla natura, ch' è immutabile, laddove le ſeconde ad ogni momento ſi mutano ſecondo la diverſità de' coſtumi, de' penſieri, e delle inclinazioni degli uomini; CONVIEN CONFESSARE, che non fu mai legge, che ſeco portaſſe il carattere d' un PURO DIRITTO UMANO, quanto queſta, di cui ragioniamo, concernente all' età delle profeſſioni Religioſe. Confeſſiamolo* pure alla buon' ora, e diſſimuliamo ancora l' eſagerazione del-

(1) *P.51. e ſeg. Nap., Ven. p.63. e ſeg.*

delle eſpreſſioni: ma poichè l' avrem confeſſato, domando io, dall' eſſere la legge concernente l' età delle profeſſioni un *puro diritto umano* (com' è realmente) come abbiamo a inferirne, che dunque appartenga alla legislazione del Sovrano temporale? Non ſi divide forſe il diritto *umano* in *umano Civile*, e *umano Eccleſiaſtico, o canonico* che vogliam dire? Quando egli adunque tira queſt' ultima conſeguenza, *che la legge concernente l' età delle profeſſioni* ſeco porta *il carattere di un puro diritto umano*, ſi riſponde che sì, ma diritto *umano Canonico* (ch'è quello, che ſinora ha tenuto tutto il Mondo Cattolico, e che noi abbiam moſtrato sì colle leggi poſitive, determinatamente della Francia, e sì ancora coll' eſſenza de' Voti, la quale, eſſendo ſpirituale, appartiene privativamente al foro Eccleſiaſtico; onde ſiegue, come parimenti abbiamo moſtrato, che il medeſimo foro Eccleſiaſtico debbano ſeguire altresì le temporalità acceſſoriamente anneſſe a' Voti eſſenzialmente ſpirituali); ma ſi nega, che porti ſeco carattere di diritto *umano Civile*, ch' è il paradoſſo inaudito, ch' ei ſi è impegnato a ſoſtenere. O dunque da Calviniſta Anglicano puro, e pretto, dovea dire, che ogni diritto umano, anche *canonico*, appartenga alla legislazione del Sovrano temporale; o, ſe non ardiva di dirlo, dovea capire, che con tutto il ſuo catalogo, e tutta la diceria, che vi ſoggiugneva, non potea concluder nulla. Ma ei ſi luſingò di poter ſorprendere i ſuoi lettori coll'

coll' equivoco del *puro diritto* UMANO, e credette, che baſtaſſe un zibaldone di cinque pagine per levarli di ſeſto, e fargli ſmarrire talmente, che sbigottiti aveſſero poi ad ingojare, ſenz' avvederſene, un ſofiſma così patente.

Nondimeno accorgendoſi egli medeſimo di trovarſi arreſtato per via, che ha fatto? ſi è appigliato al ſolito ſuo ripiego di proporſi delle obbiezioni, per diſtrarre gli animi dei lettori, ſicchè chiamata altrove la loro attenzione, non ſi avvedeſſero del ſofiſma. Ecco le di lui parole ſeguenti immediatamente dopo le già traſcritte. *So bene, che mi ſi opporrà, che negli ſteſſi da me allegati eſempj ſi vede eſſere ſtata per lo più queſta età determinata da' Concilj.* L' obbiezione è giuſta; ma egli ſi è affrettato un pò troppo a proporla. Le prove, ch' egli aveva condotte ſino al *puro diritto* UMANO, convenivagli portarle un paſſo innanzi ſino al *diritto* UMANO *CIVILE*, *incluſive*; e così provato, ſe gliene baſtava l' animo, e ſe foſſe ſtato poſſibile, il ſuo aſſunto, allora poi paſſare, ſe voleva, a veder quali obbiezioni ſe gli poteſſero fare, e a ſcioglierle. Sicchè quello, che principaliſſimamente io gli oppongo, ſi è queſto, ch' egli non ha anco conchiuſo nulla, e che perciò egli è perduto da per ſe medeſimo, quand' anche nulla altro ſe gli obbietti.

XXXIII. Ora, che abbiam poſta in veduta la cabala, che co' ſoliti ſuoi raggiri ei volle naſcondere, venghia-

ghiamo pure all' obbiezione, che non può eſſer più giuſta; e io vi vengo non tanto come ad obbiezione da fargli, quanto come a ritorſione contro di lui del ſuo ſteſſo argumento. Così è: *negli eſempj* appunto da lui *allegati* nel ſuo catalogo *ſi vede eſſere ſtata queſta età determinata da' Concilj*, non ſolo, com' egli dice, *per lo più*, ma *ſempre*, com' io farò vedere tra poco con monumenti deciſivi alla mano: onde s' inferiſce, e s'inferiſce con evidenza, che dunque l' età de' Voti è di *diritto umano ECCLESIASTICO*, non civile. Ed ei che riſponde? Riſponde (1) 1. Che ancorchè l' età delle Profeſſioni ſia ſtata *per lo più* determinata da' Concilj, nondimeno ſi vede negli eſempj medeſimi del ſuo catalogo determinata anche *talvolta* dall' autorità Reale. 2. Che ne' Concilj ſpecialmente Franceſi *per lo più* ſi trattava indifferentemente di coſe politiche, e ſecolari; e che i Principi accettavano sì fatti regolamenti, perchè gli trovavano utili agl' intereſſi del loro Stato. Vediamo brevemente, ſe ſieno fondate ſul vero queſte riſpoſte, e ſe tolgano all' obbiezione la ſua forza, o per dir meglio, ſe lui tolgano di contraddizione.

L' età de' Voti ſi trova determinata anche *talvolta* dall' autorità Reale. Quanti eſempj ha egli da produrne? Con tutti gli ſforzi, che ha fatti, non gli è riuſcito di metterne inſieme più di quattro, il primo di Majorano Imperatore, di Carlo Magno il ſecondo, il

(1) *Pag.* 52. *Nap.*, *Ven. p.* 64.

il terzo degli Stati d' Orleans , e il quarto degli Stati di Blois . Ora , s' io voleſſi menargli buono quello , che or ora dimoſtrerò eſſer falſo , che negli accennati quattro eſempj abbia la Poteſtà laica determinato il tempo per le Profeſſioni , queſta mia condiſcendenza che gioverebbe ella al Trattatiſta ? In queſta ipoteſi , che l'età de' Voti ſolenni ſia ſtata determinata *per lo più* dalla Poteſtà Eccleſiaſtica , com' egli ſteſſo non ha potuto a meno di confeſſar ſuo malgrado ; e che all' oppoſto non ſia ſtata determinata dalla Poteſtà ſecolare , ſe non che *talvolta* , cioè rariſſime volte , talchè in ſedici ſecoli di tempo , che abbraccia il di lui catalogo , quattro ſoli eſempj egli ne abbia potuto produrre ; domando io , più hanno a valere a favore della Poteſtà laica eſempj sì rari , e in numero tanto ſcarſo , di quello che abbiano a valer a favore della Eccleſiaſtica eſempj continui , e perpetui di tutt' i ſecoli ? Allorchè da' fatti abbiaſi a ricavare il diritto , *ceteris paribus* , il *PER LO PIU'* , e queſto pieno , e copioſo , non ha egli a prevalere ſenz' alcun dubbio ad un meſchino *TALVOLTA* ? Dunque per queſta grettola del ſuo *talvolta* non può ſcappare il Trattatiſta dall' obbiezione .

Ma vi è aſſai di più . Io nego , che nè pure un ſolo eſempio egli abbia addotto , in cui realmente abbia la Poteſtà laica Cattolica determinato il tempo de' Voti . Majorano , ciò , che ordinò in queſta materia , non l' ordinò da ſe , ma bensì a iſtanza di Papa Leone ,

e per

e per ſoſtenere colla ſua legge civile, e col ſuo braccio la legge canonica, che il medeſimo Papa avea fatta: il che qui baſti avere accennato, riſerbandone le prove al fine dell' Analiſi della ſeguente *Terza Propoſizione*, dove il Trattatiſta non di paſſaggio, come qui, ma di propoſito, e a piè fermo tratta di queſt' eſempio. Dell'Ordinanza d'Orleans non occorre neppur far menzione dopo quello, che replicatamente ſe n'è detto di ſopra (1); e avrebbe dovuto il Trattatiſta vergognarſi di recare tra le leggi, onde prender argumento del diritto, una cabala de' Calviniſti, tramata appoſtatamente per diſtruggere in Francia il Cattolicismo, e tramata con abuſo dell' età minore, in cui trovavaſi allora il Re, e delle turbolenze, che in quella congiuntura tenevano agitato, e ſconvolto il Reame. L' Ordinanza poi di Blois, come abbiam dimoſtrato già altrove (2), non è una mera legge civile, o ſia temporale, ma è bensì un appoggio, che la Poteſtà civile preſtò ai Decreti canonici; e ivi co'teſti della ſteſſa Ordinanza abbiam fatto vedere, ch' ella ſuppone fatta prima una tal legge dal Tridentino, colle parole del qual Concilio ella è ripetuta nell' Ordinanza per ſoſtenerne, contro gli attentati de' Calviniſti, l' eſecuzione, e l' adempimento.

XXXIV. Lo ſteſſo dicaſi dell' eſempio altresì, che ſolo reſta, di Carlo Magno. Imperocchè dove è ella ſcrit-

(1) *Pag.* 120. di queſto volume.
(2) Sopra *p.* 118. *e ſegg.* di queſto volume.

ſcritta una tal legge di Carlo Magno ? Ne' due paſſi del *primo libro de' Capitolari* citati appunto dal Trattatiſta (1), cioè, ſecondo l' edizione, di cui ei ſi ſervì, ne' capitoli 46. e 107., e ſecondo l' ultima, e più eſatta edizion del Baluzio (2) 45. e 101. Ma il *primo libro* de' Capitolari contiene egli forſe leggi civili fatte da Carlo Magno come Sovrano legislatore delle coſe temporali del ſuo Stato ? E non è anzi al contrario compoſto tutto di leggi fatte dalla Chieſa ? Le quali leggi Eccleſiaſtiche Carlo Magno avendo voluto appoggiare colla forza del braccio ſecolare, perciò le inculcò, e le inſerì ne' ſuoi Capitolari, come Protettore della Chieſa ſteſſa, onde foſsero coſtretti colla forza ad oſservarle anche quei, che per avventura non aveſsero voluto oſſervarle di buon grado, e per principio di religione. Queſta è pur coſa notoria, e ne' Capitolari medeſimi eſpreſſamente detta, e ripetuta. Nondimeno poichè il Trattatiſta o non n' ebbe notizia, o, ſe l' ebbe, la diſſimulò a bella poſta; e poichè di coloro altresì, i quali leggono il di lui Trattato, una gran parte non n' è informata (nel qual numero non ſarebbe coſa ſtrana che foſsero compreſi anche gli eruditi moderni editori, e traduttori italiani dello ſteſſo Trattato) non ſarà fuor di propoſito il mettere loro ſotto degli occhj, ſe non in tutta la ſua eſtenſione, tanto almen, quanto baſti, una tal verità. Stieno dunque a ſentire.

Chi

(1) *Pag.49. not.c. Nap., Ven.pag.61. not.c.*
(2) *Tom.I. col.709., & col.723.*

Chi cita alcun *libro* de' Capitolari, non cita già i Capitolari originali, poichè queſti non ſono ordinati, nè diſtinti per *libri*, ma ſoltanto per gli anni, e pe' luoghi, dove furono riſpettivamente fatti, o promulgati che vogliam dire: ma cita bensì la Raccolta di eſſi fatta da Anſegiſo Abate, che ne compilò i quattro primi libri, e da Benedetto Levita, che vi aggiunſe gli altri tre libri. Ora del capo 45. del primo libro di detta Raccolta, del qual capo ora trattiamo, l' originale è il capo pur 45. del Capitolare Aquiſgranenſe primo dell'anno 789. ſiccome conſta e pel confronto dell'uno coll'altro, e per l' indicazione poſta al margine dello ſteſſo capo 45. del primo libro nell' edizione de' Capitolari fatta dal Baluzio *tom.*1. *col.*709. Per riconoſcere adunque, ſe un tal capitolo ſia emanato dalla Poteſtà laica, e da lei ſia ſtato conſiderato qual legge civile, e concernente coſe temporali, ovvero altrimenti; convien vedere come ne parli, e con quali ſentimenti, e con quali eſpreſſioni il medeſimo Imperator Carlo Magno nella Prefazione, o ſia diploma premeſſo al ſuddetto Capitolare originale. Quivi (1) egli intitolandoſi inſieme *Rex*, *& Rector Regni Francorum*, *& devotus Sanctæ Dei Eccleſiæ defenſor*, *humiliſque adjutor*, parla di que' ſuoi capitoli a' Veſcovi, a' quali gl' inviava, in queſta guiſa. *Placuit nobis veſtram ROGARE ſolertiam, o PASTORES ECCLESIARUM CHRISTI, & ductores gregis*

(1) *Capitular. Regum Francor. edit. Baluzii tom.*1. *p.*209.

gis ejus, & clariſſima mundi luminaria, ut vigili cura, & ſedula admonitione populum Dei per paſcua vitæ æternæ ducere ſtudeatis, & errantes oves bonorum operum exemplo, ſeu adhortatione humeris INTRA ECCLESIASTICÆ FIRMITATIS MVROS reportare ſatagimini; ne lupus inſidians aliquam CANONICAS SANCTIONES tranſgredientem, vel PATERNAS TRADITIONES VNIVERSALIVM CONCILIORVM excedentem, quod abſit, inveniens devoret. Ideo magnæ devotionis ſtudio admonendi, & adhortandi ſunt, immo compellendi, ut firma fide, & infatigabili perſeverantia intra paternas ſanctiones ſe contineant. In quo operis ſtudio ſciat certiſſime ſanctitas veſtra, NOSTRAM VOBIS COOPERARI DILIGENTIAM. Quapropter & noſtros AD VOS direximus Miſſos, qui ex noſtri nominis auctoritate una vobiſcum corrigerent, quæ corrigenda eſſent. Sed & ALIQVA CAPITVLA EX CANONICIS INSTITVTIONIBVS, quæ magis vobis neceſſaria videbantur, ſubjunximus . . . Quapropter, ut prædicimus, aliqua capitula notare juſſimus, ut ſimul hæc eadem vos admonere ſtudeatis, & quæcumque vobis alia neceſſaria eſſe ſcitis. Io non ſo, ſe i noſtri contradditori ſieno del numero di que' letterati, e letterati di profeſſione, i quali non ſoffrono, che i loro corriſpondenti di altra nazione ſcrivano loro latino, non ſolo proteſtandoſi onoratamente di non intenderlo eſſi da ſe, ma confeſſando altresì la gran difficultà, che pro-

proverebbero a trovare tra' loro amici pur letterati, e ciò in una gran Città capitale d' Europa, chi poteſſe far loro da interprete (credano i miei lettori, che in ciò dire io accenno un fatto, comecchè incredibile, vero però, e reale pur troppo; ma non ſempre ſi può dir tutto, e ſpeſſe volte alcune verità accade che convenga tacere): nondimeno, ſieno pur eſſi e intelligenti di lingua latina quanto ſi voglia, e capaci ancora di fare ſul paſſo ora traſcritto le convenienti rifleſſioni, non avranno a male, che le accenniamo noi brevemente per noſtro piacere, e per iſtruzion de' lettori. L' Imperator Carlo Magno dice ivi adunque di aver fatto eſtrarre dal corpo delle leggi Canoniche, *ex Canonicis Inſtitutionibus*, alcuni capitoli de' principali, onde i Veſcovi con queſte leggi Canoniche alla mano, e con quelle altresì, ch' eſſi ſteſſi ravviſaſſero eſſere neceſſarie, poteſſero non ſolo da ſe medeſimi, ma aſſiſtiti ancora dall' autorità del braccio Regio per mezzo de' ſuoi miniſtri, i quali a queſto effetto egli inviava loro (*quapropter & noſtros ad vos direximus Miſſos*) coſtrignere ancor colla forza, non ſolo eſortare, e ammonire i popoli (*admonendi, & adhortandi, IMMO ET COMPELLENDI*) a non oltrepaſſare i termini delle paterne tradizioni, cioè, com' egli medeſimo ſpiega, di quelle de' *CONCILJ GENERALI*, e de' *SACRI CANONI*; proteſtandoſi di voler eſſer egli *COOPERATORE* della loro paſtorale ſollecitudine; e a queſto fine, e con queſta mira

avere egli fatto mettere insieme que' Canoni, che loro inviava, e spedir loro i suoi ministri. Procedeva dunque in questo Capitolare contenente il capo recato dal Trattatista, procedeva, dico, il Re non come Sovrano legislatore civile, che fa leggi pel governo politico, e temporal del suo Stato, ma bensì in qualità di *DIFENSORE*, com' egli perciò quivi si è intitolato, o protettore che vogliam dire, e *AJUTATORE DELLA CHIESA*; il quale desideroso della salute delle anime de' suoi sudditi (che propriamente non appartiene *al temporal* dello Stato) e temendo, che per la trasgressione de' Sacri Canoni alcune di esse dal lupo infernale non fossero divorate, e sapendo, che questa cura da Dio era stata alla Chiesa commessa, non a lui Sovrano laico, perciò ben lontano dal credersi autorizzato a comandare, e far leggi intorno a tali materie, si rivolge anzi a' Vescovi, come *A PASTORI, E GUIDE DELLA GREGGIA DI CRISTO*; e a questi, non comandando già, ma pregando (*rogare placuit*) trasmette egli stesso copia de' Sacri Canoni, usando e nella condotta, e nelle espressioni, non le maniere di legislatore, che fa leggi di sua autorità, ma di Sovrano Cattolico, che riconosce, e venera le fatte dalla Chiesa, e ne promuove colle preghiere, e colle insinuazioni presso i Sacri Pastori, e presso le pecore colla forza ancora del braccio temporale per mezzo de' suoi ministri, sotto la condotta de' Vescovi,

l'ese-

l'eſecuzione. Ma ſenza trattenerci più a lungo ſulla Prefazione del Capitolare; ne' capi medeſimi, de' quali ſi tratta, non ſono forſe eſpreſsamente, e nominatamente mentovati i Concilj autori, e legislatori di tali Capitoli? Il 39. dello ſteſſo Capitolare principia così (1): *In CONCILIO Africano præcipitur ut &c.*, ſegue in appreſso il 40. *Item IN EODEM (CONCILIO Africano)*; e così il 41. &c. di ſeguito, e tra queſti anche il 45., ch' è uno de due oppoſtici dal Trattatiſta, dice parimenti *Item in eodem*, cioè *CONCILIO Africano*. Così pure il 101. ch' è l' altro degli obbiettati dal Trattatiſta: (2) *Ne vero puellæ indiſcrete velentur, placuit nobis etiam DE SACRIS CANONIBUS, qualiter obſervandum ſit, hic inferre. De tempore velandarum puellarum in Africano CONCILIO cap.*18. *continetur &c. Item in eodem CONCILIO cap.*93. *de Virginibus velandis &c.* Dunque anco le leggi allegate dal Trattatiſta nel ſuo catalogo ſotto il nome di Carlo Magno, ſono leggi fatte non dalla Poteſtà laica, ma dalla Eccleſiaſtica; ed egli in tal guiſa, abbandonato già da Majorano, e dagli Stati di Blois, reſta omai abbandonato anche da Carlo Magno, e perciò coſtretto, ſe viveſse, o a diſdirſi di ciò, che ſcriſse, eſsere ſtata *talvolta* determinata l' età de' Voti dalla Poteſtà laica;

(1) *Tom.* 1. *col.* 229., *& lib.* 1. *cap.*39. *col.*709.

preſo dal Capitolare dell'anno 816, *cap.*26. *ibid. col.*568. *ſeq.*

(2) *Tom. eod.* 1. *col.*723., ed è

o a levarſi la maſchera, e ſoſtenere l'unico eſempio, che gli rimane, de' Calviniſti, che prevalſero negli Stati d' Orleans, come un fatto legittimo, e come un eſempio da contrapporſi agli eſempli di tutt' i ſecoli della Chieſa, e di tutti i Sovrani Cattolici, ch' erano ſtati ſino a' ſuoi tempi.

XXXV. Se non che, vedendo egli di non poter uſcire per queſta ſcappatoja, la quale gli veniva chiuſa da' teſti medeſimi de' Capitolari, ch' egli ſteſſo aveva recati, e perciò avendola accennata ſoltanto con un *oltre che*, ſenza oſare di poſitivamente appoggiarviſi; pensò di trarſi d' impiccio col riſpondere in ſecondo luogo, e principalmente, avere i *Concilj* (1) *determinato una* INFINITA' *di coſe* PURAMENTE TEMPORALI, *ed eſſerſi in eſſi* PER LO PIU' *trattato* INDIFFERENTEMENTE *di coſe* POLITICHE, *e* TEMPORALI; volendo impegnare così i ſuoi contraddittori in una diſcuſſione aſſai lunga, e, impegnativeli, ſcappar egli intanto loro dalle mani. Ma tutto queſto artificio a nulla gli giova. Se io voleſſi entrare in una tal lunghiſſima diſcuſſione, che dipende dalla ſerie di tutt' i Concilj, e dalla qualità delle materie individualmente da eſſi trattate, gli farei ſparire ſotto degli occhj quella ſua millanteria d' *infinità* di coſe *puramente temporali* determinate da' Concilj; e invece del ſuo falſo *per lo più*, l' obbligherei ſuo malgrado a mettere quivi con ve-

(1) *Pag. 52. e ſeg. Nap., Venez. p. 64. e ſeg.*

verità quel *talvolta*, ch' ei pur falſamente, e fuor di luogo collocò nella ſua prima riſpoſta. Non già *per lo più*, nè *indifferentemente*, com' ei mentendo millanta, ſi trattò ne' Concilj di coſe temporali; ma ſe ne trattò alcuna volta, e allora pure ſe ne trattò per cagione dell' influſſo, che ſu tali coſe temporali aveano i motivi di religione; ſiccome, per eſempio, quando intorno a' teſtamenti fecero i Concilj, acconſentendovi i Re, delle determinazioni, ordinate per altro all' indennità, e al ſollievo de' poveri, la cura de' quali è in modo ſpeciale raccomandata alla Chieſa. Ma, come ho detto, non fa di meſtieri, che noi ci partiamo di ſtrada, per entrare ad eſaminar queſto punto. Abbiano i Concilj determinate coſe *puramente temporali* anche *infinite*, e abbiano eſſi trattato *indifferentemente* di coſe *politiche*, e ſecolari: il noſtro aſſunto conſiſte a verificar in particolare, ſe le leggi fatte da' Concilj, e allegate dal Trattatiſta nel ſuo zibaldone, intorno al tempo delle profeſſioni, del velo delle Vergini, della conſecrazione delle Vedove, e delle Diaconeſſe &c., ſieno del numero di tali coſe *puramente temporali* determinate da' Concilj per l' autorità de' Sovrani; ovvero ſe ſieno all' oppoſto del numero delle *propriamente ſpirituali*, e ſtabilite in forza della ſpirituale poteſtà della Chieſa. Ma che ſieno eſſe di quelle, e non di queſte, come lo prova egli? E perchè, ſe così era, non ha egli neppur tentato di provarlo? Io però non mi contento, ch' ei

rimanga perdente da se medesimo col non provare il suo assunto: io stesso gli voglio mostrare tutto il contrario, e mostrarglielo anche colla testimonianza della Potestà laica. In fatti non abbiam noi veduto pocanzi essersi Carlo Magno dichiarato apertamente di aver fatti trascrivere que' Capitoli *ex Canonicis Institutionibus*? e aver egli citato nominatamente i Concilj, onde gli avea presi? e aver detto chiaramente, che appartenevano *ad dutendum populum Dei per pascua vitæ æternæ, ne lupus insidians aliquam ovem canonicas sanctiones transgredientem inveniens devoret*? Non è ella cosa pura, e pretta spirituale, la cura di condurre *il popolo di Dio pe' pascoli di vita eterna*? e di assister la greggia del buon Pastore, sicchè *le pecorelle* di lui *non s'ingoj il lupo infernale*? Anzi vi ha egli altro affare più spirituale di questo? Riconobbe dunque Carlo Magno quegli stabilimenti de' Concilj, de' quali in particolar qui trattiamo, come determinazioni affatto spirituali, non mai politiche, nè secolari.

Ma i Concilj di Francia, ripiglia il Trattatista, (1) *riconoscendo di prendere autorità da' nostri Re, determinavano indifferentemente tanto i punti concernenti alla polizia secolare, quanto all' Ecclesiastica*. Se gli permetta, ancorchè non sia ciò vero; se gli permetta, dico: ma egli intanto che risponderà de' Canoni Africani, onde prese Carlo Magno i Capitoli, su' quali batte

(1) *Pag. 52. not. (a) Nap., Ven. p. 64. not. (a).*

te principalmente la noſtra diſputa? Prendevano peraventura autorità dai Re di Francia i Concilj d' Africa del quarto, e quinto ſecolo, la qual Africa non avea che far colla Francia? E ſe ne' Concilj Africani Carlo Magno riconobbe come coſa ſpirituale, e di polizia Eccleſiaſtica la materia delle profeſſioni, e del velo delle Vergini &c.; come ne' Concilj di Francia potè riputare la ſteſſa materia qual coſa *puramente temporale*, e di polizia ſecolare? Stiamo a vedere, che la natura delle coſe abbiaſi a cangiar ſecondo i paeſi, e che quello, che in Africa, o altrove è ſpirituale, in Francia diventi temporale. E poi il Concilio terzo di Tours, ch' è l' unico Concilio Franzeſe da lui mentovato in tutto il ſuo catalogo, non ſi riporta forſe eſſo pure all' autorità Eccleſiaſtica, e non a quella del Principe laico? *Virginibus quoque ſacrum velamen accipiendum DECRETA PATRUM interdicunt ante 25. annum* (1). Com' egli adunque, mentre ſi tratta dell' età delle profeſſioni, e del velar le Vergini &c., come, torno a dire, ha il coraggio di rammentare, che *i Concilj determinavano indifferentemente* coſe *temporali*, e *politiche*, come ſe foſſe queſto, di cui ſi tratta, un punto non di polizia *Eccleſiaſtica*, ma *Secolare*, e per tale foſſe riconoſciu-

(1) *Can.*28. [citato anche dal Trattatiſta *p.*8. *not. b. Nap.*, *Ven. p.*22. *not. b.*, benchè poi nel catalogo *p.* 49. *not. d. Nap.*, *Ven. p.*61. *not. d.* ſia citato malamente il *Can.*218. invece del 28.] *Tom.* 12. *Concilior. edit. Venet. an.*1729. *p.*353.

ſciuto e da' Re, e da' Concilj Franceſi, quando gli uni, e gli altri co' loro pubblici monumenti proteſtano tutto il contrario?

Del reſto non ſolo queſti determinati punti de' Capitolari sì malmenati dal Trattatiſta, ma altresì, come poſſono ſcorgere nell' infrappoſta nota (1) i lettori, tutti

(1) Anſegiſo nella Prefazione a' primi quattro libri, da lui ſteſſo compilati, de' Capitolari *tom. 1. p. 699. edit. Baluz.* „ Illa [Capitula] quæ „ domnus Karolus Imperator fecit „ ad Ordinem pertinentia ECCLE„ SIASTICUM, in PRIMO adu„ navi libello. Ea vero ECCLESIA„ STICA, quæ domnus, ac piiſſi„ mus Hludouvicus Imperator edi„ dit, in SECUNDO deſcripſi. Illa „ autem, quæ domnus Karolus in „ diverſis fecit temporibus ad mun„ danam pertinentia legem, in ter„ tio adunavi. Ipſa vero, quæ do„ mnus Hludouvicus præclarus Impe„ rator fecit ad augmentum munda„ næ pertinentia legis, in quarto con„ geſſi „. E Benedetto Levita nella Prefazione agli altri tre libri *ibid. p.* 803. „ Eſt in fronte PRIMI libelli „ poſita ZACHARIÆ PAPÆ EPI„ STOLA omnibus Epiſcopis, ac „ reliquis Eccleſiaſtici Ordinis gradi„ bus, & cunctis Ducibus, atque Co„ mitibus, omnibuſque Deum timen„ tibus per Gallias, & Francorum „ provincias conſtitutis directa, ſicut „ in ea continetur. Quam ſequuntur „ duo SYNODALES CONVEN„ TUS, QUOS SANCTÆ RO„ MANÆ, ET APOSTOLICÆ „ ECCLESIÆ LEGATUS Bonifa„ cius Magontiacenſis Eccleſiæ Ar„ chiepiſcopus VICE SUPRADICTI „ ZACHARIÆ PAPÆ una cum Kar„ lomanno Francorum Principe ca„ nonice tenuit, UT AGNOSCANT „ OMNES HÆC PRÆDICTO„ RUM PRINCIPUM CAPITU„ LA MAXIME APOSTOLICA „ AUCTORITATE FORE FIR„ MATA. Poſt iſta quoque quæ ſe„ quuntur, EADEM AUCTORI„ TATE, maxima, ut diximus, „ ex parte, & omnium Francorum „ utriuſque Ordinis virorum aſſenſu „ ſunt roborata. SECUNDO vero „ in libello, poſt capitulorum nume„ rum [*cioè dopo l' indice de' Capi„ toli*] prima fronte poſita ſunt quæ„ dam EX LEGE DIVINA EX„ CERPTA CAPITULA, ſicut ea „ ſparſim in eorum [Principum] mi„ xta capitulis reperimus; UT HÆC „ CAPITULA LEGIBUS DIVI„ NIS, REGULISQUE CANO„ NICIS CONCORDARE NON „ IGNO-

ti interi i due primi libri de' Capitolari, e poco meno che tutti interi anche i tre ultimi libri, riguardano materie Eccleſiaſtiche, e ſono in gran parte compoſti di Canoni eſtratti da' Concilj, e in parte, quanto a ciò, che in eſſi vi ha di nuovo, e non preſo da' Concilj, ſtabiliti per l' autorità de' Veſcovi della Francia, ſiccome atteſta anco Ivone di Chartres, il quale chiama i Capitolari medeſimi *librum Capitulorum regalium AUCTORITATE EPISCOPORUM conſtitutorum* (1); e confermati in gran parte per l' autorità della Santa Sede Apoſtolica, non già ſtabiliti quali mere leggi civili, e politiche, per l' autorità propria de' Re; a' quali Re non per altra cagione ſi attribuiſcono, ſe non per avergli eſſi ne' riſpettivi lor tempi appoggiati col braccio regio, e promoſſane l' oſservanza, come dianzi vedemmo di Carlo Magno; e i quali Re hanno ſempre fatta diſtinzione tra le leggi della Chieſa, e quelle della civile Repubblica, non ſolo co i fatti, ma anche colle eſpreſſioni, e parole proprie, chiamando le prime *inſtitutiones Canonicas*, *leges Eccleſiaſticas &c.*, e all' oppoſto *leges mundanas* le ſeconde, delle quali *leggi mondane*

„ IGNORENT, TERTIO ſiqui-
„ dem in libello, poſt ejuſdem libri
„ capitulorum numerum, quædam
„ EX CANONIBUS a Paulino Epi-
„ ſcopo, & Albino Magiſtro, reli-
„ quiſque juſſione Karoli inviĉtiſſimi
„ Principis magiſtris ſparſim COL-
„ LECTA ſunt inſerta CAPITU-
„ LA &c. „

(1) *Epiſt.* 171. *ad Daimbert. Archiep. Senonen. Opp. Ivonis Carnuten. edit. Pariſ. an.* 1647. *part.* II. *pag.* 72.

dane erano eſſi medeſimi i legislatori (1), e non già ſemplici protettori, o *Difenſori*, del qual nome ſi ſervì Carlo Magno allorchè trattoſſi d' inculcar le leggi Eccleſiaſtiche, come vedemmo di ſopra.

XXXVI. Ho voluto andare appreſſo al Trattatiſta ſulle di lui ſteſſe pedate, più per moſtrare fino a qual ſegno, per ſoſtenere a diſpetto della verità i ſuoi errori, abbia egli confuſe, e ſtravolte le nozioni delle coſe le più certe, e le più coſtanti, che perchè a confutare queſto di lui quinto argumento foſſe neceſſario tenergli dietro in ognuno de' di lui ſpropoſiti; mentre a confutarlo baſtava l' avere ſemplicemente oſſervato, come moſtrammo di ſopra (2), ch' ei ſi era fermato per iſtrada, ſenza aver po-

(1) Baſti, per non dilungarci, aggiugnere alla Prefazione di Anſegiſo pocanzi traſcritta, i ſeguenti eſempli. Nel *lib.* I. *de' Capitolari c.* XCV. *col.* 722. *dell' ediz. cit.* „ Ne pueri „ vero [*minores*] ſine voluntate pa- „ rentum tonſurentur, vel puellæ ve- „ lentur, modis omnibus inhibitum „ eſt [*dai Sacri Canoni*]. Et qui „ hoc facere tentaverit, multam, „ quæ in capitulis legis mundanæ a „ nobis conſtitutis continetur, per- „ ſolvere cogatur „: dove a' capitoli canonici, ch' erano *Epiſcoporum auctoritate conſtituta*, contrappone il Sovrano laico *capitula legis mundanæ* fatti da lui medeſimo, *a nobis conſtituta*. E Carlo Calvo nel Capitolare dell' anno 877. *apud Cariſiacum cap.* IV. *tom.* II. *col.* 270. *edit. ejuſd.* „ Quod ſi aliquis præſumpſe- „ rit [res Eccleſiaſticas, aut faculta- „ tes diripere] ET SECUNDUM „ LEGES MUNDANAS hoc cum „ banno NOSTRO componat, ET „ SECUNDUM LEGES ECCLE- „ SIASTICAS inde ECCLESIÆ, „ quam læſit, ſatisfaciat „. Anzi fino dall' anno 585. il Re Guntranno così ſcriveva: „ ALIOS CANONICA ſe- „ veritas corrigat, ALIOS LEGA- „ LIS [cioè *legum ſeculariuin*] „ pœna percellat . . . , ut diſtringat „ LEGALIS ULTIO JUDICUM, „ quos non corrigit CANONICA „ prædicatio SACERDOTUM „: *ib. tom.* I. *col.* II.

(2) *Pag.* 328. *e ſeg.*

potuto portare il ſuo argumento ſino alla conſeguenza, ch' eragli neceſſaria per conchiudere qualche coſa; ma la quale avendogli anzi avuto ad eſſer contraria, ei badò non a dedurla, ma a ſcanſarla. Del quale di lui quinto argumento chiudo ora l' analiſi con una breve, ma importante oſſervazione ſul rapporto di eſſo allo ſcopo della *Seconda Propoſizione*, a provar la quale lo ha recato. Ognuno ſa, che la parola *temporale* può avere due ſignificati; uno quando diceſi *temporale* alcuna coſa per contrappoſizione all'eterno non ſoggetto a vicende, nè a mutazioni di tempi; e tanto vale, quanto coſa inſtabile, e paſſeggiera, ſecondo il quale intendimento diciamo, per cagione di eſempio, vita *temporale*, e vita *eterna*: l'altro allorchè *temporale* ſi chiama una coſa per contrappoſizione alle *ſpirituali*, ſiccome Poteſtà *ſpirituale*, e Poteſtà *temporale*, ch' è quanto dire, Poteſtà Eccleſiaſtica, e Poteſtà Civile, o politica. I quali due ſignificati d'una ſteſſa parola tanto ſono tra ſe diverſi, che di tante coſe, che ſono *temporali* nel primo ſenſo, moltiſſime nel ſecondo ſenſo nè ſono, nè poſſono dirſi *temporali*: e *temporali* ſono così ſecondo il primo ſignificato anche la Poteſtà ſpirituale, i Sacramenti, la Chieſa, la Fede, perocchè, come inſegna S.Paolo (1), la Fede, e le profezie &c., e ognaltra coſa, tutto finiſce colla vita preſente, e temporale, e la ſola carità è quella, che ſempre dura anco nella vita eterna. Oſſer-

(1) 1. *Corinth.* XIII. 8. *ſeqq.*

ſerviſi ora la delicatezza di giudizio veramente maravigliosa del Trattatiſta, il quale dall' eſſere l' età de' Voti coſa *temporale* in un ſenſo, cioè inſtabile, e ſottopoſta a mutazioni, vuole che s' inferiſca appartenere ella al *temporale* in un altro ſenſo, cioè al politico dello Stato, non allo ſpirituale. Imperocchè il di lui ſcopo in tutta queſta *Seconda Propoſizione* ſi è di provare, che al Principe laico, come a Sovrano legislatore delle coſe *TEMPORALI* del ſuo Stato, appartenga il determinare l'età delle profeſſioni; dove la voce *TEMPORALI* ſi prende nel *ſecondo* ſenſo, cioè per contrappoſizione alle *coſe ſpirituali*. Ma come il prova egli con queſto ſuo quinto argumento, fondato unicamente ſul catalogo delle varie mutazioni in diverſi tempi accadute intorno all'età delle profeſſioni? Ecco come: *Queſto punto è ſtato a gran VARIAZIONE ſoggetto, e ſi è talvolta CAMBIATO più ſpeſſo, che i ſecoli* (1): *ſicchè queſto è punto ſoggetto all' INSTABILITA' delle coſe umane, e TEMPORALI* (2); dove il *TEMPORALE* è poſto nel *primo* ſignificato, cioè di non eterno, nè permanente, ma *vario*, *cambievole*, *inſtabile*. Può eſſere più patente il paſſaggio fallace da un ſenſo all'altro, o più ridicoloſo l'equivoco? Dunque la Fede ancora, poichè non è eterna, ma temporale, e molto più i riti, e le cerimonie nell' amminiſtrazione de' Sacramenti, e tutti gli altri punti di mera diſciplina Eccleſiaſtica, che, ol-

(1) *Pag.46. e ſeg. Nap., Venez. p.59.* (2) *Pag.51. Nap., Ven. p.63.*

oltre all' eſſere ſimilmente coſe non duranti per ſempre, e perciò *temporali*, portano di più il carattere dell' *inſtabilità delle coſe umane*, *e temporali* nelle varie determinazioni fatte in varj tempi intorno ad eſſi dalla Chieſa, ſaranno tutti altrettante temporalità dello Stato, appartenenti perciò in ogni maniera alla legislazione del Magiſtrato politico.

XXXVII. Segue il ſeſto argumento, dove il Trattatiſta, appagato di avere ne' due antecedenti con un *potrei dire*, e con un *ſi potrebbe dire*, e, come abbiamo veduto, con due paralogiſmi, uno più ſpiattellato dell'altro, eſaminata *a fondo* la materia, paſsa ora a rifriggere le medeſime coſe, che ſiamo ormai annojati, e ſtanchi di ſentirci da lui rammentare, de' ſervizj militari, e civili, e di commercio, e di propagazione della ſpecie umana, *de' quali ogni uomo privato*, egli (1) dice, *è debitore allo Stato*, e ne' quali *conſiſte uno de' più notabili intereſſi della Monarchìa*, a preſtare i quali ſervizj ſi rendono incapaci per la lor profeſſione i Religioſi. Ma io domando: l'intereſſe dello Stato non richiede egli altro, che ſervizj *militari*, e di *giudicature*, di *tutele*, di *cariche di Città*, e mercanti, e uomini, che faccian figliuoli? Chi è colui, che ragiona in tal guiſa? E' egli un Ateo, o un Deiſta, che non conoſca Dio, o non ammetta religion rivelata; ovvero è un Criſtiano, e Criſtiano Cattolico, quale vuol eſſer credu-

(1) *Pag.* 53. *ſeg. Nap.*, *Ven. p.* 65. *e ſeg.*

duto, a diſpetto de' ſentimenti anticattolici ſeminati da lui ne' ſuoi libercoli, il Trattatiſta? E le coſe della Religione non entrano elle pure nel numero degl' *intereſſi*, e degl' *intereſſi più notabili* dello Stato? Anzi vi ha coſa alcuna, la quale più intereſſi lo Stato, che la vera Religione, e tutto ciò, che a praticarla, e a mantenerla appartiene? Se dunque i Religioſi per la lor profeſſione nel tempo ſteſſo, che s' inabilitano a far da ſoldati, da mercatanti, da giudici &c., s'abilitano però a predicare, a confeſſare, a iſtruire &c., e ad inſegnar a' mercanti la maniera di eſercitare la mercatura ſenza offeſa di Dio, e ſenza ingiuſtizie verſo il Pubblico, e verſo i privati (e lo ſteſſo dicaſi riſpetto a' ſoldati, a' giudici &c.) cioè a far rendere al Pubblico rettamente, e ſecondo la Religione que' ſervizj medeſimi, dell' inabilità a' quali il Trattatiſta li rimprovera: e ſe oltre queſta importantiſſima parte, che hanno negli uffizj altrui, ne ſoſtengono tant' altri tutti lor proprj, di pregare dì, e notte Iddio per la Repubblica, e pe'l Sovrano (1), di placare colle preghiere, e co' ſacrifizj,

(1) Lo confeſſa anche il Trattatiſta, in neſſuna coſa più coſtante, che in contraddirſi, come colui, che cogli altrui ſentimenti ſani, e veri, cercava d' inorpellare i peſſimi ſuoi penſieri, *p.77. Nap.*, *Ven. p.88. ſeg.*, dove parlando dell'Ordine Eccleſiaſtico: „ Queſt' Ordine, *dice*, E' IL „ PIU' SODO APPOGGIO DEL„ LA CORONA; e ſe queſti Sol„ dati della ſanta milizia non com„ battono, come gli altri Sudditi, „ colle mani contro a' nemici dello „ Stato„ [*come ſe* colle mani *combatteſſero contro i nemici dello Stato non già ALTRI* Sudditi, *cioè* alcuni

zj, e colle mortificazioni loro l' ira di Dio irritata da' peccati, e dagli ſcandoli del ſecolo diſſoluto, e miſcredente; di mettere la pace ora nelle famiglie, e ora tra' Cittadini; di preſervare e colla voce, e co' libri il popolo

cuni *di eſſi, ma GLI ALTRI, cioè, in fuori degli Eccleſiaſtici*, tutti e *Avvocati*, e *Giudici &c.*] „ ſono „ però tanti Mosè ſul monte, e nel „ deſerto, che forſe MAGGIOR „ NUMERO DI NEMICI SCON- „ FIGGONO ALZANDO LE MA- „ NI AL CIELO, CHE NON „ NE POSSONO SCONFIGGE- „ RE TUTTI GLI ESERCITI „ INSIEME CONGIUNTI „. O il ſant'uomo, pieno di fede, e di divozione! Ma il peſo, che non può dar egli a' ſuoi detti, lo dà il paſſo da lui recato nella nota in fondo alla pagina: *Cumque levaret Moyſes manus, vincebat Iſrael: ſin autem paullulum remiſiſſet, ſuperabat Amalech*. Exod. cap.17.

Un erudito Cavaliere Spagnuolo, verſato nella Storia della ſua nazione, mi raccontò anni ſono, che Carlo V. nell' aſſedio d'Oràn in Africa, avendo riſoluto di dar l'aſſalto alla Piazza ſulla mezza notte, e sforzandoſi l'Arciveſcovo di Toledo, che l'avea accompagnato in quella ſpedizione, di diſſuadernelo ſul ſavio rifleſſo del pericolo, a cui avrebbe eſpoſto ſe, e la ſua gente dando l'aſſalto nell' oſcurità della notte, gli riſpoſe l'Imperatore: tacete, Arciveſcovo; adeſſo i miei Frati in Iſpagna ſtanno in Coro al Mattutino, nè vi può eſſere tempo più opportuno per attaccare di queſto, mentre tanti Servi di Dio ſtanno chiedendo per noi la vittoria: e con queſta fede, degna dell'animo grande di quel Monarca, diede l'aſſalto, e riportò quella illuſtre vittoria, che ognuno ſa. Ho accennato queſto fatto di paſſaggio, per illuſtrare il paſſo del Trattatiſta; di propoſito tratteremo dell'importanza, e dell'utilità degli Ordini Regolari anche pe 'l temporale dello Stato in altro Opuſcolo, a Dio piacendo. Chi aveſſe trattanto alle mani il *Memoriale* del Venerabile Servo di Dio Monſignor Palafox Veſcovo d'Oſma a Filippo IV. Re di Spagna ſopra l' *Immunità Eccleſiaſtica*, ch'è ſtato ſtampato più volte, ne vegga i numeri 52.58. e 67., che laſcio di traſcrivere, per non dilungarmi, ne' quali quel piiſſimo, e dottiſſimo Prelato, ſtato prima Conſigliere di Stato, moſtra incidentemente, ma con energia, eſſere il ceto Eccleſiaſtico sì ſecolare, che regolare, di ſomma utilità allo Stato.

polo dalla ſeduzione sì degli eretici, che nel ſecolo paſſato, quando ſcrivea il Trattatiſta, e sì degl' increduli, che a' dì noſtri per tante maniere ſi vanno ſtudiando di allontanarlo dalla Fede, dalla Chieſa, e da' Sovrani ſuoi legittimi Signori; ſe a preſtare, dico, alla Repubblica tutti queſti, e tant' altri ſomiglianti ſervizj, e di sì principale importanza, tende la profeſſione de' Religioſi; chi è, che non veda, eſſere eglino aſſai più utili al Pubblico da Religioſi e nel numero, e nella qualità de' loro eſercizj, di quello che avrebbono potuto eſſerlo da Secolari?

Nondimeno, laſciando anche da parte queſto conſiderabil vantaggio, che hanno i Religioſi ſopra de' Secolari, nel merito di ſervir la Repubblica, contentiamci di mettergli al pari coi Secolari aventi qualche uffizio o militare, o civile, mentre è coſa manifeſta, aver biſogno lo Stato di chi lo ſerva e nel civile, e nel militare, e nel politico, e nel criſtiano. Ora che ſi direbbe, ſe taluno ragionaſſe così: chi ſi dà alla profeſſione dell'armi, priva lo Stato di que' ſervizj, che potea da lui ricevere nella giudicatura, perchè queſta richiede fondo di dottrina, e perizia di leggi, che non ſi può acquiſtare ſenza lungo ſtudio, e ſenza pratica di tribunali, dal quale ſtudio, e da lla qual pratica tiene lontano l'uomo la profeſſion militare? Non ſi direbbe, che queſto non è un ragionare, ma uno ſpropoſitare? quaſi che la Repubblica aveſſe biſogno di ſoli giudici, e non di

ſol-

ſoldati altresì ; o come ſe chi ſerve al Pubblico in una determinata profeſſione , lo defraudi dell'opera ſua , ſe non le eſerciti tutte , il che è impoſſibile . Egli è dunque un vero , e groſſolano ſpropoſito tutto queſto argumento del Trattatiſta , col quale , perchè i Religioſi non poſſono ſervire nella milizia , ne' tribunali , nè in altri uffizj ſecolareſchi , pretende inferirne , ch' eſſi privino lo Stato di que' ſervigj , che potea da loro ricevere , ſe foſſero ſecolari , e pretende inferirlo non già dal preteſto del pericolo , che , facendoſi tutti Religioſi i ſudditi , non reſti chi ſerva negl' impieghi ſecolareſchi (del quale vano preteſto comecchè ei ſieſi abuſato altrove , e ſia ſtato confutato perciò dall' Anonimo , e noi pure ſiam per parlarne in appreſſo , egli però qui non fa menzione , nè cenno alcuno) ma pretende inferirlo preciſamente dal non potere chi è Religioſo far il Soldato , il Giudice &c. Anzi è uno ſpropoſito non ſolo uguale all'accennato pocanzi , ma anco maggiore, perchè ſe ſi faccia confronto de' Religioſi colla gente , per eſempio , di guerra , ancorchè il ſervizio del Pubblico richieda e gli uni , e gli altri , ad ogni modo tanto ſono più neceſſarj allo Stato gli eſercizj de' primi , che quei de' ſecondi, quanto più importa al ben pubblico la Religion, che la guerra ; ſpecialmente eſſendo quella eſſenziale per ogni maniera all' interna felicità dello Stato , queſta accidentale , e ſoltanto ordinata a reſpignere l'eſterne violenze ; e il biſogno di quella perpetuo , e conti-

nuo, di queſta all' oppoſto a tempo, e ſecondo le occaſioni, le quali occaſioni quanto ſono più rare, tanto meglio è per lo Stato, il cui bene richiederebbe anzi, che, ſe foſſe poſſibile, non accadeſſe giammai di dover guerreggiare. E queſto baſti per far conoſcere ſino a qual ſegno ſia fallace, ed aſſurdo nella ſua ſteſſa radice il principio, ſu cui appoggiò il Trattatiſta anche queſto ſuo rovinoſo argumento.

XXXVIII. Ma non poſſo diſpenſarmi di aggiugnere alcuna coſa intorno a ciò, ch'ei dice allorchè tra' ſervizj, de' quali privano dal canto loro i Religioſi lo Stato, conta anche queſto, che *rinunciano al Matrimonio, da cui dipende la prima ſuſſiſtenza, e conſervazione degli Stati* (1). Sicchè dunque ſecondo l' idea di Repubblica, ch' egli avea in capo, e ſecondo queſto di lui bel principio de' *ſervigj, de' quali OGNI VOMO privato è DEBITORE allo Stato*, biſognerà cancellare dalle Epiſtole di San Paolo il *Bonum eſt homini ſic eſſe . . . , ſolutus es ab uxore ? NOLI QVÆRERE VXOREM* (2); e quell' altro ancora: *Qui matrimonio jungit virginem ſuam, bene facit; & QVI NON JVNGIT, MELIVS facit* (3), come maſſime oppoſte *alla prima ſuſſiſtenza, e conſervazion degli Stati*, e diſtoglienti il Cittadino dal rendere que' ſervigj, *de' quali ogni uomo privato è debitore allo Stato*, e *ne' quali conſiſte uno de' più*

(1) *Pag.* 54. *Nap., Ven. p.* 66.
(2) 1. *Corinth.* VII. 26. 27.
(3) *Ibid. v.* 38.

più notabili intereſſi della Repubblica, e perciò pernicioſe al pubblico bene. Per verità maſſime tali non fanno punto al propoſito per la Repubblica Butigniana o Epicurea, o almeno almen Calviniſtica, e perciò nemica del celibato; nè per una Repubblica di queſta fatta ſuggerì San Paolo quelle maſſime. Il che baſti avere ſemplicemente accennato, giacchè per iſcorgere il fondo del ſiſtema del Trattatiſta a chi penſa cattolicamente dee baſtar queſta ſemplice oſſervazione; laddove il voler di propoſito ripetere le difeſe del celibato fatte già da tanti valentuomini e contro gl' increduli maſcherati da politici, e contro i Proteſtanti, de' quali s'incontrano così ſpeſso le tracce in queſto Trattato, troppo ſarebbe lungo, e nulla neceſsario al noſtro propoſito: i quali impugnatori del celibato ſotto l' apparenza di un principio di politica (il quale eſsendo contrario a' principj del Criſtianeſimo, non può non eſser falſo) ne' proprj loro vani penſamenti ſi perdono, come di ſimili più antichi filoſofanti ſcrivea San Paolo (1), e quando ſi credon di eſser ſapienti, allora per l' appunto ſono ſtolidi: *Evanuerunt in cogitationibus ſuis, & obſcuratum eſt inſipiens cor eorum; dicentes enim ſe eſſe ſapientes, ſtulti facti ſunt*; perchè ogni qual volta l' uomo ſi ſcoſta dalle maſſime della Fede, ch' è la ſcienza di Dio, vaneggiamento ſono i di lui diviſamenti, e i di lui penſieri follia: *Vani ſunt omnes homines, in quibus non ſubeſt ſcientia Dei* (2).

 XXXIX. Me-

(1) *Rom.* I. 21. 22. (2) *Sapient.* XIII. 1.

XXXIX. Merita nondimeno particolar riflessione la conseguenza, che dal suo bel principio de' servizj dovuti da ogni uomo privato al Pubblico, deduce il Trattatista, e la buona logica, con cui la deduce. *Ora v' ha egli uomo* (così ei conchiude (1) il suo argumento) *il quale possa sostenere, che non sia puro interesse di Stato l' impedire, che i particolari non si leghino troppo spensieratamente in una professione, che gli rende incapaci di tutte queste cose? E dipendendo ciò solamente da quell' età, nella quale fanno il Voto solenne, v' ha neppure ombra di dubbio, che il regolamento di tal età non sia interesse temporale dello Stato?*

Rispondo primieramente, esser una insoffribile temerità l' osar di dire, che sia un *troppo spensieratamente legarsi*, il professare in una età non solamente approvata da tutta la Chiesa (2), ma per l' autorità appunto della Chiesa prescelta espressamente a tal uopo, e prescelta in un Concilio generale, e ridotta da esso a un termine

(1) *Pag* 54. *Nap.*, *Ven. p.66.*

(2) A simil proposito S. Tommaso *Opusc. Contra retrahentes homines ab ing. essu Religionis*, *cap.* III. *edit. Opuscular. Lugdun. an.* 1562. *p.*139. „ Si ex necessitate, præceptorum exercitium viam consiliorum præcederet, quam quis arripit per Religionis ingressum; inordinatum valde esset, nec ab Ecclesia sustinendum, quod parentes pueros in annis minoribus constitutos offerant „ Deo in Religione nutriendos sub „ consiliorum observantia antequam „ in præceptis exercitari potuerint. „ Cujus contrarium & ECCLESIÆ „ CONSUETUDO habet, QUÆ „ MAXIMUM HABET AUCTORITATIS PONDUS, & multipliciter Scripturarum auctoritatibus comprobatur &c. „

mine più maturo, che non era ſtato ne' ſecoli precedenti allorchè per profeſſare baſtavano dodici anni di età alle femmine, e a' maſchj quattordici: e che per giugnere alla sfacciataggine ſcandaloſa di ſparlare in tal guiſa ſopra materie determinate da Santa Chieſa, fa duopo eſſere troppo pieno di quello ſpirito, che forma il proprio carattere della riforma Luterana, e Calviniſtica. Tuttavia, per vieppiù convincerlo, ſi permetta per poco all' Avverſario di ridurre la coſa, preſcindendo dal riſpetto, e dalla venerazione dovuta all' autorità della Chieſa, ridurre, dico, a problema, qual età ſia matura abbaſtanza, e quale no, per profeſſare *non iſpenſieratamente*. Egli ha a confeſſar ſuo malgrado, che, ſe nella ſoluzione di queſto problema vi ha alcun intereſſe lo Stato per cagione di que' ſervizj temporali, a' quali ſi rende inabile chi profeſſa; aſſai maggior intereſſe però vi ha la Chieſa, sì per riguardo alla ſalute delle anime, le quali ſarebbero per lei eſpoſte alla perdizione, ſe ella accettaſſe i lor Voti in una età ſoggetta per ſe medeſima alla *ſpenſieratezza*, e perciò non atta a contrarre prudentemente il legame de' Voti ſolenni; sì ancora per cagione dell' onta, che recherebbe alla Religione la profanazione de' Voti medeſimi, ſequela naturale del legame *troppo ſpenſieratamente* contratto; e sì finalmente perchè i Voti di lor natura, ſiccome atti di religione, e azioni intrinſecamente ſpirituali, direttamente appartengono all' iſpezion della Chieſa; laddove

tutto l' intereſſe temporale, che vi poteſſe avere lo Stato, indirettamente ſoltanto riſulterebbe da' Voti, come una ſequela acceſſoria di eſſi, non compreſa nell'intrinſeca loro eſſenza. Ora con quale dialettica, e con quali principj di giuriſprudenza, ſi può egli mai ſoſtenere, che il determinare l' età de' Voti appartenga non a quella Poteſtà, dalla quale direttamente, intrinſecamente, ed eſſenzialmente dipendono; ma a quella anzi, a cui ſi riferiſcono indirettamente ſoltanto, e per una mera eſtrinſeca relazione, e acceſſoria? e che appartenga non già a chi vi ha il principal intereſſe, ma a chi ve l'ha incomparabilmente minore, ſeppur ve n'ha alcuno? Ma ſofiſtichino pure, e ſi contorcano quanto vorranno col Trattatiſta i di lui approvatori, per iſtravolgere le vere idee delle coſe; che ad ogni modo chiunque le coſe ſteſſe ſanamente conſidera, e alla ſodezza del giudizio accoppia i dovuti ſentimenti di riſpetto, e di venerazione verſo la Santa Chieſa, non ſolamente è ſicuro, guidar ella le anime non per le vie della *ſpenſieratezza*, ma per quelle di una prudenza la più accertata, e divina; che anzi comprende, quanto grande felicità degli Stati ſarebbe, ſe o tutte le coſe temporali, così come le temporalità acceſſorie a' Voti ſolenni, poteſſero eſſere appoggiate a' principj sì ſodi, come lo ſono le determinazioni della Chieſa univerſale; o le leggi civili nelle materie, che loro appartengono, poteſſero tutte eſſer fatte con tanta maturità, e ſaviezza, con quanta

ta ſi formano i decreti de' Concilj Ecumenici, dove conſultano, e deliberano gli unti del Signore, i Paſtori del popolo Criſtiano, e i più ſavj, e virtuoſi, e illuminati uomini, non di un ſolo Regno, ma di tutto il Mondo Cattolico, aventi in mezzo di ſe Gesù Criſto, che preſiede alle loro adunanze, e il Divino ſuo Spirito, che per mezzo di eſſi, come d' iſtromenti, governa egli ſteſso la Chieſa.

Finalmente queſta *ſpenſieratezza*, che trova il Trattatiſta nell' età dalle leggi canoniche determinata, e le conſeguenze, ch' egli ne tira, a quali aſsurdiſſime ſtravaganze, anco politiche, non conducono? Imperocchè, s' è intereſse dello Stato *impedire*, che i particolari non ſi leghino *troppo ſpenſieratamente* colla profeſſion Religioſa, che li rende incapaci de' ſervizj ſecolareſchi; intereſse ugualmente ſarà dello Stato *impedire* altresì, che non ſi dieno *troppo ſpenſieratamente* i particolari a qualſivoglia profeſſione ſecolareſca, nella quale impegnandoſi ſi rendano meno abili, o incapaci affatto di ſervire in altre profeſſioni o più neceſſarie allo Stato, o più adattate alla capacità loro; onde non accada con grave diſcapito della Repubblica, che s' impieghino, per eſempio, nel meſtiere dell'armi uomini di poco coraggio, che non poſſono mai riuſcire buoni ſoldati, e i quali all' oppoſto applicati allo ſtudio della giuriſprudenza, o ad altre civili occupazioni adattate all' indole loro amante della quiete, e della

ſicurezza, avrebbero potuto riuſcire altrettanto buoni Giudici, e buoni Avvocati, quanto ſono per riuſcire cattivi ſoldati: e ſimilmente intereſſe ſarà dello Stato, che non s' impegnino *troppo ſpenſieratamente* ne' ſtudj civili, e ne' tribunali, uomini troppo pieni di ardire, e di fuoco, ma di corti talenti, i quali abbiano a malmenare poi la giuſtizia con danno de' privati, e ſenza profitto del Pubblico, a cui avrebbono potuto ſervire utilmente nella milizia. E ſe per non appigliarſi *troppo ſpenſieratamente* ad una profeſſione piuttoſto, che a un' altra, conviene, ſecondo il Trattatiſta, aſpettare ſino a venticinque anni; faccia dunque queſto legislator Romanziere nella ſua bella Repubblica queſta legge originale, che ſino a venticinque anni neſſuno ſi appigli a veruna determinata profeſſione. Non reſterà ella accomodata pe 'l dì delle feſte queſta nuova Repubblica, in cui tutti i giovani ſieno ozioſi, e a nulla fiſſamente applicati? E non avrà ella eccellenti ſopra ognaltra Repubblica tutti gli amminiſtratori de' pubblici uffizj, e tutti i profeſſori delle arti, i quali, per non intraprenderle *troppo ſpenſieratamente*, avranno aſpettato ſino a' venticinque anni per cominciare ad apprenderne gli elementi? Che ſe all' oppoſto in tutte le Repubbliche ognuno ſegue liberamente, e di buon' ora, nella elezion dello ſtato le ſue inclinazioni, e i proprj movimenti or di natura, e or di grazia; e il Pubblico lungi dall'opporviſi, o dallo ſtimarſi perciò defraudato dell' opera de'

de' Cittadini, ſi reputa anzi tanto meglio ſervito, quanto ognuno ſi appiglia a quell' eſercizio, dove più inclinando, è per riuſcirvi anche meglio; e ſe quanto più di buon' ora ſi dà l' uomo a qualche eſercizio, tanto vi fa maggiori progreſſi, e maggiore utilità perciò reca al Pubblico: perchè poi, dirò con S. Tommaſo (1), da queſta regola univerſale, ſoſtenuta dalla ragione, e confermata dal coſtume delle genti, ſi dovrà eccettuare la ſola Profeſſion Religioſa? E come oſerà il Magiſtrato laico in materie a lui ſuperiori ciò, ch' ei non fa nelle coſe puramente temporali, e di ſua propria iſpezione? E a procacciare allo Stato que' ſervizj, ch' egli aſpetta dall' opera de' Religioſi, come con-

(1) S. Thomas *Opuſc. Contrà vetrahentes homines ab ingreſſu Religionis cap.* III. *edit. Opuſcull. Lugd. an.* 1562. *p.* 140. „ Dicit Philoſophus „ [Ariſtoteles] in 2. Ethicor. Non „ parum differt, ſic, vel ſic ex juvene confeſtim aſſuefieri; ſed multo magis vel omne, ideſt totum, „ in hoc conſiſtit, quod aliqui a „ pueritia erudiantur in hoc, quod „ per totam vitam debent ſervare. „ Et in 8. Politicor. dicit idem Philoſophus, quod legislatori maxime „ negotiandum eſt circa juvenum diſciplinam, quos oportet erudiri ſecundum quod convenit ad unamquamque qualitatem. Hoc etiam „ ex communi hominum conſuetudine manifeſte apparet, ſecundum „ quam homines a pueritia applicantur illis officiis, vel artibus, in „ quibus vitam ſunt acturi. Sicut „ qui futuri ſunt Clerici, mox a pueritia in clericatu erudiuntur; qui „ futuri ſunt milites, oportet quod a „ pueritia in militaribus exercitiis mutriantur, ſicut Vegetius dicit in libro de re militari; qui futuri ſunt „ fabri, fabrilem artem a puerltia „ diſcunt. Cur igitur in hoc ſolo regula fallet, ut qui futuri ſunt Religioſi, non a pueritia in Religione exerceantur? Quinimmo neceſſe „ eſt, ut quanto aliquid eſt difficilius, tanto ad illud portandum magis homo a pueritia conſueſcat „.

contribuirà ella una dilazione, la quale non ſolo farebbe perdere inutilmente il fiore de' primi anni, più adattati di ognaltra età a ricevere i ſemi della educazion Religioſa sì nella pietà, che nelle lettere, onde poi rendere tanto più ſalubre, e più copioſo il frutto a ſuo tempo; ma che in oltre, ſiccome altrove (1) abbiam oſſervato, e come per l'eſperienza, e per la ragione è manifeſto, a null'altro più ſerve, che a ſviare le vocazioni, e a farle perdere con infinito danno e de' privati, e del Pubblico? Ma queſto appunto è ciò, che vuole il Trattatiſta, e queſto lo ſcopo del di lui Trattato, fabbricato ſulle maſſime de' Calviniſti, de' ſentimenti de' quali è ripieno, e de' quali le trame teſe già negli Stati d'Orleans per diſtruggere e gli Ordini Regolari, e il Clero tutto, e il Cattoliciſmo, ſono il modello da lui apertamente meſſo in comparſa ſino dal Proemio (2) dello ſteſſo Trattato, e poi ripetuto più volte (3); onde non è maraviglia, ch'ei ſempre ritorni alle medeſime conſeguenze, ancorchè non giuſtamente dedotte da que' principj, ora veri, e ora falſi, ma ſempre ingarbugliati, co' quali ſi è egli a tutto potere sforzato, ſebben indarno, di dare, ſe gli

(1) *Pag.*33. *e ſegg.* di queſto volume.

(2) *Pag.*4. *Nap.*, *Ven. p.*18., dove per dare oneſta apparenza a quel fatto, attribuiſce al Re [allor fanciullo] quello, che con abuſo appunto della tenera età del Re macchinarono per ſoperchierìa gli Eretici. Vedi ſopra *p.*120. e *ivi not* 3.

(3) *Pag.*51. *e* 86. *&c. Nap.*, *Ven. p.*63. 97. *&c.*

gli veniva fatto, oneſta apparenza a un sì reo progetto, cercando pretesti a perſuadere i mezzi ſenza ſcoprir il fine.

XL. Chiude egli finalmente queſta ſua *Seconda Propoſizione* con un tratto (1) tutto degno di lui, dove non ſi vergogna di dire, che l'età, in cui oggidì ſi profeſsa, è un' età, *nella quale ORDINARIAMENTE la gioventù non ſa quello, che ſi faccia* (2); e in cui perciò [e qui conoſcendo egli medeſimo di andar a proferire una inſoffribile propoſizione, a fine di renderla men dura ai lettori, ve li diſpone con premettere: *avrò pure ardimento di proferirlo*] *FA MAL USO DI SE MEDESIMA*, rinunziando *alla più pregevole di tutte le coſe, ch' è la libertà, in un modo da non poterla più ricuperare*: e proſiegue dicendo, che *LA MAGGIOR PARTE di coloro, che ſi conſagrano in età di quindici, o ſedici anni ne' Monaſterj, NON SA quali ſieno que' beni, che abbandona col Voto di povertà; NON SA quali ſieno i movimenti della natura, che vengono al Voto di caſtità ſagrificati; NE' che coſa ſia la libertà, di cui col Voto d' obbedienza ſi priva*: e dopo molte altre ſimili coſe, termina dicendo, che a' giovani *il vero Nume ſerve in quel tempo ſolamente di colore, e preteſto; che non ſi danno a lui, ma ſagrificano ſe medeſimi a quel fantaſma, che ſi formano in men-*

(1) *Pag. 54. e ſegg. Nap., Ven. p. 66. e ſegg.*
(2) *Pag. 55. N., V. p. 67.*

mente , e che è allora per essi come una specie d' idolo , che gl' incanta .

Può mai soffrire senza indignazione una tale sfacciataggine di parlar , e di scrivere , chiunque abbia in cuore da vero Cattolico massime di religione , e sentimenti di rispetto , e di amore verso la Chiesa di Gesù Cristo , e di fede in Dio , di cui lo Spirito la conduce , e la guida ? O chi abbia punto punto di riverenza al sacro istituto degli Ordini Regolari , a' santissimi uomini , che li fondarono , e a tant'altri luminari della Chiesa , e di tutto il mondo , che li professarono ? Anzi dirò di più , chi abbia alcun amore per la verità , e alcuna stima dell' umanità , e della natura ? Come ? L' uomo adunque , in cui verso i sette anni per lo più spunta come l' alba della ragione , e che per comun ordine di natura , da Dio autore della natura medesima stabilito, si trova verso i quattordici anni come in chiaro mattino di sua ragione (1) ; e al quale perciò , allorchè sia giunto a questa età , le leggi umane osservatrici , e seguaci della natura , non vietano di far Voti semplici , e permettono di legarsi con vincolo di Matrimonio da non potersi più sciogliere (2) , vien dunque dalle leggi abbandonato a se stesso in una età , in cui certissimamente ei non saprà ciò ch' ei si faccia , se *ORDINARIAMENTE* no 'l sa neppure giunto a' sedici

(1) S. Thom. 2. 2. *qu.* 88. *art.* 2. *ad* 2., *& art.* 9. *in corp.*, *& q.* 189. *art.* 5. *in corp.*, *& alibi*. (2) *Ibid.*

dici anni ? Un paradoſſo di queſta natura, contro cui gridano tutte le leggi, avrà a uſcir dalla penna, o dalla bocca d' uno, che fa profeſſione di giuriſconſulto, e ad eſſere inſerito in un Trattato di materie legali ? La Chieſa, che permiſe già in altri tempi pel corſo di tanti ſecoli di profeſſare agli anni di pubertà, tenne dunque aperta la ſtrada a' fedeli di *far mal uſo di ſe medeſimi* ? E avendo ella poſcia, valendoſi della ſua autorità di cangiare, ſecondo le circoſtanze, e i tempi, la diſciplina, avendo ella, dico, differite poi eſpreſſamente per legge ſino a' ſedici anni compiti le profeſſioni, obbligando i maſchj a differire di due anni, e di ben quattr' anni le femmine il matrimonio ſpirituale con Dio più tardi di quello, che può contrarſi indiſſolubilmente matrimonio tra gli uomini, ha dunque teſo con queſta legge un laccio di perdizione *alla maggior parte di coloro*, che in tale età *ſi conſagrano ne 'Monaſterj*, poichè *ORDINARIAMENTE non ſanno eſſi ciò, che ſi facciano* ? Si avrà a ſoffrire, che ſotto ſtiracchiati preteſti d' *un capriccio di giovinezza*, d' *un' idea di quiete, e d' ozio* concepita *fuor di propoſito*, d'*una noja della caſa paterna*, ſi attribuiſca l' ingreſſo nella vita Regolare, non già in alcuni, ma nella *MAGGIOR PARTE* di coloro, che l' abbracciano, con una ſpecie di beſtemmia contro la grazia di Dio, che ritira di buon' ora dalla corruzione del ſecolo i ſuoi eletti, ſi attribuiſca, torno a dirlo, *nella MAGGIOR PAR-*

PARTE di essi *a spirito d' incostanza naturale a' giovani*, *i quali non corrono dietro ad altro*, *che al cambiamento*, *ed alla novità*? In età dunque di quindici, e sedici anni, i giovani, non solo quegli, che trasportati dal bollore delle passioni a tutt' altro pensano, che a' chiostri, e al ritiro; ma quegli ancora, che avendo sortito buona indole, e buona educazione, vivono modesti, e raccolti, ed amano la conversazione di persone pie, e religiose, più che di gente mondana, e che volentieri si appigliano alla vita claustrale come più adattata all' indole, e buona volontà loro; nondimeno, e questo *ORDINARIAMENTE*, e *per LA MAGGIOR PARTE*, saranno guidati da *capriccio di giovinezza*, da *noja della casa paterna*, e da *spirito d' incostanza naturale a' giovani*? Non hanno dunque i giovani in età di quindici, e sedici anni, e prima de' venticinque, altri movimenti, che di natura? La grazia non opera in quella età? o vi è ella per lo più inefficace, poichè *ORDINARIAMENTE*, e per *LA MAGGIOR PARTE*, ad altro non corrono dietro i giovani, che al *capriccio*, e alla *noja*, al *cambiamento*, e alla *novità*? E i movimenti d' incostanza giovanile, che possono frammischiarsi tra quei della grazia, non hanno forse chi li discerna, e li regoli? E' pur questo l' uffizio de' Confessori, e Direttori spirituali. E pria di vestir l' abito religioso, non dee forse esaminare i portamenti, e l' indole del giovane, per conosce-

noſcere quale ſpirito lo muova, la Religione, dove vuol egli eſsere ammeſso? E oltre queſto eſame, non precede a' Voti ſolenni un anno intero di Noviziato, con un ſiſtema di vita il più legato, e il più ſoggetto, a cui tanto meno è poſſibile che regga un giovane, quanto più ſi voglia ſupporlo incoſtante, e leggiero? Ma a che perder più tempo ſu queſto, quando ſa ognuno, che a neſsun altro genere di vita precedono prove più rigoroſe, che alla profeſſion religioſa?

Nè conſiſte già la maggior colpa del Trattatiſta ne' ſforzi da lui adoprati ad oſcurare una verità così manifeſta, ma bensì nello ſcandaloſo diſprezzo, ch' ei fa della Chieſa, e nel rigettare i regolamenti di lei, per ſoſtituirvi quegli de' Calviniſti. Imperocchè che altro è il dire, che la gioventù *ORDINARIAMENTE* non ſa quello, che ſi faccia in età di ſedici anni, e che ſia perciò neceſsario differire ſino a' 25. le profeſſioni, ſe non che dire in ſuſtanza, e in realtà, che di che ſia capace la gioventù, e di che no, non lo conobbero con tutta la dottrina, e ſantità, e con tutta la prudenza, ed eſperienza loro nè un San Baſilio il Grande, che richiedeva per le profeſſioni ſedici anni di età; nè un S. Benedetto, che ammetteva all' iſtituto Monaſtico fanciulli; nè il gran Pontefice San Gregorio Magno, il quale, avendo creduto opportuno eſigere diciott' anni di età pe' Monaſterj di vita ſingolarmente auſtera, e difficile, laſciò generalmente in piedi per gli altri la regola comune dell'

dell' età pubere ; finalmente (per non istar a mentovare nominatamente tutti gli altri Santi Fondatori d' Ordini) che non l' ha giammai conosciuto la Chiesa , colonna , e firmamento di verità , nè dispersa pe 'l Mondo , nè adunata in un Concilio Ecumenico, nè il Capo visibile di essa il Romano Pontefice ; e che un tanto pericoloso errore de' Santi , de' Dottori , dei Fondatori d' Ordini , e della Chiesa , l' hanno dopo tanti secoli finalmente corretto i Calvinisti , autori del progetto de' venticinque anni pe' maschj , e de' venti per le femmine , prodotto da essi originalmente negli Stati d' Orleans , e rimesso poi in campo dal Trattatista , non ostante che fosse stato già rivocato , e annullato e dagli Stati di Blois , e dalle regie Ordinanze , e dalla Chiesa Gallicana , che tutti d' accordo , come figli fedeli dell' unica Santa , e vera Chiesa , venerarono le determinazioni del Santo Concilio di Trento , e ne ordinarono l'esecuzione ? Se un Protestante dichiarato avesse intrapreso di screditare la legge della Chiesa Cattolica sopra l' età delle Professioni , avrebbe potuto dir nulla di peggio di ciò , che ha ardito di dire , e di scrivere il Trattatista , mentre pur voleva essere riputato Cattolico ? Avrebbe un Protestante potuto dire più di questo , che di coloro , i quali , secondo le leggi della Chiesa , *in età di quindici , o sedici anni si consagran ne' Chiostri , LA MAGGIOR PARTE non si consagra già a Dio , mentre ORDINARIAMENTE non sanno in tal età i giovani a qua-*

quali beni rinunzino co' Voti ſolenni, e, non ſapendolo, non ſi può dire, che donino a Dio, richiedendo la ragione di dono, che ſi conoſca, e ſi ſappia di donare; ma che invece di Dio, il quale loro ſerve ſolamente di colore, e di preteſto, ſagrificano ſe medeſimi a un CAPRICCIO di gioventù, alla noja della caſa paterna, all' idea di quiete, e d' ozio, che fuor di propoſito s' immaginano i giovani di trovare in un Chioſtro, in ſomma ad un FANTASMA, che ſi formano in mente, e ch' è allora per eſſi come una ſpecie d' idolo, che gl' incanta? Un Proteſtante ſcoperto, io replico, o uno degl' increduli de' noſtri tempi, avrebbe potuto dire di più per far credere cattiva, e pernicioſa, e aliena dallo ſpirito di Religione la legge della Chieſa Cattolica, per cui ella non richiede più di ſedici anni per le profeſſioni?

XLI. Parrà forſe a taluno, ch' io mi ſia riſcaldato ſu queſto punto un pò troppo: ma io confeſſo, che queſto tratto del Sig. Butigni attentamente conſiderato nel ſuo fondo, e al ſuo vero lume, compariſce agli occhj miei così orribile, e ſcandaloſo, che, ſe non ne foſſi rimaſto commoſſo, io non ſaprei qual altra coſa mai poteſſe commuovermi. Che ſe pur vi ha chi poſſa, ſenza ſentirſi accendere di giuſto ſdegno, mirare a ſangue freddo paragonate coi ſacri decreti della Chieſa di Gesù Criſto le inique macchine de' Calviniſti, e non ſolo paragonate, ma ad eſſi anco antepoſte, e dichiarati imprudenti, pericoloſi, dannevoli quegli, prudenti all'op-

posto, sane, e necessarie queste, e vederlo senza punto commuoversi, nè turbarsi: io per me non gl' invidio punto una tale indifferenza; e lascio ad altri il giudicare con qual nome ella debba chiamarsi. Del resto io so, che i Santi (1) ripieni dello Spirito di Dio, e da lui

(1) S. Thom. Opusc. *Contra vevrabentes homines ab ingressu Religionis, cap.* III. *p.*139. *seq. edit. Lugd. an.*1562. „ Consuetudo pueros Religioni tradendi non solum „ Ecclesiasticis statutis quampluribus, „ sed etiam Sanctorum exemplis comprobatur. Narrat enim Gregorius „ in 2. Dialog. lib., quod cœperunt „ ad beatum Benedictum Romanæ „ urbis nobiles, & religiosi concurrere, suosque ei filios omnipotenti Deo nutriendos dare. Tunc quoque bonæ spei suas soboles Eutychius Maurum, Tertullus vero patricius Placidum tradidit: ex quibus Maurus junior cum bonis polleret moribus, magistri adjutor cœpit existere; Placidus vero puerilis „ adhuc indolis annos gerebat. Ipse „ etiam beatus Benedictus adhuc puer „ existens, despectis litterarum studiis, relicta domo, rebusque patris, soli Deo placere desiderans, „ sanctæ conversationis habitum quæsivit, ut Gregorius in eodem libro „ narrat. Hic etiam mos ab ipsis „ Apostolis sumpsisse invenitur exordium . . . Et, ut ulterius procedatur, hoc etiam ipsius Domini „ auctoritate firmatur. Legitur enim „ Matth.19., quod oblati sunt Christo parvuli, ut manus eis imponeret, & oraret; Discipuli autem increpabant eos, Jesus autem ait eis: „ *Sinite parvulos, & nolite eos prohibere ad me venire* . . . . Et ut „ adhuc ad priora nos extendamus, „ de Johanne Baptista legitur Luc.1. „ *Puer crescebat, & confortabatur „ spiritu; & erat in desertis usque „ ad diem ostensionis suæ ad Israel.* „ Ubi dicit Beda: Prædicator pœnitentiæ futurus, ut liberius auditores suos a mundi illecebris erudiendo subtollat, primævam in desertis transegit vitam: ne, ut Gregorius Nissenus dicit, hujusmodi fallaciis, quæ per sensus ingeruntur, „ assuetus, quamdam confusionem, „ ac errorem incurreret erga veri boni discretionem; & ideo ad tantum divinarum gratiarum elevatus „ est apicem, ut, plusquam prophetis, sibi gratia infunderetur; quia „ mundus, expers cujuslibet passionis, desiderium suum a principio „ usque ad finem divinis aspectibus „ obtulit. Non solum igitur licitum „ est, sed etiam valde expediens ad „ ma-

lui preſcelti a promuovere per mezzo della vitaRegolare tra gli uomini la perfezione Criſtiana, non ſolo a preſervare dalla corruzione del ſecolo le anime innocenti de' fanciulli ſtimarono utiliſſima coſa, che foſſero educati ne' Monaſterj, ſotto la diſciplina de' Religioſi, nel ritiro, e tra le mortificazioni, e co' vivi eſempli di virtù innanzi agli occhj, onde l' uſo delle pratiche virtuoſe preveniſſe in loro quello della ragione, e trovaſſe queſta nel fanciullo diſpoſto già l' animo a rigettare piuttoſto, che a ſeguire i moti naſcenti della cupidigia de' beni temporali, e del ſenſo rubelle, e della propria volontà; la qual maſſima quanto ſia giuſta, e ſanta, baſtano a dimoſtrarlo, ſenza parlar di tant' altri, que' tanti Eroi di ſantità, che con un tal metodo diedero alla Chieſa il gran Patriarca San Benedetto, e l' illuſtriſſima di lui Religione: ma che di più, giunti

„ majorem gratiam optime promerendam, ut aliqui a pueritia ſeculum deſerentes, in deſerto Religionis vivant. Unde Trenor.3. dicitur: *Bonum eſt viro cum portaverit jugum ab adoleſcentia ſua.* Et cauſa videtur aſſignari cum ſubditur: *Sedebit ſolitarius, & tacebit, quia levavit ſe ſuper ſe*: per quod datur intelligi, quod qui ab adoleſcentia ſua jugum Religionis portando, ſe ſuper ſe levant, ad obſervantias Religionis, quæ in quiete conſiſtit a mundanis curis, & ſilentio a turbarum tumultibus, magis redduntur idonei, ſecundum illud Proverb.22. *Adoleſcens juxta viam ſuam, etiam cum ſenuerit, non recedet ab ea.* Et inde eſt quod Anſelmus in libro de ſimilitudinibus, eos, qui ſunt a pueritia in monaſteriis nutriti, Angelis comparat; eos vero, qui poſtmodum in perfecta ætate convertuntur, hominibus. Hoc etiam non ſolum Sacræ Scripturæ auctoritatibus, ſed etiam Philoſophorum ſententiis confirmatur &c. „

i fanciulli all' età di poterſi determinare all' elezion del-lo ſtato, ſe ſi riſolvano a reſtare ne' Chioſtri, ben lontani i medeſimi Santi dal richieder da eſſi, che debban *ſapere*, come il Trattatiſta ſi è avventurato a pretendere, *quali ſieno que' BENI, che ſi abbandonano pel Voto di povertà; quali i movimenti della natura, che vengono al Voto di caſtità ſagrificati; e che coſa ſia libertà, di cui priva il Voto d' ubbidienza*, e ch' è *la più pregevole di tutte le coſe* (grandioſa, e magnifica idea di queſti *beni*, e *movimenti*, e di queſta *libertà*, che ſi ſacrificano a Dio pe' Voti, avea il Trattatiſta, certamente diverſa aſſai da quella, che ce ne dà il Vangelo, il quale ce li rappreſenta qual fango vile, e quai lacci fatali della miſera umanità, dai quali ſia più facile il fuggire, e ſtarne affatto lontano, di quello che ſia l' addomeſticarviſi, e non reſtarvi preſo); al contrario felici ſtimano, e privilegiate eſſi Santi quelle anime, le quali eleggono per loro porzione Iddio prima di avere aſſaporate le coſe terrene, e che a lui conſacrano un cuore immacolato, e intatto da ogni affezione carnale; e tra le anime virtuoſe, quelle ſpecialmente eſaltarono, come anime, delle quali era ſtato più accetto agli occhj di Dio il ſacrificio, le quali non ſolo al tempo della lor profeſſione ſolenne, ma neppur in tutto il reſto della lor vita avevano mai conoſciuto danari, nè mai avevano appreſo *quali movimenti della natura aveſſero conſagrati al Voto di caſtità*. Tal è il linguaggio de' Santi, diame-

metralmente oppoſto al linguaggio del Trattatiſta. Ma i Santi così penſavano, e così parlavan, perchè le mire loro erano tutte rivolte a procacciare alla Chieſa un popolo tale, quale venne a formarſelo Gesù Criſto (1), popolo accettevole a lui, e applicato alle buone opere, cioè alle opere dello ſpirito, non a quelle della carne; popolo, alle cui orecchie faceſſero buona armonìa le maſſime di lui, contrarie affatto a quelle del mondo, come il *Difficilius eſt camelum per foramen acus tranſire, quam divitem intrare in regnum cælorum* (2); come il *Non expedit nubere*, per iſpirito di maggior perfezione, e il metterſi volontariamente nel numero di quegli eunuchi, *qui ſeipſos caſtraverunt propter regnum cælorum* (3), e il *Veni ſequere me* (4); la pratica delle quali maſſime tanto meno di difficultà prova l' uomo di abbracciare, quanto meno ha aſſaggiato il guſto delle coſe mondane: laddove il Trattatiſta, perchè *animalis homo non percipit ea, quæ ſunt ſpiritus Dei* (5), eſſendoſi propoſto (conviene non mai perder di viſta le di lui mire, le quali animano per parte di eſſo tutta la controverſia) eſsendoſi, dico, propoſto di *procacciare allo*

(1) „ Dedit [Chriſtus] ſemetipſum „ pro nobis, ut nos redimeret ab „ omni iniquitate, & mundaret ſibi „ populum acceptabilem, ſectatorem „ bonorum operum „. *Tit.* II. 14.

(2) *Matth.* XIX. 24.

(3) *Ibid. v.* 10. & 12.

(4) *Ibid. v.* 21. S. Tommaſo 2. 2. *q.* 186. *art.* 8. *ad* 1. „ Conſilium obe- „ dientiæ includitur in ipſa Chriſti „ ſequela: qui enim obedit, ſequitur „ alterius voluntatem „.

(5) I. *Corinth.* II. 14.

Stato un popolo COPIOSO, un popolo capace d' eſſere utilmente impiegato al COMMERCIO, all' AGRICOLTURA, alle COLONIE, e al meſtiere dell'ARMI, o, per dir più vero, ſotto tali preteſti cercando in realtà di far finire la vita monaſtica (1); ſtimò (e non ſi appoſe male) che a queſt' oggetto nulla foſse più acconcio, che il trattenere in mezzo alle tentazioni del ſecolo, malgrado loro, e a diſpetto della Chieſa, e delle leggi di eſsa, i giovani, e trattenerveli ſino a venticinque anni, onde abbiano tutto il campo, e tutte le occaſioni di affezionarſi a que' *beni, che ſi abbandonano col Voto di povertà*, e di ſoddisfare *quei movimenti della natura, che ſi ſagrificano al Voto di caſtità*, e d' innamorarſi ſempre più della *più pregevole di tutte le coſe, ch'è la libertà*, per penſar poi a tutt'altro, che ad abbandonare queſti gran *BENI*; all' abbandono de' quali beni per le perſone già ingolfate nel mondo, e ne' piaceri di lui, non ſuol baſtare il corſo ordinario della grazia, come baſta pe' giovani anco teneri, ma vi vuole ſtraordinaria, e come una ſpecie di miracolo nell'ordine ſteſſo della grazia. Per altro piaceſse pur a Dio, che non ſapeſſero per lo più i giovani, e non ſolo in età di quindici, o ſedici anni, ma molto prima ancora, *quali movimenti di natura ſi ſagrifichino al Voto di caſtità*, e no 'l ſapeſsero anche troppo. Ma il Trattatiſta, il quale e ragione, e religione, e verità, e leggi, e tutto ha vo-

(1) Vedi ſopra *p.8. e ſegg.*

voluto sacrificare al perverso suo impegno, ci vuol rappresentare lo stato della natura umana, non, qual egli è, corrotto pur troppo, e guasto, sì per le conseguenze funeste del peccato originale, che nascon con noi, e che portiam sempre dentro di noi medesimi, e sì ancora pe 'l libertinaggio ormai eccessivo del secolo, che tutto inonda, ma come uno stato d' innocenza, e di pace; senza rifletter trattanto, essere cosa ridicola il dire, che non sappia la *maggior parte* de' giovani in età di quindici, o sedici anni, *quali movimenti della natura si sagrifichino pel Voto di castità*, mentre in età di dodici anni le femmine, e di quattordici i maschj hanno, secondo la natura, e secondo le leggi positive sì civili, che Ecclesiastiche, la potestà di contrar matrimonio, di cui altrettanto è propria una tal cognizione, quanto non ha ella che fare colla professíon religiosa.

XLII. Ma non trattenghiamo più a lungo i lettori impazienti, a mio credere, di vedere, come, e per qual via da tali cavillose falsità aggruppate contro l' età fissata dalla Chiesa per le professioni, conchiuda il Trattatista la sua *Proposizione*, che dunque il determinarne l' età appartenga al Principe laico come a Sovrano legislatore delle cose temporali del suo Stato. Imperciocchè se tutta la dicerìa di lui contro l' età di sedici anni, quant' è falsa, altrettanto fosse vera; la conseguenza, che ne verrebbe, sarebbe questa, che si dovesse dun-

que fiſsare un' età più avanzata ; ma non mai , che il fiſsarla , come ſe ſi trattaſse di coſa temporale , tocchi al Principe laico , non già alla Chieſa . Ma egli , al ſuo ſolito , con un equivoco involto nelle parole *quiete* , *condizione* , *fortuna di particolari* , la qual quiete , condizione , e fortuna de' particolari può concernere , come ognun vede , o le coſe dell' anima , e perciò dipendere dalla ſola iſpezion della Chieſa , o coſe meramente civili , e così dipendere dal Magiſtrato politico ; imbrogliando , e confondendo una coſa coll' altra , piantato quel ſuo bel principio , che *la maggior parte de' giovani in età di quindici , o ſedici anni non ſa ordinariamente quello , che ſi faccia* , onde avvenga , che , legatiſi co' Voti ſolenni *languiſcano poi per tutto il corſo della vita loro in una COMPASSIONEVOLE CONDIZIONE* (1) , ſi gloria di aver così *DIMOSTRATO* , *che l' intereſſe , che ha il Magiſtrato Politico nella QUIETE , E FORTUNA DE' PARTICOLARI , è anch' eſſo una conſiderazione , per cui non poſſa negarſi , che il regolare l'età de' Voti ſolenni concerne all'intereſſe TEMPORALE dello Stato di maniera , ch' eſſendone il Re ſupremo legislatore , non gli ſi può contraſtare l' autorità di fare tal regolamento* (2) ; e con queſta bella conſeguenza chiude la ſua *Seconda Propoſizione. Dialectice!* Va bene , che il Magiſtrato politico provveda alla *quiete* , e alla *fortuna* de' particolari , onde non abbiano a lan-

(1) *Pag.56. Nap., Ven. p.66.* (2) *Pag.57. Nap., Ven. p.69.*

languire poi queſti in una *compaſſionevole condizione*; ma è neceſſario altresì, ch' egli non iſtenda le ſue provvidenze a materie eſtranee, e ſuperiori alla di lui autorità, le quali ſono ſtate da Dio aſſegnate alla provvidenza di un' altra Poteſtà. Or qui trattiamo de' Voti, cioè di coſe intrinſecamente, ed eſſenzialmente ſpirituali; alla qual eſsenza de' Voti ſpirituale ſono acceſſorie, e perciò appartenenti al medeſimo foro, le temporalità loro anneſſe: e il Trattatiſta, che a forza di contratti ſinallagmatici capriccioſi, inſuſſiſtenti, e aſſurdi; di alterazioni di paſſi d' Autori, e ſpecialmente di S. Tommaſo; di eſempli fuor di propoſito, di caſi mal propoſti, e peggio riſoluti, e di continui equivoci, e paralogiſmi, invece di provar l' oppoſto, il che era impoſſibile, ha anzi con tanti ſuoi ſpropoſiti fatta vieppiù conoſcere egli ſteſſo la moſtruoſità del ſuo impegno; di altre ragioni, che di mendicati motivi di *compaſſione*, avea egli biſogno per cooneſtare qui ſul fine, almeno in apparenza, un ammaſſo di tanti aſſurdi, quanti ne ha aggruppati in queſta *Seconda Propoſizione*. La qual di lui ſimulata *compaſſione*, quando pur ſi fondaſſe ſopra veri motivi, e non anzi rappreſentati da lui artificioſamente con falſità, ad ogni modo ſimile ſarebbe appunto a quella di colui, del quale raccontaſi, che trovandoſi a ſervire in un Oſpitale, allorchè vedea i moribondi penare in troppo lunga agonia, per non laſciarli penare più a lungo, premendo loro col ſuo gomito la gola li ſoffocava,

va, commettendo per compassione tanti omicidj, così come nel suo piano di Repubblica Calviniſtica il Trattatiſta vuole, che per compassione verſo i particolari commetta il Magiſtrato Politico de' ſacrilegj, uſurpandoſi la legislazione ſu i Voti, ch' è tutta ſpirituale, e propria privativamente dell' autorità della Chieſa.

ANALISI DELLA

„ PROPOSIZIONE III. (1)

„ *Eſſere per le antiche Leggi Canoniche, e Civili,*
„ *vietato a' Sudditi del Re il cambiare ſtato*
„ *ſenza la permiſſione di lui* „.

I. BUon per noi, che, chiamandoci ormai il Trattatiſta alle leggi poſitive, ſaremo liberi, almeno durante l' analiſi di queſta *Terza Propoſizione*, dalla noja di dover andare ſviluppando equivoci, e ſciogliendo ſofiſmi. A queſto vantaggio, che porta ſeco la materia, accoppiando noi dal canto noſtro la preciſione, ci ſtudieremo di eſſer brevi il più che ſarà poſſibile. Per la qual coſa laſciando di dir nulla in queſto luogo del confronto tra' ſudditi, e' ſchiavi, onde comincia (2) con una delle ſue ſolite dicerle il Trattatiſta, poichè non a queſta *Propoſizione*, dove ſi tratta di leggi poſi-

(1) *Pag.* 57. *N.*, *V. p.* 70.. (2) *Pag.* 58. *N.*, *V. p.* 70.

poſitive, e di ſudditi di condizione libera, appartiene un tal confronto, ma bensì alla *Prima*, e alla *Seconda Nullità* del *Secondo Punto*, o ſia *Seconda Parte del Trattato*, dov' ei lo ripete, e dove noi ne avremo a parlar di propoſito, ſiccome in ſuo proprio luogo; e laſciando altresì a parte gli eſempli da lui recati sì di *fanciulli* (1) (cioè di figliuoli o impuberi, e perciò incapaci di far Voti, o puberi sì, ma minori, e perciò, benchè incapaci di diſporre de' beni, capaci nondimeno, e atti a eleggere ſtato, il qual eſempio, quanto a' figliuoli impuberi non ha che fare colla noſtra queſtione; e quanto a' figli minori puberi è perentorio contro di lui, ſiccome nell' Analiſi della *Seconda Nullità* ſuddetta, e della *Terza* altresì, in ſuo proprio luogo dimoſtreremo, baſtando per ora rilevare nell' infrappoſta nota (2) lo ſtrano abuſo, che de' teſti delle leggi intorno a' Vo-

(1) *Pag.* 59. *N.*, *V. p.* 71. *e ſeg.*

(2) *Ivi not.* a. *Nap.*, *Ven. not. b.* reca egli in primo luogo il teſto de' Digeſti *lib.* 50. *tit.* 12. *de Pollicitationibus c.* 2. eſpreſſo in queſti termini: *Voto patres familiarum obligantur, puberes ſui juris: filius enim familias, vel ſervus, ſine patris, dominive auctoritate, voto non obligantur*. [L'editore di Venezia ha ſtorpiato tutto queſto teſto, ſoſtituendo al nominativo plurale *patres* il genitivo ſingolare *patris*, e la virgola, ch'è tra le parole *obligantur*, e *puberes*, mettendola egli dopo il *puberes*; onde reſta cangiata la legge, e ſenza ſenſo]. Che vuol dire: „ Il „ voto obbliga i capi di caſa, e i „ puberi, padroni di ſe medeſimi: „ perocchè i figli di famiglia, e gli „ ſchiavi non contraggono obbliga- „ zione per voto, ſe non v' inter- „ venga il conſenſo del padre, o del „ padrone „ riſpettivamente. Dove biſogna oſſervare, che queſta legge parla ſoltanto de' voti *reali*, cioè di *coſe*, che ſi promettan per voto, ſiccome è evidente pel conteſto dello ſteſ-

a' Voti de' figliuoli fa qui il Trattatiſta, e come gli acconſteſſo capitolo, che principia così: *Siquis REM aliquam voverit &c.* e non parla in conto alcuno de'Voti *perſonali*, concernenti ſpecialmente l'elezion dello ſtato, quali ſono i Voti ſolenni [i quali nè pure erano noti ad Ulpiano autore di eſſa legge, che, ſe anco gli aveſſe conoſciuti, non ne avrebbe fatto conto alcuno, come gentile ch'egli era, e nemico capitale della Religione Criſtiana]. Ora tra i Voti *reali*, e i Voti *perſonali*, paſſa queſta eſſenzialiſſima diverſità, che, come inſegna S. Tommaſo 2. 2. *q.*88. *art.*8. *ad* 2., di cui il teſto latino avremo a recar altrove „ allorchè l'uomo è giunto agli „ anni di PUBERTA', s'egli è di „ condizione libera [*cioè non ſchiavo*] E' PADRON DI SE STES„ SO QUANTO A CIO', CHE „ RIGUARDA LA SUA PRO„ PRIA PERSONA, per eſempio, „ d'obbligarſi per Voto alla vita Re„ ligioſa, o di contrarre Matrimo„ nio: Ma non è però padrone di „ ciò, che concerne l'amminiſtra„ zione domeſtica; laonde non può „ relativamente a queſta fare alcun „ Voto, il quale ſia fermo ſenza il „ conſenſo del padre „: e queſto è per l'appunto ciò, che diceſi nella legge allegata dei Digeſti, che per reſtare obbligato con Voto a dare alcuna *coſa*, biſogna che l'uomo ſia giunto agli anni di pubertà, e che ſia *ſui juris*, o padrone di caſa; laddove ſe ſia figlio di famiglia, o ſchiavo, nulla può offerire con Voto ſenza il conſenſo riſpettivamente o del padre, o del padrone. Ma noi non trattiamo ora di Voti *reali*, i quali richiedono che l'uomo ſia padrone di caſa; ma trattiamo bensì di Voti *perſonali*, di far i quali indipendentemente da conſenſo altrui è padrone l'uomo di condizione libera, non ſervile, toſto che è giunto agli anni di pubertà. Paralogizza dunque il Trattatiſta torcendo malamente a' Voti *perſonali* una legge, che non tratta di eſſi, e la diſpoſizion della quale alla condizione di eſſi anzi ripugna.

Il Canone *Puella* C.20. quæſt.2., ch'egli allega in ſecondo luogo, poichè parla eſpreſſamente di fanciulla *ante duodecimum annum ætatis*, e di fanciullo *minore quatuordecim annis*, cioè di perſone impuberi, non ha luogo nel caſo noſtro, dove trattaſi di perſone non ſolo puberi, ma di ben 16. anni.

In 3. luogo apporta egli un Capitolo di Carlo Magno *Capitular. lib* 2. *cap.*35. [nella edizione del Baluzio lib.IV. cap.35. col.783.], e lo apporta con queſte preciſe parole: *Siquis puerum invitis parentibus totonderit, aut puellam velaverit; illi po-*

concj); e sì ancora gli esempli di sudditi *razionali* (1), cioè soggetti a rendimento di conti, e di *vassalli di condizione servile* (2), che similmente non hanno che fare col-

potestatem habeant capitis sui, ut in tali habitu permaneant, qualis eis complacuerit. Ma io domando: chi è indicato in questo testo per le parole *ILLI potestatem habeant capitis sui*, e *qualis EIS complacuerit*? Chi sono questi *ILLI*, e questi *EIS*? Son essi il figlio, cui sieno stati tagliati i capelli, cioè fatto Ecclesiastico, e la figlia velata, *invitis parentibus*; ovvero sono i genitori stessi? Se i figliuoli; dunque questo Capitolo di Carlo Magno fa contro del Trattatista, poichè, secondo lo stesso Capitolo, fatto Ecclesiastico il figliuolo, e monacata la figliuola, contro il volere de' genitori, ad ogni modo hanno essi figliuoli *potestatem capitis sui, ut in tali habitu permaneant, qualis eis complacuerit*, cioè sono padroni di scegliere quello stato di vita, che più lor piace, anche contro il volere de' genitori. E in fatti tal è la disposizione del Capitolo di Carlo Magno. Ma il Trattatista per far credere ai lettori, che l'*ILLI*, e l'*EIS* si riferisse non a' figliuoli, ma a' genitori, ha gentilmente mozzato il testo, togliendone ciò, che ne facea scorgere il vero senso. Eccolo tutto intero: *Siquis puerum invitis parentibus totonderit, vel puellam velevarit, legem suam in triplo componat aut ipsi puero, vel puellæ, si jam suæ potestatis sunt, aut illi, in cujus potestate fuerint. Illi vero potestatem habeant capitis sui, ut in tali habitu permaneant, qualis eis complacuerit.* Che vuol dire: „ Se alcuno taglierà i capelli a „ un fanciullo, o darà il velo a una „ fanciulla contro il volere de' genitori, ne paghi la pena o al fan„ ciullo medesimo, o sia alla fanciul„ la, se sieno essi in balìa di se me„ desimi [*cioè se sieno usciti di mi„ norità*] ovvero [*se sieno essi an„ cora minori*] a colui, sotto la cu„ ra del quale essi fossero [*cioè a' ge„ nitori, o tutori loro*]. Essi però „ [*fanciullo, o fanciulla*] sieno pa„ droni di se medesimi, e di restare „ in quell' abito [*o Ecclesiastico, o „ secolare*] che farà di lor piacimen„ to „. Non dico nulla del Canone *Siqui filii*, sì perchè ne ha detto il primo impugnatore Anonimo abbastanza, il quale ha altresì convinta l'infedeltà del Trattatista, che ne troncò il testo; e sì ancora perchè noi medesimi ne abbiamo a parlar di proposito nell'Analisi del *Secondo Punto* [*Nullità* II. *num.* XXIX.] dov' ei di proposito reca un tal Canone, che qui soltanto accenna di passaggio.

(1) *Pag.*60. *e seg. Nap., Ven. pag.*72.

(2) *Pag.*61. *e seg. N., V. p.*73.

colla noſtra queſtione, in cui trattaſi di perſone puberi, e d' ingenua, e libera condizione: venghiamo addirittura al nerbo delle di lui prove, cioè a' teſti, ch' ei chiama *più evidenti* (1), e a' quali principalmente, anzi unicamente tutta egli appoggia (2) queſta ſua *Terza Propoſizione*, che ſono 1. un Canone del Concilio primo Aurelianenſe: 2. una legge del Codice di Giuſtiniano: 3. un' altra legge de' Capitolari di Carlo Magno. Vediamole una ad una diſtintamente.

II. Reca egli adunque in primo luogo (3) queſto Canone del primo Concilio Aurelianenſe, cioè d'Orleans, tenuto l' anno 511. *De Ordinationibus Clericorum id obſervandum eſſe decrevimus, ut nullus ſecularium ad Clericatus officium præſumat accedere* (præſumatur) *niſi aut cum Regis juſſione, aut cum Judicis voluntate.* E in volgare (4): „ Circa l'ordinazione de' Chierici, giudichiamo „ doverſi oſſervare, che niuno Secolare poſſa paſſare „ all' officio del Chiericato, ſe nol fa colla permiſſione „ del Re, o coll'ordinanza del Giudice „. Io farò vedere più ſotto con evidenza, che un tal Canone non vietava in conto alcuno, che non poteſſero i ſecolari ſenza la permiſſione del Re, o del Giudice, farſi *Religioſi*, ch' è quello, di che trattiamo: ma intanto convien rilevare le omiſſioni del Trattatiſta intorno allo ſteſſo Canone, e le

(1) *Pag.62. N., V. p.74.*
(2) *Pag.62.65. e ſeg.67. e ſeg. N., Ven. p.74. Ven. p.74. 77. 78. e 79.*
(3) *Pag.62. e ivi not. a. Nap., Ven. p.74.*
(4) *Ivi Nap.*

e le infedeltà da lui commeſſe per puntellare queſta ſua prima pruova. Il fonte, ond' egli traſſe un tal teſto, non furono già, come ognuno s' immaginerebbe, gli Atti di quel Concilio, ch' egli fa moſtra di allegare, ma bensì le *Note* del Bignon alle *Formole di Marcolfo* (citate replicatamente da lui ad altro propoſito nelle pagine ſeguenti); ond' è accaduto, ch' eſſendo preſſo il Bignon, non ſo ſe per iſviſta, o per errore di ſtampa, citato il *Cap.*VI. invece del Canone IV. (1), il Trattatiſta ha puntualiſſimamente ritenuto lo ſteſſo sbaglio, citando anch' egli il *Cap.*VI. (2): e ſimilmente avendo il Bignon omeſſa la metà del Canone, l' ha omeſſa egli pure. Imperocchè negli Atti del Concilio (3) dopo le riferite parole *niſi aut cum Regis juſſione, aut cum Judicis voluntate*, ſiegue immediatamente così: *ita, ut filii Clericorum, ideſt patrum, avorum, ac proavorum, quos ſupradicto ordine parentum conſtat obſervationi ſubjunctos, in Epiſcoporum poteſtate, ac diſtrictione conſiſtant*: dalle quali parole ſi vede ben chiaro, che, per farſi Chierici, non aveano biſogno di regia licenza, ſecondo un tal Canone, tutt' i ſudditi, come indicherebbe la prima parte di eſſo Canone preſa così iſolata, e ſola

(1) Vide *Hieronymi Bignoni Notas ad Formul. Marculfi tom.* II. *Capitular. Reg. Francor. edit. Baluzii col.*901.

(2) *Pag.*62. *not. a. Nap., Ven.* *p.*74. *not. a.*

(3) *Tom.*V. *Concilior. edit.Venetæ an.*1728. *col.*554. *canon.*IV. *Concilii Aurel.*I.

ſola, quale la reca il Trattatiſta, e come egli pretende di provare con queſta ſua *Terza Propoſizione*; mentre all' oppoſto tutti coloro, che diſcendevano da padri, da avoli, e da biſavoli Chierici, de' quali diſcendenti di Chierici il numero era allora, ſecondo la diſciplina di que' tempi, aſſai grande, per divenir Chierici eglino ſteſſi non avevano biſogno d' altri, che del Veſcovo, da cui dipendea l' ordinarli, ſenza che nè il Re, nè i Giudici vi s' ingeriſſero nè poco, nè punto.

III. Dopo recato così tronco, e mozzato il Canone d' Orleans, ſi affatica il Trattatiſta a provare, eſſere ſtata poſta in pratica una tal legge; e per provarlo, continuando eruditamente a copiare il Bignon, ne traſcrive (1) una *Formola* di Marcolfo, o ſia eſemplare, o minuta che vogliam dire di diploma regio per dare a un ſuddito di condizione libera la licenza di farſi Chierico;

(1) *Pag.63. not.b. N., V. p.75. not. a.* „ Si eis, qui ſe ad onus Clericatus transferre deliberant, licentiam non negamus, retributorem Dominum exinde habere confidimus. Quia ſcriptum eſt: *noli prohibere bene facere eum, qui poteſt; ſi vales, & ipſe benefac.* Ille ad noſtram veniens præſentiam, petiit Serenitati noſtræ, ut ei licentiam tribuere deberemus, qualiter comam capitis ſui ad onus Cleriçatus deponere deberet, & ad Baſilicam illam, aut Monaſterium deſervire debere. Quod nos propter nomen Domini hoc eidem grante animo præſtitiſſe cognoſcite. Præcipientes ergo jubemus, ut ſi memoratus ille de capite ſuo bene ingenuus eſſe videtur, & in pulatico publico cenſitus non eſt, licentiam habeat comam capitis ſui tonſurare, & ad ſupraſcriptam Baſilicam, vel Monaſterium deſervire, vel pro nobis Domini miſericordiam attentius exorare. *Lib.*1. *Formular. Marculfi Monachi cap.*19. „

co ; e un paſſo di Adalberone (ch' egli , ſeguitato fedelmente da tutti i ſuoi moderni editori , chiama , ſtorpiandone il nome , Aldaberone) Arciveſcovo (1) di Reims , dal qual paſſo *ſi riconoſce* , egli dice (2) , *che a que' tempi era una ſpecie di perfidia , e di delitto di leſa Maeſtà , l' intraprendere di farſi Eccleſiaſtico ſenza la permiſſione del Re* : laonde , eſſendo viſſuti e Marcolfo , e Adalberone molto dopo i tempi del Concilio d'Orleans , conchiude il Trattatiſta (3) , eſſere ſtato realmente poſto in eſecuzione quel Canone .

Ma io primieramente mi meraviglio, e con ragione, ch' egli abbia avuto occhj ſoltanto per vedere preſſo il Bignon la Formola di Marcolfo , e il frammento della lettera di Adalberone ; e non gli abbia avuti per vedervi nella medeſima pagina il Canone del Concilio Remenſe tenuto l' anno 625. , dove non a tutti indiſtintamente i ſudditi del Re , nè ſolamente eccettuati i figlj , nipoti , e pronipoti di Chierici , è impoſta la neceſſità di chiedere tale licenza al Re , ma a quegli ſoltanto , ch' erano ſottopoſti al fiſco ; e perciò impoſta non a' ſud-

(1) *Pag.65. not. a. Nap.* , *Ven. p.76. not.b.* „ Perfidiæ , ac infidelitatis crimine in Regiam Majeſtatem arguor detineri, eo quod nepotem meum Eccleſiæ donaverim &c. , quodque gradus Eccleſiaſticos ei poſtmodum contulerim, abſque licentia , & auctoritate ſenioris mei . *Aldaberonis Rhemenſis Archi. Epiſt.* „ Così rapporta il paſſo il Trattatiſta coll' infedeltà moſtruoſa , che or ora rileveremo .

(2) *Pag.65. N.* , *V. p.76.*

(3) *Pag.62. e ſegg. N.* , *V. p.74. e ſegg.*

ſudditi preciſamente, ch' è quello, che a lui incombe di provare in queſta *Terza Propoſizione*, ma a' ſoli cenſuali, ſopra i quali avea il Re un diritto particolare di fiſco, ch' è tutt' altra coſa, che il diritto generale di Sovrano riſpetto a' ſudditi. *HI vero* (così il Concilio (1) Remenſe) *QUOS PUBLICUS CENSUS SPECTAT, ſine permiſſu Principis, vel judicis, ſe ad Religionem ſociare non audeant*. Io per me non voglio determinare, nè il mio aſſunto lo richiede, ſe in queſto Canone il *ſe ad Religionem ſociare* ſignifichi farſi propriamente Religioſo, cioè Monaco; ovvero ſe, come e il Bignon (2), e il Thomaſſin (3), e gli editori (4) di Concilj comunemente l' intendono, ſignifichi quivi farſi Chierico, o ſia Eccleſiaſtico anche non Regolare: dico bensì, che o ſi prenda in un ſenſo, o nell' altro, con queſto Canone il Trattatiſta l' ha a paſſar aſſai male. Imperciocchè ſe s' intenda ſtrettamente de' Religioſi, talchè, ſecondo queſto Canone Remenſe, per farſi Religioſo non aveſſe duopo di chiederne licenza al Re chiunque non foſſe ſottopoſto al cenſo, o ſia fiſco pubblico, ancorchè il medeſimo ſuddito non cenſuale doveſſe chiedere licenza al Re per farſi Chierico, o Eccleſiaſtico ſecolare che

(1) Appreſſo Flodoardo *Hiſt. Rhemen. lib.* II. *cap.* V. *tom.* XVII. *Biblioth. Patrum edit. Lugd. an.* 1677. *p.* 534., e *Tom.* VI. *Concilior. edit. Venet. an.* 1729. *col.* 1433. *Can.* VI. *Conc. Rhem.*

(2) *Loc. ind.*

(3) *Vet. & Nov. Eccleſ. Diſcip. part.* I. *lib.* III. *cap.* LXI. *n.* I. *&* II. *p.* 833. *ſeq. edit. Lugdun. an.* 1706.

(4) Vedi il titolo del Can. VI. del Concilio Remenſe *loc. ind.*

che vogliam dire ; a che giova dunque al Trattatiſta il Canone Aurelianenſe con tutti gli appoggi della Formola di Marcolfo , e del frammento di Adalberone , che ſono tutti monumenti riguardanti i Chierici ſecolari , come tra poco di propoſito oſſerveremo ; che giovano , dico , al Trattatiſta tali monumenti , quando pe' Religioſi , intorno a' quali unicamente verſa tutta la noſtra diſputa , e de' quali non parlano nè il Canone Aurelianenſe , nè la Formola , nè il frammento , abbiamo eſpreſſamente dal Concilio Remenſe , che per farſi Religioſi dovevano chiedere licenza al Re , o al Giudice i ſudditi cenſuali , onde ſiegue , che i ſudditi non cenſuali , de' quali ſolamente trattiamo , non avevano biſogno di tale licenza ? Se poi il *ſe ad Religionem ſociare* ſi voglia intendere , come comunemente s' intende , anche de' Chierici , ſicchè della licenza regia aveſſero biſogno per farſi Chierici coloro ſoltanto , i quali erano ſoggetti al fiſco , *quos publicus cenſus ſpectabat* : dunque gli altri ſudditi liberi da queſto particolar peſo , potevano ſenza tale licenza , e ſenza dipendere nè dal Re , nè dal Giudice , farſi Eccleſiaſtici ; e tal era dunque la diſciplina della Francia verſo l' anno 625. , in cui (1) fu celebrato

(1) Per lo paſſato fu creduto, che quel Concilio foſſe ſtato tenuto nel 630., ma i moderni editori de' Concilj hanno moſtrato, eſſere ſtato tenuto l' anno 625. , il che ſia detto per cagione di eſattezza , non perchè al noſtro propoſito importi poco, nè punto una così piccola differenza di ſoli cinque anni.

quel Concilio Remenſe, cento quattordici anni dopo il Concilio primo Aurelianenſe, e trentacinque anni incirca prima che aveſſe ſcritte Marcolfo le ſue Formole. E ciò premeſſo, come potrà mai il Trattatiſta inferire, che il Canone Aurelianenſe del 511. *abbia ottenuta eſecuzione*, come, dico, potrà inferirlo dalla Formola di Marcolfo ſcritta circa l' anno 660. (1), quando ſino dal 625. il Concilio Remenſe avea preſcritto tutto l'oppoſto di quello, ch' era ſtato ſtabilito dall' Aurelianenſe *NULLUS ſecularium &c.*, e l' oppoſto altresì di quello, ch' eſprime la Formola Marcolfiana *in puletico publico cenſitus non eſt?* Imperciocchè cadendo il tempo del Canone Remenſe tra il Concilio Aurelianenſe, e la Formola di Marcolfo; ne ſiegue neceſsariamente, che prima della ſteſſa Formola era già ſtata abrogata la diſpoſizione del Canone Aurelianenſe; e che perciò la Formola non prova l' eſecuzione del Canone Aurelianenſe medeſimo; non potendo attribuirſi ad eſecuzione d' una legge del 511., la quale nel 625. era già abrogata, non potendo, dico, ad eſecuzione d' una tal legge, dopo l' abrogazione di eſsa, attribuirſi un monumento del 660. incirca, cioè poſteriore all' abrogazione. Ma il Trattatiſta, il quale vedea, che il Canone Remenſe gli troncava i paſſi, e che riportando, come avea fatto il Bignon, il Canone Remenſe, e la Formola di Marcolfo, e non potendoli conciliare inſieme, ſarebbe ſtato

(1) Hieronymus Bignon *in Præfat. Notar. ad Formul. Marculfi.*

to coſtretto ad anteporre alla Formola ſcritta da un uomo privato la pubblica autorità d' un Concilio; ſtimò coſa più comoda, colla ſolita ſua buona fede, ſaltare il foſſo, come ſuol dirſi, e diſſimulare il Canone Remenſe, che pur avea ſotto gli occhj, ſenza neppur farne menzione, onde poter a man ſalva abuſarſi della Formola come di una pruova dell' eſecuzione del Canone Aurelianenſe.

IV. Molto meno poi ſe ne può dedurre l' eſecuzione dal frammento di Adalberone da lui in ſecondo luogo recato; sì perchè, come or ora vedremo, lo ſteſſo frammento è tutt' altro da quello, ch' ei falſamente ci rappreſenta; e sì ancora perchè, eſſendo viſſuto Adalberone verſo la fine del ſecolo decimo (1), perciò il di lui paſſo, ſe alcuna coſa provaſſe al propoſito, dovea il Trattatiſta riferirlo alla legge di Carlo Magno, ch' ei reca in appreſſo, non a queſta del Concilio d' Orleans anteriore di quattro, e quaſi di cinque ſecoli, e che nel Canone Remenſe ſcorgeſi abrogata ſino ne' principj del ſettimo ſecolo. Ma egli, purchè poteſſe ingarbugliare le coſe, e ſpandervi ſopra delle tenebre, ſi contentava di queſto, badando a peſcare nel torbido, dacchè al chiaro non gli era poſſibile di conchiuder nulla. Che ſe in vece di copiare il Bignon (il quale, ſecondo il particolar ſuo ſcopo d' illuſtrar

(1) Vide *Gall. Chriſtian. edit. Monachor. S. Mauri tom.* IX. *col.* 57. *ſqq.*

con ſemplici note le Formole di Marcolfo, ſi contentò di accennare ſoltanto gli eſempj de' tempi paſſati, ſenza impegnarſi nel diritto) aveſſe veduta in fonte, come doveva, tutta la lettera di Adalberone, di cui il Bignon reca ſolo la prima parte, in cui quell' Arciveſcovo eſpone le oppoſizioni fattegli da parte del Re; avrebbe veduto nella riſpoſta del medeſimo Arciveſcovo, che ſiamo per riferire, troncato dalle radici il ſuo argumento. Sebbene che ſtiam noi rimproverando il Trattatiſta di non aver letta in fonte tutta la lettera, quando il frammento medeſimo recato dal Bignon, ch'egli copia, non ſi è vergognato di troncare, e di farvi con impoſtura una moſtruoſa alterazione, per tirar l'acqua al ſuo mulino a diſpetto della verità conoſciuta, e a ſpeſe della buona fede de' ſuoi lettori? In quel paſſo sì in fonte (1), e sì ancora preſſo il Bignon (2), non dice già Adalberone, come gli fa dire il Trattatiſta, di eſsere ſtato accuſato di aver *intrapreſo DI FAR ECCLESIASTICO, ſenza la permiſſione del Re*, un ſuo Nipote; ma bensì di aver data a quel ſuo Nipote, già Chierico della ſua Chieſa di Reims, cioè a dir già Eccleſiaſtico, di avergli, dico, data licenza di portarſi al palazzo, di accettare un Veſcovato offertogli da un altro Re, e di

(1) Tra le lettere di Gerberto Scolaſtico, che fu Secretario di Adalberone, e poi Arciveſcovo di Reims, indi di Ravenna, e finalmente Papa col nome di Silveſtro Secondo, *Epiſt.* LVII. *tom.* XVII. *Biblioth. Patrum edit. Lugdun. p.* 677.

(2) Nella nota dianzi citata, *colon.* 901.

di avergli conferiti gli Ordini Sacri, ſenza la permiſſione del proprio Re. *Perfidiæ, ac infidelitatis crimine in regiam Majeſtatem arguor detineri, eo quod Nepotem meum, CLERICUM VIDELICET MEÆ Eccleſiæ, LICENTIA donaverim, quia & PALATIUM ADIERIT, & dono alterius Regis Epiſcopatum acceperit, ejus Regni, quod Senior Lotharius Rex in proprium jus revocaverat; quodque gradus Eccleſiaſticos ei poſtmodum contulerim abſque licentia, & auctoritate Senioris mei.* Ma il Trattatiſta che ha egli fatto? Invece di traſcrivere con fedeltà il paſſo, come lo avea puntualmente riferito il Bignon, *eo quod Nepotem meum, CLERICUM VIDELICET MEÆ Eccleſiæ, LICENTIA donaverim, QUIA ET PALATIUM ADIERIT* con quel, che ſiegue, ei gentilmente ne ha tolte tutte quelle parole, che io ho contraddiſtinte con carattere majuſcolo, facendo dire all'Arciveſcovo *eo quod Nepotem meum Eccleſiæ donaverim* (1), cioè di averlo fatto Eccleſiaſtico, onde ſeguirebbe, che per eſſere aſcritto alcuno al Clero, ſi foſſe preteſo, che doveſſe chiederne licenza al Re; per conchiuder quindi all' ombra di queſta impoſtura, e falſificazione del paſſo, *che a que' tempi era una ſpecie di perfidia, e delitto di leſa Maeſtà l' intraprender di farſi Eccleſiaſtico, ſenza la permiſſione del Re* (2). Con un Avverſario di queſta ſorta abbiam noi a fare, di cui non baſta confrontare in fonte le citazioni,

(1) Vedi ſopra *p.385. not.L.* (2) *Pag.65. Nap., Ven. p.76.*

ni, per vedere quando abbia citato con verità, e quando falsamente, e quai passi abbia riportati interi, e quai tronchi, e dimezzati; ma a cui siam costretti in oltre a tenere gli occhj sulle ugne, per non lasciargli falsificare a man salva que' medesimi passi tronchi, ch' ei riporta.

Dell' ultima parte poi dell' accusa contro Adalberone, *quod gradus Ecclesiasticos ei postmodum contulerim absque licentia, & auctoritate Senioris mei*, ch' è l' unica, che abbia alcuna relazione colla nostra disputa, il Trattatista ne avrebbe trovata la soluzione, com' io diceva pocanzi, nella medesima lettera, se l' avesse letta in fonte; mentre, oltre che si contengono in essa molte espressioni, dalle quali si raccoglie, che il Nipote di Adalberone, sopra la comun ragione di suddito, avea (1) verso la Corte Reale delle obbligazioni, e dei

(1) „ Cum Senior meus Rex Lo-
„ tharius Lotharienſe regnum non
„ haberet, nec revocaret fratris mei
„ filium, vix tandem ſic obtinui
„ fide interpoſita, ut, ſi uſus aliquan-
„ do expoſceret, ſibi ſuiſque abſque
„ pertinacia redderem. At cum age-
„ retur, ut Senior meus filio Impe-
„ ratoris advocatus foret, eaque de
„ cauſa dati baſides [*obſides*] eſſent,
„ fratris mei crebris legatis filium
„ repetivit, me ſegniter accipientem
„ fidei violatorem increpitans, rem
„ ſuam a multis interturbari, eum
„ ſe ſtatum prodere dicit, terribilem
„ judicem extremi judicii ultorem
„ ſpretæ fidei, & conſanguinitatis
„ proclamat. Ergo quia Senior meus
„ de revocatione regni nihil mihi di-
„ xerit, ſed de ſola advocatione,
„ nec dandi licentiam Clerico inter-
„ dixerat, ſed inſuper benevole con-
„ ſenſerat, ut a legatis meis intelle-
„ xi, ſi ea facere vellet, quæ pater
„ ſuis ſpoponderat, & proficiſcentem
„ abſolvi, & ut id, pro quo obſi-
„ des dati erant, ſinceriſſime con-
„ ſervaret, fidem exegi, quam ha-
„ ſte

e dei vincoli particolari, e perciò non fare un tal esempio al proposito nè del Canone Aurelianense *Nullus secularium*, nè di questa *Terza Proposizione*, anzi nè pure di tutto il Trattato, in cui si considera precisamente il carattere nudo, e puro di suddito, libero da altre particolari obbligazioni, e rispetti; oltre, dico, a tutto ciò, risponde l' Arcivescovo Adalberone in quella lettera apertamente, che il conferire gli Ordini Sacri non dipendeva da licenza del Re, essendo cosa spirituale, e perciò estranea alle ispezioni politiche; il che non avrebbe egli potuto dire, se, come pretende il Trattatista, per leggi canoniche della Chiesa Gallicana, e per disciplina costante di cinque secoli dal Concilio primo Aurelianense fino a' tempi di Adalberone vi fosse stato il costume di chiedere la permissione del Re per farsi Chierici i secolari, e per essere ordinati i Chierici. Ecco le formali parole di Adalberone (1): *Gradum Diaconatus, & Presbyteratus ei contuli, ne a nobis emancipatus in accipiendo alteri manciparetur, & ne Ecclesia nostra invidiæ pateret, Subdiacono ex se ad Episcopalem apicem assumpto; simulque* QUOD HI GRADUS NEC PROVINCIAS, NEC CIVITATES, NEC VILLAS, QUÆ REGNORUM SUNT, CON-

„ stenus obtulit, & adhuc, ut cre- „ dimus, offert. Gradum Diacona- „ tus, & Presbyteratus ei contu- „ li &c. „ Tra le lettere di Gerberto pocanzi citate *Epist.* LVIII., essendo divisa in due parti la lettera di Adalberone, delle quali due parti la prima segnata LVII. ha per titolo *Objectio in Adalberonem*, e la seconda notata LVIII. è intitolata *Purgatio*.

(1) *Ibid.*

CONFERUNT, SED QUÆ POTIUS CÆLESTIS SUNT REGNI, IDEST ADVERSARI VITIIS, COLI VIRTUTES. Oh vada adeſso il Trattatiſta a citare Adalberone.

V. Scoperte così le omiſſioni, le diſſimulazioni, le vane conſeguenze, e le alterazioni di teſti, e impoſture di lui; vediamo adeſſo, qual giudizio ſi debba formare del Canone Aurelianenſe, anche corredato colla Formola di Marcolfo. Non vi è chi non ſappia, ch' eſſendoſi Clodovèo convertito il primo tra i Re di Francia dal gentileſimo alla Fede di Gesù Criſto, colla ſua converſione ſpianò la ſtrada alla converſione altresì di quaſi tutta la ſua nazione; e che profeſsò ſempre un ſommo riſpetto verſo la Chieſa, e i Servi di Dio, onorando ſpecialmente i Veſcovi, fabbricando magnifici templi, e altri arricchendone largamente, fondando de' Monaſterj &c. E' nota ugualmente, e celebre nella Storia l' indole di lui guerriera, e il ſingolar valore, e come, eſſendo egli viſſuto in continue guerre, e preſſocchè ſempre vittorioſo, dilatò i ſuoi Stati, e ſtabilì propriamente la Monarchìa Franceſe, di cui perciò egli è conſiderato come il principal fondatore; ma che traſportato dall' ambizione di regnar ſolo in tutte le provincie ſoggette alla dominazione de' Franchi, giunſe, malgrado tutti i ſuoi ſentimenti di pietà, e di religione, all' eccesſo di ſpogliare i ſuoi proprj parenti un dopo l'altro, e colle maniere più barbare, del regno,

gno, e della vita (1). Or queſto doppio carattere di Principe per una parte religioſo, e come Apoſtolo della nazione, e non ſolo propagatore della Fede tra' ſuoi, ma ſi ſtenitore altresì del Cattoliciſmo contro i Principi confinanti all' intorno, che tutti erano Ariani (2); e per l' altra parte di Conquiſtatore potente, e formidabile; iſpirava a' Veſcovi verſo di lui tali ſentimenti di amore, e di gratitudine, e inſieme di ſuggezione, e di timore, che parte per compiacerlo, e parte per non irritarlo, accordavano a lui coſe, che non avrebbono accordate ad altri. Un celebre eſempio ne abbiamo in San Remigio di Reims, il quale ripreſo da altri Veſcovi dell' ordinazione di un certo Claudio riputata da eſſi non conforme alle diſpoſizioni de' Sacri Canoni, riſpoſe per ſua giuſtificazione, ch' egli vi ſi era indotto non per ſuo proprio intereſſe, ma per motivo di ragionevole condiſcendenza verſo di un Re tanto benemerito della Chieſa, e così potente, com' era Clodovèo, che ne

(1) Queſto carattere di Clodovèo, formato ſulle teſtimonianze degli antichi Storici Franzeſi, e ſpecialmente di S. Gregorio di Tours, s' incontra in tutti gli Storici moderni più accreditati, e più eſatti, sì Franzeſi, e sì ancora di altre nazioni. Vedanſi *Hadriani Valeſii Rerum Francicar. lib.*VI. *p.*316. *edit. an.* 1646., *Abrégé de l' Hiſtoire de France par feu M. Boſſuet tom.*I. *p.*8. *& ſuiv. à Paris en* 1747., *Natalis Alexandri Hiſtor. Eccl. tom.*V. *ſecul.*V. *c.*VIII. *art.*II. *pag.* 219. *ſeqq. edit. Lucen. an.*1734., e il *Tom.*XVI. *dell' Iſtoria Eccleſiaſtica* del Cardinal Orſi ne' luoghi riſpettivamente indicati nell' *Argomento* prefiſſo al lib.XXXVI., e al ſeguente.

(2) *Hadrian. Valeſius Rer. Francicar. lib.*VI. *p.*264. *ſeqq.*

ne lo aveva richiesto. *Claudium presbyterum feci non corruptus præmio, sed præclarissimi* REGIS *testimonio, qui erat non solum* PRÆDICATOR FIDEI CATHOLICÆ, *sed* DEFENSOR. *Scribitis, canonicum non fuisse, quod jussit. Summo fungamini Sacerdotio.* REGIONUM PRÆSUL, CUSTOS PATRIÆ, GENTIUM TRIUMPHATOR INJUNXIT (1). Lo stesso giudizio con tutta ragione si dee formar del Canone Aurelianense oppostoci dal Trattatista. Si sa, che fu adunato quel Sinodo a istanza di Clodovèo (2), e ch'egli medesimo mandò a' Vescovi scritti i capi, sopra i quali bramava ch' essi facessero i loro canoni (3). Era poco tempo, ch' egli nella famosa battaglia contro le armi di Teodorico, avea perduti trenta mila uomini (4); onde non è meraviglia, che piccato (5) d' un avvenimento

(1) Apud Duchesn. *Histor. Francor. Scriptor. edit. an.*1636. *tom.* I. *pag.*850.

(2) La lettera del Sinodo *tom.* V. *Concilior. edit. Venet. Coleti col.*543. „ Domino suo, Catholicæ Ecclesiæ „ filio, Chlotovecho gloriosissimo Re„ gi, omnes Sacerdotes, quos ad „ Concilium convenire jussistis „. E nella *Prefazione* del Sinodo *ivi*: „ Cum auctore Deo, ex evocatione „ gloriosissimi Regis Chlotovechi, „ in Aurelianensi urbe fuisset Con„ cilium Summorum Antistitum con„ gregatum &c. „. Osserva però il citato Valesio *lib.*VI. *pag.*312. *seq.*, che de' Vescovi delle Città soggette a Clodovèo moltissimi non intervennero a quel Concilio.

(3) Nella lettera del Sinodo al Re *ivi*: „ Secundum VOLUNTATIS „ VESTRÆ consultationem, & TITULOS, QUOS DEDISTIS, ea, „ quæ nobis visum est, definitione „ respondimus &c. „

(4) Vedi gli Storici citati nella *not.*I. della *pag. antecedente*.

(5) Tra essi il Bossuet *pag.* 13. „ [Clovis] étonné de cette perte a „ il fut contraint d'abandonner cet„ te

to a lui insolito, e d' una sì gran perdita, e sempre inteso alla guerra, soffrisse di mal animo, che l' accesso libero al Clero fosse di ostacolo a formar presto tutto quel numero, ch' avrebbe egli voluto, di combattenti, e perciò si risolvesse in tal circostanza a voler una cosa affatto nuova, e strana, a cui fino allora, cioè sinchè erano ite prosperamente le di lui imprese guerriere, non avesse pensato giammai; e che i Vescovi vi si sieno indotti sì in riguardo a i meriti di lui veramente grandi verso la Religione, e la Chiesa, e sì ancora per non disgustarlo, se gli si fossero opposti in una cosa, che toccava la di lui passione predominante, massimamente in un tempo, in cui era più viva in esso, e più che mai risentita la stessa passione, alla quale avea di fresco sacrificati barbaramente i suoi propri parenti: laonde debba riguardarsi quel canone de' Padri d' Orleans, non altrimenti che l' ordinazione di Claudio fatta da San Remigio, non qual disposizione canonica, o dichiarazion di diritto che vogliam dire, ma come una mera condiscendenza verso di Clodovèo, *qui erat non solum fidei prædicator, sed defensor*, e perchè *regionum præsul, custos patriæ, gentium triumphator injunxerat*; tanto più, che nel tempo stesso, ch' ei bramava da loro una tal cosa, e ne' medesimi titoli, che aveva loro inviati, proponeva al-

„ te Province [la Gaule Narbonnoi- „ se]: son esprit s'étant aigri par „ cette defaite, il devint cruel sur „ la fin de sa vie &c. „

altresì molti capi vantaggiosissimi all' immunità delle Chiese, all' autorità de' Vescovi, e al comodo, e al decoro Ecclesiastico, i quali in più canoni dello stesso Concilio son contenuti.

Nondimeno in questa stessa condiscendenza del Sinodo, molte cose vi sono a osservare. 1. Che il Re non comandò egli da se, e di sua autorità, come cosa appartenente al diritto di Sovrano, che nessuno si facesse Chierico senza sua permissione; ma che all' opposto ei richiese i Vescovi di così ordinare, come coloro, dalla sacra autorità, e arbitrio de' quali ciò dipendeva. 2. Che una tal concessione del Sinodo a favore del Re non fu universale, essendone stati espressamente eccettuati i discendenti de' Chierici per tre generazioni, ed eccettuati in tal maniera, che fu riserbata a' Vescovi l'autorità non solo di ordinarli Chierici indipendentemente dal consenso del Re, ma d' impiegargli anco laici in que' servizj della Chiesa, che potevano essere esercitati da' laici, *observationi subjunctos* (1), e di tenerli, benchè laici, sotto la giurisdizione del loro foro Ecclesiastico secondo l' espressione dello stesso Canone, ch' è chiara, *in Episcoporum potestate, ac districtione* (2) *consistant*; o fosse questo un jus acquistato già antecedentemente dalla Chiesa sopra i discendenti de'

(1) Vedi il *Glossar. med. & infim. latinitat.* del Du-Cange dell' ediz. de' Monaci Benedettini di S. Mauro v. *Observare*, *Observatio*.

(2) Vedi lo stesso Glossario v. *Districtio*.

de' Chierici, o foſſe un compenſo progettato allora da Clodovèo (1) per riſarcire da un altro canto la Chieſa della ſervitù, ch' ella a favor di lui ſi addoſſava; onde ſia eſſo canone come una convenzione, e, come avrebbe detto il Trattatiſta, un *contratto ſinallagmatico*, tra il Re, e il Sinodo. 3. Che quantunque l' avere ſoggettata all' arbitrio di Clodovèo l' aggregazione al Clero delle perſone di libera condizione ſia ſtata una coſa nuova, ſingolare, inaudita; ſi badò non pertanto ad aſſicurare alla Chieſa indipendentemente da ogni di lui arbitrio tutto quel numero di miniſtri, e di ſerventi, che le potea biſognare, con eccettuare da tal ſuggezione (di cui per altro neppur ſotto gl' Imperatori gentili eravi ſtato eſempio) i diſcendenti appunto de' Chierici per tre generazioni, e ſottoponendogli in tutto, e per tutto alla giuriſdizione de' Veſcovi. 4. Ch' eſſendo ormai da gran tempo, per la mutazione della diſciplina, mancata, atteſo il celibato degli Eccleſiaſtici, la ſtirpe de' Chierici; non potrebbe più ſuſſiſtere il Canone Aurelianenſe, dacchè venne così a mancare pel celibato quella parte del Canone, per cui ſi ſalvava in alcun modo il diritto originario della Chieſa, e la qual parte medeſima

(1) I Veſcovi, come vedemmo pocanzi *p.* 396. *not.* 3., dicono eſpreſſamente di aver fatti i loro decreti *ſecundum titulos, quos dederat* il Re Clodovéo: e ne' titoli premeſſi al Concilio, *Tituli Canonum*, il quarto è eſpreſſo con queſte parole: *De ordinatione Clericorum, & ut filii Clericorum in Epiſcopi ſint poteſtate.*

ma era uno de' membri eſſenziali di quel *contratto final-lagmatico*. 5. Che, come ſi ſcorge dal Concilio Remenſe allegato di ſopra (1), anche prima di queſta mutazione di diſciplina il Canone Aurelianenſe era rimaſo antiquato, o perchè i Veſcovi del Sinodo Aurelianenſe, avendolo fatto a contemplazione de' ſingolariſſimi meriti perſonali di Clodovèo verſo la Chieſa, inteſero di farlo per le circoſtanze di allora, e pe 'l tempo ſolamente della vita di Clodovèo, il quale non ſopravviſſe poi al Concilio nè pur per cinque meſi; o perchè altri Sinodi poſteriori, che non avevano meno autorità per derogare a un tal Canone, di quello che aveſſe avuto l' Aurelianenſe per farlo, l' abbiano effettivamente abrogato. Comunque però ſia ita la faccenda, il certo ſi è, che l' anno 625., in cui fu tenuto il Sinodo Remenſe, cioè ſoli cento quattordici anni dopo l' Aurelianenſe, i ſoli ſudditi cenſuali, o ſia tributarj, erano coſtretti a dipender dal Re per divenir Eccleſiaſtici; e che l' eſſerſi dovuta rinovare dal Concilio Remenſe una tal diſpoſizione per le perſone non affatto libere, fa capire, ſiccome ben oſſerva anche il Thomaſſin (2), che già antecedentemente ad eſſo Concilio gli uomini di libera condizione non più uſavano di richiedere quella licenza.

E' vero, che la Formola preſſo Marcolfo moſtra, che a' tempi di lui, cioè ſoli trenta o quarant' anni dopo il

(1) *Pag.*386. *di queſto volume.* (2) *Pag.*833. *tom.*1. *edit. Lugd.*

il Concilio Remenſe, ſi eſigeva dagli uomini anco liberi una tal dipendenza: nondimeno da una tal Formola altro non può inferirſi, ſe non che ſotto alcun Re, e forſe neppure in tutta la Francia, ma nella ſola Auſtraſia, dove viſſe Marcolfo, il quale ſcriveva le ſue Formole *juxta conſuetudinem loci*, dice egli ſteſſo (1), *quo degimus*, foſſero ſtati coſtretti i ſudditi anco liberi a domandare, a diſpetto del Canone Remenſe, la permiſſione regia per divenir Eccleſiaſtici; tanto più che allora la Francia era per lo più dominata dalla prepotenza de' Maeſtri del Palazzo, i quali tiranneggiavano il paeſe, e i Re, con quello ſconvolgimento di coſe, ch' è celebre nella Storia. Nè è meraviglia, che in tempi così torbidi, e calamitoſi, i politici metteſſero colla forza in una condizione ſervile i ſudditi liberi, quando talvolta in tempi anco ſereni, e tranquilli accadono ſomiglianti diſordini: e abbiamo già veduto, che ſotto Lotario ſi preteſe, che il Nepote di Adalberone, ancorchè Chierico, e già Suddiacono, non aveſſe potuto ſenza il conſenſo del Re eſſere ordinato Diacono, e Sacerdote; alla quale ingiuſtiſſima pretenſione ſi oppoſe con petto Sacerdotale, e riſpoſe, come conveniva, quel gran Prelato. In ſomma le Formole di Marcolfo non altro provano, che gli uſi, e le coſtumanze, talvolta anco vergognoſe, di que' barbari, e miſeri tempi; ma non provano già, che tali uſi foſſero buoni, e legittimi, nè che proce-

(1) *In Præfat. Formular. p. 371. edit. Baluzii.*

deſſero da decreti di Concilj, e da leggi canoniche, che foſſero allora in vigore. Vi ha egli coſa più oppoſta al Vangelo, che il divorzio, *excepta fornicationis cauſſa* (1)? E anche per tal cagione ſeparati i conjugi, nondimeno, ſinchè uno di eſſi non abbia finito di vivere, non permette la Religione Criſtiana all'altro nuove nozze. Eppur nondimeno abbiamo in Marcolfo una Formola ampliſſima di libello di ripudio ſenz' altra cagione, che quella di non viver d' accordo marito, e moglie, e con pieniſſima reciproca libertà di rimaritarſi con altri a loro talento (2). Sulla qual Formola oſſerva nelle ſue note

(1) *Matth.* v. *v.* 31. *ſeq.* „ Dictum „ eſt: Quicumque dimiſerit uxorem „ ſuam, det ei libellum repudii. Ego „ autem dico vobis: Quia omnis, „ qui dimiſerit uxorem ſuam, excepta fornicationis cauſa, facit eam „ mœchari; & qui dimiſſam duxerit, adulterat „. *Et Matth.* XIX. 3. *ſeqq.* „ Acceſſerunt ad Jeſum Phariſæi tentantes eum, & dicentes: „ Si licet homini dimittere uxorem „ ſuam quacumque ex cauſa? Qui „ reſpondens ait eis . . . Quod Deus „ conjunxit, homo non ſeparet. Dicunt illi: Quid ergo Moyſes mandavit dare libellum repudii, & dimittere? Ait illis: Quoniam Moyſes ad duritiem cordis veſtri permiſit vobis dimittere uxores veſtras: ab initio autem non fuit „ ſic. Dico autem vobis, quia qui„ cumque dimiſerit uxorem ſuam, „ niſi ob fornicationem, & aliam „ duxerit, mœchatur: & qui dimiſſam duxerit, mœchatur „.

(2) *Formular. Marculfi lib.* II. *cap.* XXX. *col.* 423. *edit. Baluzii*. „ Libellum repudii. Certis rebus, „ & probatis cauſis inter maritum, „ & uxorem repudiandi locus patet. „ Idcirco dum & inter illo, & con„ juge ſua illa, non caritas ſecun„ dum Deum, ſed diſcordia regnat, „ & ob hoc pariter converſare mi„ nime poſſunt, placuit utriuſque „ voluntas, ut ſe a conſortio ſepa„ rare deberent. Quod & ita fece„ runt. Propterea has epiſtolas inter „ ſe uno tenore conſcriptas fieri, & „ adfirmare decreverunt, ut unuſ„ quiſque ex ipſis ſive ad ſervitium „ Dei in Monaſterio, aut ad copu„ lam

note il Bignon, eſſer ella un indizio di eſſere già ſtata anco tra' Criſtiani l' empia uſanza di tali divorzj (cioè a dire, in que' medeſimi tempi, e in quello ſteſſo paeſe, dov' era l' uſanza di non poterſi far Eccleſiaſtico alcuno ſenza permiſſione del Principe); ma ben lungi il Bignon dall' inferir quindi, come fa il Trattatiſta, che tali uſanze foſſero ſequele di alcun Canone di Concilio, avverte eſpreſſamente, ch' ella era oppoſta al Vangelo, e come tale riprovata da' Sacri Concilj (1): la quale nondimeno, ſoggiungo io, così invalſe, e ſi mantenne a diſpetto del Vangelo, e de' Canoni, come, a diſpetto pure del Canone Remenſe, e de' principj di Religione, e di diritto, invalſe l' altra, conteſtata pure dalle ſteſſe Formole Marcolfiane, di far dipendere dall' arbitrio del Principe laico la vocazione degli uomini liberi allo ſtato Eccleſiaſtico, non altrimenti, che ſe foſſero ſtati di condizione ſervile.

VI. Tutto quanto abbiamo detto nel numero antece-

„ lam matrimonii ſe ſociare voluerit, licentiam habeat; & nulla requiſitione ex hoc de parte proximi ſui habere non debeat. Siquis vero, aut aliqua pars ex ipſis hoc emutare, aut contra pare ſuo repetere voluerit, inferat pari ſuo auri libram unam, & ſua repetitio nullum obtineat effectum, ſed, ut decreverunt, a proprio conſortio ſequeſtrati, in ea, quam elegerint, parte permaneant.

(1) Hieronymus Bignon *in Not. ad eamd. Formul. Marculfi col. 944. edit. ejuſd.* „ Quod legi Evangelicæ adverſum, Conciliorum decretis reprobatum eſt, & a Juſtiniano quoque Nov. 117. Tamen uſum ejuſmodi divortii etiam inter Chriſtianos invaluiſſe, hæc Formula oſtendit „.

dente, l' abbiamo detto per dare la giuſta idea del Canone Aurelianenſe, e della Formola di Marcolfo: quello però, che più importa, e in che conſiſte la riſpoſta diretta, e preciſa a tutta queſta prima pruova del Trattatiſta, ſi è, che, quand' anche ſe gli concedeſſe tutto, quanto egli vuole, e gli ſi paſſaſſe per vero, ciò che abbiamo veduto eſſer falſo, che il Concilio Aurelianenſe vietaſſe l' ordinar Chierico chi che foſſe ſenza licenza del Re, e che un tal Canone aveſse anche in ogni tempo avuta eſecuzione indubitata, uniforme, e coſtante; tutto ciò ad ogni modo non proverebbe nulla al propoſito della noſtra queſtione, in cui trattaſi non già di ordinazione di Chierici, o ſia di aggregazione di laici al Clero, ma trattaſi preciſamente di Profeſſion Religioſa. Imperocchè chi è, che non ſappia, non doverſi confondere inſieme i Canoni, e le leggi fatte preciſamente intorno al Chiericato ſecolare, co' Canoni, e colle leggi riguardanti la Profeſſion Religioſa, e la vita Monaſtica, eſsendo di lor natura aſsai tra ſe diverſe queſte due profeſſioni, o iſtituti che vogliam dire, e avendo tutta l' antichità fatto ſempre grandiſſima differenza tra la vita di Chierico ſecolare, e la Profeſſion Religioſa? Laonde, ancorchè talvolta o per condiſcendenza verſo il Principe, come fece il Sinodo Aurelianenſe, o per troncare da un canto diſordini già nati, e per iſchivarne dall' altro de' maggiori, che potevano naſcere, come fece San Gregorio Magno, il quale la no-

nota legge di Maurizio, della quale parleremo al fine di queſta noſtra Analiſi, riſtrinſe a' ſoli Chierici, o ſieno Eccleſiaſtici ſecolari; ancorchè, dico, ſoffrì talvolta la Chieſa, che l'aggregazione de' laici al Clero ſecolare dipendeſſe in alcune circoſtanze particolari dall' arbitrio del Principe laico, o formandone ella ſteſſa la legge, o dando colla ſua autorità vigore a quella del Principe; non ſoffrì però mai tal coſa riſpetto alla vita Monaſtica: la ragione fondamentale della qual differenza eſporremo più ſotto a ſuo luogo allorchè dell'accennata legge di Maurizio avremo a ragionar di propoſito. E in fatti tutti i monumenti recati dal Trattatiſta in queſta ſua prima pruova non parlan d' altro, che di Chierici. *De ordinationibus CLERICORUM, & ut filii CLERICORUM &c.* è il titolo del Canone Aurelianenſe: e colle parole *De ordinationibus CLERICORUM id obſervandum &c.* comincia il Canone ſteſſo; e vi ſi ſoggiugne, *Nullus ſecularium ad CLERICATUS officium præſumatur &c.* Similmente la Formola di Marcolfo è intitolata *Præceptum de CLERICATU*; e nel corpo di eſſa non ſi legge altro, che *Si eis, qui ſe ad onus CLERICATUS transferre deſiderant*, e *comam capitis ſui ad onus CLERICATUS deponere* &c. E' vero, che vi è ſoggiunto, *& ad Baſilicam illam, vel Monaſterium deſervire*; ma queſto non altro vuol dire, come oſſervò già il Thomaſſin (1), e com' è manifeſto, ſe non che que-

(1) *Part.* I. *lib.* III. *cap.* LXI. *n.* II. *p.* 834. *edit. Lugdun. an.* 1700., & *capp.* XIII. XIV. XV. *pag.* 666. *ſeqq.*

ſta Formola concerneva la licenza di eſſere fatto Chierico o foſſe per ſervire ad alcuna Baſilica, o foſſe per ſervire nella Chieſa di alcun Monaſtero, ſecondo l'uſo di que' tempi, quando eſſendo meno frequenti le ordinazioni de' Monaci, ne' Monaſterj, dove non erano Monaci ordinati, eſercitavano le ſacre funzioni Preti ſecolari deſtinati a tal uopo. In ſomma e il Canone Aurelianenſe, e la Formola di Marcolfo, e la lettera altresì di Adalberone, non trattan d' altro, che di ordinazione di Chierici; laonde il Bignon (1) medeſimo, che, come avvertimmo, è il fonte delle notizie del Trattatiſta, ſpiegando il titolo della Formola, oſſerva, che ivi „ Præceptum de Clericatu „ *dicitur Regis epiſtola, qua licentiam alicui concedit, ut CLERICUS fieri poſſit*; e reca sì il frammento della lettera di Adalberone, e sì il Canone Aurelianenſe a provare preciſamente queſta ſua propoſizione, che *abſque Principis conſenſu CLERICOS ORDINARI mos non erat*. E più eſpreſſamente il Thomaſſin (2): *Nec Aurelianenſis, nec Rhemenſis Canones, nec Marculfi Formula aditum utcumque obſtruunt, niſi CLERI; DE MONASTICA PROFESSIONE IBI PRORSUS SILETUR*. Che più? Egli medeſimo il Trattatiſta riconobbe l'inutilità di queſti documenti al ſuo ſcopo, dove (3) dopo di averli re-

cati

(1) Nel luogo citato di ſopra p.383. *not.* 1.

(2) *Pag.* 834. *indic.*

(3) *Pag.* 65. *Nap.*, *Ven. p.* 76.

cati, e di averne conchiuſo, che non ſi potea allora ſenza licenza del Re farſi *ECCLESIASTICO* (notiſi la parola *Eccleſiaſtico*, cioè Chierico, non già preciſamente Religioſo) ſoggiugne ſubito: *Si avea forſe maggior libertà di farſi Religioſo?* e ſi mette a provare che no, con una legge del Codice di Giuſtiniano, che forma la di lui ſeconda pruova, la quale eſamineremo di ſeguito; confeſſando così egli ſteſſo, che il Canone Aurelianenſe, e la Formola &c. riguardano ſolamente il Chiericato, non mai lo ſtato Religioſo, di cui unicamente trattiamo. E pure con tutto ciò al fine di queſta ſua *Terza Propoſizione* (1), quando i detti monumenti non erano più ſotto gli occhj dei lettori, ha egli avuta l' abilità di ſcrivere, epilogando tutte le ſue prove, con prodigioſa franchezza, che *dunque IN VIGOR DEL CONCILIO D' ORLEANS, della legge di Giuſtiniano &c. ha il Re facoltà d' impedire LE PROFESSIONI RELIGIOSE*; tirando così infedelmente, e di ſoppiatto, dal Canone d' Orleans una conſeguenza tutta diverſa da quella, che ne avea tirata due pagine prima allora che i lettori aveano i paſſi ſotto gli occhj: tant' è vero, che a coſtui, com' io diceva dianzi, biſogna guardar ſempre l' ugne, e non laſciar correre ſenza avvertenza veruna di lui propoſizione, ſe non ſi vuole reſtar gabbati dal ciarlatano, quando meno un ſe l' aſpetta.

VII. Ma io dico di più, che il Canone Aurelianen-

 ſe,

(1) *Pag. 67. Nap., Venez. p. 79.*

ſe, con tutto l' amminicolo della Formola di Marcolfo, non ſolo non prova, che foſſe vietato a' Franceſi il farſi Monaci ſenza la permiſſione del Re, ma che anzi prova all'oppoſto, che, per farviſi, non chiedevano tale licenza ſia nel ſecolo ſeſto, a' principj del quale fu tenuto quel Sinodo, ſia nel ſettimo, ſul cader del quale viſſe Marcolfo. Imperocchè avendo il Concilio ſottopoſta all' arbitrio del Re Clodovèo l' ordinazione de' Chierici ſolamente, e la Formola non contenendo altra licenza, che di farſi Chierico: ſolo dunque per farſi Chierico richiedevaſi la licenza del Re, e non ſi richiedeva per farſi Monaco. L' oſſervazione, che non può eſſer più giuſta, è dello ſteſſo Thomaſſin, che pur non fu nè Frate, nè Monaco: il quale avendo oſſervato, come e il Canone, e la Formola parlano de' ſoli Chierici, non de' Monaci, ne deduce queſta naturaliſſima conſeguenza (1): *Integrum ergo erat cuicumque cæleſtium charitate ſuccenſo, Monaſticæ ſe dicare vitæ, nec Principis, nec Magiſtratus petita licentia*. E che ſia così ſi ſcorge anche dal tenore del medeſimo Canone riſtretto nominatamente a' ſoli ſecolari, *NULLUS SECULARIUM ad Clericatus officium præſumatur, niſi aut cum Regis juſſione &c.*, che fu quanto dire, che i Monaci, i quali certamente non erano puri ſecolari, nè pur per eſſere ordinati Chierici aveano a dipender dal Re: talchè la parola *ſecularium* ſembra meſſavi a bella poſta per iſmen-

(1) *Part.* I. *p.* 834. della ſteſſa edizione del 1700. dianzi citata.

iſmentire il Trattatiſta, come ſe que' Veſcovi aveſſero preveduto, e voluto prevenire l'abuſo, che del loro Canone era coſtui per fare dopo undici ſecoli e mezzo.

VIII. Non meno del Canone Aurelianenſe, è inutile al Trattatiſta anco la legge *Quidam ignaviæ* del Codice di Giuſtiniano da lui (1) recata in ſecondo luogo; ſiccome quella, che riguarda non già generalmente i ſudditi liberi, de' quali noi diſputiamo, ma una certa determinata ſpecie di perſone, non ſolo legate, ma cariche oltre ogni modo di pubbliche obbligazioni. Ella è la 26. del titolo XXXI. del libro X., il qual titolo è *De Decurionibus, & eorum filiis &c.* Or qual coſa è più notoria, o più triviale nel diritto civile, che la preſſo che ſervil condizione de' *Decurioni*, o ſia, per nominar-

(1) *Pag.65. not. b. Nap.*; *Ven. p.77. not. a.* „ Quidam ignaviæ ſectatores, deſertis Civitatum muneribus, captant ſolitudines, ac „ ſecreta, & ſub ſpecie Religionis „ cum cœtibus Monazonton congregantur. Hos igitur, atque ejuſmodi deprehenſos erui latebris, conſulta præceptione, mandamus, atque ad mancipia patriarum ſubeunda revocari &c. *L. Quidam 26. Cod. de Decurion. l.* 10. *Tit.* 31. „ E in volgare *ivi*: „ Avvi una certa condizione di gentl, che, per „ iſpirito di poltroneria, e d' ozio [*notiſi la caricatura del tradurre con tanta ſarragine di parole, e con tanta odioſità, ove ſemplici parole latine*: quidam ignaviæ ſectatores] „ abbandonano le pubbliche incumbenze, ſi dilettano „ de' luoghi ſolitarj, e ſegreti, ſotto „ colore di Religione, e s'aggregano alle Comunità Monaſtiche. „ Ma dopo d'aver maturamente deliberato ſopra di ciò, vogliamo „ che tutte queſte perſone ſieno tratte fuori de' loro naſcondigli, e ricondotte ad eſercitare le cariche „ della loro patria „: non doveaſi tradurre *le cariche*, ma *la ſervitù*, o *i ſervizj*, che queſto ſignifica la voce latina *mancipia*, ed era proprio de' Decurioni.

narla colla fraſe del diritto, la *fortuna curiale? Pecunias publicas tractabant* (così ne deſcrive le incumbenze, epilogando le leggi, che le determinavano, Dioniſio (1) Gotofredo) *erogandas decernebant; annona civitati uti ſupereſſet, providebant; curatores frumenti, olei comparandi, vel operum publicorum, aut alterius negotiationis publicæ cauſa, legatos, ſyndicos, & tutores periculo ſuo conſtituebant; tributa, cenſus, & legata Reipublicæ exigebant; omnium denique, quæ univerſim ad Rempublicam pertinebant, curam gerebant.* Ma queſto è un nulla al confronto della ſervitù, o, per meglio dire, delle catene, per le quali erano i Decurioni addetti, e legati a tali incumbenze. Eccone in breve il ritratto, formato principalmente ſulle leggi appunto del Codice di Giuſtiniano, e contenute la maſſima parte nello ſteſſo titolo XXXI. allegato dal Trattatiſta, del libro X. Primieramente eletti che foſſero a qualche determinata carica i Decurioni, erano obbligati ad eſercitarla, voleſsero, o non voleſsero (2); ed erano generalmente tenuti con tanto rigore a ſoſtenere i peſi curiali sì perſonali, che patrimoniali, e miſti (3), che non

(1) Ad tit. *De Decurionibus, & eor. filiis*, preſſo che copiando il Briſſonio *Selectar. ex jure antiquitatum lib.* IV. *cap.* XIII. *edit. oper. minor. Lugdun. Batavor. an.*1749. *p.*100.

(2) *Cod. lib.*X. *tit.*XXXI. *leg.*2. Obſervare oportebit.

(3) Vedi *Antonii Perezii Prælectiones in* XII. *libb. Cod. Juſtinian. in lib.*X. *tit.*XLI. *ſqq. tom.*II. *p.*215. *ſeqq. edit. Neapol. an.*1755.

non poteano ſperarne eſenzione nè per età (1), come non aveſsero paſsati i ſettant' anni (2), nè per indiſpoſizione abituale, come di podagra (3), nè per numero di figliuoli, ſe non ne aveſsero ſino a dodici (4), nè per privilegio della Caſa Auguſta (5); ed erano anzi coſtretti a riſarcire (6) i danni, che aveſsero al pubblico occaſionati col ricuſare le cariche per gli anzidetti motivi, che non ſi valutavano, ſe non per meri pretesti; nè altri, che l'Imperadore (7), avea autorità per eſimergli anco a tempo, e per giuſti motivi, da tal ſervitù; ſebben per altro ad eſimerneli per grazia non valevano nè pur (8) i reſcritti de'medeſimi Imperatori. Erano talmente obbligati alla reſidenza nelle riſpettive loro Città, che non ſolo non avean libertà di ſoggiornare nelle proprie lor Ville (9), ma neppure per andare alla Corte Imperiale, anco per pubblici affari, non era loro lecito di aſſentarſi ſenza eſpreſſa licenza (10) del Giudice: e nè potevano far ſupplire le veci loro per ſoſtituto (11), nè aſſentarſi dalle lor Curie per eſſere governatori di Provincie (12); nè i governatori di Provincie poteano, ſe non ſe per pubblici af-

(1) *Cod. lib.* x. *tit.* xxxi. *leg.* 3. Cum decurionatus.

(2) *Tit. eod. l.*10. Si ultra.

(3) *Tit. eod. l.*13. A muneribus.

(4) *Tit. eod. l.*24. Siquis decurio.

(5) *Eod. Tit. l.*39. Curiales.

(6) *Leg. eod.*.

(7) *Tit. cod. l.*14. Nemo judex.

(8) *Tit. eod. l.*19. Vacuatis reſcriptis: & *l.* 37. Quotieſcumque: & *l.*43. Omnes, qui curiali.

(9) *Tit.*xxxvi. *l. unica*.

(10) *Tit.*xxxi. *leg.* 16. Siquis decurio.

(11) *Tid. eod. l.*60. Nullus, qui nexu.

(12) *Eod. tit. l.*50. Omnes omnino: & *leg.*56. Alexandrinis.

decurioni così addetti alle Curie, come lo è uno ſchiavo al padrone (1); e nella legge ſteſſa *Quidam ignavia* obbiettataci dal Trattatiſta, appunto col nome ſervile *mancipia* (2) ſono appellati gli uffizj curiali. Quindi le leggi per indurre i Cittadini a metterſi in una tal, e tanto legata condizione, concedevano a' decurioni ampliſſime prerogative, quali erano l'eſenzione dalla poteſtà de' Tribuni, de'Duchi, de'Conti, e generalmente di tutti i magiſtrati militari (3); il non poter eſſere poſti ai tormenti (4); l'eſenzione altresì da' privati ſervizj del Principe (5), e ſino la legittimazione de' ſpurj (6); e moltiſſimi altri ſimili privilegj (7): ma poichè tutti queſti vantaggj non erano ſufficienti a contrappeſare la ſervitù di una tal condizione, nè a ſuperare la natural ripugnanza a contrarre tali, e tanti legami, le medeſime leggi, affinchè non rimaneſsero diſerte le Curie, ſottopoſero alla condizione de' padri i figliuoli (8), facen-

to, *p.*205. *n.*71. „ CURIALIS iſta „ conditio, & QUASI SERVI- „ TUS &c.„

(1) Pietro Gudelino *De jure novi ſſimo lib.*VI. *cap.* XX. *p.*325. *edit. Arnhemien. an.*1661. „ CURIALIS „ Reipublicæ, VELUT SERVUS „ DOMINO, obſtrictus erat„.

(2) Vedi ſopra *p.*409. *not.*I.

(3) *Cod. lib.*X. *tit.*XXXI. *leg* 42. Militaribus.

(4) *Tit. eod. l.*33. Omnes judices.

(5) *Tit. eod. l.*21. Curiales omnes.

(6) *Cod. lib.*V. *tit.*XXVII. *de Naturalibus liberis leg.*3. Siquis naturalis.

(7) Vedanſi Dionifio Gotofredo al Titolo *De Decurionibus*, e gli altri Commentatori del Codice di Giuſtiniano ſullo ſteſſo Titolo; e Giacomo Gotofredo *ad tit. Cod. Theodoſ. De Decurion.*

(8) *Cod. Juſtinian. lib.*X. *tit.*XXXI. *leg.*

cendo paſsare inevitabilmente la fortuna curiale per diſcendenza. Finalmente ſino a tal ſegno era riputata una tal condizione, qual era in fatti, peſante oltre modo, e ſervile, che in tempo delle perſecuzioni furono talvolta i Criſtiani, per ſupplizio, addetti alle Curie (1); e poi in tempo degl' Imperadori Criſtiani, la ſteſsa pena ſi dava a que' Chierici, che, diſertando dalla profeſſion di Eccleſiaſtici, ſi foſser fatti ſoldati (2). Con queſto ſpecchio innanzi agli occhj veggano ora i lettori, quanto ſia robuſta la ſeconda pruova del Trattatiſta, fondata ſulla legge *Quidam ignaviæ*, legge poſta a' de-

*leg.*27. Privilegio: *& leg.*35. In filiis: *& leg.*36. Exemplo: *& leg.*48. In ſucceſſione: *& leg.*60. Nullus, qui nexu: *& l.*61. Neque Dorotheum: *& l.*62. Si ille, *&c. &c.*

(1) Barnabas Briſſonius *Selectar. ex jure antiquitatum lib.*IV. *c.*XIII. *edit. oper. minor. Lugduni Batavor. an.*1749. *p.*101. „ Tot vero muneribus obnoxii decuriones cum eſſent, „ mirum videri non debet, ſi curiam, quoad poſſet, quiſque defugeret, adeo ut pœnæ loco Chriſtiani ab impiis Principibus curiæ „ addicerentur, quemadmodum Caſſiodorus tripart. hiſtor. lib.I. c.9., „ & lib.VI. cap.7., & lib.VII. cap. „ ult. teſtatur „.

(2) Giuſtiniano Imperatore *lib.*I. *Cod. tit.* III. *de Epiſc. & Cler. leg.*53. Sancimus: „ Meminimus nos „ in Arcadii, & Honorii piæ memoriæ conſtitutionem incidiſſe, volentem, Clericos, ſi neglexerint „ ſuum ordinem, & in qualemcumque armatam militiam tranſierint, „ vel depoſiti a Deo amabilibus Epiſcopis, militare auſi fuerint, mitti quidem ipſos militia adepta, „ tradi vero civitatum curiis miniſtraturos in poſterum publico, „ quando & Domini Dei ſervitium, „ quamdiu militarunt, ſe abdicaverunt. Quæ omnia obtinere ex hac „ noſtra ſancimus lege, jubentes, „ ipſos ſtatim, & confeſtim civitatis „ illius, ex qua ſunt, fieri curiales; „ niſi vehementer abundet civitas; „ quo caſu, vicinæ, vel ulterioris „ etiam uſque ad unam provinciam „ alteram, ubi maxime curialium „ conſtituta eſt penuria.

a' decurioni dell' antichità, cioè a persone di condizione obbligata, e come servile; la qual legge perciò non ha che fare nè poco, nè punto col diritto de' tempi nostri, e molto meno colla nostra questione, in cui trattasi di sudditi di libera condizione, ed esenti affatto da una simile servitù.

IX. Questa era l' obbiezione diretta, ovvia, e principale, che doveva opporsi il Trattatista, se volea procedere con buona fede; e poi provarsi a scioglierla, se gliene bastava l' animo. Ma benchè abbia egli dissimulata una tale capitalissima, e perentoria obbiezione; nondimeno se ne ha proposta un' altra, che ha pure il suo gran peso, e dalla quale ei non si sbriga certamente con quella facilità, che si è lusingato. Eccola. *Alla legge di Giustiniano*, così egli (1), *si contrappone, che, oltre all'essere originariamente dell'Imperador Valente, il quale era Ariano, e screditato per la guerra, che fece a' Religiosi; venne anche abrogata dalla Novella* 123., *ed è questo sentimento del Mornacio*. Sicchè due cose ei si obbietta: 1. l' indegno carattere di Valente autore della legge *Quidam ignaviæ*: 2. la rivocazione fattane da Giustiniano.

E in fatti, per cominciar dalla prima, l' eccezione non può esser più giusta. Valente fu in realtà perfido Ariano, e arrabbiato nemico del Cattolicismo; di cui le crudeli persecuzioni contro la Chiesa formano la mag-

(1) *Pag.*68. *e seg. Nap.*, *Ven. p.*80.

maggior parte della ſtoria del di lui quanto nelle ſecolarĩ coſe meſchino governo, altrettanto ſacrilego intorno a quelle della Religione (1). E per dirlo colle parole di un eccellente Scrittore (2) „ ficcome la virtù, gli eſempj, „ e i miracoli de' ſolitarj erano d'un grandiſſimo peſo a „ tener fermo, e coſtante il popolo nella Fede; così eſſi „ erano il principale oggetto dell' odio degli Eretici, e „ della collera di Valente. Con qual furore contra di eſſi „ (Monaci) ſi ſcatenaſſero e colla lingua, e co' fatti gli „ Eretici in Antiochia, ove tuttavia faceva Valente la ſua „ ordinaria reſidenza colla ſua Corte, non abbiamo onde „ meglio apprenderlo, che da S. Giovanni Criſoſtomo, „ al quale fornì queſta perſecuzione la prima congiun- „ tura di far uſo della ſua divina eloquenza per la difeſa „ d' una cauſa pubblica della Chieſa „ ſcrivendo i ce- lebri ſuoi tre libri *Contro gl' impugnatori della Vita Monaſtica*: nè in Antiochia ſoltanto, ma altrove ancora, come atteſtano e S. Baſilio, di cui abbiamo due lette- re (3) ſcritte a' Monaci di Berea, e di non ſo qual altro paeſe, per conſolargli in quella furioſa tempeſta, che ſoffriva la virtù loro dall' empietà di Valente; e tra al- tri

(1) Vedi la *Storia Eccleſiaſtica* del Cardinal Orſi *tom.* VII. ne' riſpettivi luoghi accennati nell'*Indice* dello ſteſſo tomo alla parola *Valente*.

(2) Orſi *ivi lib.* XVII. *num.* XXIX. *pag.* 398. *dell' ediz. di Roma in* 8.

(3) *Epiſt.* 256. *al.* 200., *& Ep.* 257. *al.* 303. *p.* 390. *ſeqq. tom.* XII. *opp. edit. Monachor. Congr. S. Mauri*,

tri Storici Paolo Oroſio (1), il quale racconta, che por-

(1) *Hiſtor. lib.*VII. *cap.*33. *p.*550. *ſeq. edit. Lugd. Batavor. an.* 1738. „ Valens . . . , Valentiniano mor-„ tuo . . . , illico , velut effrænata „ libertatis audacia , legem dedit , „ ut Monachi , hoc eſt Chriſtiani , „ qui ad unum Fidei opus, dimiſſa „ ſecularium rerum multimoda actio-„ ne , ſe redigunt , ad militiam co-„ gerentur . Vaſtas illas tunc Ægypti „ ſolitudines , arenaſque diffuſas , „ quas propter ſitim , ac ſterilitatem, „ periculoſiſſimamque ſerpentum a-„ bundantiam converſatio humana „ non noſſet , magna habitantium „ Monachorum multitudo compleve-„ rat . Huc tribuni , & milites miſſi, „ qui ſanctos , ac veros milites Dei „ alio nomine perſecutionis abſtra-„ herent . Interfecta ſunt ibi agmi-„ na multa Sanctorum „ . Oſſerva , fondato ſopra non iſpregevoli ragioni , Giacomo Gotofredo *Commentar. in Cod. Theodoſ. tom.*IV. *p.*409. *ſeqq.* e ſpecialmente *p.*413., oſſerva, dico, parlar quivi Oroſio della legge *Quidam ignaviæ*, per cui erano richiamati al ſervizio delle Curie i decurioni fatti Monaci , il qual ſervizio curiale *militia togata* appellavaſi a differenza della milizia *armata;* ma che eſſendoſi ſervito il detto ſtorico della voce equivoca *militia* , ed avendo inavvedutamente aſſegnato alla legge, di cui parla, lo ſteſſo tempo della fiera perſecuzione di Valente contro i Monaci, mettendo l'una , e l'altra dopo la morte di Valentiniano , diede a' poſteriori Scrittori occaſione di prendere abbaglio, e di credere, che Valente aveſſe fatta una legge per obbligare i Monaci a prender le armi , e ad arrolarſi nelle ſue truppe , e ciò dopo la morte di Valentiniano . Comunque ſia , il certo ſi è, che la perſecuzione non accadde ſe non che l'anno 376. , come raccoglieſi dalle lettere pocanzi citate di S. Baſilio [vedi anche la vita di San Baſilio ſcritta da' Monaci di S. Mauro , nell'edizione citata delle di lui opere *tom.* III. *pag.* clxiij. *cap.* xxxvi. *num.* v.] cioè , come per l'appunto notò Oroſio , dopo la morte di Valentiniano, avvenuta verſo la fine del 375. a' 17. Novembre; laddove la legge *Quidam ignaviæ* porta la data *Kal. Januarii Valentiniano , & Valente Augg. Coſſ.* , e perciò non può eſſere ſtata fatta più tardi dell'anno 373. , nel qual anno per la quarta e ultima volta furono Conſoli inſieme Valentiniano, e Valente Auguſti , ſeppure non fu fatta anche prima , cioè in alcuno degli antecedenti lor Conſolati . Del reſto il Gotofredo medeſimo , benchè con ſentimento degno del Calviniſmo , ch' ei profeſſava , s' impegnò a ſoſtenere come ragionevole la leg-

catisi nelle solitudini dell' Egitto, dove in grandissimo numero santissimi Monaci conducevano una vita celeste in terra, gli scellerati ministri dell' empio Imperatore, fecero di quelle innocenti vittime crudele scempio, e interi stuoli barbaramente ne trucidarono. Di questi eccessi di furore, ne' quali proruppe Valente allorchè per la morte del Cattolico, e pio Valentiniano di lui fratello, e Collega, trovatosi egli libero dalla suggezione di esso, potè senza ritegno dare ormai sfogo all' insano suo odio contro i servi del Signore, fu come il preludio la legge *Quidam ignaviæ*, su cui fondasi il Trattatista. Valente, che, vivendo ancora il fratello, pubblicò una tal legge (1), quando non avea ancora le mani libere, costretto perciò a dare all' iniquità del suo mal talento una qualche apparenza di ragione, andò a cercarla nelle

legge *Quidam ignaviæ* come fondata nelle vere, e reali obbligazioni della condizione curiale, non ardì però di negare, che fosse stata fatta da Valente a istigazione degli eretici, e per astio contro il Cattolicismo, e contro i Monaci: „ Non „ negarim (*così egli p.*413.) Valen„ tem hac quoque inter alias ratio„ ne Lucii Ariani pseudoepiscopi Ale„ xandrini suasu, hortatuque, Or„ thodoxis, & Monachis infestissi„ mi, Monachos vexare, turbareve „ voluisse; uti sæpe evenit, ut per „ se alioquin æquæ, consultæque præ„ ceptiones, iniquitatis tamen spe„ ciem continere videantur, prout „ tempora sunt, & PROUT INI„ QUUS ANIMUS EST EJUS, „ QUI EAS STATUIT „. Il che sia detto in confermazione delle indegne mire avute da Valente nel fare una tal legge, anche a giudizio di Scrittori Protestanti, che non possono essere sospetti a' nostri Avversarj; giacchè del carattere intrinseco della legge medesima, alieno dalle massime Cristiane, e dagli esempli degl' Imperatori Cattolici, parleremo di proposito tra poco.

(1) Vedi la nota antecedente.

le obbligazioni della fortuna curiale ; benchè nè pure ſotto un tal apparente preteſto potè per allora inquietare generalmente , come fece di poi , i Religioſi , e privarli di vita , e dar alle fiamme i loro ſacri ritiri . Ma comunque foſſe appoggiata quella legge ai diritti delle Curie ſulle perſone dei Decurioni ; in realtà però , il che non nega nè pure il Calviniſta Giacomo Gotofredo (1) , ella fu fatta da Valente con rea intenzione , e per mal talento contro i Cattolici , cioè con animo di abbattere nei Monaci uno de' più poderoſi ſoſtegni della vera pietà : laonde il Trattatiſta , che , con peſſima fede , contro i ſudditi liberi ſi abuſa di una legge riſtretta alla ſoggettiſſima condizione de' Curiali , e che ne forma una pruova del ſuo Trattato diretto a riſtabilire l'Ordinanza d' Orleans , opera del partito Calviniſtico , fatta già colla ſteſſa rea intenzione di ſpegnere il Cattolicisſmo , onde poteſſe liberamente dilatarſi , e prevaler l' eresìa ; il Trattatiſta , ripeto , mentre per una parte ſi allontana da ciò , che la legge di Valente riſtretta alla condizione curiale ſembrava avere di ragionevole , per l' altra parte ſegue appuntino ciò , che naſcondevaſi in eſsa di malignità , e di veleno .

Quello però , che più importa , ſi è , che queſta legge medeſima forniſce anzi un forte argumento contro di lui , che la allega . Imperocchè l' aver Valente proibito , che uomini di curial condizione ſi faceſſero Mo-

(1) *Ivi* .

naci, moſtra, non eſſere ſtata prima di lui proibita loro tal coſa, e che ſotto i precedenti Imperatori Criſtiani nè pur la ſervitù curiale, ancorchè tanto legata, impediva l' ingreſſo nella vita Monaſtica, ſiccome non lo impedì (e ciò vedremo tra poco) nè pur ne' tempi ſeguenti. Ora l' eſſere ſtati prima di Valente liberi da un tal impedimento i decurioni, è come un trionfo della noſtra cauſa, poichè fa vedere, ſino a qual ſegno ſi voleſſe dagl' Imperadori Cattolici aperto l' adito alla profeſſione Monaſtica, a cui riguardo ſi avean per un nulla tutt' i legami della condizione curiale, e ammutolivano tutte quelle tante, e sì rigoroſe leggi ordinate a vieppiù ſtrignere da ogni banda quella ſervitù; e che vi voleva appunto un Valente, cioè un Ariano, e Ariano tale, qual egli fu, per penſare a riſtrignere l' ingreſſo di una tal profeſſione.

X. Or che abbiamo veduto, quanto giuſta, e di quanto gran peſo ſia l'obbiezione dal Trattatiſta ſteſſo, benchè leggermente, propoſta contro la ſeconda ſua pruova, cioè l' eſſere ſtata fatta una tal legge da Valente Imperatore Ariano, e ſcreditato per la guerra, ch' ei fece a' Religioſi; vediamo adeſſo, com' ei ſe ne sbrighi. Riſponde egli (1), che *non per eſſere ſtata queſta legge fatta da un Imperadore Ariano, potrà per tal motivo ragionevolmente, o legittimamente ricuſarſi; eſſendo ſtata poi adottata da Teodoſio, e appreſſo da Giuſtiniano, l'uno,*

(1) *Pag.* 72. *Nap., Ven. p.* 83.

l' uno, e l' altro Imperatori Ortodoſſi. Chiunque non ſia verſato nella ſtoria del diritto, a ſentire il Trattatiſta addurre con tanta franchezza in giuſtificazione della legge *Quidam ignaviæ* di Valente, l' eſſer ella *ſtata poi adottata da Teodoſio, e appreſſo da Giuſtiniano, l' uno, e l' altro Imperatori Ortodoſſi*, penſerà, che i Codici di Teodoſio, e di Giuſtiniano, dov' ella è adottata, non contengano, che maſſime di verità, e leggi buone, e ſante; ovvero, che l' uno, e l' altro abbiano eſaminate da per ſe medeſimi tutte, e ognuna delle leggi ne' riſpettivi loro Codici contenute, e abbianle di propoſito approvate, onde l' ortodoſsìa loro, e la rettitudine de' lor ſentimenti ſia *a poſteriori* argumento della giuſtizia, e bontà delle medeſime leggi; o almeno almeno, che ſieno ſtate raccolte, e meſſe inſieme in quei Codici da perſone diligenti, eſatte, e ſimilmente ortodoſſe. Eppure è notorio, che la coſa paſsò ben aſſai diverſamente. Quanto al Codice Teodoſiano, baſti accennare ciò, che ne ſcrive il noto Commentatore Calviniſta Giacomo Gotofredo, che tanto più volentieri io cito di ſpeſſo, quanto meno può egli eſſer ſoſpetto a' noſtri Avverſarj: il quale nel *Capitolo primo* de' ſuoi *Prolegomeni*, parlando d' Antioco, e de' ſette di lui colleghi, che inſieme con eſſo compilarono il medeſimo Codice Teodoſiano, oſſerva, *non minus eos hoc opus præcipitaſſe, quam Juſtiniani Codicis conditores*: e nel *cap.* II. rileva diſtintamente ſino a ben quattordici ca-

pi di eſſenzialiſſimi difetti dello ſteſſo Codice Teodoſiano, tra' quali conta in quinto luogo l' eſſervi ammaſſate *contrarias tot leges, ſeſe invicem deſtruentes, abrogantesque*: e nel num.IX. *Sequentia*, dice, *in hujus Codicis conditoribus quis ferat? primo quod IMPIAS LEGES PLURES in eum retulerunt, cum tamen hujus Codicis condendi ſtudium ideo in ſe receperint, ut inde ad forum, & quotidianas advocationes jura peterentur, in jure proferrentur, vim legis obtinerent. Non illud jam urgeo, quod in illis Julianum* (l'Apoſtata) *Divi appellatione dignari videmus . . . . . , verum illas nunc conſtitutiones urgeo, quæ EXPRESSAM IMPIETATIS NOTAM HODIE CONTINENT*: e dopo averne accennate alcune, ripiglia: *Expunctas eas oportuit, & ab eo Codice abeſſe, qui ad uſus publicos, & forenſes proponeretur firmata jam re Chriſtiana. Multo magis quis non damnet conditorum* (del Codice Teodoſiano) *operam, cum Juliani leges* 4. 6. de Sepulchris violatis *GENTILITIÆ SUPERSTITIONIS PLENAS retulerunt? Quis ferat ibidem Arcadii leges* 1. 4. 5. 6. de his, qui ſuper religionem, *quæ & ipſæ CATHOLICIS ADVERSÆ ERANT, & adverſus Chryſoſtomum, & Johannitas latæ?* Ora ſarebbe egli, ſecondo la maniera di argomentare dal Trattatiſta, un bel provare la bontà di tali leggi *empie, portanti ſcoperto in fronte il marchio d' empietà, piene di ſuperſtizion gentileſca, e contrarie a' Cattolici*, provar, dico, la bontà di tali leg-

leggi, e ſpecialmente di quelle di Giuliano Apoſtata, dall' eſſer elleno inſerite nel Codice Teodoſiano, e perciò *adottate da Teodoſio Imperatore Ortodoſſo*? E pure così appunto nè più, nè meno, ragiona il noſtro Trattatiſta, il di cui Trattato nondimeno gli editori di Venezia, e di Napoli propongono (1) a coloro, che *non poſſono uſare una profonda perizia di Storia Sagra, e profana, di Concilj, di Santi Padri, e di leggi divine, e umane*, e lo propongono loro come norma, onde *apprendere di quanto ſapere debba eſſer dotato colui, il quale ſi dà a ragionare di così fatte materie dipendenti ſolo da' fatti, e non dall' immaginativa*; aſſicurandogli inſieme, che il Trattatiſta *può dirſi nudrito ſempre in queſto genere di cognizioni*. A meraviglia: *dignum patella operculum*! Ma andiamo innanzi.

Peggio anche di Teodoſio ſi ſa eſſere ſtato mal ſervito Giuſtiniano da' ſuoi compilatori, e ſpecialmente da Triboniano, che ne fu il capo, e il quale vi commiſe tanti errori, e così ſtranamente ſi abusò del Codice di Teodoſio nel compilare quello di Giuſtiniano, che, per non iſtar ora a noverare individualmente i graviſſimi difetti, che univerſalmente vi rilevano tutt' i periti, e i dotti, il medeſimo Giacomo Gotofredo il quarto capitolo de' citati ſuoi *Prolegomeni* ha intitolato in queſta guiſa: *De JUSTINIANI inſtituto, & TRIBONIANI FACINORIBUS CIRCA CODICEM Theodoſianum in Orien-*

(1) *Pag.* 4. *e* 5.

te; e a Franceſco Hottomano gli ſtrafalcioni di colui hanno ſomminiſtrato materia da farvi ſopra un libro intero, ch' è intitolato *Anti-Tribonianus*. Anzi tant' è lontano, che l' eſſere la legge di Valente *Quidam ignaviæ* inſerita nel Codice Giuſtiniano, ſia una pruova della giuſtizia di tal legge, che, ſe quindi alcuna coſa ſi aveſſe a inferire, avrebbeſi ad inferirne all' oppoſto eſſer ella maligna, e iniqua contro il ceto Monaſtico, e contro la Chieſa Cattolica, com' è in fatti: perocchè, ſe Valente, che la fece, fu Ariano, e nemico del Cattoliciſmo, e de' Monaci; Triboniano, che la inſerì nel Codice, e a cui Giuſtiniano diede ſul lavoro del Codice ſteſſo quella eccefſiva libertà, che tutto dì biaſimando continuaſi a deplorare, Triboniano, io dico, fu in apparenza gentile, e in realtà vero empio, e Ateo (1); laonde e per quello ch' egli era, e per quel che volea parer d' eſſere, non ſolo non dovè aver ribrezzo di ammettere la legge di Valente contro i Monaci, ancorchè indegna, che anzi egli era capace, s' ella foſſe ſtata favorevole a' Monaci, di ſtorpiarla, e volgerla contro di

(1) Suidas in *Lexico* v. Τριβωνιανός *ex verſione Æmilii Porti tom.* III. *edit. Cantabrig. an.* 1705. „ Hic Tribonianus fuit gentilis, „ & impius [*atheus*], & a Chriſtianorum fide prorſus alienus „ (Ἕλλην ὑπῆρχε, καὶ ἄθεος, „ ἀλλότριος κατὰ πάντα τῆς „ τῶν χριστιανῶν πίστεως): idemque adulator, & impoſtor . . . . „ Cum eſſet homo hianti, & inexplebili avaritia, lucro unice ſerviebat, erantque apud illum jura „ venalia. Legum enim nundinatio„ ni deditus, quotidie pretio refigebat alias, alias figebat „.

di essi, facendole dire, come fece a tante altre leggi, il no invece del sì, e il sì invece del no. E in fatti laddove Valente avea fatta quella legge contro i Monaci solamente dell' Egitto, ch' egli avea presi di mira; Triboniano ha fatta al ceto Monastico la finezza di toglierne le clausule *intra Ægyptum*, e *per Comitem Orientis*, che tuttavia si conservano nel Codice Teodosiano (1), e di stendere con un tal troncamento a tutti universalmente i Monaci di tutto l' Impero Romano una legge, che fino allora avea portata in fronte la sua originaria limitazione al solo Egitto. Oltre di che essendosi contentato Valente, che i Monaci di condizione curiale scegliessero a loro arbitrio o di ritornare alle rispettive lor Curie, o di perdere, restando nelle lor solitudini, i beni; Triboniano invece della disgiuntiva *aut*, che pur sussiste nel Codice di Teodosio, vi ha sostituita la copulativa *&*, come leggesi comunemente nelle edizioni del Codice di Giustiniano, facendo loro perdere, quant' era in lui, i beni, ancorchè fossero peravventura effettivamente ritornati alle curie.

Finalmente ciò, che intorno al libello di ripudio osservammo di sopra parlando delle Formole di Marcolfo, mi muove ad aggiugnere, esservi in ambidue i Codici, tra molte altre cattive leggi, in quel di Teodosio *lib.* III. *tit.* XVI. *de Repudiis*, e in quello di Giustiniano *lib.* V. *tit.* XVII. *de Repudiis*, leggi permettenti il divorzio,

(1) *Lib.* XII. *tit.* I. *De Decurionibus leg.* 63. Quidam ignaviæ.

zio, e il libello di ripudio anche per altre cagioni fuori di quella di adulterio; *quod tamen*, per ripeterlo coi termini del Bignon (1), *legi Evangelicæ adverſum eſt*. La qual oppoſizione di molte leggi umane alla legge di Dio non imbarazza punto chi crede bene, e ha ſenno in capo, ſapendo, che, come ſcriſſe già Santo Ambrogio (2), non ſono già le leggi degli uomini, ma la legge di Dio quella, a cui dobbiamo conformarci, e diſcorrendola così, come la diſcorreano aſſai bene i Veſcovi della Francia, e della Germania (3): *Millantino pure coſtoro, ſinchè vorranno, e leggi civili, e coſtumanze umane: ad ogni modo, SE SONO CRISTIANI, ricordinſi, che nel dì del giudizio hanno ad eſſere giudicati non per le leggi Romane* (ſien eſſe di Teodoſio, o ſieno di Giuſtiniano) *nè per le Saliche, o le Gondobade, ma bensì per le Divine, e le Apoſtoliche*: poichè alla fine, come avvertono i Capitolari de' Re di Francia (4), *la legge degl' Imperadori non è ſopra la legge*

(1) Vedi ſopra *pag.*405. *di queſto vol. not.*1.

(2) *Pag.*295. *di queſto volume.*

(3) *Galliarum, & Germaniarum Epiſcopi in epiſt. ad Regem de coërcendo, & exſtirpando raptu viduarum, puellarum, & Sanctimonialium, inter opera Hincmari Rhemenſis tom.* II. *p.*234. *edit. Pariſ. Sirmondi an.*1645. „ Defendant ſe quantum volunt, qui ejuſmodi ſunt, „ ſive per leges, ſi ullæ ſunt mundanæ, ſive per conſuetudines mundanas: tamen, ſi Chriſtiani ſunt, „ ſciant ſe in die judicii nec Romanis, nec Salicis, nec Gundobadis, ſed Divinis, & Apoſtolicis legibus judicandos „.

(4) „ Lex Imperatorum non eſt „ ſupra legem Dei, ſed ſubtus „. *Capitular. Regg. Francor. Addit.* II. *c.*XVIII. *edit. Baluz. tom.*I. *col.*1160.

ge di Dio, ma sotto di essa. Ma il Trattatista, che dall' ortodossia di Teodosio, e di Giustiniano inferisce *non potersi ragionevolmente, nè legittimamente ricusare* la legge *Quidam ignaviæ*, da essi, com' egli dice, *adottata*, cioè inserita, come abbiamo veduto, ne' rispettivi lor Codici, ancorchè da un Imperatore Ariano fatta in odio del Cattolicismo, e de' Monaci, che n' erano i sostenitori; dovrà, stando a questo suo bel principio, difendere come giuste, e buone le leggi sul divorzio o fatte, o adottate da que' *due Imperadori, l' uno, e l' altro Ortodossi*, e difendendole dar di penna al Vangelo, a cui ripugnano; o confessare, che l' essere stata inserita ne' Codici d' Imperatori Ortodossi, tra altre leggi empie, che vi son dentro, anche la *Quidam ignaviæ* di Valente, non le toglie, nè scema l' irreligione, e la malizia, ch' ella trasse dalla sua origine, e che Triboniano accrebbe anzi nel Codice sì col vieppiù strignerne l' iniqua disposizione, e sì col dilatarne il veleno, quanto fu in lui, per tutto l' Impero.

XI. Ma di questa forte obbiezione contro la detta legge, consistente nell' origine di essa da Valente Ariano, è anco più perentoria l' altra obbiezione, accennata parimenti dal Trattatista, cioè che una tal legge *venne* (1) *abrogata dalla Novella* 123., ch' è quanto dire, appunto dall' Imperador Giustiniano. Se non che questa obbiezione pure egli, per più facilmente uscirne, accen-

na

(1) *Pag.69. Nap., Ven. p.80.*

na troppo leggermente, e ne tralaſcia il più, e il meglio. Non una ſola, ma più di cinque leggi abbiamo di Giuſtiniano, oppoſte alla *Quidam ignaviæ*; e non ſolo nelle Novelle, ma ſin anche nello ſteſſo di lui Codice. Vediamole. Nel Codice *lib.*I. *tit.*III. *de Epiſc. & Cleric. leg.*53. *Sancimus*, la qual legge fu fatta l'anno 532., vietando Giuſtiniano, che uomini di condizione curiale poteſſero d'allora in poi eſſer promoſſi nè al Sacerdozio, nè al Veſcovado, ſiccome perſone, gli eſercizj delle quali laſciavano dietro di ſe, com'egli avverte, una traccia di violenze, oppoſta alla manſuetudine, che ſi richiede ne' Miniſtri di Dio; e vietandolo con tal rigore, che, qualora contro un tale divieto alcun Decurione veniſſe ordinato, doveſſe reſtar ſoſpeſo dall'eſercizio dell'Ordine ricevuto, e onninamente coſtretto a ritornar ſuo malgrado ai ſervizj perſonali della ſua condizione; nondimeno volle da queſta legge eſpreſſamente eccettuati que' Curiali, che ſino dalla lor fanciullezza aveſſero intrapreſa la vita Monaſtica, e vi aveſſero perſeverato, permettendo, che tali Monaci, ancorchè di condizion e Curiale, poteſſero liberamente eſſer promoſſi e al Sacerdozio, e al Veſcovado; e non altro eſigendo da eſſi, ſe non la quarta parte delle loro ſuſtanze, che, per eſſer eglino nati Curiali, alla Curia apparteneva (1). Non vi ſarà chi non ſi-

cor-

(1) „ Sancimus neminem omnino „ Epiſcopum, aut Presbyterum de „ neque curialem, neque taxeotam, „ cetero fieri; nihil attinente hac „ le-

corga in queſta legge per poco, che vi rifletta ſopra, l' ampliſſima libertà, che aveano i Curiali di farſi Monaci; e perciò l'oppoſizione di una tal legge alla *Quidam ignaviæ* di Valente; poichè dove per l' una Valente non permetteva a' Curiali di abbracciar la vita Monaſtica, e ordinava, che, abbracciandola eſſi, o ne foſ-

„ lege eos, qui ante eam hujuſmodi „ Sacerdotio digni habiti ſunt: de „ cetero vero neminem omnino, qui „ ſupradictæ ſit fortunæ, ad prædi- „ ctas conſecrationes aſcendere: & „ maxime ſi & jam antea mini- „ ſtraverat, atque taxeoticis ſervie- „ rat juſſionibus: eum enim, qui „ enutritus eſt in exercitationibus ve- „ hementibus [ſeu aſperis] & his, „ quæ ex ea re accidunt, peccatis, „ non utique æquum fuerit, modo „ quidem, & illico eſſe taxeotam, „ & buleutam, & facere omnium „ acerbiſſima; mox autem Sacerdo- „ tem ordinari, de humanitate, & „ innocentia exponentem dogmata. „ Præterquam ſi ab infantia, & non- „ dum quidem ephebiam excedente „ ætate, ei contigit inter reveren- „ diſſimos Monachos connumerari, „ & morari in eo ipſo ſchemate: tunc „ enim permittimus ipſi & Presby- „ terum fieri, & ad Epiſcopatum ve- „ nire: cum ſit manifeſtum, ſimu- „ latque tale quid evenerit, & di- „ gnus Sacerdotio apparuerit, quod „ confeſtim licentiam habebit mane- „ re in Epiſcopatu, & miniſtrare, „ dummodo quartam partem ſuæ ſub- „ ſtantiæ univerſæ præbeat decurioni- „ bus, & fiſco [ſecundum nuper de „ quarta parte poſitam a nobis le- „ gem] aut ſoli fiſco, ſi quidem „ taxeoticæ fortunæ ei eſſe contige- „ rit. Si vero & in reverendiſſimis „ Archimandritis cenſeatur, & man- „ ſerit inter ipſos; & hoc etiam mo- „ do damus fortunæ liberationem, „ quartam & tunc partem ſuæ ſub- „ ſtantiæ [ut prædiximus] præbitu- „ ro: aliter autem neque illi ordina- „ ri concedimus, neque ordinato ta- „ le quid agere permittimus. Scien- „ te tua excellentia, quia hæc ob- „ ſervari debent ab omnibus Deo „ amabilibus Epiſcopis, pœnam ex- „ pectaturis circa ipſum Sacerdotium, „ ſi quid tale fecerint: præter id quod „ etiam nec ipſe ordinatus Sacerdo- „ tio fruetur, licet fuerit antea in „ aliquo gradu Sacerdotii ordinatus, „ ſed inter privatos redigetur, & mi- „ niſteria exequetur, quibus ſubja- „ cebat prius „. *Leg.* 53. *C. de Epiſc. & Cleric.*

fossero tirati fuori a viva forza, o le sustanze loro tutte perdessero; all'opposto Giustiniano per l'altra col concedere in particolare a que' Monaci, i quali, essendo nati Curiali, si fossero fatti Monaci da fanciulli, e avessero perseverato nel Monachismo, col concedere, dico, ad essi il privilegio di poter esser promossi e al Sacerdozio, e al Vescovato, ciò che non si concedeva agli altri Curiali o non Monaci, o fattisi Monaci dopo gli anni di pubertà, suppone così, che i Curiali di ogni età liberamente ormai facevansi Monaci. Altrimenti quale ridicolosa disposizione di legge non sarebbe ella stata, e in quale contraddizione non sarebbe egli caduto Giustiniano, col permettere a Curiali fattisi Monaci nella lor fanciullezza di poter essere ordinati e Preti, e Vescovi, se avesse egli voluto nel tempo stesso, che, secondo la legge *Quidam ignaviæ* di Valente, non potessero i Curiali farsi Monaci? Come avrebbe egli potuto, senza cader in contraddizione, tra gli altri Curiali Monaci distinguere, e privilegiar quegli, che si fossero fatti Monaci da fanciulli, mentre nè da fanciulli, nè da grandi avrebbono potuto farvisi, se fosse stata in piedi la legge di Valente? E come avrebbe potuto esigere da tali Monaci la quarta parte de' beni loro, non a titolo di multa, ma come spettante, per legge comune, alle rispettive lor Curie; se tuttavia tutti i beni loro, secondo la legge medesima di Valente, avessero dovuto perdere i Curiali facendosi Monaci? E' dunque paten-

tentemente oppoſta alla legge *Quidam ignaviæ* di Valente la legge *Sancimus* di Giuſtiniano ; e queſta , ſiccome poſteriore , porta ſeco implicitamente , e neceſſariamente , l' abrogazione , e rivocazione di quella . E qui oſſerviſi di paſsaggio , a propoſito de' difetti , come diceamo pocanzi , da Triboniano nella compilazione del Codice commeſſi , che queſte due leggi , una di Valente , e l' altra di Giuſtiniano , che fanno a calci l' una coll' altra , il buon Triboniano nondimeno le inſerì ambedue nello ſteſso Codice , onde debbaſi ripeter di lui ciò , che de' Compilatori del Codice di Teodoſio oſſervammo di ſopra col Gotofredo , cioè aver egli unite in uno ſteſſo corpo di diritto *contrarias leges , ſeſe invicem deſtruentes , abroganteſque* . Ma torniamo a Giuſtiniano .

Una ripetizione della di lui legge *Sancimus* ſuddetta , importante rivocazione della legge *Quidam ignaviæ* di Valente , abbiam nella *Novella* 6. del medeſimo Giuſtiniano , poſteriore di tre anni alla legge *Sancimus* ; nella qual Novella (1) proibendo egli di nuovo , che non ſi promoveſſe al Veſcovato chi *ex officiali , aut curiali veniat fortuna* , ſoggiugne immediatamente queſta eccezione : *Niſi tamen ex novella ætate ſecundum quod jam diſpoſitum eſt* (cioè nell' allegata legge 53. *Sancimus* de Epiſc. & Cleric.) *in Monaſterio conſtitutus fortuna liberetur* . E nella *Novella* 123. pubblicata l' anno 541. trat-

(1) *Novell.* VI. *cap.* I.

trattando di bel nuovo la materia dell' ordinazione de' Veſcovi, e de' Chierici, quanto a' Veſcovi ſtabiliſce (1), *Curialem, vel Officialem, qui quindecim annis in Monaſterio converſatus eſt, liberum eſſe propria fortuna*: e preſcrive agli elettori de' Veſcovi di dover giurare, tralle altre coſe, intorno alla qualità dell'eletto, in queſta maniera: *quod neque Curialem, aut Officialem hunc eſſe cognoſcunt, aut, SI CURIALI, VEL OFFICIALI SUBJACET FORTUNÆ, SCIUNT EUM IN MONASTERIO NON MINUS QUINDECIM ANNIS MONASTICAM CONVERSATIONEM IMPLEVISSE*. Nella ſteſsa guiſa, quanto all' ordinazione de' Chierici (2), dopo aver detto *Sed neque Curialem, aut Officialem Clericum fieri permittimus, ut non ex hoc venerabili Clero injuria fiat: ſi vero tales perſonæ in Clero conſtituantur, tamquam nec ad Ordinem perducti, propriæ fortunæ reſtituantur*; ſoggiugne poi ſubito, *niſi forſan MONASTICAM VITAM aliquis eorum non minus QUINDECIM ANNIS IMPLEVIT: tales enim ordinari præcipimus, legitima videlicet parte Curiæ, & fiſco danda*. Nei quali tre teſti delle Novelle, e in ognuno di eſſi, determinando Giuſtiniano le condizioni, ſotto le quali ei permetteva, che poteſsero eſsere ordinati e Chierici, e Veſcovi i Monaci di condizione curiale, e ſupponendo così, che vi erano Monaci di condizione curiale, ch' è quan-

(1) *Novell.* CXXIII. *cap.* I. (2) *Novell. ead.* CXXIII. *cap.* XV.

quanto dire, ch' era libero a' Curiali d' abbracciare la vita Monaſtica; contengono perciò i detti teſti per una tale ſuppoſizione, e diſpoſizione, contengono, dico, una maniera di diritto oppoſta a quella della legge *Quidam ignaviæ* di Valente, così appunto, come oſſervammo pocanzi ſulla legge *Sancimus* dello ſteſſo Imperator Giuſtiniano. E così reſta evidente, che le addotte leggi di Giuſtiniano, e tra eſſe la *Novella 123.cap.15.* dal Trattatiſta obbiettatasi, portano ſeco realmente, e di fatto, abrogazione della legge *Quidam ignaviæ*, e ciò con tanta evidenza, che appunto tali teſti, e nominatamente quello della Novella 123. il Gudelino (1) celebre giuriſconſulto allega a provare, che era libero a' decurioni l' ingreſſo alla vita Monaſtica; ſiccome pure della ſteſſa Novella trattando il Mornacio fa queſta, per altro ovvia, e facile oſſervazione, che, *eccettuandoſi in detta Novella la vita Monaſtica, ſicchè liberamente, e a diſpetto delle Curie poteſſero appigliarviſi i decurioni, NON SI PVO' DISSIMVLARE venirſi con ciò A CORREGGERE la legge* „ Quidam ignaviæ ſectatores (2) „.

(1) Petrus Gudelinus *De Jure noviſſimo lib.*VI. *cap.*IX. *p.*325. *edit. Arnhemien. an.*1661. „ CURIALIS, „ qui Reipublicæ velut ſervus Domino obſtrictus erat, MONASTERIUM INGREDI, quin etiam, „ ſi diutiſſime ibi ſe geſſiſſet, ordinari in Clericum POTUIT. d. NOVELL.123. §. *Sed neque Curialem* „ [*cap.*15.] Authen. *Sed neque*. C. „ de Epiſc. & Cler. „

(2) Antonius Mornacius *Obſervation. in quatuor priores libros Codicis, edit. Pariſ. an.*1654. *p.*35. *ad leg.*IV. *tit.*XII. *lib.* I. „ Quod hic „ [Novell.123. cap.15.] monaſtica „ vita

Ma l' ingegnoſo, e innocente Trattatiſta, non contento di averſi obbiettato la ſola *Novella* 123. *al cap.* 15. ſenza mentovare in conto alcuno nè la legge 53. del Codice *de Epiſc. & Cleric.*, nè la Novella 6., nè il *cap.* 1. della 123., nè le altre leggi del medeſimo Giuſtiniano, che accenneremo tra poco, non contento, dico, di una tale innocente diſſimulazione, nell' opporſi eſſere ſtata per la Novella 123. cap. 15. *abrogata* la legge *Quidam ignaviæ*, aggiunſe deſtramente queſte due paroline (1): *il qual parere è del Mornacio*, come per dar ad intendere, eſsere queſto peravventura un parere ſingolare di un giuriſconſulto, quaſi che vi foſſero giuriſconſulti di contrario ſentimento, o quaſi che il Mornacio aveſse propoſta la coſa problematicamente, e deciſa ſecondo il ſuo particolar *parere*, nè foſse quel teſto così chiaro, e lampante, che, come ſi eſprime giuſtamente lo ſteſſo Mornacio, *DISSIMULARI NON POTEST, emendari in eo legem* „ Quidam ignaviæ „.

XII. Tutto ciò ſia detto per dare il ſuo giuſto peſo all' obbiezione, che il Trattatiſta ſi ha propoſta da ſe medeſimo, che la legge *Quidam ignaviæ* di Valente *venne abrogata dalla Novella* 123. *cap.* 15., e per moſtrare quant' ella ſia giuſta, e vera una tal obbiezione. Prima però di riportar la riſpoſta, ch' ei dà all' obbiezio-

„ vita excipitur, ut ad eam ſcilicet „ libere, curiiſque civitatum invitis, „ tranſire poſſit decurio, DISSIMU- „ LARI NON POTEST emendari „ in eo legem *Quidam ignaviæ* „ *ſectatores* „.

(1) Vedi ſopra *pag.* 415.

zione medeſima, prego i miei lettori di oſſervare, che in tutti i teſti ſinora da me allegati, e tra eſſi nella Novella 123. cap. 15. Giuſtiniano non fa mai menzione de' Curiali Monaci, ſe non per eccettuarli dal ſuo divieto, che indi in poi non poteſſero eſſere ordinati nè Veſcovi, nè Chierici, uomini di condizione Curiale, volendo eſſo eſpreſſamente, che libera foſſe l' ordinazione di coloro, ancorchè Curiali, i quali aveſſero abbracciata la vita Monaſtica, non di tutti indiſtintamente, ma da principio di coloro ſoltanto tra eſſi, che ſi foſſero fatti Monaci ſin da fanciulli, come vedeſi ne' teſti recati della legge *Sancimus* dell'an. 532., e della Novella 6. del 535., e poi in appreſſo l'anno 541. per la Novella 123. cap. 1. e cap. 15. di tutti generalmente que' Curiali, che contaſſero quindici anni di vita Monaſtica. Molto più mi preme, che oſſerviſi, eſsere ivi richieſti i detti quindici anni di vita Monaſtica, determinatamente, e preciſamente come condizione preſcritta da Giuſtiniano per la promozione de' Curiali Monaci agli Ordini, e al Veſcovado; non mai come termine, paſsato il quale non più poteſsero i Curiali Monaci ritirarſi dalla vita Monaſtica, o eſserne tratti a forza, come ſe dentro il termine de' quindici anni aveſsero potuto ò ritirarſene, o eſſer coſtretti ad uſcirne. La qual oſservazione ſebben parrà qui a' lettori ſuperflua, eſsendo manifeſto, che ne' teſti recati ſi parla determinatamente, e unicamente del poter, o non poter eſſere ordinati i Curiali Monaci,

non già del poter, o non potere, o volontariamente, o per forza, abbandonarſi da eſſi la vita Monaſtica, di che in tali teſti non ſi tratta nè pur per ombra; vedranno nondimeno or ora eſſi lettori, eſser ella non ſolo opportuna, ma altrettanto neceſsaria a convincere d'un vergognoſo inganno il Trattatiſta, quant' ella è vera, e chiara. Per ora li prego di riſcontrare queſta oſservazione determinatamente col teſto, che qui di bel nuovo pongo loro ſotto degli occhj, e di ricordarſi ch'egli è quello della Novella 123. cap. 15. *Sed neque Curialem, aut officialem CLERICUM FIERI permittimus, ut non ex hoc venerabili Clero injuria fiat. Si vero tales perſonæ IN CLERO CONSTITUANTUR, tamquam nec AD ORDINEM PERDUCTI, propriæ fortunæ reſtituantur: NISI FORSAN MONASTICAM VITAM ALIQUIS EORUM NON MINUS QUINDECIM ANNIS IMPLEVERIT; TALES ENIM ORDINARI PRÆCIPIMUS, legitima videlicet parte curiæ, & fiſco danda, ſi in Clero conſtituti Monacho condecentem vitam impleverint.* Il qual teſto, che con queſte parole ſi legge eſpreſso nell' antica traduzione dal greco, ch'è la più uſata, e comune, eſsendo in quella dell' Haloandro tradotto con alcuna diverſità di parole, benchè non di ſenſo, invece delle parole *niſi forſan Monaſticam vitam aliquis eorum non minus quindecim annis impleverit*, vi ſi legge così: *Dempto ſi Monachicam aliquis ex ipſis vitam non minus quindecim annis tranſegerit.*

Con

Con queſto ſpecchio innanzi agli occhj, aſcoltiſi ora come riſponda il Trattatiſta alla ſua obbiezione. La legge *Quidam ignaviæ*, ei dice (1), *non fu abrogata dalla Novella* 123. *Vero è, che* IN TAL NOVELLA SI VUOLE (*b*), CHE COLORO, CHE ABBIANO VISSUTO QUINDICI ANNI NELLA PROFESSIONE MONASTICA, PIU' NON POSSANO RITIRARSENE. *Ma che ne ſiegue da ciò? Il contrario di quello, che s' intende di ſtabilire.* POICHE' A BUON CONTO SI VEDE, CHE NEL CORSO DI QUINDICI ANNI POTEANO ESSERE OBBLIGATI AD USCIRNE. E ſoggiugne in fondo di pagina per modo di nota in pruova della ſua aſſerzione queſto pezzetto tronco della Novella, ſecondo la verſione dell'Haloandro: (*b*) *Dempto ſi Monachicam aliquis ex ipſis vitam non minus quindecim annis tranſegerit*. d. Nov. 123. §. 15. *Sed neque* Haloand. interp. Si può ella ſoffrire una così sfacciata impoſtura? Dove mai diceſi in tal *Novella, che coloro, che abbiano viſſuto quindici anni nella profeſſione Monaſtica*, PIU' NON POSSANO RITIRARSENE, onde abbiaſi ad inferir poi, che *a buon conto nel corſo di quindici anni poteano eſſere obbligati* AD USCIRNE? Avvi in tutta la Novella neppur un jota, che al poterſi, o non poterſi RITIRARE DALLA VITA MONASTICA, o *eſſere obbligato* AD USCIRNE, nè pur per ſogno, o per ombra ſi poſ-

(1) *Pag.* 71. *N.*, *V. p.* 82. *e ſeg.*

posſa riferire ? Con qual fronte adunque oſa egli l' impoſtore di cambiar a' lettori le carte in mano , e rappreſentar loro la Novella per tutt' altra da quella ch'è? Come , per ſorprendere , e ingannar i lettori , ſpaccia loro con tanta franchezza una bugìa sì enorme ; e naſcondendo loro la diſpoſizione della Novella (in cui avrebbono eſſi veduto da ſe medeſimi , che non già di *ritirarſi* dalla vita Monaſtica , nè di poter , o non poter eſſere coſtretto *ad uſcirne* , ivi ſi parla , ma unicamente del poter , o non poter eſsere ordinati Chierici i Curiali Monaci) ſoltanto la eccezione *Dempto ſi Monachicam vitam &c.* così tronca , e iſolata pone loro innanzi , per far lor credere , che i quindici anni di vita monaſtica ſien ivi richieſti perchè *non più poteſſero ritirarſene* , ch' è quello , ch' ei mentendo finge , e non anzi ſi riferiſcano al poter eſsere ordinati Chierici i Curiali Monaci dopo quindici anni di vita monaſtica , e non prima , ch' è quello , che realmente , e unicamente *ſi vuole* in detta Novella ?

Ma ſviluppiamo parte a parte tutta la di lui cabala . *La legge* „ Quidam ignaviæ „ *non fu abrogata dalla Novella* 123. Io ho fatto vedere col teſto medeſimo tutto intero della ſteſsa Novella 123. (e delle altre leggi del medeſimo Giuſtiniano ſimili ad eſsa) ch' ella contiene realmente abrogazione della *Quidam ignaviæ* , e che la contiene con tanta evidenza , che , come oſſervò già il Mornacio , non può eſser diſſimulata , *diſſimulari*

lari non poteſt. Ma il Trattatiſta, che non ſolo la diſſimula, ma ha anche fronte di negarla, come prova egli la ſua negativa? *Vero è, che in tal Novella*... Ma adagio un poco. Queſto modo di dire *Vero è, che &c.*, accenna, ch' ei va a proporre un' obbiezione contro la ſua negativa: ma queſto era il luogo non di proporre obbiezioni, ma di provare primieramente la ſua negativa, ſe gliene baſtava l'animo, e ſe foſſe ſtato poſſibile di provarla. Ei però, che vedeva la coſa impoſſibile, e che in tutto l' innumerabile numero di giuriſconſulti non trovò nè pur uno da poter citare a ſuo favore contro una verità manifeſta, badò non a provare, ma a ſcappare, e ad imbrogliare; e perciò ſoggiugne: *Vero è, che in tal Novella ſi vuole, che coloro, che abbiano viſſuto quindici anni nella profeſſione Monaſtica, più non poſſano ritirarſene*: e ripiglia immediatamente: *Ma che ne ſiegue da ciò?* Ma adagio, dico io un' altra volta. Non è punto vero, ed è anzi falſo falſiſſimo, e una bugla sfacciata, che *in tal Novella ſi voglia, che coloro, che abbiano viſſuto quindici anni nella profeſſione Monaſtica, PIU' NON POSSANO RITIRARSENE*: di potere, o non poter ritirarſene, ſia prima, ſia dopo de' quindici anni, non vi è neppur veſtigio nel teſto della Novella. Ciò, che ivi *ſi vuole*, come abbiamo detto, e ridetto già tante volte, ſi è, che i Curiali, i quali, ſe erano ſecolari, non potevano eſſer promoſſi agli Ordini, poteſſero bensì eſſervi promoſſi, ſe foſſe-

ro Monaci, e ſe aveſsero viſsuto quindici anni nella profeſſione Monaſtica. Or premeſsa queſta diſpoſizione della Novella, domandi pur adeſso il Trattatiſta *Che ne ſiegue da ciò?* Ne ſiegue, riſpondo io, *il contrario di quello*, che a forza d' infedeltà, e di bugie ei ſi è affaticato di ſtabilire; *poichè a buon conto ſi vede*, che i Curiali ſi facevano Monaci, e che perciò la Novella 123. ſupponendo, e raffermando la libertà de' Curiali di farſi Monaci, contiene effettivamente abrogazione della legge *Quidam ignaviæ*, la quale non permetteva a' Curiali di abbracciar la vita Monaſtica: e per final conſeguenza ne ſiegue, che il Trattatiſta ingannatore riman preſo nel laccio, ch' ei teſe altrui, e reſta non ſolo perdente, non avendo potuto provar nulla, ma di più, collo ſcoprimento delle ſue impoſture, ſvergognato, e confuſo, come ſi meritava.

XIII. Del reſto ſi dee avvertire, che la legge *Quidam ignaviæ* di Valente anche aſsai prima di Giuſtiniano era rimaſta abrogata, o abolita; laonde Giuſtiniano, a parlar propriamente, altro non fece ſu queſto punto, ſe non che mantenere, e conſervare a tutt' i fedeli, anco di condizione curiale, la libertà di farſi Monaci, che, ad onta della ſacrilega legge dell' Ariano Valente, anche a perſone di quella condizione aveano mantenuta o per legge, o per uſo gl' Imperadori Cattolici, ch' erano ſtati dopo di Valente, e prima di Giuſtiniano. Ne ſono altrettante prove quei molti eſempj, che (come oſ-

oſserva anche il Calviniſta Giacomo Gotofredo (1), ancorchè difenſore della legge *Quidam ignaviæ*) incontranſi nella Storia Eccleſiaſtica di Curiali Monaci anco dopo i tempi di Valente, e di quell' Aleſsandro tra gli altri, il quale eſsendo nato di una famiglia ſenatoria, e perciò Curiale, di Cirene, fu poi Monaco, e finalmente Veſcovo di Baſinopoli (come racconta Sineſio (2) Scrittore contemporaneo) e viſse poco dopo i tempi di Valente, un ſecolo prima di Giuſtiniano; da' quali eſempj ſi deduce, non eſſere dunque ſtata la legge *Quidam ignaviæ* di Valente mantenuta in vigore dagl' Imperatori ſeguenti, ma abolita, com' ella meritava, ſenza farne alcun conto. E quindi fu, che Giuſtiniano poi ſuppoſe in tutte le ſue leggi, dove ebbe a parlar de' Curiali, ſuppoſe, dico, come vedemmo di ſopra, qual coſa già ſtabilita, e notoria, ch' era ad eſſi Curiali libero di farſi Monaci; il che ſi ſcorge non ſolo ne' teſti riferiti pocanzi, ma altresì nella Novella 5. cap.II., e nel cap.xxxv. della tante volte citata Novella 123., in ambidue i quali luoghi trattando ei di propoſito di quelle perſone, alle quali per cagione della condizione loro

(1) *Commentar. in Cod. Theodoſ. tom.*IV. *pag.*414. *ad l.* Quidam ignaviæ: „ Quidquid hac lege caveatur, „ ut ne Curiales Monachi fiant; „ exempla tamen DEINCEPS extitere COMPLURIMA Curialium, „ qui ad Monaſticam vitam conceſſere; cujuſmodi exemplum eſt apud „ Syneſium ep.66. „

(2) Syneſius *epiſt.66. ad Theophilum edit. Oper. Pariſ. an.*1633. *cum interpretat. Dionyſii Petavii p.*206., la qual lettera fu ſcritta l' anno 410. Vedi le note del Petavio *ivi p.*2.

loro obbligata, e ſoggetta, non era ſtato ſino allora permeſso di abbracciare a loro talento la vita Monaſtica, non parla d' altri, che de' *ſervi*, de' *coloni*, e degli *aſcrittizj*, ſenza far menzione alcuna de' Curiali: tanto era notorio, e coſtante, che già dianzi poteano liberamente i decurioni farſi Monaci, prima ancora delle leggi di eſso Giuſtiniano.

XIV. Diſciolte ormai le cabale del Trattatiſta intorno alle leggi di Giuſtiniano, e poſta in chiaro la verità, piacemi per compimento dell' opera far brevemente confronto di tutto il ſiſtema, che ſopra queſta materia formano le leggi appunto di Giuſtiniano, col ſiſtema del Trattatiſta medeſimo. Pretende coſtui, che i ſudditi di qualſivoglia anco più libera condizione non poſsano farſi Religioſi ſenza la permiſſione del Sovrano: e Giuſtiniano con tutta l' antichità ha giudicato, che doveſse eſsere ſempre aperto l' adito della profeſſione Monaſtica non ſolo ai ſudditi di condizione libera, ma ſin anche ai decurioni. Il Trattatiſta vuole, che ſi differiſcano ſino a' venticinque anni le profeſſioni, e le fatte in età di ſedici anni condanna come un ſacrifizio fatto al capriccio, e all'incoſtanza, invece di Dio: Giuſtiniano all' oppoſto tanto antepoſe i Monaci fattiſi ſin da fanciulli, a quegli che vi ſi foſſero fatti da grandi, e tanto ſtimò più ſincero, e fatto veramente a Dio il ſacrifizio di quelli, che di queſti, che, s'erano di condizione curiale, ai primi laſciava aperta ſenz' altra pruova la ſtrada agli

Or-

Ordini, e al Vescovado, laddove dai secondi esigeva in comprovazione della loro sincera volontà di servire a Dio, la perseveranza costante di quindici anni nella vita Monastica prima di poter essere ordinati, e promossi; anzi per alcun tempo, cioè dall' anno 532., in cui fece egli la legge *Sancimus* 53. *C. de Episc. & Cler.*, sino al 541., in cui promulgò la Novella 123., in nessuna maniera permettea egli l' ordinazione de' Curiali fattisi Religiosi da grandi, e la permetteva intanto liberamente ai fattisi da fanciulli, de' quali l' innocenza era il contrassegno della sincerità della vocazione. L' esame delle vocazioni, per conoscere se vengano da Dio, o dal nemico, il Trattatista lo rimette al Magistrato politico, a cui tocchi determinare a tal uopo il tempo delle professioni: al contrario Giustiniano tutta la pruova dello spirito de' concorrenti, se buono, o cattivo, sincero, o finto, la lascia a' Superiori de' Monasterj: *Reverendissimos eorum Abbates . . . . . experimento percipere eorum tolerantiam, & honestatem* (1): e di nuovo *Experiatur hominis conversationem Monasterii præsul* (2). Può egli il Trattatista più di così fare a calci con Giustiniano, cioè con quel medesimo Imperatore, che pur a forza d' imposture, e di raggiri ha egli ardito di citare a favor suo?

In una sola cosa si scorge della rassomiglianza tra le idee dell' uno, e dell' altro, cioè, che, come il Trat-

(1) *Novell.* 5. de Monachis *cap.* xl. (2) *Novell.* 123. *cap.* xxxv.

Trattatiſta attribuiſce al Principe laico la legislazione nella materia de' Voti, così Giuſtiniano, che Principe laico era appunto, in infinite materie Eccleſiaſtiche ſi avventurò a far leggi da ſe medeſimo. Ma oltre che Giuſtiniano ſi proteſtava di non far leggi oppoſte (1) a' Canoni della Chieſa, ma di zelare anzi con tali ſue leggi l' oſservanza delle regole ſacre, *quas juſti, & laudandi, & adorandi inſpectores, & Miniſtri Dei verbi tradiderunt Apoſtoli, & Sancti Patres cuſtodierunt, & explanaverunt* (2); e valevaſi della formola, *Sacras per omnia ſequentes regulas* (3): laddove all' oppoſto il Trattatiſta con iſpirito Calviniſtico ſtuzzica le Poteſtà laiche a calpeſtare le ſacre regole col fare ſopra l' età delle profeſſioni una legge civile diſtruggente le leggi Eccleſiaſtiche, e ſingolarmente quella del Sagro Concilio di Trento; quand' anche non paſſaſſe tra l' uno, e l' altro, queſto tanto eſſenziale divario, ognuno ſa, eſſere appunto queſta una delle più brutte macchie della me-

(1) Vuolſi avvertir nondimeno, che una tal proteſta di Giuſtiniano non giuſtifica la di lui condotta, poichè ſi pecca dalla Poteſtà laica non ſolo col far leggi contrarie ai Canoni, il che è un apertamente violare, e conculcar i Canoni ſteſſi; ma ſi pecca altresì facendo leggi ſopra materie, la determinazione delle quali ſpetti alla Poteſtà Eccleſiaſtica, quantunque per avventura intorno ad alcun punto particolare queſta nulla aveſſe ancora determinato. Imperocchè non ſolo è illecito violare i Canoni, ma anche l' uſurpare la poteſtà delle chiavi, a cui privativamente è ſtata commeſſa da Dio la diſciplina della Chieſa; il che fece pur troppo il miſero Giuſtiniano, come toſto diremo.

(2) *Novell.* 5. de Monachis *in Præfat.*

(3) *Novell. ead. cap.* 1.

memoria di Giuſtiniano, l' aver egli oſato di metter la mano nelle coſe Eccleſiaſtiche, perſino in quelle, che appartenevano a' dogmi; e che troppo gli coſtò caro un tal ſuo inſano prurito, avendo in pena di queſta di lui temerità permeſso Iddio, ch' ei cadeſſe finalmente nell' eresìa degl' Incorrutticoli. Non ſi può rammentar il fatto nè con più eſattezza, nè con maggior eleganza, che riferendolo colle parole del gran Cardinale Orſi.

„ Queſto ſuperbo Imperadore, *così* (1) *egli*, non me-
„ no ambizioſo di eſercitar nella Chieſa, che nell' Im-
„ perio, una intollerabile tirannìa; e impaziente di con-
„ tenerſi tra i limiti del governo civile della Repubblì-
„ ca; volle eziandio por le mani nelle materie Eccleſia-
„ ſtiche, e decidere da Sovrano le controverſie ſpettanti
„ alla Religione; e preteſe, che i ſuoi editti, co i quali
„ o ſtabiliva i dogmi, o anatematizzava gli errori, foſſe-
„ ro ricevuti da' Veſcovi, e dalle Chieſe colla medeſi-
„ ma ſommiſſione, che da' Magiſtrati, e da' popoli le
„ ſue leggi. La divina provvidenza per ammaeſtramen-
„ to de' Principi, e affinchè dall' eſempio di lui impa-
„ raſſero non eſſere ſtata laſciata ad eſſi dal Figliuolo di
„ Dio la chiave della ſcienza, e del regno de' Cieli,
„ nè aver eſſo coſtituiti per interpetri de' ſuoi dogmi i
„ ſapienti, e le potenze del ſecolo, ma alcuni po-
„ veri, ed umili peſcatori, e quei che ſino alla fine
„ del

(1) *Storia Eccleſiaſtica lib.* XLII. *num.* LXXVIII. *tom.* XIX. *p.* 138. *edizi. di Roma in* 8.

„ del mondo ſarebbono loro ſucceduti nell' eccleſiaſtico „ miniſterio ; alla fine permiſe , che il temerario tiran- „ no ſi laſciaſſe in tal modo circonvenir da gli eretici , „ che procedeſſe a ſtabilir con pubblico editto la loro „ inſana eresìa, con intimare a'Patriarchi , e per mezzo „ loro agli altri Veſcovi dell' Oriente , di ricevere , „ e ſottoſcrivere quel ſuo ſacrilego editto , riſoluto „ di punire quei , che gli aveſſero contraddetto , colle „ depoſizioni e gli eſilj , e di eſpugnar la loro coſtanza „ colle altre ſue ſolite macchine e violenze „. Merita di eſſer letto preſſo il medeſimo non meno dotto , che eloquente Scrittore , tutto intero il racconto della infelice caduta di Giuſtiniano , della coſtanza con cui reſiſtettero alle di lui empie leggi i due Santi Patriarchi Eutichio di Coſtantinopoli , e Anaſtaſio d' Antiochia , e delle violenze ſacrileghe contro queſti due Santi , alle quali ſi laſciò traſportar Giuſtiniano da quel ſuo furore di volerla fare , più che da Imperadore , da capo della Chieſa ; e come , mentr' egli andava turbando le coſe Eccleſiaſtiche, che non gli appartenevano , traſcurava intanto il governo politico , a cui era obbligato di attendere;onde profittando della di lui ſpenſieratezza sì i nemici di fuori, e sì i cattivi miniſtri al di dentro, andavano giornalmente accreſcendoſi le eſtreme miſerie , e la deſolazion dello Stato (1).Qui, tralaſciandone il reſto, che troppo

(1) *Ivi num.* XLIV. *p.*73. *e ſeg.*, *num.*XLIX. *p.*82. *ſeg.*, *e n.*LXXVIII. *e ſegg. p.*138. *ſegg.*

po ſarebbe lungo a traſcrivere, baſti recarne ſoltanto il fine. „ (1) Il miſero Imperadore, non meno carico di „ peccati, che di anni, indi a poco ſe ne morì; e, „ ſe preſtiamo fede ad Evagrio Scrittore di quel ſecolo, „ il più antico di quelli, che abbiano fatta qualche men- „ zione delle circoſtanze della ſua morte, ſe Giuſti- „ niano potè leggere, e leſſe i ſalutevoli avvertimenti „ di S. Nicezio, non per queſto ne profittò, ma perſiſtè „ ſino al fine nell' empietà; eſſendo egli ſtato improv- „ viſamente colpito dalla divina giuſtizia, dopo aver de- „ cretato, o nell' atto di dettare il decreto, per cui „ intimava l' eſilio al Santo Patriarca Anaſtaſio, e agli „ altri Veſcovi, e Sacerdoti con lui uniti a combattere „ contro l' eresìa, che la pietà di Giuſtino bandito avea „ dal palazzo, e che la temerità del ſuo ſucceſſor „ (Giuſtiniano) avea impreſo ſul fine della ſua vita a „ riſtabilire ſul trono. Per la qual coſa il medeſimo „ Iſtorico non dubitò di poſitivamente affermare, che „ avendo Giuſtiniano ripieno tutto il mondo, e tutta la „ Chieſa di confuſione, di diſordini, e di tumulti, ne „ avea ſul fin de' ſuoi giorni riportata la dovuta merce- „ de, ed era andato per giuſto giudizio di Dio a ſoffrir „ nell' inferno i ſempiterni ſupplizj.„ A tali eccesſi, e a un fine sì deplorabile conduſſe Giuſtiniano la pro- ſunzione di far egli Principe laico leggi ſopra materie Eccleſiaſtiche, ch' è l' unica coſa, come dicemmo, nel-

(1) *Ivi p.*150. *n.*LXXXIV.

nella quale convengano colle maſſime di lui quelle del Trattatiſta : mentre quanto al punto diretto della noſtra queſtione , cioè ſe poſſano i ſudditi ſenza permiſſion del Sovrano farſi Religioſi , abbiam già diffuſamente moſtrato , ſino a qual ſegno ſieno oppoſte alle vane pretenſioni del medeſimo Trattatiſta le leggi di Giuſtiniano ſteſſo , e con quanto vergognoſe impoſture abbia egli tentato , ſebben indarno , di sfigurarle . Ma anche della ſeconda di lui pruova abbiam già detto abbaſtanza .

XV. Paſſiamo ora alla terza , conſiſtente in un Capitolo di Carlo Magno . Il Trattatiſta lo reca , al ſuo ſolito , in volgare , rimettendone il teſto latino a piè di pagina per modo di nota : noi però , affinchè poſſano i lettori ſcorgere in un' occhiata l' impoſtura nella infedele di lui traduzione , la riporteremo inſiem col teſto , una accanto all' altro .

Capitular. Regg. Francor. lib. 1. cap. 114. al. 120. , edit. Baluzii T. 1. col. 725.

De liberis hominibus , qui ad ſervitium Dei ſe tradere volunt , ut prius hoc non faciant , quam a nobis licentiam poſtulent . Hoc ideo , quia audivimus , ALI-

Traduzione del Trattatiſta pag. 78. ediz. di Venezia, di Napoli pag. 66. e ſeg.

Quanto agli uomini liberi , i quali vorranno darſi al ſervigio di Dio , vietiamo , che il poſſano fare , ſe non ne avranno chieſta prima a noi la licenza. Imperocchè abbiamo ſaputo , che

ALIQVOS ex illis non tam cauſa devotionis hoc feciſſe, quam pro exercitu, ſeu alia functione regali fugienda; quoſdam vero cupiditatis cauſa ab his, qui res illorum concupiſcunt, circumventos audivimus, & hoc ideo fieri prohibemus.

che LA MAGGIOR PARTE non l'hanno fatto tanto per divozione, quanto per isfuggire d' andare alla guerra, e da altri ſervigj, DE' QVALI VN SVDDITO E' DEBITORE AL SVO RE. Sappiamo altresì, che alcuni ci ſono, i quali non per altro s' obbligarono a ciò, che per trama di coloro, che volevano avere le loro facoltà; e perciò le vietiamo.

Non mi tratterrò a rilevare la malizioſa alterazione di aver in luogo di *ALIQVOS*, cioè di *alcuni*, aver; dico, tradotto *LA MAGGIOR PARTE*: l'infedeltà è troppo patente, perchè a farla conoſcere vi ſia biſogno di rifleſſioni; • dall' altro canto, comunque ella ſia malignamente odioſa, non concerne però il fondo della diſpoſizione di Carlo Magno. L' impoſtura, che vuol eſſere rilevata, ſi è l'aver tradotto le parole *ſeu alia functione regali fugienda*, in queſta guiſa: *per isfuggire da altri ſervigj, DE' QVALI VN SVDDITO E' DEBITORE AL SVO RE*, con manifeſta interpolazione, che troppo eragli neceſſaria per poterſi

abuſare di quel Capitolo. Chiunque legga il teſto latino, e rifletta, che Carlo Magno fu indotto a fare un tal Capitolo „ *ideo* „ *per queſto motivo*, che alcuni ſi faceano Eccleſiaſtici, o Religioſi, non per iſpirito di vocazione, ma bensì *pro exercitu, ſeu alia functione regali fugienda*, facilmente ſi avvederà parlarſi ivi d' uomini liberi sì, *de liberis hominibus*, cioè di condizione ingenua, non ſervile, ma però determinatamente obbligati a marciar coll' eſercito, o a preſtare altro ſervigio perſonale al Sovrano: perocchè ſe non foſſero ſtati poſitivamente obbligati a ſervire perſonalmente, non ſarebbono ſtati coſtretti a fingere vocazione Eccleſiaſtica per ſottrarſene, nè a uſcire dallo ſtato laicale. Ora il buon Trattatiſta, il quale, per trar vantaggio da queſto Capitolo, avea prima biſogno di dimoſtrare, che queſta poſitiva obbligazione di ſervire perſonalmente, naſceſſe non da particolari titoli, ma dalla comun condizione di ſuddito; invece di metterſi a ciò provare, che ha egli fatto? Pria di recar il Capitolo, premiſe con franchezza, attento a non tradire colla menoma moſtra di eſitazione il ſuo intrigo, premiſe, dico, che ormai in ultimo luogo ei voleva recare (1) *un' altra più riſpettabile autorità, ricavata dal proprio teſto delle Ordinanze* (di Francia) *e GENERALE per TUTTI que' SUDDITI DEL RE, i quali ſotto colore di culto divino, vogliono uſcire dal-*

(1) *Pag. 66. N., V. p. 77.*

dalla condizione di laici. Ma poichè quel *proprio teſto* non corriſpondeva ad una tale *GENERALITA'*; egli a ſoſtener l' impoſtura ha meſſo le mani ſullo ſteſſo *proprio teſto*, alle parole = *o da altro ſervigio* = aggiugnendo egli del ſuo, *DE' QUALI* ſervigj *UN SUDDITO E' DEBITORE AL SUO RE*, come ſe foſſero parole del teſto, e come ſe Carlo Magno aveſſe ivi ſcritto, che tutti indiſtintamente i ſudditi ſono poſitivamente debitori di ſervigio perſonale al loro riſpettivo Sovrano; fidandoſi così egli il Trattatiſta o dell'ignoranza de' lettori, che non intendeſſero il latino, o, ſe l' intendeſſero, della loro ſemplicità, e buona fede a contentarſi della di lui traduzione, ſenza confrontar con eſſa con un pò d' attenzione il teſto latino. E ſe queſta non è falſificazione di teſto, qual ſarà mai? Con una ſimile abilità di conciar i teſti in tal guiſa, ora togliendone ciò, che non torni al conto, come fece già egli nel frammento della lettera di Adalberone, e ora inſerendovi ciò, che torni comodo, come qui ha fatto, ben potea egli intraprender di ſcrivere quanti Trattati mai aveſſe voluto, che non gli potevano mancar teſti da provare qualunque coſa, anco più pellegrina, che non è l' impegno del di lui preſente Trattato. Ma avendoſi ambidue i virtuoſi editori italiani del Trattato medeſimo, cioè e quel di Venezia (1), e quel di Napoli (2), preſa la briga di andarvi facendo talvolta

(1) *Pag.43. not.b.* (2) *Pag.109. not.a.*

alcuna nota, quando per dar peſo maggiore, come ſi luſingavano, alle ragioni del Trattatiſta, e quando per ſalvar, ſe potevano, alcuna di lui ardita eſpreſſione dalla taccia di erronea; perchè poi nè all' uno, nè all' altro è venuto in mente di fare almeno una piccola notarella ſu queſta manifeſta interpolazione del paſſo de' Capitolari, ſe non per altro, almeno per non renderſi complici dell' impoſtura, e per moſtrare di non approvarla? Nel paſſo di Adalberone, e in quegli altresì di San Tommaſo, e di Domenico Soto, de' quali parlammo altrove (1), poſſono avere eſſi traduttori la ſcuſa, che a' traduttori ſi può menar buona, di eſſerſi eglino fidati del libro, che ſtavano traducendo, e di non aver confrontati i teſti, e le citazioni in fonte: ma qui ebbero pur eſſi il teſto latino tal quale ſotto degli occhi, e lo traſcriſſero eglino medeſimi nella nota. Ma i miei lettori, riſovvenendoſi qui dell' impoſture di queſti editori intorno alla perſona, e alle opere del Signor Butignì, e ſpecialmente di quella non meno ardita, che ridicoloſa, de' quattro fronteſpizj ſpacciati ad arte per quattro diſtinte opere, fabbricata dal primo di eſſi, e dal ſecondo, come rilevammo (2) a ſuo luogo, adottata a occhj veggenti; ſi avvedon beniſſimo, non eſſer coſtoro nè ſcrupoloſi, nè delicati in fatto di ſincerità, e buona fede.

XVI. Or

(1) *Pag.* 237. *e ſegg. e pag.* 240. *e ſegg. di queſto volume.*
(2) Sopra *Prefaz. num.* VIII. *e* IX.

XVI. Or venendo al Capitolo di Carlo Magno, non quale lo ha finto, interpolandolo, il Trattatiſta, ma quale egli è in ſe ſteſſo; abbiam già oſſervato, che, per poter provar quindi, che a tutti i ſudditi generalmente imponeſſe un tal Capitolo la neceſſità di chiedere al Re licenza per farſi Eccleſiaſtici, avrebbe dovuto prima moſtrare il Trattatiſta, che tutti i ſudditi di libera condizione foſſero poſitivamente, e per ordinario diritto, anche fuori del caſo di eſtrema neceſſità, obbligati a preſtare perſonale ſervizio. Ma io trovo, che ne' tempi appunto di Carlo Magno, quegli ſoltanto erano tenuti a marciar coll' eſercito, i quali poſſedeſſero almen quattro *manſi* (*manſum* chiamavaſi una certa porzione di terra); e che de' poſſidenti meno di quattro *manſi*, una ſola parte veniva coſtretta al ſervizio perſonale, e l' altra parte ſoltanto a concorrere alla ſpeſa, diſtribuendo queſti riſpettivi peſi proporzionalmente agli averi delle perſone, talchè di coloro, che non poſſedeano più di mezzo *manſo*, di ogni ſei di eſſi uno ſolo dovea andar perſonalmente alla guerra, e gli altri cinque contribuivano bensì ad armare quell' uno, ma eſſi però reſtavano a caſa loro, *domi remanebant* (1). Il che ci baſti di avere accennato, ſenza averci a dilungare ſopra un tal punto, e ſenza impegnarci a determinare

(1) Vedaſi il Capitolare di Carlo Magno dell' anno 807. *cap.* II. *edit. Baluzii Capitular. Regg. Francor. tom.* I. *col.* 457., e il Capitolare dell' anno 812. *cap.* I. *ibid. col.* 489.

preciſamente il grado di libertà, o di ſervitù degli antichi Franceſi, ſia di quegli, che viveano ſecondo le leggi, che barbare ſi appellano, la Salica, la Ripuaria &c., e propria mente Franchi erano detti; o ſia di quegli, che Galli, o Romani appellavanſi, e ſi governavano per le leggi Romane: la qual diſcuſſione, oltre al non eſſerci neceſſaria, è altresì una delle più aſtruſe, e più intrigate materie, talchè degli Scrittori nazionali moderni, che ſi ſono di propoſito applicati ad illuſtrarla, altri ci rappreſentano la nazione in quel tempo ſoggetta a ſervitù, e altri ce la danno per la più libera del mondo (1); onde poterſi dello ſtudio del dirit-

(1) Non m' induco di buon animo a citar un libro, in cui l'Autore ha ſparſi de' ſemi di Deiſmo, da lui più apertamente ſpacciato nelle ſue anonime *Lettere Perſiane*; il qual genere di libri quelle ſole perſone poſſono leggere con buona coſcienza, le quali, oltre averne dalla Chieſa la neceſſaria licenza, abbiano anche tanto fondo di religione, e tanto capitale di dottrina, d'avvedutezza, e di raziocinio, da non laſciarſi ſorprendere dall'empietà maſcherata or da Filoſofeſſa, or da erudita, e or da grazioſa. Nondimeno io ne citerò, in una materia aſſai indifferente, un paſſo, che troppo mi cade in acconcio. M. Monteſquieu *De l'Eſprit des Loix* [ha fatta, per dirlo di paſſaggio, la critica, degna di eſſer letta, di una tal opera il celebre Padre Deſing, ed è ſtata inſieme con altri opuſcoli dello ſteſſo Autore tradotta in Italiano, e ſtampata in Ferrara l'anno 1769. con queſto titolo: *Se lo* Spirito delle leggi *tanto ſia ſodo, quanto è galante*] M. Monteſquieu, io diceva, nel ſuo *Spirito delle Leggi* libro 30. capitolo decimo, e ſegg. tomo III. dell'edizione di Copenaghen, trattando *Des ſervitudes* relativamente agli antichi Franceſi, fa la critica di due Autori, che hanno trattata queſta materia, cioè del Conte de Boulainvilliers, e dell'Abate Dubos. „ M. le Comte de Boulainvilliers, „ & M. l'Abbé Dubos, ont fait „ chacun un ſyſtême, dont l'un „ ſemble être une conjuration con- „ tre le tiers état, & l'autre une „ con-

ritto antico Franzeſe, per quanto n' è ſtato ſcritto ſinora, acconciamente dire coll' eſpreſſion di Terenzio Eunuch. Act.I. Sc.I. v.16. ſqq.

Incerta hæc, ſi tu poſtules
Ratione certa facere, nihilo plus agas,
Quam ſi des operam, ut cum ratione inſanias.

Ma queſta oſcurità medeſima della materia, ſnerva affatto tutta la pruova del Trattatiſta, ſiccome fondata ſopra un diritto, di cui non ſi può formare un' idea giuſta, e preciſa, quale ſi richiederebbe, per poterne tirar una buona conſeguenza. E ciò ſia detto, per far

„ conjuration contre la nobleſſe „: *p.*344. E *p.*343. avea detto del primo, che „ il a manqué le point capital de ſon ſyſtème; il n'a point „ prouvé que les Francs aient fait „ un réglement général qui mît les „ Romains dans une eſpéce de ſervitude „. E del ſecondo *p.*354. „ M. l'Abbé Dubos abuſe des Capitulaires comme de l'hiſtoire, & „ comme des loix des peuples barbares. Quand il veut que les Francs „ aient payé des tributs, il applique „ à des hommes libres ce qui ne peut „ être entendu que des ſerfs; quand „ il veut parler de leur mllice, il „ applique a des ſerfs ce qui ne pouvoit concerner que des hommes „ libres „. Io non ſono così verſato in queſta materia da poter dare giudizio ſu queſta critica, e decidere, chi de' tre abbia più ragione, ſe il Conte di Boulainvilliers, o l'Abate Dubos, tra ſe oppoſti, ovvero M. Monteſquieu, che ſi oppone ad ambidue; nè ho traſcritti queſti paſſi con altro fine, ſe non per far oſſervare a' miei lettori, quanto ſia oſcuro, e contraſtato un tal punto, e che, come diceva ad altro propoſito *lib.*1. *de Nat. Deor.* Cicerone: *Profecto eos ipſos, qui ſe aliquid certi habere arbitrantur, addubitare coget doctiſſimorum hominum de ea re tanta diſſenſio.* E il medeſimo M. Monteſquieu con queſta rifleſſione chiude il ſuo terzo tomo: „ Je ne tirerai de toutes mes „ critiques que cette réflexion: Si ce „ grand homme a erré [*l' Abate Dubos, di cui rammenta egli quivi il vaſto ſapere, e le inſigni opere*] „ que ne dois-je pas craindre „?

vedere, come ſino da' fondamenti è tutta rovinoſa la terza pruova di lui per ciò, che concerne la materia di quel Capitolo.

XVII. Ma ciò è il meno. Queſto Capitolo, ch'ei reca qual *LEGGE CIVILE*, per cui *ſia vietato a' ſudditi del Re il cambiare ſtato ſenza la permiſſione di lui*, queſto Capitolo, torno a dire, non ſolamente non è mai ſtato una legge, ma neppur come ſemplice Capitolo fu mai pubblicato, e reſtò anzi ſoppreſſo, o abolito che vogliam dire, dal medeſimo Carlo Magno, che l' avea fatto. Imperciocchè, per dire primieramente della differenza, che paſſa tra Capitoli, e leggi, ſenza fermarci alla Raccolta de' Capitolari dell'Abate Anſegiſo, e di Benedetto Levita, la quale Raccolta è il fonte, onde il Trattatiſta ha recato quel Capitolo, e la quale, oltre all' eſſere ſtata fatta da uomini privati ſenza pubblica autorità, è anco ripiena di difetti, ed eſtremamente (1) impicciata, e confuſa; ne' Capitolari ori-

(1) Oſſervò già il Baluzio *Præfat. Capitular. ad lectorem num.* XLIII., che „ tamenetſi inſtitutum Anſegiſi „ fuerit, ut in primo libro poneret „ tantum capitula Karoli Magni, „ certum tamen eſt, permixta per „ errorem ab eo fuiſſe quædam ca„ pitula Ludovici Pii „: e nel *ſeg. n.* XLIV. ſoggiugne, che „ Anſegiſus „ plurima Karoli Magni, ac Ludo„ vici Pii capitula prætermiſit „. Potea aggiugner di più, che il medeſimo Anſegiſo raccolſe ugualmente, e a mazzo sì Capitoli aventi vigore, e sì anco Capitoli abrogati, e ſoppreſſi, il che, per recarne un eſempio, conſta anche dall'Editto Piſtenſe di Carlo Calvo dell' anno 864. *art.* 28. *tom.* II. *Capitular. edit. Baluzii col.* 187. *ſeq.*, dove quel Re dopo aver citati alcuni Capitoli del III. e IV. libro, ſoggiugne di ſeguito così: „ Et quia, ſicut in ſacris Ec„ cleſiaſticis regulis invenitur, prior „ ob-

originali chiaramente ſi ſcorge la diverſità de' Capitoli, e come alcuni di eſſi erano ſtati ſtabiliti perchè aveſſero autorità di leggi, e altri no. Così il Capitolare Vormacienſe di Lodovico Pio dell' 829. (1) è diviſo in tre claſ-

„ obſervatio durior, poſterior autem, „ exigente cauſa, inclinatior fuit; „ poſt hæc præfata Capitula deceſ- „ ſorum, & progenitorum noſtro- „ rum, hujuſmodi, ſicut prædixi- „ mus, Francis hominibus res ſuas „ vendere, eoſque ad divinum ſer- „ vitium converti, ſi vellent, non „ prohibuerunt, ſicut in Capitulis „ libri I. capitulo CXXXI. & CXXXIV., „ & in libro II. cap. XXXI., & in „ libro IV. cap. XIX. continetur „. Eppur nondimeno Anſegiſo inſerì nella ſua raccolta sì i Capitoli antecedenti della *obſervatio durior*, e sì i poſteriori della *obſervatio inclinatior*, benchè *ſe mutuo deſtruerent*, *abrogarentque*, come delle leggi tra ſe contrarie raccolte ne' Codici di Teodoſio, e di Giuſtiniano dicevamo di ſopra con Giacomo Gotofredo. Conviene avvertire inoltre, che l'avere i Re poſteriori avuto in uſo di citare i Capitoli ſecondo la Raccolta di Anſegiſo, non avendone però eſſi mai ſtabilita eſpreſſamente l'autorità, prova al più, avere i Re ſeguenti approvati que' Capitoli, ch'eſſi citando ricordarono, o inculcarono; ma non prova, che i Capitoli non mai pubblicati, e poi anche ſoppreſſi dall'autorità Reale, abbiano vigor di Capitoli, per eſſere ſtati da Anſegiſo inſeriti nella ſua Raccolta, ſiccome vedremo tra poco eſſere accaduto del Capitolo, su cui ſi appoggia il Trattatiſta. E ciò baſti quanto a' quattro libri di Anſegiſo. Quanto poi a' tre ſeguenti compilati da Benedetto Levita, troppo è noto, quanto ſieno per ogni maniera difettoſiſſimi, e, come dice il Baluzio, un abito da arlecchino, *Præfat. num.* XLIV. „ Neque re- „ cens, neque ratione carens eſt „ querela doctorum virorum, qui „ ajunt hanc Benedicti collectionem „ confuſam eſſe, & compoſitam ex „ variis centonibus „. Ma le copioſe edizioni de' Capitolari fatte per mezzo della ſtampa, e ſpecialmente quella del Baluzio, col gran numero, che contengono di Capitolari originali, forniſcono i mezzi di riconoſcere determinatamente le mancanze sì di Anſegiſo, e sì di Benedetto, e di eſaminare a fondo la verità ne' medeſimi originali.

(1) *Tom.* II. *Capitular. Regum Francor. edit. Baluz. col.* 661. 663. 670.

claſſi, la prima delle quali è intitolata: *Incipiunt Capitula*; la ſeconda in queſta guiſa: *Item alia Capitula*; e la terza: *Capitula, quæ pro lege habenda ſunt*; onde ſi vede, che le due prime claſſi non avean forza di leggi; e pure ſono anch' eſſe inſerite ſenza diſtinzione nella raccolta de' Capitolari non altrimenti, che la terza (1). Similmente Carlo Magno in un Capitolare dell' anno 801. (2) *Generaliter*, dice, *omnes admonemus, ut Capitula, quæ præterito anno legi Salicæ cum omnium conſenſu addenda eſſe cenſuimus, jam NON ulterius CAPITULA, SED tantum LEGES dicantur, immo pro lege Salica teneantur*: dove pur è palpabile la diverſità, che paſſa tra ſemplici Capitoli, e Capitoli di leggi. Non è dunque un parlar giuſto, nè eſatto, il citare qual legge ogni Capitolo di qualunque Capitolare; ed è un inganno il citar così, qualora il punto, di che ſi tratti, richiegga appunto forza di legge. Nè vi vuol già gran fatica a diſcernere i Capitolari, ch' erano leggi, da quegli, che non lo erano punto. Ne' primi la qualità di leggi o vi è eſpreſſa, come ne' due eſempli, che abbiamo addotti, e in molti altri ſomiglianti (3); o vi ſi ravviſa dalla maniera, con cui ſono ſcrit-

(1) Vedi *ivi* le citazioni marginali dello ſteſſo Capitolare.

(2) *Capitula excerpta ex lege Longobardorum cap.* XLIX. *tom.*I. *edit. ejuſd. col.*356.

(3) I Capitoli aggiunti alla legge de' Longobardi l' anno 801. *tom.*I. *Capitular. Regg. Francor. edit. Baluz. col.*346. nella prefazione dello ſteſſo Capitolare: i Capitoli aggiunti alla legge Salica l'ann. 803. *ibid. col.*387. *& col.*390. *in fin.*; il Capitolare II. dell' anno 806. *ibidem col.*446. *&c.*

ſcritti, e dalle pene, che vi ſono ſtabilite (1): laddove ne' ſecondi ora il loro ſteſso titolo moſtra, che altro non erano, che ſemplici avviſi, o ammonizioni che vogliam dire, come, tra molti altri, il Capitolare III. dell' anno 803. intitolato: *Capitula minora de cauſis admonendis* (2); e il Capitolare I. dell' 810., il di cui titolo è queſto: *Capitula, quæ anno decimo Imperii domni Karoli Sereniſſimi Auguſti Aquis palatio commonita ſunt* (3); ovvero iſtruzioni date in iſcritto a' Commiſſarj Regj, che *Miſſi Dominici*, cioè *Inviati dal Padrone* erano detti (4): e ora le materie medeſime, che contengono, e la maniera, onde ſono ſteſi, fan vedere, ch' erano o mere diſpoſizioni economiche, e provviſionali, adattate al biſogno, e alle occorrenze (5); o ſemplici ordinazioni, ovvero ammonizioni intorno all'oſſervanza delle leggi sì umane civili, e canoni-

(1) Tali ſono il „ Capitulare Bajuvariorum „ *tom.* I. *col.*207. *edit. ejuſdem*, il Capitolare pe' Saſſoni *ibid. col.*251. *ſeqq.*, e l' altro pure pe' Saſſoni dell' anno 797. *ibid. col.*276. *ſeqq.*, il Capitolare V. dell' an. 803. *ibid. col.*399., il Capitolare III. dell' anno 813. *ibid. col.* 511. *ſeqq.*, e altri.

(2) *Tom.* I. *col.*391. *edit. ejuſd.*

(3) *Tom. eod. col.*474.

(4) *Capitulare* VI. *an.* 803. *tom. eodem* I. *col.* 402., *Capitulare* III. *an.*810. *ibid. col.*475., *Capitulare* I. *an.*812. *ibid. col.*490. *&c.*

(5) Tal è p.e. il Capitolo XIX. del Capitolare V. dell'an.806. *T. I. col.*455., il qual Capitolo principia così: *Conſideravimus itaque, ut præſenti anno, quia per plurima loca fames valida eſſe videtur &c.*; e il Capitolare dell' anno 807. *ibid. col.* 458. intitolato *Memoratorium qualiter ordinavimus propter famis inopiam, ut de ultra Sequanam omnes exercitare debeant*. Molti altri eſempli tralaſcio per brevità.

noniche, e sì divine: e sarebbe non pur cosa falsa; ma assurda ancora, e ridicolosa il dir, per esempio, che Carlo Magno fece una legge allorchè nel Capitolo 14 del Capitolare fatto l'anno 794. in Francfort, e fatto colla solennità di generale adunanza di tutti gli Ordini del Regno sì Ecclesiastici, che Secolari, scrisse: *Nullus credat, quod nonnisi in tribus linguis Deus orandus sit; quia in omni lingua Deus adoratur, & homo exauditur, si justa petierit* (1); ovvero che leggi sieno i Capitoli XII. XIII. XIV. XV. XVI. e XVII. del Capitolare V. dell'anno 806. (2), il primo de' quali è espresso in questi precisi termini: *De Usura: Usura est ubi amplius requiritur, quam datur; verbi gratia si dederis solidos decem, & amplius requisieris; vel si dederis modium unum frumenti, & iterum super aliud exigeris*; e similmente i seguenti *De cupiditate in bonam partem: De cupiditate in malam partem: De avaritia: De turpibus lucris: De fœnore*; i quali nulla altro contengono, che le definizioni, o spiegazioni che vogliam dire di tali cose, e sono bensì istruzioni salutevoli somministrate al volgo ignorante, ma neppur per ombra sono leggi (3): e nondimeno furono inseriti anch'

(1) *Tom. eod.* I. *col.*270.

(2) *Ibid. col.*454.

(3) Santo Isidoro *lib.*5. *Ethymol. cap.*19. allegato da San Tommaso 1.2. *q.*92. *art.*2. „ Omnis lex, *dice*, „ aut permittit aliquid, aut vetat, „ aut punit „: nel quale medesimo articolo S. Tommaso spiega di proposito gli atti della legge, che sono *imperare*, *vetare*, *permittere*, & *punire*; e assegna la differenza, che passa tra le semplici enunciazioni, e lo

ch' eſſi dal buon Abbate Anſegiſo nella ſua (1) Raccolta, che piuttoſto Miſcellanea di Capitolari d' ogni ſorta ſi dee chiamare, qual ella è in fatti, di quello che corpo di leggi. Baſtino queſti eſempli, per non iſtar a formare un lungo indice. Or dunque, poichè nel Capitolare II. dell' anno 805. (2), il di cui Capitolo XV. è appunto l' originale del *teſto* recato dal Trattatiſta, il qual Capitolare fu fatto non già per generale adunanza, come ſolevano farſi le leggi, ma nel ritiro di Tionvilla in occaſione, che vi ſi ritrovava a ſvernare Carlo Magno, poichè, dico, nulla vi è, ſia nel titolo generale del Capitolare, ſia particolarmente nel Capitolo XV., di cui ſi tratta, che dia il menomo indizio di legge; nulla, che eſprima, o accenni almeno il carattere di legge; in-

le leggi; le quali leggi eſſenzialmente ſono *per modum præcipiendi*: laonde ne' Digeſti *lib.* I. *tit.* III. *leg.* I. citati pure ivi da S. Tommaſo, è ſcritto, che *lex omnis præceptum commune eſt*. Che ſe de i medeſimi Digeſti, e di altre Collezioni di leggi, ſi citano comunemente col nome di leggi alcune ſemplici definizioni, o enunciazioni, non contenenti precetto, nè proibizione, nè pena alcuna; adoprafi in tal caſo il nome di legge in un ſignificato largo, e improprio, o perchè tali enunciazioni ſono compreſe in una collezione di leggi, appropriando quindi alle parti minori il nome, ch' è proprio delle parti principali; o perchè tali definizioni, dopo inſerite nelle Collezioni di leggi, furono ſtabilite coll' autorità de' Principi, come accadde delle Pandette, per ſervire di norma ne' tribunali; ciò, che non ſi verifica in conto alcuno degli accennati Capitoli di Carlo Magno, che ſono mere, e pure iſtruzioni, e nulla più. Il che ſi è dovuto avvertire, per non laſciar luogo ad equivoci.

(1) Vedi le note, o ſieno indicazioni marginali degli ſteſſi Capitoli preſſo il Baluzio *loc. ind.*

(2) *Tom.* I. *col.* 423.

indarno reca il Trattatiſta un tal Capitolo, come quello, che non può contarſi tra le *LEGGI CIVILI*, per le quali ſia vietato a' ſudditi del Re di cambiare ſtato ſenza di lui permiſſione.

XVIII. Che poi nè pur come ſemplice Capitolo ſia ſtato mai pubblicato, com' io diceva pocanzi, ciò conſta dal Capitolare, che, compoſto de' Capitoli fatti ivi a Tionvilla, fu conſegnato a' Commiſſarj Regi, perchè lo pubblicaſſero per tutto il Regno; del quale eſiſte un antico eſemplare con queſto titolo (1): *Excarpſum Capituli domni Imperatoris Karoli, quem Jeſſe Epiſcopus ex ordinatione ipſius Auguſti ſecum detulit ad omnibus hominibus notum faciendum*; e nel quale non fu inſerito altrimenti, ma omeſſo affatto il Capitolo, di cui trattiamo, e perciò non dato a' Commiſſarj da pubblicarſi. Di che non è difficile rinvenir la ragione, dacchè è noto altronde, e particolarmente dalla teſtimonianza di Santo Ivone Carnutenſe, che recammo di ſopra (2), è noto, dico, che i Capitoli ſpecialmente intorno a materie Eccleſiaſtiche, de' quali parla ivi il Santo Veſcovo, *auctoritate Epiſcoporum conſtituebantur*. Laonde non eſſendo anche ſtato approvato da' Veſcovi quel Capitolo, non potea eſſere, ſenza l'approvazione, e autorità loro, pubblicato.

XIX. E

(1) Vedaſi lo ſteſſo Capitolare, ch'è il IV. dell'anno 805. preſſo il Baluzio *Tom.* I. *col.* 435., e oſſerviſi non eſſervi inſerito il Capitolo, di cui ſi tratta.

(2) *Pag.* 345. di queſto volume.

XIX. E in fatti eſſendoviſi in appreſſo oppoſti i Veſcovi, reſtò lo ſteſſo Capitolo alla fine ſoppreſſo, e abolito, ch' è l' ultima coſa, che intorno ad eſſo reſtami a dimoſtrare. Il che per far chiaramente vedere, convien eſporre tutta la ſerie de' fatti, quale da' monumenti di quel tempo, e dalle teſtimonianze degli antichi Storici ſi raccoglie. E' dunque a ſaperſi primieramente, che, allorchè l'anno 805. trovavaſi Carlo Magno a ſvernare, come ſi diſſe, a Tionvilla, oltre il Capitolare II., di cui è un articolo il Capitolo, del qual trattiamo, fece egli un altro Capitolare tutto appartenente a materie Eccleſiaſtiche, e perciò intitolato *Infra Eccleſiam*, ch'è il Capitolare I. dello ſteſſo anno 805.(1): del qual Capitolare però ſi aſtenne d' inſerire gli articoli nel Capitolare da pubblicarſi conſegnato a' Commiſſarj Regj (a riſerva di due ſoli articoli, cioè del x. e del xv., il primo de' quali era ſtato già ſtabilito coll' autorità de' Veſcovi nell' adunanza generale tenuta in Francfort l'anno 794. (2); e il ſecondo era come una difeſa della libertà delle Chieſe, e dei Monaſteri contro l' ambizione, e la prepotenza de' ſecolari): gli altri articoli, o Capitoli che vogliam dire del Capitolare *infra Eccleſiam*, non eſſendo anche ſtati eſaminati, nè approvati da' Veſcovi, gli omiſe affatto per allora, ſiccome omiſe quello, di cui trattiamo, che pur avea re-

la-

(1) *Tom.* I. *Capitular. edit. Baluz. col.* 422.

(2) *Tom. eod. col.* 238. *art.* LXXI.

lazione colle coſe Eccleſiaſtiche, ſenza punto inſerirli nel Capitolare da pubblicarſi. Tra' quali Capitoli non pubblicati ſono notabili l' VIII., e il IX. (1), pe' quali ſi diſponeva, che d'allora in poi non vi doveſſero più eſſer Preti, o Chierici ſecolari, viventi da ſe nelle private lor caſe, ma che tutti gli Eccleſiaſtici doveſſero vivere in comunità o alla maniera Canonica, o alla Monaſtica; e nel primo de' quali due Capitoli allegaſi di una tale diſpoſizione quello ſteſſo motivo, ch' è allegato nel Capitolo fatto contemporaneamente, di cui trattiamo; cioè a fine d' impedire, che per ſottrarſi al ſervizio del Principe, coloro, che vi eran tenuti, ſi faceſſero, fingendo vocazione, apparentemente Eccleſiaſtici: i quali ſiccome vivendo nelle proprie lor caſe, in abito Eccleſiaſtico sì, ma però alla ſecolareſca, conſeguivano l' intento loro di ſottrarſi al ſervizio del Principe, ſenza ſervire a Dio; così all'oppoſto, precluſa che foſſe loro una tale ſtrada, ſe non avevano volontà ſincera di ſervire Iddio, più toſto avrebbono ſcelto di ſoggiacere alle funzioni del ſervizio pubblico, che nè eran continue, nè li privavano della libertà, nè del poſſeſſo de' proprj beni, che di ſottometterſi per ſempre al giogo della diſciplina o Canonica, o Monaſtica. *Quanto a coloro* (così il detto Capitolo) *i quali per isfuggire il ſervizio del Re loro Signore, abbandonano il ſecolo, e poi non fanno nè l' uno, nè l' altro; ſcelgano eſſi*

(1) Vedi la nota ſeguente.

ſſi una delle due, o di vivere intieramente ſecondo la maniera Canonica, o ſecondo la profeſſion Regolare, ovvero di far il ſervizio Reale. Veggaſi l' infrappoſta nota, ove dichiaraſi, come sì in queſto Capitolo quanto a quegli, che non anche ſi erano fatti Eccleſiaſtici, e sì nel ſeguente riſpetto a coloro, che già lo erano, ſi preſcriveva il vivere in comunità, e ſi vietava agli Eccleſiaſtici la vita particolare, e privata (1).

(1) *Tom.eod.*1. *Capitular. col.*422. „ VIII. *De iis, qui ad fugiendum* „ *debitum ſervitium ſeculum relin-* „ *quunt*. De iis, qui ſeculum re- „ linquunt propter ſervitium domi- „ nicum impediendum, & tunc neu- „ trum faciunt; ut unum e duobus „ eligant, aut pleniter ſecundum Ca- „ nonicam, aut ſecundum Regula- „ rem conſtitutionem vivere debeant, „ aut ſervitium dominicum faciant. „ IX. *De relinquentibus ſeculum*. „ Ut omnes Clerici unum de duo- „ bus eligant, aut pleniter ſecun- „ dum Canonicam, aut ſecundum „ Regularem inſtitutionem vivere de- „ beant „. E che quivi per maniera di viver *Canonica* intendaſi il viver collegialmente inſieme, oltre che lo accenna quella eſpreſſione, per cui ſi preſcrive a' Chierici di ſcegliere *una delle due*, mettendoſi in confronto coll' *iſtituzione Canonica* la *iſtituzion Regolare*, raccoglieſi anche con maggior chiarezza da' Canoni di varj Concilj tenuti otto anni dopo, come vedremo tra poco, appunto per deliberare ſulla riforma progettata da Carlo Magno in que' Capitolari: i quali Canoni perciò riferiremo qui, e riferiti che gli avremo, vi farem ſopra, riſpetto al noſtro ſcopo, le opportune oſſervazioni. Il Concilio adunque di Arles dell' anno 813. *tom.*IX. *Concilior. edit. Venet, an.*1729. *col.*323. *can.*6. „ Providendum, *dice*, neceſſe eſt „ unicuique Epiſcopo qualiter *Ca-* „ *nonici* vivere debeant, nec non „ & *Monachi*, ut ſecundum Ordinem „ *Canonicum*, vel *Regularem* vi- „ vere ſtudeant, ut alt Apoſtolus, „ *Unuſquiſque in qua vocatione vo-* „ *catus eſt; ita permaneat*. „ (1. Corinth. 7.). E *can.* 8. „ Ut „ non amplius ſuſcipiantur in *Mo-* „ *naſterio Canonicorum*, „ atque *Mo-* „ *nachorum*, ſeu etiam puellarum, „ niſi quantum ratio permittit, & „ in eodem Monaſterio abſque ne- „ ceſ-

Ma queſti Capitoli, o ſien progetti di riforma, non fatti

„ ceſſariarum rerum penuria degere „ poſſunt „. Il Concilio di Magonza dello ſteſſo anno *tom.eod. col.*331. *ſeq.* nel can. 9. „ Decrevimus, ut „ *Canonici C lerici* canonice vivant..., „ & nihil ſine licentia Epiſcopi ſui, „ vel Magiſtri eorum compoſite agere præſumant in unoquoque Epiſcopatu; & ut ſimul manducent, „ & dormiant, ubi his facultas id „ faciendi ſuppetit, vel qui de rebus „ Eccleſiaſticis ſtipendia accipiunt, „ & in ſuo clauſtro maneant, & ſingulis diebus mane primo ad leſtionem veniant, & audiant quid „ eis imperetur: ad menſam vero „ ſimiliter leſtionem audiant, & obedientiam ſecundum canones ſuis „ Magiſtris exhibeant „. Indi nel can.10. tratta de' *Chierici* non Canonici, e de' loro doveri; e nell' 11. de' *Monaci*. Il Concilio di Reims del medeſimo anno *ibid. col.*342. nel can.8. parla de' *Canonici*, nel 9. de' *Monaci*. Quello di Tours *ibid.col.*352. al can.23 „ *Canonici*, & *Clerici* Civitatum, qui in Epiſcopiis con„ verſantur, conſideravimus, ut in „ clauſtris habitantes ſimul omnes „ in uno dormitorio dormiant, ſi„ mulque in uno reficiantur refecto„ rio, quo facilius poſſint ad horas „ canonicas celebrandas occurrere, „ ac de vita, & converſatione ſua „ admoneri, & doceri: victum, & „ veſtimentum juxta facultatem Epi„ ſcopi accipiant, ne paupertatis oc„ caſione compulſi per diverſa vaga„ ri, ac turpibus ſe implicare nego„ tiis cogantur; dimiſſoque Eccleſia„ ſtico officio incipiant indiſciplinate „ vivere, & propriis deſervire volup„ tatibus „: e dopo di avere nel canon.24. parlato de' Canonici viventi non preſſo il Veſcovo, ma ſotto un Abate; e nel 26. e ſegg. dei Monaci, poi nel can.31 *ibid. col.*353. così conchiude: „ Ut in Monaſteriis „ Canonicorum, Monachorum, ſeu „ puellarum, major hominum nu„ merus non admittatur, quam fa„ cultas Monaſterii poſſit ſufferre „. Finalmente il Concilio Cabilonenſe pur dell' anno 813. *ibid. col.*368. nel can.40. parlando de' Preti degradati: „ Statuimus, *dice*, ut, gradu amiſſo, „ agendæ pœnitentiæ gratia in *Mo„ naſterio* aut *Canonico*, aut *Regu„ lari* mittantur „. Or da queſti paſſi ſi ſcorge, che tre ſorti di Eccleſiaſtici ſi diſtinguevano. 1. Preti ſecolari, che vivevano nelle lor caſe, e i quali ſemplicemente *Clerici* ſi chiamavano. 2. altri, che pur erano Chierici, ma che vivevano collegialmente o nell' Epiſcopio ſotto la cura del Veſcovo, e di un particolare Maeſtro, o in caſa comune a maniera di Monaſtero ſotto il governo di un Abate, e *Canonici* erano detti.

fatti pubblicare allora da Carlo Magno, furono esami-

 nati

ti. 3. *Monaci*, i quali erano propriamente detti *Regolari*. Il qual nome di *Regolari* essere stato in quei tempi privativamente attribuito a' Monaci, e non a' Canonici sebben viventi in Monastero, vedesi particolarmente nell'ultimo passo recato del Concilio Cabilonense, dov'è detto: *in Monasterio aut Canonico, aut Regulari*; e ciò perchè i primi aveano a vivere secondo i *Canoni* prescriventi loro la norma del vivere, e i secondi secondo la *Regola* loro, che in quel tempo in Francia era comunemente quella di San Benedetto: laonde nel citato Concilio di Reims leggiamo nel can. 8. che „Lecti sunt *Canones*, ut quisque *Ca-* „ *nonicus* legem, vitamque suam „ minime ignoraret „: e nel can. 9. „ Lecta est *Regula* Sancti Benedicti, „ ut ad memoriam reduceretur *Ab-* „ *batibus* minus scientibus &c. „. Dalle cose sin qui dette, se si confrontino col Capitolo di Carlo Magno, dov'è scritto, che *tutti i Chierici, omnes Clerici* fossero obbligati a scegliere una delle due, di vivere *AUT pleniter secundum CANONICAM, AUT secundum REGULAREM institutionem*, raccoglies con evidenza, essere ivi stata la mente di Carlo Magno, che fossero costretti gli Ecclesiastici tutti a vivere in comunità, e non si permettesse loro di vivere, come universalmente e in Francia, e altrove costumasi, da Preti secolari nelle lor case proprie, e private: il che avendo noi asserito nel testo, abbiam dovuto in questa nota accuratamente dimostrarlo.

Ma quì intanto vi è a fare di passaggio una riflessione. Tanto vale questo Capitolo di Carlo Magno, quanto l'opposto ci dal Trattatista, e sono ambidue di ugual peso, e autorità: se dunque dal Capitolo, ch'egli oppone, può egli a buona ragion inferire, che non possano i sudditi cangiare stato senza la permissione del Re; ugualmente è egli tenuto a conchiudere da quest'altro Capitolo, che non possano in Francia esservi Chierici, nè Preti secolari viventi privatamente, e da se: e non ammettendo questo Capitolo, non può ammettere neppur quello. Ed eccolo ridotto alla necessità o di dover cancellare tutta la sua terza, e principal pruova; o di togliere con un sol colpo tutti que' tanti Preti secolari, che sono in Francia. Io son ben persuaso, che, s'ei vivesse, egli si appiglierebbe, e assai volentieri, al secondo partito: ma que' Preti, che avessero peravventura colà adottate le massime del Trattatista, saranno certamente d'altro parere. La verità si è, che il diavolo nemico d'ogni bene fa la guerra a' Frati

spes-

nati in ſeguito da' Veſcovi, e da altri Eccleſiaſtici in occaſione di eſſerſi eglino quattr'anni dopo, cioè nell' 809. adunati in Aquiſgrana a Concilio, principalmente per trattarvi la queſtione, che un Orientale avea ſuſcitata intorno alla proceſſione dello Spirito Santo dal Figlio; nel qual Concilio medeſimo eſſendo ſtati altresì dibattuti i progetti di riforma ſuddetti, non furono però approvati, e ſi ſciolſe il Concilio ſenz' aver nulla determinato ſopra tale materia, giudicata degna di maggior eſame, e di più matura rifleſſione. *In eadem etiam Synodo* (così Santo Adone di Vienna (1) Scrittor di quel ſecolo, nella ſua Cronaca) *quæſitum eſt, & ventilatum de ſtatu Eccleſiarum, & ordine ſingularum, cujuſque converſationis etiam Clerici eſſe debeant*: e, per tralaſciare molti altri Scrittori di que' tempi, negli Annali di Eginardo all' anno 809. (2) così è ſcritto: *Agitatum eſt etiam in eodem Concilio de ſtatu Eccleſiarum, & con-*

ſpeſſe volte per mezzo di quegli tra i Preti, i quali hanno l'abito, ma non lo ſpirito di Eccleſiaſtici, e la fa a tutti generalmente gli Eccleſiaſtici sì Preti, che Frati, per mezzo di que' ſecolari, che accoppiano all' ignoranza la profunzione, o all'irreligion l' avarizia, e che in tal guiſa da una banda, e dall' altra ei fa il ſuo negozio; in cui allo ſtrigner de' conti, quegli, che dovranno andarvi di ſotto, ſaranno quei meſchini, che avranno ſervito di ſtromento alla di lui malizia. Laſciamo a chi legge di farvi ſopra un poco di meditazione, che la materia la merita; e per meglio farla, rivedaſi il paſſo di S. Tommaſo recato di ſopra nella *Prefaz. num.* v.

(1) *Edit. Pariſ. ann.* 1583. *Laurentii de la Barre in Hiſtor. Chriſtiana veter. Patr. fol.* 507.

(2) *Inter Hiſtor. Francor. Scriptores Andreæ Du Cheſne tom.* II. *edit. Pariſ. an.* 1636. *pag.* 255.

& converſatione eorum, qui in eis Deo ſervire dicuntur; nec aliquid tamen definitum eſt, propter rerum, ut videbatur, magnitudinem.

Non per queſto depoſe l' Imperatore il penſiere della riforma; ma però ben lontano dal volerla fare da riformatore egli ſteſſo, e dal pretendere, che ſi doveſſero eſeguire que' ſuoi Capitoli, eſſendo anzi coſtantemente perſuaſo, che queſta era iſpezione de' Paſtori miniſtri di Dio, non di lui Principe laico, due anni dopo, che fu l'anno 811., fece ſtendere due Capitolari, o ſieno Memorie, contenenti le interrogazioni, ch' egli volea fare particolarmente a' Veſcovi, e agli Abati, correlative al progetto della riforma, che perciò *Capitolari d' interrogazione* ſono appellati; nei quali con religioſa modeſtia quel gran Monarca da un canto nella riforma da farſi comprende ſe medeſimo, e la ſua propria perſona (1); e dall' altro canto ſi contiene nell' eſortare riſpettoſamente i Veſcovi (2) all' oſſervanza delle regole Eccleſiaſtiche, ch' egli ricorda loro, e le ri-

(1) *Capitulare* I. *an* 811. *cap.* 8. *tom* 1. *col.* 478. *& Capitul.* II. *a.* 811. *cap* 9. *col.* 481., *& cap.* 11. *col* 482., dove, comprendendo cogli altri anche ſe ſteſſo, così conchiude: „ Quod „ ſi Chriſtus & Apoſtoli, & qui Apo„ ſtolos recte ſecuti ſunt, in Eccle„ ſiaſtica diſciplina ſunt ſequendi, „ aliter nobis in multis rebus facien„ dum eſt, quam uſque modo feciſ„ ſemus, multa de uſu, & conſue„ tudine noſtra auferenda, & non „ minus multa, quæ hactenus non „ fecimus, facienda.„

(2) *Ejuſd. Capitular.* I. *cap.* 12. *col.* 480. „ Iſta conſervetis, ſicut vo„ bis decet, & in vobis confido, „ piiſſimi Pontifices, & in quantum „ inveſtigare poſſum, vobis mittere, „ ſeu ſcribere non dubito„.

ricorda non in pubblico, ma ſeparatamente, e in diſparte (1), per non iſcreditare preſſo il volgo, col rilevare pubblicamente i difetti degli Eccleſiaſtici, la ſantità del loro miniſtero, nè violare il riſpetto dovuto alle loro ſagre perſone; e tutte le ſue interrogazioni propone a' Veſcovi, e riſpettivamente agli Abati, non come chi voglia far loro da Maeſtro, ma come chi interroga per eſſere iſtruito, e per imparare da eſſi i preciſi doveri sì i proprj, e perſonali ſuoi, che quei de' ſudditi; il quale ſpirito di riſpetto, e di riverenza verſo il ceto Eccleſiaſtico riſplende altresì in tutto il reſto de' due ſuddetti Capitolari, ſpecialmente nel ſecondo Capitolo del Capitolare ſecondo, dove interrogando de' doveri de' Veſcovi, e de' Superiori de i Monaſterj, e ſino a qual ſegno foſſe loro, o non foſſe lecito d' ingerirſi in ſecolareſche faccende, ſi proteſta di richiedere il riſchiaramento di un tal punto a queſto fine, e con queſta intenzione, acciocchè nè egli per ignoranza ſi avanzaſſe ad eſigere da eſſi coſe, che loro non foſſe lecito di fare; nè eglino a richieder da lui ciò, che loro non ſi doveſſe accordare (2). E nella ſteſſa ma-

(1) „ In primis ſeparare volumus „ Epiſcopos, Abbates, & Comites „ noſtros, & ſingulariter illos alloqui „. Queſt'è il titolo dello ſteſſo Capitolare 1.

(2) *Col.* 479. „Quærendum eſt in primis Eccleſiaſticis, ideſt Epiſcopis, „ & Abbatibus, ut illi nobis pateſaciant de converſatione ſua qualiter vivere debeant, ut cognoſcere „ valeamus cui de illis aut bonum, „ aut aliud aliquid refrænati credere „ debeamus; & ut ſcire poſſimus in „ quantum cuilibet Eccleſiaſtico, id-

„ eſt

maniera per ciò, che concerne in particolare i Capitoli di riforma ſteſi, o progettati che vogliam dire ſin dall' anno 805., richiede egli di nuovo ne' Capitolari medeſimi d' interrogazione dell' 811. i Veſcovi di ſpiegargli con iſchiettezza, in che propriamente conſiſta l'abbandonare il ſecolo, e per qual contraſſegno poſſano diſtinguerſi dai ſecolari coloro, che dicono di avere abbandonato il ſecolo; ſe ſolamente pel non portare le armi, cioè pel non andare alla guerra, e pel non eſſere pubblicamente ammogliati, mentre intanto, ei ſoggiugne, benchè non ſoffrano di eſſer chiamati ſecolari, ad ogni modo ritengono l' uſo delle loro private ſoſtanze, e taluni di eſſi vanno anche armati (1); accennando così i Chierici ſecolari, viventi non canonicamente, nè monaſticamente, ma nelle private lor caſe come i ſecolari, ſenza profeſſare povertà religioſa, i quali altresì, come conſta dalle proibizioni de' Concilj di quel tempo, ſolevano andare armati (2).

„ eſt Epiſcopo, vel Abbati, ſeu Monacho, ſecularibus negotiis ſe ingerere, aut quod proprie pertineat „ ad illos, qui dicuntur, & eſſe debent paſtores Eccleſiæ, patreſque „ Monaſteriorum, ut aliud ab eis „ non quæramus, quam quod eis „ facere licet; & ut quislibet ex „ eis a nobis ea non quærat, in „ quibus eis conſentire non debemus.„

(1) *Capitulare* II. *ann.* 811. *cap.* 4. *col.* 479. *ſeq.* „ Iterum inquirendum „ ab eis, ut nobis veraciter pateſaciant, quid ſit quod apud eos dicitur ſeculum relinquere, vel in „ quibus internoſci poſſint hi, qui „ ſeculum relinquunt, ab his, qui „ adhuc ſeculum ſectantur, utrum „ in eo ſolo quod arma non portant, nec publice conjugati ſunt.„

(2) *Ibid. cap.* 8. *col.* 481. „ Miramur unde accidiſſet, ut is, qui ſe „ con-

Dopo tutti queſti dibattimenti, e tutta queſta vicenda di progetti, di controverſie, e d' interrogazioni, finalmente l' anno 813. Carlo Magno avendo intimata un' Aſſemblèa generale di tutta la nazione, *conventum magnum*, da tenerſi in Aquiſgrana, volle, che ſi adunaſſero intanto de' Concilj provinciali per tutto il Regno, dove ſi eſaminaſſero di propoſito tali materie ſino allora dibattute indarno, e ſi ſtabiliſſero i Canoni opportuni per rimediare agli abuſi: i quali Concilj furono effettivamente tenuti lo ſteſſo anno, in Arles, a Cavaillon, a Tours, a Reims, e a Magonza (1), e vi furono trattati i punti, che tanto ſtavano a cuore a Car-

„ confitetur ſeculum reliquiſſe, ne- „ que omnino vult conſentire ut ip- „ ſe a quolibet ſecularis vocetur, „ armatus homo cum ſit, & pro- „ pria velit retinere, & ad eos, qui „ nondum in totum ſeculum renun- „ ciaverunt, hoc pertineat, ad Ec- „ cleſiaſticos vero quomodo juſte „ pertineat, penitus ignoramus, ni- „ ſi illi nobis inſinuaverint, qui hæc „ quaſi licita uſurpare non dubi- „ tant „. Laonde nel canone 8. del Concilio di Magonza dell' anno 813. *tom.* IX. *Concilior. edit. Venet. ann.*1729. *col.*334., e in un Capitolare dello ſteſſo Carlo Magno *tom.*I. *col.*518. *Capitular. Regg. Francor. edit. Baluzii cap.*37. è vietato a' Chierici di portar armi.

(1) *Annal. Francor. Loiſeliani edit. Pariſ. an.*1636. *tom.*XI. *Hiſtor. Francor. Scriptor. Duchesnii pag.*49. *ad an.* 813. „ Impetator Aquiſgrani „ hiemavit . . . . , ac deinde habi- „ to generali conventu &c. . . . . „ Concilia quoque juſſu ejus ſuper „ ſtatu Eccleſiarum corrigendo per „ totam Galliam ab Epiſcopis cele- „ brata ſunt, quorum unum Mo- „ gunciaci, alterum Remis, tertium „ Turonis, quartum Cabillone, quin- „ tum Arelati congregatum eſt; & „ Conſtitutionum, quæ in ſingulis fa- „ ctæ ſunt, collatio coram Impera- „ tore in illo conventu habita „. Lo ſteſſo raccontano gli altri antichi Annali Franceſi, che per brevità tralaſcio. Gli Atti di que' cinque Sinodi ſi poſſon vedere *tom.*IX. *Concil. edit.Ven. an.*1729. *col.*319. *ſegg.*

a Carlo Magno, e, tragli altri, quello della vita, che ſono tenuti a menare coloro, i quali abbandonano il ſecolo. Intorno al qual punto, lungi i Padri dall'approvare il progetto d'abolire i Chierici ſecolari, ch'era uno de' Capitoli propoſti ſin dall' anno 805., ſi contentarono d' inculcare le regole Eccleſiaſtiche, per le quali è preſcritto il contegno, e la modeſtia, che dee ſerbare nel ſuo modo di vivere l' Eccleſiaſtico, aſſegnando l' oſſervanza, e l' adempimento delle medeſime regole per contraſſegno di vero abbandono del ſecolo (1), ancorchè uno non viva nè in Canonica, nè in Monaſtero: de' quali Concilj recati indi gli Atti all' Aſſemblea generale in Aquiſgrana, dove trovavanſi adunati coll' Imperatore gli Ordini sì Eccleſiaſtici, che laici di tutto il Regno, di eſſi Atti formò egli un Capitolare di 28. Capitoli, che nell' edizione del Baluzio (2) è l' Aquiſgranenſe primo dell' anno 813. Ma nè da' Veſcovi ne' loro Canoni, nè dall' Imperadore e dall'Aſſemblea nel Capitolare ſi diſſe nulla, nè che doveſſero

(1) E' notabile, tra gli altri, il canone 10. del detto Concilio di Magonza *ibid. col.*331. *ſeq.*„ Diſcretionem igitur eſſe volumus atque decrevimus inter eos, qui dicuntur „ ſeculum reliquiſſe, & adhuc ſeculum ſectantur. Placuit igitur ſancto Concilio, ut ita diſcernantur, „ ſicut in regula Clericorum dictum „ eſt. His igitur lege Patrum cave„ tur, ut a vulgari vita ſecluſi a „ mundi voluptatibus ſeſe abſtineant; „ non ſpectaculis, non pompis in„ terſint; convivia inhoneſta, & tur„ pia fugiant &c. „

(2) *Tom.*1. *col.*502. dove al margine d'ogni Capitolo in particolare è citato il canone del riſpettivo Concilio, ond'è preſo quel tal Capitolo.

ro chiedere licenza al Re per farſi Eccleſiaſtici coloro, i quali eſſendo obbligati al ſervizio pubblico, temevaſi, che per isfuggire appunto il ſervizio fingeſſero vocazione; nè che volendoſi far Eccleſiaſtici, ſi doveſſero onninamente appigliare alla vita Canonica, o alla Monaſtica; nè finalmente che non vi aveſſero più ad eſſere altri Eccleſiaſtici, ſe non ſe o Canonici, o Monaci: e rimaſti in tal guiſa ſoppreſſi, e aboliti que' progetti, fu ridotto tutto il ſiſtema della riforma a' ſoli principj comuni, cioè che i Preti ſecolari doveſſero viver da Preti, adempiendo i doveri del loro ſtato; che i Canonici oſſervaſſero eſattamente le regole Canoniche, e le Monaſtiche i Monaci, come può più diſteſamente vederſi in fonte sì negli Atti de' ſuddetti Concilj, e sì nel Capitolare citato, eſtratto, come abbiam detto, da' medeſimi Atti. Così fu terminato il negozio dopo otto anni di trattati, e di diſpute; e queſto fine ebbero i progetti di riforma propoſti ſin dall'anno 805. ne' due Capitolari di Tionvilla da Carlo Magno.

Tutto queſto racconto è ſtato neceſſario, e queſta ſerie di fatti, e di documenti è convenuto mettere in viſta, per far toccare con mano ai lettori, che il Capitolo allegato dal Trattatiſta, ove diceſi, che, per eludere l' inganno di coloro, i quali ſenza vocazione, e ſolo per isfuggire il ſervizio del Re, ſi facean Eccleſiaſtici, neſſuno, che foſſe obbligato a ſervir il Re, po-

poteſſe d' allora in poi farſi Eccleſiaſtico ſenza la permiſſione del medeſimo Re ; che un tal Capitolo , dico, non dee altrimenti prenderſi così iſolato , e ſolo , come lo ha recato il Trattatiſta , ma dee conſiderarſi con tutto inſieme il compleſſo delle novità propoſte l'anno 805. da Carlo Magno , delle quali quel Capitolo era una parte ; le quali novità , e tra eſſe lo ſteſſo Capitolo , eſſendo ſtate ſin da principio propoſte , o , per meglio dire , ſoltanto ſteſe , ſenza formalità di Aſſemblea , e come ſemplici progetti , e nulla più , l' eſame , e il giudizio de'quali , prima di venire al fatto di ſtabilirli , doveſſe farſi da Veſcovi , a' quali realmente , ſiccome affare Eccleſiaſtico , apparteneva , e perciò non eſſendo ſtate fatte pubblicare pe'Commiſſarj Regi , ma date appunto ad eſaminare a' Veſcovi , queſti non le approvarono , sì nel Sinodo d' Aquiſgrana dell' 809. , dove , dopo di aver dibattuto il negozio , ſi ſciolſe il Sinodo ſenz' aver nulla determinato , e sì ancora ne' cinque Sinodi dell' 813. tenuti appoſtatamente per riſolvere queſto affare , i quali lo riduſſero a' termini comuni, e ſcevri di tali novità : in conſeguenza di che Carlo Magno egli ſteſſo inſieme coll'Aſſemblea generale della Chieſa , e della Repubblica Gallicana (1), uniformandoſi religioſamen-

(1) Di quell' Aſſemblèa così parla la Cronaca Moiſſiacenſe *ad ann.* 813. *tom.* III. *Hiſtor. Francor. Scriptor. Du-Cheſnii edit. Pariſ. ann.* 1641. *pag.* 146. „ Et in ipſo anno menſe „ Septembri jam dictus Karolus fe„ cit conventum magnum populi „ apud Aquas Palatium de omni „ Re-

mente nel suo Capitolare a' Canoni degli stessi Concilj, lasciò andare in obblivione, come se non fossero nè pure stati fatti giammai, quei Capitoli di novità, i quali in tal guisa restarono aboliti, e soppressi. Sicchè conchiudiamo adunque, che *l' autorità rispettabile, ricavata dal proprio testo delle Ordinanze*, cioè dalla confusa, e niente esatta Raccolta del buon Abate Ansegiso, nella quale *autorità rispettabile* consiste tutta la terza pruova del Trattatista, alla fine, con tutto quell' apparato di parole, e con tutto il titolo di *legge*, ch' ei le dà a piena bocca, non è poi altro, che un semplice, e puro progetto, il quale non ebbe nè approvazione, nè promulgazione, nè effetto, e restò dal medesimo Carlo Magno, che l' avea proposto, e da tutta la Chiesa e la Repubblica della Francia, abolito, e soppresso.

XX. E in fatti così per l' appunto, come sulle tracce degli antichi monumenti abbiam noi fin qui diffusamente mostrato esser ito l'affare, lo racconta con poche parole Incmaro Arcivescovo di Reims, che visse in quel medesimo secolo, e il quale per essere stato educato alla Corte, ed avere avuta sì per cagione della sua illustre nascita, e sì per lo splendore della sua sede, sempre ingerenza ne' pubblici affari non meno Ecclesiastici, che civili del tempo suo, fu perciò in istato di esserne pienamente informato, e assai meglio, che non potrebbe altri oggidì do-

„ Regno, vel Imperio suo; & con- „ Comites, & Senatus Francorum „ venerunt Episcopi, Abbates, & „ ad Imperatorem.

dopo il lungo corſo di nove ſecoli raccorglielo da ſcarſe reliquie d' antichità. Scrivendo egli adunque al Re Carlo Calvo nipote di Carlo Magno, e avvertendolo, che talvolta, quando per mancanza di zelo ne' Veſcovi, e quando per colpa de' Principi, accade pur troppo, che ſi violi l'immunità Eccleſiaſtica; ma che qualora accada in queſto genere una ſorpreſa, debbaſi ella ſecondo la legge eterna correggere, ne reca in confermazione queſti eſempli: *Giuliano*, ei gli dice (1), *e poi Maurizio Im-*

(1) „ Julianus, & poſtea Impe- „ rator Mauritius decreverunt, ut „ ei, qui ſemel in terrena militia „ ſignatus fuerit, niſi aut expleta „ militia, aut pro debilitate corpo- „ ris repulſus, in Monaſterio recipi, „ & Chriſto eum militare non liceat. „ Quod religioſi Imperatores, & „ Sanctus Gregorius auctoritate Apo- „ ſtolica, & generali Epiſcoporum „ conſenſu, Eccleſiaſtico vigore, & „ Reipublicæ Chriſtianæ cohibente „ religione, deſtruxerunt; velut in „ ejus epiſtolis ad Mauritium Im- „ peratorem, & ad plurimos Epiſco- „ pos directis oſtenditut. Quod & „ divæ memoriæ avo veſtro Carolo „ ſurripuit, ſicut MAJORUM TRA- „ DITIONE ET VERBIS, ET „ SCRIPTIS DIDICIMUS, & in „ libro 1. Capitul. cap. 112. demon- „ ſtratur de liberis hominibus ad ſer- „ vitium Dei ſine ſua licentia non „ convertendis. QUOD ECCLE- „ SIA, ET RESPUBLICA NON „ CONSENSIT, QUODQUE PO- „ STEA CORREXIT, ſicut in eo- „ dem libro cap. 134. monſtratur. „ De rebus nihilominus Eccleſiaſticis „ dividendis eidem avo veſtro incon- „ gruentia quædam ſubripuit, quæ „ ORIS PROFESSIONE, & edi- „ cti ſubſcriptione correxit, ſicut in „ præfato primo libro Capitular. „ cap. 74. evidenter oſtenditur. Un- „ de PRÆJUDICIUM AD TEM- „ PUS EXTORTUM, VEL USUR- „ PATUM, PRO LEGIS JUDI- „ CIO NEMO SANUM SAPIENS „ TENUIT, RETINET, VEL „ TENEBIT „. Si trova ſtampata la lettera d' Incmaro, contenente queſto paſſo, sì preſſo il P. Luigi Celot *Concil. Duziacen.* 1. *&c. edit. Pariſ. an.* 1658. *pag.* 447. *ſeqq.*, e sì preſſo il P. d'Achery nel *tom.* II. *dello Spicilegio pag.* 822. *della prima edizione, della ſeconda tom.* III. *pag.* 337.

Imperadore, ordinarono già, che chiunque foſſe aſcritto alla milizia terrena, ſe non ſe o aveſſe compiuto il tempo del ſuo ſervizio, o per impotenza corporale ne foſſe ſtato licenziato, non poteſſe eſſere ammeſſo ne' Monaſterj alla milizia di Criſto. La qual diſpoſizione e i religioſi Imperadori, e San Gregorio per l'Apoſtolica ſua autorità, e col conſenſo generale de' Veſcovi, con petto Sacerdotale, e come richiedeva la religione della Criſtiana repubblica, abolirono, ſiccome rilevaſi dalle lettere da lui ſcritte sì all' Imperadore Maurizio, e sì a parecchj Veſcovi. Ad una tale ſorpreſa ſoggiacque anche Carlo (Magno) voſtro avolo di ſanta memoria, ſiccome per tradizione de' noſtri maggiori e a voce, e in iſcritto, abbiamo appreſo, e nel primo libro de' Capitolari al capitolo 112. ſi ſcorge, intorno agli uomini liberi, che non poteſſero ſenza licenza di lui appigliarſi a ſervire Iddio: alla qual coſa non acconſentirono nè la Chieſa, nè la Repubblica, ed ei medeſimo poi la emendò; ſiccome appariſce nello ſteſſo libro (primo de' Capitolari) al cap. 134.

In queſto paſſo d' Incmaro ognuno vede epilogato in poche parole tutto il fatto, che noi nel paragrafo antecedente ſiamo andati minutamente eſponendo, e documentando co' monumenti contemporanei; cioè, che il Capitolo di Carlo Magno, ſu cui appoggiaſi il Trattatiſta, fu un diviſamento mal ideato, e una ſorpreſa, a cui ſoggiacque Carlo Magno; e ch'eſſendo poi ſtato lo

ſteſ-

ſteſſo Capitolo diſapprovato dalla Chieſa, e dalla Repubblica, cioè dai Veſcovi, e dagli Stati del Regno, fu in ſeguito dal medeſimo Carlo Magno emendato, o abolito che vogliam dire, ch' è appunto ciò, che co' Capitolari originali, e cogli Atti de' Concilj, e colle teſtimonianze degli Storici di quel tempo ſi è per noi eſattamente dimoſtrato. Una ſola coſa di più vi è nel paſſo d' Incmaro, cioè ch' ei cita un capitolo eſpreſſo de' Capitolari contenente abrogazione, o ſia emendazione del Capitolo ſuddetto fatto antecedentemente per ſorpreſa; il qual Capitolo di emendazione, o ſia abrogazione (da lui citato col *numero* 134. del *primo libro*, ma che comunemente credeſi eſſere quel medeſimo, che leggeſi nell' edizion del Baluzio ſotto il numero 137., e nelle anteriori edizioni, delle quali fece uſo sì il Trattatiſta, e sì il Thomaſſin, e altri, è poſto al numero 143.) è eſpreſſo in queſti termini: *Vt liber homo, qui in Monaſterio regulari comam depoſuerit, & res ſuas ibidem delegaverit, promiſſionem factam ſecundum regulam firmiter teneat*. Ma convien avvertire aver Incmaro, nell' allegare un tal Capitolo, preſo abbaglio, ingannato dalla diſordinata Raccolta di Anſegiſo. Imperocchè queſto Capitolo, ch' egli allega come correttivo dell' altro, era ſtato fatto ſino dall'anno 803., ſiccome ne' Capitolari originali (1) manifeſta-

(1) Vedaſi il Baluzio *Capitular. lib.* 1. *& col.* 427. *cap.* XV., *& col.* 729. *Regg. Francor. tom.* 1. *col.* 393. *c.* XII. *cap.* CXXXVII., *& col.* 725. *cap.* CXIV.

ſtamente ſi vede ; laddove l' altro Capitolo , per cui vietavaſi il farſi Eccleſiaſtico ſenza permiſſion del Sovrano , non era ſtato fatto , come dicemmo di ſopra , e come ne' Capitolari originali parimente ſi ſcorge , ſe non che l' anno 805. , cioè due anni dopo ; laonde il Capitolo dell' 805. non potè eſſer corretto pel Capitolo dell' 803. anteriore ad eſſo di due anni . Ma perchè dopo fatta da Anſegiſo la Raccolta de' Capitolari , ancorchè aſſai imperfetta , e mancante , e diſordinata , di eſsa nondimeno , non eſsendovene altra migliore , nè potendoſi citare i Capitolari originali , che non erano alle mani , tutti facevano uſo ; perciò Incmaro avendo trovato nella detta Raccolta poſto al *numero* 112. il Capitolo , per cui vietavaſi agli uomini anco di libera condizione il farſi Eccleſiaſtici ſenza la permiſſione del Re ; e ſapendo egli altronde , che un tal Capitolo era ſtato poſcia emendato da Carlo Magno ; e avendo altresì trovato nella Raccolta medeſima collocato al *numero* 134. , cioè dopo di quel Capitolo , un altro Capitolo contenente diſpoſizione contraria , e ſupponente che gli uomini liberi ſi faceſsero Eccleſiaſtici a loro talento , ſtimò eſser queſto Capitolo , che appariva poſteriore , un monumento della emendazione dell' altro , e come tale citollo , ſenz' avvederſi , che Anſegiſo ne avea turbata e confuſa la ſerie , e contro l' ordine de' tempi avea poſto al numero 112. quello dell' 805. , ch'era poſteriore , e l'anteriore dell' anno 803. avea collocato

do-

dopo al numero 134. Nondimeno vuolſi parimenti avvertire, che un tale abbaglio d' Incmaro non tocca la ſuſtanza del fatto, poichè del medeſimo fatto le notizie certe e ſicure erano ad Incmaro, e agli altri de' tempi di lui pervenute non per mezzo de' Capitolari (ne'quali altro non ſi contiene, che ſemplici, e nudi Capitoli d' ogni ſorta, meſſi a mazzo, ſenza indizio, o veſtigio alcuno, onde diſcernere, quali di eſſi foſsero ſtati fatti in piena Aſsemblea, e ſtabilmente fiſsati, o no, e quali o non approvati, o rivocati); ma bensì erano lor pervenute per la bocca, e per gli ſcritti de'loro maggiori, *majorum traditione & verbis, & ſcriptis*, come eſpreſsamente dice Incmaro; cioè di que' maggiori medeſimi, che ſi erano trovati preſenti al fatto, l'età de' quali nel breve giro di ſoli quarant' anni avea toccato sì il tempo delle novità principiate nell' 805., e i dibattimenti accaduti ſucceſſivamente intorno alle medeſime nell' 809., e nell' 813., e sì ancora i tempi d'Incmaro, il quale ſino dall' 845. fu fatto Arciveſcovo, cioè quarant' anni appunto dacchè era ſtatto fatto quel Capitolo, la di cui ſuſſeguente emendazione gli atteſtavano quegli ſteſſi, che vi erano intervenuti.

XXI. Ma il buon Trattatiſta non potendo per una parte diſſimulare un paſſo sì eſpreſſo d'Incmaro, che troppo era noto; e vedendo per l' altra, che ſolo baſtava un tal paſſo a gettare a terra la di lui macchina, poichè per eſſo conſtava eſſere ſtato abrogato quel Capitolo,

ſu di cui principalmente avea egli appoggiata la ſua *Terza Propoſizione*; ſi appigliò anche qui alle ſue ſolite arti, cioè alla mala fede, e ai raggiri. Si obbietta egli adunque la teſtimonianza d' Incmaro, ma troncandone il meglio, e naſcondendo a' lettori quello, in che conſiſte tutto il nerbo, e la forza della ſteſſa teſtimonianza, cioè l' aver Incmaro *majorum traditione & verbis, & ſcriptis* appreſa con certezza la ſoppreſſione di quel Capitolo; e altro non ne produce, che l' ultima particella contenente lo sbaglio, che rilevammo pocanzi; non già, ch' egli aveſſe conoſciuto in realtà un tale sbaglio, poichè, come vedrem tra poco, ei non lo conobbe, ma perchè non eſſendo quivi la coſa sì chiara, com' ella era nella principal parte del teſto da lui omeſſa, ſi luſingò di potervi arzigogolar ſopra a ſuo talento, e a forza di artifizj, e di raggiri render dubbioſa la teſtimonianza d' Incmaro. Ecco com' ei ſe la obbietta (1). *A ciò, che ho riferito de' Capitolari, ſi oppone una Epiſtola d' Hincmar ſcritta a Carlo il Calvo, nella quale queſto Autore pretende, che tale articolo fu così mal accolto dagli Eccleſiaſtici, e da tutti gli Ordini dello Stato, che Carlo Magno ſi trovò in appreſſo obbligato a correggerlo.* „ Quod Eccleſia, & reſpublica non conſen„ ſit, quodque poſtea correxit, ſicut in eodem libro „ cap. 134. monſtratur „. *Hincmar. Ep. ad Carol. Cal.*

S' egli aveſſe ſaputo, che queſto capitolo 134. citata

(1) *Pag. 69. Nap. e ivi not. c., Ven. p. 80. e ivi not. c.*

tato da Incmaro era di data anteriore, come dicemmo pocanzi, al Capitolo da lui addotto, e che perciò non potea questo posteriore essere stato emendato per quell' anteriore; qual trionfo a spese della buona fede de' suoi lettori non avrebbe egli menato sopra questo piccolo pezzetto del passo d' Incmaro così tronco, e decapitato, com' ei lo reca? Ma non avendo egli avuto una tale notizia, nè saputo procacciarsela, e non avendo perciò potuto la testimonianza d' Incmaro nè pure così mozzata, e malconcia apertamente rigettare; si è adoprato a scansarla con raggiro; e per meglio nascondere l' artifizio, comincia alla larga la sua risposta in questa guisa (1): *Non farò qui uso dell' autorità del Baronio per rendere sospetta quella d' Hincmar. So le ragioni, per cui quel Cardinale è anch' egli sospetto* (2) *a questo Arcivescovo. Perciò non voglio io credere, che sia stato l' Hincmar così ardito in piantare supposizioni, come il Baronio, e parecchi altri pretendono in cose ancora di*

(1) *Pag.*72. *Nap.*, *Ven. p.*83.

(2) Nell' edizione di Venezia, benchè generalmente più rozza, nondimeno questo passo è tradotto dal franzese un pò meglio così: *le ragioni, per cui questo Cardinale è sospetto egli medesimo rispetto a questo Arcivescovo*: ma l' editore di Napoli, secondo la cui versione, che fu la prima a venirci alle mani, noi andiamo recando i passi del Trattato, facendo egli dire al Trattatista, che il Cardinal Baronio è sospetto *all'* Arcivescovo Hincmar, usa un' espressione, che non ha luogo tra due soggetti, de' quali uno era morto sette secoli prima che l' altro fosse nato. Stiamo a vedere, che costui colla sua eleganza di stile introduca tra' morti la cattiva usanza di sospettare de' vivi; ovvero un nuovo costume, che degli uomini si pensi male interi secoli prima ch' essi sien nati.

maggiore importanza, che non è queſta. Ma s' egli non approva i ſoſpetti del Baronio contro Incmaro come falſificatore, perchè mettergli in campo? Non è egli queſto un non dir nulla, ma ſeminare intanto nell' animo dei lettori della diffidenza contro la teſtimonianza d' Incmaro, e un volere, che valga l' artifizio in luogo delle prove, ch' ei non ha potuto addurre contro quella teſtimonianza? Parliam pur chiaro, e diciam la coſa com' è; non ha la verità biſogno di raggiri per ſoſtenerſi. Sì ſignore: il Baronio (al quale per altro neſſuno, nè riſpetto ad Incmaro, nè riſpetto a chicchеſſia, ha giammai ardito di dar eccezione di falſario) il Baronio (1), ripeto, e non ſolo egli, ma anche il Pagi (2), riprendono Incmaro di avere falſificata una lettera di Benedetto III. Papa, e ne lo riprendono non a capriccio, ma colle lettere di San Niccolò Papa, immediato ſucceſſore di Benedetto, alla mano; il quale San Niccolò riconvenne eſpreſſamente Incmaro di quella falſificazione (3). Io non ſo, ſe il Baronio, o il Pagi abbiano veduta la riſpoſta d' Incmaro a San Niccolò, nella quale ei ſi difende intrepidamente da una tale accu-

(1) *Annal. Eccleſ. ad ann.* 853. *num.* XIV. *tom.* XIV. *pag.* 407. *edit. Lucen. an.* 1743.

(2) *Critic. ad Annal. Baron. an.* 853. *num.* II. *&* III. *pag.* 402. *ſeq. tom. eod.*

(3) *Nicolai Papæ Epiſt. ad Epiſcopos Synodi Sueſſion. tom.* X. *Concilior. edit. Venet. an.* 1730. *col.* 326. *ſeqq.*, *& col.* 529. *ſeq.*, *& ejuſd. Epiſt. ad Hincmarum tomo eodem col.* 334. *& col.* 336. *ſeq.*

cusa (1); nè mi è duopo entrare in questo gineprajo a verificare, se sieno concludenti, o no, le cose, che allega ivi Incmaro a sua giustificazione. Dico bensì, e ciò è quello, che fa al nostro proposito, che o Incmaro falsificò la lettera di Benedetto, o no: se no, dunque la di lui buona fede è in salvo, e l' innocente Trattatista, che ha toccato un tal tasto a render sospetta la testimonianza di lui, l' ha toccato in darno, e a suo proprio scorno. Se poi falsificò Incmaro la lettera di Benedetto; ad ogni modo ciò nulla giova al Trattatista a poter quindi metter in dubbio la testimonianza di lui intorno all' emendazione, o sia rivocazione del Capitolo di Carlo Magno. Imperocchè, in primo luogo, a falsificar la lettera di quel Papa egli aveva un motivo da servirgli di gravissima tentazione, poichè trattavasi di sostenere, senza lasciar luogo ad appellazione, la sentenza, che con estremo impegno egli col suo Sinodo di Soissons avea data contro l' ordinazione di alcuni Preti; e d' impedire, che con suo disonore, e a dispetto del suo impegno, e de' suoi maneggi, fossero per l' autorità della Santa Sede restituiti in via di giustizia que' Preti a' loro gradi, e annullati gli atti di quel Sinodo, come poi accadde realmente, malgrado lui, sotto San Niccolò. All' opposto il fatto della rivocazione del Capitolo di Carlo Magno ei lo accenna nella sua lettera a

(1) *Tom. 10d. x Concil. col.* 354. *&* *col.* 364.

Carlo Calvo incidentemente ſoltanto, e come uno tra molti eſempj, trattando ivi direttamente non di tale materia, ma bensì del doverſi le cauſe de' Veſcovi giudicare non da' laici, ma dagli Eccleſiaſtici (1); laonde intorno a quel Capitolo di Carlo Magno riguardante la libertà di farſi Eccleſiaſtico con licenza, o ſenza licenza del Principe, neſſun motivo avea Incmaro, che lo ſtimolaſſe ad alterare la verità, e a fingere; e biſognerebbe ben credere, ch' ei foſſe ſtato impoſtore di profeſſione, e uno de' più gran falſarj del mondo, per ſoſpettare, ch' egli aveſſe avuta tanta franchezza, e facilità di mentire, che ſino nelle coſe incidenti al ſuo propoſito tiraſſe a gabbare altrui. Molto più poi è a rifletterſi, che nel falſificare la lettera del Papa ſpedita da Roma, e a lui ſteſſo diretta, ſupponendo ch' egli l' abbia realmente falſificata, ei potea ſperare, che la frode in

(1) Viene in acconcio alle maſſime de' pſeudo-politici de' tempi noſtri la legge degl' Imperadori Onorio, e Teodoſio, a tal propoſito recata ivi da Incmaro, ch' è la 47. *de Epiſc. Cod. Theodoſ.* „ Clericos „ indiſcretim ad ſeculares judices de„ bere deduci, infauſtus præſumptor „ edixerat; quos, abdicata tyran„ ni præſumptione, Epiſcopali au„ dientiæ reſervamus. Fas enim non „ eſt, ut divini muneris miniſtri „ temporalium poteſtatum ſubdantur „ arbitrio„. Soggiugne indi Incmaro, che ſe talora accadde il contrario, ciò fu *aut per exceſſum Principum, aut per negligentiam Epiſcoporum ad tempus*; e accennando le ſorpreſe, a cui talora ſoggiaciono i Principi, *Poteſt enim fieri*, dice, *ut alicui Principi ante vos hinc ſubreptum ad modicum fuerit, & iterum æterna lege correctum*; e reca gli eſempli di tali ſorpreſe, e della emendazione di eſſe, colla parole, che abbiamo già riportate di ſopra *p.* 477. *not.* 1.

in paese tanto lontano da Roma restasse occulta : ma come avrebbe poi potuto nè pur lusingarsi di nasconder l' inganno dove trattavasi de' Capitoli di Carlo Magno ? Questo Principe era pur vissuto pocanzi, e delle cose di lui, specialmente delle concernenti la Francia, molti erano ivi in Francia, e particolarmente alla Corte, i testimonj, e la memoria ancor calda. E se allora, quando scrisse Incmaro quella lettera a Carlo Calvo, le persone obbligate a servire personalmente il pubblico domandassero in vigore di quel Capitolo licenza al Re per abbracciare la vita Ecclesiastica, ovvero per essere stato rivocato quel Capitolo non la domandassero altrimenti, questa era pure una cosa presente, quotidiana, e notoria, specialmente alla Corte ; intorno alla quale conseguentemente nè Incmaro, nè altri poteva ivi in quel tempo medesimo vender lucciole per lanterne. In somma vi vuol ben altro, che ciarle, per togliere la sua forza ad un testimonio del tempo, qual è Incmaro, che parla chiaro, e non solo parla, ma scrive, e scrive di cosa nota sì a lui, e sì a coloro, a' quali scrive.

Ma l' articolo (de' Capitolari) da me allegato, ripiglia il Trattatista (1), *si trova ; e quello, per cui l' Hincmar sostiene essere stato abrogato, non si trova*. E soggiugne : *Contuttociò se questa legge citata dall' Hincmar fosse vera, avrebbe dovuto assai più dell' altra conservarsi, e perchè era più recente, e perchè è più na-*

(1) *Pag. 72. Nap., Ven. pag. 84.*

turale di conſervarſi una legge, che ſia in uſo, che una legge abrogata. Ma che intende egli di dire, quando afferma, che l'articolo citato da Incmaro, non ſi trova? Se per non trovarſi nelle edizioni ſtampate al *numero* 134. citato da Incmaro, ſi ha a conchiudere non trovarſi aſſolutamente; anche del Capitolo, per cui era ſtato preſcritto doverſi chieder licenza al Principe per farſi Eccleſiaſtico (per non dir nulla di quaſi tutti gli altri Capitoli) dovrà dirſi, che non ſi trova, poichè eſſendo ſtato citato da Incmaro col numero 112., oggi nelle edizioni a ſtampa non più ſi trova a quel numero, ma bensì in alcuna di eſſe al numero 120., come in quella, di cui ſi valſero il Thomaſſin, e il Celot, che citeremo tra poco; e in alcuna al 114. come in quella del Baluzio: ed è un abuſarſi della ſemplicità de' lettori lo ſpacciar loro, che un Capitolo, o ſia un articolo de' Capitolari non ſi trova, per queſta ragione, che ne' Capitolari ſtampati non ſi trova a quel numero, ſotto cui l'ha citato altri, ſpecialmente ſe Scrittore antico; mentre ſarebbe duopo tra una prodigioſa varietà di Codici, e di edizioni (1), avere appunto quel Codice, di cui ſi ſervì lo Scrittore, che citò un tal Capitolo, o almeno almeno uno de' Codici di quei tempi; poichè, come or ora vedremo, anche il Re Carlo Calvo, cioè quel-

(1) Il Baluzio nella Prefazione de' Capitolari, e il P. La Cointe ne' ſuoi *Annales Francorum*, rilevano abbaſtanza la varietà de' Codici de' Capitolari, e delle diverſe edizioni fattene.

quello ſteſſo Re, a cui ſcriſſe Incmaro quella lettera, citò quel medeſimo Capitolo collo ſteſſo *numero* 134., come lo citò Incmaro, il che fa chiaramente comprendere, che a tal numero per l' appunto era poſto ne' Codici di allora quel Capitolo, prima che foſſero accadute le tante variazioni, e mutazioni fatte ne' numeri dagli editori. Si trova dunque l' articolo citato da Incmaro, non più al *numero* 134., com' era allora, ma al *numero* 137. nella edizion del Baluzio, e al 143. nelle edizioni anteriori uſate dal Celot, e dal Thomaſſin, eſpreſſo con queſti termini: *Vt liber homo, qui in Monaſterio regulari comam depoſuerit, & res ſuas ibidem delegaverit, promiſſionem factam ſecundum Regulam firmiter teneat* (1): benchè per altro abbia preſo abbaglio Incmaro, come dicemmo di ſopra, nell' aver egli, ingannato dalla diſordinata Raccolta di Anſegiſo, creduto, che queſto Capitolo, ſiccome poſto al numero 134., foſſe ſtato fatto poſteriormente al 120., per cui vietavaſi agli uomini liberi il farſi Eccleſiaſtici ſenza la permiſſion del Sovrano; quando in realtà queſto era poſteriore a quello di ben due anni. Ma qual pro pel Trattatiſta il trattenerſi in queſte bazzecole, e minute cavillazioni intorno ai numeri de' Capitolari, per metterci in dubbio la fede d'Incmaro ſu queſto punto, onde poi

(1) *Tom. I. edit. Baluz. col. 729., cap. IX. n. XII. pag. 777. edit. Venet. & apud Thomaſſinum Vet. & Nov. an. 1730. Eccleſ. Diſciplin. part. I. lib. III.*

poi conchiudere, contro la teſtimonianza del medeſimo Incmaro, che non ſia altrimenti ſtato rivocato da Carlo Magno il Capitolo, che ſoggettava all' arbitrio del Principe la vocazione de' ſudditi alla vita Eccleſiaſtica, come, ripeto, fondare una tale luſinga ſopra minute cavillazioni intorno ai numeri degli articoli, ovvero anche ſopra l' abbaglio realmente preſo da Incmaro ſu quell' articolo; quando Incmaro ſteſſo, benchè citi anche i Capitolari, nondimeno il ſuo racconto della rivocazione di quel Capitolo appoggia principalmente ſulla fama pubblica, e ſulla teſtimonianza di que' medeſimi, come avvertimmo di ſopra (1), i quali erano intervenuti al fatto, alcuni de' quali tuttavia vivevano, e narravano il fatto a voce tal qual era accaduto, e il qual fatto era allora ancor freſco, e noto a tutti? *Majorum traditione & verbis, & ſcriptis didicimus*, dice Incmaro. Queſto dovea impugnare il Trattatiſta, ſe gliene baſtava l' animo; e non già diſſimulare la principal parte, e il nerbo del paſſo d' Incmaro, mozzandolo a modo ſuo, e tenere a bada i lettori colle inezie, e le cavillazioni ſu i numeri de' Capitoli.

Ma egli intanto continuando a cavillare ſul pezzetto tronco da lui recato dello ſteſſo paſſo, così ſcrive francamente (2): *Dice l' Hincmar, che quell'Ordinanza* (cioè il Capitolo, che obbligava i ſudditi a chiedere

(1) *Pag.*481., *e pag.*487. (2) *Pag.*73. *Nap.*, *Ven. pag.*84.

re al Re licenza per farſi Eccleſiaſtici) *fu maliſſimamente accolta dagli Eccleſiaſtici: e pure nel Proemio de' Capitolari (a) io trovo, che tutti i ſuoi articoli erano ſtati nelle Aſſemblee del Clero concertati co' Commeſſarii del Re; che gli avea ſpecialmente ſottopoſti alla cenſura, e, per valermi de' ſuoi termini, alla correzione degli Eccleſiaſtici; e che furono anche dopo autorizzati da un Concilio (b)*: e alle parole ſegnate (*a*), e (*b*) ſoggiugne in fondo di pagina queſte due note: „ (*a*) *Quapropter & noſtros ad vos direximus Miſſos, qui ex noſtri nominis auctoritate una vobiſcum corrigerent quæ corrigenda eſſent*. In præfat. lib. 1. Capitular. „ Carol. Magn. „ E „ (*b*) Concil. Melden. an. 843. „ cap. 78. „Sicchè dunque in pruova di eſſere ſtati *tutti gli articoli* de' Capitolari, cioè a dire tutti i primi quattro libri di eſſi Capitolari, *concertati nelle Aſſemblee del Clero &c.*, allega egli il *Proemio de' Capitolari* medeſimi, premeſſo al *primo libro*. Ma con qual buona fede? E' ella queſta la *prefazione*, e queſto il *Proemio di TUTTI gli articoli* de' Capitolari? E non è ella anzi la prefazione, o ſia il proemio del ſolo Capitolare Aquiſgranenſe dell' anno 789. anteriore di molti anni a quel Capitolo, di cui trattiamo; la qual prefazione poi l' Abate Anſegiſo inſerì nella ſua Raccolta, mettendola alla teſta del ſuo I. libro (1)? Or dalla prefazione del ſolo Capi-

(1) Vedi *Capitular. Regg. Francor. edit. Baluzii tom.* I. *col.* 210., & *col.* 703.

Capitolare Aquiſgranenſe del 789. come ſi può mai conchiudere, che *tutti gli articoli* de' Capitolari *erano ſtati concertati &c.*, de' quali articoli *tutti* inſieme la maſſima parte è poſteriore a quell' anno, ed eſtratta da' Capitolari sì di Carlo Magno ſino all' anno 814., in cui finì egli di vivere, e sì di Lodovico Pio di lui ſucceſſore, ſino all' anno 827., in cui ne formò quella compilazione Anſegiſo? E per parlare determinatamente al caſo noſtro, l' articolo, per cui ordinava Carlo Magno, che per abbracciare la vita Eccleſiaſtica i ſudditi liberi doveſſero prima chiederne a lui la licenza, il quale articolo fu fatto l' anno 805. (1), come prova il Trattatiſta che ſia ſtato *nelle Aſſemblee del Clero concertato &c.* come, ripeto, ciò egli prova colla prefazione del Capitolare Aquiſgranenſe del 789. cioè con un teſto anteriore di ben ſedici anni? Può eſſere l' impoſtura più groſſolana?

Molto meno è ſoffribile l' altra impoſtura di recare in pruova dell' eſſere ſtati tutti gli articoli de' Capitolari *concertati nelle Aſſemblee del Clero*, quelle parole di tal prefazione, o proemio: *Quapropter & noſtros ad vos direximus Miſſos, qui ex noſtri nominis auctoritate una vobiſcum corrigerent, quæ corrigenda eſſent*. Queſto paſſo non ha che fare nè poco, nè punto cogli articoli non ſolo degli anni ſeguenti, ma neppure del Capito-

(1) Vedi *ivi col. 427. cap. xv., e col. 725. cap. cxiv., e le indicazioni marginali riſpettive.*

pitolare medeſimo del 789. Prego i miei lettori di prenderſi la pena di veder tutto intero quel paſſo da noi recato diſteſamente di ſopra *pag.* 336., e di oſſervare, come ivi Carlo Magno eſorta *in primo luogo* i Veſcovi ad avere grandiſſima cura, che non periſcano le anime; e dopo avergli avvertiti, che biſognava a tal uopo non ſolo ammonire, ma anco obbligare a forza i fedeli, *compellendi*, a ſtar ſaldi nelle paterne tradizioni, promette a' Veſcovi ſteſſi in queſta impreſa la ſua aſſiſtenza: *in quo operis ſtudio ſciat certiſſime ſanctitas veſtra noſtram vobis cooperari diligentiam*: e ſoggiugne immediatamente così, *Quapropter & noſtros ad vos direximus Miſſos, qui ex noſtri nominis auctoritate una vobiſcum corrigerent, quæ corrigenda eſſent*: e dopo aver premeſſe tutte queſte coſe, ſenza aver mai fin qua fatta menzione alcuna nè di Capitoli, nè di Capitolari, paſſa poi in ſeguito a parlare *in ſecondo luogo* de' Capitoli, dicendo, *Sed & aliqua Capitula ex Canonicis inſtitutionibus, quæ magis vobis neceſſaria videbantur, ſubjunximus &c.* Furono dunque gli abuſi contrarj alle tradizioni paterne quegli, a correggere i quali d' accordo co' Veſcovi, mandò Carlo Magno i ſuoi Commiſſarj, preſtando così a' Veſcovi per mezzo de' ſuoi Commiſſarj l' ajuto, e la forza del braccio ſecolare; e non furono altrimenti *gli articoli de' Capitolari* quei, che con tali parole *egli ſottoponeva alla loro cenſura, e alla correzione degli Eccleſiaſtici*, come gli fa dire il

Trat-

Trattatiſta, cambiandogli le carte in mano, è il paſſo recato così ſolitario e iſolato torcendo da un ſenſo all'altro, non dico già con violenza, perocchè per quanta violenza ſi faccia a quel paſſo, non ſi può mai ridurlo a un tal ſenſo; ma dico bensì, con isfacciata menzogna. Confeſso, che mi vien meno la pazienza, nè poſſo reprimer lo ſdegno al vedere una ſopra l'altra tante impoſture, e un abuſo così impudente, e continuo della buona fede del pubblico, per ſorprenderlo, ed ingannarlo. Vi reſta ormai più alcuna maniera di falſificar teſti, la quale non abbia coſtui poſta in opera in queſto ſuo meſchino libercolo? Di quei ſoli Capitolari è vero, che tutti gli articoli ne furono concertati, non già nelle Aſſemblee del Clero co i Commiſsarj del Re, come dice ingannevolmente inſieme, e allo ſpropoſito, il Trattatiſta, ma bensì nelle generali adunanze, o ſia negli Stati del Regno, dove preſiedeva il Re, e intervenivano i Veſcovi, gli Abati, i Conti &c., cioè a dire tutti gli Ordini del Regno, i quali Capitolari nelle ſteſſe generali adunanze ſi promulgavano, quali ſono e il Capitolare Aquiſgranenſe I. dell' an. 813., di cui parlammo di ſopra (1), e tant' altri, che poſſono vederſi nel Tomo I. de' Capitolari dell'ediz. del Baluzio; ma non è altrimenti vero, ed è anzi poſitivamente falſo, che col corpo degli Eccleſiaſtici foſſero concertati que' Capito-

(1) *Pag. 473. e ſegg. di queſto volume.*

pitolari, che fuori di generali adunanze facevanſi, come appunto ſenza adunanza nel ritiro di Tionvilla, trovandoviſi ad iſvernar Carlo Magno, furono formati que' due Capitolari dell'anno 805., in uno de' quali era detto, che gli uomini di libera condizione, che foſſero obbligati al ſervizio regio, ſe voleſſero divenir Eccleſiaſtici, doveſſero chiederne al Re la licenza; e nell'altro, che non vi aveſſero ad eſſere altri Eccleſiaſtici, ſe non ſe o viventi alla Canonica, o Monaci. Furono, è vero, anche queſti medeſimi Capitolari ſottopoſti in appreſſo alla correzione degli Eccleſiaſtici; ma appunto eſſendo ſtati ſottopoſti alla loro cenſura, furono, come vedemmo, diſapprovati sì nel Sinodo d' Aquiſgrana dell' anno 809., e sì ne' cinque Sinodi dell' 813.; e non eſſendo ſtati approvati dalla Chieſa, furono poi nello ſteſſo anno 813. nell' Aſſemblea generale, dove intervennero e gli ordini Eccleſiaſtici, e i ſecolari, cioè la Chieſa, e la Repubblica, rigettati, e da Carlo Magno, che preſiedeva all'adunanza, ſoppreſſi abolendone la memoria, ſenza mai più farne menzione, e adottando intorno alla materia della riforma per que' Capitoli mal progettata, i Canoni di que' Sinodi, e di eſſi formando un Capitolare (1): onde chiaro comprendeſi, avere con tutta verità detto Incmaro, che la Chieſa, e la Repubblica non avevano accon-

(1) *Pag.* 472. — 479. *di queſto volume.*

acconsentito a que' primi progetti, e che Carlo Magno egli medesimo gli avea corretti, benchè per altro nè pure vi fosse bisogno di tante notizie per appoggiare il di lui racconto, il quale, come osservammo, si sostiene da se medesimo, concernendo un fatto accaduto appena quarant' anni prima, e notorio allo stesso Re, cui Incmaro lo rammenta, e contestato in iscritto, e a voce da que' medesimi, che vi erano intervenuti; la testimonianza irrefragabile de' quali allegata espressamente dallo stesso Incmaro, troncando il passo di lui ha voluta nascondere il Trattatista innocente.

Quanto a ciò, ch'egli aggiugne, che tutti gli articoli de'Capitolari *furono anche dopo autorizzati da un Concilio*, cioè, com' egli stesso spiega, dal „ *Concil. Meldens. an.* 843. (dovea dire 845.) *c.* 78. „ vi sarà per avventura chi ricercherà in primo luogo, perchè, com' ei recò nella nota antecedente il passo del *Proemio de' Capitolari* (e lo recò colla fedeltà, che abbiamo veduto) non abbia parimenti recato anche qui il passo del Concilio, ma sieſi contentato di citarlo soltanto. Eccone la ragione: ei non lo ha recato, perchè non gli tornava a conto, e specialmente perchè non vi era il *tutti*, di cui egli aveva bisogno per provare, che *TUTTI gli articoli .... furono anche dopo autorizzati da un Concilio*; onde non ne avesse a restar escluso con molti altri anche quello, che Incmaro attesta essere stato riprovato dalla Chiesa, e dalla Repubblica, e perciò anche

anche da Carlo Magno emendato. Sebbene a tante falsifi-cazioni di testi, quante ne abbiamo vedute sinora, egli avrebbe potuto aggiugnere colla stessa abilità anche que-sta, e recar francamente il testo mettendovi un *tutti* del suo, se ne avea bisogno. Ma il testo del Concilio, ch'egli ha lasciato nella penna, lo recheremo noi, e con più diligenza di quello che per avventura vorrebbono i di lui virtuosi editori. Si trovavano le cose della Francia in quel tempo, sotto il Regno di Carlo Calvo, in gran disordine sì per le scorrerie de Normanni, che la infe-stavano, e sì ancora, e molto più per gli scandoli, e gli abusi, che vi regnavano, e a' quali i Vescovi at-tribuivano con ragione quelle sciagure; de' quali scan-doli uno era l' usurpazione de' beni della Chiesa, e la violazione dell' immunità Ecclesiastica. I Canoni de' Concilj Lauriacense (1), cioè di Lorris, tenuto nell' 843., di Tionvilla (2) celebrato l' anno 844., e di Beauvis (3) nell' 845., versano per la massima parte appunto intorno ai beni, e all' immunità Ecclesiastica, e sono pieni di salutevoli avvisi, e di ammonizioni al Re sopra questa materia. Nello stesso anno 845. fu te-nuto anche il Concilio Meldense (4), citato quivi dal Trattatista, dove intervennero Vescovi in gran nume-ro con tre Metropoliti, uno de' quali era appunto Inc-

(1) *Tom.* IX. *edit. Ven. an.* 1729. *col.* 931.

(2) *Ibid. col.* 942. *segg.*

(3) *Ibid. col.* 954.

(4) *Ibid. col.* 955. *segg.*

maro Remenſe. Se ne' Concilj antecedenti ſi era zelato ſull' immunità Eccleſiaſtica, aſſai più vi ſi zelò in queſto Meldenſe; nel quale non ſolo s' inculcarono di bel nuovo i Canoni de' Concilj anzidetti di Lorris, di Tionvilla, e di Beauvis, e il Capitolare Colonienſe, cioè di Couleines (1) dell'anno antecedente, per cui erano ſoſtenuti i diritti della Chieſa; ma di più vi ſi fecero di nuovo cinquantaſei Canoni, e queſti pure in gran parte diretti a difendere dalle uſurpazioni, e dalle violenze l' immunità de' luoghi, delle perſone, e de' beni Eccleſiaſtici, con preſſanti ammonizioni al Re ſopra tali materie; nei quali Canoni avendo i Padri rilevato i principali abuſi introdotti contro l' immunità, e preſcrittone il rimedio, chiudono finalmente coi tre ultimi Canoni 78. 79. 80., de' quali il 78. ch' è il citato dal Trattatiſta, è eſpreſſo con queſti preciſi termini (2): *Vt Capitula Eccleſiaſtica a domno Carolo Magno Imperatore, nec non & a domno Ludovico Pio Auguſto promulgata, obnixe obſervari præcipiantur, ſicut & legalia obſervanda eſſe noſcuntur*. Or in queſta ſerie di Canoni, chi è sì cieco, che non veda, che l' avere i Padri del Concilio Meldenſe inculcata l' oſſervanza de' Capitoli di Carlo Magno, e di Lodovico Pio, concernenti le coſe Eccleſiaſtiche, *Capitula Eccleſiaſtica*, non fu altro, che un appoggiare con eſſi i loro Canoni ſull'immunità Eccleſiaſtica, alla quale ambi-

(1) *Ibid. col.* 927. *e col.* 961. (2) *Ibid. col.* 987.

bidue quegl' Imperadori avevano con grande zelo, e con molti Capitoli provveduto? Laonde e nello ſteſso Canone 78. inculcano, che così ſien oſservati i Capitoli di Carlo Magno, e di Lodovico, concernenti la Chieſa, come ſi oſſervavano le leggi loro, cioè i Capitoli delle leggi ſecolari: *Capitula Eccleſiaſtica obnixe obſervari præcipiantur, ſicut & legalia obſervanda eſſe noſcuntur*: che fu quanto dire, che, ſe i Signori, e i giudici ſecolari ſi governavano per le leggi di Carlo Magno, e di Lodovico Pio, dovean ſapere, che non meno gli obbligavano a mantenere l' immunità Eccleſiaſtica que' tanti Capitoli, co' quali que' due medeſimi Imperadori l' avean corredata; e nel ſeguente Canone 79. ſtabiliſcono le pene contro i violatori degli ſteſſi Capitoli; e nell' 80., ch' è l' ultimo, ricordano al Re l' oſſervanza de' Capitoli da lui medeſimo fatti, e ſottoſcritti, e che promeſſo avea di oſſervare, accennando in tal guiſa l' anzidetto Capitolare di Couleines da lui fatto l' anno innanzi, di cui il primo Capitolo era (1) *De honore, cultuque Dei, atque Eccleſiarum, & Servorum Dei veneratione*; e vi era eſpreſſamente ordinato: *Sacerdotes, ac Servi Dei vigorem Eccleſiaſticum, ac debita privilegia juxta venerandam auctoritatem obtineant; eiſdem vero Regalis poteſtas, & illuſtrium virorum ſtrenuitas, ſeu Reipublicæ adminiſtratores, ut ſuum miniſterium competenter exequi valeant, in omnibus*

(1) *Tom. cod. IX. Concil. col. 929.*

bus rationabiliter, & juſte concurrant. Per le quali coſe concernendo il Canone 78. del Concilio Meldenſe ſpecialmente i diritti, e i privilegj Eccleſiaſtici, allorchè, dopo celebrato quel Concilio, ne furono preſentati i Canoni a Carlo Calvo, e queſti, ſiccome abbiamo ne' monumenti di quel tempo (1), circonvenuto dalle frodi di coloro, che occupavano i beni delle Chieſe, e non li volean rendere, ricusò di dar eſecuzione a que' Canoni, e di tutto quel numero di ottanta ſoli 19. (2) ne eſtraſſe, tralaſciando tutti gli altri; tra queſti tralaſciò pure il canone 78., come quello, ch' era un appoggio dell' immunità Eccleſiaſtica da non poterſi eludere; nè l' avrebbono coloro indotto ad ometterlo, ſe non aveſſero compreſo, ciò ch' è chiaro a capirſi, che lo ſcopo di quel Canone non era altro, che d' inculcar l' oſſervanza de' Capitolari favorevoli alla Chieſa (3).

Il

(1) Vedi l' iſcrizione antica del Capitolare di Carlo Calvo preſſo il Binio nelle note al Concilio Meldenſe *tom.* IX. *Concilior. edit. Venet. an.*1729. *col.* 990., e *col.*995., e il paſſo della Cronaca Bertiniana preſſo Natale Aleſſandro *Hiſtor. Eccleſiaſt. ſec.*IX. *cap.*IV. *art.*XVI. *in fine*.

(2) *Tom.eod.*IX.*Concilior.col.*995.

(3) Merita d' eſſere riportato il ſeguente paſſo della nota del Binio *loc. ind. col.*988. „ Galliæ Epiſcopi hoc „ Meldenſe Concilium collegerunt, „ in quo ante omnia iniquitatem tem„ porum, hominumque fidelium mo„ res corruptiſſimos deplorarunt, cau„ ſamque malorum omnium, quibus „ hoc tempore univerſa Gallia a „ Northmannis, aliiſque barbaris na„ tionibus infeſtabatur, ſacrilegio re„ gum attribuerunt. Quam ut pla„ ne e medio tollerent, PRO RE„ BUS ECCLESIÆ CONSERVAN„ DIS plurima decreta ediderunt, „ ipſumque Carolum Regem inter „ alia admonuerunt, ut CAPITU„ LA A CAROLO MAGNO, atque „ a LUDOVICO collecta OBSER„ VARI PRÆCIPIAT „.

Il Canone adunque 78. del Concilio Meldenſe, citato dal Trattatiſta, prova, che i Padri di eſso Concilio inculcarono l' oſſervanza de' Capitoli di Carlo Magno concernenti ſpecialmente l' immunità Eccleſiaſtica, e non ſolo quei, che avea meſſi inſieme Anſegiſo, ma quegli altresì, ch' erano da lui ſtati omeſſi in gran numero: ma il millantare, che per quel Canone *tutti gli articoli* de' Capitolari di Anſegiſo ſieno ſtati da quel Concilio *autorizzati*, e tra eſſi anco quello, che Incmaro, il quale intervenne a quel Concilio, atteſta eſsere ſtato prima ancora dello ſteſso Concilio, e vivente Carlo Magno, riprovato dalla Chieſa, e dalla Repubblica, e dal medeſimo Carlo Magno abolito, è una ſolenne fandonia, ſe non vogliamo dir impoſtura. Che ſe dal Canone 78. Meldenſe alcuna conſeguenza ſi aveſse determinatamente a dedurre intorno a quel particolare Capitolo, avrebbeſi anzi a dedurre all' oppoſto, che, quand' anche aveſſe il Concilio *autorizzati* tutti gli altri Capitoli, non aveſse però *autorizzato* quello, poichè pregiudiziale alla libertà Eccleſiaſtica, che fu lo ſcopo di quel Concilio, e di quel Canone.

Dopo di aver ſin qui il Trattatiſta cavillato per tante maniere, ma indarno, come abbiamo veduto, contro la teſtimonianza eſpreſsa d' Incmaro atteſtante la rivocazione di quel Capitolo; e dopo aver meſso in campo, per renderla ſoſpetta, il Baronio, i numeri de' Capitolari, il Proemio di eſſi, e il Concilio Meldenſe, tut-

to però alterando, e sfigurando mostruosamente, e rappresentando per tutt' altro da ciò, ch' è in realtà; chiama finalmente a sostenere le sue cavillazioni il Padre Celot, il quale commentò quella lettera d' Incmaro, e il quale, dice il Trattatista (1), *mi pare non sia molto lontano dal mio sentimento; e loda parimente la legge di Carlo Magno, dicendo che merita d' essere approvata, e che non v' ha apparenza che fosse rivocata, essendo degnissima della pietà d' un Imperadore.* „ *Ad* „ *Caroli Magni legem hoc in primis observandum, eo* „ *numero non haberi in Capitulari, qui signatur in ma-* „ *nuscripto. Deinde legis scribendæ causam admodum* „ *probabilem, & Imperatoria pietate non indignam &c. Pretende poi, che Hincmar abbia voluto parlare dell' articolo, ch' è il* 143., *in luogo del* 134. *da lui citato: ma accorda però, che questo Capitolo non abroga punto il* 120., *ch' è quello, di cui mi valgo.* Rispondo: se il Trattatista sinora, invece di essere andato continuamente impostурando, avesse recati i passi interi, e con fedeltà, e in luogo di andarsi divincolando; e ingarbugliando ad arte i lettori con tanti raggiri, avesse ragionato giusto, e netto; avrebbe potuto allegare in seguito chiunque gli fosse piaciuto. Ma non avendone egli detta nè pur una giusta, nè sana, l' allegare in ultimo luogo il Padre Celot, è lo stesso, che ad una piaga, che getta sangue per ogni parte, applicar panni caldi.

Del

(1) *Pag.*73. *e* 74. *not.* (*a*) *Nap., Ven. pag.*85. *e ivi not.* (*b*).

Del reſto, oltre che il P. Celot (1) nulla ivi afferma di poſitivo intorno alla rivocazione, o non rivocazione di quel Capitolo, ma ſolo accenna, dubitando, le ſue difficultà; a lui io contrappongo il celebre Thomaſſin (2), il quale conobbe egli pure, che il Capitolo citato da Incmaro col numero 134. era nell' edizione a ſtampa anteriore a quella del Baluzio, era, dicó, il 143; ma ſoſtiene però, che queſto Capitolo abroga realmente il 120., e lo ſoſtiene con tanta intrepidezza, che ſi fa meraviglia, come vi foſſe ſtato (accennando il P. Celot ſenza nominarlo) chi ne aveſſe dubitato, e afferma, che perciò ne avea dubitato, perchè non l' avea capito; e finalmente ben lontano dal riconoſcere col P. Celot per non indegno della pietà d'un Sovrano il Capitolo 120. vietante l' abbracciare vita Eccleſiaſtica ſenza permiſſion del Sovrano, reputa anzi, e con ragione, coſa indegna d' ogni Principe Cattolico l' imporre alla Chieſa, e alle vocazioni degli uomini a ſtato Eccleſiaſtico, una ſervitù, a cui non ſoggiacquero nemmeno ſotto gl' Imperadori gentili (3). Nè dee recar meraviglia l' avere il P. Celot giudicato favorevolmente di un tal Capitolo alieno dalla maſſima comun de' fedeli, eſſendo egli ſtato in materia di Poteſtà Eccle-

(1) *Concil. Duziacen. I. &c. edit. Lugdun. ann.1706., & ibid. edit. Pariſ. an.1658. pag.448.*

(2) *Vet. & Nov. Eccl. Diſcipl. part.I. lib.III. cap.LX. pag.831. ſqq.*

(3) *Ibid. cap. LXI. num. IV. V. p.832. num.XII. pag.834.*

ſiaſtica imbevuto di dottrine, alle quali i Veſcovi della Francia in un' Aſsemblèa (1) generale diedero la cenſura di *NUOVE*, *TEMERARIE*, *FALSE*, *PERNICIOSE*, *SEDIZIOSE*, e giudicarono, ch' egli con tali maſſime roveſciava i Canoni antichi, ch' ei non capiva, e i nuovi mettea in diſprezzo colle ſue *ERRONEE*, *ASSURDE*, e *FALSE* propoſizioni, e decretarono ſi faceſse iſtanza al Papa per la proibizione dell' opera di lui intitolata *de Hierarchia*, *& Hierarchis*: laonde al Trattatiſta il citare a ſuo favore il P. Celot non ſolo nulla giova, che anzi ſomminiſtra un nuovo argumento contro di eſso, ſiccome di colui, che non trova appoggio, ſe non in un Autore di dottrine non ſane, e dalla Chieſa Gallicana medeſima, cioè dalla Chieſa appunto del loro comune paeſe, condannate.

Ma tornando al fatto, che contro il Celot, che ne dubita, ſoſtiene il Thomaſſin, cioè alla rivocazione del Capitolo 120. pel 143. (cito qui i numeri ſecondo l'edi-

(1) *Actes, Tiltres, & Memoires concernant les affaires du Clergé de France tom.*II. *part.*II. *Titr.*XII. *num.*XXIX. *p.*265. *à Paris en* 1646. *chez Antoine Vitré*: „ Extraict du „ Procez verbal de l' Aſſemblée du „ Clergé tenuë à Mante. Ayant „ trouvé, que le livre du Pere Ce- „ lot [*De Hierarchia, & Hierarchis libri* x. *Rothomagi* 1641.] „ contenoit une doctrine nouvelle, „ temeraire, fauſſe, pernicieuſe, & „ ſeditieuſe, tendente a diminuer „ l'authorité du Saint Siege, à formen ſchiſmes & diviſions dans „ l' Egliſe, renverſer la diſcipline „ des anciens Canons, que l'Autheur „ n'entend pas, & mettre en me- „ pris les nouveaux par des propo- „ ſitions erronées, abſurdes, & fauſſes &c. „

l'edizione adoprata dal Celot, dal Thomaſſin, e dal Trattatiſta) ſe non vi foſſe di mezzo l'anacroniſmo, di cui nè il Celot, nè il Thomaſſin ſi avvidero, e il quale, per quanto io ſappia, noi ſiamo ſtati i primi ad oſſervare (1), cioè che il Capitolo 120. eſſendo ſtato fatto nell'805. fu poſteriore di due anni al Capitolo 143; avrebbe il Thomaſſin avuto ragione di dire, che il 120. era ſtato abrogato pel 143., poichè queſto conteneva implicitamente una diſpoſizione contraria a quello, come oſſervammo altrove (2); laonde anche il Re Carlo Calvo nel ſuo editto Piſtenſe citò quello ſteſſo Capitolo 134. ſecondo i Codici d'allora, o ſia il 143. ſecondo l'edizione ſuddetta anteriore a quella del Baluzio, lo citò, dico, come un Capitolo, per cui foſſe ſtata mutata, o abrogata che vogliam dire, la diſpoſizione d'altri Capitoli anteriori di tempo, intorno alla libertà, o alla dipendenza dal Sovrano per abbracciar la vita Eccleſiaſtica (3). Ma la principale, e più importante rifleſſione di tutte si è, che qui trattaſi di ſapere, ſe quel Capitolo, per cui era preſcritto di dover chiedere licenza al Sovrano per farſi Eccleſiaſtico, ſia ſtato, o no abolito dal medeſimo Carlo Magno, che l'avea fatto, e abolito per eſſere ſtato diſapprovato sì dalla Chieſa, e sì dalla Repubblica della Francia; e che trattandoſi per-

(1) *Pag.* 479. *e ſegg. di queſto volume.*

(2) *Pag.* 489. *di queſto vol.*

(3) Vedaſi il paſſo di Carlo Calvo recato ſopra nella *nota* della *p.* 456. *e ſeg.*

perciò di un fatto del ſecolo nono, non hanno intorno ad eſſo i ſentimenti di Scrittori moderni altro peſo, che quello, che poſſono dare ad eſſi gli antichi monumenti, e nulla più; laddove un paſſo preciſo, ed eſpreſſo di uno Scrittore di quel medeſimo ſecolo, qual è Incmaro, vale incomparabilmente più di tutt' i dubbj, e di tutte le conghietture poſſibili, e immaginabili dei moderni; tanto più, che Incmaro, come oſſervammo a ſuo luogo, allegò eſpreſſamente la teſtimonianza di coloro, che al fatto erano intervenuti, de' quali alcuni vivevano tuttavia, e che intorno a un tal fatto egli non potè nè fingere, nè mentire, quand' anche aveſſe voluto. Che ſe il P. Celot, il quale troppo era aſſuefatto a giuocar di capriccio, e ſolamente di paſſaggio toccò queſta materia nelle ſue note alla lettera d' Incmaro, foſſe ſtato un pò più cauto, e aveſſe anzi di propoſito, e a fondo eſaminata la coſa, e aveſſe ricercate, come abbiam fatto noi, ne' Capitolari originali, e negli Atti de' Sinodi di quel tempo le vere tracce del fatto, avrebbe anch' egli potuto illuſtrar a dovere un tal punto, e avrebbe più ſanamente, e coerentemente al giudizio della Chieſa, e della Repubblica Franzeſe giudicato di quel Capitolo, laddove co' ſuoi dubbj non ha fatt' altro, che imbrogliare la coſa, ed ha ſomminiſtrati al Trattatiſta dei vani preteſti, onde appuntellare le tante ſue non meno falſe, che inette cavillazioni contro la teſtimonianza d' Incmaro.

XXII. Con-

XXII. Conchiudaſi adunque ormai, ripigliando tutto in poche parole, che il Capitolo di Carlo Magno addotto dal Trattatiſta non prova nulla, sì per eſsere il detto Capitolo fondato ſopra un diritto oſcuro, e di cui non ſi hanno certe, nè preciſe le notizie; e sì ancora per non eſſere ſtato quel Capitolo promulgato, non pur come legge, ma nemmeno come ſemplice, e puro Capitolo; e sì finalmente, e molto più, per eſſere ſtato diſapprovato da tutto il Regno, e da Carlo Magno ſoppreſſo; comunque de' monumenti di tal ſoppreſſione non abbia avuta notizia il Trattatiſta erudito, e la teſtimonianza d' Incmaro, che la medeſima ſoppreſſione eſpreſſamente conteſta, troncata abbia in parte, e in parte ſi ſia ſtudiato d' imbrogliar, e confondere, ignorante di molte coſe, che all' argumento da lui preſo a trattare appartenevano, e di quelle, che ſapeva, ſempre relator infedele, e inſidioſo. Benchè ho detto male, che quel Capitolo non prova nulla: eſſo prova appunto contro di lui, che l' ha recato, e oſservino i lettori, ſe poſſa eſſere più giuſta la conſeguenza, ch' io ne traggo. Dico io adunque, che l' eſserſi a quel Capitolo oppoſta ſin da princip io, e coſtantemente, come abbiam già dimoſtrato, sì la Chieſa, e sì la Repubblica della Francia, e l' eſſere perciò ſtato ſoppreſſo da quel Sovrano medeſimo, che per ſorpreſa lo aveva fatto, prova, aver giudicato l' antichità, che ſia coſa indegna, e da non ſoffrirſi, il ſoggettare all' arbitrio della

della Potestà laica le vocazioni allo stato Ecclesiastico, e che l'ordinare una tal cosa sia un fare una legge ingiusta, e ingiuriosa alla Religione. Qui è venuta a finire la terza, e ultima pruova del Trattatista.

XXIII. Ed ecco finalmente a che si riduce tutta la *Terza Proposizione* del *primo Punto*, o sia *prima Parte* del Trattato del Signor Butigni, e quali sieno quelle *Leggi Canoniche*, e *Civili*, che nel titolo della stessa *Proposizione* egli ha enunciate, *vietanti a' sudditi del Re il cambiare stato senza la permissione di lui*. I. Il Canone del Concilio Aurelianense, il qual Canone, senza le altre eccezioni, a cui soggiace, non concerne nè poco, nè punto i Regolari, che sono il proprio, ed unico oggetto di tutta la nostra disputa. II. La legge *Quidam ignaviæ*, ristretta a' soli decurioni, e perciò non avente che fare cogli uomini di libera condizione, de' quali noi trattiamo; e ch' essendo stata fatta da Valente Ariano, in odio della Fede Cattolica, fu poi da' seguenti Imperatori Cattolici, e particolarmente da Giustiniano, abolita. III. Il Capitolo *De liberis hominibus* di Carlo Magno, non mai pubblicato, e poi abolito, e soppresso, il quale in luogo di servir di pruova alla *Proposizione* del Trattatista, serve anzi a confutarla. In tal guisa mancandogli le prove in mano, riman rovesciata fino da' fondamenti tutta la macchina, che a forza d' imposture, di troncamenti, e falsificazioni di passi, e di raggiri, e di cabale avea egli innalzata ad ingan-

gannare i lettori; ſenza che ci ſia duopo perder più tempo, e aggiugner noja a' lettori col tener dietro a ben quattro intere pagine di mere ciarle, ch' egli impiega di ſeguito (1) a cavillar ſull' uſo comune, ch' è pur contrario al maligno ſuo impegno; poichè la rovina delle di lui prove tira ſeco a terra tutte le cavillazioni, ch' egli vi ha lavorate ſopra; le quali nè pur contenendo monumento alcuno poſitivo, che ſerva loro almeno di apparente ſoſtegno, ſpecialmente in una *Propoſizione*, in cui ſi tratta non di ſpecolazioni, ma di *leggi Canoniche, e Civili*, ed eſſendo appunto mere ciarle, ſarebbe quanto lungo, e tedioſo, altrettanto inutile, e e fuor di propoſito l' andarle vagliando.

XXIV. Solo ci reſta a vedere ſe ſia il Trattatiſta più fedele, che non è ſtato ſinora, nel recare in ultimo luogo, non già in pruova della ſola *Terza Propoſizione*, ma bensì in *conferma* generalmente *di quanto ho*, così egli dice (2), *nella Prima Parte ſtabilito, l' eſempio che ſi trae da una celebre Novella dell' Imperador Majorano*; e ſe, dopo aver riferito colla fedeltà, che ora vedremo, sì in volgar, che in latino, un lungo ſquarcio di quella Novella, ripigli poi (3) con ragione: *Si può egli deſiderare un eſempio più di queſto a propoſito per la noſtra quiſtione?* Vediamolo. Ordina in tale Novella l'Im-

(1) *Pag.* 74. — 78. *Nap.*, *Ven. pag.* 85. — 90.
(2) *Pag.* 78. *e ſeg. Nap.*, *Ven. pag.* 90.
(3) *Pag.* 83. *N.*, *V. pag.* 94.

l' Imperadore (1), che le fanciulle dateſi a profeſſar caſtità, non ſieno per l' impoſizione del ſacro velo conſagrate prima di aver lodevolmente compiuti quarant'anni di verginità; decretando contro i genitori di eſſe fanciulle, o, ſe non gli aveſſero, contro le fanciulle medeſime, che contravveniſſero a queſt' editto, la multa della terza parte delle loro ſuſtanze; e contro i miniſtri della Chieſa, che vi concorreſsero, la pena di eſilio. Oſservò giuſtamente il gran Cardinale Baronio (2), eſ-

(1) Dopo avere lungamente ricercata una tale Novella, la quale non è punto comune, e la qual il Trattatiſta, a cui non tornava a conto, che i lettori poteſſero vederla in fonte da ſe medeſimi, avea ſtimato bene di non indicare in qual libro, o in quale raccolta eſiſteſſe, mi riuſcì finalmente di ritrovarla ſtampata con altre Novelle, appreſſo il Codice Teodoſiano dell' edizione di Parigi dell' anno 1586. *pag.*625. *ſeqq.* La diſpoſizione della ſteſſa Novella da me qui ſopra riferita in italiano con brevità, nella Novella medeſima è eſpreſſa con queſti termini. „ Edi„ ctali lege ſancimus, filias, quas „ pater, materve a ſeculari permix„ tione translatas, Chriſtianæ fidei „ ſervare præcepta continuata virgi„ nitare ſenſerunt, in beatæ vitæ „ propoſito permanentes, non ante „ ſuſcepto honorato capitis velami„ ne conſecrari, quam annos ætа„ tis 40. emenſæ, talibus infulis „ inoffenſa meruerint obſervatione de„ corari, & multi temporis ſeries, „ & cæleſtis conſuetudo ſervitii, ad „ perfidam voluntatem novis deſi„ deriis aditum non relinquant „. Sin qua ha traſcritto anche il Trattatiſta; ma ha poi laſciato nella penna il meglio, ch' è ciò, che ſiegue immediatamente: „ Qui ante defini„ tum temporis ſpatium ſanctimo„ nialem puellam aliis adulti ſexus „ ſui votis calentem memoratorum „ quiſquam parentum velari fecerit, „ atque permiſerit, tertia bonorum „ parte multetur; eadem pœna con„ ſtringi etiam illa, quæ parentibus „ deſtituta, ut intra prædictæ ætа„ tis annos voluerit conſecrari. Dia„ coni quoque, qui huic rei mini„ ſterium contra interdicta præbue„ rint, proſcriptione plectantur „.

(2) *Annal. Eccleſ. edit. Lucen. an.* 1741. *tom.*VIII. *ad ann.* 458. *num.*IV. *pag.*114.

eſsere ſtato fatto da Majorano un tal editto a iſtanza del Papa S. Leone I., il quale avendo ordinato, come abbiamo nell' antico libro Pontificale, *ut Monacha non acciperet velaminis capitis benedictionem, niſi probata fuerit in virginitate annis quadraginta* (1), a fine di coſtrignere all' oſſervanza di queſt'ordine, malgrado loro, i nobili Romani (i quali, per isbrigarſi dalle figliuole, le faceano velare contro lor voglia, onde non più poteſsero dal Monaſtero fare alle lor caſe ritorno) ottenne dall' Imperador queſta legge, *ut Imperatoria coercerentur auctoritate*, come riflette il medeſimo Cardinale, *qui ſanctiones Eccleſiaſticas parvipenderent*, in quel tempo, in cui non eſsendo anche Roma ſoggetta al dominio temporale de' Papi, aveano queſti ſpeſse volte biſogno, per far eſeguire i loro decreti Eccleſiaſtici, dell' appoggio degl' Imperadori.

Ma

(1) Vuolſi avvertire, trovarſi della varietà sì ne' Codici a penna, e sì negli eſemplari ſtampati, in alcuni eſſendo ſcritto *ſexaginta* invece di *quadraginta*. Ma *quadraginta* leſſe il Baronio; e prima di lui Antonio Agoſtino (*Epit. Jur. Pontifit. lit.* IX. *tit.* 66. *cap.* IX. *tom.* I. *pag.* 436. *edit. Rom. an.* 1614.) avendo trovato ſcritto LX., correſſe al margine l'errore, mettendo XL. Probabilmente i numeri Romani appunto debbono aver dato occaſione a' copiſti di abbagliare traſponendo alla L. la X., che andava anteposta; e l'errore in altre copie ſi diffuſe anche ſcritto con lettere, non con numeri, *ſexaginta*. In due codici antichi, l'uno Regio, e l'altro Mazarino, adoprati nell'edizione fatta in Parigi l'anno 1649. del libro Pontificale, o ſia delle Vite de' Pontefici d' Anaſtaſio Bibliotecario, è ſcritto con lettere *quadraginta*: Vedaſi la ſteſſa edizione *Variantes lectiones ad Vitas Pontif. Anaſtaſii Bibliothecar. pag.* 262. *ad Pag.* 27.

Ma il Trattatiſta confeſsando anch' egli (1), che *San Leone invitò l' Imperadore a fare queſto regolamento*, nondimeno ne tira queſta mirabile conſeguenza (2): *Riconoſceva dunque quel Santo Papa, ch'era coſa dipendente dall' autorità ſecolare; altrimenti ſi ſarebbe contentato di far ſopra di ciò egli medeſimo un decreto, e d' invitar l'Imperador Majorano a preſtargli mano per eſeguirlo*. Ma con qual fronte ardiſce egli negare, che abbia fatto per l'appunto così San Leone? Non vi fece egli *ſopra* appunto *un decreto*, di cui la notizia ci ha conſervata il libro Pontificale? E il Trattatiſta non ha egli e nelle ſue *Riflеſſioni intorno all' editto &c.* (3) ſtampate poco più di un anno prima del Trattato, e nel Trattato medeſimo (4), non ha, ripeto, egli ſteſſo fatto eſpreſſamente uſo dello ſteſso decreto di San Leone? Come adunque, e con qual buona fede qui ora lo nega? Ora l' avere il Papa, dopo fatto il ſuo decreto, richieſta all' Imperadore una tale Novella, che altro fu, ſe non *invitarlo* per l' appunto *a preſtargli mano per eſeguirlo*? Io vorrei ſapere dal Trattatiſta, in quale altra maniera aveſse meglio potuto o il Papa domandare l'aſſiſten-

(1) *Pag.*84. *Nap. Ven. p.*95.

(2) *Ivi.*

(3) *Pag.*19. *e ſeg.* „ Antonio Agoſtino Arciveſcovo di Tarragona „ ha pure eſtratto dal Pontificale „ Romano il coſtume della Chieſa „ di Roma; giuſta il quale, quando S. Leone iſtituì nella Chieſa „ di S. Pietro un Monaſtero, proibì alle Vergini di velarſi prima „ degli anni quaranta.„

(4) *Pag.*48. *Nap. not.* (*c*), *Ven. pag.*60. *not.* (*c*).

ſtenza del ſuo braccio all' Imperadore, e queſti preſtargliela, che per mezzo appunto d' una tale Coſtituzione Imperiale, la quale colle pene di multa di beni, e di eſilio, coſtrigneſse tutti ad eſeguire ciò, che dal Papa era ſtato ordinato.

Ma ſe S. Leone, ripiglia l'Avverſario, non aveſſe riconoſciuto, *ch' era coſa dipendente dall' autorità ſecolare, non avrebbe mai conſigliato l'Imperadore a far di ſuo capo un ordine puramente temporale, che traeſſe, come queſto fa, tutta la ſua forza dalla facoltà ſecolare, ſenza prendere la ſua determinazione da veruna legge, e ſenza far neppur menzione de' conſiglj del Papa, nè di verun Eccleſiaſtico Decreto.* Ma come *di ſuo capo* fece egli quell' editto l' Imperadore, ſe lo fece a iſtanza del Papa, e richieſto da lui, e per ſoſtenere col braccio ſecolare il decreto fatto antecedentemente dal Papa ſteſſo? E' vero, che non fa l' Imperadore preciſamente menzione nè del *decreto*, nè dei *conſigli*, o, per parlare più giuſto, delle iſtanze di San Leone: ma il Decreto di queſto era fatto di freſco, e ſiccome a tutti dovea eſser noto, aver egli ordinato, che le Vergini non foſsero velate prima di quarant' anni, così ognuno, che aveſſe veduta in ſeguito uſcire una Coſtituzione Imperiale ordinante la ſteſsa coſa ſotto pena di confiſcazione di beni, e di eſilio, era per accorgerſi eſsere eſsa Coſtituzione ſtata fatta dall' Imperadore non di ſuo capo, ma ſul Decreto del Papa, e per la eſecuzione di eſso; laon-

de il farne menzione l' Imperadore ancorchè ſarebbe ſtato ben fatto (nè avrebbe omeſso egli di farla , ſe aveſſe preveduto , che dopo dodici ſecoli un Romanziere foſse per farvi ſopra ſimili cavillazioni) ſarebbe , torno a dire , ſtato bene , ma nè era neceſsario , nè ſempre ſi uſava . Ciò adunque, che in quella Coſtituzione era *coſa dipendente dall' autorità ſecolare* , e che *dalla facoltà ſecolare tutta la ſua forza traeva* , ſi fu non già la proibizione di velar le Vergini prima di quarant' anni , il che dall' autorità ſpirituale del Papa già era ſtato preſcritto , e da lui traeva tutta la ſua forza ; ma bensì furon le pene in quella Coſtituzione dall' Imperadore ſtabilite a bella poſta per impedire , che contro il divieto già fatto dal Papa ſi velaſsero prima di quarant' anni le Vergini ; le quali pene non avendo potuto imporre il Papa , gli biſognò pregar l' Imperadore d' imporle . Ma l'inſidioſo , e infedel Trattatiſta , avendo veduto, che ſe aveſse rappreſentata ſinceramente la coſa com' era , e aveſse con ingenuità eſpoſto a' lettori , che avendo fatto il Papa San Leone un decreto , per cui vietavaſi di velar le Vergini prima di quarant' anni , l' Imperador Majoriano di ſeguito per una Coſtituzione Imperiale ſtabilì la pena riſpettivamente di multa della terza parte de' beni , e di eſilio , contro chi prima di quarant' anni le aveſse velate , o fatte velare , accorgendoſi , dico , il Trattatiſta , che a una tal ſincera , e ſemplice eſpoſizione del fatto avrebbono di leggieri compreſo i lettori ,

eſse-

eſsere ſtata fatta quella Coſtituzione Imperiale per ſoſtenere col braccio laico il decreto Pontificio, e promuoverne l' eſecuzione; egli per ingannargli, e ſorprenderli col ſuo uſato artificio di troncare i teſti, e alterar i fatti, del decreto di S. Leone non ha fatta menzione alcuna, ed ha anzi inſinuato, non avervi fatto quel Pontefice decreto alcuno; e della Novella di Majoriano, benchè più di quattro pagine abbia impiegate a traſcriverne un lungo ſquarcio con tutto intero il preambolo, ſebben lungo, e tedioſo, e l' abbia traſcritto, per gettar polvere negli occhj altrui, e in latino, e in volgare, giunto però che fu al punto delle pene, ch' era l' eſſenziale, e il caratteriſtico della Novella, l' ha ſoppreſſo (1) ſenza laſciarne traſpirar a' lettori neppur il ſoſpetto, onde credeſſero, che nello ſquarcio da lui traſcritto conſiſteſſe tutta la Novella intera, e queſta compariſse fatta non già a ſtabilire pene temporali, e civili, ma unicamente, e preciſamente a vietare la velazion delle Vergini prima di quarant' anni.

Ma biſogna far oſservare a' noſtri lettori il raggiro, col quale ei ſi è adoprato a coprire la ſua impoſtura. Recata così tronca la Novella, e fattala comparire come una Coſtituzione, per cui preciſamente aveſse vietato Majoriano di velar le Vergini prima di quarant' anni, e nulla più, cioè come una legge, per cui la Poteſtà laica aveſſe fiſsato l' età, prima della quale non poteſſero

(1) Vedi ſopra *p.* 510. *not.* 1.

eſser velate le Vergini, e perciò ſimile a quella, ch'ei propone alla medeſima Poteſtà laica da far intorno a non poterſi fare le profeſſioni prima di venticinque anni, ripiglia egli immediatamente di ſeguito, e con prodigioſa franchezza (1): *Si può egli deſiderare un eſempio più di queſto a propoſito per la noſtra quiſtione?* E certamente ſe la Novella foſse tale, qual ei la reca, l' eſempio non avrebbe potuto eſsere più a propoſito: ma eſſendo ella ſtata fatta, come abbiamo veduto, non per fiſsare l' età di velar le Vergini, la qual età era già ſtata fiſſata dal Papa, ma bensì per aſſicurare con pene civili l' oſservanza del regolamento, ch' era ſtato fatto da S. Leone, l' eſempio ſteſso lungi da ſervire alla di lui queſtione, o ſia all' argomento del di lui Trattato, conferma anzi contro di lui la vera maſſima de' Cattolici, che in tali materie non compete alla Poteſtà laica altra ingerenza, che quella di promuovere l' eſecuzion delle leggi fatte dalla Poteſtà Eccleſiaſtica, ſtabilendo pene contro i violatori di eſſe, ch' è ciò, che fece con tal Novella Majoriano riſpetto al velar delle Vergini, e al decreto di S. Leone; e che appunto a propoſito della noſtra queſtione, cioè della determinazion dell' età per le profeſſioni, fecero gli Stati di Blois, e il Re Enrico III., promovendo con regia Ordinanza l' eſecuzione del decreto del Concilio di Trento, per cui era ſtata rimeſsa a' ſedici anni l' età delle profeſſioni, e alla pena di

(1) *Pag.* 83. *N.*, *V. p.* 94.

di nullità della profeſſione ſtabilita dal Concilio in caſo di contravvenzione, aggiugnendo nella ſteſsa Ordinanza la nullità de' civili contratti, come vedemmo a ſuo luogo (1). Il Trattatiſta però, il quale affidato al ſuo troncamento della Novella, e contando ſulla credulità de' lettori, domandò, ſe l' eſempio poteva eſsere più a propoſito; tirando innanzi con diſinvoltura il ſuo giuoco, ſoggiugne in appreſso (2): *Si dirà forſe, che fu Majorano biaſimato d' aver fatta queſta legge, e che la Chieſa la ſtimò opera della potenza ſecolare ſopra l'autorità Eccleſiaſtica?* Ciò ſi direbbe, e direbbeſi con ragione, ſe la legge di Majoriano foſse tale, qual' egli l' ha falſamente, mozzandola, rappreſentata: ma eſsendo ella tutt' altra, non ſi dice, che ſia ſtato Majoriano biaſimato d' averla fatta, ma che ſi biaſima l' impoſtura del Trattatiſta d' averla mozzata: nè ſi dice, ch' ella fu opera, o ſia attentato della potenza ſecolare ſopra l' autorità Eccleſiaſtica, ma bensì, che quale ſta nel Trattato, è opera dell'infedeltà dell'Autore, e uno de' di lui molti attentati contro la buona fede del pubblico; il quale Autore avendo ſinora in tutto il *Primo Punto* del ſuo Trattato perpetuamente lavorato d' impoſtura, con impoſtura l' ha voluto anco chiudere, e ſigillare. E lu- ſingandoſi, che il giuoco gli foſse ito bene, a quella ſua interrogazione riſpoſe egli ſteſso ſeguitamente co-

(1) *Pag.* 114. *e ſegg. di queſto volume.* (2) *Pag.* 83. *N.*, *V. p.* 94.

si (1): *Al contrario pretende il Baronio, che fu tanto bene accolta da Papa Leone, ch' ei vuole che l' istesso santo personaggio esortasse l' Imperadore Majorano a stabilirla.* Ma questa pure è un' altra impostura. Non dice il Baronio, che sia stata *ben accolta* da Papa Leone, come se fosse stata quella legge originalmente fatta dall' Imperadore, e poi in seguito ricevuta, e ben accolta dal Papa; nè dice, che l' istesso santo personaggio esortasse l' Imperadore a *stabilirla*, come se lo stabilire, che le Vergini non si velassero prima di quarant' anni, avesse appartenuto all' Imperadore, e di lui avesse avuto bisogno quel santo personaggio per *istabilire* tal cosa: dice bensì il Baronio (2), che quel santo personaggio fece primamente un Decreto suo proprio,

(1) *Ivi.*

(2) *Tom.*VIII. *Annal. edit. Lucen. an.*1741. *pag.*214. *ad an.*458. *num.*IV. riferisce il Baronio la Novella di Majoriano, e tosto soggiugne così: „ Hæc quidem suadente „ S. LEONE ROMANO PONTI„ FICE, QUI ECCLESIASTICO „ DECRETO EADEM PROHI„ BUERAT, fuisse a Majoriano con„ stituta ad coercendam nobilium „ Romanorum potentiam vim infe„ rentium filiabus; quæ de eodem „ Sancto Leone habentur scripta in „ libro de Romanis Pontificibus, sa„ tis ostendunt, dum hæc ab ipso „ instituta esse traditur his verbis: „ *Hic quoque constituit, ut Monacha non acciperet velaminis capitis benedictionem, nisi probata fuerit in virginitate annis quadraginta* . . . Ex his intelligis a „ lector, cum de rebus sacris Impe„ ratores leges sancivere, idipsum ad„ monitione Sanctorum Præsulum re„ quirentium eorum officium ex scri„ ptis legibus statuisse; nimirum UT „ IMPERATORIA COERCEREN„ TUR AUCTORITATE, QUI „ SANCTIONES ECCLESIASTI„ CAS PARVIPENDERENT „.

prio, ed Eccleſiaſtico, per cui ciò *ſtabilivaſi*; e non lo dice di ſuo capriccio (onde aveſse il Trattatiſta a ſcrivere con diſinvoltura nel riferire tronchi, e ſtorpiati i ſentimenti del Baronio, *pretende il Baronio, il Baronio vuole*) ma reca in mezzo il teſto del libro Pontificale, onde conſta aver ciò il Papa ordinato, cioè quel teſto medeſimo, che il buon Trattatiſta egli ſteſso citò altrove replicatamente, ma che quivi inſidioſamente diſſimula, e poco dopo sfacciatamente anco nega. Aggiugne il Baronio, avere il Papa richieſto l'Imperadore di aſſicurare per mezzo d' una ſua legge l' eſecuzione del ſuo decreto, e a tal effetto eſsere ſtata fatta quella Novella: ma queſto appunto è ciò, che al Trattatiſta premea di naſcondere a' ſuoi lettori, e perciò, affinchè non ſe ne poteſſero avvedere, ſiccome troncò la Novella, così anco i ſentimenti del Baronio, non già recandone le proprie parole, ma ſoltanto citandone, e con errore (non ſo ſe volontario, o no) il luogo, tronca parimenti, e sfigura, riferendoli coll' infedeltà, e coll' artificio, che ſi è veduto.

Nè ſi pretenda già, proſiegue egli a (1) dire, *di trar vantaggio da tal paſſo del Baronio, per dire, che fu queſta legge opera del Papa, per eſſere ſtato un effetto della ſua perſuaſione: ſapendoſi, che San Leone invitò anzi l' Imperadore a far queſto regolamento*. Oh come s'inviluppa qui da ſe ſteſſo il ciarlatano, e nella ſua ſteſ-

(1) *Pag. 84. N., V. p. 95.*

ſa impoſtura s'imbroglia! Primieramente non per queſto ſi dice eſſer quella Novella opera del Papa, perchè ſia ſtata effetto delle di lui perſuaſive; ma ſi dice, e col teſto del libro Pontificale dimoſtraſi, che l'opera del Papa ſu il regolare a quarant'anni l'età delle Vergini per ricevere il velo ſacro; onde ſiegue, che la Novella, per cui ſi decretarono le pene di multa, e di eſilio contro i violatori di un tale Pontificio regolamento, ancorchè fatta a iſtanza del Papa, fu opera però non del Papa, ma dell'Imperatore, il quale ſolo potea con tali pene temporali, e civili corroborar quel regolamento in tempo, in cui non anco aveano i Papi dominio temporale di proprj Stati. E poi, ſe perciò ſi pretendeſſe eſſere quella Novella opera del Papa, *per eſſere ſtata un effetto della ſua perſuaſione* (come finſe il Trattatiſta, che altri foſſe per dire, riducendo così egli ſcaltritamente ad inezie ciò, che quanto era vero, e perentorio contro di lui, altrettanto premevagli che non ſi traſpiraſſe) ſe ciò, dico, ſi pretendeſſe, ſarebbe ella una buona riſpoſta quella, ch'ei dà, cioè *ſaperſi, che San Leone invitò l'Imperatore a fare queſto regolamento*? Non è egli lo ſteſſo il dire, San Leone *perſuaſe* all'Imperatore di fare quella Coſtituzione; e il dire, San Leone *invitò* l'Imperatore a fare quella Coſtituzione? anzi non è ella una mera e pretta *tautologìa*? Come adunque ad una di queſte maniere di dire propoſta per modo di obbiezione, come, dico, potrebbe ſervir

vir mai di riſpoſta l' altra ſignificante lo ſteſſo ? Così s' impaſtoja egli da ſe medeſimo nell' atto ſteſſo, che cerca d' imbrogliare altrui.

Conchiude ei finalmente così (1): *Riconoſceva dunque il Santo Papa, ch' era coſa dipendente dall'autorità ſecolare*. Potrebbe in alcun modo paſſare una tal conſeguenza, ſe il Santo Papa, bramando, che le Vergini non ſi velaſſero prima di quarant' anni, aveſſe *invitato* l' Imperadore, e lo aveſſe *perſuaſo* di così ordinare: ma avendolo ordinato egli da ſe, e avendo richieſto in ſeguito l' Imperadore di corroborare con pene temporali un tale provvedimento; riconobbe dunque, che il preſcriver l'età, in cui aveſſero a velarſi le Vergini, apparteneva alla ſua propria Eccleſiaſtica autorità, e che ſoltanto l' aggiugnervi pene civili era coſa dipendente dall' autorità ſecolare.

XXV. Ciò, che a queſti ſuoi non meno infedeli, e inſuſſiſtenti, che artificioſi cicalecci ſopra la Novella di Majoriano, egli appiccica in ultimo luogo, e che ſerve di chiuſa al tutto il di lui *Primo Punto*, o ſia *Prima Parte* del Trattato, benchè nulla monti, non vuol nondimeno eſſere diſſimulato. Per applicare egli adunque l' eſempio dell' Imperador Majoriano ai Re, riflette, non avere i Re (2) *minor diritto degl' Imperadori intorno alla diſciplina della Chieſa*, citando in pruova dell'autorità de'Re ſulla ſteſſa diſciplina il libro intitolato *Pro-*

(1) *Ivi.* (2) *Ivi.*

Prove delle libertà della Chiesa Gallicana; e, riportando un detto di certi antichi Ambasciatori Francesi riferito da Matteo Paris, e quello, ch' essi differo in senso di un certo maggior pregio, torcendo egli all'*autorità*, soggiugne avere i Re *un' autorità tanto più eccellente di quella degl' Imperadori, quanto che la ricevono i Re immediatamente insieme colla vita da Dio, laddove quelli da Dio la ricevono col mezzo, e coll' interposizione degli uomini*. Il qual detto di quegli antichi Ambasciatori, di cui il Trattatista, se fosse stato suddito Imperiale, si sarebbe fatto giuoco, come di una semplicità, e di un piccolo concetto avente più di apparenza, che di sodezza, a lui nondimeno sembrò così spiritoso, ed arguto da poter servire di chiusa al suo *Primo Punto*, come ad un Sonetto, o ad un Epigramma. Non hanno bisogno dell' appoggio vano di falsi concetti i diritti rispettabili de i Sovrani: i Monarchi generalmente, sien essi Imperadori, o sien Re, hanno tutti ne' rispettivi loro Stati sovrano potere, e autorità sopra il temporale de' medesimi Stati; alla quale sovrana loro autorità debbono, per un preciso, ed essenzial dovere di religione, fedele, e rassegnata ubbidienza in tutto ciò, che concerne il governo *politico* dello Stato, i rispettivi lor sudditi, e tutti universalmente anche stranieri ossequio, venerazione, e rispetto. Ma trattandosi di Disciplina *Ecclesiastica*, la quale col suo nome istesso dimostra, esser ella una cosa distinta dal governo dello Stato

to *Civile*, la cura, e l' autorità ne appartiene non alle Potenze del ſecolo, ma alla Poteſtà *Eccleſiaſtica*, a cui Gesù Criſto fondatore, e Capo della Chieſa l' ha privativamente commeſſa, e ſpecialmente al Romano Pontefice di lui Vicario. A confondere inſieme, come fa la Setta Anglicana, queſte due Poteſtà, *Civile*, ed *Eccleſiaſtica*, con attribuire ſacrilegamente ai Sovrani delle *Civili* Repubbliche autorità ſulla Diſciplina della *Chieſa*, ſiccome indarno ſi è adoprato il Trattatiſta, ſia paralogizzando tra la protezione, e la legislazione de' Canoni, tra l'eſſenza ſpirituale de' Voti ſolenni, e le ſequele temporali acceſſoriamente loro anneſſe, ſia coll' infedelmente rappreſentare quali leggi originalmente fatte dalla Poteſtà *Civile* le diſpoſizioni de' Decreti *Eccleſiaſtici*; così molto meno gli poſſon giovare o il motto concettoſetto di que' buoni Ambaſciatori mentovati da Matteo Paris, o il libro delle *Prove delle Libertà Gallicane*. Intorno al qual libro, ſenza trattenermi a verificare, ſe lo citi il Trattatiſta con fedeltà, ovvero falſamente qui pur, come altrove (1), rimetto i miei lettori al giudizio, che ne formò già più di un ſecolo addietro una numeroſa adunanza di Veſcovi della Francia, i quali eſecrando la *eretical ſervitù*, che ſotto il falſo ſpecioſo titolo di *libertà* per eſso s' imponeva alla Chieſa, *eretico* lo giudicarono, *ſciſmatico*, *empio*, *oppoſto alla parola di Dio*, e sì *alla San-*

(1) Vedi ſopra *p.*268. *e ſegg. di queſto volume.*

Santa Sede Apoſtolica, che *a' glorioſiſſimi Re di Francia*, *ingiurioſo*, con quel di più, che diſteſamente ne riportammo a ſuo luogo (1); nè libri di queſta natura ſono da allegarſi a lettori Cattolici. Del reſto, poichè abbiamo accompagnato il Trattatiſta ſulle di lui ſteſſe pedate ſino alla chiuſa del *Primo Punto*, anche l'*Analiſi*, che ne ho fatta, piace a me di chiudere con un paſſo, tratto non già da Matteo Paris, nè dal libro teſtè mentovato *velenoſo*, *e peſtifero*, come il diſſero que' Prelati di Francia, ma bensì dagli Atti di un Concilio tenuto ne' principj del ſeſto ſecolo da ſeſſantacinque Sacri Paſtori della Santa Cattolica Chieſa, che il Capo viſibile della ſteſsa Chieſa avevano alla lor teſta. Eccolo. *NON LICUIT LAICO (Theodorico Regi) STATUENDI IN ECCLESIA, PRÆTER PAPAM ROMANUM, HABERE ALIQUAM POTESTATEM: CUI (Regi laico) OBSEQUENDI MANET NECESSITAS, NON AUCTORITAS IMPERANDI* (2).

(1) *Ivi.*

(2) *Concil. Roman. XII. ſub Symmaco c. II. Tom. II. Concilior. edit. Pariſ. an. 1714. p. 978.*

IN-

INDICE

DE' PARAGRAFI.

Analisi dell'AVVERTIMENTO premesso dal Signor Butignì al suo Trattato Dell'autorità del Re sopra l'età necessaria alla Professione solenne de' Religiosi. *Pag.* 1.

I. *Falsi pretesti addotti dall'Autore del Trattato per dare onesta apparenza al suo impegno.* ivi.

II. *Il vero scopo di lui si fu il far diminuire il numero de' Religiosi, benchè l'abbia voluto nascondere, e l'abbia anzi mentendo negato.* 6

III. *Appoggia egli il suo progetto di differire le Professioni sino a' venticinque anni, ad uno stratagemma di Gamaliello, ch' egli stabilisce come una massima giusta, e universale. Falsità di una tal massima, e assurde conseguenze di essa.* 10

IV. *A giustificare il di lui assunto nulla giova l'esempio, ch' egli adduce, de' Catecumeni.* 14

V. *Insoffribile di lui maldicenza contro gli Ordini Religiosi. Se ne rileva la falsità, e l'incoerenza.* 17

VI. *I disordini, che s' incontrano talvolta ne' Chiostri, non procedono dall'aver professato in età di sedici anni.* 24

VII. *Errore del Trattatista intorno a' mezzi di discernere le vere dalla false vocazioni, confutato già da San Tommaso d'Aquino, e fondato sopra principj eretical.* 27

VIII. *Il voler far differire le professioni sino a' 25. anni, sa-*

ſarebbe una maſſima perniciosa ; e il farlo , un vero ſcandolo . 33

IX. *Altro errore del Trattatiſta intorno alla capacità , e al merito , che ſi richieda per poterſi far Religioſo, confutato ſimilmente da S. Tommaſo .* 38

X. *Si eſpongono con S.Tommaſo i veri mezzi , onde diſcernere le vocazioni ſincere dalle finte .* 42

Analiſi del TRATTATO, *diviſo dall'Autore in due Punti .* PRIMO PUNTO: Che il Re può ſoſpendere le Profeſſioni ſolenni del Voto Monaſtico fino a quella età , che verrà da lui giudicata neceſſaria pel bene del ſuo Stato : *diviſo in* TRE PROPOSIZIONI . 49

Analiſi della PRIMA PROPOSIZIONE : Che l'eſecuzione della Diſciplina Eccleſiaſtica appartenga al Re . 51

I. *Argumentazione , con cui il Trattatiſta da queſta* Propoſizione *ſi avviſa di conchiudere , che poſſa il Sovrano laico ſoſpendere le profeſſioni de' Voti ſolenni almeno ſino a' 20. , o 25.anni .* ivi

II. *Una tale argumentazione del Trattatiſta proverebbe troppo , e perciò non prova nulla .* 52

III. *Si ſcuopre l' equivoco della ſteſſa argumentazione , e ſi fa vedere , ch' ella è un ſofiſma . Si accenna di paſſaggio , in qual ſenſo ſieno i Sovrani eſecutori , e protettori de' Sacri Canoni .* ivi

IV. *Si ritorce contro del Trattatiſta la di lui argumentazione , facendo vedere , che appunto dall' eſſere i Sovrani eſecutori , e protettori de' Sacri Canoni , ne ſiegue dover eſſi ſoſtenere i Canoni della Chieſa , pe' quali è permeſſo di profeſſare a' ſedici anni .* 58

Analiſi delle RISPOSTE *date dal Trattatiſta alle* OBBIE-

BIEZIONI da lui ſteſſo propoſte contro la ſua Prima Propoſizione. 59

I. *Le* due prime Obbiezioni *non hanno che fare colla queſtione. Canone apocrifo citato artificioſamente, e con mala fede dal Trattatiſta.* ivi

II. Terza Obbiezione: *Che in vigore del Concilio Tridentino oggigiorno ſi può profeſſare in età di ſedici anni compiti. Mala fede del Trattatiſta nel modo di opporſi queſt'* Obbiezione. *Aſſai prima del Tridentino ſi potea profeſſare in età di ſedici anni, e anche meno.* 61

III. *All'* Obbiezione *del Tridentino riſponde il Trattatiſta, non eſſere queſto Concilio riconoſciuto in Francia nè per* legittimo, *nè per* canonico: *riſpoſta falſa in materia di fatto, ſciſmatica in maſſima, ingiurioſa alla Cattolicità della Francia, e atta a ſcandolezzare i poco iſtruiti.* 64

IV. *Si ſmentiſce queſta impoſtura del Trattatiſta co' di lui medeſimi paſſi, e vien colto in contraddizione.* 66

V. *I più celebri Teologi della Francia confeſſano, e ſoſtengono la neceſſità, che incombe a tutti i Cattolici di riconoſcere il Tridentino per legittimo, ed Ecumenico.* 67

VI. *Le Aſſemblee del Clero di Francia conteſtano, eſſere il Tridentino* Concilio univerſale, Santo, gran Concilio Ecumenico, *e le leggi di eſſo* fatte dalla Chieſa univerſale, *colla* preſidenza dello Spirito Santo, *anzi* dettate *dallo ſteſſo* Spirito Santo; *che il ſolo differir di pubblicarlo portava ſeco* pericolo, *e* ſoſpetto, *e* taccia di ſciſma; *che ricuſar di riceverlo ſarebbe uno* ſciſma *effettivo, e il rigettarlo* ſacrilegio; *ed* eresìa *il rigettar-*

tarne la dottrina : onde ſiegue eſſere falſa ; e ſciſmatica , e ingiurioſa alla Cattolicità della Francia l' aſſerzione del Trattatiſta , che ſia principio *in Francia di non riconoſcere quel Concilio nè per* legittimo , *nè per* canonico . 70

VII. *Le leggi della Chieſa non hanno biſogno di accettazione per obbligare in coſcienza . Del reſto il Concilio di Trento fu promulgato nelle Chieſe di Francia , e formalmente ricevuto dal Clero , adunato in Aſſemblèa . Le oppoſizioni fatte in Francia al Tridentino , furono fatte non da' Cattolici , ma da' Calviniſti . Neppure quanto a' punti di diſciplina ſtabiliti dal Concilio , riputarono i Prelati , e i Teologi della Francia , che nella pubblicazione , e accettazione del Concilio , foſſe lecito di eccettuare, ſenza il conſenſo del Romano Pontefice , le libertà nazionali , e i privilegj particolari . Teſtimonianze de' Veſcovi intorno a ciò , e giudizio autentico della Sorbona .* 79

VIII. *Carlo IX. , Enrico III. , Enrico IV. Re di Francia , un dopo l' altro , riconobbero per legittimo , e canonico il Tridentino ; benchè in mezzo alle rivoluzioni dello Stato , alle guerre civili , e alle violenze de' Calviniſti , ſtimarono pericoloſo il concorrere eſpreſſamente alla pubblicazione ſolenne di eſſo Concilio .* 102

IX. *Colle teſtimonianze del medeſimo Trattatiſta dimoſtraſi eſſere il Concilio di Trento riconoſciuto in Francia per legittimo , e canonico , ancorchè in alcuni punti di diſciplina pretendaſi non eſſere ſtato ammeſſo ; e perciò aver egli mentito sfacciatamente contro la ſua propria coſcienza nello ſpac-*

ſpacciare, che ſia principio in Francia di non riconoſcerlo. 108

X. Il decreto del Tridentino ſopra l' età di ſedici anni per le profeſſioni, fu ricevuto in Francia non ſolo dal Clero, ma anche dal Re. 112

XI. Pretende il Trattatiſta, che un tal decreto ſia inſerito nell' Ordinanza di Blois non come decreto Eccleſiaſtico ricevuto dal Re, ma come mera legge civile. ivi

XII. Si moſtra eſſere falſo, che l' Ordinanza di Blois abbia cangiata, come il Trattatiſta pretende, la diſpoſizione dello ſteſſo decreto del Tridentino. Il non eſſerſi eſpreſſamente nominato nell'Ordinanza di Blois il Concilio di Trento, fu non perchè ſi ricuſaſſe di ammettere i Canoni, e i decreti di eſſo, ma per timore di non irritare il partito de' Calviniſti, e per altri politici riguardi. 113

XIII. I termini dell' Ordinanza di Blois, e il conteſto di eſſa, provano, eſſervi inſerita la diſpoſizione dell' età di ſedici anni per le profeſſioni, non come mera legge civile, ma come decreto canonico, per promuoverne, e ſoſtenerne col braccio regio la eſecuzione. 118

XIV. Continuazione della ſteſſa materia. 125

XV. Confermaſi la medeſima verità colle teſtimonianze di Giureconſulti Franceſi; e ſino colla confeſſione del Trattatiſta, colto qui di bel nuovo in contraddizione, e in menzogna. Conchiudeſi tutta la confutazione della riſpoſta di lui contro l' autorità del Tridentino. 130

XVI. Si eſamina un' altra riſpoſta del Trattatiſta fondata ſull' interpretazione della mente del Concilio, ove preſcriſſe l' età di ſedici anni per le profeſſioni.

ni. Artifizio del Trattatiſta a ſpacciar di ſoppiatto un maligno racconto di Frà Paolo, occultandone l' autore. 135

XVII. *Cogli atti del Concilio di Trento, e co i voti ſteſſi de' Padri intorno all' età delle profeſſioni, autenticamente dimoſtraſi, come ſia paſſato nel Concilio l' affare dell' eſame, e della determinazione di tale materia.* 157

XVIII. *Al confronto di queſta dimoſtrazione di fatto ſi ſcuoprono ſino a undici maligne impoſture contro il Sacro Concilio di Trento ammaſſate da Frà Paolo nel breve racconto, che adottò poi il Trattatiſta. Dalla ſteſſa dimoſtrazione di fatto ſeguono, quanto alla mente del Tridentino in quel decreto, conſeguenze perentorie contro le ſcappatoje, e i raggiri del Trattatiſta.* 167

XIX. *Si ſpiega la vera mente del Concilio, e come ſia oppoſto al di lui decreto il pretendere di vietare ſino a' 25. anni le profeſſioni, ch' eſſo Concilio non volle che ſi obbligaſſe generalmente i fedeli a differire oltre i ſedici anni. Vani ſforzi del Trattatiſta, e degli editori del di lui Trattato, che ſi ſono luſingati di ſtravolgere la mente del Concilio ſul fondamento degli Statuti di alcuni Ordini particolari, richiedenti per le profeſſioni età più avanzata di ſedici anni. Differenze eſſenziali, che paſſano tra tali Statuti di Ordini, e la legge civile progettata dal Trattatiſta ſul differire la profeſſione ſino a' 25. anni.* 177

XX. *Concluſione di tutta l' Analiſi della* I. Propoſizione *del Trattatiſta.* 193

Analiſi della PROPOSIZIONE SECONDA: Che ſia il Re Sovrano Legislatore nelle coſe temporali del

del ſuo Regno. Pag. 195

I. *Differenza tra le materie propriamente temporali, e civili, e le materie corporee, che ſi adoprano ne' Sacramenti, e in altre coſe ſpirituali. Diſtinzione importante di* accelſorio, *e di* principale. *Si propone il vero ſtato della queſtione.* ivi

II. *ARGUMENTO PRIMO del Trattatiſta a provare, che l'età de' Voti ſolenni ſia compreſa tra le temporalità dello Stato, fondato ſopra un contratto* ſinallagmatico *tra il Pubblico, e il Religioſo.* 199

III. *Inutilità di tale argumento, e pedanteria della parola* ſinallagmatico. 200

IV. *Il contratto ſinallagmatico del Trattatiſta è una pura chimera: le obbligazioni, ch' egli accenna, tra i Religioſi, e il Pubblico, naſcono non già da contratto umano, ma dal diritto divino.* 201

V. *Aſſurdi, che ſieguono dal contratto ſognato dal Trattatiſta.* 205

VI. *Dimoſtraſi co' principj di San Tommaſo, eſſere di diritto divino le obbligazioni, che il Trattatiſta vuol ripetere da contratto umano.* 216

VII. *Con un paſſo del medeſimo Trattatiſta ſi confuta il di lui contratto ſinallagmatico.* 219

VIII. *Confutaſi di paſſaggio un altro di lui errore, che i Religioſi non facciano numero tra' Cittadini.* 221

IX. *Molte delle parti, che il Trattatiſta aſſegna al ſuo contratto, conſiderate in ſe medeſime ſono falſe.* 228

X. *Legate inſieme, com' ei le lega, formano un compoſto ridicoloſo, e ripugnante alla natura di contratto.* 231

532
XI. SECONDO ARGUMENTO del Trattatiſta ; preſo dalla differenza de' Voti ſolenni , e ſemplici ; e come egli aſſegni una tal differenza . 236
XII. Notabile di lui infedeltà in citare come a ſe favorevoli San Tommaſo , e Domenico Soto , che gli ſono anzi eſpreſſamente contrarj . 237
XIII. Altro ſpropoſito del Trattatiſta , che uguale obbligazione produca il Voto ſemplice , che il ſolenne . Confutaſi con S. Tommaſo , e con Domenico Soto medeſimi . 243
XIV. Si moſtra cogli ſteſſi San Tommaſo , e Domenico Soto , quante , e quanto grandi differenze paſſino tra il Voto ſemplice , ed il ſolenne . 247
XV. Confutaſi un' altra aſſerzione del Trattatiſta , che la ſolennità ſi aggiunga al Voto non per altro , che per renderne pubblica l' eſecuzione ; e ſi moſtra , come la conſeguenza , ch' egli ſi sforzò di dedurre da tutto il ſuo ſecondo argumento , è appoggiata ad un mero ſofiſma , fabbricato ſopra un equivoco , e un giuoco di parole . 250
XVI. Contraddizioni , errori , e falſe illazioni , aggruppate dal Trattatiſta nel diſtendere la ſuddetta ſua conſeguenza . 257
XVII. La ſolennità de' Voti ha neceſſaria relazione alla pubblica autorità della Chieſa , da cui eſſenzialmente dipende , non al Pubblico politico , o ſia civile . 259
XVIII. Rilevaſi un' altra manifeſta contraddizione del Trattatiſta nella chiuſa del ſuo ſecondo argumento . 260
XIX. Sforzi , e raggiri di lui , per iſcanſare il fondo della difficultà , e per imbrogliare lo ſtato della controverſia ; co' quali raggiri ſi fa ſtrada

da a proporre il ſuo terzo argumento. 263

XX. *TERZO di lui ARGUMENTO fondato ſopra due eſempj. Gli eſempj, ſiccome argumenti eſtrinſeci, non toccano il fondo della queſtione.* 265

XXI. *Primo eſempio della conſacrazione de' Templi. Il fonte, onde il Trattatiſta finge di averlo preſo, non poteva eſſer peggiore. Nondimeno neppur ivi ſi contiene un tal eſempio.* 267

XXII. *Secondo eſempio del Voto di dar tutto il ſuo in limoſina. Il Trattatiſta fonda queſto ſecondo eſempio unicamente ſopra un ſuo* mi pare. *Artificio di lui nella maniera di proporre un tal eſempio.* 277

XXIII. *Dimoſtraſi con San Tommaſo, che l'età pubere è atta per diritto naturale ad obbligarſi con Voto a mettere in pratica il conſiglio Evangelico di dar tutto il ſuo in limoſina.* 281

XXIV. *Colla ragione teologica, e cogli eſempli di Gesù Criſto, degli Apoſtoli, e de' Santi de' tempi ſeguenti, e ſpecialmente coll' eſempio di Santo Antonio il Grande, ſi fa vedere, che al Magiſtrato laico non compete alcuna iſpezione ſulla eſecuzione effettiva di un tal conſiglio Evangelico; e che molto meno ha egli autorità di farla differire ſino a' 25. anni.* 284

XXV. *Si ſcuopre il raggiro, con cui artificioſamente ha procurato il Trattatiſta di far apprendere come un caſo poſſibile queſto paradoſſo, che il Magiſtrato politico poſſa, e talvolta anche debba vietare per ſempre ad alcuno l'eſecuzione dello ſteſſo conſiglio Evangelico.* 295

XXVI. *Conſeguenza del Trattatiſta, e conchiuſione del di lui terzo argumento, ripiena di contraddizioni*

ni a' di lui ſteſſi principj, realmente falſa, e non toccante il punto della queſtione. Dal confronto, ch' ei fa tra il Voto ſemplice di dar tutto in limoſina, e il Voto di Religione, non ſolo non ſi deduce, che il Magiſtrato politico abbia autorità di fiſſare l' età de' Voti ſolenni, che anzi tutt' al contrario ſe ne inferiſce, ch' egli non abbia tale autorità. 305

XXVII. *QUARTO ARGUMENTO del Trattatiſta, che il regolamento dell'età capace di Voti ſolenni, dipende* da una pura cognizion temporale. 312

XXVIII. *Aſſurde conſeguenze, che vengono da una tal foggia d'argumentare.* 313

XXIX. *Falſità, e ſpropoſiti ammaſſati dal Trattatiſta in queſto ſuo quarto argumento, che ſi moſtra inconcludente, e ridicoloſo. Invano ſi luſinga egli di cuoprirſi all' ombra di Domenico Soto, chè gli è anzi contrario.* 316

XXX. *QUINTO ARGUMENTO di lui, fondato ſulla diverſità delle età determinate in diverſi tempi per le profeſſioni, e ſua contraddizione nel proporlo.* 322

XXXI. *Conſiderabili errori da lui commeſſi nel riferire le leggi fatte in varj tempi intorno all' età delle profeſſioni; le quali leggi medeſime ſomminiſtrano un argumento inſuperabile contro di lui.* 323

XXXII. *Eſagerazioni del Trattatiſta; e come egli medeſimo nulla ha potuto inferire dal ſuo quinto argumento.* 326

XXXIII. *Le leggi raccolte dal Trattatiſta, per le quali fu in varj tempi richieſta per le profeſſioni Religioſe diverſa età, ſono un forte argumento con-*

535
contro di lui, essendo elle tutte leggi Ecclesiastiche, non già Civili, a eccezion d' una sola, che fu una macchina de' Calviniſti contro il Cattoliciſmo, e che perciò ſi doveva egli vergognar di citare. 330

XXXIV. *Si fa veder di propoſito, e in particolare, eſſere legge Eccleſiaſtica, non civile, quella de' Capitolari di Carlo Magno da lui addotta.* 333

XXXV. *Confutanſi le cavillazioni del Trattatiſta, colle quali ha voluto far credere, che i Canoni de' Concilj intorno all' età delle profeſſioni, ſieno leggi Civili, e politiche, anzi che canoniche, ed Eccleſiaſtiche; e con monumenti deciſivi ſe gli preclude queſta ſcappatoja.* 340

XXXVI. *Tutto il quinto argumento del Trattatiſta conſiſte in un ſofiſma puerile, e nell' equivoco della voce* temporale, *ch' ei prende nelle ſue premeſſe in un ſenſo, e in un altro ſenſo tutto diverſo nella ſua ridicola conſeguenza.* 346

XXXVII. *SESTO ARGUMENTO: che il Religioſo per la ſua profeſſione ſi rende inabile a ſervire allo Stato. Moſtraſi la falſità di un tal principio.* 349

XXXVIII. *Maſſima politica del Trattatiſta intorno al Matrimonio, che non combina colle maſſime del Vangelo.* 354

XXXIX. *La conſeguenza di queſto ſeſto argumento tirata dal Trattatiſta, ingiurioſa alla Chieſa, falſa, e ſconneſſa. Aſſurdi, che ne ſieguono anche nell' ordine politico.* 356

XL. *SETTIMO, ed ultimo ARGUMENTO del Trattatiſta, preſo dalla capacità, e dalle diſpoſizioni ordinarie dell' età di ſedici anni, falſo, ingiurioſo alla natura, e alla grazia, e alle leggi Ec-*

Eccleſiaſtiche, e ripieno dello ſpirito di riforma di Lutero, e di Calvino. 363

XLI. *Maſſime de' Santi, conformi alle leggi della Chieſa intorno all' età delle profeſſioni, e oppoſte alle maſſime Calviniſtiche rimeſſe in campo dal Trattatiſta.* 369

XLII. *Conſeguenza di queſto ſettimo argumento, tutta appoggiata dal Trattatiſta, ſecondo il ſuo ſolito, a un mero equivoco.* 375

Analiſi della PROPOSIZIONE TERZA: Eſſere per le antiche leggi canoniche, e civili, vietato a' ſudditi del Re (di Francia) il cambiare ſtato ſenza la permiſſione di lui. 378

I. *Il Trattatiſta dopo una lunga diceria fuor di propoſito, appoggia tutta queſta* Terza Propoſizione *a tre leggi.* ivi

II. *PRIMA LEGGE, o ſia il Canone quarto del Concilio Aurelianenſe primo. Il Trattatiſta, non avendolo letto in fonte, ne ha sbagliata la citazione, e ne ha omeſſa la metà.* 382

III. *Vani di lui ſforzi a provare, che il Canone Aurelianenſe ſia ſtato realmente poſto in pratica. Sua mala fede in tralaſciare ad arte un Canone poſteriore, ch' egli avea ſotto gli occhj, e onde s'inferiſce tutto l' oppoſto del Canone Aurelianenſe, non oſtante una Formola di Marcolfo da lui allegata.* 384

IV. *Invano ſi adopra il Trattatiſta a provare l' eſecuzione del Canone Aurelianenſe da una lettera di Adalberone Arcivescovo di Reims, che fu poſteriore di cinque ſecoli. Sua infedeltà di falſificare il teſto di Adalberone. Dalla medeſima lettera ſi conchiude, che in quel tempo, e in tali materie,*

non

non dipendevano i Vescovi dalla Potestà secolare. 389

V. S' illustra di proposito il Canone Aurelianense sì in ordine al tempo, in cui fu fatto, e sì ancora in ordine a' tempi posteriori. 394

VI. E il Canone Aurelianense, e la Formola di Marcolfo, parlano solo de' Chierici, non mai de' Religiosi; e il Trattatista medesimo lo confessa. Quindi tutta questa di lui prima pruova, anche dissimulandone gli essenziali difetti rilevati di sopra, nulla gli giova a provare il suo assunto, che tutto verte sull' età della professione solenne de' Religiosi. 403

VII. Si ritorce contro di lui lo stesso Canone Aurelianense, e la medesima Formola di Marcolfo. 407

VIII. SECONDA LEGGE, cioè la legge Quidam ignaviæ del Codice di Giustiniano. Questa legge fatta pe' soli Decurioni, cioè per gente di non libera condizione, non ha che fare colla nostra controversia. 409

IX. Di una tal legge l' autore fu Valente Imperadore Ariano, che la fece in odio del Cattolicismo. 415

X. L' essere stata la stessa legge inserita poi nel Codice Teodosiano, è uno di que' molti, e capitali difetti, che si notano nel medesimo Codice. In appresso nel Codice di Giustiniano fu inserita da Triboniano, il quale fu Ateo, e si abusò della stessa legge, rendendola anco peggiore, che non l' avea promulgata l' Ariano Valente. 420

XI. Le leggi di Giustiniano sono contrarie alla legge Quidam ignaviæ di Valente. 427

XII. Pessima fede del Trattatista, e sue imposture intorno alla Novella 123. di Giustiniano. 434

538
XIII. *E ſotto Giuſtiniano, e ſotto gli antecedenti Imperatori Cattolici fu ſempre libero anche a' Decurioni il farſi Religioſi, malgrado la ſacrilega legge* Quidam ignaviæ *di Valente.* 440
XIV. *Paralello tra i ſentimenti del Trattatiſta, e quelli dell' Imperator Giuſtiniano, intorno a queſta materia.* 442
XV. *TERZA LEGGE, o ſia, un Capitolo di Carlo Magno. Infedeltà del Trattatiſta d' interpolare un tal Capitolo, adottata dagli editori italiani del di lui Trattato.* 448
XVI. *L' oſcurità dell' antico diritto Franzeſe, e l' incertezza della materia, toglie ogni forza alla pruova del Trattatiſta preſa da quel Capitolo.* 453
XVII. *Si dà un' idea eſatta de' Capitolari di Carlo Magno, e ſi fa vedere, che il Capitolo allegato dal Trattatiſta, falſamente ſi chiama da lui col nome di* legge. 456
XVIII. *Nè pur come ſemplice Capitolo non fu fatto mai pubblicare da Carlo Magno.* 462
XIX. *Progetti di riforma intavolati da Carlo Magno, ne' quali era compreſo lo ſteſſo Capitolo, da lui medeſimo ſoppreſſi, e aboliti.* 463
XX. *Confermaſi una tal ſoppreſſione colla teſtimonianza d' Incmaro Remenſe Scrittor di que' tempi. Abbaglio d' Incmaro nella citazione di un Capitolo di Carlo Magno; del quale abbaglio, che non guaſta la ſuſtanza del fatto, accennaſi la cagione.* 476
XXI. *Artifizj, raggiri, e impoſture del Trattatiſta, per togliere alla teſtimonianza d' Incmaro l' autorità, e il peſo. Si ſcuoprono, e ſi dileguano.* 481
XXII. Con-

XXII. *Conchiudesi, che il Capitolo di Carlo Magno addotto dal Trattatista vale, non già a stabilire, ma bensì a rovesciare la di lui* Terza Proposizione. 507

XXIII. *Epilogo di tutta l'Analisi della stessa* Terza Proposizione. 508

XXIV. *Novella dell' Imperator Majoriano allegata dal Trattatista in conferma di tutto il* Primo Punto *del suo Trattato. Ei l' ha troncata ad arte, e con un tal troncamento l' ha rappresentata per tutt' altra da quella ch' è. Si rilevano anche qui i di lui raggiri, e la di lui infedeltà.* 509

XXV. *Insussistenza delle artificiose cavillazioni, colle quali ei chiude il* Primo Punto *del suo Trattato.* 521

FINE DEL PRIMO VOLUME.

ER.

VAI 1532092

ERRORI.			CORREZIONI.
Pag. xi.	*lin* 14.15.	indifferente	indifferente
Pag. 7.	*lin.* 6.	ma altresì come	ma come
Pag. 13.	*lin.* 4.	degli Apoſtoli	degli Apoſtoli *Cap.V.*
	*lin.*20.21.	ſennonsè	ſe non ſe
Pag. 14.	*lin.*20.	ſennon	ſenon
	*lin.*23.	prima eſaminare	eſaminare
Pag. 47.	*lin.* 5.	a coperto	al coperto
Pag. 59.	*lin.* 9.	dovendoſi intendere *il Concilio di Cartagine* non della Profeſſione, ma	dovendoſi intendere *il Concilio di Cartagine* da lui addotto in prova dell'età di 25. anni, non della Profeſſione, ma
Pag. 85.	*lin.*11.	tre	due
Pag. 90.	*not. col.*2. *lin.*26.	tre	due
Pag. 96.	*not. col.*2. *lin.*10.	le vraie	la vraie
*Pag.*101.	*not. col.*1. *lin.*16.	non ſolamente il de la Guesle non dice nulla di tutto ciò, ma di più dall'atto autentico della Facoltà conſta eſpreſſamente, che	non ſolamente il de la Guesle non dice nulla di tutto ciò nè in generale, nè in particolare della Concluſione del 1589., la quale ei volea impugnare, e molto meno della Concluſione del 1588. concernente la pubblicazione del Tridentino, della qual Concluſione noi ora trattiamo, ma di cui il de la Guesle non parla poco, nè punto, e per la quale fu riſoluto, che il detto Concilio dovea pubblicarſi, e riceverſi *pure, & ſimpliciter, abſque ulla modificatione*; ma di più nell'atto autentico di queſta ſteſſa Concluſione è detto eſpreſſamente, che
ivi	*lin.*23.	quella ſentenza	una tale ſentenza
*Pag.*133.	*not.*1.	*p.*20.	*p.*120.
*Pag.*141.	*not. col.*2. *lin.*16.	l'Autore	l'Autore
*Pag.*142.	*not.col.*1.*lin.*18.19.	volontieri	volentieri
*Pag.*154.	*not. col.*2. *lin.* 9.	indiriz-	indirizzo
*Pag.*191.	*lin.*28.	ſem-	par-
*Pag.*199.	*lin.*10.	del	dal
*Pag.*213.	*lin.*15.16.	ſuo ſuo	ſuo
Pag 220.	*lin.*20.	ha voluto	ho voluto
*Pag.*223.	*lin.* 9.	com,	come
	*lin.*17.	proprj e	proprj,
*Pag.*271.	*lin.* 7.	*DI PERICOLO.*	*DI PERICOLO?*
	*lin.*28.	cno	con
*Pag.*288.	*not. col.*2. *lin.* 9.	exheres	exhæres
*Pag.*326.	*lin.* 5. 6.	Maggiorano	Majoriano
*Pag.*332.	*lin. penult.*	Majorano	Majoriano
*Pag.*389.	*lin.* 2.	privato	privato, e ſoggetta alle eccezioni, che rileveremo tra poco,
*Pag.*405.	*not.*, & *p.*408.*not.*	1700.	1706.
*Pag.*417.	*not. col.*2. *lin.*23.	*Velen-*	*Valen-*
*Pag.*502.	*e ſegg.*	Celot	Cellot
*Pag.*504.	*lin.* 9.	*Hierarchis:*	*Hierarchis*, la qual proibizione ſeguì di fatto l'anno appreſſo 1642. (*Ind. libr. prohib. edit. Rom. an.*1758. *v.* Cellotius):
ivi	*not. lin.*10.	*libri* x.	*libri* ix.
*Pag.*511.	*lin.* 1.	Majorano	Majoriano

765.
L 6.